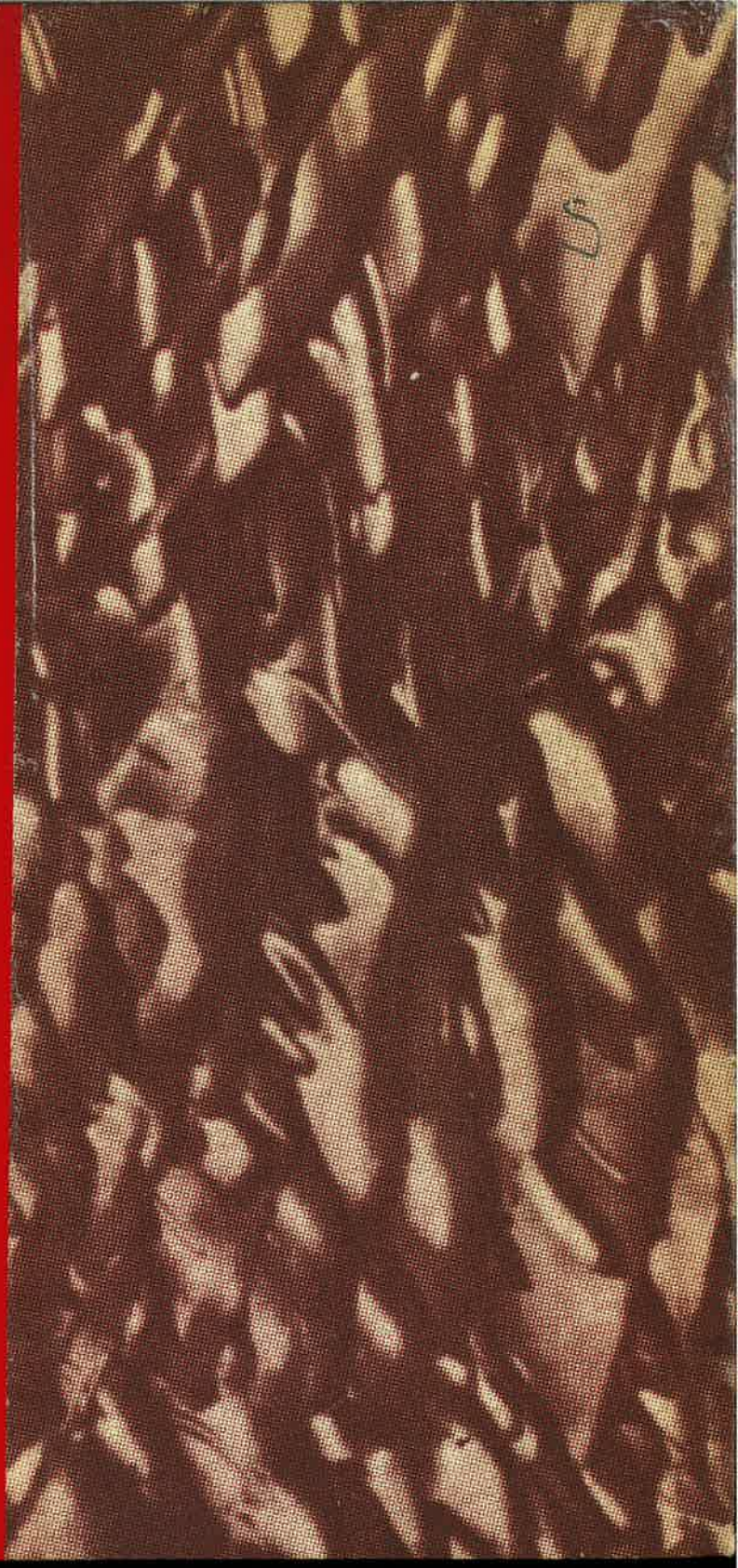


TECA
LE
ICA

06



MIN. GRAZIA
E GIUSTIZIA

PANDOLFElli

CODICE

CIVILE

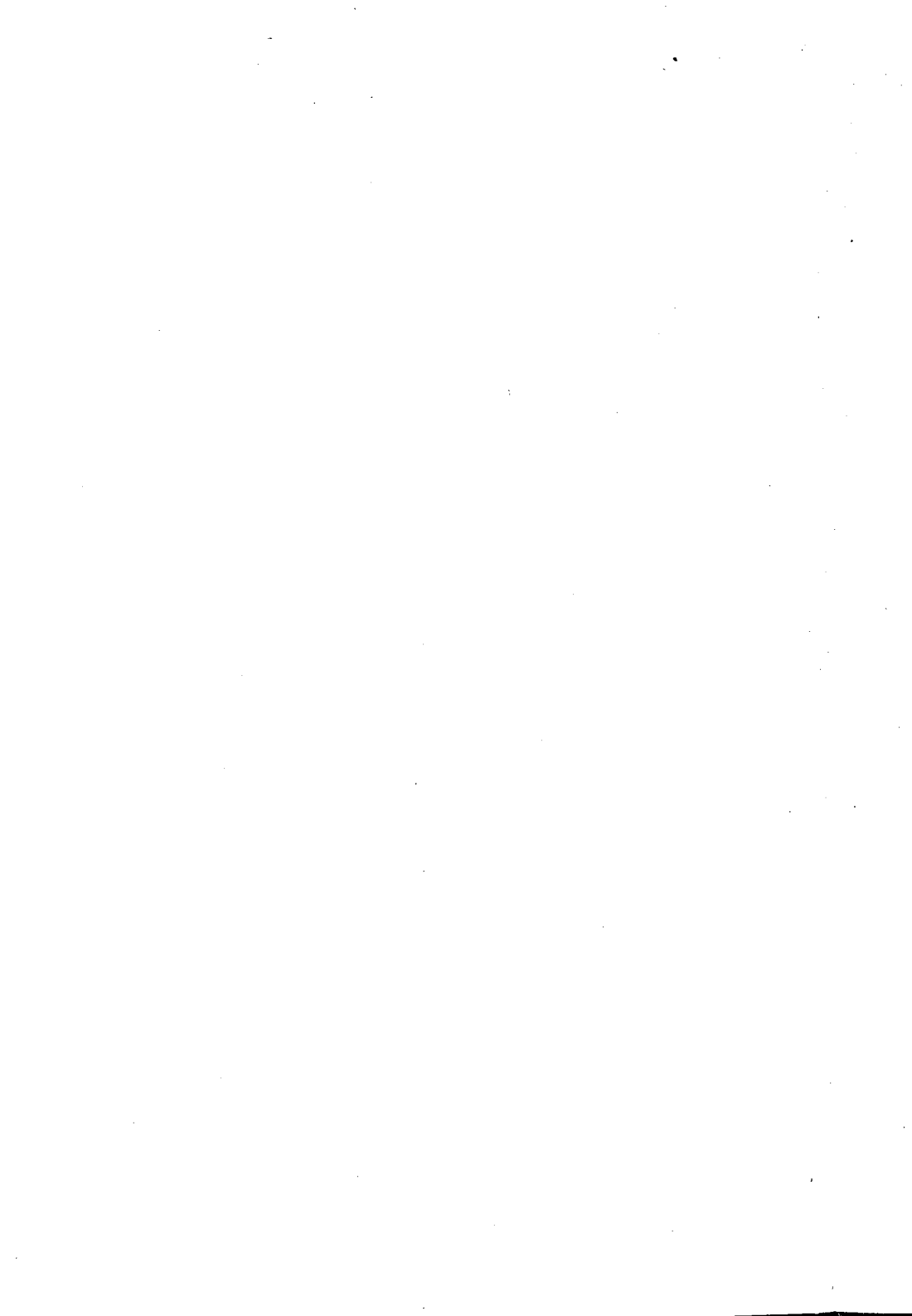
BIBLIOTECA
CENTRALE
GIURIDICA

C

01682

1

MSR 57706

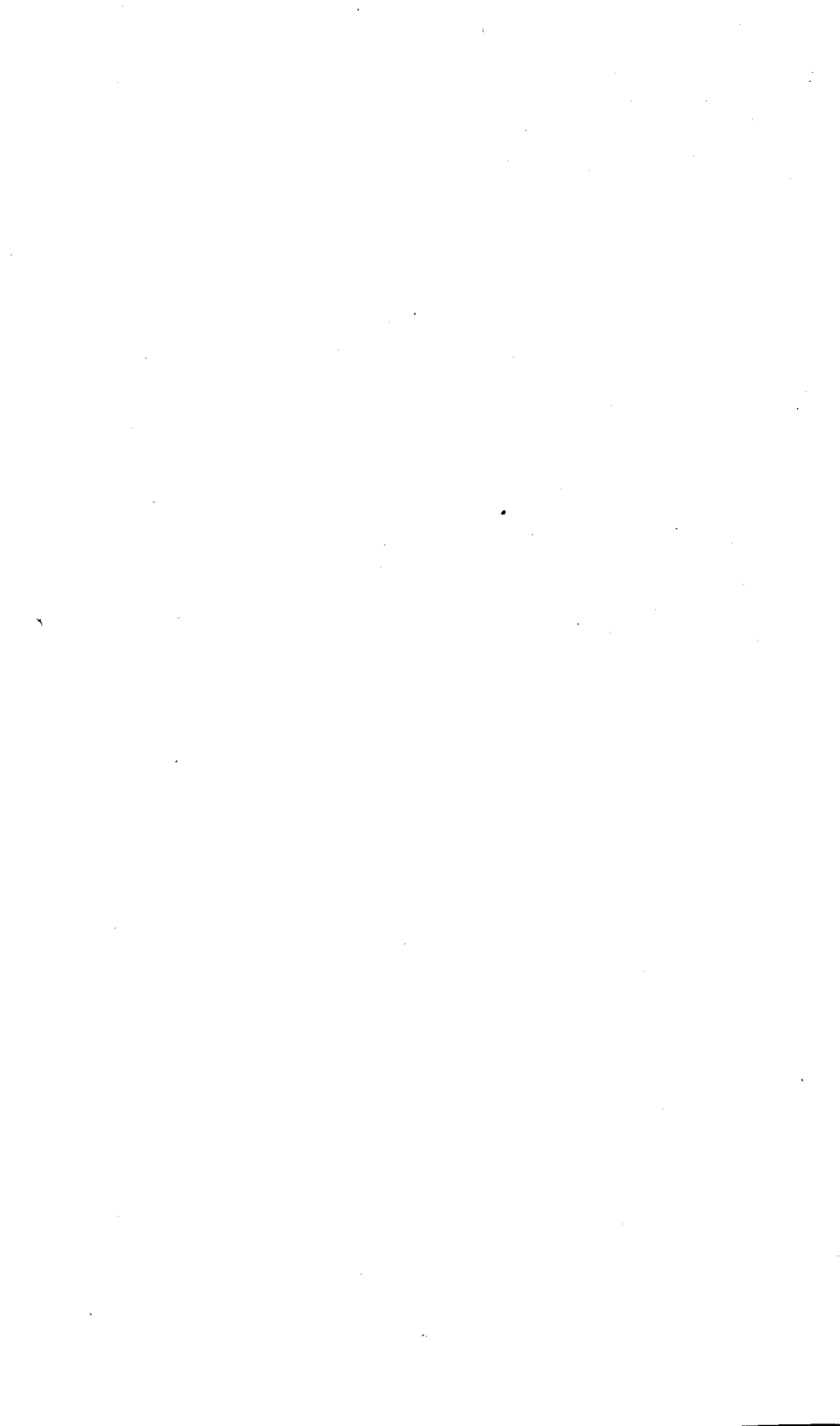


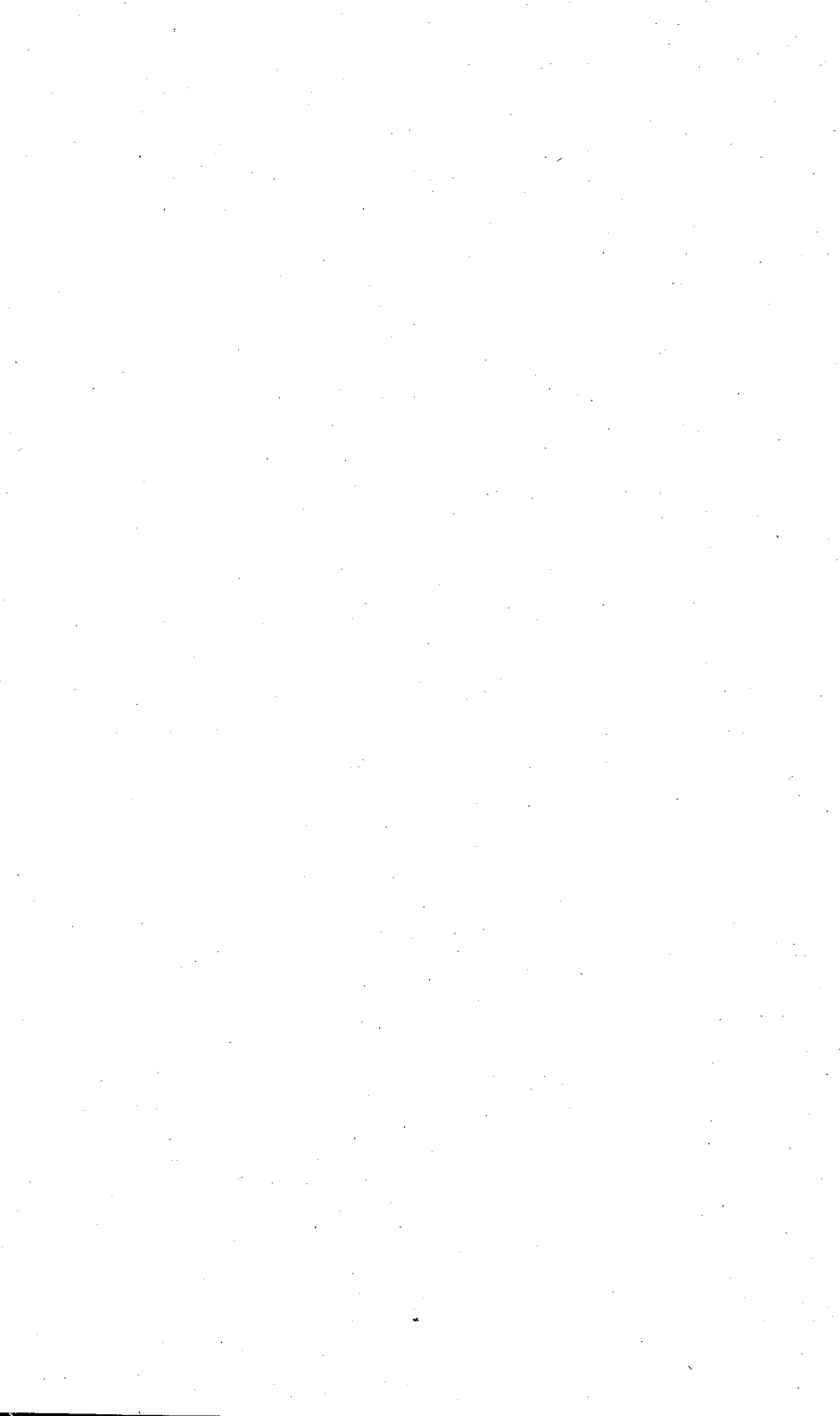
346p

BIBLIOTECA
CENTRALE
GIURIDICA

C
01682

1
MSR 57706







57706

C 1682

G. PANDOLFELLI - G. SCARPELLO
M. STELLA RICHTER - G. DALLARI

SEGRETARI DELLA COMMISSIONE MINISTERIALE
PER LA RIFORMA DEL CODICE CIVILE

CODICE CIVILE

LIBRO I

ILLUSTRATO CON I LAVORI PREPARATORI

MINISTERO di GRAZIA e GIUSTIZIA - Biblioteca

Posiz - D.N.

N. di carico

MYLTAI

PAYCIS

AG

inv. Pstr.

VOLUME DONATO
ALLA FAMIGLIA

MILANO

DOTT. A. GIUFFRÈ - EDITORE

1939 - XVII

Tutti i diritti sono riservati

Finito di stampare in Milano il 23-12-1938 XVII
nella TIPOGRAFIA G. COLOMBI & C.
Via Luigi Cagnola N. 8 - Telefono 90-698
coi tipi della Linotipia Roberto Menta

Il progetto preliminare fu redatto dalla Commissione Reale per la riforma dei codici, che lo presentò al Ministro Guardasigilli il 27 settembre 1930-VIII (1).

Tale progetto fu inviato alla Corte di Cassazione, al Consiglio di Stato, alle Corti di Appello, alle Università e ai Sindacati Forensi, perchè esprimessero il loro parere.

In base alle osservazioni e proposte pervenute da detti enti (2), un Comitato di giuristi, presieduto dal Guardasigilli, procedette alla redazione del progetto definitivo (3), che il 2 luglio 1936-XIV fu rimesso alla Commissione Parlamentare, perchè lo sottoponesse al suo esame. Le proposte della Commissione Parlamentare (4), la quale formulò tra l'altro lo schema del titolo XI sulla affiliazione, furono vagliate dallo stesso Comitato Ministeriale per la formulazione del testo del codice.

(1) COMMISSIONE REALE PER LA RIFORMA DEI CODICI, *Codice civile - Libro Primo*, Roma, Istituto Poligrafico dello Stato, 1931-IX.

(2) MINISTERO DI GRAZIA E GIUSTIZIA, *Lavori preparatori per la riforma del codice civile: Osservazioni e proposte sul progetto del Libro primo*, Roma, Tipografia delle Mantellate, 1933-XI - 1934-XII.

(3) MINISTERO DI GRAZIA E GIUSTIZIA, *Codice Civile - Libro primo: Progetto definitivo e relazione del Guardasigilli On. Solmi*, Roma, Istituto Poligrafico dello Stato, 1936-XIV.

(4) *Atti della Commissione Parlamentare, chiamata a dare il proprio parere sul progetto del Libro primo del codice civile - Delle Persone*, Roma, Tipografia del Senato, 1937-XV.

ABBREVIAZIONI E AVVERTENZE

P. L.	Precedenti legislativi.
L. P.	Lavori preparatori.
C. Civ.	Codice civile.
Prog. Comm. Reale	Progetto Commissione Reale.
Prog. def.	Progetto definitivo.
Prop. Comm. Parl. .	Proposta Commissione Parlamentare (titolo XI).
R. C. R.	Relazione Commissione Reale.
R. G.	Relazione Guardasigilli al Progetto definitivo.
R. C. P.	Relazione Commissione Parlamentare.
A. C. P.	Atti Commissione Parlamentare.
R. R.	Relazione al Re.

In corsivo tra parentesi sono indicati gli articoli del codice corrispondenti a quelli dei progetti. Tale indicazione non è stata fatta quando gli articoli citati nelle relazioni corrispondono all'articolo del codice che viene illustrato.

Nei brani in corsivo, che seguono le relazioni, sono contenute brevi note di commento, intese a chiarire, a scopi prevalentemente pratici, il pensiero legislativo.

R. Decreto 12 dicembre 1938-A. XVII, n. 1852.

VITTORIO EMANUELE III

PER GRAZIA DI DIO E PER VOLONTÀ DELLA NAZIONE

RE D'ITALIA

IMPERATORE D'ETIOPIA

Viste le leggi 30 dicembre 1923, n. 2814, e 24 dicembre 1925, n. 2260, che delegano al Governo del Re la facoltà di apportare modificazioni ed aggiunte al Codice civile e di pubblicare separatamente singoli libri o titoli del Codice stesso emendato;

Sentito il parere della Commissione parlamentare, a termini dell'art. 2 della legge 30 dicembre 1923, n. 2814, e dell'art. 3 della legge 24 dicembre 1925, n. 2260;

Udito il Consiglio dei Ministri;

Sulla proposta del Nostro Guardasigilli, Ministro Segretario di Stato per la grazia e giustizia;

Abbiamo decretato e decretiamo:

Art. 1.

Il testo del Libro Primo del Codice civile (Delle persone) e le Disposizioni sull'applicazione delle leggi in generale, che lo precedono, sono approvati ed avranno esecuzione a cominciare dal 1° luglio 1939-XVII.

Con decreto Reale sarà provveduto alla riunione ed al coordinamento del Libro Primo con gli altri libri dello stesso Codice, dopo che i medesimi siano stati pubblicati.

Art. 2.

Un esemplare del suddetto testo del Libro Primo del Codice civile, firmato da Noi e contrassegnato dal Nostro Ministro Segretario di Stato per la grazia e giustizia, servirà di originale e sarà depositato e custodito nell'Archivio del Regno.

Art. 3.

La pubblicazione del predetto Libro Primo del Codice civile si eseguirà col trasmetterne un esemplare stampato a ciascuno dei Comuni del Regno, per essere depositato nella sala comunale, e tenuto ivi esposto, durante un mese successivo, per sei ore in ciascun giorno, affinché ognuno possa prenderne cognizione.

Ordiniamo che il presente decreto, munito del sigillo dello Stato, sia inserito nella raccolta ufficiale delle leggi e dei decreti del Regno d'Italia, mandando a chiunque spetti di osservarlo e di farlo osservare.

Dato a Roma il 12 dicembre 1938-XVII.

VITTORIO EMANUELE

MUSSOLINI - SOLMI

Visto, il Guardasigilli: **SOLMI**

Registrato alla Corte dei Conti, addì 12 dicembre 1938-XVII. Atti del Governo, registro 404, foglio 42. - **MANCINI.**

INDICE SOMMARIO

	<i>Art.</i>
DISPOSIZIONI SULL'APPLICAZIONE DELLE LEGGI IN GENERALE . . .	1 a 21

CODICE CIVILE

LIBRO PRIMO

DELLE PERSONE

TITOLO I.	- DELLE PERSONE FISICHE	1 a 10
TITOLO II.	- DELLE PERSONE GIURIDICHE	
Capo I.	- Disposizioni generali	11 a 13
Capo II.	- Delle associazioni e delle fondazioni	14 a 33
Capo III.	- Delle associazioni non riconosciute e dei comitati	34 a 40
TITOLO III.	- DEL DOMICILIO E DELLA RESIDENZA	41 a 44
TITOLO IV.	- DELL'ASSENZA E DELLA DICHIARAZIONE DI MORTE PRESUNTA.	
Capo I.	- Dell'assenza	45 a 54
Capo II.	- Della dichiarazione di morte presunta	55 a 66
Capo III.	- Delle ragioni eventuali che competono alla persona di cui si ignora l'esistenza o di cui è stata dichiarata la morte presunta	67 a 71
TITOLO V.	- DELLA PARENTELA E DELLA AFFINITÀ	72 a 76
TITOLO VI.	- DEL MATRIMONIO.	
Capo I.	- Della promessa di matrimonio	77 a 79
Capo II.	- Del matrimonio celebrato davanti a ministri del culto cattolico e del matrimonio celebrato davanti a ministri dei culti ammessi nello Stato	80 a 81
Capo III.	- Del matrimonio celebrato davanti all'ufficiale dello stato civile.	
Sezione I.	- Delle condizioni necessarie per contrarre matrimonio	82 a 90
Sezione II.	- Delle formalità preliminari del matrimonio	91 a 99
Sezione III.	- Delle opposizioni al matrimonio	100 a 103
Sezione IV.	- Della celebrazione del matrimonio	104 a 112
Sezione V.	- Del matrimonio dei cittadini in paese straniero e degli stranieri nel Regno	113 a 114
Sezione VI.	- Della nullità del matrimonio	115 a 127
Sezione VII.	- Delle prove della celebrazione del matrimonio	128 a 131
Sezione VIII.	- Disposizioni penali	132 a 140
Capo IV.	- Dei diritti e dei doveri che nascono dal matrimonio	141 a 146

	Art.
Capo V.	- Dello scioglimento del matrimonio e della separazione dei coniugi 147 a 156
Capo VI.	- Dei rapporti patrimoniali tra coniugi. 157 a 164
Sezione I.	- Disposizioni generali 165 a 174
Sezione II.	- Del patrimonio familiare 175
Sezione III.	- Della dote 176 a 179
§ 1.	- Della costituzione della dote 180 a 190
§ 2.	- Dei diritti del marito sulla dote e della alienazione dei beni dotali 191 a 199
§ 3.	- Della restituzione della dote 200 a 207
§ 4.	- Della separazione della dote dai beni del marito 208 a 212
Sezione IV.	- Dei beni parafernali 213 a 228
Sezione V.	- Della comunione dei beni tra coniugi
TITOLO VII.	- DELLA FILIAZIONE.
Capo I.	- Della filiazione legittima. 229 a 233
Sezione I.	- Dello stato di figlio legittimo 234 a 241
Sezione II.	- Delle prove della filiazione legittima
Sezione III.	- Dell'azione di disconoscimento e delle azioni di contestazione e di reclamo di legittimità 242 a 247
Capo II.	- Della filiazione illegittima e della legittimazione.
Sezione I.	- Della filiazione illegittima. 248 a 266
§ 1.	- Del riconoscimento dei figli naturali 267 a 277
§ 2.	- Della dichiarazione giudiziale della paternità e della maternità naturale 278 a 288
Sezione II.	- Della legittimazione dei figli naturali
TITOLO VIII.	- DELL'ADOZIONE.
Capo I.	- Dell'adozione e dei suoi effetti 289 a 308
Capo II.	- Delle forme dell'adozione 309 a 312
TITOLO IX.	- DELLA PATRIA POTESTÀ 313 a 340
TITOLO X.	- DELLA TUTELA E DELLA EMANCIPAZIONE.
Capo I.	- Della tutela dei minori 341
Sezione I.	- Del giudice tutelare 342
Sezione II.	- Del tutore e del protutore 343 a 354
Sezione III.	- Dell'esercizio della tutela 355 a 380
Sezione IV.	- Della cessazione del tutore dall'ufficio 381 a 382
Sezione V.	- Del rendimento del conto finale 383 a 387
Capo II.	- Dell'emancipazione 388 a 397
TITOLO XI.	- DEI MINORI AFFIDATI ALLA PUBBLICA O ALLA PRIVATA ASSISTENZA E DELL'AFFILIAZIONE 398 a 408
TITOLO XII.	- DELL'INFERMITÀ DI MENTE, DELL'INTERDIZIONE E DELL'INABILITAZIONE 409 a 426
TITOLO XIII.	- DEGLI ALIMENTI 427 a 442
TITOLO XIV.	- DEGLI ATTI DELLO STATO CIVILE 443 a 449

INDICE ANALITICO

DISPOSIZIONI SULL'APPLICAZIONE DELLE LEGGI IN GENERALE

	Art.
Inizio della obbligatorietà della legge	1
Efficacia della legge nel tempo	2
Interpretazione della legge	3
Applicazione delle leggi eccezionali	4
Abrogazione delle leggi	5
Trattamento dello straniero	6
Legge regolatrice dello stato e della capacità delle persone e dei rapporti di famiglia	7
Legge regolatrice dei rapporti personali tra coniugi	8
Legge regolatrice dei rapporti patrimoniali tra coniugi	9
Legge regolatrice dei rapporti tra genitori e figli	10
Legge regolatrice della tutela	11
Legge regolatrice del possesso, della proprietà e degli altri diritti sulle cose	12
Legge regolatrice delle successioni per causa di morte	13
Legge regolatrice delle donazioni	14
Legge regolatrice delle obbligazioni	15
Legge regolatrice della forma degli atti	16
Legge regolatrice del processo	17
Efficacia delle leggi penali e di polizia	18
Apolidi	19
Rinvio ad altra legge	20
Limite derivante dall'ordine pubblico e dal buon costume	21

CODICE CIVILE

LIBRO I.

DELLE PERSONE.

TITOLO I.

DELLE PERSONE FISICHE

Capacità giuridica	1
Maggiore età. Capacità di agire	2
Capacità per il contratto di lavoro	3
Commorienza	4
Atti di disposizione del proprio corpo	5

	Art.
Diritto al nome	6
Tutela del diritto al nome	7
Tutela del nome per ragioni familiari	8
Tutela dello pseudonimo	9
Abuso dell'immagine altrui	10

TITOLO II.

DELLE PERSONE GIURIDICHE

CAPO I. — DISPOSIZIONI GENERALI.

Persone giuridiche pubbliche	11
Persone giuridiche private	12
Enti commerciali	13

CAPO II. — DELLE ASSOCIAZIONI E DELLE FONDAZIONI.

Atto costitutivo	14
Revoca dell'atto di fondazione	15
Atto costitutivo e statuto. Modificazioni	16
Acquisto di immobili e accettazione di donazioni, eredità e legati	17
Responsabilità degli amministratori	18
Inopponibilità dei vizi della rappresentanza	19
Deliberazioni dell'assemblea delle associazioni	20
Annullamento e sospensione delle deliberazioni	21
Recesso ed esclusione degli associati	22
Amministrazione delle fondazioni	23
Coordinamento di attività e unificazione di amministrazione	24
Estinzione della persona giuridica	25
Trasformazione delle fondazioni	26
Divieto di nuove operazioni	27
Liquidazione	28
Devoluzione dei beni	29
Devoluzione dei beni con destinazione particolare	30
Registrazione delle persone giuridiche	31
Registrazione di atti	32
Disposizione penale	33

CAPO III. — DELLE ASSOCIAZIONI NON RICONOSCIUTE E DEI COMITATI

Ordinamento e amministrazione delle associazioni non riconosciute	34
Fondo comune	35
Obbligazioni	36
Comitati	37
Responsabilità degli organizzatori	38
Responsabilità dei componenti. Rappresentanza in giudizio	39
Diversa destinazione dei fondi	40

TITOLO III.

DEL DOMICILIO E DELLA RESIDENZA.

Domicilio e residenza	41
Domicilio della moglie, del minore e dell'interdetto	42
Sede delle persone giuridiche	43
Elezione di domicilio	44

TITOLO IV.

DELL'ASSENZA E DELLA DICHIARAZIONE DI MORTE PRESUNTA

CAPO I. — DELL'ASSENZA.

Art.

Curatore dello scomparso	45
Dichiarazione di assenza	46
Immissione nel possesso temporaneo dei beni	47
Assegno alimentare a favore del coniuge dell'assente	48
Effetti della immissione nel possesso temporaneo	49
Godimento dei beni	50
Limiti alla disponibilità dei beni	51
Immissione di altri nel possesso temporaneo	52
Ritorno dell'assente o prova della sua esistenza	53
Prova della morte dell'assente	54

CAPO II. — DELLA DICHIARAZIONE DI MORTE PRESUNTA.

Dichiarazione di morte presunta dell'assente	55
Termine per la rinnovazione dell'istanza	56
Altri casi di dichiarazione di morte presunta	57
Data della morte presunta	58
Condizioni e forme della dichiarazione di morte presunta	59
Rigetto dell'istanza e dichiarazione di assenza	60
Effetti della dichiarazione di morte presunta dell'assente	61
Immissione nel possesso e inventario	62
Nuovo matrimonio del coniuge	63
Prova dell'esistenza del presunto morto	64
Dichiarazione di esistenza o accertamento della morte	65
Nullità del nuovo matrimonio	66

CAPO III. — DELLE RAGIONI EVENTUALI CHE COMPETONO ALLA PERSONA DI CUI SI
IGNORA L'ESISTENZA O DI CUI È STATA DICHIARATA LA MORTE PRESUNTA

Diritti eventuali spettanti alla persona di cui si ignora l'esistenza	67
Successione alla quale è chiamata la persona di cui si ignora l'esistenza	68
Estinzione dei diritti spettanti alla persona di cui si ignora l'esistenza	69
Successione a cui è chiamata la persona della quale è stata dichiarata la morte presunta	70
Estinzione dei diritti spettanti alla persona di cui è stata dichiarata la morte presunta	71

TITOLO V.

DELLA PARENTELA E DELL'AFFINITÀ.

Parentela	72
Linee della parentela	73
Computo dei gradi	74
Limite della parentela	75
Affinità	76

TITOLO VI.

DEL MATRIMONIO.

CAPO I. — DELLA PROMESSA DI MATRIMONIO.

Effetti	77
Restituzione dei doni	78
Risarcimento di danni	79

CAPO II. — DEL MATRIMONIO CELEBRATO DAVANTI A MINISTRI DEL CULTO CATTOLICO E DEL MATRIMONIO CELEBRATO DAVANTI A MINISTRI DEI CULTI AMMESSI NELLO STATO. Art.

Matrimonio celebrato davanti a ministri del culto cattolico	80
Matrimonio celebrato davanti a ministri dei culti ammessi nello Stato	81

CAPO III. — DEL MATRIMONIO CELEBRATO DAVANTI ALL'UFFICIALE DELLO STATO CIVILE.

Sezione I — Delle condizioni necessarie per contrarre matrimonio

Età	82
Interdizione per infermità di mente	83
Libertà di stato	84
Parentela, affinità, adozione e affiliazione	85
Delitto	86
Lutto vedovile	87
Assenso per il minore	88
Diversità di razza o di nazionalità	89
Matrimonio del Re Imperatore e dei Principi Reali	90

Sezione II. — Delle formalità preliminari del matrimonio.

Pubblicazione	91
Luogo della pubblicazione	92
Durata della pubblicazione	93
Richiesta della pubblicazione	94
Documenti per la pubblicazione	95
Rifiuto della pubblicazione	96
Termine per la celebrazione del matrimonio	97
Riduzione del termine e dispensa dalla pubblicazione	98
Matrimonio in imminente pericolo di vita	99

Sezione III. — Delle opposizioni al matrimonio.

Persone che possono fare opposizione	100
Atto di opposizione	101
Effetti dell'opposizione	102
Matrimonio del Re Imperatore e dei Principi Reali	103

Sezione IV. — Della celebrazione del matrimonio.

Luogo della celebrazione	104
Forma della celebrazione	105
Inapponibilità di termini e condizioni	106
Celebrazione in un comune diverso	107
Celebrazione fuori della casa comunale	108
Celebrazione per procura	109
Rifiuto della celebrazione	110
Matrimonio celebrato davanti a un apparente ufficiale dello stato civile	111
Matrimonio del Re Imperatore e dei Principi Reali	112

Sezione V. — Del matrimonio dei cittadini in paese straniero e degli stranieri nel Regno.

Matrimonio del cittadino all'estero	113
Matrimonio dello straniero nel Regno	114

Sezione VI. — Della nullità del matrimonio.

Matrimonio contratto in contravvenzione agli articoli 82, 84, 85 e 86	115
---	-----

	<i>Art.</i>
Difetto di età	116
Interdizione	117
Infermità di mente	118
Mancanza di assenso	119
Violenza ed errore	120
Impotenza	121
Vincolo di precedente matrimonio	122
Azione del pubblico ministero	123
Separazione dei coniugi in pendenza del giudizio	124
Intrasmissibilità dell'azione	125
Matrimonio putativo	126
Effetti del matrimonio annullato per violenza	127

Sezione VII. — Delle prove della celebrazione del matrimonio.

Atto di celebrazione del matrimonio	128
Possesso di stato	129
Mancanza dell'atto di celebrazione	130
Prova della celebrazione risultante da sentenza penale	131

Sezione VIII. — Disposizioni penali.

Omissione di pubblicazione	132
Pubblicazione senza richiesta o senza documenti	133
Impedimenti conosciuti dall'ufficiale dello stato civile	134
Incompetenza dell'ufficiale dello stato civile. Mancanza dei testimoni	135
Altre infrazioni	136
Cause di nullità note a uno dei coniugi	137
Inosservanza del lutto vedovile	138
Competenza	139
Limiti d'applicazione delle precedenti disposizioni	140

CAPO IV. — DEI DIRITTI E DEI DOVERI CHE NASCONO DAL MATRIMONIO.

Doveri reciproci dei coniugi	141
Potestà maritale	142
Doveri del marito	143
Abbandono del domicilio coniugale	144
Doveri verso i figli	145
Concorso negli oneri	146

CAPO V. — DELLO SCIoglimento DEL MATRIMONIO E DELLA SEPARAZIONE DEI CONIUGI.

Scioglimento del matrimonio	147
Separazione personale	148
Cause di separazione personale	149
Separazione per condanna penale	150
Separazione per non fissata residenza	151
Riconciliazione	152
Provvedimenti riguardo ai figli	153
Effetti della separazione	154
Cessazione degli effetti della separazione	155
Separazione consensuale	156

CAPO VI. — DEI RAPPORTI PATRIMONIALI TRA CONIUGI.

Sezione I. — Disposizioni generali.

Fonti del regolamento dei rapporti	157
--	-----

	<i>Art.</i>
Diritti inderogabili	158
Riferimento generico a leggi o a consuetudini	159
Forma delle convenzioni matrimoniali e loro immutabilità	160
Mutazioni nelle convenzioni matrimoniali prima del matrimonio	161
Controdiichiarazioni	162
Capacità del minore	163
Capacità dell'inabilitato	164

Sezione II. — *Del patrimonio familiare.*

Costituzione del patrimonio familiare	165
Patrimonio familiare costituito da un terzo	166
Trascrizione. Annotazione del vincolo	167
Alienazione dei beni ed esecuzione sui frutti	168
Accettazione del patrimonio familiare costituito da un terzo	169
Riduzione	170
Amministrazione	171
Sostituzione del coniuge amministratore	172
Cessazione del vincolo	173
Amministrazione dopo lo scioglimento del matrimonio	174

Sezione III. — *Della dote.*

Concetto della dote	175
-------------------------------	-----

§ 1. — *Della costituzione della dote.*

Costituzione durante il matrimonio	176
Beni futuri	177
Garanzia della dote	178
Interessi e frutti della dote	179

§ 2. — *Dei diritti del marito sulla dote e dell'alienazione dei beni dotali.*

Dote in danaro, in beni mobili o immobili stimati	180
Acquisto d'immobile con danaro dotale	181
Amministrazione e azioni relative alla dote	182
Amministrazione in caso di impedimento del marito	183
Cauzione	184
Alienazione della dote	185
Esecuzione sui frutti	186
Permuta e vendita: impiego del prezzo	187
Nullità dell'alienazione della dote	188
Esecuzione sui beni dotali dopo lo scioglimento del matrimonio	189
Obbligazioni del marito riguardo alla dote	190

§ 3. — *Della restituzione della dote.*

Beni di proprietà della moglie	191
Beni di proprietà del marito	192
Mobili consumati con l'uso	193
Mobili che la moglie può ritenere	194
Responsabilità del marito per la mancata esazione della dote	195
Frutti della dote. Alimenti alla vedova.	196
Divisione dei frutti	197
Locazioni	198
Spese e miglioramenti	199

§ 4. — *Della separazione della dote dai beni del marito.*

Casi di separazione	200
Inefficacia della separazione	201

	<i>Art.</i>
Retroattività della sentenza. Spese per la restituzione	202
Divieto ai creditori della moglie di chiedere la separazione	203
Azioni concesse ai creditori del marito	204
Obblighi della moglie	205
Diritti della moglie	206
Cessazione degli effetti della separazione	207

Sezione IV. — *Dei beni parafernali.*

Concetto di beni parafernali	208
Contributo della moglie ai pesi del matrimonio	209
Amministrazione e godimento dei beni parafernali	210
Obbligazioni del marito	211
Obbligazioni della moglie per il godimento dei beni del marito	212

Sezione V. — *Della comunione dei beni tra coniugi.*

Comunione degli utili e degli acquisti	213
Fonti del regolamento della comunione	214
Oggetto della comunione	215
Effetti della comunione	216
Partecipazione agli utili	217
Amministrazione della comunione	218
Locazioni	219
Amministrazione affidata alla moglie	220
Obblighi gravanti sui beni della comunione	221
Obbligazioni contratte dal marito e dalla moglie	222
Scioglimento della comunione	223
Separazione giudiziale dei beni	224
Divisione dei beni della comunione	225
Prelevamento di cose mobili	226
Ripetizione del valore in caso di mancanza delle cose da prelevare	227
Limiti al prelevamento nei riguardi dei terzi	228

TITOLO VII.

DELLA FILIAZIONE.

CAPO I. — DELLA FILIAZIONE LEGITTIMA.

Sezione I. — *Dello stato di figlio legittimo.*

Paternità del marito	229
Presunzione di concepimento durante il matrimonio	230
Nascita del figlio prima dei centottanta giorni	231
Nascita del figlio dopo i trecento giorni	232
Disconoscimento di paternità	233

Sezione II. — *Delle prove della filiazione legittima.*

Atto di nascita e possesso di stato	234
Fatti costitutivi del possesso di stato	235
Atto di nascita conforme al possesso di stato	236
Supposizione di parto o sostituzione di neonato	237
Mancanza dell'atto di matrimonio	238
Prova con testimoni	239
Principio di prova per iscritto	240
Prova contraria	241

Sezione III. — Dell'azione di disconoscimento e delle azioni di contestazione e di reclamo di legittimità.		Art.
Termine per l'azione di disconoscimento		242
Sospensione del termine		243
Trasmissibilità dell'azione		244
Legittimazione passiva		245
Legittimazione all'azione di contestazione della legittimità. Imprescrit-		246
tibilità		247
Reclamo della legittimità		

CAPO II. — DELLA FILIAZIONE ILLEGITTIMA E DELLA LEGITTIMAZIONE.

Sezione I. — Della filiazione illegittima.

§ 1. — Del riconoscimento dei figli naturali.

Riconoscimento	248
Riconoscimento di figli incestuosi	249
Riconoscimento di figli adulterini	250
Inammissibilità di riconoscimento in contrasto con lo stato di figlio legittimo	251
Forma del riconoscimento	252
Riconoscimento di un figlio premorto	253
Irrevocabilità del riconoscimento	254
Clausole limitatrici	255
Effetti del riconoscimento	256
Introduzione del figlio naturale nella casa coniugale	257
Poteri dei genitori	258
Obblighi del genitore verso il figlio	259
Cognome del figlio	260
Impugnazione del riconoscimento per difetto di veridicità	261
Impugnazione da parte del riconosciuto	262
Impugnazione per violenza	263
Nullità del riconoscimento per effetto di interdizione giudiziale	264
Trasmissibilità dell'azione	265
Provvedimenti in pendenza del giudizio	266

§ 2. — Della dichiarazione giudiziale della paternità e della maternità naturale.

Dichiarazione giudiziale di paternità	267
Fatti costitutivi del possesso di stato	268
Legittimazione attiva e termine	269
Dichiarazione giudiziale di maternità	270
Azione nell'interesse di minore o interdetto	271
Ammissibilità dell'azione	272
Pena in caso di inammissibilità	273
Legittimazione passiva	274
Effetti della sentenza	275
Divieto di indagini sulla paternità o maternità	276
Alimenti	277

Sezione II. — Della legittimazione dei figli naturali.

Legittimazione	278
Divieto della legittimazione	279
Legittimazione di figli premorti	280
Effetti e decorrenza della legittimazione per susseguente matrimonio	281

	<i>Art.</i>
Condizioni per la legittimazione per decreto reale	282
Condizioni per la legittimazione dopo la morte del genitore	283
Legittimazione domandata dall'ascendente	284
Legittimazione in base alla procura per il matrimonio	285
Procedura	286
Impugnazioni	287
Effetti e decorrenza della legittimazione per decreto reale	288

TITOLO VIII.

DELL'ADOZIONE

CAPO I. — DELL'ADOZIONE E DEI SUOI EFFETTI.

Condizioni	289
Divieto di adozione per diversità di razza	290
Divieto di adozione dei figli nati fuori del matrimonio	291
Pluralità di adottati o di adottanti	292
Adozione da parte del tutore	293
Consenso per l'adozione	294
Assenso del coniuge e dei genitori	295
Decorrenza degli effetti dell'adozione	296
Cognome dell'adottato	297
Diritti e doveri dell'adottato	298
Patria potestà e amministrazione dei beni	299
Inventario	300
Cessazione della patria potestà dell'adottante	301
Diritti di successione	302
Revoca dell'adozione	303
Revoca per indegnità dell'adottato	304
Revoca per indegnità dell'adottante	305
Revoca promossa dal pubblico ministero	306
Decorrenza degli effetti della revoca	307
Cessazione degli effetti dell'adozione per matrimonio	308

CAPO II. — DELLE FORME DELL'ADOZIONE.

Manifestazione del consenso	309
Accertamenti della corte di appello	310
Provvedimento della corte di appello	311
Pubblicità	312

TITOLO IX.

DELLA PATRIA POTESTÀ

Doveri del figlio verso i genitori	313
Esercizio della patria potestà	314
Impedimento del padre	315
Abbandono della casa paterna	316
Cattiva condotta del figlio	317
Rappresentanza e amministrazione	318
Accettazione di eredità e donazioni	319
Inosservanza delle disposizioni precedenti	320
Atti vietati al genitore	321
Usufrutto legale	322
Obblighi inerenti all'usufrutto legale	323

	Art.
Inalienabilità dell'usufrutto legale. Esecuzione sui frutti	324
Usufrutto legale della madre	325
Nuove nozze	326
Godimento dei beni dopo la cessazione dell'usufrutto legale	327
Decadenza dalla patria potestà	328
Passaggio della patria potestà alla madre	329
Reintegrazione nella patria potestà	330
Condotta del genitore pregiudizievole al figlio	331
Rimozione dall'amministrazione	332
Riammissione nell'esercizio dell'amministrazione	333
Procedimento	334
Vigilanza del giudice tutelare	335
Condizioni imposte alla madre superstite	336
Curatore del nascituro	337
Nuove nozze della madre	338
Responsabilità del nuovo marito	339
Nuove nozze del genitore non ariano	340

TITOLO X.

DELLA TUTELA E DELLA EMANCIPAZIONE.

CAPO I. — DELLA TUTELA DEI MINORI.

Apertura della tutela	341
---------------------------------	-----

Sezione I. — Del giudice tutelare.

Funzioni del giudice tutelare	342
---	-----

Sezione II. — Del tutore e del protutore.

Denunzie al giudice tutelare	343
Nomina del tutore e del protutore	344
Tutela di più fratelli	345
Scelta del tutore	346
Giuramento del tutore	347
Incapacità all'ufficio tutelare	348
Dispensa dall'ufficio tutelare	349
Dispensa su domanda	350
Domanda di dispensa	351
Tutela affidata a enti di assistenza	352
Protutore	353
Donazione o disposizione testamentaria a favore del minore	354

Sezione III. — Dell'esercizio della tutela.

Funzioni del tutore	355
Doveri del minore	356
Cattiva condotta del minore	357
Funzioni del protutore	358
Provvedimenti urgenti	359
Inventario	360
Formazione dell'inventario	361
Contenuto dell'inventario	362
Inventario di aziende	363
Beni amministrati da curatore speciale	364
Dichiarazione di debiti o crediti del tutore	365

	<i>Art.</i>
Omissione della dichiarazione	366
Deposito di titoli e valori	367
Amministrazione prima dell'inventario	368
Provvedimenti circa l'educazione e l'amministrazione	369
Investimento di capitali	370
Titoli al portatore	371
Autorizzazione del giudice tutelare	372
Autorizzazione del tribunale	373
Vendita di beni	374
Atti compiuti senza l'osservanza delle norme dei precedenti articoli	375
Atti vietati al tutore e al protutore	376
Gratuità della tutela	377
Contabilità dell'amministrazione	378
Prestazione di cauzione	379
Responsabilità del tutore e del protutore	380

Sezione IV. — Della cessazione del tutore dall'ufficio.

Esonero dall'ufficio	381
Rimozione e sospensione del tutore	382

Sezione V. — Del rendimento del conto finale.

Conto finale	383
Approvazione del conto e decorrenza degli interessi sul residuo	384
Prescrizione delle azioni relative alla tutela	385
Divieto di convenzioni prima dell'approvazione del conto	386
Registro delle tutele	387

CAPO II. — DELL'EMANCIPAZIONE.

Emancipazione di diritto	388
Emancipazione con provvedimento del giudice tutelare	389
Curatore dell'emancipato	390
Incapacità o rimozione del curatore	391
Capacità dell'emancipato	392
Rifiuto del consenso da parte del curatore	393
Inosservanza delle precedenti norme	394
Emancipato autorizzato al commercio	395
Revoca dell'emancipazione	396
Pubblicità	397

TITOLO XI.

DEI MINORI AFFIDATI ALLA PUBBLICA

O ALLA PRIVATA ASSISTENZA E DELL'AFFILIAZIONE

Norme regolatrici dell'assistenza dei minori	398
Limiti di applicazione delle norme	399
Poteri tutelari spettanti agli istituti di assistenza	400
Intervento della pubblica autorità a favore dei minori	401
Affidamento dei minori. Istanza di affiliazione. Divieto per diversità di razza	402
Procedimento per la dichiarazione di affiliazione	403
Effetti dell'affiliazione	404
Cessazione degli effetti dell'affiliazione per matrimonio	405
Revoca dell'affiliazione	406
Estinzione dell'affiliazione	407
Procedimento per la revoca e l'estinzione	408

TITOLO XII.

DELL'INFERMITA' DI MENTE,
DELL'INTERDIZIONE E DELL'INABILITAZIONE.

	Art.
Persone che devono essere interdette	409
Persone che possono essere inabilite	410
Interdizione e inabilitazione nell'ultimo anno di minore età	411
Istanza d'interdizione o d'inabilitazione	412
Poteri dell'autorità giudiziaria	413
Mezzi istruttori e provvedimenti provvisori	414
Internamento definitivo in manicomio	415
Decorrenza degli effetti dell'interdizione e dell'inabilitazione	416
Cessazione del tutore e del curatore provvisorio	417
Pubblicità	418
Tutela dell'interdetto e curatela dell'inabilitato	419
Durata dell'ufficio	420
Atti compiuti dall'interdetto e dall'inabilitato	421
Atti compiuti da persona non sana di mente	422
Revoca dell'interdizione e dell'inabilitazione	423
Pubblicità	424
Decorrenza degli effetti della sentenza di revoca	425
Inabilitazione del giudizio di revoca dell'interdizione	426

TITOLO XIII.

DEGLI ALIMENTI

Persone obbligate	427
Cessazione dell'obbligo tra affini	428
Obbligo dei genitori e dei figli naturali	429
Obbligo tra adottante e adottato	430
Obbligo del donatario	431
Misura degli alimenti	432
Misura degli alimenti tra fratelli e sorelle	433
Cessazione, riduzione e aumento	434
Concorso di obbligati	435
Concorso di aventi diritto	436
Modo di somministrazione degli alimenti	437
Adempimento della prestazione alimentare	438
Decorrenza degli alimenti	439
Assegno provvisorio	440
Inammissibilità di cessione e di compensazione	441
Cessazione per morte dell'obligato	442

TITOLO XIV.

DEGLI ATTI DELLO STATO CIVILE

Registri dello stato civile	443
Pubblicità dei registri dello stato civile	444
Forza probatoria degli atti	445
Mancanza, distruzione o smarrimento di registri	446
Annotazioni	447
Rettificazioni	448
Efficacia della sentenza di rettificazione	449

**DISPOSIZIONI SULL'APPLICAZIONE
DELLE LEGGI IN GENERALE**

DISPOSIZIONI SULL'APPLICAZIONE DELLE LEGGI IN GENERALE

Art. 1.

Inizio della obbligatorietà della legge.

La legge diviene obbligatoria nel decimoquinto giorno dopo quello della sua pubblicazione, salvo che sia altrimenti disposto.

P. L.: C. civ. 1865, tit. prel., art. 1.

L. P.: Prog. Comm. Reale, tit. prel., art. 1; prog. def., tit. prel., art. 1.

R. G., n. 1. — Nello stabilire l'obbligatorietà della legge nel decimo quinto giorno dopo quello della sua pubblicazione, il progetto della Commissione Reale aveva ritenuto opportuno specificare le varie fonti di norme giuridiche, parlando non solo di «leggi» ma altresì di «decreti aventi forza di legge» e poi, ancora di «*decreti e regolamenti* emanati dal Governo del Re che interessino la generalità dei cittadini». Non è dubbia la convenienza di una precisazione diretta ad escludere che la disposizione possa riferirsi solo alle leggi, in senso formale, come potrebbe far credere il testo legislativo ora in vigore che parla di «leggi promulgate dal Re». Tuttavia non pare che una elencazione, come quella proposta nel progetto, possa riuscire soddisfacente, perchè non potrebbe prevedere tutte le possibili forme che possono assumere le norme giuridiche, specialmente di fronte allo svolgersi del nuovo ordinamento costituzionale-corporativo dello Stato italiano. D'altro canto è da notare che non solo l'art. 1 ma altresì gli articoli 2, 3, 4 e 5 contengono disposizioni che non si riferiscono soltanto alle leggi in senso formale, ma più generalmente a tutte le norme giuridiche; sicchè la formula adoperata nell'art. 1 non dovrebbe essere diversa da quella degli articoli successivi, nei quali si parla genericamente di «legge» e questa espressione è stata pacificamente intesa come legge in senso materiale, cioè genericamente come norma giuridica. Questo fa ritenere preferibile adoperare anche nell'articolo 1 la stessa formula sintetica di «legge» omettendo qualsiasi specificazione. In tal modo la disposizione relativa alla *vacatio legis* si presenta con carattere generale e acquista l'ampia sfera di applicazione che le compete, perchè appunto si riferisce alla legge intesa in senso sostanziale come comprensiva di qualunque norma giuridica.

Nello stesso testo della prima parte dell'art. 1 ho soppresso le parole «nel Regno», non solo perchè esse costituiscono reminiscenza di ragioni storiche che ora hanno perduto ogni importanza, ma altresì perchè esse porrebbero oggi implicitamente una antitesi fra territorio del Regno e Colonie, mentre vi sono leggi che entrano automaticamente in vigore anche nelle Colonie. Comunque, la detta soppressione non pare possa dar luogo ad inconvenienti, dato che l'entrata in vigore delle leggi e decreti nelle Colonie è disciplinata dagli ordinamenti delle Colonie stesse.

Con le accennate modificazioni la nuova formula della prima parte dell'art. 1 si limita ad enunciare, in forma assai semplice, il principio generale della *vacatio legis* per ogni norma giuridica.

Ho soppresso poi le disposizioni concernenti la forma della pubblicazione e l'obbligo dell'inserzione nella raccolta delle leggi e decreti per la considerazione che esiste una legge speciale nella quale la materia è completamente regolata e si tratta del resto di disciplina che potrebbe anche essere in qualche punto modificata. E' meglio quindi lasciarla integralmente alla legge speciale.

R. C. P., pag. 727. — La Commissione, mentre non ha ritenuto di accogliere la proposta di qualche Commissario che avrebbe voluto sopprimere la *vacatio legis* di quindici giorni come norma, rilevando la necessità di dare ai cittadini la possibilità materiale di uniformarsi alla legge pubblicata sulla *Gazzetta Ufficiale* che non viene recapitata subito in tutte le provincie, ha d'altra parte suggerito di aggiungere nell'articolo 1 alle parole: « La legge diviene obbligatoria » le altre: « nel Regno », che erano nel testo della Commissione Reale, per escludere l'applicazione della norma alle colonie, cui quel termine è inadeguato. La Commissione ha anche espresso l'avviso che sia da chiarire quale norma debba applicarsi per i possedimenti dell'Egeo e ha suggerito la soppressione delle parole « in essa », incluse nella eccezione alla regola della *vacatio legis* (salvo che in essa — la legge — sia altrimenti disposto), considerando che può darsi il caso di una legge la quale disponga l'entrata in vigore di un altro provvedimento, come avviene per la legge del bilancio.

R. R., n. 1. — Le disposizioni contenute in questo titolo si riferiscono alla legge intesa nel suo significato latissimo di norma giuridica e prescindono da tutto ciò che riflette la disciplina particolare delle singole fonti giuridiche e i rapporti tra le diverse fonti: in modo speciale, tra quelle tradizionali (leggi, consuetudine, regolamenti) e le nuove fonti caratteristiche dell'ordinamento corporativo dello Stato fascista (ad es. norme corporative). Questa materia, di ordine più spiccatamente politico, connessa con la riforma costituzionale dello Stato, troverà sede opportuna in altro testo legislativo o in enunciazioni di carattere più generale già predisposte, che dovranno precisare i principi fondamentali della legislazione fascista.

E' stata omessa ogni norma sulla pubblicazione delle leggi, perchè questa disciplina è ormai organicamente contenuta in leggi speciali.

R. R., n. 2. — A proposito della *vacatio legis* (art. 1) la Commissione parlamentare ha suggerito di aggiungere alle parole: « La legge diviene obbligatoria » le altre: « nel Regno » che erano nel testo della Commissione Reale, per escludere l'applicazione della norma alle colonie, per le quali il termine normale della *vacatio legis* sarebbe inadeguato. Ho peraltro considerato che l'esigenza segnalata dalla Commissione parlamentare resta soddisfatta anche senza questa aggiunta.

Infatti dall'inciso finale dell'articolo « salvo che sia altrimenti disposto », opportunamente emendato nei sensi indicati dalla predetta Commissione, risulta chiaramente che al termine normale della *vacatio legis*, fissato in quindici giorni, si deroga tutte le volte che leggi speciali dispongano diversamente. Ora, tra queste, debbono indubbiamente comprendersi i particolari ordinamenti coloniali.

Non ho creduto poi opportuno chiarire in questa sede quale norma sia da applicare per i possedimenti dell'Egeo, poichè trattasi di materia che deve essere regolata da legge speciale.

Art. 2.

Efficacia della legge nel tempo.

La legge non dispone che per l'avvenire: essa non ha effetto retroattivo.

P. L.: C. civ. 1865, tit. prel., art. 2.

L. P.: Prog. Comm. Reale, tit. prel., art. 2; prog. def., tit. prel., art. 2.

R. C. R., pag. 8. — La norma che regola gli effetti della legge in relazione al tempo, ha sempre dato luogo a gravi difficoltà. L'art. 2 delle nostre disposizioni preliminari stabilisce, riproducendo l'art. 2 del codice Napoleone, un

principio generale, sulla cui esattezza non può sorgere dubbio. Ma per la sua soverchia generalità, ben poco aiuto offre nella pratica soluzione delle questioni di diritto transitorio. D'altra parte è difficile, se non addirittura impossibile, formulare una disposizione atta a risolvere, sia pure in una certa misura, le pratiche difficoltà.

La maggior parte dei codici moderni si limitano a riprodurre la formula del nostro art. 2. Qualche codice ha, invero, tentato di allargare alquanto la rigida formula del principio generale; così l'art. 2 del titolo preliminare del codice per la Repubblica Argentina dispone: «le leggi dispongono per il futuro; esse non hanno effetto retroattivo, nè possono alterare i diritti già acquistati». E con maggior larghezza, l'art. 3 del codice civile per il Brasile dispone: «la legge non pregiudicherà, in alcun caso, il diritto acquisito, o un atto giuridico perfetto, o la cosa giudicata». E in successivi paragrafi definisce il diritto acquisito: «si considerano diritti acquisiti tanto quei diritti che il titolare di essi o alcuno per lui, possa esercitare, quanto quelli il cui principio di esercizio abbia un termine prefisso o una condizione prestabilita, inalterabile ad arbitrio di altri»; definisce poi l'atto giuridico perfetto «quello che fu già eseguito secondo la legge vigente al tempo in cui fu fatto»; e la cosa giudicata, «la decisione giudiziale non suscettibile di ricorso». E' facile vedere quanto tali disposizioni siano manchevoli, e quanto poco aiuto possano dare all'interprete, se pure non sono atte ad aumentare le difficoltà. Il criterio del diritto acquisito, così discusso nella dottrina, non porta davvero, inserito nella legge, una luce particolare; peggio ancora quando sia definito con parole che non esitiamo a dirlo, aumentano la difficoltà.

Nè d'altra parte è facile darne una definizione esatta, specialmente in un testo legislativo.

Del resto, la dottrina e la giurisprudenza hanno ormai stabilito, con sufficiente esattezza, l'interpretazione che deve darsi all'art. 2. La molteplicità delle questioni cui il principio dà praticamente luogo, l'accertare, nei singoli casi, se il diritto di cui trattasi sia veramente acquisito, oppure non costituisca che una speranza, una facoltà o un semplice interesse, è compito dell'interprete; la difficoltà non consiste nel principio, ma nell'applicazione, nè la legge può aver la pretesa di risolverla. D'altronde, ogni qualvolta si introduce un cambiamento importante nella legislazione, si ha cura di emanare contemporaneamente opportune disposizioni che, seppure non risolvano tutte le difficoltà che il conflitto tra la legge nuova e l'antica può far sorgere, servono però bene a ridurre notevolmente il campo.

E' per questo motivo che la giurisprudenza offre pochi esempi di risoluzione di questioni di puro diritto transitorio; e in generale le decisioni relative a questa materia non fanno che interpretare e applicare le particolari disposizioni transitorie.

In conclusione, sembra opportuno lasciare inalterato il testo dell'art. 2, salvo a provvedere con opportune disposizioni transitorie per i casi in cui saranno apportati sostanziali cambiamenti all'attuale codice, e a rivedere, correggendole, in quanto sia necessario, le attuali disposizioni transitorie per l'attuazione del codice civile.

R. G., n. 2. — L'inciso «di regola», aggiunto dalla Commissione Reale alla formula dell'art. 2 del codice vigente, mirava a far trasparire la possibilità che il principio generale dell'irretroattività della legge soffra eccezioni. Mi è sembrato, peraltro, che la modificazione — in quanto diretta a rendere il concetto accennato — turbasse, senza una concreta utilità, la formula tradizionale della disposizione ora vigente. La regola non è che un canone d'interpretazione, così che è di per sé evidente che la retroattività può in singoli casi essere disposta dalla legge stessa. D'altra parte, l'inciso predetto — inserito nella proposizione iniziale dell'articolo e non anche nella successiva, che

è esplicativa della prima — turberebbe l'euritmia della disposizione, non senza il pericolo di imprevedute illazioni da parte degli interpreti, trattandosi di materia fra le più disputate.

Il progetto preliminare aveva formulato la regola sulla irretroattività delle leggi nei seguenti sensi: « La legge di regola non dispone che per l'avvenire: essa non ha effetto retroattivo ». L'inciso « di regola » non è stato conservato per le ragioni esposte nella R. G.

Art. 3.

Interpretazione della legge.

Nell'applicare la legge non si può attribuirle altro senso che quello fatto palese dal proprio significato delle parole secondo la connessione di esse, e dalla intenzione del legislatore.

Se una controversia non può essere decisa con una precisa disposizione di legge, si ha riguardo alle disposizioni che regolano casi simili o materie analoghe; se il caso rimane ancora dubbio, si decide secondo i principii generali dell'ordinamento giuridico dello Stato.

P. L.: C. civ. 1865, tit. prel., art. 3.

L. P.: Prog. Comm. Reale, tit. prel., art. 3; prog. def., tit. prel., art. 3.

R. C. R., pag. 9. — E' molto discusso se sia opportuno sancire regole di interpretazione delle leggi; già all'epoca della formazione dell'attuale codice fu, nel seno stesso della Commissione di coordinamento, autorevolmente osservato che tali regole possono riuscire più di danno che di utilità, perchè il legislatore non può a meno di fare al riguardo, che un'opera incompleta. Si osserva in generale che siffatte regole partecipano più del consiglio che del comando, qual'è la vera funzione della legge; e perciò rientrano nel campo della dottrina, piuttosto che in quello della legislazione.

Certamente in questa osservazione si contiene molto di vero; la Commissione tuttavia ha ritenuto che una regola d'interpretazione, qual'è quella contenuta nella prima parte dell'art. 3, non sia del tutto inutile; e perciò ha creduto opportuno di conservarla; anche perchè non pare che abbia prodotto alcun inconveniente. In sostanza questa disposizione serve a stabilire nettamente che l'interpretazione non deve esser altro, secondo la felice frase del Savigny, che *la ricostruzione del pensiero del legislatore*; ed è diretta ad evitare il pericolo di interpretazioni più o meno cervelotiche. Certo che con essa non sono eliminate le difficoltà cui nella pratica l'interpretazione delle leggi dà luogo; tuttavia l'opera giudiziaria non è in sostanza che un continuo lavoro d'interpretazione delle leggi; e vana sarebbe la fatica del legislatore che pretendesse di risolvere con regole generali le numerose difficoltà che si presentano praticamente e che per la loro molteplicità e per la loro varietà sfuggono alle sue previsioni. La scienza può dare e dà effettivamente regole appropriate che possono servire a guidare convenientemente l'interprete, ma nessuna di esse può aver valore di norma assoluta. Ciò che è essenziale, è che l'interprete sia intelligente ed onesto, e che ricerchi il senso della legge animato dal solo spirito della verità e della giustizia.

In generale i codici più recenti non contengono norme di interpretazione delle leggi, che probabilmente hanno reputato inutili; ma per la ragione cui già si è accennato, e considerando altresì che la soppressione della norma già contenuta nella legge potrebbe dare occasione a dedurne conseguenze che certamente non sarebbero fondate, la Commissione ha reputato miglior consiglio conservarla.

Se, però, i più recenti codici non contengono norme di interpretazione delle leggi, quasi tutti contengono *norme per supplire al silenzio della legge*. La legge può presentare mancanze, sia per incompleta visione delle varie contingenze da parte del legislatore, sia perchè il progresso segna continuamente rapporti sempre nuovi e più complessi. In caso di lacuna della legge, è certo che il giudice deve ugualmente compiere la sua opera. Il codice Napoleonico sanciva nell'art. 4 che il giudice non può rifiutarsi di giudicare sotto pretesto di silenzio o di oscurità o di insufficienza della legge; altrimenti è passibile di pene per rifiuto di giustizia. Alcuni codici recenti contengono una simile disposizione, quali quello del Brasile (art. 5), della Repubblica Argentina (art. 15); ma giustamente il nostro codice non l'ha riprodotta, perchè completamente inutile (è sufficiente l'art. 783 del codice di procedura). Piuttosto è importante il determinare il modo come il giudice debba contenersi in caso di mancanza o di insufficienza della legge.

Tutti i codici più recenti contengono una disposizione a questo proposito; in generale essi riproducono, e spesso letteralmente, quella contenuta nel capoverso dell'art. 3 del nostro titolo preliminare; e in realtà non si può negare che essa sia redatta in modo da appagare le ragionevoli esigenze della dottrina, e da servire convenientemente alla pratica giudiziaria. Ha dato luogo a qualche incertezza la frase «*principi generali di diritto*», ma ormai la dottrina e la giurisprudenza ne hanno fissato in modo abbastanza preciso la portata. I codici recenti del Brasile (art. 7), della Repubblica Argentina (art. 16), del Messico (art. 20) riproducono letteralmente questa frase. Il codice svizzero segue una via diversa «*art. 1: nei casi non previsti dalla legge il giudice decide secondo le consuetudini, e in difetto di queste, secondo la regola che egli adotterebbe come legislatore. Egli si ispirerà alla dottrina e alla giurisprudenza più autorevoli*». Ognuno vede quanto sia pericolosa simile disposizione, che eleva *tout court* qualunque giudice, anche un conciliatore o un pretore, al rango di legislatore. Anche la nostra legislazione contiene una regola analoga per le colonie, ma in tal caso è evidente la opportunità di ricorrere a questo espediente, data la necessità di regolare rapporti speciali che il legislatore ancora non conosce. Quanto poi al valore dato al diritto consuetudinario, ciò formerà tema di esame in seguito.

In conclusione, è sembrato che la disposizione in esame dovesse essere conservata integralmente: si è pensato a dire invece che *i principi generali di diritto, i principi generali del diritto vigente*; ma si è poi preferita la formula attuale, perchè più lata e comprensiva.

Egualmente da conservare intatta è la disposizione contenuta nell'art. 4, che non ha dato luogo, per quanto risulta, a difficoltà od incertezze, e corrisponde esattamente ai canoni scientifici.

R. G., n. 3. — Ho creduto opportuno riprendere in esame le molteplici ragioni — già note ed ampiamente vagliate dalla Commissione Reale — le quali sconsigliano, in generale, di introdurre nella legislazione delle norme sulla interpretazione delle leggi. Contro queste ragioni non mi è sembrato di grave peso il timore che dalla soppressione del 1° comma dell'art. 3 del progetto — corrispondente all'art. 3 delle preleggi vigenti — possano essere dedotte conseguenze infondate. E' da notare, anzitutto, che il metodo di interpretazione, così detto storico-evolutivo, è stato sostenuto anche sulla base del diritto vigente. D'altra parte, ad evitare che l'interpretazione si risolva nella creazione del diritto, è sufficiente la norma — alla cui enunciazione la nuova formula si limita — la quale indica i mezzi di cui l'interprete deve fare uso per decidere le controversie non regolate da precise disposizioni di legge.

Quanto all'espressione «*principi generali di diritto*» essa è stata completa, secondo voti da varie parti manifestati, specificando che deve trattarsi dei «*principi generali del diritto vigente*». Con tale integrazione, mentre non

si vieta all'interprete di ricondurre entro la sfera del sistema legislativo vigente quelle norme alle quali il sistema stesso si ricollega nelle sue origini e nei suoi sviluppi storici, si impedisce che si trascenda ad eccessive generalizzazioni e astrazioni, ricorrendo a diritti stranieri e quindi alterando le linee peculiari della nostra legislazione nazionale.

R. C. P., pag. 728. — La Commissione, mentre ha approvato la formula del progetto ministeriale che stabilisce per l'interpretazione analogica il richiamo ai « principi generali del diritto vigente » — espressione che evita le incertezze dell'altra « principi generali del diritto » —, non ha ritenuto giusta la soppressione che il progetto stesso ha fatto del primo comma del corrispondente articolo 3 delle attuali preleggi. Si è considerato che le due parti di questo articolo hanno due funzioni precise: la prima guida e frena l'interpretazione, stabilendo che deve farsi in base alla lettera della legge e all'intenzione del legislatore, l'altra dà invece una certa libertà all'interprete. Ora non si comprende perchè si debba mantenere la seconda parte e non la prima, che è norma nostra, italiana e mira a frenare le teorie aberranti cui potrebbe dar luogo la sua mancanza. La Commissione ha pertanto proposto di ripristinare il primo comma dell'articolo 3 delle attuali preleggi, ma non ha creduto, d'altra parte, che si potesse precisare, come qualche Commissario avrebbe voluto, che cosa debba prevalere nell'interpretazione di una norma nel caso di contrasto tra la lettera e lo spirito, ritenendo che la soluzione della questione debba essere lasciata alla dottrina, mentre indubbiamente se il magistrato riconosce che nella formulazione della legge vi è un errore, egli non può non dare prevalenza allo spirito della disposizione.

R. R., n. 3. — Alla Commissione parlamentare è sembrata inopportuna la soppressione del primo comma dell'art. 3 delle disposizioni preliminari del codice del 1865, perchè esso può avere la funzione d'infrenare eventuali teorie aberranti sulla interpretazione della legge.

Per quanto il pericolo di queste teorie non sembri di grave peso per le ragioni già esposte nella mia relazione al progetto definitivo, tuttavia non ho avuto difficoltà ad accogliere la proposta, anche perchè, ripristinandosi quel comma, l'articolo 3 delle preleggi presenta un quadro completo di tutto il lavoro logico dell'interpretazione.

La specificazione introdotta nel progetto definitivo a proposito dei principi generali di diritto, nel senso che tali principi debbono essere ricercati entro la sfera del sistema legislativo vigente, ha incontrato il pieno favore della Commissione parlamentare. Nondimeno ho creduto opportuno di introdurre nel testo dell'art. 3 una modificazione non soltanto di natura formale per esprimere più chiaramente e più completamente questo concetto. In luogo della formula « principi generali del diritto vigente », che avrebbe potuto apparire troppo limitativa dell'opera dell'interprete, ho ritenuto preferibile l'altra « principi generali dell'ordinamento giuridico dello Stato », nella quale il termine « ordinamento » risulta comprensivo, nel suo ampio significato, oltre che delle norme e degli istituti, anche dell'orientamento politico-legislativo attuale e della tradizione scientifica nazionale (diritto romano, comune, ecc.) con esso concordante. Tale ordinamento, adottato o sancito dallo Stato, ossia il nostro ordinamento positivo sia privato che pubblico, darà all'interprete tutti gli elementi necessari per la ricerca della norma regolatrice.

Il progetto definitivo aveva soppresso le norme sull'interpretazione letterale e logica delle leggi, ritenendole superflue, ma esse sono state ripristinate nel testo del codice. La formula concernente i principii generali di diritto ha subito modificazioni nelle fasi successive della riforma. Il progetto preliminare mantenne la dizione del codice del 1865 « principii generali di diritto ». Questa fu emendata dal progetto definitivo in « principi generali del diritto vigente ».

Il testo del codice si riferisce ai «principii generali dell'ordinamento giuridico dello Stato».

Art. 4.

Applicazione delle leggi eccezionali.

Le leggi penali e quelle che fanno eccezione a regole generali o ad altre leggi, non si applicano oltre i casi e i tempi in esse considerati.

P. L.: C. civ. 1865, tit. prel., art. 4.

L. P.: Prog. Comm. Reale, tit. prel., art. 4; prog. def., tit. prel., art. 4.

R. G., n. 4. — Le modificazioni apportate all'articolo 4 del progetto preliminarino mirano a perfezionarne la formula senza toccarne la sostanza.

Pleonastico mi è sembrato, anzitutto, l'aggettivo *libero* premesso ad «esercizio dei diritti». E' chiaro che questo non è mai libero nel senso assoluto della parola, dato che esso — per il solo fatto di essere regolato dalla legge — può svolgersi soltanto in quella sfera di libertà che la legge stessa gli assegna. Ho aggiunto «comunque» dopo la disgiuntiva «o» per ribadire il concetto che le leggi, le quali restringono l'esercizio dei diritti, rientrano nella più ampia categoria di leggi che formano eccezione a regole generali. La espressione «a regole generali» anziché «alle regole generali», mi è, poi, sembrata preferibile per la sua maggiore ampiezza di significato.

Poichè la norma non riguarda la interpretazione estensiva, ho ritenuto più appropriato chiarire che le leggi formanti eccezione a regole generali *non si applicano* anzichè *non si estendono* e, sempre al fine di ottenere maggiore chiarezza, ho sostituito *considerati* ad *espressi*, potendo questa ultima parola far pensare che si debba aver riguardo solamente ai casi menzionati espressamente nella norma da applicare.

R. C. P., pag. 728. — E' sembrato ad alcuni Commissari che la disposizione avesse una scarsa utilità, soverchiata dalle questioni che fa sorgere, e non fosse quindi un'acconcia guida per l'applicazione della legge. E' stato osservato che si può escludere l'applicazione analogica, senza bisogno di ricorrere all'articolo 4, sulla base dell'articolo 3, quando dal testo della legge e dai suoi motivi si può riconoscere che si tratta di una legge speciale che, secondo la volontà del legislatore, non può estendersi a regolare altri rapporti giuridici all'infuori di quelli espressi; che ad ogni modo non si può oggi parlare di leggi che restringono l'esercizio dei diritti, per il mutato concetto del diritto subbiettivo, non potendosi oggi più ammettere diritti individuali che hanno per soggetto l'individuo indipendentemente dalla sua qualità di membro della consociazione statale e indipendentemente quindi dal riconoscimento di tali diritti da parte dello Stato. Non si può pertanto restringere un diritto che non esiste, si può solo determinare il contenuto obbligatorio della legge in guisa che l'applicazione non si estenda oltre il caso preveduto; ma il decidere se tale è il carattere della legge deve dipendere dalla interpretazione del testo e non già dal presupposto che la legge in questione restringa l'esercizio di un diritto non sanzionato da altre leggi. L'inciso relativo alle leggi che restringono tale esercizio esprime poi quasi un senso di diffidenza verso l'autorità dello Stato, mentre è superfluo in relazione ai poteri del magistrato. Quanto, infine, al riferimento dell'articolo in esame alle leggi penali, non si comprende perchè esse siano qui citate, quando per le medesime provvede il codice penale. In base a queste considerazioni si è chiesto da taluni di proporre la soppressione dell'articolo o quanto meno la eliminazione dell'inciso relativo alle leggi che restringono l'esercizio dei diritti, che potrebbe rientrare nella espressione generica delle leggi che fanno eccezione a regole generali.

Ma si è opposto da altri Commissari che la soppressione dell'articolo 4 potrebbe avere un significato che va al di là del pensiero dei proponenti, di fronte all'abbandono da parte di molti Stati, specie nordici, della teoria che le leggi penali non si possono applicare estensivamente. Si è osservato che l'articolo 1 del nostro codice penale, disponendo che nessuno può essere punito per un fatto che non sia espressamente preveduto come reato dalla legge, non è sufficiente salvaguardia, perchè una simile disposizione è contenuta anche nei codici di quei paesi; senonchè, di fronte ad un fatto analogo non previsto, la disposizione stessa non ha vigore e la legge penale si applica oltre i casi in essa previsti. Se dunque si sopprimesse l'articolo 4, ne potrebbero derivare pesanti conseguenze nei riguardi dei cittadini, in quanto anche le leggi penali sarebbero suscettive di interpretazione analogica.

Non opportuna poi appare — si è aggiunto — la soppressione dell'inciso relativo alle leggi che restringono l'esercizio dei diritti, essendovi casi frequenti di disposizioni che limitano l'esercizio di un diritto e che non possono essere applicate che restrittivamente. Si è osservato che i concetti espressi in ordine al diritto subbiettivo non corrispondono al nostro spirito latino, il quale fin dal diritto romano ha avuto una concezione diversa del diritto naturale e della costruzione della legge, concezione che va mantenuta di fronte al dilagare delle teorie straniere.

Si è in definitiva osservato che occorre salvaguardare il principio che la legge eccezionale deve avere applicazione eccezionale, vale a dire limitata sia nel tempo che in estensione, escluso ogni criterio di analogia. E la Commissione ha in tal senso a maggioranza opinato, non solo respingendo la soppressione della formula «e quelle che restringono l'esercizio dei diritti», ma proponendo l'aggiunta della parola «libero» prima di «esercizio», come nella disposizione dell'articolo 4 delle attuali preleggi. Ha del pari, nello stesso senso, proposto la soppressione della parola «comunque», la sostituzione delle parole «alle regole» alle altre «a regole» e della parola «espressi» all'altra «considerati».

R. R., n. 4. — Nell'art. 4, tenendo conto delle osservazioni fatte da alcuni componenti della Commissione parlamentare, ho soppresso l'accenno alle leggi «che restringono l'esercizio dei diritti». Mi è parso, dopo maturo esame, che tale formula potesse essere giudicata non opportuna o superflua. Infatti essa sembra riecheggiare vecchie concezioni giusnaturalistiche ormai definitivamente superate e incompatibili con i nuovi orientamenti politici. D'altro canto le leggi che restringono il contenuto e l'esercizio dei diritti subbiettivi sono necessariamente leggi eccezionali, in quanto si contrappongono alle leggi generali che determinano il contenuto e l'esercizio dei diritti, e quindi non possono applicarsi analogicamente secondo il principio già enunciato dall'art. 4.

Se poi la nuova legge apparentemente limitatrice, non pone semplicemente limiti esterni, ma crea una nuova configurazione più limitata del diritto subbiettivo, siamo evidentemente fuori della sfera di applicazione dell'art. 4.

Reputo perciò che il nuovo testo dell'art. 4 determini più esattamente i limiti del divieto dell'applicazione analogica.

Art. 5.

Abrogazione delle leggi.

Le leggi non sono abrogate che da leggi posteriori per dichiarazione espressa del legislatore, o per incompatibilità tra le nuove disposizioni e le precedenti o perchè la nuova legge regola l'intera materia già regolata dalla legge anteriore.

P. L.: C. civ. 1865, tit. prel., art. 5.

L. P.: Prog. Comm. Reale, tit. prel., art. 5; prog. def., tit. prel., art. 5.

R. C. R., pag. 12. — Si può dubitare della necessità di una disposizione relativa alla *abrogazione totale o parziale delle leggi*; abrogare una legge è opera legislativa, e poichè il potere legislativo è esercitato dagli organi cui esso spetta secondo la costituzione, è evidente che l'abrogazione di una legge non può risultare che dalla volontà del legislatore, manifestata sia in modo espresso sia in modo tacito. Certo il decidere se una legge sia stata abrogata può dar luogo a difficoltà; ma si tratta di difficoltà di interpretazione che un precetto legislativo non potrebbe eliminare. La Commissione ha deciso di conservare, così, l'art. 5 che non ha dato luogo ad alcun serio dubbio; e serve se non altro a fermare che nel nostro diritto la consuetudine non può mai aver virtù abrogativa delle leggi.

Art. 6.

Trattamento dello straniero.

Lo straniero è ammesso a godere dei diritti civili attribuiti al cittadino a condizione di reciprocità e salve le disposizioni contenute in leggi speciali.

Questa norma vale anche per le persone giuridiche straniere.

P. L.: C. civ. 1865, art. 3.

L. P.: Prog. def., tit. prel., artt. 8, 9.

R. G., n. 7. — Da varie parti si è lamentato che il progetto della Commissione Reale non riproduca l'art. 3 del vigente codice civile.

Senza fondamento, peraltro, è stata, per tale motivo, imputata al progetto una grave lacuna, dato che la disposizione contenuta nell'art. 1, tit. 1 del progetto stesso («L'uomo è soggetto di diritto ecc.») per la sua amplissima portata si riferisce, certamente, anche allo straniero. Mi è sembrato, tuttavia, che fossero da accogliere le proposte di coloro i quali hanno fatto presente l'opportunità di regolare espressamente la condizione degli stranieri. Ciò per due ragioni. Anzitutto per un'esigenza di chiarezza e di completezza del sistema legislativo; in secondo luogo, allo scopo di porre le necessarie limitazioni al principio di massima dell'equiparazione dello straniero al cittadino: principio che è tradizione e vanto del nostro ordinamento giuridico. I risultati di una lunga esperienza, vieppiù ribaditi da avvenimenti recenti, confermano che l'atteggiamento finora seguito dal legislatore italiano è eccessivamente liberale. La speranza, nutrita dal legislatore del '65, che il principio, generosamente adottato dal codice italiano, dovesse divenire norma universale, si è dimostrata illusoria. Aggiungasi che la disposizione dell'art. 3 del codice ha rappresentato un motivo di debolezza per il Governo nei rapporti internazionali — ogni qualvolta si è trattato di ottenere agevolazioni per i cittadini italiani all'estero — ed un intralcio nel campo della legislazione interna, quando si è verificata la necessità di stabilire, a taluni effetti, una differenza fra cittadini e stranieri.

Ispirandomi a tali concetti, ho bensì riprodotto nell'art. 8 la norma vigente, ma ho fatto salve, anzitutto, le disposizioni eventuali contenute in leggi speciali. Ciò perchè chiaramente risulti che la regola dell'equiparazione dello straniero al cittadino non è assoluta.

Nel definire, poi, il trattamento da fare agli stranieri nei casi concreti, ho considerato poco conveniente subordinare l'applicazione del principio generale alla condizione della reciprocità, e, cioè, alla equiparazione dell'italiano al proprio cittadino da parte dello Stato straniero.

Tale equiparazione, infatti, soltanto nei paesi di civiltà pari alla nostra è sufficiente a porre l'italiano nella condizione giuridica che questi ha in Italia. In paesi di civiltà inferiore o diversa l'equiparazione può, invece, dar luogo ad un peggioramento, nonostante il quale la reciprocità sussisterebbe e in Italia il cittadino di quel paese dovrebbe godere di un trattamento pari a quello dell'italiano. Ciò non mi è sembrato conveniente. Ho, pertanto, stabilito che lo straniero debba subire in Italia quelle limitazioni alle quali l'italiano è assoggettato all'estero, anche se le stesse limitazioni lo Stato straniero esclude per il proprio cittadino. Il diritto dal cui godimento lo Stato straniero esclude il cittadino italiano sul proprio territorio sarà, quindi, negato in Italia al cittadino di questo Stato. A tale criterio è ispirato il capoverso dell'articolo in esame.

La collocazione dell'articolo stesso nel titolo preliminare mi è sembrata, poi, di evidente opportunità.

Agli stessi criteri si ispira l'art. 9 nel regolare la capacità delle persone giuridiche straniere.

R. C. P., pag. 730. — La Commissione ha anzitutto aderito alla innovazione dell'articolo 8, il quale restringe la capacità dello straniero a quei diritti che sono riconosciuti dallo stesso Stato straniero ai cittadini italiani. Ha ritenuto però che si dovesse accentuare il concetto che i diritti sono riconosciuti anche nella stessa misura. E in questo senso ha proposto che al secondo comma così redatto: «La norma non si applica per quei diritti al godimento dei quali lo Stato straniero non ammette il cittadino italiano» sia sostituita la seguente formula: «Tale norma non si applica se non a condizione di reciprocità».

Nello stesso articolo 8 ha poi ritenuto che fosse anche compresa sostanzialmente la norma dell'articolo 9 relativa alla capacità delle persone giuridiche straniere e, in tale avviso, ha pertanto proposto la soppressione di quest'ultimo articolo.

R. R., n. 7. — La regola sul trattamento dello straniero è rimasta sostanzialmente invariata, salva la modificazione di forma proposta dalla Commissione parlamentare per accentuare il concetto che i diritti sono riconosciuti allo straniero nella stessa misura in cui sono riconosciuti dallo Stato straniero ai cittadini italiani. La Commissione ha ritenuto superflua una disposizione a sé per le persone giuridiche straniere, in quanto queste dovrebbero considerarsi contemplate nella disposizione che regola il trattamento dello straniero in genere. Tuttavia, per non far risorgere la disputa agitata sotto l'impero dell'art. 3 del codice del 1865, ho creduto più prudente, pure sopprimendo l'art. 9 del progetto definitivo, inserire nell'articolo relativo al trattamento dello straniero un apposito comma, il quale chiarisce che le disposizioni ivi dettate si osservano anche per le persone giuridiche straniere.

Art. 7.

Legge regolatrice dello stato e della capacità delle persone e dei rapporti di famiglia.

Lo stato e la capacità delle persone e i rapporti di famiglia sono regolati dalla legge dello Stato al quale esse appartengono.

Tuttavia uno straniero, se compie nel Regno un atto per il quale sia incapace secondo la sua legge nazionale, è considerato capace se per tale atto secondo la legge italiana sia capace il cittadino, salvo che si tratti di rapporti di famiglia, di successioni per causa di morte,

di donazioni, ovvero di atti di disposizione di immobili situati all'estero.

P. L.: C. civ. 1865, tit. prel., art. 6.

L. P.: Prog. Comm. Reale, tit. prel., art. 6; prog. def., tit. prel., art. 10.

R. C. R., pag. 14. — È inutile soffermarsi a parlare del principio di nazionalità, come regolatore dei diritti della persona e di tutti gli altri diritti per i quali l'impero della legge locale non s'impone sia per la natura stessa del rapporto giuridico, sia per ragioni di interesse sociale. L'aver affermato questo principio costituisce una delle maggiori glorie della scuola italiana; esso è ormai riconosciuto come il più ragionevole, e come preferibile, specialmente, al principio del domicilio, da quasi tutta la dottrina e dalla massima parte delle legislazioni straniere.

Nei riguardi dei diritti personali propriamente detti la formula usata nell'art. 6 delle Disposizioni preliminari è, salvo la sostituzione, ovvia, della parola *Stato* a *Nazione*, esatta. È un principio riconosciuto in tutte le legislazioni e ammesso con unanimità nella dottrina, per il motivo, principalmente, che le leggi che regolano lo stato, la capacità e l'organizzazione della famiglia, sono in intimo rapporto con il clima, la razza, le tradizioni, i costumi della popolazione; sarebbe assurdo applicare a persone di altre nazionalità le regole non scritte per esse.

Nonostante, però, la regola dell'art. 6, si propone di affermare la validità, in determinati casi, degli atti compiuti dallo straniero nel territorio del Regno, allo scopo di tutelare l'interesse del cittadino che ha trattato in buona fede con uno straniero del quale ignorava l'incapacità. L'applicazione rigida del principio romano: *qui cum alio contrahit vel est, vel debet esse non ignarus conditionis eius*, giustificata nei rapporti tra cittadini, lo è meno quando si tratta di uno straniero che secondo la legge locale sarebbe capace, mentre non lo è secondo la sua legge. Nessuno è obbligato a conoscere le leggi estere; e la necessità di assumere informazioni porterebbe, per la somma difficoltà pratica, all'effetto opposto, che, cioè, nessun cittadino fornito di elementare prudenza, si azzarderebbe a concludere contratti di qualche rilievo con uno straniero. Il codice tedesco afferma il principio, che la capacità giuridica di una persona è giudicata secondo la legge dello Stato cui essa appartiene; ma poi aggiunge: «se uno straniero compie in Germania un atto giuridico per il quale egli è incapace o di una capacità ristretta, è considerato come capace per quell'atto se lo è secondo la legge tedesca. Questa disposizione non si applica agli atti relativi ai diritti di famiglia o di successione, nè a quelli con i quali si dispone di un immobile situato all'estero».

La Commissione ha ritenuto che una disposizione simile dovesse essere introdotta nella nostra legislazione, essendo di evidente opportunità specialmente nei rapporti commerciali, i quali poi costituiscono la generalità dei rapporti cui in realtà la disposizione si applicherà, una volta che si escludono i rapporti di famiglia e di successione, e, in parte, di disposizione d'immobili.

R. G., n. 8. — Nel mantenere nell'art. 10, salvo lievi modificazioni di forma, la norma dell'art. 6 del progetto eliminare ho creduto opportuno includere, fra le eccezioni alla disposizione del capoverso, i contratti di donazione. Ciò per due motivi. In primo luogo per la considerazione della particolare importanza che rivestono gli atti di disposizione gratuita del proprio patrimonio; in secondo luogo perchè l'esigenza di tutelare la buona fede è meno viva quando si tratta di rapporti dai quali può derivare soltanto un incremento patrimoniale, senza obbligo di corrispettivo.

R. C. P., pag. 730. — La Commissione ha approvato il capoverso aggiunto dal progetto ministeriale nello stesso articolo alla norma delle attuali preleggi per considerare capace lo straniero, anche se incapace secondo la sua legge

nazionale, qualora compia un atto per cui sia capace secondo la legge italiana. Si è considerato che la norma tutela soprattutto il cittadino italiano che contratta con lo straniero, nel senso che il primo non sia costretto a indagare se l'altro sia capace secondo la sua legge nazionale, nella quale indagine potrebbe ingannarsi o essere ingannato, ma sia al sicuro quando lo straniero con cui tratta sia capace di contrattare secondo la legge italiana.

La Commissione non ha invece ritenuto di poter aderire pienamente a tutte le eccezioni che il capoverso stesso pone alla norma della capacità col riaffermare l'incapacità fissata dalla legge nazionale per i rapporti di famiglia, successione ereditaria, donazioni ovvero atti di disposizione di immobili situati all'estero. E a maggioranza ha proposto di sopprimere da questa enunciazione le «donazioni», considerando le conseguenze della loro revoca, specie se fatta a molta distanza di tempo e se colpisca chi sia in piena buona fede. Si pensi ad una donazione fatta ad un ospedale, ad una scuola.

La Commissione ha anche proposto di sostituire nel capoverso alle parole: «successione ereditaria» le altre: «successione legittima e testamentaria».

R. R., n. 8. — La Commissione parlamentare, mentre ha approvato la regola, che considera capace lo straniero, anche se incapace secondo la sua legge nazionale, qualora compia un atto per cui secondo la legge italiana sia capace il cittadino, non ha invece approvato tutte le eccezioni che il capoverso dell'art. 7 stabilisce alla regola della capacità e ha proposto di escludere da tali eccezioni le donazioni. Senonchè non mi è sembrata accettabile una deroga al principio dell'applicabilità della legge nazionale dello straniero per gli atti di donazione, da lui compiuti nel Regno, poichè da un lato, il donante, data l'importanza dell'atto che compie, non deve essere sottratto alla regola generale che disciplina la sua capacità e, dall'altro, il donatario, anche se in buona fede, per il fatto stesso che non sopporta alcun sacrificio, non può essere assimilato al contraente a titolo oneroso in ordine al trattamento protettivo che a quest'ultimo vien fatto. Disponendo altrimenti, si sarebbe anche creata una ingiustificata disparità di trattamento tra gli atti di liberalità *inter vivos* e quelli *mortis causa*. A proposito di questi ultimi, alla locuzione «successione ereditaria» ho sostituito l'espressione «successioni per causa di morte» più propria e più comprensiva.

Art. 8.

Legge regolatrice dei rapporti personali tra coniugi.

I rapporti personali tra coniugi di diversa cittadinanza sono regolati dall'ultima legge nazionale che sia stata loro comune durante il matrimonio o, in mancanza di essa, dalla legge nazionale del marito al tempo della celebrazione del matrimonio.

L. P.: Prog. Comm. Reale, tit. prel. art. 7; prog. def., tit. prel., art. 11.

Art. 9.

Legge regolatrice dei rapporti patrimoniali tra coniugi.

I rapporti patrimoniali tra coniugi sono regolati dalla legge nazionale del marito al tempo della celebrazione del matrimonio.

Il cambiamento di cittadinanza dei coniugi non influisce sui rapporti patrimoniali, salve le convenzioni tra i coniugi in base alla nuova legge nazionale comune.

L. P.: Prog. Comm. Reale, tit. prel., art. 7; prog. def., tit. prel., art. 12.

R. C. R., pag. 15. — Non dà luogo a grandi difficoltà il regolamento del *diritto coniugale*. Niun dubbio quando entrambi i coniugi appartengano alla stessa nazionalità; ma *quid se*, come può, sia pure eccezionalmente, avvenire, sono di nazionalità diversa? In generale si ritiene che il diritto personale dei coniugi è quello del marito, il qual principio corrisponde al sistema adottato in quasi tutte le legislazioni, che, cioè, la donna acquista la nazionalità dell'uomo che sposa.

Si è creduto opportuno di menzionare *i rapporti personali e patrimoniali* per evitare la cosiddetta *famosissima quaestio* che ancora ha strascichi nella dottrina e nella giurisprudenza, e che induce taluni a ritenere applicabile la legge regolatrice dei contratti ai rapporti patrimoniali tra i coniugi.

R. G., n. 9. — Tenendo conto delle notevoli osservazioni fatte sull'art. 7 del progetto preliminare — la cui formula ha dato luogo a qualche perplessità — ho ritenuto opportuno tenere distinti i rapporti personali dai rapporti patrimoniali fra coniugi. Le esigenze pratiche che sorgono in relazione a tali due categorie di rapporti non sono del tutto identiche.

Per entrambe è avvertita la opportunità di impedire che il marito, assumendo una nuova cittadinanza nel corso del matrimonio, possa mutare a suo arbitrio la legge che inizialmente regolava i rapporti con l'altro coniuge. Ma mentre è opinione prevalente che si debba sancire l'assoluta immutabilità dei rapporti patrimoniali, per i rapporti personali si ravvisa consigliabile tener conto anche della legge comune eventualmente acquistata dai coniugi dopo il matrimonio.

E' da ricordare che per la Convenzione dell'Aja 17 luglio 1905 i rapporti personali sono regolati dalla legge nazionale dei coniugi (art. 1), considerandosi come legge nazionale — qualora gli sposi non abbiano attualmente la stessa nazionalità — l'ultima legge comune. Quanto ai rapporti patrimoniali, la Convenzione predetta stabilisce che essi sono regolati dalla legge nazionale del marito al momento della celebrazione del matrimonio, aggiungendo espressamente che il cambiamento di nazionalità degli sposi o di uno di essi non ha influenza sui rapporti stessi.

Ispirandomi a questi principi, alla cui applicazione il nostro Paese è tenuto verso gli altri Stati aderenti alla Convenzione citata, ho ritenuto opportuno stabilire, nell'articolo 11, che i rapporti personali fra coniugi di diversa cittadinanza (è ovvio che quando essi hanno la stessa cittadinanza trova applicazione l'art. 10) sono regolati dall'ultima legge comune e, qualora i coniugi non abbiano mai avuto una stessa cittadinanza, dalla legge nazionale del marito al momento del matrimonio. La prevalenza della legge del marito su quella della moglie è giustificata dalla preminenza che al marito va riconosciuta nell'ambito della famiglia, oltre che dalla difficoltà di contemperare, come propone qualche scrittore, le leggi nazionali dei due coniugi.

Per i rapporti patrimoniali ho accolto il principio dell'immutabilità fissato dalla Convenzione dell'Aja, ma ho creduto conveniente temperarne la rigidità, ammettendo nel capoverso che i coniugi possano convenzionalmente modificare il regime iniziale se ed in quanto ciò sia consentito da una posteriore legge comune. Tale temperamento è previsto pure dagli art. 4 e 9 della Convenzione dell'Aja.

E' opportuno avvertire che la disposizione sul regime patrimoniale si applica sia che i coniugi abbiano la stessa cittadinanza, sia che ciascuno di essi ne abbia una diversa. I rapporti patrimoniali rimangono, perciò, in ogni caso, esclusi dalla sfera di applicazione dell'art. 10 (*art. 7*), in quanto questo concerne i rapporti di famiglia.

R. C. P., pag. 731. — Per quanto si riferisce ai rapporti personali fra coniugi, che l'articolo 11, secondo la Convenzione dell'Aja, lascia regolare dall'ultima legge nazionale che sia stata loro comune durante il matrimonio o,

in mancanza, dalla legge nazionale del marito al momento della celebrazione del matrimonio, erasi chiesto da alcuni Commissari che si stabilisse sempre la prevalenza della legge del marito, come nell'articolo 7 della Commissione Reale, in armonia al concetto fascista di rafforzare il nucleo familiare. Ma si è fatta presente da altri la necessità di evitare che una donna italiana veda mutata la legge regolatrice dei rapporti col marito, unicamente perchè a costui piace di assumere un'altra nazionalità, magari proprio a scopo di divorzio. E, per quanto qualche Commissario suggerisse di eliminare tale inconveniente con l'aggiunta delle parole « al momento della celebrazione del matrimonio » al testo preliminare, la Commissione ha deliberato a maggioranza di aderire alla disposizione del progetto ministeriale.

Art. 10.

Legge regolatrice dei rapporti tra genitori e figli.

I rapporti tra genitori e figli sono regolati dalla legge nazionale del padre, ovvero da quella della madre se soltanto la maternità è accertata o se soltanto la madre ha legittimato il figlio.

I rapporti tra adottante e adottato sono regolati dalla legge nazionale dell'adottante al tempo dell'adozione.

L. P.: Prog. Comm. Reale, tit. prel., art. 8; prog. def., tit. prel., art. 13.

R. C. R., pag. 16. — Nel caso di nazionalità diversa, è giusto dare prevalenza alla legge del padre, o a quella della madre quando la sola maternità sia accertata, oppure si tratti di legittimazione a cui la sola madre sia addivenuta.

Il medesimo è a dirsi dell'adozione; i rapporti tra adottante e adottato debbono essere regolati dalla legge del primo.

Ben s'intende che la regola di cui ora trattasi si applica quando il rapporto di filiazione o di adozione sia stabilito. Quando, invece, si tratti di stabilirlo, la detta regola non è più applicabile; così quando si tratti di riconoscimento di figlio naturale, la qualità di padre e di figlio non può aver influenza, perchè si tratta appunto di dimostrarla.

Allora riprende vigore il principio fissato nell'art. 6, secondo il quale i rapporti di famiglia sono regolati dalla legge nazionale delle persone interessate in tali rapporti; e se la loro nazionalità è differente, ciascuna legge deve esser contemporaneamente osservata.

Infatti, se non vi è ragione di preferire la legge dell'una o dell'altra persona interessata in un rapporto di famiglia, è necessario che la dimostrazione del diritto che una di esse pretenda di avere di fronte all'altra, sia fatta in base ad entrambe le leggi. Trattasi di concetti correlativi; non è ammissibile il diritto senza l'obbligo corrispondente, e quindi inutilmente una delle parti dimostrerà il suo diritto, se non dimostri in pari tempo l'obbligo dell'altra parte. Così ad es. inutilmente chi pretende di esser padre dimostrerà di esser tale in base alla sua legge, se non dimostra in pari tempo che anche il figlio è tale secondo la legge di questo. Parimenti, in caso di due fratelli di diversa nazione, inutilmente uno di essi dimostrerà di aver diritto agli alimenti dall'altro in base alla sua legge, se non dimostra anche che l'altro fratello ha l'obbligo di darli secondo la legge di lui.

Quando invece sussista ragione di preferire una ad altra legge, e ciò avviene quando sia già costituito un rapporto di preminenza di una su altra persona nell'interesse dell'unità familiare (marito sulla moglie, genitori sui figli), allora la legge applicabile è soltanto quella della persona che ha posizione preminente.

R. R., n. 9. — Circa la legge regolatrice dei rapporti tra adottante e adottato, il nuovo testo (art. 10 capov.) specifica che la legge regolatrice è la legge nazionale dell'adottante al tempo dell'adozione. Ho voluto in tal modo, data la base consensuale del vincolo di adozione, garantire gli interessi dell'adottato, conferendo immutabilità alla legge regolatrice dei rapporti, che resta indipendente dalle eventuali vicende dello stato di cittadinanza dell'adottante.

Art. 11.

Legge regolatrice della tutela.

La tutela e gli altri istituti di protezione degli incapaci sono regolati dalla legge nazionale dell'incapace.

L. P.: Prog. Comm. Reale, tit. prel., art. 9; prog. def., tit. prel., art. 14.

R. C. R., pag. 17. — Per la *tutela e curatela* il principio generalmente riconosciuto è che la competenza di determinare le misure di protezione nell'interesse dell'incapace spetta allo Stato cui questo appartiene.

Nei riguardi però dell'obbligo di accettare l'ufficio di tutore o curatore e specialmente nei riguardi delle cause di dispensa, debbono applicarsi, secondo quanto è stato detto di sopra, entrambe le leggi, quella della persona chiamata a tale ufficio e quella dell'incapace, non essendovi ragione di preferire l'una o l'altra. Trattasi di norme dettate nel duplice interesse, dell'incapace, al fine che l'ufficio sia esercitato da persona idonea; del tutore, al fine di non permettere che alcuno sia investito di un carico oneroso che non possa e non debba sopportare.

Art. 12.

Legge regolatrice del possesso, della proprietà e degli altri diritti sulle cose.

Il possesso, la proprietà e gli altri diritti sulle cose mobili e immobili sono regolati dalla legge del luogo nel quale le cose si trovano.

P. L.: C. civ. 1865, tit. prel., art. 7.

L. P.: Prog. Comm. Reale, tit. prel., art. 10; prog. def., tit. prel., art. 15

R. C. R., pag. 17. — L'art. 7 delle disposizioni preliminari, con la sua distinzione tra cose mobili e immobili, ha prestato, più che le altre disposizioni, il fianco alla critica scientifica. Nè pare che la critica sia infondata; evidentemente il legislatore nel formularlo subì l'influenza del brocardico *mobilia ossibus personae inhaerent* che valeva ai tempi della *mobiliū villis possessio*. In generale gli autori di diritto internazionale moderni, e le legislazioni moderne riconoscono che la distinzione tra mobili e immobili non ha ragione d'essere, sotto il punto di vista di cui ora trattasi, mentre il principio generale animatore di questa materia è unico, sia che si tratti di immobili che di mobili; ed è che *ogni diritto reale è regolato dalla legge dello Stato nel cui territorio trovasi la cosa* che ne costituisce l'oggetto. In realtà la critica che si fa al nostro legislatore riguarda più la forma che la sostanza della disposizione, perchè questa, quando bene sia interpretata, può esprimere precisamente tale concetto; l'eccezione infatti scritta per le cose mobili « salvo le contrarie disposizioni del paese nel quale i beni si trovano » ha una portata sì ampia, che distrugge addirittura la regola. Questo annullamento della regola da parte dell'eccezione è riconosciuta dai migliori scrittori.

Quando si tengano ben distinti i rapporti giuridici che si tratta di regolare, è facile persuadersi che ogni qualvolta si discuta di un diritto reale, sia pure nei riguardi di una cosa mobile, si deve applicare la *lex rei sitae*; quando

invece si discuta di altri rapporti giuridici, come della capacità delle persone, dei rapporti di famiglia, dei rapporti obbligatori, ecc., si dovrà applicare la legge che è indicata dalla norma di diritto internazionale privato che riguarda questi rapporti.

Qualche autore ripete l'applicazione del diritto territoriale ai diritti reali dal concetto dell'ordine pubblico; il che, sotto un certo punto di vista è esatto, in quanto, cioè, i diritti reali sono strettamente collegati con l'assetto della proprietà, e ciò senza dubbio rientra nel concetto generale dell'ordine pubblico. Ma la nozione dell'ordine pubblico ha nel diritto internazionale privato un senso particolare che non corrisponde a quello cui i detti autori si richiamano. Così quasi tutta la materia dei diritti di famiglia è di ordine pubblico per il diritto civile, ma evidentemente non può ritenersi di ordine pubblico nel senso del diritto internazionale. Anche nel campo dei diritti reali, vi sono delle regole che non si potrebbero fare rientrare nell'ordine pubblico inderogabile anche dagli stranieri, ma che pure come regole di diritto reale debbono senza dubbio essere rette dalla legge territoriale. La verità è che l'adozione della legge territoriale per i diritti reali sulle cose, specialmente in quanto tali diritti debbano farsi valere contro i terzi, nel che consiste l'essenza del diritto reale, è richiesta da una imprescindibile necessità, giacchè data l'essenza del diritto reale, non sarebbe possibile ammettere l'impero di altra legge, differente da quella territoriale, senza dar luogo, come dice il BAR, a inconvenienti intollerabili.

E' necessario pertanto correggere la forma dell'art. 7, togliendo ogni distinzione tra mobili ed immobili, e stabilendo il principio in relazione al possesso, alla proprietà e agli altri diritti reali.

Alcune leggi, come quella del Brasile e quella della Repubblica Argentina, fanno distinzione tra « i mobili di uso personale o quelli che si portano sempre seco, nonchè quelli destinati al trasporto in altri luoghi », e gli altri, assoggettando quelli alla legge nazionale del proprietario, questi alla legge territoriale. Non pare che tale distinzione sia da adottare. Il cambiamento di luogo cui i beni mobili sono soggetti, può dar luogo a difficoltà pratiche, ma non può produrre la necessità di cambiare il principio. La difficoltà si riferisce alla prova relativa al luogo preciso in cui la cosa si trovi al momento in cui un diritto reale si acquista su di esso, ma una volta che l'interessato abbia vinto tale difficoltà e abbia dimostrato di aver acquistato un diritto sugli effetti personali di un viaggiatore, o sulla merce viaggiante di un commerciante, per quale ragione dovrebbe applicarsi un principio diverso da quello che vige per le altre cose mobili?

Basterà dunque disporre che il cambiamento di luogo di una cosa mobile, non pregiudica i diritti validamente acquistati su di essa in conformità della legge del luogo in cui si trovava al momento dell'acquisto.

Con questa regola si risolvono le principali difficoltà. Così, ad es., si risolve quella relativa all'acquisto per prescrizione. La questione è di agevole soluzione quando si tratti di immobili, per i mobili (salvo, beninteso, l'efficacia della massima *possesso vale titolo* nei luoghi ove la legge la sancisca) dovrà applicarsi la legge del luogo ove si trovava la cosa al momento in cui si pretende che se ne sia acquistata la proprietà per prescrizione. Non può dubitarsi, infatti, che non possa parlarsi di diritto acquisito al compimento della prescrizione con le regole di legge che erano applicabili all'inizio del corso di essa; il medesimo è a dirsi anche in materia di diritto transitorio; le regole che governano le leggi nello spazio e quelle che le governano nel tempo, hanno molti punti di coincidenza. Quando però la prescrizione sia compiuta, il diritto acquistato non vien meno per il fatto del trasporto della cosa in altro luogo, ove, eventualmente, fosse richiesto un periodo di tempo maggiore.

R. G., n. 10. — Nell'art. 15 ho soppresso il 2° comma dell'art. 10 del pro-

getto preliminare sembrandomi che alla disciplina dei diritti acquistati sui beni mobili provveda adeguatamente il 1° comma. Non è a dubitarsi, infatti, che, in applicazione del 1° comma, debbano rimanere fermi i diritti acquisiti sui beni mobili, allorchè questi si trovavano in paese diverso da quello ove sono attualmente; salvo, beninteso, i limiti derivanti dalle disposizioni di ordine pubblico di quest'ultimo paese.

R. C. P., pag. 731. — All'articolo che stabilisce come legge regolatrice del possesso, della proprietà e degli altri diritti sulle cose tanto mobili che immobili quella del luogo nel quale le cose si trovano, la Commissione, per rendere più pratica la disposizione, ha proposto di aggiungere il capoverso dell'articolo 10 del progetto della Commissione Reale così formulato: « Il fatto che le cose mobili siano trasportate in altro luogo non infirma l'acquisto fattone, nè i diritti acquistati su di esse dai terzi, conformemente alla legge del luogo ove le cose si trovavano al momento dell'acquisto ».

R. R., n. 10. — Alla norma che fissa come legge regolatrice del possesso, della proprietà e degli altri diritti reali la legge del luogo nel quale le cose si trovano (art. 12), la Commissione parlamentare ha proposto di aggiungere un capoverso per stabilire che « il fatto che le cose mobili siano trasportate in altro luogo non infirma l'acquisto fattone, nè i diritti acquistati su di esse dai terzi, conformemente alla legge del luogo ove le cose si trovavano al momento dell'acquisto ». Ma una disposizione siffatta sarebbe superflua, se volesse significare che l'atto di acquisto del diritto reale, in sè considerato, resta fermo malgrado il trasporto della cosa da uno ad altro Stato; potrebbe invece essere inesatta, se volesse affermare il concetto che il diritto già acquistato resti invulnerabile nel nuovo Stato, perchè ciò potrebbe verificarsi, se e in quanto la legge del nuovo Stato lo consentisse. Queste considerazioni mi hanno indotto a non accogliere la proposta della Commissione.

Art. 13.

Legge regolatrice delle successioni per causa di morte.

Le successioni per causa di morte sono regolate, ovunque siano i beni, dalla legge dello Stato al quale apparteneva, al momento della morte, la persona della cui eredità si tratta.

P. L.: C. civ. 1865, tit. prel., art. 8.

L. P.: Prog. Comm. Reale, tit. prel., art. 11; prog. def., tit. prel., art. 16.

R. C. R., pag. 19. — La materia della *successione ereditaria* è regolata dal principio, così bene propugnato dal Savigny, dell'impero della legge nazionale del *de cuius*. Questo principio, adottato dal legislatore italiano, ha ormai il plauso della dottrina in generale, ed è stato seguito dalle legislazioni più recenti. Niun dubbio quindi che convenga conservarlo; nè è affatto il caso di soffermarsi ad accennare le ragioni che lo giustificano, ormai di dominio comune.

Piuttosto è il caso di esaminare la formula della disposizione.

L'art. 8 si involge in una casistica di espressioni, *ordine di succedere*, *misura di diritti successori*, *intrinseca validità delle disposizioni*, e lo art. 9 rincalza parlando di *sostanza ed effetti delle disposizioni di ultima volontà*. Queste distinzioni non servono a nulla, se non a dar adito a questioni più o meno cavillose. Si pensi specialmente all'*intrinseca validità delle disposizioni dell'art. 8*, messa in confronto con la *sostanza e gli effetti delle disposizioni di ultima volontà* dell'art. 9; la prima regolata in modo esclusivo dalla legge nazionale del defunto, la seconda regolata da questa legge solo in modo presuntivo, cioè lasciando salva la diversa volontà del disponente. Il diritto di

legittima rientra nella prima regola o nella seconda? Certamente nella prima; ma se ne è discusso, e qualcuno ne dubita. E la *capacità a succedere* da quale legge è regolata? Niun dubbio quando si tratti di una questione di semplice capacità generica, così ad esempio se si tratti di sapere se una persona può da sè accettare un'eredità o ha bisogno di autorizzazione; in tal caso è applicabile certamente l'art. 6, cioè la questione deve risolversi applicando la legge del successore, non quella del defunto. Ma *quid* della capacità a succedere propriamente detta, qual'è dallo stesso legislatore designata negli articoli 723-728, 764-773 del codice civile? Molti autori anche reputatissimi, quale ad esempio il Bianchi, non esitano a ritenere applicabile anche per essa l'art. 6. Pare che ciò costituisca un evidente equivoco; quelle disposizioni non si riferiscono alla *capacità* qual'è contemplata nell'art. 6, ma al diritto di successione regolato nell'art. 8.

Quello della capacità è un concetto che si presta facilmente ad ingenerare equivoci in materia di diritto internazionale privato. Molto impropriamente il codice civile parla a proposito delle disposizioni contenute negli articoli 723-728, 764-773 di capacità a succedere, e l'improprietà del linguaggio arriva sino al punto di parlare nell'art. 724 di capacità o incapacità di persone che non sono mai esistite e forse non esisteranno mai! Ora la decisione se una data disposizione riguardi o no la capacità, intesa nel suo vero e giuridico senso, non può, evidentemente, dipendere dalla parola più o meno appropriata usata nella legge; ma dovrà darsi considerando l'intima natura del precetto giuridico; e distinguendo nettamente i precetti che si riferiscono direttamente alla persona considerata in sè stessa e che veramente riguardano la sua capacità generica di diritto o di agire, dai precetti che alla persona si riferiscono solo in modo indiretto e che direttamente concernono un diritto di cui la persona può essere o non investita, prescindendo da qualsiasi idea di capacità, che, anzi, è presupposta.

Tornando al tema in esame, tutte queste discussioni sono facilitate dalla casistica dell'art. 8. Questa casistica inoltre, è tanto più inopportuna, in quanto non contiene tutte le parti essenziali del diritto di successione; se le contenesse si potrebbe dire che è soltanto superflua; ma la verità è che non le contiene tutte, ed in tal caso è dannosa, potendosi sospettare che alcune materie, non precisamente rientranti in quelle denominazioni, siano escluse.

Così ad es. in quali delle caselle indicate nella legge, rientrano l'accettazione o la rinuncia dell'eredità, l'eredità giacente, il passaggio del possesso dei beni ereditari?

Meglio è, dunque, parlare senz'altro di *successione legittima e testamentaria*, espressione che, come quella dei diritti sulle cose, di obbligazioni, ecc., è comprensiva di tutta una materia che la scienza e il codice stesso nettamente definiscono.

In generale, le leggi straniere recenti non riproducono la casistica dell'art. 8, e parlano genericamente solo della *successione*.

Si dovrà aggiungere la frase «di qualunque natura siano i beni ed in qualunque paese si trovino» contenuta in fine dell'art. 8?

Niun dubbio che l'accento alla natura dei beni, dovuto a reminiscenza storica, è inutile. Ma può ritenersi utile il dire che la regola si applica ovunque siano situati i beni, a meglio confermare il carattere universale e unitario della successione; l'eredità è un'universalità di diritto che non può essere governata contemporaneamente da più leggi. Bisogna però prevedere la possibilità che per effetto d'inderogabili disposizioni del luogo ove son situati tutti o in parte i beni ereditari, non sia possibile l'applicazione integrale della legge del *de cuius*, così ad es. nel caso che la legge del luogo riconosca ed imponga i maggiorascati, le primogeniture e simili istituti non riconosciuti dalla legge del *de cuius*. Per tal caso si dispone che il giudice che procede alla divisione

debba mediante opportune operazioni di prelievo e di attribuzione, regolare le cose in modo che la legge del *de cuius* sia, per quanto riesca possibile, attuata. Suppongasi ad es. che parte degli immobili sia situata in luogo in cui la legge disponga che i beni immobili ereditari spettano solo ai figli maschi; allora il giudice attribuirà alle femmine i mobili, e gli immobili situati altrove, in modo che il loro diritto sia, almeno quantitativamente, rispettato il meglio che si possa.

L'art. 9 delle attuali Disposizioni preliminari concede al testatore la libertà di riferirsi ad altra legge. La Commissione ha escluso questa facoltà, perchè la *testamenti factio* rientra nei diritti personali dell'individuo, che debbono essere governati dalla sua legge nazionale. E' superfluo aggiungere che l'individuo riprende la sua libertà ogni volta che la sua legge rispetta l'autonomia del testatore, nel campo cioè delle disposizioni di legge derogabili.

R. G., n. 11. — Ho soppresso nell'art. 16 il secondo comma dell'art. 11 del progetto preliminare che, come è stato osservato, finiva per creare artificialmente una terza legge regolatrice della successione e concedeva al giudice l'ingiustificato arbitrio di adottare provvedimenti spesso inattuabili.

R. C. P., pag. 731. — All'articolo che stabilisce come legge regolatrice della successione a causa di morte quella dello Stato cui apparteneva al tempo della morte la persona della cui eredità si tratta, ovunque siano situati i beni, si è considerata la opportunità di aggiungere il capoverso dell'articolo 11 del progetto della Commissione Reale, che in via equitativa dà facoltà al giudice di regolare la divisione in modo da attuare più che sia possibile la legge nazionale del defunto quando, per disposizione della legge del luogo, l'applicazione di quella non fosse consentita.

La Commissione non si è dissimulata che con tale disposizione si viene ad affidare al magistrato un ampio potere; ma, ritenendo che questo appaia giustificato dall'opportunità di temperare le situazioni di squilibrio che si creerebbero fra gli eredi, ha in definitiva proposto che sia ripristinato il detto capoverso, precisandone meglio la formula col sostituire all'inciso « più che sia possibile » l'altro « nei limiti consentiti dalle circostanze ».

R. R., n. 11. — In ordine alla norma sulla legge regolatrice della successione per causa di morte, la Commissione parlamentare ha chiesto il ripristino del capoverso dell'art. 11 del progetto preliminare, che, in via equitativa, dava facoltà al giudice di regolare la divisione in modo da attuare più che fosse possibile la legge nazionale del defunto, quando, per disposizione della legge del luogo, l'applicazione di quella non fosse consentita.

Pur rendendomi conto delle ragioni che stanno a base della norma proposta, ho considerato che questa potrebbe dar luogo a molte incertezze nella sua applicazione, mentre i casi che in pratica possono presentarsi sono assai rari, se non del tutto impossibili.

L'art. 11 del progetto preliminare aveva un capoverso così formulato: « Se per disposizione della legge del luogo ove sono situati i beni, non sia possibile, in tutto o in parte, l'applicazione della legge nazionale del defunto, il giudice regola la divisione in modo da attuare questa legge più che sia possibile, anche mediante prelevamenti o attribuzioni ». Questo capoverso è stato eliminato dal testo del codice per le ragioni esposte nella R. R.

Art. 14.

Legge regolatrice delle donazioni.

Le donazioni sono regolate dalla legge nazionale del donante.

P. L.: C. civ. 1865, tit. prel., art. 9.

L. P.: Prog. Comm. Reale, tit. prel., art. 12; prog. def., tit. prel., art. 17.

R. C. R., pag. 22. — Le donazioni sono regolate dalla legge del donante come già dispone il Codice italiano e così dispongono le leggi straniere.

Il medesimo principio vale naturalmente per tutti gli altri contratti unilaterali.

R. G., n. 12. — Ho lasciato invariata nell'art. 17 la formula dell'art. 12 del progetto preliminare. E' opportuno avvertire, peraltro, che, come esattamente è stato rilevato, la norma vale soltanto per le donazioni e non anche per tutti gli altri contratti unilaterali.

La norma contenuta in quest'articolo si applica soltanto alle donazioni e non a tutti gli altri contratti unilaterali, poichè la materia delle obbligazioni contrattuali è regolata nel successivo art. 15.

Art. 15.

Legge regolatrice delle obbligazioni.

Le obbligazioni che nascono da contratto sono regolate dalla legge nazionale dei contraenti, se è comune; altrimenti da quella del luogo nel quale il contratto è stato conchiuso. E' salva in ogni caso la diversa volontà delle parti.

Le obbligazioni non contrattuali sono regolate dalla legge del luogo ove è avvenuto il fatto dal quale esse derivano.

P. L.: C. civ. 1865, tit. prel., art. 9

L. P.: Prog. Comm. Reale, tit. prel., art. 13; prog. def., tit. prel., art. 18.

R. C. R., pag. 22. — La materia delle obbligazioni è già regolata, nella sostanza, dall'art. 9 delle attuali disposizioni preliminari, in modo corrispondente alla dottrina generalmente seguita. Anche le legislazioni recenti rispettano in questo campo il principio dell'autonomia; trattasi di rapporti convenzionali in materia di diritto privato, e le parti possono regolarli come meglio credono. La riserva del rispetto dell'ordine pubblico è naturalmente sottintesa. E' però necessario modificare la forma per meglio chiarire il concetto.

Può darsi che le parti nella loro convenzione abbiano espressamente dichiarato di riferirsi alle disposizioni di una od altra legge; in tal caso, ogni dubbio esula; trattasi di *volontà espressa* e il principio dell'autonomia della volontà deve senz'altro avere applicazione. Può darsi, inoltre, che questa dichiarazione espressa non sia stata fatta; ma risulti tuttavia dall'insieme delle disposizioni espresse la volontà delle parti; trattasi in questo caso di *volontà tacita* che, quando sia dimostrata, deve aver lo stesso effetto di quella dichiarata. Può darsi ancora che le parti nulla abbiano detto e si siano espresse in modo da nulla lasciar capire, ma le circostanze in cui l'atto si è compiuto, e così la natura del contratto, la situazione della cosa che ne costituisce l'oggetto, la posizione reciproca delle parti, ecc., siano tali da far ragionevolmente presumere che esse abbiano inteso di riferirsi ad una determinata legge; trattasi in questo caso di *volontà presunta* che, anch'essa, deve avere efficacia. Così, ad esempio, si dovrà presumere che la volontà delle parti sia stata di riferirsi alla legge del luogo del contratto per i contratti fatti in una fiera o in un pubblico mercato; per i contratti di locazione d'opere, dovrà ritenersi scelta la legge del luogo in cui il contratto deve eseguirsi; per i contratti a titolo gratuito, la legge del contraente che concede il beneficio; per i contratti di assicurazione sulla vita o contro gli incendi, ecc., la legge del luogo in cui trovansi la società assicuratrice, ecc.

Ad alcuni dei Commissari è sembrato che sarebbe stato opportuno disporre nella legge qualche ipotesi a titolo esemplificativo, seguendo l'esempio di alcune legislazioni estere, ma la maggioranza ha creduto meglio limitarsi

a porre il precetto generale. Trattasi di situazioni che devono essere esaminate caso per caso, in cui la specialità di una minima circostanza può condurre a soluzione diversa che negli altri casi analoghi; è opportuno quindi lasciare piena libertà al giudice.

Inoltre, alcuni dei Commissari hanno espresso l'opinione che sarebbe opportuno che quando non sia possibile accertare nè la volontà espressa, nè quella tacita, nè quella presunta, la legge soccorresse con l'indicazione della legge da applicare; o quella della nazionalità comune delle parti, o quella del domicilio comune, o quella del luogo in cui il contratto fu compiuto. Ma la maggioranza è stata di opinione diversa, perchè la formula adottata è così ampia che sempre il giudice può determinare la legge, cui le parti, almeno in via presuntiva, si siano riferite.

Quando sorga contestazione sull'esistenza stessa del contratto, non è possibile la determinazione di una legge regolatrice, basata sulla volontà delle parti, che è essa stessa oggetto di discussione. In tal caso è necessario stabilire quale sia la legge regolatrice. E' parsa opportuna la legge del luogo in cui il contratto sarebbe stato concluso. Si sarebbe potuto indicare in via subordinata, anche la legge comune ai contraenti, nel caso che questi fossero della stessa nazionalità, ma trattandosi di una ipotesi abbastanza rara è parso meglio semplificare il precetto legislativo.

In materia di obbligazioni che nascono senza convenzione, quasi-contratti, delitti, quasi-delitti, è impossibile ricorrere alla volontà delle parti, sia pure presunta. Ciò è vero anche per i quasi-contratti, che sono in sostanza obbligazioni nascenti dalla legge. In generale, a queste specie di obbligazioni non convenzionali, si ritiene applicabile senz'altro la legge del luogo in cui è avvenuto il fatto che dà loro origine.

R. G., n. 13. — La disposizione formulata dalla Commissione Reale nell'art. 13 accoglieva esclusivamente il principio dell'autonomia delle parti, nella considerazione che in ogni caso sia dato accertare la concreta volontà dei contraenti di riferirsi ad una determinata legislazione.

Nessun dubbio sulla opportunità del principio accennato, quando le parti manifestino espressamente o tacitamente la loro volontà; ma quando una manifestazione di volontà, sia pure tacita, manca, mi è sembrato che ricercare una volontà presunta significasse sostanzialmente attribuire alle parti, più o meno arbitrariamente, una volontà insussistente. L'indagine sulla volontà sarebbe, in quest'ultimo caso, del tutto artificiosa, tanto più in quanto nella pratica raramente le parti si pongono il problema della legge regolatrice del contratto che stanno per concludere.

Mi è sembrato, pertanto, più opportuno, aderendo ai voti da taluno espressi, fissare la legge da applicarsi quando non consti di una diversa volontà delle parti. All'uopo ho richiamato i principi stabiliti dall'art. 9 dispos. prel. ora vigenti ed ho disposto (art. 18) che debba ricevere applicazione la legge nazionale dei contraenti e, in mancanza di una legge comune, quella del luogo ove il contratto è concluso. La nuova formula si riferisce non solo agli effetti, ma anche a tutte le condizioni di validità del contratto, tranne — s'intende — la capacità regolata dall'art. 10 (art. 7) e la forma regolata dall'art. 19 (art. 16).

Date le modificazioni apportate nel primo comma dell'articolo, ho soppresso la disposizione del primo capoverso che era stata introdotta in vista delle difficoltà alle quali avrebbe potuto dar luogo il criterio esclusivo della volontà dei contraenti.

La nuova formula dell'ultimo comma determina meglio il contenuto della corrispondente disposizione del progetto circa la legge regolatrice delle obbligazioni non contrattuali. E' opportuno avvertire che la disposizione dell'art. 10 capoverso — circa la capacità dello straniero in Italia — si applica anche alle predette obbligazioni.

R. C. P., pag. 731. — In ordine alle obbligazioni nascenti da contratto, il progetto ministeriale si è allontanato dal sistema del progetto della Commissione Reale che accoglieva esclusivamente il principio dell'autonomia delle parti nella considerazione che in ogni caso fosse dato accertare la concreta volontà dei contraenti di riferirsi ad una determinata legislazione. Il progetto ministeriale, notando che per lo più le parti non si preoccupano invece di tale problema e una ricerca della loro volontà sarebbe allora artificiosa, ha ritenuto opportuno fissare anzitutto, come nell'articolo 9 delle attuali disposizioni preliminari, la legge da applicarsi quando non consti di una diversa volontà delle parti, indicando la legge nazionale dei contraenti e, in mancanza di una legge comune, quella del luogo ove il contratto è concluso e facendo, da ultimo, salva in ogni caso la diversa volontà dei contraenti (art. 18, primo comma). Inoltre, mentre la formula vigente pone la norma per « la sostanza e gli effetti delle obbligazioni », il progetto ministeriale, come quello della Commissione Reale, parla delle « obbligazioni » in genere, nella quale formula cioè, oltre che gli effetti, è compreso anche tutto quanto si attiene alle condizioni di validità del contratto, tranne, sintende, la capacità regolata dall'articolo 10 (art. 7) e la forma disciplinata dall'articolo 19 (art. 16).

La Commissione ha aderito alla disposizione del progetto ministeriale e alle ragioni che l'hanno ispirata, non ritenendo di accogliere la proposta di qualche Commissario che avrebbe voluto ripristinare la formula: « La sostanza e gli effetti delle obbligazioni » e indicare quale legge regolatrice in primo luogo quella dichiarata dalle parti. Ha creduto peraltro opportuno di proporre che nella frase finale del comma « salvo, in ogni caso, la diversa volontà delle parti » si aggiungano le parole « espressa o tacita » dopo l'altra « volontà ».

Una modificazione è stata altresì suggerita al secondo comma dello stesso articolo 18 che stabilisce come legge regolatrice delle obbligazioni non contrattuali quella « del luogo dove è stato compiuto l'atto dal quale esse derivano ». La Commissione ha cioè proposto di sostituire la dizione più ampia dell'ultimo capoverso dell'articolo 13 del progetto della Commissione Reale che parla della « legge del luogo nel quale esse (le obbligazioni) sono sorte », in modo da comprendere anche le obbligazioni che hanno origine da fatti più che da atti e le altre che derivano poi da disposizioni legislative, come le obbligazioni alimentari.

R. R., n. 12. — Non ho creduto di accogliere la proposta di specificare nell'art. 15 che la diversa volontà delle parti nella determinazione della legge regolatrice delle obbligazioni contrattuali può essere espressa o tacita. Una tale precisazione sembra superflua. Secondo i principi generali, quando la legge non prescrive una forma determinata per la manifestazione della volontà, qualsiasi forma deve ritenersi ammissibile. D'altra parte, aggiungendo in questa sede la precisazione richiesta, sarebbe indispensabile una analoga precisazione tutte le volte che si accenna a manifestazioni di volontà, onde evitare dubbi d'interpretazione. Per conferire maggior chiarezza al dettato legislativo, ho però avuto cura di far salva la diversa volontà delle parti con una enunciazione a sè stante, in modo da rendere riferibile la regola in essa contenuta a tutti i casi previsti nel primo comma dell'art. 15.

In questo stesso articolo, ho inoltre modificato la formulazione della norma concernente le obbligazioni non contrattuali. Nel progetto definitivo a queste era dichiarata applicabile la legge del luogo « dove è stato compiuto l'atto dal quale esse derivano ». Tale formulazione non ha incontrato il favore della Commissione parlamentare, che ha proposto di sostituire una dizione più ampia, come quella del progetto preliminare, che parlava « della legge del luogo nel quale le obbligazioni sono sorte ». Pur riconoscendo la imprecisione della formula del progetto definitivo, non ho creduto di accogliere quella suggerita dalla Commissione, perchè la legge, in base alla quale dovrebbe stabilirsi se

una obbligazione sia sorta o meno, sarebbe appunto la stessa legge regolatrice che si vuole determinare. Ho preferito emendare la formula del progetto definitivo, sostituendo alla parola «atto» l'altra «fatto», più comprensiva.

Art. 16.

Legge regolatrice della forma degli atti.

La forma degli atti tra vivi e degli atti di ultima volontà è regolata dalla legge del luogo nel quale l'atto è compiuto o da quella che regola la sostanza dell'atto, ovvero dalla legge nazionale del disponente o da quella dei contraenti, se è comune.

Le forme di pubblicità degli atti di costituzione, di trasmissione e di estinzione dei diritti sulle cose sono regolate dalla legge del luogo in cui le cose stesse si trovano.

P. L.: C. civ. 1865, tit. prel., art. 9.

L. P.: Prog. Comm. Reale, tit. prel., art. 14; prog. def., tit. prel., art. 19.

R. C. R., pag. 24. — La regola *locus regit actum*, consacrata dalla più antica dottrina, è omai entrata nel dominio universale della scienza e della legislazione. Però bisogna andar cauti nell'interpretarla. La parola *actus* non deve intendersi come comprendente l'atto giuridico nel complesso dei suoi elementi, di forma e di sostanza, ma come riferentesi soltanto alla forma esterna dell'atto, escluso ogni elemento riguardante la sostanza del medesimo. Il nostro art. 9 parla appunto di *forme estrinseche*, espressione che va messa in correlazione con la frase *validità intrinseca*, usata nell'art. 8, e con la frase *sostanza ed effetti* usata nello stesso art. 9.

Ma pure inteso in questo senso ristretto, ogni difficoltà non è vinta. Bisogna distinguere tra la forma considerata nella sua exteriorità materiale, e la forma considerata come elemento del negozio giuridico. Un esempio chiarirà il problema: non v'ha dubbio che lo straniero che voglia stipulare un contratto per atto pubblico in Italia debba osservare le regole ivi stabilite, e quindi dovrà andare innanzi al notaio, e non potrà, ad esempio, rivolgersi al parroco o al sindaco, anche se nel suo paese queste autorità fossero autorizzate a stipulare contratti privati dando loro il suggello dell'atto pubblico. Ciò è evidente; la sola legge territoriale è competente a indicare i funzionari atti a dare ad un atto l'autenticità. Ma suppongasì che lo straniero voglia far testamento, e la sua legge personale non ammetta la forma del testamento olografo e ammetta soltanto il testamento pubblico; oppure che lo straniero voglia fare una donazione, e la sua legge personale autorizzi la donazione anche per atto privato. In questo e simili casi, non si tratta più dell'esteriorità o materialità della forma, ma della forma considerata come elemento essenziale dell'atto. La forma così considerata dovrà essere retta dalla stessa legge che regola l'atto negli altri suoi elementi sostanziali, oppure dalla legge del luogo in cui l'atto è compiuto?

In *iure condito*, l'interpretazione dell'art. 9 delle nostre disposizioni preliminari è incerta; ma in *iure condendo*, non è dubbio in linea di principio che meriti preferenza la prima soluzione; per la semplice ma persuasiva ragione che la forma è uno degli elementi sostanziali dell'atto, e deve quindi essere regolata dalla legge che regola gli altri elementi: l'atto è unico, unica deve essere la legge che lo regola. Se la legge, per motivi d'interesse generale, che ciascun legislatore apprezza sovraneamente, impone una determinata forma per certi atti, se tali atti senza quella forma debbono ritenersi per quella legge improduttivi di effetti, non pare che, sol perchè siano fatti in altro paese, possano produrre effetti anche senza quella forma.

Tuttavia si deve tener presente, considerando la quistione sotto altro punto di vista, che le leggi relative alla forma degli atti sono in istretta connessione con le condizioni generali di un determinato Stato, in quanto, avendo tali forme lo scopo di proteggere le parti da ogni frode o pressione, di assicurare la congrua maturità dell'atto e di accertarne la esistenza, e variando queste esigenze da paese a paese, secondo le speciali condizioni e il carattere degli abitanti, alla sola legge territoriale spetta il determinare di quali garanzie l'atto debba necessariamente essere circondato.

Inspirandosi a questo duplice ordine d'idee, la Commissione, sull'esempio della legge tedesca, ha ritenuto che fosse opportuno di stabilire che la forma degli atti possa essere determinata e dalla legge che regola il rapporto che ne è l'oggetto e dalla legge del luogo in cui l'atto si compie. Si è pensato anche che in tal modo si agevolerebbe la condizione dei numerosi nostri connazionali all'estero, che potrebbero trovare difficoltà nell'eseguire atti per i quali la nostra legge richiede speciali solennità.

Si è fatta eccezione per gli atti relativi a diritti reali o a diritti soggetti a speciali formalità d'iscrizione e trascrizione nell'interesse dei terzi; in tal caso deve seguirsi la legge del luogo in cui si trova la cosa che ne forma oggetto. L'eccezione si basa su ragioni di facile intelligenza.

R. G., n. 14. — Nell'art. 19 ho mantenuto invariato nel contenuto il primo comma dell'art. 14 del progetto preliminare nel quale ho, peraltro, sostituito — al solo scopo di semplificare la formula — la parola *sostanza*, che ha significato equivalente a quello dell'espressione «condizioni sostanziali ed effetti dell'atto». Ho, però, integrato la disposizione, consentendo che la forma possa essere regolata anche dalla legge nazionale del disponente o da quella dei contraenti, se è comune. Tale aggiunta mi è sembrata opportuna sia per non creare un distacco troppo accentuato tra la nuova forma e quella ora vigente, sia per favorire ancor più i nostri connazionali nel caso che all'estero trovino più conveniente seguire la forma prescritta dalla legge nazionale che non quella voluta dalla legge locale.

Pure invariato è rimasto il contenuto del secondo comma nel quale ho ritenuto che si dovesse parlare più precisamente di «forme di pubblicità» piuttosto che di «speciali formalità».

R. C. P., pag. 732. — Nella disposizione, relativa alla legge regolatrice della forma degli atti, sia tra vivi che di ultima volontà, forma che è determinata «o dalla legge del luogo nel quale l'atto è compiuto o da quella che regola la sostanza dell'atto, ovvero dalla legge nazionale del disponente o da quella dei contraenti, se è comune», la Commissione ha ritenuto che l'espressione «o da quella che regola la sostanza dell'atto» sia da intendere nel senso che con essa ci si voglia riferire a quegli atti rispetto ai quali la legge regolatrice è designata con riferimento alla loro sostanza. Così, ad esempio, per le donazioni, le quali, secondo l'articolo 17 (art. 14), sono regolate dalla legge nazionale del donante, si deve ritenere che la relativa forma, a termini dell'articolo 19, possa essere determinata, tra l'altro, dalla legge nazionale del donante, siccome appunto quella che regola la sostanza dell'atto. E' sembrato che la norma sia dominata dal concetto della convenienza di far collimare, rispetto ad uno stesso atto, la legge che ne regola la sostanza con quella che ne regola la forma.

Come risulta dal testo dell'articolo e dalle relazioni illustrative le tre leggi e cioè quella del luogo nel quale l'atto è compiuto, quella che regola la sostanza dell'atto e quella nazionale del disponente o dei contraenti, se è comune, sono poste sullo stesso piano. Pertanto deve ritenersi valida la forma di un atto se per il compimento dell'atto stesso si è fatto ricorso ad una forma consentita da una qualsiasi delle tre leggi anzidette.

Art. 17.

Legge regolatrice del processo.

La competenza e la forma del processo sono regolate dalla legge del luogo in cui il processo si svolge.

P. L.: C. civ. 1865, tit. prel., art. 10.

L. P.: Prog. Comm. Reale, tit. prel., art. 15; prog. def., tit. prel., art. 20.

R. C. R., pag. 27. — L'art. 10 delle attuali disposizioni preliminari parla anche dei mezzi di prova delle obbligazioni per dire che sono determinati dalla legge del luogo in cui l'atto fu fatto. Questa regola dev'essere soppressa perchè, se s'intende che si riferisca allo svolgimento processuale della prova è inesatta, giacchè la materia rientra nel regolamento generale dei giudizi e quindi altra legge è applicabile; se invece s'intende che si riferisca all'ammissibilità della prova e alle altre regole che la riguardano sostanzialmente, è ugualmente inesatta, perchè la legge regolatrice di un atto nella sua sostanza deve regolarne anche la prova. La materia delle prove (escluso, beninteso, il modo di svolgimento che, ripetesi, è questione di procedura) riguarda la sostanza del diritto ed è inseparabile da questo. E' lo stesso praticamente non aver un diritto o averlo senza il mezzo di provarlo.

L'art. 10 parla anche dei modi di esecuzione degli atti e delle sentenze, per dire che sono regolati dalla legge del luogo in cui si procede all'esecuzione; anche tale disposizione è completamente inutile, non potendosi dubitare che i giudizi di esecuzione siano regolati allo stesso modo che gli altri giudizi.

R. C. P., pag. 732. — La Commissione ha dubitato della opportunità della soppressione del capoverso dell'articolo 10 delle attuali preleggi che riguarda i mezzi di prova delle obbligazioni, materia indubbiamente di diritto sostanziale e non rinviabile al Codice di procedura. La Commissione Reale, nell'addivenire a tale determinazione, aveva osservato che la disposizione, se s'intende che si riferisca allo svolgimento processuale della prova, è inesatta, giacchè la materia rientra nel regolamento generale dei giudizi e quindi altra legge è applicabile; se invece si intende che si riferisca alla ammissibilità della prova e alle altre regole che la riguardano sostanzialmente, è del pari inopportuna, perchè la legge regolatrice di un atto nella sua sostanza deve regolarne anche la prova. Ma la Commissione parlamentare non ha ritenuto esauriente tale giustificazione e ha espresso il parere di richiamare l'attenzione dell'onorevole Ministro sulla questione.

R. R., n. 13. — Circa la proposta di inserire sull'esempio del codice del 1865, nell'art. 17, che tratta della legge regolatrice del processo, una norma attinente ai mezzi di prova, ho considerato che al riguardo non si può dettare una norma generale. La materia dei mezzi di prova sarà infatti sussunta ora sotto l'una ora sotto l'altra delle regole sui conflitti, secondo il particolare aspetto che la materia stessa assumerà nell'oggetto della controversia. Se si tratterà di questione attinente allo svolgimento procedurale del mezzo di prova, essa sarà decisa dalla legge del processo; se si controverterà intorno alla forma di manifestazione della volontà, sarà applicabile la legge regolatrice della forma degli atti; infine, se il mezzo di prova concernerà la sostanza di un rapporto giuridico, dovrà farsi ricorso alla legge regolatrice della sostanza stessa. Tutto ciò considerato, ho rinunciato alla formulazione di un'apposita norma, la quale non potrebbe convenientemente adattarsi alla molteplicità degli atteggiamenti che il problema presenta.

Ho soppresso il secondo comma dell'art. 20 del progetto definitivo, relativo alle sentenze straniere e agli atti ricevuti in paese estero, perchè, contenendo una semplice norma di rinvio ad altre leggi, è superfluo.

Art. 18.**Efficacia delle leggi penali e di polizia.**

Le leggi penali e quelle di polizia e sicurezza pubblica obbligano tutti coloro che si trovano nel territorio del Regno.

P. L.: C. civ. 1865, tit. prel., art. 11.

L. P.: Prog. def., tit. prel., art. 21.

R. G., n. 16. — Ho ripristinato nell'art. 21 l'art. 11 delle vigenti disposizioni preliminari, al quale non corrisponde alcuna norma nel progetto della Commissione Reale. E' bensì vero che l'obbligatorietà della legge penale per tutti coloro che si trovano nel territorio dello Stato è sancita dall'art. 3 del codice penale, ma tale disposizione ha una portata meno ampia dell'art. 11 predetto il quale richiama anche le leggi di polizia e di sicurezza pubblica.

R. C. P., pag. 732. — L'articolo 21, il quale ripete la disposizione vigente (articolo 11) che le leggi penali e di polizia e sicurezza pubblica obbligano tutti coloro che si trovano nel territorio del Regno, ha trovato anche esso il consenso della Commissione. Ma in occasione di tale disposizione è stata fatta presente da qualche Commissario l'opportunità di aggiungere un capoverso, nel quale si dica che le leggi fiscali obbligano tutti coloro che sono nel territorio del Regno, salvo quando nelle leggi stesse sia diversamente stabilito. La disposizione dovrebbe tendere ad evitare i dubbi che possono sorgere quando nella legge regolatrice di una imposta personale nulla si dica circa la sua applicazione agli stranieri, come pure, data la più larga possibilità ammessa dal progetto di declinare l'applicazione della legge italiana nelle forme degli atti tra vivi e di ultima volontà posti in essere nel Regno, dovrebbe mirare a chiarire che tale possibilità di deroga si limita alla forma legale degli atti, non alla forma fiscale, cioè alla tassa di bollo. A tale proposta è stato però osservato da altri che una disposizione assoluta in quel senso sarebbe troppo grave, essendovi molte leggi fiscali che non vanno applicate agli stranieri, e che comunque dovrebbe essere attentamente esaminata dagli organi competenti, trattandosi di una questione particolarmente delicata e complessa. Qualche altro Commissario si è poi espresso in senso del tutto contrario ad una modificazione del sistema, lasciando alle singole leggi di imposta di regolare la questione. La Commissione ha, infine, espresso l'avviso di richiamare del pari l'attenzione dell'onorevole Ministro sulla questione medesima.

R. R., n. 14. — Mi è stata segnalata l'opportunità di contemplare nell'art. 18, accanto alle leggi penali, di polizia o di sicurezza pubblica, anche le leggi fiscali. Non ho creduto conveniente modificare il testo della disposizione, sia perchè le leggi fiscali non sono ispirate a una direttiva uniforme, sia perchè, secondo la natura dell'imposizione, esse dispongono circa la loro applicabilità anche agli stranieri.

Art. 19.**Apolidi.**

Se una persona non ha cittadinanza, si applica la legge del luogo dove risiede in tutti i casi nei quali, secondo le disposizioni che precedono, dovrebbe applicarsi la legge nazionale.

L. P.: Prog. Comm. Reale, tit. prel., art. 18; prog. def., tit. prel., art. 22.

R. C. P., pag. 733. — Nell'articolo 22, che stabilisce la legge da applicarsi agli apolidi, in conseguenza della proposta di ripristino del concetto di resi-

denza, la Commissione ha suggerito di sostituire alle parole «si applica la legge del domicilio» (quando secondo le disposizioni che precedono dovrebbe applicarsi la legge nazionale) le parole «si applica la legge della residenza».

R. R., n. 15. — Avendo ristabilita la distinzione fra domicilio e residenza, ho provveduto a modificare l'art. 19, sostituendo la menzione della residenza a quella del domicilio.

Il progetto preliminare (art. 18) dichiarava applicabile la legge del domicilio, e, in mancanza, quella della residenza. Il progetto definitivo (art. 22) faceva riferimento alla legge del domicilio, avendo soppresso la distinzione tra domicilio e residenza e identificata la sede della persona col luogo della dimora abituale. Il codice, accogliendo la duplice nozione della sede della persona (domicilio e residenza) dichiara applicabile la legge della residenza.

Art. 20.

Rinvio ad altra legge.

Quando, ai termini degli articoli precedenti, si debba applicare una legge straniera, si applicano le disposizioni della legge stessa senza tener conto del rinvio da essa fatto ad altra legge.

L. P.: Prog. Comm. Reale, tit. prel., art. 19; prog. def., tit. prel., art. 23.

R. C. R., pag. 29. — L'art. 19 regola la così detta quistione del *rinvio*. Secondo l'opinione della grande maggioranza degli scrittori, che sembra giusta, quando la nostra legge dispone che un dato rapporto debba esser retto da una legge estera, è questa, in quanto regola sostanzialmente quel rapporto, che bisogna applicare, non la eventuale regola di diritto internazionale privato contenuta nella legge estera, che potrebbe *rinvviare* ad altra legge il regolamento di quel rapporto. Ad esempio lo stato delle persone deve per la nostra legge, giudicarsi secondo la legge nazionale della persona di cui trattasi; ma se questa legge contiene una norma di diritto internazionale, secondo la quale lo stato della persona è regolato, ad esempio, dalla legge del domicilio, il giudice italiano non deve applicare questa norma, ma la legge sostanziale. Con l'opinione contraria si va incontro alla possibilità di quel concatenato di leggi, *circulus inextricabilis*, così bene messa in luce dal Buzzati, che non si chiude se non quando casualmente si trovi una legge che non contenga norme di diritto internazionale. Il giudice deve applicare la norma di diritto internazionale stabilita dal suo legislatore, e quando questo ritiene che un dato rapporto debba regolarsi con una determinata legge straniera, è esso che risolve il conflitto delle leggi, non ne rimette la soluzione alla legge straniera. I più recenti codici non contengono alcuna disposizione in proposito; il codice tedesco soltanto contempla un caso speciale ed è quello in cui se la legge estera che sarebbe applicabile, contenga una disposizione di diritto internazionale privato secondo la quale dovrebbe, nel caso di cui trattasi, essere applicata la legge tedesca, in tal caso dice l'art. 27 della legge introduttiva, la legge tedesca deve applicarsi.

Pare opportuna l'eccezione stabilita nella legge tedesca. In tal modo si evita l'inconveniente, veramente grave, cui l'applicazione rigida della regola darebbe luogo, che, cioè dato, ad esempio, il caso che debba applicarsi a uno straniero domiciliato in Italia, il suo diritto nazionale, mentre secondo la legge del suo paese dovrebbe applicarsi la legge del domicilio, si verrebbe a questa strana conclusione che per l'identico rapporto, mentre il giudice del suo paese gli applicherebbe il diritto italiano, il giudice italiano gli dovrebbe applicare il diritto straniero!

R. G., n. 19. — Accogliendo nell'art. 23 la soluzione data dal progetto pre-

eliminare (art. 19) alla così detta questione del *rinvio*, ho eliminato la eccezione che il progetto stesso introduceva per il caso che il rinvio sia fatto a favore della legge italiana. L'eccezione, infatti, non sembra giustificata e l'omaggio che con essa si vorrebbe rendere alla legge italiana è soltanto apparente, perchè in realtà l'eccezione stessa contrasta con quelle altre norme le quali vogliono che per certi rapporti si applichi precisamente la legge straniera.

R. C. P., pag. 733. — Un emendamento è stato suggerito all'articolo 23 che risolve la cosiddetta questione del rinvio. Il progetto ministeriale, nell'accogliere in proposito la soluzione suggerita dalla Commissione Reale all'articolo 19, ha eliminato l'eccezione da essa contemplata per il caso che il rinvio fosse fatto a favore della legge italiana, ritenendosi che in sostanza l'eccezione contrasti con quelle norme le quali vogliono che per certi rapporti si applichi precisamente la legge straniera. Ma la Commissione ha creduto, in conformità ad un'autorevole dottrina, che fosse perfettamente giustificato che allo straniero domiciliato in Italia per determinati rapporti si applichi la legge italiana, se la legge straniera vi fa rinvio, e non ha esitato a suggerire il ripristino della frase finale dell'articolo 19 della Commissione Reale: « salvo che questa sia la legge italiana ».

R. R., n. 16. — Sul problema del rinvio (art. 20), la Commissione parlamentare ha espresso avviso favorevole al criterio adottato dal progetto della Commissione Reale, che accoglieva la teoria del rinvio nel caso che la legge straniera rinvii alla legge italiana.

Riesaminata la questione, ho ritenuto opportuno tener fermo il principio seguito dal progetto definitivo, perchè quando il legislatore stabilisce come legge regolatrice di un dato rapporto una legge straniera, dimostra di ritenere questa come la più idonea alla disciplina del rapporto stesso. Accogliendo, invece, il rinvio fatto dalla legge straniera, anche se esso portasse all'applicazione della legge italiana, si farebbe, a ben considerare, omaggio soltanto apparente a questa, mentre in realtà si seguirebbe la norma di conflitto posta dalla legge straniera.

Art. 21.

Limite derivante dall'ordine pubblico e dal buon costume.

Non ostante le disposizioni degli articoli precedenti, in nessun caso le leggi e gli atti di uno Stato estero, gli ordinamenti e gli atti di qualunque istituzione o ente, o le private disposizioni e convenzioni possono avere effetto nel Regno, quando siano contrari all'ordine pubblico o al buon costume.

P. L.: C. civ. 1865, tit. prel., art. 12.

L. P.: Prog. Comm. Reale, tit. prel., art. 16; prog. def., tit. prel., art. 24.

R. C. R., pag. 28. — L'art. 12 delle Disposizioni preliminari ha avuto critiche non poche, ma in realtà si è esagerato. A parte qualche espressione ridondante e che può facilmente essere eliminata, è difficile, se non impossibile trovare altra formula più adatta ad esprimere il concetto, sul quale, del resto, non è possibile il dubbio, che cioè, *i diritti e l'interesse generale della società non possono essere mai minacciati dall'applicazione di una legge straniera*.

La formula usata nell'art. 30 della legge tedesca è forse migliore? « L'applicazione di una legge straniera è esclusa, quando tale applicazione sia contraria ai buoni costumi e allo scopo di una legge tedesca ». La formula è molto più imprecisa e atta a dar luogo ad arbitrî, che non sia la nostra dell'ordine pubblico.

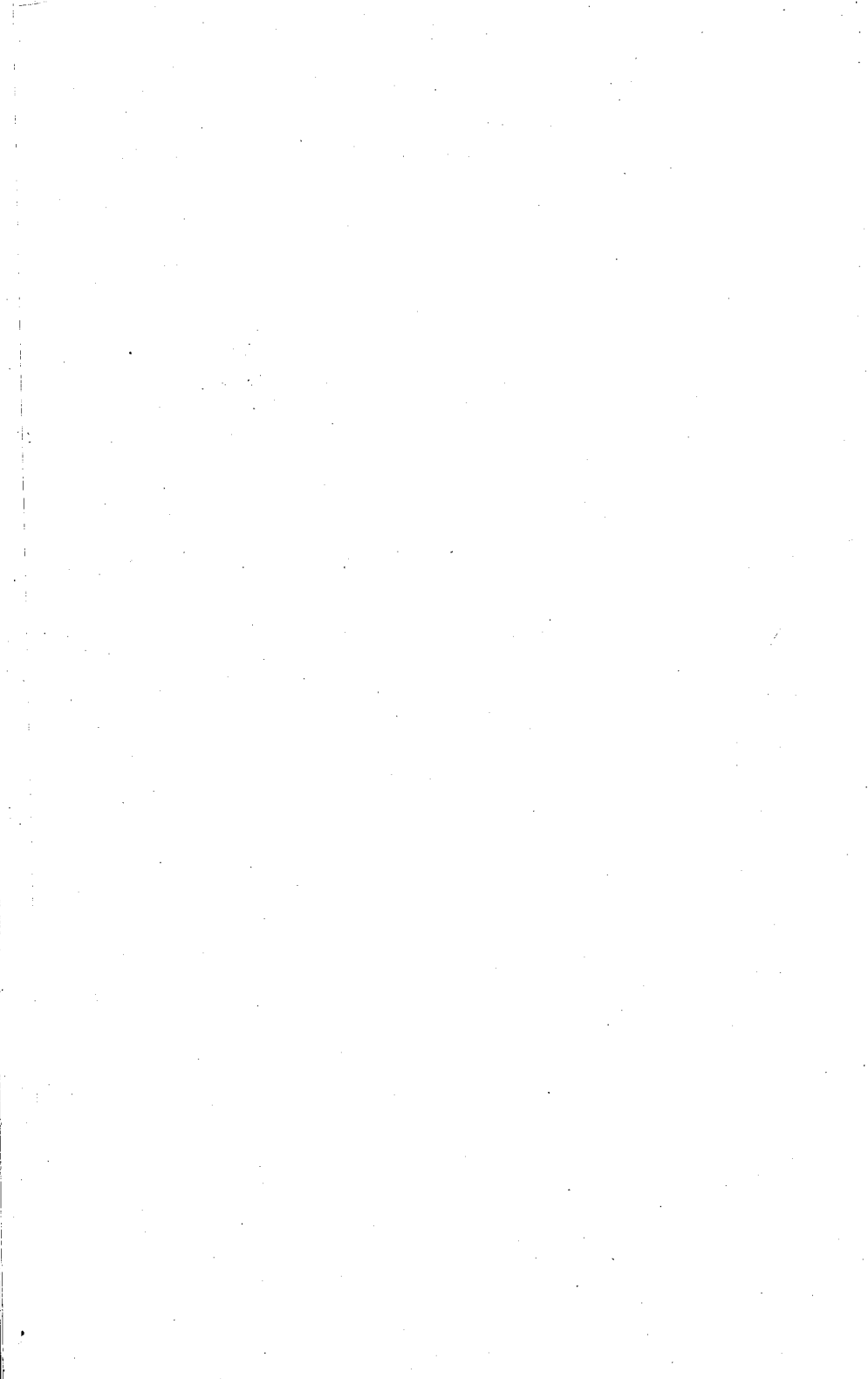
I codici del Brasile (art. 17) della Repubblica Argentina (art. 5), del Messico (art. 8) adottano espressioni simili alla nostra.

Trattasi di un concetto che sfugge a una precisa definizione legislativa, anche perchè è relativo al tempo, e varia secondo i momenti storici e il grado di civiltà e la coscienza generale dei popoli.

La formula dell'art. 12 può però essere migliorata. E' necessario togliere quel groviglio di *leggi proibitive del Regno che concernano le persone, i beni o gli atti*; il concetto è affermato più che sufficientemente dalla semplice menzione dell'ordine pubblico e del buon costume.

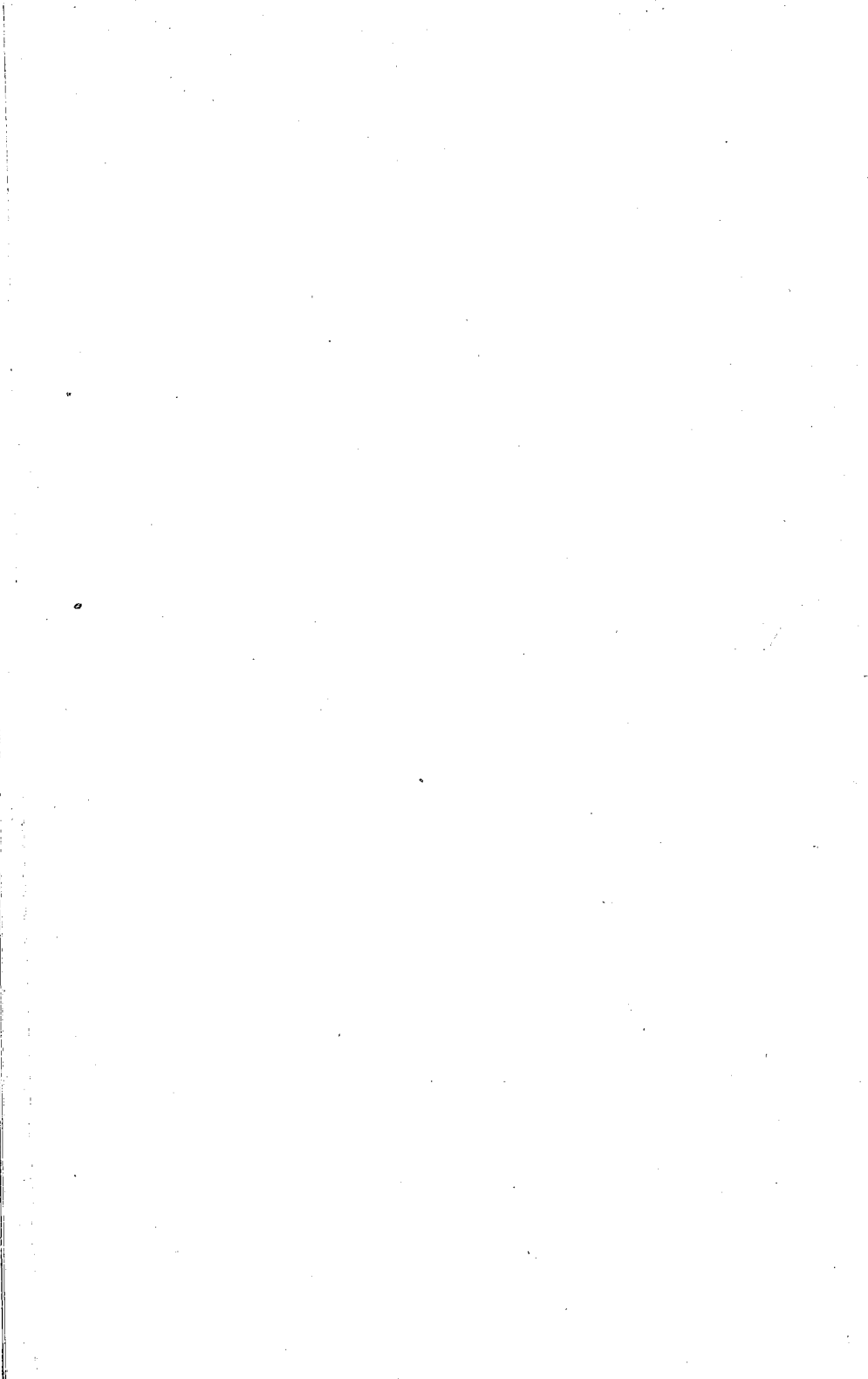
R. R., n. 16. — Nella disposizione finale del titolo (art. 21), l'accento alle sentenze di uno Stato estero è stato eliminato in correlazione alla soppressione del secondo comma dell'art. 20 del progetto definitivo (art. 17).

E' rimasta immutata la regola sull'ordine pubblico, con la quale si afferma l'assoluta inderogabilità delle norme concernenti i più elevati ed essenziali interessi del nostro ordinamento. E' superfluo rilevare che nella sfera di queste esigenze inderogabili rientra, ad esempio, la difesa razziale.



CODICE CIVILE

LIBRO PRIMO DELLE PERSONE



TITOLO I. DELLE PERSONE FISICHE.

R. C. R., pag. 31. — Nuovo, è il titolo sulle persone fisiche. Questa materia nel codice civile del 1865 non ha una particolare sede, nè una completa disciplina. La dottrina e la pratica hanno da tempo denunciato numerose lacune alle quali il progetto ha inteso provvedere, seguendo l'esempio dei più recenti codici (codice germanico, svizzero, brasiliano, messicano, cinese) e dei più recenti progetti (cfr. da ultimo quello della Polonia del 1928), i quali hanno accolto un titolo sulle persone fisiche, sia pure profondamente differenziandosi per il maggiore o minore sviluppo dato alla materia e per la varietà di criteri informativi.

Nella redazione delle singole disposizioni si è cercato di evitare un duplice difetto, comune a molti codici moderni: quello di enunciare formule di carattere didascalico e quello di incorrere in non opportune anticipazioni della disciplina dei particolari istituti.

R. G., n. 21. — Nel titolo primo ho conservato, con qualche semplificazione, il gruppo di norme che definiscono la persona fisica soggetto di diritto e fissano la disciplina degli essenziali attributi della personalità. Il raggruppamento di queste norme, che nel codice del 1865 erano sparse o mancavano, rappresenta dal punto di vista tecnico e scientifico un notevole progresso che è stato generalmente lodato.

R. C. P., pag. 734. — Nonostante l'avviso di alcuni Commissari, i quali hanno ritenuto che il regolamento della protezione dei diritti generali della persona appartenga al diritto pubblico, la Commissione ha pienamente consentito nel criterio di introdurre nel progetto, con il presente Titolo, la disciplina organica di una materia che nel Codice del 1865 non era se non incompletamente e frammentariamente regolata, e di adottare, altresì, norme che nel vigente Codice mancano addirittura. Così, ad esempio, quella concernente i limiti al diritto di disporre del proprio corpo, ispirata agli stessi principi che informano la disposizione dell'articolo 50 del Codice penale del 1930-VIII, la quale viene, anzi, ad essere integrata, nel senso che si stabilisce in quali casi è lecito disporre validamente del proprio corpo, e cioè quando gli atti di disposizione non producano una diminuzione permanente della integrità fisica o non siano contrari all'ordine pubblico e al buon costume.

La Commissione ha anzi, come più avanti si preciserà, suggerito di integrare ancora la disciplina del Titolo, aggiungendo qualche altra norma, come quella relativa alla protezione dell'immagine propria.

R. R., n. 17. — La disciplina unitaria data alla materia delle persone fisiche ha raccolto l'adesione della Commissione parlamentare, che, mentre ha posto in giusto rilievo l'importanza delle nuove disposizioni, ha formulato utili precisazioni e integrazioni.

Art. 1. Capacità giuridica.

La capacità giuridica si acquista dal momento della nascita.

I diritti che la legge riconosce a favore del concepito sono subordinati all'evento della nascita.

Le limitazioni alla capacità giuridica derivanti dall'appartenenza a determinate razze sono stabilite da leggi speciali.

L. P.: Prog. Comm. Reale, art. 1 e 2; prog. def., art. 1 e 2.

R. C. R., pag. 32. — Nell'articolo 1 del progetto si è soppresso (non però, senza qualche contrasto) il requisito della vitalità fra quelli necessari per la esistenza della persona, contro il quale si erano elevate vivaci critiche in dottrina e si sono dichiarate le più moderne codificazioni.

Con questo ritorno ai principi del diritto giustiniano vengono eliminate tutte le incertezze pratiche, specialmente in tema di prova, derivanti dalla mancanza di una precisa definizione della vitalità e di una enunciazione delle sue cause, mancanza che ha perpetuato, nella nostra dottrina come già in quella francese, le stesse divergenze note già al diritto comune. Tanto più opportuna la soppressione del requisito della vitalità in quanto nel nostro codice la presunzione dell'art. 724 ult. capov. ne ha attenuato notevolmente l'utilità pratica.

Quanto al concetto, l'art. 2 ha inteso escludere che esso sia da considerarsi attualmente persona, disponendo a suo favore soltanto riserve e tutele di diritto. Il progetto intende così respingere, sia il ricorso al concetto di una anticipazione della personalità, sia quello della finzione per cui si considera il concetto come già nato. Il criterio a cui s'ispira il progetto è pertanto quello di attribuire al concetto la capacità giuridica sub condizione, sospesa, cioè, all'evento della nascita. E' solo in questo momento che egli acquista i diritti che la legge gli riserva, diritti che non sono limitati soltanto alla materia ereditaria, ma vanno estesi altresì a quella contrattuale.

R. G., n. 22. — Quanto al concetto ho conservata nella sostanza la norma del progetto, evitando soltanto l'espressione «riserve di diritti», che mi è sembrata vaga ed imprecisa. In realtà al concetto sono riconosciuti, già nella legge vigente, veri diritti; salvo che la loro attribuzione è subordinata al verificarsi della nascita. Questo concetto, che era già espresso nella relazione della Commissione Reale, mi è parso conveniente riprodurre nella norma.

R. C. P., pag. 734. — In merito alla capacità giuridica, mentre il progetto ministeriale ha creduto di ripristinare nell'articolo 1 il requisito della vitalità, che la Commissione Reale aveva, invece, soppresso, la Commissione parlamentare ha, per suo conto, ritenuto che in questa sede basti fissare la norma che «l'uomo è soggetto di diritti dal momento della nascita», riservando alla materia delle successioni la questione di decidere se debbano o meno richiedersi i requisiti di «vivo» e «vitale» già stabiliti nell'articolo 724 del Codice vigente.

La discussione in proposito ha diviso i Commissari in due correnti: l'una favorevole al mantenimento dei requisiti predetti, sostenendone l'indispensabilità affinché il nato vivo possa divenire soggetto di diritti, e affermando che l'accertamento della vitalità può essere oggi pienamente affidato alla scienza medica che ha fatto, anche in questo campo, notevoli progressi; l'altra, invece, che, fermandosi soprattutto sul requisito della vitalità, ha sostenuto che è particolarmente disagiata il suo accertamento e che, anzi, il progresso tecnico della medicina rende ancor più difficile definirne il concetto, dato che le nuove risorse della scienza riescono a tenere in vita per qualche giorno individui forniti di una vitalità effimera, essendo essi nati con gravi difetti organici.

Ma siccome tutti i Commissari sono stati concordi nel rilevare che la questione presenta particolarissimo, se non esclusivo, interesse dal punto di vista delle successioni, la Commissione ha deciso, come si è detto, di tornare sull'argomento in sede di successioni.

La Commissione ha convenuto nel principio che al concetto sono riconosciuti veri diritti, salvo che la loro attribuzione è subordinata al verificarsi

della nascita; tuttavia, per maggior chiarezza e semplicità, pur senza tornare, come era stato proposto, alla formula del progetto preliminare «riserve di diritti», ha proposto di usare la dizione: «il concepito è soggetto di diritti subordinatamente all'evento della nascita». Si evita così che l'espressione «i diritti» usata dal progetto ministeriale possa far credere che si intenda alludere a determinati diritti. Inoltre, anche per togliere all'articolo 1 il carattere didascalico che gli verrebbe dal fermarsi alla parola «nascita», la Commissione ha deciso di proporre che la disposizione dell'articolo 2, modificata nel modo predetto, formi un capoverso da aggiungere all'articolo 1.

R. R., n. 18. — Per quanto concerne i requisiti necessari alla esistenza di una persona fisica quale soggetto di diritto, la Commissione parlamentare ha prospettato la convenienza di sopprimere la menzione del requisito della vitalità. Ho aderito a questa proposta soprattutto per la considerazione che nella pratica riesce assai difficile la distinzione del nato vitale dal nato non vitale, nei casi in cui la vita duri poche ore o pochi giorni. D'altra parte, l'importanza concreta del requisito stesso era attenuata dalla presunzione contenuta nell'art. 1 del progetto definitivo, il quale, riprendendo la formula dell'art. 724 del codice del 1865, dichiarava che, nel dubbio, dovesse ritenersi vitale chi fosse nato vivo.

Nel secondo comma dell'art. 1, che riproduce l'art. 2 del progetto definitivo, ho stabilito, con una norma di ordine generale, che riprende con lievi varianti una formula suggerita in seno alla Commissione parlamentare, che i diritti che la legge riconosce al concepito sono subordinati all'evento della nascita.

Mi è sembrato conveniente, infine, in armonia con le direttive razziali del Regime, porre nel terzo comma dell'art. 1 una disposizione con la quale si fa rinvio alle leggi speciali per quanto concerne le limitazioni alla capacità giuridica derivanti dall'appartenenza a determinate razze. La formula usata nel testo contiene peraltro un'affermazione positiva in quanto sancisce il principio che l'appartenenza a determinate razze può influire sulla sfera della capacità giuridica delle persone.

La soppressione del requisito della vitalità, fra quelli necessari per l'esistenza della persona, non è stata accolta senza contrasti, come rilevano la R.C.R. e la R.C.P. Nel progetto definitivo, anzi, il requisito della vitalità era stato nuovamente accolto, sembrando che «per l'importanza del concetto di persona come soggetto di diritti e per la rilevanza delle conseguenze che dall'attribuzione della capacità di diritto derivano, non sia conveniente prescindere da un minimo di requisiti i quali dimostrino nell'essere venuto al mondo l'attitudine alla vita» (R. G. n. 21).

L'art. 1, 2° capoverso, contiene un rinvio alle leggi speciali per quanto riguarda le limitazioni alla capacità giuridica dipendenti dall'appartenenza a determinate razze.

Il R.D.L. 17 novembre 1938-XVII, n. 1728, recante provvedimenti per la difesa della razza italiana, dispone appunto delle limitazioni alla capacità giuridica per i cittadini italiani di razza ebraica. Essi, per quanto riguarda la capacità di diritto privato, a norma dell'art. 10 di detto decreto, non possono:

«essere proprietari o gestori a qualsiasi titolo di aziende dichiarate interessanti la difesa della Nazione, ai sensi e con le norme dell'art. 1 del R. D. 18 novembre 1929, n. 2488, e di aziende di qualunque natura che impieghino cento o più persone, nè avere di dette aziende la direzione nè assumervi comunque l'ufficio di amministratore o di sindaco;

essere proprietari di terreni che, in complesso, abbiano un estimo superiore a lire cinquemila;

essere proprietari di fabbricati urbani che, in complesso, abbiano un imponibile superiore a lire venti mila. Per i fabbricati per i quali non esista l'imponibile, esso sarà stabilito sulla base degli accertamenti eseguiti ai fini dell'applicazione dell'imposta straordinaria sulla proprietà immobiliare di cui al Regio decreto-legge 5 ottobre 1936-XIV, n. 1743.»

Art. 2.

Maggiore età. Capacità di agire.

La maggiore età è fissata al compimento del ventunesimo anno.

Con la maggiore età si acquista la capacità di compiere tutti gli atti per i quali non sia stabilita un'età diversa.

P. L.: C. civ. 1865, art. 323.

L. P.: Prog. Comm. Reale, art. 3 e 4; prog. def., art. 3.

R. G., n. 23. — In ordine alla capacità di agire, ferma la regola che essa si acquista normalmente al raggiungimento della maggiore età, ho precisato, nel capoverso dell'art. 3, che la regola stessa non trova applicazione sia quando la legge disponga diversamente, come nei casi di emancipazione o di interdizione, sia quando per determinati atti venga richiesta un'età diversa (matrimonio, adozione ecc.).

R. R., n. 19. — L'art. 2, riprodotto senza innovazioni l'art. 3 del progetto definitivo, è stato oggetto di elaborato esame da parte della Commissione parlamentare, che concorda nell'avviso di non apportare mutamenti al sistema attualmente vigente per quanto concerne l'inizio della maggiore età e della capacità di agire.

Art. 3.

Capacità per il contratto di lavoro.

Il minore che abbia compiuto gli anni diciotto può prestare il proprio lavoro, stipulare i relativi contratti ed esercitare i diritti e le azioni che ne dipendono, salve le leggi speciali che stabiliscano un'età inferiore.

R. R., n. 19. — Ho posto conformemente alla proposta della Commissione parlamentare, la norma nuova dell'art. 3 che riconosce una capacità professionale al minore pervenuto all'età di diciotto anni. Si attua così una giusta differenziazione fra coloro che, pur avendo compiuto l'età di diciotto anni, non pongono in essere alcuna attività professionale e permangono sotto la vigilanza di chi esercita la patria potestà o la tutela e coloro che, esercitando invece un'attività lavorativa, dimostrano di aver raggiunto un grado di maturità psichica meritevole di particolare considerazione. La norma costituisce l'applicazione di un principio squisitamente politico e risponde alle precise direttive del Regime fascista, il quale intende valorizzare chiunque espliciti un'attività lavorativa e apporti un utile contributo al processo produttivo della Nazione. In armonia a tali concetti, non ho creduto di porre questa disposizione fra quelle relative alla emancipazione, perchè sarebbe stata ivi fuori posto. Neppure sarebbe stato opportuno collocarla nella parte del codice che regolerà la materia della *locatio operarum*, perchè pone per tutti i rapporti di lavoro una disciplina la quale deroga al principio generale della capacità di agire. D'altra parte, l'importanza fondamentale che, nello Stato fascista, ha il lavoro umano consiglia di collocare la disposizione nella parte del co-

dice che tratta della capacità della persona, per dare al principio in essa contenuto il massimo rilievo, anche nel campo giuridico.

In considerazione dei criteri informativi della nuova norma, ho soppresso l'accenno all'autorizzazione di chi esercita la patria potestà o la tutela, perchè, se si fissa il principio che il minore è pienamente capace, è ovvio che non è necessaria alcuna autorizzazione.

In conformità degli stessi criteri suaccennati non ho neppure creduto conveniente di attribuire al genitore o al tutore la facoltà di opporsi alla scelta dell'occupazione effettuata dal minore. E' ovvio che il padre o il tutore normalmente eserciterà sul minore l'autorità morale necessaria per distoglierlo da occupazioni dannose o comunque svenienti, onde non si vede la necessità di conferire loro un vero e proprio potere inhibitorio, che in pratica potrebbe rendere vana la piena autonomia accordata al minore per quanto riflette l'attività lavorativa.

R. R., n. 172. — La Commissione parlamentare ha affrontato, in tema di emancipazione, il problema della concessione di una capacità professionale al minore, dopo il compimento dei diciotto anni, e vi ha dato una soluzione affermativa, proponendo la inserzione nel testo di due articoli con uno dei quali viene riconosciuto al minore, che abbia compiuto gli anni diciotto, la capacità di locare il proprio lavoro e con l'altro si autorizza il genitore o il tutore a vigilare sul modo col quale il minore eroga i suoi guadagni professionali.

Ho già esposto le considerazioni per cui ho accolto il primo punto, inserendo un'apposita disposizione nell'art. 3, invece che nel capo dell'emancipazione.

Per quel che riguarda l'altro punto, ho considerato che la norma proposta limiterebbe il potere di vigilanza del genitore sul modo col quale il minore impiega il guadagno professionale, disponendosi un intervento del giudice per destinare parte di tale guadagno all'assistenza familiare. Siffatte innovazioni non appaiono giustificate, perchè modificherebbero sostanzialmente il sistema dei rapporti fra padre e figlio quali discendono dalla patria potestà, la quale continua a perdurare fino alla maggiore età del figlio. D'altra parte, un intervento legislativo diretto a regolare in modo particolareggiato le speciali situazioni che possono determinarsi in conseguenza del riconoscimento di una piena capacità al minore per ciò che riflette la prestazione del suo lavoro non appare neppure opportuno, anche perchè è da ritenere che esse troveranno normalmente la loro sistemazione nell'ambito stesso della famiglia.

E' opportuno richiamare i precedenti di questa disposizione.

Nel progetto della Commissione Reale il principio rigido del conseguimento della maggiore età a 21 anni era stato attenuato consentendosi al giudice tutelare sia di prolungare la minore età al compimento del 25° anno, sia di dichiarare la maggiore età al raggiungimento del 18° anno. Tale innovazione che trova precedenti in altre legislazioni, era ispirata al criterio di adeguare la capacità di agire all'effettivo sviluppo intellettuale della persona, senza dover ricorrere da un lato alla interdizione e senza dover imporre al minore, che mostri piena maturità, la limitata capacità dell'emancipato. La innovazione non è stata accolta perchè « è estranea alla nostra tradizione e non appare giustificata da esigenze pratiche, essendo sufficienti, agli scopi che si vogliono raggiungere, gli istituti della emancipazione e della interdizione o della inabilitazione ». (*R. G. n. 24*).

La Commissione parlamentare, approvando le direttive del progetto definitivo, ritenne tuttavia che « nella società civile fascista, in cui le leggi sul lavoro hanno assunto una importanza fondamentale, il codice civile, perchè risponda ai tempi, non può tacere su un principio, come quello della capacità professionale del minore cui le leggi speciali continuamente fanno riferimento per età anche inferiori ai diciotto anni » (*R. C. P., pag. 819*). Pertanto essa propose l'inserzione, nel titolo della emancipazione, di due articoli così concepiti.:

« Art. 406-bis. Il minore che abbia compiuto gli anni diciotto può locare il proprio lavoro, stipulare i relativi contratti ed esercitare i diritti e le azioni che ne dipendono, senza la autorizzazione di chi esercita la patria potestà o del tutore e salvo che leggi speciali gli riconoscano una maggiore capacità ».

« Tuttavia il genitore o il tutore, ove concorrano gravi motivi, può opporsi alla scelta della occupazione effettuata dal minore, chiedendo al giudice tutelare gli opportuni provvedimenti ».

Art. 406 ter. « Il genitore deve vigilare sul modo con cui il minore impiega in tutto o in parte il guadagno che ritrae dal proprio lavoro o dall'esercizio della milizia, di un impiego, professione o arte.

In caso di necessità il giudice tutelare può disporre che una parte del salario sia destinato all'assistenza familiare ».

La prima norma ha avuto, nel testo del codice, più adeguata sistemazione nel titolo primo; la seconda non è stata accolta per le ragioni esposte nella R. R.

Art. 4.

Commorienza.

Quando un effetto giuridico dipenda dalla sopravvivenza di una persona a un'altra e non consti quale di esse sia morta prima, tutte si considerano morte nello stesso momento.

P. L.: C. civ. 1865, art. 924.

L. P.: Prog. Comm. Reale, art. 5; prog. def., art. 4.

R. C. R., pag. 33. — Coll'art. 5 si è trasferita in questo titolo, e perciò opportunamente generalizzata, la c. d. *presunzione di commorienza* contenuta attualmente nell'art. 924 Codice civile.

Il principio è venuto, quindi, ad estendersi a tutti i casi in cui la pretesa di un diritto tra due persone sia fondata sulla priorità della morte. Potrebbe essere vero, facilmente obiettarsi contro questo nuovo articolo che il principio in esso contenuto non altro costituisce che un'ovvia applicazione delle regole del sistema probatorio. Tuttavia, data la importanza fondamentale del principio suddetto e la varietà dei sistemi legislativi dei codici passati in questa materia, si è creduto opportuno, ad evitare equivoci, porre una norma che a rigor di logica parrebbe superflua. La generalità della disposizione mette in rilievo che, ai fini della sua applicazione, non è necessaria che la morte delle due o più persone sia avvenuta nello stesso evento.

Art. 5.

Atti di disposizione del proprio corpo.

Gli atti di disposizione del proprio corpo sono vietati quando cagionino una diminuzione permanente della integrità fisica, o quando siano altrimenti contrari alla legge, all'ordine pubblico o al buon costume.

L. P.: Prog. Comm. Reale, art. 6; prog. def., art. 5.

R. C. R., p. 33. — Tra le nuove norme trova posto quella dell'art. 6, per cui sono consentiti gli atti di disposizione dai quali possa derivare un pregiudizio per l'integrità del proprio corpo, purchè non contrari alla legge ed alla morale. Il progetto si trova così sulle stesse direttive a cui si è ispirato il legislatore italiano nel nuovo codice penale (art. 50).

La norma ha riferimento solo alle *disposizioni del proprio corpo in vita*,

non già *post mortem*. Di queste ultime, riguardanti, cioè, la destinazione da dare al proprio cadavere, si è ritenuto opportuno rinviare la disciplina alle disposizioni di ultima volontà.

L'art. 6 del progetto non s'ispira al rigore di quei principi, per i quali dovrebbero ritenersi prive di effetto tutte le disposizioni che toccano l'integrità del proprio corpo, in base a quelle preoccupazioni aprioristiche per le quali si afferma che il corpo non può essere oggetto di alcun diritto di cui la persona è titolare, essendo esso stesso un elemento essenziale della personalità. Il progetto muove, invece, dalla considerazione che esistono, anche nel campo del diritto privato, numerosi contratti in cui la persona dispone del proprio corpo più o meno direttamente o indirettamente (contratto di balneatico, di locazione d'opere, contratti di circo, ecc.). Si è pertanto ritenuta adeguata una norma che dichiari tali disposizioni permesse quando non siano contrarie alla legge o alla morale. Si è avuto riguardo specialmente ai casi in cui taluno sottoponga il suo corpo ad esperimenti scientifici, ad operazioni chirurgiche (molto frequenti oggi, ad es., quelle per la trasfusione del sangue). Se si dicesse senz'altro che tali convenzioni sono nulle si verrebbe ingiustamente a privare del compenso colui che si sia sottoposto a simili esperimenti od operazioni pattuendole preventivamente.

R. G., n. 26. — Circa i diritti sul proprio corpo ho ritenuto necessario, nell'art. 5, porre accanto al limite generico della legge, dell'ordine pubblico e del buon costume, una limitazione più specifica, che, mentre offre all'interprete un criterio preciso di discriminazione, riafferma il principio fondamentale di etica giuridica per cui nessun diritto soggettivo può riconoscersi se non nei limiti della utilità sociale. Vietando gli atti di disposizione del corpo che producono una diminuzione permanente della integrità fisica, si fa in sostanza un'applicazione particolare della norma che vieta l'abuso del diritto, in quanto si considera che la integrità fisica è condizione essenziale perchè l'uomo possa adempiere i suoi doveri verso la società e verso la famiglia. La norma quindi appare idonea a tutelare una imprescindibile esigenza di carattere morale e sociale, in perfetta aderenza col sentimento pubblico che, mentre vede con simpatia gli atti di disposizione che senza menomazione della integrità personale giovano ad altri, come nel caso della trasfusione del sangue e in quello del trapianto di pelle, resta invece turbato di fronte ad atti che diminuiscono la capacità fisica del soggetto. Quanto al limite generico, la formula da me accolta riproduce nei termini tradizionali del trinomio « legge, ordine pubblico, buon costume » la formula del progetto preliminare.

R. R., n. 20. — Nell'art. 5 ho ritenuto conveniente accentuare, con opportune variazioni di forma, l'alternativa fra le due ipotesi ostative all'ammissibilità dell'atto di disposizione del proprio corpo: diminuzione permanente della integrità fisica ovvero contrarietà alla legge, all'ordine pubblico e al buon costume.

La Commissione parlamentare ha proposto di sopprimere nel testo dell'articolo le parole « alla legge », perchè superflue. Non ho creduto di potere accogliere tale proposta. E' certo ovvio che, se una specifica disposizione di legge vieta un atto determinato, questo non potrà essere consentito, ma la disposizione intende riferirsi al caso in cui il divieto possa desumersi non da una precisa norma, ma dall'intero sistema legislativo.

Il problema della liceità degli atti di disposizione di parti del proprio corpo ha dato luogo ad ampio dibattito nella dottrina, specialmente in relazione alla disposizione dell'art. 50 del codice penale.

La norma dell'art. 5 chiarisce che l'atto di disposizione è vietato, oltre che nei casi di contrasto con la legge, l'ordine pubblico e il buon costume, anche tutte le volte in cui cagioni una diminuzione permanente dell'integrità fisica.

L'ampiezza di tale formula sollevò dei dubbi in seno alla Commissione parlamentare « in considerazione dei continui progressi della chirurgia che rendono possibili trapianti di organi con intenti altamente umanitari; così, per esempio, non si dovrebbe vietare che un padre donasse uno dei suoi occhi per salvare da cecità il figlio » (A. C. P., pag. 56).

Per attenuare la portata del divieto fu proposto da un commissario di limitarlo agli atti compiuti a scopo di lucro. Ma la Commissione rilevò che « anche la donazione di un organo, quando è fatta in condizioni tali da diminuire la personalità fisica, non deve essere consentita » (A.C.P. loc. cit.).

Nel campo dei rapporti civili il divieto sancito dalla norma produce la nullità del contratto.

Art. 6.

Diritto al nome.

Ogni persona ha diritto al nome che le è per legge attribuito.

Nel nome si comprendono il prenome e il cognome.

Non sono ammessi cambiamenti, aggiunte o rettifiche al nome, se non nei casi e con le formalità dalla legge indicati.

L. P.: Prog. Comm. Reale, art. 7 e 8; prog. def., art. 6.

R. C. R., p. 34. — Fino ad oggi, in Italia è stato affidato alla dottrina ed alla giurisprudenza il compito di definire la natura del diritto al nome e di disciplinarne la difesa. Il progetto parte dal principio che esiste un diritto al nome fondato sulla personalità umana. Del resto un tal principio è stato affermato anche in un recente pronunciato della Cassazione del Regno: « Il nome civile, come segno che nella vita pubblica e privata serve a distinguere la persona, costituisce un elemento personale che non può assimilarsi alle cose ed essere fatto, come queste, oggetto di negoziazione ». Il progetto, pertanto, si ispira alla concezione del diritto al nome inteso come un diritto assoluto. Con ciò non si è inteso peraltro escludere il carattere pubblicistico, nè la tutela pubblicistica del diritto al nome. Si tratta di uno di quegli istituti di diritto privato che se, per taluni riguardi, ha attinenze col diritto pubblico, resta pur sempre un bene soggetto di un diritto privato. Se la immutabilità del nome e la sua irrinunciabilità costituiscono caratteristiche di diritto pubblico, esse però non contraddicono alla natura di diritto privato del nome. Così è ugualmente di ordine pubblico il principio che non sia generata confusione riguardo alla individualità di ciascuna persona; ma occorre guardarsi dal considerare il nome come un semplice mezzo di distinzione o un numero di matricola. Il nome non è nè un'istituzione di polizia civile, nè una etichetta della persona (secondo sostiene il Planiol), sibbene un'espressione della vita morale e materiale di una persona in tutti i suoi rapporti familiari e sociali; « è una nota simbolica (come si legge nella citata sentenza della Cassazione del Regno), delle doti personali di intelletto, di probità dell'individuo come tale e della sua posizione come cittadino e come elemento dell'ordinamento familiare ».

Con l'art. 7 si vuole, anzitutto, affermare, quantunque sia già implicito nel nostro ordinamento attuale, il principio che ogni persona ha diritto al nome proprio (o a più nomi) e a un cognome. Con l'espressione usata nel progetto « nome e cognome che sono per legge attribuiti e che risultano dai registri dello stato civile », oltrechè affermare il carattere costitutivo e non meramente probatorio della iscrizione del nome nei registri dello stato civile, a condizione che essa sia conforme alla legge, si è inteso escludere la possibilità di ogni altro modo di acquisto del nome (si discute, invero, nella dottrina tedesca, se non possa ammettersi come mezzo di acquisto del nome l'uso continuato

ed incontestato di esso per lungo tempo, anche in mancanza di un titolo corrispondente). Pertanto resta unico modo d'acquisto del nome nel nostro diritto l'iscrizione di esso nell'atto di nascita conforme alla legge o il regio decreto di concessione.

L'art. 8 ferma il principio che il nome ed il cognome sono immutabili, a differenza di quel che era la consuetudine fin dall'epoca giustiniana, mantenutasi in vita nei secoli di mezzo (ad eccezione dei soli nomi di nobiltà) e di quello che fu il principio della rivoluzione francese, il quale sanzionò il cambiamento del nome ad arbitrio dei cittadini, decreto, peraltro, immediatamente revocato in vista dei gravi inconvenienti che aveva determinato. L'immutabilità del nome si trova del resto sancita, come principio generale per tutti i cittadini, nell'art. 1 delle RR. Patenti 16 agosto 1844 degli Stati Sardi: «Nessuno potrà cambiare il proprio nome di famiglia od a questo aggiungere un altro nome senza la Nostra sovrana permissione».

R. G., n. 27. — Ho voluto più energicamente fissare nel primo comma dell'art. 6 il principio che ogni persona ha diritto al nome che le è per legge attribuito, sopprimendo il riferimento ai registri dello stato civile, i quali, pur costituendo la documentazione tipica del diritto, non ne rappresentano la fonte, che va normalmente ricercata nel fatto della nascita. Ho subito dopo chiarito che l'espressione «nome» serve ad indicare così il nome patronimico come il cognome ed ho anche nello stesso articolo enunciato il concetto della immutabilità che è del diritto al nome la specifica caratteristica di natura pubblicistica. Ho invece ommesso ogni accenno alle forme che regolano, in casi speciali, i mutamenti del nome, sembrandomi che questa materia fosse da regolare nelle leggi sull'ordinamento dello stato civile.

R. R., n. 21. — Neppure la proposta di sostituire al primo e al secondo comma dell'art. 6 il contenuto dell'art. 7 del progetto preliminare mi è sembrata accettabile. Non può infatti affermarsi che il nome della persona sia necessariamente quello che risulti dai registri dello stato civile, in quanto questi registri hanno solo valore documentario e non costitutivo.

Ho invece ritenuto opportuno di precisare nell'art. 6 che nella espressione «nome» si comprendono il pronome e il cognome, il che avrà, tra l'altro, il vantaggio pratico di coordinare l'art. 6 con le disposizioni degli articoli 7 e 8.

Mi è sembrato utile mantenere la disposizione dell'ultimo comma dell'art. 6. E' vero che nella legge sull'ordinamento dello stato civile viene regolata la materia in generale dei cambiamenti del nome, ma la legge speciale fissa soltanto la procedura relativa, mentre nel codice occorre affermare il principio fondamentale della immutabilità del nome, salvo sempre l'intervento dello Stato anche in questa materia.

Art. 7.

Tutela del diritto al nome.

La persona, alla quale si contesti il diritto all'uso del proprio nome o che possa risentire pregiudizio dall'uso che altri indebitamente ne faccia, può chiedere giudizialmente la cessazione del fatto lesivo, salvo il risarcimento dei danni.

L'autorità giudiziaria può ordinare che la sentenza sia pubblicata in uno o più giornali.

L. P.: Prog. Comm. Reale, art. 9; prog. def., art. 7.

R. C. R., pag. 36. — Nell'art. 9 si sono intese disciplinare le azioni conosciute in dottrina (cfr. FERRARA, *Tratt. dir. civ.*, I, p. 573 segg.) col nome di

Azione di reclamo e di azione per usurpazione di nome. Sono noti i vari sistemi seguiti dal codice civile tedesco (§ 12), dal codice civile svizzero (art. 29), dalla Novella 19 marzo 1916 (articolo 1) che modifica l'art. 43 del codice civile austriaco, dal progetto del codice polacco del 1928 (art. 45 e seguenti).

Qui importa rilevare che il nuovo progetto, quanto all'azione di reclamo, ha inteso affermare che la dichiarazione del diritto al nome è presupposto per la condanna; esso non ammette, quindi, una mera azione di accertamento. La contestazione dell'uso del nome altrui da parte di un terzo (la quale si estrinseca anche col rifiuto del terzo a riconoscere il diritto altrui al nome), può anche essere fatta in buona fede; se concorra colpa o dolo può essere richiesto anche il risarcimento del danno. L'azione ha come suo scopo, non solo il riconoscimento del diritto al nome contestato, ma altresì la conseguente cessazione degli atti di impugnativa per il presente e per l'avvenire.

Quanto all'azione di usurpazione il progetto ha inteso principalmente risolvere la dibattuta questione circa l'esistenza della lesione di un interesse morale o pecuniario derivante dall'uso del nome. Requisiti di tale azione sono pertanto: 1) l'uso indebito del nome da parte di un terzo; 2) l'uso del nome come indicazione della personalità altrui; 3) il pregiudizio, anche soltanto morale, arrecato al titolare del nome per effetto di tale illegittimo uso.

Col primo requisito la Commissione ha inteso limitare la tutela al solo caso che la violazione del nome si estrinsechi mediante assunzione illegittima del nome stesso da parte del terzo, non anche ad ogni altro caso in cui il proprio nome sia usato (profittando, ad es., dell'omonimia) in modo da generare equivoco sull'identità della persona o sull'appartenenza di esso ad una data famiglia.

Il secondo requisito spiega perchè nel caso di attribuzione del nome altrui in un'opera letteraria e drammatica o su giornali umoristici, a personaggi spregevoli o ridicoli, a prodotti industriali o ad animali, sempre che tale fatto arrechi un pregiudizio alla reputazione ed al decoro del titolare del nome, dovrà farsi ricorso alla tutela disposta dal successivo articolo 11 (art. 10) salva ogni azione civile e penale a difesa dell'onore.

In merito al terzo requisito si è molto discusso in seno alla Commissione rinnovandosi così un dibattito che è sempre vivo in dottrina e in giurisprudenza. Ha prevalso l'opinione, quantunque non senza contrasto, che sia da ritenersi necessaria l'esistenza di un pregiudizio economico o morale. La semplice indebita assunzione del nome non è sufficiente, insomma, a dar fondamento all'azione per usurpazione.

Si è creduto di accogliere così l'opinione che ha avuto nella dottrina italiana suoi primi autorevoli sostenitori il Fadda e il Bensa, ma che altresì ha trovato accoglimento in giurisprudenza, in decisioni ormai celebri.

Ma è evidente che molto resta affidato al criterio equitativo e discrezionale del magistrato che dovrà tener conto di tutte le circostanze del caso.

Il difetto di dolo o colpa lieve da parte dell'agente non esclude la proponibilità dell'azione. Si è creduto, altresì, opportuno autorizzare l'autorità giudiziaria a reprimere od annullare le conseguenze lesive della contestazione od usurpazione del nome, con mezzi idonei di pubblicità della sentenza, fatta a spese del colpevole, sempre che il fatto abbia ingenerato equivoci circa l'identificazione della persona e l'appartenenza di essa ad una data famiglia.

R. G., n. 28. — Nella formula dell'art. 7 ho soppresso l'accenno al riconoscimento giudiziale del diritto per eliminare ogni dubbio che si intendesse regolare un'azione di accertamento, e non invece, come era nelle intenzioni della Commissione Reale, un'azione di condanna. A questa riferendosi la norma, l'accenno al riconoscimento era superfluo, essendo ovvio che per reprimere i fatti lesivi il giudice deve preliminarmente accertare il diritto al nome nell'attore. Ho anche semplificata la formula del capoverso, soprattutto allo scopo di

dare maggiore elasticità al potere del giudice di ordinare la pubblicazione della sentenza, che in questa materia può costituire forma efficace di tutela anche indipendentemente da ogni connessione col risarcimento dei danni; quanto alla determinazione della persona che deve sopportare le spese della pubblicazione, mi è sembrata inutile ogni specificazione, trattandosi di una normale applicazione dei principi sull'onere delle spese. Non ho creduto, invece, di accogliere le osservazioni, che da varie parti erano state fatte, circa l'imprecisione del termine « contestato » e l'inopportunità di subordinare la azione ad un pregiudizio che il titolare del diritto soffra per la contestazione o la indebita assunzione del nome da parte di altri. Ho rilevato, infatti, che il termine « contestazione » è generalmente usato nella dottrina e nella legislazione per indicare sia la contestazione formale per atto giudiziale o stragiudiziale, sia il disconoscimento commesso con parole, fatti o rifiuti, sicchè l'interprete non potrà avere incertezze al riguardo. E quanto al requisito del pregiudizio, mi è sembrato opportuno mantenerlo per evitare che si abusì della azione in casi in cui, per trattarsi ad esempio di cognomi assai diffusi, si accerti la mancanza di qualsiasi pericolo di danni materiali o morali.

R. C. P., pag. 737. — Un commissario ha ritenuto inutile la disposizione dell'art. 7, dato che essa in sostanza non fa che dettare norme sull'azione per la tutela del diritto al nome, ma la Commissione l'ha mantenuta, riconoscendo l'opportunità di sancire espressamente la tutela della proprietà patronimica di fronte ai continuati abusi che si deplorano in questo campo. Solo ha deciso, per scolpire maggiormente tale ipotesi, di sostituire alla parola « assunto » la parola « usato ».

R. R., n. 22. — Nell'art. 7, accogliendo l'opportuna proposta della Commissione parlamentare, ho sostituito alla parola « assunto » una formula dalla quale risulta con maggior precisione il concetto che la tutela al nome è concessa solo in caso di indebito uso da parte di terzi.

La R. C. R. richiama l'art. 11 del progetto preliminare, poichè tale articolo prevedeva, oltre all'abuso dell'immagine altrui, anche l'uso del nome altrui in pubblicazioni in modo da recar pregiudizio al decoro e alla reputazione. Nel testo del codice le disposizioni sulla tutela del nome sono state fuse nell'art. 7.

Art. 8.

Tutela del nome per ragioni familiari.

Nel caso previsto dall'articolo precedente, l'azione può essere promossa anche da chi, pur non portando il nome contestato o indebitamente usato, abbia alla tutela del nome un interesse fondato su ragioni familiari degne d'essere protette.

L. P.: Prog. Comm. Reale, art. 10; prog. def., art. 8.

R. C. R., pag. 38. — Con l'art. 10 il progetto ha disposto che, nel caso dell'articolo 9 (*art. 7*), l'azione può essere proposta anche da chi non porta lo stesso nome che è stato oggetto di usurpazione o contestazione, ma anche da chi dimostri un interesse fondato su relazioni familiari (non quindi solo di parentela) che il giudice riconosca degne di protezione.

Art. 9.

Tutela dello pseudonimo.

Lo pseudonimo, usato da una persona in modo che abbia acquistato l'importanza del nome, può essere tutelato ai sensi dell'art. 7.

L. P.: Prog. Comm. Reale, art. 12; prog. def., art. 9.

R. C. R., pag. 38. — L'ultimo articolo del Titolo I riguarda la tutela dello pseudonimo che s'impone al legislatore per la sua sempre maggiore diffusione nella vita moderna (artistica, letteraria, giornalistica, politica). Il progetto estende allo pseudonimo la stessa protezione che è concessa al nome: ma naturalmente presuppone che il diritto allo pseudonimo sia acquistato. Stabilire quando ciò avvenga è oggetto di grave controversia in dottrina. Il progetto ha ritenuto che non sia possibile applicare alcun criterio rigido e ha perciò stabilito che per essere suscettibile di protezione giuridica lo pseudonimo debba avere acquistato per la persona la stessa importanza di un nome: con ciò ha inteso significare che lo pseudonimo nell'ambito di una speciale attività della persona serva distintamente e inequivocabilmente ad individuarla; sia assunto, cioè, a idoneo segno distintivo della sua personalità in quanto consacrato da una stabile fama (art. 11 del Prog. sul nome civile della *Société d'études législ.*, in *Bull.*, 1927).

R. G., n. 30. — Nel testo del nuovo articolo 9 ho soltanto soppresso l'accenno alla importanza « morale » dello pseudonimo, dato che questo merita di essere tutelato anche se usato a scopi di altro genere, in relazione, ad esempio, ad attività commerciali o letterarie. Ed ho eliminato l'inciso « a richiesta dell'interessato », perchè il richiamo all'art. 7 chiarisce già di per sé che la tutela deve essere chiesta dalla persona che usa lo pseudonimo.

R. C. P., pag. 737. — La Commissione ha deciso di proporre la soppressione delle parole « per essa », al fine di eliminare il dubbio che possa ritenersi derivino responsabilità a terzi semplicemente da una valutazione subiettiva circa l'importanza che lo pseudonimo abbia, o meno, acquistato.

Art. 10.

Abuso dell'immagine altrui.

Qualora l'immagine di una persona o dei genitori, del coniuge o dei figli in età minore sia stata esposta o pubblicata fuori dei casi in cui l'esposizione o la pubblicazione è dalla legge consentita, ovvero con pregiudizio al decoro o alla reputazione della persona stessa o dei detti congiunti, l'autorità giudiziaria, su richiesta dell'interessato, può disporre che cessi l'abuso, salvo il risarcimento dei danni.

P. L.: *R. D. L.* 7 novembre 1925, n. 1980, art. 11.
L. P.: Prog. Comm. Reale, art. 11.

R. C. R., n. 38. — Il progetto non ha inteso risolvere il problema circa l'esistenza di un diritto alla propria immagine; si è soltanto preoccupato di accordar protezione alla persona contro l'abusiva riproduzione, pubblicazione, esposizione, anche non a scopo commerciale o a fine di lucro, della propria immagine ad opera di terzi, quando tale pubblicità offenda il decoro e la reputazione personale o renda di dominio pubblico fatti privati della cui convenienza solo l'interessato deve essere arbitro.

Il fondamento della tutela è l'inosservanza di quel riguardo (da valutarsi in varia misura secondo le condizioni sociali e personali di ogni individuo) dovuto alla personalità, di cui l'immagine « è misteriosa » e quasi divina impronta » (Dusi). Il progetto considera legittimata ad agire ciascuna persona non solo per la protezione della sua immagine, ma ancora per quella dei suoi genitori, della moglie e dei figli in età minore.

R. R., n. 23. — La Commissione parlamentare ha proposto di aggiungere, dopo l'art. 9 del progetto definitivo, una disposizione corrispondente al secondo comma dell'art. 11 del progetto preliminare, allo scopo di tutelare il diritto

alla immagine di una persona, quando tale immagine venga esposta o pubblicata con pregiudizio al decoro e alla reputazione. E' stato infatti osservato che la mancanza in questo titolo di una norma generale che affermi il diritto alla immagine, costituirebbe una lacuna nel testo del nuovo codice, in cui deve essere invece contenuto il regolamento completo dei diritti della personalità. L'esattezza di tale considerazione mi ha convinto della opportunità di introdurre, nell'art. 10, una norma limitatrice della riproduzione della immagine, ma ho apportato una lieve variante alla formula suggerita, e ciò al fine di poter soddisfare il voto espresso dalla Commissione stessa di non portare innovazioni, con la disposizione da inserirsi nel codice, alla legge sui diritti di autore. Non va dimenticato infatti che l'art. 11 della vigente legge sui diritti di autore (R. decreto-legge 7 novembre 1925-IV, n. 1050, convertito nella legge 18 marzo 1926-IV, n. 562), pur presentando un profilo particolare che incide sulla disciplina della proprietà artistica, in quanto limita i diritti dell'artista a tutela dell'interesse del ritrattato, viene pacificamente interpretato nel senso che alla persona, della quale è stata ritrattata l'effigie, compete la difesa del diritto sulla propria immagine, sia contro l'artista che ha eseguito il ritratto, sia contro qualunque altra persona che esponga, pubblici o metta abusivamente in commercio la immagine stessa. La formula suggerita dalla Commissione parlamentare subordinava l'azione all'esistenza del pregiudizio al decoro o alla reputazione della persona ritrattata, indipendentemente dal consenso dato alla pubblicazione o messa in commercio del ritrattato. Ho voluto, perciò, superare il divario fra le due disposizioni formulando l'art. 10 in guisa da coordinarlo con la norma contenuta nella legge sui diritti di autore. Per conseguire tale coordinazione, ho ammesso l'azione in due ipotesi distinte: nel caso in cui l'immagine sia stata esposta o pubblicata fuori dei limiti stabiliti dalla legge speciale, e nel caso in cui l'esposizione o la pubblicazione avvenga con offesa al decoro o alla reputazione della persona ritrattata. In tal guisa, ferma rimanendo la legge sui diritti di autore, la tutela del diritto all'immagine della persona ha avuto nel codice adeguata disciplina.

TITOLO II.

DELLE PERSONE GIURIDICHE.

R. R., n. 24. — Questo titolo costituisce una completa innovazione rispetto al codice civile del 1865, il quale mancava di una disciplina delle persone giuridiche. La opportunità di queste nuove norme, non ostante qualche dubbio manifestatosi, è stata adeguatamente apprezzata dalla Commissione. Per verità, sebbene i concetti pubblicistici investano sempre più profondamente l'assetto delle persone giuridiche private, tuttavia queste possono rivestire tale importanza che non si poteva, in una riforma generale del codice civile, continuare a ignorarle o lasciare che fossero regolate in modo incompleto e inadeguato da principi dedotti dalle norme relative alle persone fisiche o dalle private pattuizioni. La stessa importanza sociale di questi enti imponeva, anzi, di dare ad essi un sistema di norme che, ispirandosi a una visione pubblicistica e armonica dei problemi giuridici inerenti alla loro disciplina, regolasse in modo organico la complessa materia.

Ciò è stato fatto in questo titolo, le cui disposizioni, per quanto dettate per le persone giuridiche private, saranno di grande utilità, anche per la forza espansiva di cui esse sono suscettibili, in via di interpretazione analogica, nei riguardi della disciplina delle persone giuridiche pubbliche, tenuto conto che la distinzione fra le due categorie di enti, se facilmente delineabile in linea teorica, nella pratica appare spesso incerta e non sempre di notevole rilevanza.

CAPO I.

DISPOSIZIONI GENERALI.

Art. 11.

Persone giuridiche pubbliche.

Le province e i comuni, nonchè gli istituti e gli enti pubblici riconosciuti come persone giuridiche godono dei diritti secondo le leggi e gli usi osservati come diritto pubblico.

P. L.: C. civ. 1865, art. 2.

L. P.: Prog. Comm. Reale, art. 13; prog. def., art. 10.

R. G., n. 31. — Il richiamo fatto nell'art. 10 alle leggi di diritto pubblico tende a chiarire, di fronte ai dubbi da più parti sollevati, che la disciplina del codice civile si riferisce alle persone giuridiche di carattere privato. Sebbene una netta delimitazione fra le due categorie non sia possibile, in quanto molte delle disposizioni dettate per le prime trovano riscontro in altre analoghe concernenti le seconde, e sebbene possa ragionevolmente prevedersi che la regolamentazione nuova delle persone giuridiche private, ispirata a modernità di criteri e dominata da rigorose concezioni giuridiche, debba per vari aspetti ripercuotersi sulla disciplina delle persone giuridiche pubbliche, è certo che solo alle prime può aver riguardo un codice di diritto privato, nel quale, del resto, anche per evidenti ragioni di limiti e di proporzioni, sarebbe impossibile rego-

lare, nei loro multiformi aspetti, le categorie sempre più vaste e complesse degli enti pubblici. Anzi la disciplina del codice non abbraccia neppure tutte le persone giuridiche di carattere privato, chè fuori di essa restano le società commerciali e gli altri enti che svolgono attività mercantile, per i quali l'art. 12 rinvia alla legge commerciale.

R. R., n. 25. — Non ho ritenuto opportuno, in conformità, del resto, a quanto faceva il codice civile del 1865, di far menzione dello Stato fra le persone giuridiche pubbliche. Lo Stato rappresenta l'organizzazione politica, giuridica ed economica della società nazionale e costituisce la fonte di tutto il diritto; esso è la persona giuridica per eccellenza e pone a se stesso le condizioni per lo svolgimento delle sue attività e quelle per lo svolgimento di ogni altra attività pubblica e privata. Una norma del codice civile, la quale collocasse lo Stato accanto alle persone giuridiche pubbliche, sia pure a fini limitati, oltre che avere scarso contenuto pratico, verrebbe quasi a menomare la posizione di assoluta preminenza da esso tenuto in tutto il campo del diritto.

Per ciò che riflette le altre persone giuridiche pubbliche ho voluto mettere bene in evidenza il punto essenziale, ossia che esse godono dei diritti secondo le leggi e gli usi osservati come diritto pubblico.

Art. 12.

Persone giuridiche private.

Le associazioni, le fondazioni e le altre istituzioni di carattere privato acquistano la personalità giuridica mediante il riconoscimento concesso con decreto reale.

Per determinate categorie di enti che esercitano la loro attività nell'ambito della provincia, il Governo può delegare ai prefetti la facoltà di riconoscerli con loro decreto.

L. P.: Prog. Comm. Reale, art. 13; prog. def., art. 11.

R. G., n. 32-33. — Nell'art. 11 ho messo in chiaro rilievo l'importanza creativa dell'intervento del potere politico per l'acquisto della personalità. In uno Stato fondamentalmente etico quale è lo Stato Fascista, che non consente l'esercizio di attività contrastanti con i suoi fini, l'acquisto della personalità non può che essere l'effetto della valutazione che la pubblica autorità faccia degli scopi che l'ente si propone e dei mezzi con i quali intende raggiungerli. D'altro canto ogni organismo, in quanto opera per scopi che trascendono quelli dell'individuo, interessa sempre lo Stato. Pertanto ho nettamente affermato il principio che le associazioni e fondazioni acquistano la personalità col riconoscimento ed ho fissato la forma in cui questo è fatto.

La Commissione Reale aveva espresso il dubbio che il Decreto Reale fosse un mezzo troppo solenne e complicato per enti che spesso hanno limitata sfera di attività. Ma ho considerato che pure fra le associazioni e fondazioni di carattere privato non mancano enti i quali si propongono scopi complessi, e svolgono la loro azione in vaste zone del territorio nazionale; e che anche per enti di minore importanza non può escludersi che l'amministrazione centrale abbia l'interesse, specialmente per determinate branche di attività, di regolare direttamente il sorgere di nuovi organismi. Comunque, per facilitare l'acquisto della personalità quando manchino ragioni d'intervento del potere centrale, è data facoltà al Governo di delegare ai prefetti il riconoscimento per determinate categorie di enti che operano nelle rispettive provincie.

Da varie parti si era segnalata l'opportunità di precisare il significato della espressione *autorità governativa*, usata in molte disposizioni del progetto preli-

minare, e si era proposto di affidare ai prefetti la maggior parte delle attribuzioni devolute alla detta autorità. Questa proposta non poteva essere accolta, perchè non sarebbe nè logico nè conveniente che un'autorità diversa da quella che ha dato vita all'ente possa modificarne le condizioni di esistenza o addirittura sopprimerle. In armonia col sistema adottato per il riconoscimento è sembrato, invece, opportuno consentire che il Governo possa delegare ai prefetti, in tutto o in parte, le facoltà ad esso attribuite. Questa regola ho formulato nell'ultimo comma dell'art. 11, che viene così anche a chiarire il significato della espressione *autorità governativa*.

R. C. P., pag. 740. — Era stato proposto di demandare, all'autorità giudiziaria il riconoscimento delle persone giuridiche private, ma la proposta è stata scartata, tenuto conto che intervengono in materia molti elementi politici di cui l'autorità giudiziaria non può essere sempre al corrente e che il riconoscimento per decreto Reale costituisce una più seria garanzia ed anche una lusinga per coloro che devolvono il loro patrimonio ad opere di beneficenza.

Quanto alla delega ai prefetti della facoltà di riconoscimento, che forma oggetto del secondo e terzo comma dell'articolo, la Commissione ha deciso di proporre che sia demandato alle norme di attuazione di chiarire che la facoltà stessa può anche essere delegata ai prefetti.

R. R., n. 26. — La Commissione parlamentare ha proposto di aggiungere il primo comma dell'art. 11 del progetto all'articolo precedente. Tale proposta è dipendente dall'altra di sopprimere gli altri due commi dello stesso art. 11, perchè ritenuti di carattere regolamentare e come tali da collocarsi nelle disposizioni di attuazione. Ho considerato al riguardo che, se nel primo comma dell'articolo fosse posta solamente la norma che il riconoscimento deve essere concesso con Regio decreto, non si potrebbe poi, in sede regolamentare, affermare il principio che il Governo può delegare ai prefetti la facoltà di riconoscere gli enti che esercitano la loro attività entro l'ambito delle provincie. La soppressione potrebbe essere operata se si ritenesse inopportuna la facoltà di delega; ma questa non è ritenuta tale neppure dalla Commissione parlamentare.

Ho mantenuto perciò nell'art. 12 i due primi commi dell'art. 11 del progetto rinviando, secondo il suggerimento della Commissione parlamentare, alle norme di attuazione, la disposizione contenuta nel terzo comma, il quale prevedeva la possibilità di delegare ai prefetti l'esercizio dei poteri spettanti all'autorità governativa. Poichè la espressione «autorità governativa» comprende evidentemente il potere esecutivo considerato in tutta la sua gerarchia, la possibilità di designare il prefetto come autorità competente può essere affermata anche in sede regolamentare.

Quanto al contenuto della disposizione, ho creduto di aggiungere alla menzione dei due tipi tradizionali, associazioni e fondazioni, l'accenno ad altre istituzioni di carattere privato, che non sono nè associazioni nè fondazioni e che sono contraddistinte dalla loro destinazione ad uno scopo. A parte che, nella nostra tradizione scientifica, specialmente canonistica, ha posto anche questo terzo tipo di persona giuridica privata, e che, nello stesso testo del codice, si contemplan altre forme di possibili persone giuridiche (p. es. comitati), non si poteva non tener conto, nella varietà della vita moderna, di altre creazioni giuridiche, non perfettamente aderenti nè alle associazioni, nè alle fondazioni. Quanto alla regolamentazione di queste istituzioni, è ovvio che sarà applicabile la disciplina delle associazioni ovvero delle fondazioni, secondo che la loro natura si avvicini prevalentemente a quella dell'uno o dell'altro tipo di enti.

Il progetto definitivo (art. 11) conteneva un terzo comma così concepito: «Il Governo può anche delegare ai Prefetti, in tutto o in parte, l'esercizio delle facoltà attribuite in questo titolo all'autorità governativa». Come risulta

dalla R.R. questa disposizione è stata eliminata dal corpo del codice per essere più opportunamente riprodotta nelle norme di attuazione.

Art. 13.

Enti commerciali.

Gli enti commerciali sono regolati dalla legge commerciale.

L. P.: Prog. def., art. 12.

R. C. P., pag. 741. — Un Commissario aveva sollevato il dubbio che le società civili che assumono la forma di società per azioni possano non ritenersi considerate dall'articolo 12, ma è stato chiarito che la espressione «enti commerciali» è così ampia da comprendere anche le società predette.

CAPO II.

DELLE ASSOCIAZIONI E DELLE FONDAZIONI.

R. C. P., pag. 741. — Per evitare la confusione che potrebbe essere determinata dalla fusione in un solo Capo delle disposizioni particolari sia alle associazioni che alle fondazioni, la Commissione ha proposto di separare, per maggior chiarezza, le norme riguardanti le associazioni da quelle riguardanti le fondazioni, tornando alla divisione adottata nel progetto della Commissione Reale.

R. R., n. 27. — La Commissione parlamentare ha raccomandato di separare, in questo Capo, le disposizioni riguardanti le fondazioni da quelle riguardanti le associazioni, senza peraltro formulare concrete proposte al riguardo. Ma non mi è sembrato opportuno accogliere la raccomandazione, perchè la maggior parte delle disposizioni è comune ai due tipi di persone giuridiche, in guisa che la separazione costringerebbe a una ripetizione di norme aventi contenuto analogo. Ho curato tuttavia che le disposizioni riferentisi solamente all'uno o all'altro tipo fossero redatte in modo da evitare qualsiasi incertezza sulla loro portata.

Art. 14.

Atto costitutivo.

Le associazioni e le fondazioni devono essere costituite con atto pubblico.

La fondazione può essere disposta anche con testamento.

L. P.: Prog. Comm. Reale, art. 15; prog. def., art. 13.

R. G., n. 34. — Il progetto preliminare, nell'art. 15, mentre richiedeva la forma solenne dell'atto pubblico per la costituzione delle fondazioni, consentiva che la costituzione delle associazioni risultasse da scrittura privata. Ho considerato che l'atto che dà vita a una persona giuridica è, in ogni caso, di particolare rilevanza ed è perciò opportuno richiedere la garanzia dell'atto pubblico. In questi sensi ho formulato l'art. 13.

Art. 15.

Revoca dell'atto di fondazione.

L'atto di fondazione può essere revocato dal fondatore fino a

quando non sia intervenuto il riconoscimento oppure fino a quando il fondatore non abbia fatto iniziare l'attività dell'opera da lui disposta.

La facoltà di revoca non si trasmette agli eredi.

L. P.: Prog. Comm. Reale, art. 16; prog. def., art. 14.

R. G., n. 35. — L'art. 14 disciplina la revoca dell'atto di fondazione. Il progetto preliminare, nell'art. 16, consentiva la revoca fino al momento del riconoscimento; mi è sembrato che tale facoltà debba trovare un limite nel caso che il fondatore abbia, anche prima del riconoscimento, fatto funzionare l'opera da lui creata. Col funzionamento, infatti, l'opera non rimane più nella sfera del fondatore, ma acquista una esistenza obiettiva che interessa ormai il pubblico e che non deve poter essere distrutta ad arbitrio del privato. La facoltà di revoca non può che essere personale; non ho creduto di prevedere l'ipotesi che il fondatore la conceda espressamente ai suoi eredi, perchè è inverosimile che egli voglia far distruggere da altri l'opera da lui creata. Agli eredi, invece, è riconosciuto il diritto di impugnare l'atto di fondazione quando esso leda la legittima, come è affermato il diritto dei creditori di esercitare l'azione di revocazione quando ne ricorrano gli estremi.

R. C. P., pag. 741. — La maggioranza della Commissione ha deciso di proporre la soppressione dell'articolo 14, contenente le norme sulla revoca e impugnativa dell'atto di fondazione, perchè superfluo, dato che si giunge alle stesse conclusioni in base ai principi generali, specie per quanto riguarda l'azione di riduzione in caso di legittima e quella di revocazione, se l'atto è in frode dei creditori.

R. R., n. 28. — E' stato osservato che le regole contenute nell'articolo 14 del progetto potevano agevolmente desumersi dai principi generali. L'osservazione è esatta per ciò che riguarda l'impugnativa dell'atto di fondazione per lesione della legittima o per frode, ma non sembra che possa dirsi altrettanto per ciò che riguarda la intrasmissibilità agli eredi della facoltà di revoca, perchè, nel silenzio della legge, siffatta facoltà si dovrebbe considerare trasmissibile. Ho mantenuto pertanto nell'art. 15 i due primi commi dell'articolo 14 del progetto, salvo un lieve miglioramento formale.

Il progetto definitivo (art. 14) conteneva il seguente comma: «L'atto di fondazione può essere impugnato con l'azione di riduzione, nel caso di lesione di legittima», e con l'azione di revocazione, se fatto in frode delle ragioni dei creditori». Come si rileva dalla R.R. la norma è stata ritenuta superflua, perchè le regole in essa contenute si desumono agevolmente dai principi generali.

Art. 16.

Atto costitutivo e statuto. Modificazioni.

L'atto costitutivo e lo statuto devono contenere la denominazione dell'ente, l'indicazione dello scopo, del patrimonio e della sede, nonché le norme sull'ordinamento e sull'amministrazione. Devono anche determinare, quando trattasi di associazioni, i diritti e gli obblighi degli associati e le condizioni della loro ammissione; e quando trattasi di fondazioni, i criteri e le modalità di erogazione delle rendite.

L'atto costitutivo e lo statuto possono inoltre contenere le norme relative alla estinzione dell'ente e alla devoluzione del patrimonio, e, per le fondazioni, anche quelle relative alla loro trasformazione.

Le modificazioni dell'atto costitutivo e dello statuto devono essere approvate dall'autorità governativa nelle forme indicate nell'art. 12.

L. P.: Prog. def., art. 16.

R. G., n. 33. — In questo articolo ho stabilita la regola che sottopone alla approvazione dell'autorità governativa le eventuali modificazioni all'atto costitutivo e allo statuto; regola di ovvia opportunità, quando si consideri che queste modificazioni possono determinare mutamenti profondi nella fisionomia dell'ente, dei quali l'autorità che ha concesso il riconoscimento ha interesse di valutare la convenienza ai fini stessi del riconoscimento.

R. R., n. 29. — La nuova formulazione dell'art. 16 accoglie la proposta di discriminare i requisiti essenziali che debbono essere contenuti nell'atto costitutivo e nello statuto delle associazioni e delle fondazioni, enunciando nel primo comma ciò che è obbligatorio; nel secondo ciò che è meramente facoltativo. In ciascuno dei due commi l'indicazione di ciò che è comune ai due tipi di persone giuridiche precede la indicazione di ciò che è proprio di ciascun tipo. La enunciazione del contenuto dell'atto costitutivo e dello statuto viene così ad essere redatta in forma semplice e organica.

Art. 17.

Acquisto di immobili e accettazione di donazioni, eredità e legati.

La persona giuridica non può acquistare beni immobili, nè accettare donazioni, eredità o legati senza l'autorizzazione governativa.

Senza questa autorizzazione l'acquisto e l'accettazione sono nulli.

P. L.: C. civ. 1865: art. 932, 1060.

L. P.: Prog. Comm. Reale: art. 14; prog. def.: art. 17.

R. G., n. 38. — Nell'art. 17 ho riprodotta la regola, che il progetto preliminare conteneva nell'art. 14, circa la necessità di un intervento dell'autorità governativa per gli acquisti di immobili e le accettazioni di donazioni. Ho parlato di autorizzazione anzichè di approvazione, per non discostarmi dalla terminologia consueta nelle leggi riguardanti le persone giuridiche pubbliche; quel termine del resto è più preciso per un atto che normalmente deve precedere l'acquisto. Le altre modificazioni apportate al testo del progetto preliminare tendono a precisare le conseguenze della mancanza di autorizzazione.

R. C. P., pag. 742. — Per comprendere tra i beni che la persona giuridica non può acquistare senza l'autorizzazione governativa anche quelli che provengono da disposizioni testamentarie, si è deciso di proporre l'aggiunta, nel primo comma dell'articolo 17, dopo la parola « donazioni », delle parole « o lasciti », come era detto nell'articolo 14 del progetto preliminare.

R. R., n. 30. — Non ho ritenuto tecnicamente preciso il termine « lasciti » proposto in ordine all'art. 17 per indicare le liberalità testamentarie, e ho preferito integrare l'articolo indicando espressamente, oltre le donazioni, le eredità e i legati.

Art. 18.

Responsabilità degli amministratori.

Gli amministratori sono verso l'ente solidalmente responsabili, secondo le norme del mandato, dei danni derivanti da loro colpa. E' però esente da responsabilità quello degli amministratori il quale non ab-

bia partecipato all'atto che ha causato il danno, salvo il caso in cui, essendo a cognizione che l'atto si stava per compiere, egli non abbia fatto constare del proprio dissenso.

L. P.: Prog. Comm. Reale, art. 19; prog. def., art. 19.

R. C. P., pag. 742. — La Commissione ha consentito nel concetto della responsabilità solidale degli amministratori. Non è mancato per altro qualche dissenso, fondato sul dubbio che la responsabilità solidale possa indurre chi sarebbe disposto a collaborare nell'amministrazione degli enti ad astenersene; ma la maggioranza ha ritenuto giusto che chi amministra un ente assuma una responsabilità effettiva per sè e per gli altri.

Infine la Commissione ha ritenuto di proporre un'aggiunta nel senso che l'esenzione da responsabilità dell'amministratore che non abbia partecipato all'atto produttivo del danno, non si applica nel caso in cui egli, essendo a cognizione che l'atto si stava per compiere, non abbia fatto constatare il proprio dissenso.

R. R., n. 30. — Avendo riconosciute esatte le osservazioni sull'art. 19 del progetto, ho redatto il corrispondente art. 18 del testo, nella formula suggerita dalla Commissione parlamentare, salve lievi varianti formali. Così la disposizione meglio risponde allo scopo di tutelare più efficacemente gli interessi dell'ente, con un indirizzo di maggior rigore verso gli amministratori. L'esonerazione dalla responsabilità verso l'ente, nel caso in cui gli amministratori non abbiano partecipato alla formazione dell'atto dannoso, è limitata a due sole ipotesi: o che essi non siano stati a conoscenza dell'atto stesso o che, pure essendone a conoscenza, abbiano fatto constare il loro dissenso.

Art. 19.

Inopponibilità dei vizi della rappresentanza.

A chi contrae in buona fede con il rappresentante della persona giuridica non possono essere opposte le limitazioni alla rappresentanza, le quali non risultino dal registro indicato nell'art. 31.

L. P.: Prog. Comm. Reale, art. 18; prog. def., art. 20.

R. R., n. 31. — L'art. 20 del progetto costituiva una applicazione del principio della pubblicità degli atti delle persone giuridiche. Stabiliva in primo luogo che al terzo, il quale contraeva in buona fede col rappresentante di un ente, non potevano essere opposte le limitazioni alla rappresentanza che non risultassero pubblicate nel registro delle persone giuridiche; aggiungeva in secondo luogo che non erano opponibili al terzo neppure i difetti e le irregolarità della deliberazione del consiglio di amministrazione in base alla quale il rappresentante dell'ente aveva dichiarato di contrattare. La Commissione parlamentare, considerando che non tutte le persone giuridiche hanno un consiglio di amministrazione, ha proposto di sopprimere la indicazione di questo organo. Senonchè l'accoglimento della proposta portava a conseguenze non accettabili. Il progetto, infatti, intendeva affermare la inopponibilità al terzo di buona fede delle irregolarità delle deliberazioni degli organi esecutivi, delle quali il terzo non può agevolmente prendere cognizione, essendo provvedimenti interni e spesso segreti. Con l'emendamento proposto la norma sarebbe stata riferibile a ogni provvedimento dell'ente e quindi anche alle deliberazioni dell'assemblea, per le quali l'art. 23 del progetto dava apposita disciplina. Ne sarebbe nata pertanto una interferenza nella sfera di applicazione delle due norme. Per evitarla, mi è sembrato necessario restringere la sfera di applicazione della norma contenuta nell'art. 20 del progetto e quindi, nel corrispondente

art. 19 del testo, ho limitato la previsione ai soli vizi della rappresentanza, eliminando la parte che si riferiva ai vizi delle deliberazioni del consiglio di amministrazione.

La soppressione nel testo del codice di quella parte dell'art. 20 del progetto definitivo che disponeva la inopponibilità ai terzi di buona fede dei difetti e delle irregolarità della deliberazione del consiglio d'amministrazione in base alla quale il rappresentante dell'ente aveva contrattato, è dovuta solamente alla ragione esposta nella R.R. Sembra pertanto doversi ritenere che la norma dell'art. 21 del testo, che disciplina la posizione dei terzi rispetto alle deliberazioni dell'assemblea abbia carattere generale e sia applicabile anche alle deliberazioni dei consigli di amministrazione o di qualsiasi altro organo della persona giuridica.

Art. 20.

Deliberazioni dell'assemblea delle associazioni.

Le deliberazioni dell'assemblea generale delle associazioni sono prese a maggioranza di voti e con la presenza di almeno la metà degli associati. In seconda convocazione la deliberazione è valida qualunque sia il numero degli intervenuti.

Per modificare l'atto costitutivo e lo statuto, se in essi non è altrimenti disposto, occorrono la presenza di almeno tre quarti degli associati e il voto favorevole della maggioranza dei presenti.

Per deliberare lo scioglimento dell'associazione e la devoluzione del patrimonio occorre il voto favorevole di almeno tre quarti degli associati.

L. P.: Prog. Comm. Reale, art. 22; prog. def., art. 22.

R. C. P., pag. 743. — Nell'art. 22 si è ravvisato un contenuto di natura regolamentare.

R. R., n. 32. — Ho rinviato alle norme di attuazione la disposizione dell'art. 21 del progetto, che detta norme circa la convocazione dell'assemblea, in quanto trattasi di materia che ha carattere regolamentare. Non mi è sembrato, invece, conveniente collocare in tale sede anche la disposizione dell'articolo 22 dello stesso progetto, il cui contenuto è essenziale per l'attività degli enti associativi, perchè in esso si stabilisce il numero delle persone che devono intervenire alla assemblea per la validità delle sue deliberazioni. La disposizione è stata pertanto conservata nell'art. 20 del testo, con lievi modificazioni formali, tanto più che essa offre il vantaggio di costituire l'antecedente logico del successivo articolo 21 e rende superfluo far risultare in questo ultimo articolo, come ha suggerito la Commissione parlamentare, che trattasi di deliberazioni delle assemblee delle associazioni.

Art. 21.

Annullamento e sospensione delle deliberazioni.

Le deliberazioni dell'assemblea generale contrarie alla legge o all'atto costitutivo o allo statuto possono essere annullate su istanza degli organi dell'ente o di qualunque associato o del pubblico ministero.

L'annullamento della deliberazione non pregiudica i diritti acqui-

stati dai terzi di buona fede in base ad atti compiuti in esecuzione della deliberazione medesima.

L'esecuzione delle deliberazioni, di cui sia manifesta la illegittimità, può essere sospesa dal presidente del tribunale, su istanza degli organi dell'ente o di qualunque associato.

L'esecuzione delle deliberazioni contrarie all'ordine pubblico o al buon costume può essere sospesa anche dall'autorità governativa.

L. P.: Prog. Comm. Reale, art. 23; prog. def., art. 23.

R. C. P., pag. 743. — Nell'ampia discussione cui ha dato luogo l'articolo 23, relativo all'annullamento delle deliberazioni (delle assemblee generali delle associazioni) che siano contrarie alla legge o all'atto costitutivo o allo statuto, è emersa la preoccupazione che la norma del progetto ministeriale, riferibile nella sua formulazione, oltrechè alle deliberazioni la cui nullità può considerarsi sanabile, anche a quelle affette da nullità assoluta, determini la possibilità di sanatoria anche per queste ultime. Ciò che è sembrato inammissibile, tanto più nel caso dei terzi che hanno ignorato i vizi dell'atto, mentre la preoccupazione è aggravata dal fatto che il progetto ministeriale non consente l'azione di annullamento all'autorità governativa e agli organi della società, neanche in caso di liquidazione giudiziaria, quando, cioè, più spesso occorre di provocare l'annullamento di deliberazioni irregolari. Lo svolgimento della discussione ha per altro chiarito che la disposizione va riferita solo ai casi di annullabilità. E, poichè il corrispondente articolo 23 del progetto preliminare è parso ovviare agli inconvenienti prospettati, in quanto prefigge un termine entro il quale l'annullamento può essere chiesto, ciò che di per sè lascia comprendere subito che sono escluse le deliberazioni colpite da nullità assoluta (esclusione la quale ha effetto anche nei confronti dei terzi in buona fede) e ammette l'autorità governativa e gli organi dell'ente a chiedere l'annullamento, si è deciso di proporre il ripristino dello stesso articolo 23 della Commissione Reale, sia pure con alcune modificazioni. Dovrebbe, cioè, nel primo comma essere portato il termine per l'annullamento da sei mesi ad un anno e specificarsi, per evitare ogni dubbio, che il provvedimento è demandato alla autorità giudiziaria, e sostituirsi al secondo comma il terzo comma dell'articolo 23 del progetto ministeriale, il quale meglio scolpisce che sono *gli atti compiuti in esecuzione delle deliberazioni*, e non già le *deliberazioni*, che il terzo può chiedere sieno annullati.

Il nuovo articolo 23 dovrebbe risultare allora così formulato:

«Le deliberazioni dell'assemblea generale contrarie alla legge o all'atto costitutivo possono essere annullate dall'autorità giudiziaria entro un anno dalla loro data su istanza degli organi dell'ente o di qualunque associato o per iniziativa della autorità governativa.

«L'annullamento degli atti compiuti in esecuzione di deliberazioni contrarie all'atto costitutivo o allo statuto non può pregiudicare i terzi che in buona fede hanno acquistato diritti in base ad essi.

«L'esecuzione delle deliberazioni la cui illegittimità sia manifesta può essere sospesa, su richiesta degli amministratori o di uno degli associati, dal presidente del Tribunale.

«L'esecuzione di quelle contrarie all'ordine pubblico od al buon costume può essere sospesa anche dall'autorità governativa».

R. R., n. 33. — Sull'art. 23 del progetto relativo all'annullamento delle deliberazioni contrarie all'atto costitutivo, allo statuto e alla legge, è stata fatta presente la necessità di stabilire che le deliberazioni, a cui si riferiva il detto articolo, non erano quelle affette da nullità assoluta, per le quali non era possibile alcuna sanatoria; a tal fine venne proposto di stabilire un ter-

mine per l'annullamento delle deliberazioni viziate. Ma la prefissione di un termine mi è sembrata pregiudizievole agli interessi dell'ente, in quanto agli amministratori sarebbe data la possibilità di tenere in sospenso la esecuzione delle deliberazioni illegali per tutta la durata del termine di annullamento e di darvi corso successivamente. Inoltre, dopo trascorso il termine, resterebbero consolidati non solo i diritti acquistati dai terzi di buona fede, ma altresì quelli dei terzi di mala fede, e ciò in pieno contrasto con la disposizione per cui solo i terzi di buona fede non possono essere pregiudicati dall'annullamento degli atti compiuti in esecuzione di deliberazioni dichiarate illegittime. Se si eccettua questo punto, ho seguito nella redazione dell'art. 21, corrispondente all'art. 23 del progetto, la proposta della Commissione parlamentare, adottando quasi integralmente la formula da essa suggerita.

E' stata anzitutto ampliata la sfera dei legittimati ad agire, includendovi gli organi dell'ente e le pubbliche autorità. Il progetto considerava soltanto gli associati, fondandosi sul concetto che l'impugnativa costituisca una difesa dei diritti della minoranza, ma va osservato che l'opinione della minoranza può talvolta rappresentare l'espressione di interessi pubblicistici meritevoli di tutela. Ho designato poi, come organo della pubblica autorità, autorizzato ad agire, il pubblico ministero, il quale, per la sua costituzione e per la natura delle sue funzioni, si presenta più idoneo per la instaurazione del giudizio di annullamento.

Ho mantenuto nel primo comma dell'art. 21 per completezza di dettato, la menzione del vizio di violazione dello statuto, che manca nella proposta della Commissione parlamentare, ma ho ritenuto superfluo disporre che la potestà di annullamento spetta all'autorità giudiziaria in quanto che deriva dai principi generali.

La formula del secondo comma, relativa alla tutela dei terzi di buona fede, è migliorata, ma non sostanzialmente modificata.

Per ragioni di armonico coordinamento, avendo ammesso nel primo comma che l'annullamento può essere chiesto dagli organi dell'ente, ho disposto che la sospensione della esecuzione delle deliberazioni illegittime può essere richiesta da tutti gli organi dell'ente e non dai soli amministratori. Mi è sembrato infine necessario stabilire che anche l'autorità governativa possa sospendere le deliberazioni contrarie all'ordine pubblico e al buon costume.

Art. 22.

Recesso ed esclusione degli associati.

La qualità di associato non è trasmissibile, salvo che la trasmissione sia consentita dall'atto costitutivo o dallo statuto.

L'associato può sempre recedere dall'associazione se non ha assunto l'obbligo di farne parte per un tempo determinato.

L'esclusione d'un associato non può essere deliberata dall'assemblea che per gravi motivi; l'associato può ricorrere all'autorità giudiziaria dentro sei mesi dal giorno in cui gli è stata notificata la deliberazione.

Gli associati, che abbiano receduto o siano stati esclusi o che comunque abbiano cessato di appartenere all'associazione, non possono ripetere i contributi versati, nè hanno alcun diritto sul patrimonio dell'ente.

L. P.: Prog. Comm. Reale, art. 21, 24, 25; prog. def., art. 24.

R. R., n. 34. — Ho accolto nel primo comma dell'art. 22 del testo la proposta della Commissione parlamentare di fare salva la trasmissibilità della qualità di associato quando sia consentita dall'atto costitutivo. La stessa regola deve logicamente valere nell'ipotesi che la trasmissibilità sia permessa dallo statuto. Sono stato invece contrario ad ammettere che tale trasmissibilità possa desumersi dalla natura dell'associazione, perchè una formulazione siffatta potrebbe in pratica prestarsi ad abusi.

Ho soppresso la parola « personale » ritenendola inutile. Infatti il suo significato è insito nel concetto che la qualità di associato è intrasmissibile. Ho mantenuto, invece, il secondo comma dell'articolo, il quale, affermando la facoltà di recesso, contiene una disposizione di carattere essenziale, che non può trovare sede opportuna nelle norme di attuazione. Ho rinviato invece a queste norme il terzo comma dell'art. 24 del progetto, che contiene una modalità dell'esercizio del diritto di recesso.

Ho soppresso infine la menzione concernente l'esclusione ingiusta e il conseguente risarcimento dei danni, perchè superflua.

Il progetto definitivo (art. 24) dava valore assoluto alla regola sulla intrasmissibilità della qualità di associato, negando valore a qualsiasi eccezione anche consentita nell'atto costitutivo. La Commissione parlamentare peraltro ebbe a rilevare che l'assolutezza del principio era in contrasto con la regola accolta dal codice del 1865 in materia di società (art. 1732) e non appariva giustificata. La osservazione è stata accolta nella redazione del testo del codice.

Nei riguardi della esclusione del socio il progetto definitivo (art. 24) precisava, che in caso di reclamo contro ingiusti provvedimenti di esclusione, l'autorità giudiziaria « condanna l'associazione al risarcimento dei danni ». La R.G. n. 45 chiariva che con questa precisazione si voleva escludere la potestà del giudice di ricostituire il vincolo associativo. La R.R. avverte che la menzione del risarcimento del danno è stata soppressa perchè superflua. Sembra pertanto doversi ritenere che, anche di fronte al testo del codice, la pronunzia del giudice debba limitarsi al risarcimento del danno.

Art. 23.

Amministrazione delle fondazioni.

Qualora le disposizioni concernenti la nomina o la surrogazione degli amministratori o dei rappresentanti di una fondazione non possano attuarsi, provvede l'autorità governativa.

Qualora gli amministratori non agiscano in conformità dello statuto o dello scopo della fondazione o della legge, l'autorità governativa può sciogliere l'amministrazione, nominando un commissario straordinario.

L. P.: Prog. def., art. 26.

Art. 24.

Coordinamento di attività e unificazione di amministrazione.

L'autorità governativa può disporre il coordinamento dell'attività di più fondazioni ovvero l'unificazione della loro amministrazione, riservando, per quanto è possibile, la volontà del fondatore.

L. P.: Prog. Comm. Reale, art. 27; prog. def., art. 27.

R. G., n. 47. — Nell'art. 27 ho chiarito il significato della disposizione contenuta nel secondo comma del corrispondente articolo del progetto preliminare, che aveva dato luogo a dubbi ed incertezze: la nuova formula precisa che l'autorità può intervenire per coordinare le forme di attività di più enti allo scopo di evitare interferenze e dispersione di mezzi, o per unificare la loro amministrazione allo scopo di eliminare spese superflue e gravose. Non ho creduto di riprodurre la disposizione del primo comma dell'art. 27 del progetto preliminare, perchè mi è sembrato eccessivo, nei confronti di fondazioni di carattere privato, dar facoltà all'autorità pubblica di modificare, nell'atto in cui dà vita all'ente, gli scopi e le caratteristiche a questo assegnati dal fondatore.

L'art. 27 del progetto preliminare, richiamato nella R. G., era del seguente tenore:

« Per assicurare, col rispetto della volontà del fondatore, il conseguimento delle finalità a cui questi ha mirato, l'autorità governativa può, nell'atto dell'approvazione, modificare l'atto costitutivo anche destinando i beni a scopi affini.

Se la fondazione è già costituita, l'autorità governativa può disporre non solo le modificazioni indicate nel comma precedente ma altresì il raggruppamento di due o più fondazioni o il concentramento della loro amministrazione, sentiti gli organi di amministrazione e di controllo dell'ente ».

Tale norma quindi conferiva all'autorità governativa poteri molto ampi, che il testo del codice ha creduto di dover restringere.

Art. 25.

Estinzione della persona giuridica.

Oltre che per le cause previste nell'atto costitutivo e nello statuto, la persona giuridica si estingue quando lo scopo è stato raggiunto o è divenuto impossibile.

Le associazioni si estinguono inoltre quando tutti gli associati sono venuti a mancare.

La estinzione è dichiarata dall'autorità governativa, su istanza di qualunque interessato o anche d'ufficio.

L. P.: Prog. Comm. Reale, art. 29, 32; prog. def., art. 28.

Art. 26.

Trasformazione delle fondazioni.

Quando lo scopo è esaurito o divenuto impossibile o di scarsa utilità o il patrimonio è divenuto insufficiente, l'autorità governativa, anzichè dichiarare estinta la fondazione, può provvedere alla sua trasformazione, allontanandosi il meno possibile dalla volontà del fondatore.

La trasformazione non è ammessa quando i fatti che vi darebbero luogo sono considerati nell'atto di fondazione come causa di estinzione dell'ente e di devoluzione dei beni a terze persone.

Le disposizioni del primo comma di questo articolo e dell'art. 24 non si applicano alle fondazioni destinate a vantaggio soltanto di una o più famiglie determinate.

L. P.: Prog. Comm. Reale, art. 34; prog. def., art. 29.

R. O. P., pag. 744. — A notevole dibattito ha dato luogo la trasformazione delle fondazioni. Anzitutto la Commissione ha deciso di proporre l'aggiunta, nel primo comma dell'articolo 29, dopo la parola « insufficiente » delle altre « o esuberante », ritenendosi che occorra contemplare tanto il caso di patrimonio insufficiente quanto quello di patrimonio eccedente il bisogno, caso che si presenta nella ipotesi di enti ricchissimi che abbiano superato lo scopo primitivo.

Si è poi lungamente discusso circa il mantenimento o meno del secondo comma, che non ammette la trasformazione quando i fatti che vi darebbero luogo sono considerati nell'atto di fondazione come causa di estinzione dell'ente e di devoluzione dei beni a terze persone. Qualcuno ha sostenuto la necessità di mantenerlo per eliminare le peroccupazioni circa il pericolo che si inaridiscano le fonti della beneficenza, ingenerando dubbi sul rispetto della volontà del testatore; senonchè la grande maggioranza dei Commissari si è dichiarata favorevole alla soppressione, affermando la prevalenza del principio d'ordine pubblico per cui, se lo Stato trova che una determinata finalità pubblica non è più utile o socialmente apprezzabile, esso deve poter destinare il bene ad altra fondazione senza che il bene stesso possa essere rivendicato dagli eredi; tanto più che lo Stato potrebbe sempre, con una legge speciale, disporre dei patrimoni malgrado le clausole di reversibilità. Si è aggiunto che spesso la trasformazione operata dallo Stato, anzichè contrastare con gli scopi del testatore, li interpreta e li realizza meglio in rapporto alla evoluzione della vita e dei concetti sociali; comunque, si deve escludere ogni forma di proiezione assoluta della volontà individuale nel futuro.

R. R., n. 36. — Non ho creduto opportuno di prevedere, fra le ipotesi di trasformazione di una fondazione (art. 26), quella riguardante l'esuberanza del reddito, anzitutto perchè non è frequente, in secondo luogo perchè la norma costituirebbe un incitamento a tenere immutata la potenzialità redditizia del patrimonio della fondazione ovvero a dilapidare gli eventuali redditi esuberanti.

Sono stato pure contrario ad accogliere la proposta di consentire la trasformazione della fondazione anche quando vi siano clausole di reversibilità le quali resterebbero così inefficaci. A prescindere dalla considerazione che in queste fondazioni, data la loro natura e la loro finalità, appare decisiva la volontà di chi le ha costituite, disponendo con quelle determinate condizioni dei propri beni, è da tenere presente soprattutto, dal lato politico-sociale, che una disposizione di carattere generale, la quale escludesse il rispetto della volontà del testatore in ordine alla destinazione ulteriore dei beni, potrebbe essere pericolosa e in ogni caso sarebbe poco conveniente, perchè eserciterebbe una spinta contraria allo spirito di beneficenza, al quale va lasciato, quanto più è possibile, libero campo di manifestarsi.

D'altra parte, qualora si presentassero casi cospicui di singolare rilievo, lo Stato potrebbe pur provvedere con legge speciale, senza addivenire con ciò all'affermazione di un principio generale.

Art. 27.

Divieto di nuove operazioni.

Gli amministratori non possono compiere nuove operazioni, appena è stato loro comunicato il provvedimento che dichiara l'estinzione dell'ente o il provvedimento con cui l'autorità, a norma di legge, ha ordinato lo scioglimento dell'associazione, o appena è stata adottata dall'assemblea la deliberazione di scioglimento dell'associazione medesima.

Qualora trasgrediscano a questo divieto assumono responsabilità personale e solidale.

L. P.: Prog. def., art. 31.

R. C. P., pag. 746. — La Commissione ha proposto di modificare la dizione per collegarla alle disposizioni precedenti e facendo riferimento, oltre ai casi di scioglimento di autorità, anche a quelli di estinzione e di scioglimento per deliberazione dei soci. A questo proposito era stato affacciato il dubbio se non occorresse l'intervento di un decreto Reale per procedere allo scioglimento, ma fu chiarito che, essendo l'ente sorto per volontà dei soci, anche se per vivere giuridicamente ha bisogno del decreto Reale, alla stessa volontà che lo ha fatto nascere dev'essere concesso di poterlo estinguere; se poi fra i soci vi è dissenso, la minoranza può impugnare la deliberazione. L'articolo 31 dovrebbe quindi essere così formulato:

«Estinta l'associazione o sciolta per provvedimento dell'autorità o per deliberazione dei soci, gli amministratori, salvo quanto è disposto nell'articolo 32, non possono compiere nuove operazioni, appena che la deliberazione di scioglimento sia stata adottata o che abbiano avuto comunicazione del provvedimento che pronunzia lo scioglimento o dichiara l'estinzione. Trasgredendo a questo divieto, assumono responsabilità personale e solidale».

La Commissione si è poi preoccupata della necessità di dettare disposizioni nei confronti delle associazioni divenute insolubili, contemplate dall'articolo 31 del progetto preliminare, di cui ha perciò proposto il ripristino, quale articolo 30-bis, con la sostituzione, per maggior proprietà, delle parole «liquidazione del patrimonio» alle parole «liquidazione dell'ente».

La disposizione dovrebbe essere così formulata:

«Le associazioni divenute insolubili possono, su istanza di ogni interessato o per iniziativa dell'autorità governativa, essere sciolte dal tribunale, il quale dà anche le disposizioni necessarie per la liquidazione del patrimonio e per la devoluzione dei beni che possono residuare, quando non vi siano in proposito disposizioni nell'atto costitutivo.

«Nel caso in cui lo scioglimento non sia stato proposto dall'autorità governativa, questa deve essere chiamata in giudizio».

Si è fatto rilevare in proposito da qualche Commissario che nel proposto articolo lo scioglimento è affidato al tribunale, diversamente da quanto si è stabilito in altri casi; ma si è obiettato che, riguardando il caso particolare i rapporti patrimoniali, è giusto che sia l'autorità giudiziaria ad intervenire, come avviene per le società commerciali.

R. R., n. 38. — Ho modificato la formula dell'art. 27 per meglio coordinarlo con le precedenti disposizioni.

Art. 28.

Liquidazione.

Estinta la persona giuridica o disposto lo scioglimento dell'associazione, la liquidazione del patrimonio ha luogo secondo le norme di attuazione del presente codice.

L. P.: Prog. Comm. Reale, art. 36; prog. def., art. 32, 33, 34 e 35.

R. R., n. 38. — Ho ritenuto conveniente limitare il contenuto dell'art. 28 a una semplice enunciazione del principio che alla liquidazione delle persone giuridiche si fa luogo con una procedura speciale, lasciando che questa sia regolata in sede di norme di attuazione, giusta la proposta della Commissione parlamentare. Di conseguenza sono stati soppressi gli articoli 33, 34 e 35 del

progetto, che disciplinano i poteri dei liquidatori, il piano di ripartizione e la radiazione dell'ente dal registro.

Il progetto definitivo (articoli 32 a 35) disciplinava la liquidazione delle persone giuridiche, instaurando una procedura a carattere concorsuale. Riproduciamo, per opportuna notizia, gli articoli soppressi, che troveranno sviluppo nelle norme di attuazione:

Art. 32: (Liquidatori). — Quando non sia altrimenti disposto nell'atto costitutivo o nello statuto o nel provvedimento che ordina lo scioglimento o dichiara l'estinzione della persona giuridica, gli amministratori assumono le funzioni di liquidatori. Nel caso che gli amministratori manchino o rinunzino, i liquidatori sono nominati dal presidente del tribunale.

Art. 33: (Poteri dei liquidatori). — I liquidatori provvedono a riscuotere le attività e a soddisfare i creditori vendendo i beni all'uopo occorrenti. Quando il patrimonio non sia sufficiente al pagamento integrale dei debiti, i liquidatori provvedono a redigere un piano di ripartizione fra i creditori, tenendo conto dei rispettivi diritti di prelazione.

Art. 34: (Piano di ripartizione). — Il piano di ripartizione dev'essere depositato nell'ufficio del registro delle persone giuridiche. Del deposito deve essere fatta annotazione nel registro. Ogni interessato può proporre reclamo nel termine di sessanta giorni dalla data dell'annotazione.

Trascorso questo termine senza reclami o passata in giudicato la sentenza che abbia pronunziato su di essi, il piano di liquidazione, con le modificazioni eventualmente disposte dall'autorità giudiziaria, diventa definitivo e ha esecuzione. Le somme non riscosse sono depositate giudizialmente per conto degli aventi diritto.

Art. 35: (Radiazione dell'ente dal registro). — Chiusa la liquidazione, i liquidatori devono presentare una relazione al prefetto, il quale ordina la radiazione dell'ente dal registro delle persone giuridiche.

Art. 29.

Devoluzione dei beni.

I beni della persona giuridica, che restano dopo esaurita la liquidazione, sono devoluti in conformità dell'atto costitutivo o dello statuto.

Qualora questi non dispongano, se trattasi di fondazione, provvede l'autorità governativa, attribuendo i beni ad altri enti che hanno fini analoghi; se trattasi di associazione, si osservano le deliberazioni della assemblea che ha stabilito lo scioglimento e, quando anche queste manchino, provvede nello stesso modo l'autorità governativa.

L. P.: Prog. Comm. Reale, art. 33; prog. def., art. 36.

R. C. P., pag. 747. — In ordine alla devoluzione dei beni che restano dopo esaurita la liquidazione, il progetto ministeriale dispone nel primo comma che i beni stessi siano devoluti in conformità dell'atto costitutivo o dello statuto, mentre nel secondo comma stabilisce, per le fondazioni, che provvede l'autorità governativa attribuendo i beni ad altri enti con fini analoghi, che operino nella stessa circoscrizione territoriale, e, per le associazioni, nel terzo comma dispone che si osservano le deliberazioni dell'assemblea che stabilì lo scioglimento e, quand'anche queste manchino, provvede l'autorità governativa. Ora, dopo aver segnalato l'opportunità di separare, in sede di coordinamento, nell'articolo 36, la parte relativa alle fondazioni da quella attinente alle associazioni, la Commissione ha rilevato, a proposito del secondo comma, che occorre prevedere il caso che nella stessa circoscrizione territoriale non esistano enti con fini

analoghi cui attribuire i beni; e, pur nel dissenso di qualche Commissario che avrebbe preferito la formula del progetto ministeriale, la quale permette di risolvere meglio il problema della destinazione dei beni col criterio dell'analogia dei fini, ha proposto di eliminare le parole «che operino nella stessa circoscrizione territoriale», introducendo, invece, un richiamo ai criteri stabiliti nell'articolo 29 (art. 26), in guisa che l'attribuzione dei beni sia fatta *allontanandosi il meno possibile dalla volontà del fondatore*. Quanto poi al terzo comma, essendo stato osservato che il dire «provvede l'autorità governativa», nel caso che manchino le deliberazioni dell'assemblea dell'associazione che stabilì lo scioglimento, sarebbe eccessivo, perchè l'autorità governativa potrebbe anche incamerare i beni, si è proposto di sostituire all'espressione predetta l'altra: «si osservano le norme stabilite per le fondazioni».

R. R., n. 39. — L'art. 29 disciplina la devoluzione dei beni della persona giuridica, dopo la liquidazione. Il primo comma contiene una norma comune alle associazioni e alle fondazioni, mentre il secondo contiene le disposizioni peculiari ai due tipi di enti. Le disposizioni si presentano organiche e armoniche e non ho avvertito la necessità di scinderle per separare quelle riguardanti le fondazioni dalle altre riflettenti le associazioni.

Per quanto concerne il secondo comma dell'articolo, la Commissione parlamentare ha proposto di stabilire che, qualora nella circoscrizione in cui operava la fondazione posta in liquidazione, non esistano altri enti con fini analoghi, si debbano seguire, per la devoluzione dei beni, i criteri indicati nell'art. 29 del progetto (art. 26 del testo). La proposta non mi è apparsa accettabile, perchè se quei criteri sono giustificati in caso di trasformazione, in quanto l'ente non può dirsi estinto, non altrettanto può affermarsi nell'ipotesi della vera e propria estinzione dell'ente, del quale più non sussiste che il residuo patrimoniale. Più adeguato mi è sembrato invece il criterio di attribuire il patrimonio ad altri enti, con fini analoghi. Ho ritenuto poi conveniente sopprimere il concetto della limitazione territoriale che può essere di intralcio nella pratica; ma, d'altra parte, ho precisato le direttive che l'autorità governativa deve seguire nei casi in cui occorra far luogo alla devoluzione dei beni.

Il progetto della Commissione Reale (art. 33) vietava all'assemblea generale delle associazioni di attribuire il patrimonio agli associati nel deliberare lo scioglimento dell'ente. Tale divieto era giustificato nella relazione con le seguenti considerazioni:

«Se così non fosse, la prospettiva della ripartizione del patrimonio raccolto potrebbe indurre gli associati a deliberare lo scioglimento di un ente tuttora in grado di perseguire utilmente gli scopi per cui venne costituito e per l'adempimento integrale dei quali il patrimonio venne via via formandosi con i contributi anche degli associati precedenti e con le liberalità eventualmente disposte da terzi. E d'altra parte anche per le associazioni che abbiano compiuto il ciclo della loro esistenza, ed in ogni caso almeno per quelle a tendenze ideali, non è in genere da ritenere conforme alla loro natura ed alla stessa volontà della gran parte di coloro che ne fecero parte, che il patrimonio raccolto attraverso un periodo di tempo talora lunghissimo per scopi normalmente trascendenti gli interessi dei singoli associati, venga ripartito fra gli ultimi associati superstiti». (R.C.R., pag. 56).

Il divieto fu soppresso nel progetto definitivo perchè eccessivo «considerando che molte fra le associazioni di carattere privato si propongono finalità di esclusivo vantaggio degli associati e sono alimentate soltanto dai contributi di questi; nè mi preoccupa il timore di abusi, perchè l'esperienza dimostra quanto sia vivo il senso di responsabilità nelle associazioni, che è destinato a rafforzarsi in un ordinamento improntato a rigida disciplina».

(R.G., n. 54).

Art. 30.**Devoluzione dei beni con destinazione particolare.**

Nel caso di trasformazione o di scioglimento di un ente, al quale sono stati donati o lasciati beni con destinazione a scopo diverso da quello proprio dell'ente, l'autorità governativa devolve tali beni, con lo stesso onere, ad altri enti che hanno fini analoghi.

L. P.: Prog. Comm. Reale, art. 35; prog. def., art. 37.

R. R., n. 40. — I beni donati o lasciati a un ente, per il perseguimento di una finalità diversa da quella per cui l'ente è stato costituito, non seguono, nel caso di estinzione, la sorte del patrimonio dell'ente stesso, e l'autorità dovrà conservare ad essi la loro destinazione specifica. A tale ipotesi, considerata nell'art. 30 del testo, la Commissione parlamentare ha proposto di aggiungerne un'altra, riflettente il caso in cui all'ente siano lasciati o donati beni con destinazione a scopo diverso da quello proprio dell'ente stesso, e che questi non voglia o non possa assumere il relativo incarico. Durante la redazione del progetto definitivo non avevo creduto di accogliere una disposizione analoga, contenuta nell'art. 35 del progetto preliminare, per le ragioni addotte nella relazione (n. 55). Non mi è sembrato di potere mutare avviso, tanto più che la nuova norma verrebbe a modificare il principio di diritto successorio per il quale, se l'onorato di un lascito non possa o non voglia accettarlo, la disposizione testamentaria resta inefficace.

Il progetto preliminare (art. 35) prevedeva pure la ipotesi che a un ente venissero lasciati o donati beni con destinazione a scopo diverso da quello dell'ente, e che esso non volesse o non potesse imporli. In tale ipotesi si dava facoltà all'autorità governativa di devolvere i beni stessi ad altri enti con fini analoghi. Questa disposizione, soppressa nel progetto definitivo, si proponeva dalla Commissione parlamentare di introdurre nel codice. Ma la proposta non è stata accolta per le ragioni esposte nella R.R.

Art. 31.**Registrazione delle persone giuridiche.**

In ogni provincia del Regno è istituito un pubblico registro delle persone giuridiche.

Nel registro devono indicarsi la data dell'atto costitutivo e quella del decreto di riconoscimento, la denominazione, lo scopo, il patrimonio, la durata, qualora sia stata determinata, la sede dell'ente e il nome degli amministratori con la menzione di quelli ai quali è attribuita la rappresentanza.

La registrazione può essere disposta anche d'ufficio.

Gli amministratori di una associazione o di una fondazione non registrata, benchè riconosciuta, rispondono personalmente e solidalmente, insieme con l'ente, delle obbligazioni assunte.

L. P.: Prog. Comm. Reale, art. 37, 38, 39; prog. def., art. 38.

R. C. R., pag. 41. — Sulla necessità della registrazione la Commissione si trovò facilmente concorde. Nulla di più naturale infatti — ed anzi necessario, nell'interesse dei terzi — che, per enti la cui personalità giuridica ha inevita-

bilmente in sè qualcosa di fittizio, la esistenza ed i contrassegni della rispettiva individualità — nome, scopo, sede, organi di rappresentanza, etc. — ne risultino attestati in maniera precisa ed agevolmente accertabile da ogni interessato.

R. G., n. 56. — Negli art. 38 a 40 è regolata la istituzione del registro delle persone giuridiche. Non occorre rilevare la grande importanza di questo registro, sia a scopo di pubblicità, per creare una specie di stato civile delle persone giuridiche, sia ai fini del controllo che su tali enti esercita la autorità governativa, sia infine per fornire una adeguata tutela ai terzi che entrano in rapporti con le associazioni e con le fondazioni.

Allo scopo di sollecitare la diligenza degli amministratori nel chiedere la registrazione, ho stabilito, nell'ultimo comma dell'art. 38, che essi rispondono personalmente e solidalmente delle obbligazioni assunte prima della registrazione.

R. C. P., pag. 747. — La Commissione ha riconosciuto tutta l'importanza del nuovo istituto, convinta che il sistema della pubblicità realizzi un grande progresso dell'ordinamento giuridico, essendo quello l'unico mezzo per tutelare la buona fede e ha approvato il sistema del progetto ministeriale, salvo alcuni emendamenti alle particolari disposizioni diretti a semplificarle e a rafforzare quella tutela.

Così, anzitutto, mentre l'articolo 38 nel suo primo comma prevede la istituzione del registro « presso ogni prefettura del Regno », la Commissione, per non pregiudicare la definitiva soluzione della questione di un unico registro per tutti i soggetti di una attività economica individuale o sociale, con o senza carattere di speculazione, ha proposto che si dica genericamente « in ogni provincia è istituito ... » risolvendo così anche la questione della competenza territoriale del registro nel senso che l'ente deve essere iscritto nella provincia dove risiede. Nello stesso comma, poi, per meglio affermare che si tratta di registri di pubblica consultazione, si è suggerito di dire: « è istituito un pubblico registro ... » anzichè « un registro ».

La indicazione, inoltre, che il secondo comma dell'articolo 38 fa degli elementi che devono risultare dal registro è apparsa incompleta, sembrando che non si possano trascurare quelli della data del decreto di riconoscimento e della durata eventuale dell'ente. La Commissione ha proposto perciò di aggiungerli e conseguentemente di sopprimere, in quanto divenuto superfluo, il quarto comma: « L'iscrizione della persona giuridica è fatta in base al decreto di riconoscimento ».

Circa la responsabilità degli amministratori in caso di mancata registrazione, mentre è stato proposto di estendere ad essi, con apposita modificazione all'articolo 40, la sanzione penale prevista da tale articolo per le infrazioni all'obbligo di registrare i mutamenti dell'atto costitutivo o dello statuto, le sostituzioni di amministratori, lo scioglimento, i nomi dei liquidatori, ecc., per evitare poi che gli amministratori citati in giudizio propongano l'eccezione che doveva essere prima escusso l'ente, si è suggerito di sopprimere nel quinto comma dell'articolo 38 il concetto che rispondono « insieme con l'ente ».

Argomento di vivo dibattito è stata la proposta di ammettere la registrazione di ufficio nel caso che gli amministratori manchino o ritardino ad eseguirla. In proposito è stato da taluno osservato che essa è perfettamente conforme ai principi del nuovo diritto statuale e inoltre sarà una ragione di più che spingerà gli amministratori a richiedere l'iscrizione nel registro. Altri invece l'ha ritenuta eccessiva, di fronte alle garanzie della responsabilità solidale degli amministratori e della sanzione penale. Altri infine hanno fatto osservare che la registrazione d'ufficio non potrebbe funzionare che in rapporto al decreto Reale di riconoscimento e non fra le ipotesi previste dall'articolo 39. Non si raggiungerebbe perciò una completa tutela degli interessi dei terzi che possono

essere più facilmente pregiudicati dalla mancata iscrizione delle variazioni che dalla mancata registrazione del decreto di riconoscimento.

La maggioranza della Commissione però, considerando che la registrazione d'ufficio accresce la tutela della buona fede dei terzi ed elimina l'inconveniente che possa trascorrere un tempo troppo lungo fra il decreto di riconoscimento e l'iscrizione, ha approvato l'aggiunta di un articolo 38 bis in tal senso, riservando alle norme sulla costituzione dell'ufficio del registro la questione di sapere da chi possa essere eccitata l'attività dell'autorità governativa.

R. R., n. 41. — L'istituto della registrazione delle persone giuridiche costituisce un adeguato sistema pubblicitario per la tutela della buona fede e dei diritti dei terzi nei confronti dell'ente e, nello stesso tempo, permette di sottoporre più agevolmente le persone giuridiche private a un regime amministrativo ispirato a finalità pubblicistiche. Gli articoli 31, 32, 33, che modificano i corrispondenti articoli 38, 39, 40, del progetto, meglio rispondono alle finalità dell'istituto.

Ho stabilito in primo luogo che il registro delle persone giuridiche dev'essere istituito in ogni provincia, senza specificare la pubblica autorità che dovrà conservarlo, la quale sarà più opportunamente indicata nelle norme di attuazione.

Ho reso più completa la enunciazione degli elementi che devono risultare dal registro, aggiungendovi la data del decreto di riconoscimento e la indicazione della durata dell'ente, accedendo al desiderio della Commissione parlamentare e modificando lievemente la formulazione da essa proposta. Mi è sembrato preferibile rinviare alle norme di attuazione l'affermazione che l'atto costitutivo e lo statuto devono essere conservati in fascicoli a parte.

Essendosi stabilito che dal registro deve risultare la data del decreto di riconoscimento, l'affermazione che l'iscrizione della persona giuridica ha luogo in base al decreto di riconoscimento sarebbe stata superflua e perciò è stata soppressa.

La proposta di sopprimere, nel quarto comma dell'art. 31, l'espressione «insieme con l'ente» non mi è sembrata accettabile, perchè la formula usata nel testo lascia chiaramente intendere che il vincolo solidale non corre soltanto fra gli amministratori nei rapporti fra loro, ma avvince, come in un fascio, amministratori ed ente.

Ho accolto, invece, la proposta di introdurre la registrazione di ufficio della persona giuridica, considerando, tra l'altro, che in tal modo si viene a eliminare uno stato di irregolarità nella vita dell'ente e si conferisce maggiore certezza allo svolgimento dei rapporti coi terzi. Quanto alla formula suggerita ho eliminato, perchè superfluo, l'inciso «senza pregiudizio delle disposizioni precedenti».

Il progetto preliminare, nell'introdurre l'istituto della registrazione delle persone giuridiche, aveva elevato lo stesso ad elemento essenziale per l'acquisto della personalità. Il codice invece ha seguito il principio che la personalità si acquista col riconoscimento (art. 12).

La registrazione ha una semplice funzione di pubblicità: la mancanza di essa determina a carico degli amministratori una responsabilità personale e solidale insieme con l'ente per le obbligazioni assunte, oltre alla sanzione penale prevista dall'art. 33.

Art. 32.

Registrazione di atti.

Nel registro devono iscriversi anche i mutamenti dell'atto costitutivo e dello statuto, dopo che sono stati approvati dall'autorità go-

vernativa, il trasferimento della sede e la istituzione di sedi secondarie, la sostituzione degli amministratori con indicazione di quelli ai quali spetta la rappresentanza, le deliberazioni di scioglimento, i provvedimenti che ordinano lo scioglimento o dichiarano la estinzione, il nome dei liquidatori.

Se l'iscrizione non ha avuto luogo, i fatti indicati non possono essere opposti ai terzi.

L. P.: Prog. Comm. Reale, art. 40; prog. def., art. 39.

R. C. P., pag. 748. — In merito all'articolo 39 la Commissione ha pienamente approvato, a salvaguardia della buona fede, il principio che ai terzi non possono essere opposte le variazioni della vita dell'ente indicate nell'articolo, se non siano registrate. Solo, per semplificare la dizione, si è deciso di proporre la soppressione, fra le variazioni da registrare, di quelle relative alla istituzione di nuove sedi e alle persone cui spetta la rappresentanza.

R. R., n. 42. — Sono stato contrario a escludere dall'obbligo della registrazione, di cui all'art. 32, la istituzione di nuove sedi e la indicazione degli amministratori a cui spetta la rappresentanza, come ha proposto la Commissione parlamentare. Trattasi invero di fatti che interessano direttamente i terzi che vengono in rapporto con l'ente, e che perciò occorre rendere di pubblica ragione. Ho pure ritenuto conveniente specificare che debbono essere soggetti a pubblicità il trasferimento della sede principale e la istituzione di sedi secondarie, per render chiaro, in relazione al successivo art. 43 che definisce la sede delle persone giuridiche, il concetto che la persona giuridica, pur potendo avere più sedi, ha solo una sede principale, la quale risulta dall'atto costitutivo o dallo statuto, mentre le rimanenti sedi devono considerarsi come secondarie.

Art. 33.

Disposizione penale.

Gli amministratori e i liquidatori che non richiedono le iscrizioni prescritte dagli articoli 31 e 32, nel termine e secondo le modalità stabilite dalle norme di attuazione del presente codice, sono puniti con l'ammenda fino a lire duemila.

L. P.: Prog. Comm. Reale, art. 41; prog. def., art. 40.

R. R., n. 42. — Riguardo alle sanzioni penali fissate dall'art. 33, ho accolto la proposta di estenderle anche al caso previsto dall'art. 31, e, per più compiutamente regolarle, ho fatto cenno del termine e delle modalità secondo cui gli amministratori devono chiedere le iscrizioni per non incorrere nelle sanzioni stesse.

CAPO III.

DELLE ASSOCIAZIONI NON RICONOSCIUTE E DEI COMITATI.

R. C. R., pag. 56. — Il capo relativo alle associazioni di fatto ed ai comitati costituisce una delle note più originali del progetto anche rispetto alle codificazioni straniere più recenti, le quali in genere o non si occupano della materia o non recano che qualche sporadica e inadeguata disposizione.

Di fronte alle soluzioni estreme, di una regolamentazione cioè, se non tagliata, sufficientemente diffusa della complessa materia ed estesa anche alle fondazioni sfornite di personalità, e della omissione di ogni trattazione in proposito, la Commissione, ispirandosi al concetto di serbare in questo primo tentativo di legislazione una particolare sobrietà, credè doversi fermare ad alcune soltanto delle disposizioni ritenute fondamentali ed occuparsi esclusivamente delle associazioni e dei comitati. Anzi, anche per qualche importante problema relativo a tali enti, pur avendone fatto oggetto di esame particolare, credè di rinviarne, per ora, ogni definitiva soluzione. Ciò nonostante, questa parte del progetto sembra realizzi un progresso sensibile rispetto alla generalità delle legislazioni straniere più particolarmente tenute in considerazione dalla Commissione, ed appresti adeguata soluzione per alcune delle più gravi questioni che tuttora dividono la giurisprudenza e la dottrina nostrane.

Il progetto tiene distinto il regolamento delle associazioni da quello dei comitati, perchè questi due tipi di enti, nonostante i vari punti di contatto fra essi indubbiamente intercedenti, sono profondamente diversi ed hanno esigenze legislative proprie.

Art. 34.

Ordinamento e amministrazione delle associazioni non riconosciute.

L'ordinamento interno e l'amministrazione delle associazioni non riconosciute come persone giuridiche sono regolati dagli accordi degli associati.

Le dette associazioni possono stare in giudizio nella persona di coloro ai quali, secondo questi accordi, è conferita la presidenza o la direzione.

L. P.: Prog. Comm. Reale, art. 42, 43; prog. def., art. 41.

R. G., n. 57. — Il progetto preliminare, nell'art. 42, dichiarava applicabili alle associazioni, per quanto riguarda il loro ordinamento interno, lo scioglimento e la liquidazione, le disposizioni stabilite per le persone giuridiche; mi è sembrato che l'estensione non potesse farsi, perchè quelle disposizioni sono troppo strettamente legate alla esistenza di un soggetto autonomo di diritto per potersi applicare ad aggregati privi di personalità. E pertanto nell'art. 41 è demandato agli accordi degli associati il regolamento dei loro rapporti interni.

R. C. P., pag. 748. — Qualche Commissario ha avuto l'impressione che l'articolo 41, il quale regola l'ordinamento e l'amministrazione delle associazioni non riconosciute, pur essendo intenzione del legislatore di porre tali associazioni in condizione di inferiorità, accordi ad esse benefici maggiori che alle associazioni riconosciute, specie in ordine ai diritti dei terzi, che non sembrano tutelati, mentre, in pratica, queste associazioni danno luogo ad abusi appunto perchè non riconosciute: il terzo può infatti vedersi opposta addirittura l'inesistenza dell'associazione.

La Commissione, è stata concorde nel voler sottoporre le associazioni non riconosciute allo stesso regime di quelle riconosciute, con in più la responsabilità di tutti gli associati.

A tal fine è stato deciso di proporre l'adozione, in luogo del primo comma dell'articolo 41, dell'articolo 42 della Commissione Reale modificato in modo da stabilire che le associazioni qui considerate sono rette, oltrechè dagli accordi degli associati, come dispone il progetto ministeriale, dalle norme che valgono per l'organizzazione, amministrazione, scioglimento e liquidazione delle associazioni registrate.

Quanto al secondo comma, è stato proposto di sostituirlo col primo comma dell'articolo 43 della Commissione Reale che meglio precisa doversi chiamare in giudizio il presidente o gli altri rappresentanti dell'associazione.

R. R., n. 43. — La Commissione parlamentare ha creduto di ravvisare nella norma dell'art. 41 del progetto, che rimette l'ordinamento interno e l'amministrazione delle associazioni non riconosciute agli accordi degli associati, una situazione di privilegio degli enti di fatto rispetto alle associazioni riconosciute, e da ciò è stata indotta a proporre di aggiungere agli accordi degli associati anche le norme che valgono per l'organizzazione, l'amministrazione, lo scioglimento e la liquidazione delle associazioni registrate.

Ma occorre chiarire, innanzi tutto, che le associazioni di fatto, per effetto della norma dell'art. 41 del progetto, vengono a trovarsi in una condizione giuridica più costretta di quella stabilita per le persone giuridiche. E' invero da tener presente che delle obbligazioni assunte nell'interesse dell'associazione di fatto rispondono, non soltanto i singoli associati nei limiti del fondo comune, ma anche personalmente e solidalmente le persone che hanno agito per conto della associazione. Perciò i terzi sono garantiti maggiormente nei confronti delle associazioni di fatto di quel che non siano di fronte alle associazioni riconosciute.

Ma, prescindendo da ciò, la estensione alle associazioni di fatto delle norme che disciplinano le associazioni riconosciute porterebbe, in sostanza, a una equiparazione fra i due tipi di organizzazione e svaluterebbe conseguentemente l'importanza stessa del riconoscimento. Non può infatti dimenticarsi che la differenza sostanziale fra associazioni riconosciute e associazioni di fatto è data appunto dal riconoscimento, che eleva la associazione alla dignità di persona giuridica e le dà la qualità di soggetto di diritto.

Nè mi sembra abbia importanza l'osservazione che l'estensione delle norme predette avrebbe una utilità pratica, in quanto eviterebbe che, in mancanza di accordi, tali associazioni possano rimanere senza disciplina: invero gli accordi degli associati debbono necessariamente esistere, perchè si possa parlare di una entità organizzata.

Per queste considerazioni ho mantenuto immutata, nell'art. 34 del testo, la formula del primo comma dell'art. 41 del progetto.

Riguardo alla capacità processuale, la Commissione parlamentare, discostandosi dal progetto, ha proposto di attribuire tale capacità all'associazione stessa. Ho senz'altro accolto la proposta; ma ho precisato che l'associazione può stare in giudizio soltanto nella persona di coloro ai quali, secondo gli accordi, è conferita la presidenza o la direzione, omettendo la menzione dei rappresentanti. E' chiaro che, se esiste uno speciale mandato a favore di determinate persone nell'interesse dell'associazione, tali rappresentanti avranno naturalmente capacità processuale.

Art. 35.

Fondo comune.

I contributi degli associati e i beni acquistati con questi contributi costituiscono il fondo comune dell'associazione. Finchè questa dura, i singoli associati non possono chiedere la divisione del fondo comune, nè pretenderne la quota in caso di recesso.

L. P.: Prog. def., art. 42.

R. G., n. 58. — Si è definito il fondo comune, che nel progetto preliminare era menzionato nell'art. 43; mi è sembrato necessario, per evitare incertezze e

controversie, determinare quali sono i beni che lo costituiscono. E poichè questo fondo rappresenta la specifica garanzia dei terzi, ho fissato il principio che gli associati non hanno rispetto ad esso alcun diritto finchè dura l'associazione.

R. C. P., pag. 749. — All'articolo, relativo al fondo comune, era stata proposta da qualche Commissario una modificazione nel senso di consentire che il fondo comune dell'associazione di fatto potesse essere costituito anche con beni diversi dai contributi dei soci e dai beni con essi acquistati, ma la proposta non è stata accolta, per riaffermare l'inferiorità delle associazioni non riconosciute in confronto delle associazioni riconosciute.

Art. 36. Obbligazioni.

Per le obbligazioni assunte dalle persone che rappresentano l'associazione i terzi possono far valere i loro diritti sul fondo comune. Delle obbligazioni stesse rispondono anche personalmente e solidalmente le persone che hanno agito in nome e per conto dell'associazione.

L. P.: Prog. Comm. Reale, art. 43; prog. def., art. 43.

R. C. P., pag. 749. — Per ribadire e precisare il criterio della responsabilità dei singoli associati, qualcuno ha chiesto di non prescindere dal concetto-limite del fondo comune; ma si è osservato in contrario che ciò non è possibile, data la variabilità del fondo stesso e quindi la difficoltà per gli stessi soci di conoscerne la consistenza.

D'altra parte, per ovviare al pericolo che i rappresentanti compiano atti che possano portare gravi oneri agli associati, si è deciso di fare espresso riferimento alle norme del mandato, aggiungendo, dopo la prima parte dell'articolo che stabilisce che per le obbligazioni assunte dalle persone rappresentanti l'associazione i terzi possono far valere i loro diritti sul fondo comune, la frase: « I singoli associati rispondono secondo le norme del mandato ». E, per fissare meglio il concetto di gerarchia nella responsabilità, si è proposto di far seguire a tale aggiunta la seconda parte del testo ministeriale che stabilisce che delle obbligazioni stesse rispondono anche personalmente e solidalmente le persone che hanno agito in nome e per conto dell'associazione, spostando la parola « anche » dopo l'altra « solidalmente », in modo da render chiara la scala della responsabilità stessa: prima il fondo comune, poi i soci, infine le persone che hanno agito in nome e per conto dell'associazione.

R. R., n. 44. — La Commissione parlamentare, relativamente alla responsabilità dei singoli associati, ha affermato il principio che essi dovrebbero rispondere delle obbligazioni dell'associazione entro i limiti del mandato, mentre coloro che hanno agito dovrebbero assumere responsabilità solidale e personale.

Non mi sembra che i soci debbano rispondere secondo le norme del mandato. Se col termine « mandato » si vuol far riferimento agli accordi generali intervenuti fra gli associati al momento della costituzione, sembra più preciso dire che i singoli associati restano obbligati nei limiti del fondo comune. Se invece si intende aver riguardo a un mandato speciale relativo alle singole obbligazioni assunte dall'associazione, è evidente che coloro, i quali hanno dato questo mandato, debbono ritenersi astretti all'adempimento col vincolo solidale, alla pari delle altre persone che hanno agito per conto dell'associazione.

Per ciò ho mantenuto nell'art. 36 la formula del corrispondente art. 43 del progetto.

Art. 37.**Comitati.**

I comitati di soccorso o di beneficenza e i comitati promotori di opere pubbliche, monumenti, esposizioni, mostre, festeggiamenti e simili, sono regolati dalle disposizioni seguenti, salvo quanto sia stabilito nelle leggi speciali.

R. R., n. 45. — Per quanto riflette i comitati, è stato proposto che sia espressamente sancito che essi possono ottenere la personalità giuridica limitatamente al periodo di tempo in cui debbono operare. Una norma in proposito non mi pare necessaria, perchè non vi è dubbio che i comitati, come in genere tutte le organizzazioni, possano ottenere, quando ricorrano le condizioni richieste, la personalità giuridica. E, poichè il riconoscimento può essere conferito in relazione a un determinato scopo, non vi sono difficoltà di ordine giuridico ad ammettere che, anche in rapporto a scopi di durata limitata, possa concedersi un riconoscimento temporaneo. D'altronde, la possibilità che i comitati possano assumere la personalità giuridica, risulta incidentalmente dal successivo art. 39 e non abbisogna, anche per questo, di una esplicita dichiarazione.

Per maggiore chiarezza legislativa, ho distinto le disposizioni dell'art. 44 del progetto nelle norme degli articoli 37 e 38 del testo, il primo dei quali pone la regola generale che i comitati sono regolati dalle leggi speciali e dalle disposizioni del presente capo, mentre il secondo disciplina la responsabilità degli organizzatori.

Art. 38.**Responsabilità degli organizzatori.**

Gli organizzatori e coloro che assumono la gestione dei fondi raccolti sono responsabili personalmente e solidalmente della conservazione dei fondi e della loro destinazione allo scopo annunziato.

L. P.: Prog. Comm. Reale, art. 44; prog. def., art. 44.

R. G., n. 59. — Per i comitati non ho creduto conveniente ammettere, come faceva il progetto preliminare, l'acquisto di una personalità limitata mediante decreto del pretore. La concessione di personalità è per sua natura atto del potere politico; e d'altra parte l'esperienza dimostra che i comitati ricorrono, senza inconvenienti, alla procedura normale per l'acquisto della personalità, che potrà in molti casi essere facilitata dalla facoltà data al Governo di delegare il riconoscimento ai prefetti. Ho invece ritenuto utile ricordare che i comitati devono osservare, nello svolgimento della loro attività, le disposizioni contenute in leggi speciali, come la legge sulle istituzioni pubbliche di beneficenza e quella di pubblica sicurezza. Ed ho anche affermata, nel capoverso dell'art. 44, la responsabilità degli organizzatori per la conservazione dei fondi raccolti e per la loro destinazione allo scopo annunziato.

R. C. P., pag. 750. — Mentre l'articolo 44 del progetto ministeriale si limita a disporre che i comitati devono svolgere « la loro attività osservando le disposizioni contenute nelle leggi speciali », la Commissione ha ritenuto opportuno, non senza qualche contrasto, di consentire che i comitati stessi possano ottenere la personalità giuridica, limitatamente al tempo in cui essi devono operare, riconoscendo la necessità di dare a questi enti una disciplina che è reclamata dalle esigenze della vita quotidiana. Si è perciò proposto di sostituire al primo comma dell'articolo il primo comma del corrispondente articolo 44 del

progetto preliminare, che in tal modo dispone, ma modificandolo nel senso di attribuire al prefetto, anzichè al pretore, la facoltà di emanare il decreto di riconoscimento e facendo salve le disposizioni di leggi speciali che potrebbero meglio disciplinare la materia e aggiornarla secondo le nuove esigenze sociali.

Art. 39.

Responsabilità dei componenti. Rappresentanza in giudizio.

Qualora il comitato non abbia ottenuto la personalità giuridica, i suoi componenti rispondono personalmente e solidalmente delle obbligazioni assunte. I sottoscrittori sono tenuti soltanto a effettuare le obbligazioni promesse.

Il comitato può stare in giudizio nella persona del presidente.

L. P. : Prog. Comm. Reale, art. 45, 46 ; prog. def., art. 45.

R. G., n. 60. — L'art. 45 riproduce, con formula più precisa, la disposizione dell'art. 46 del progetto preliminare ed aggiunge la norma che limita la responsabilità dei sottoscrittori al solo versamento delle obbligazioni promesse.

R. R., n. 46. — Nella redazione dell'art. 39 ho tenuto conto delle osservazioni della Commissione parlamentare, ma ho usato, nella parte finale, una formula che si riporta a quella dell'art. 34, per disciplinare in modo analogo la capacità processuale, concedendo anche ai comitati la possibilità di stare in giudizio come unità organizzata, benchè sprovvista di personalità.

Art. 40.

Diversa destinazione dei fondi.

Qualora i fondi raccolti siano insufficienti allo scopo, o questo non sia più attuabile, o raggiunto lo scopo si abbia un residuo di fondi, l'autorità governativa stabilirà la devoluzione dei beni, se questa non è stata disciplinata dall'atto costitutivo.

L. P. : Prog. Comm. Reale, art. 47, 48 ; prog. def., art. 47.

R. G., n. 61. — Dal progetto preliminare mi sono allontanato per quanto riguarda i casi di destinazione dei fondi ad uno scopo diverso da quello che il comitato si proponeva. Anche per questi casi il progetto preliminare disponeva l'intervento dell'autorità giudiziaria. Ma ho considerato che si tratta di determinazioni in cui funziona, come elemento decisivo, una valutazione di opportunità, a cui non sono estranei motivi politico-sociali, e che pertanto è più logico affidarle all'autorità governativa. In questi sensi ho formulato l'art. 47.

R. C. P., pag. 750. — Chiarito che l'articolo relativo al caso in cui i fondi raccolti risultino insufficienti allo scopo o questo non sia più attuabile ovvero sia rimasto un fondo, non prevede l'intervento dell'autorità giudiziaria per la diversa destinazione dei fondi, ma solo quello dell'autorità governativa, in quanto qui si tratta di cambiare la destinazione del fondo ed è quindi naturale che la competenza dell'autorità governativa sia assoluta, l'articolo è stato approvato con la proposta di alcune modificazioni tendenti a precisarne la portata.

R. R., n. 47. — Ho accolto, con opportuna semplificazione dell'art. 40, le proposte di modificazione formulate dalla Commissione parlamentare relativamente alla devoluzione dei beni residui del comitato.

TITOLO III.

DEL DOMICILIO E DELLA RESIDENZA.

Art. 41.

Domicilio e residenza.

Il domicilio di una persona è nel luogo in cui essa ha stabilito la sede principale dei suoi affari e interessi.

La residenza è nel luogo in cui la persona ha la dimora abituale.

P. L.: C. civ. 1865, art. 16.

L. P.: Prog. Comm. Reale, art. 49; prog. def., art. 48.

R. C. R., pag. 58. — La prima e fondamentale questione che si presenta a proposito della nozione di domicilio e di residenza, è se convenga mantenere il sistema del codice attuale il quale separa nettamente i due concetti, o non sia invece il caso di unificarli, ritornando alla tradizione anteriore e seguendo l'esempio delle legislazioni straniere.

Dal punto di vista storico, giova ricordare come in diritto romano, anche nel periodo più progredito, quando lo sviluppo dell'attività economica rese più facile e frequente l'abbandono della *domus* e lo spostamento di sede, non si figurò mai un centro di affari fittizio e distinto dalla presenza materiale dell'individuo, ma si considerò sempre questo ultimo elemento come l'indispensabile presupposto della sede della persona; limitandosi così a distinguere il domicilio, consistente nella residenza permanente qualificata dall'intenzione, dalla dimora, rappresentata dalla presenza temporanea in una determinata località. (Cfr. l. 7 C. de incol. et ubi quis lom. hab. 10, 39).

Nè diverso fu il sistema seguito nelle epoche posteriori.

Il codice francese definisce nell'art. 102 il domicilio come il luogo in cui la persona ha il suo principale stabilimento: nozione poco chiara e precisa, ma illustrata dalla dottrina nel senso che per esso debba intendersi la sede materiale della persona e in pari tempo il centro principale dei suoi affari.

Sul codice francese si modellarono poi, più o meno, le legislazioni degli ex Stati italiani.

La stessa dottrina però, di fronte al rapido sviluppo dei mezzi di comunicazione e agli spostamenti di sede, incominciò ad elaborare accanto al concetto di domicilio, inteso nel senso suindicato, l'altro di residenza, che faceva consistere in un *quid facti*, nella dimora abituale della persona in un dato luogo. E si deve all'influsso di tale elaborazione dottrinale francese se la distinzione tra domicilio e residenza trovò, per la prima volta, una consacrazione legislativa nel codice italiano, su proposta del De Foresta, il quale osservò che «la residenza è considerata come un fatto da cui derivano diversi diritti e da essa viene regolata in molti casi la competenza giuridica».

Si è già accennato che il sistema della legge italiana non trova riscontro nelle legislazioni straniere, alcune delle quali, come il codice messicano e il montenegrino, fanno consistere il domicilio nel luogo in cui si ha la dimora abituale insieme al centro dei propri affari; mentre altre, in maggior numero,

non richiedono questo secondo elemento, almeno in modo esplicito, accontentandosi dell'abitualità della dimora. Fra esse poi alcuni codici, come il germanico (art. 7), lo spagnuolo (art. 40), il portoghese (art. 41), non stabiliscono neppure alcuna condizione per l'*abitualità* della dimora, o la desumono, come fanno il codice svizzero (paragr. 24), le norme di giurisdizione austriaca (paragr. 66) e vari codici degli Stati dell'America del Sud, dall'intenzione della persona; altri invece stabiliscono una durata minima; così la legge inglese che fissa un termine di 40 giorni; il codice del Brasile quello più lungo di un anno.

Da questa rapidissima rassegna appare come le legislazioni straniere sono concordi nella unificazione dei due concetti di residenza e di domicilio, o meglio, dell'assorbimento del primo nel secondo.

Ed effettivamente dal punto di vista pratico non può disconoscersi che l'adozione di un unico concetto in luogo di quello duplice, di domicilio e di residenza, si presenti di maggiore semplicità, eviti le incertezze alle quali dà luogo in dottrina e in giurisprudenza il sistema adottato dal codice italiano ed elimini il pericolo di una facile confusione nell'uso e nel significato dei due termini. Motivo per cui una parte della Commissione, compreso il relatore, avrebbe preferito di adottare, sull'esempio dei codici stranieri, una nozione unica, comprensiva sia del concetto di domicilio che di quello di residenza.

E' tuttavia prevalso l'avviso di mantenere distinti i due concetti per una doppia considerazione: anzitutto perchè essi hanno degli elementi sostanzialmente diversi, per cui non è possibile unificare nella nozione di domicilio quella di residenza o viceversa; a costituire il concetto di domicilio concorrono infatti dei fattori spirituali, imponderabili, che sono nella coscienza comune e dai quali perciò non si può prescindere nella determinazione della sede stabile di una persona; la residenza invece ha un sostrato concreto, qual'è la permanenza della persona in un determinato luogo. Secondariamente l'adozione dei due termini nelle numerose leggi speciali, ed anche in quelle generali, richiederebbe una revisione delle singole loro disposizioni, revisione che difficilmente potrebbe essere condotta in modo completo. Quindi si è concluso col mantenere nella sostanza l'attuale art. 16, pur introducendo nella sua formula qualche modificazione che metta in maggior evidenza la stabilità e concretezza della sede e l'elemento spirituale che entra come parte integrante nella nozione di domicilio. E' sembrato, in proposito, che la parola *rapporti* si presti meglio di quella di *affari* ad esprimere tutto quell'insieme di legami, compresi quelli familiari e di affetto, che avvincono la persona ad una determinata località.

R. G., n. 62. — La Commissione Reale, non senza vivi contrasti nel suo stesso seno, aveva mantenuto la distinzione, accolta dal codice vigente, tra domicilio e residenza, malgrado che essa sia stata ripudiata da tutte le legislazioni straniere. Essa si è soprattutto preoccupata delle difficoltà che la unificazione dei due istituti può determinare nella interpretazione delle numerose leggi speciali nelle quali si fa riferimento al domicilio ed alla residenza. Mi è sembrato peraltro, che queste difficoltà non debbano soverchiamente impressionare, perchè, a parte la possibilità di revisioni particolari, una volta che nel codice civile si sia addivenuti alla unificazione dei due istituti, non dovrebbero sorgere incertezze per intendere riferite al nuovo ed unico concetto di domicilio le disposizioni che accennino al domicilio ed alla residenza; comunque questo punto sarà chiarito con una disposizione transitoria. D'altro canto la unificazione, che è un ritorno alla tradizione romanistica continuata nel diritto comune, elimina i dubbi e le incertezze che sono non rara causa di litigi.

Ho, pertanto, mantenuto, per indicare la sede giuridica generale della persona, il solo termine di domicilio e questo ho identificato con il luogo in cui la persona ha la dimora abituale, sia perchè l'accertamento del rapporto materiale fra la persona e il luogo è agevole e non determina incertezze, specialmente col perfezionamento del sistema della registrazione negli uffici anagrafici,

sia perchè nella grande maggioranza dei casi il luogo della dimora abituale coincide con quello in cui si svolge la maggior parte dei rapporti della persona».

R. C. P., pag. 752. — La Commissione non ha approvato l'innovazione per cui la nozione del domicilio viene, nell'articolo 48 del progetto ministeriale, identificata con quella della residenza, ritenendo che i due concetti debbano rimanere distinti e separati, secondo la tradizione romanistica che ancora oggi mantiene intatta la sua base umana e sociale.

Il domicilio non può essere costituito dal mero fatto materiale e obiettivo della dimora, sia pure abituale, ma deve risultare da un atto di volontà della persona, dall'*animus* di costituire o mantenere in un dato luogo il centro principale delle proprie relazioni sociali. D'altra parte anche la rapidità dei moderni mezzi di comunicazione contribuisce a diffondere sempre più l'uso di di tenere al centro della città un domicilio legale, alla periferia l'abitazione.

Taluno ha creduto di giustificare la fusione dei concetti di domicilio e di residenza con l'opportunità di evitare possibilità di contestazioni agli effetti delle notificazioni; ma la grande maggioranza dei Commissari, pure riconoscendo l'inconveniente delle incertezze relative alle notificazioni, è stata concorde nel ritenere che non debba venir cancellata la separazione fra i due concetti di domicilio e di residenza. In omaggio a tale criterio, si è deliberato di proporre, in luogo dell'articolo 48 del progetto ministeriale sul domicilio, il ripristino dell'articolo 49 del progetto preliminare, che mantiene la distinzione fra domicilio e residenza sostituendo, per altro, l'espressione « rapporti e interessi » con l'altra « affari e interessi », dato che la parola « affari » è ormai divenuta un termine tecnico preferibile alla parola « rapporti », anche se questa abbia un contenuto più completo.

La Commissione non si è spiegata perchè sia stato nel progetto soppresso l'aggettivo « civile » accanto alla parola « domicilio », mentre è necessario differenziare il domicilio civile da quello politico, fiscale, commerciale, ecc. Ciò tanto più che la soppressione potrebbe indurre l'interprete nell'errore di ritenere che codeste altre forme di domicilio siano d'ora in poi soggette alle regole del Codice civile ».

R. R., n. 48. — Ho apportato innovazioni sostanziali all'istituto del domicilio, così come era disciplinato nel progetto definitivo, e ripristinato l'istituto della residenza conformemente alla proposta della Commissione parlamentare.

Ho considerato infatti che la distinzione fra domicilio e residenza è ormai consolidata da una tradizione secolare e da una lunga elaborazione dottrinale e giurisprudenziale. Nè, in verità, si tratta di una distinzione artificiosa, perchè non è raro il caso di persone che abbiano la dimora abituale in un luogo e la sede principale degli affari in un altro. Questa possibilità si rende ancora più facile nelle condizioni della vita moderna, in vista del grande sviluppo e della rapidità dei mezzi di comunicazione. D'altra parte, mi sono convinto che la unificazione dei due concetti non avrebbe eliminato gli inconvenienti pratici, perchè non sempre sarebbe stato facile accertare quale sia la dimora abituale di una persona, mentre si sarebbe verificato l'inconveniente notevole della pluralità di domicili per una stessa persona.

Sono stato, tuttavia, contrario a qualificare come « civile » il domicilio della persona, perchè, pure essendo esatto che esistono domicili speciali, come quello politico, fiscale, di soccorso, il domicilio di cui si parla nell'art. 41 del testo costituisce la sede generale delle relazioni e degli interessi della persona e vale per ogni effetto giuridico, quando dalla legge non sia determinata una sede diversa. Questo carattere di generalità non sarebbe espresso chiaramente dal termine « civile », quasi che si contrapponesse a un domicilio commerciale.

Come si rileva dalle relazioni sopra riportate, il progetto preliminare

(art. 49) aveva mantenuto con qualche perplessità la distinzione fra domicilio e residenza. Il progetto definitivo invece aveva soppresso la distinzione accogliendo nell'art. 48 questa definizione del domicilio:

« Il domicilio di una persona è il luogo in cui esso ha la dimora abituale ».

In seguito alle osservazioni della Commissione Parlamentare è stata riproposta, nel testo del codice, la distinzione tradizionale.

Va rilevato che il nuovo codice non contiene la norma dell'art. 17 del codice del 1865, il quale disponeva che vi è cambiamento di domicilio quando si trasferisca la residenza in altro luogo con l'intenzione di fissarvi la sede principale degli affari e degli interessi.

Al riguardo la R.R. (n. 49) osserva:

« Non ho ritenuto necessario stabilire una norma corrispondente all'art. 17 del codice del 1865, che prevede il cambiamento di domicilio e di residenza. Se il domicilio della persona si definisce come la sede principale dei suoi affari e interessi, per il suo trasferimento deve essere sufficiente il fatto di stabilire in un luogo diverso questa sede principale. Vero è che la nozione stessa di domicilio importa che esso non possa ritenersi fissato in un luogo diverso se non quando sia decorso un certo periodo di tempo, tale da consentire che gli affari della persona si concentrino e si sviluppino nella nuova sede; ma per evitare possibili incertezze sulla esistenza del domicilio attuale della persona, basterà nelle norme di attuazione del codice dettare concrete disposizioni a questo riguardo ».

Art. 42.

Domicilio della moglie, del minore e dell'interdetto.

La moglie che non è legalmente separata ha il domicilio del marito. La disposizione non si applica quando il marito è interdetto.

Se il marito ha trasferito il suo domicilio all'estero, la moglie può stabilire nel Regno il proprio domicilio.

Il minore non emancipato ha il domicilio della persona che esercita su lui la patria potestà o la tutela.

L'interdetto ha il domicilio del tutore.

P. L.: C. civ. 1865, art. 18.

L. P.: Prog. Comm. Reale, art. 51; prog. def., art. 49.

R. O. R., pag. 61. — Accanto al domicilio volontario, il codice stabilisce nell'art. 18 un *domicilio necessario* per la donna maritata e per coloro che sono incapaci a manifestare giuridicamente la loro volontà.

Sull'opportunità in genere di tale disposizione che trova anche riscontro nelle leggi straniere, non può nascere dubbio; dubbi però si sono manifestati in dottrina sulla convenienza di mantenere fermo, in certi casi particolari concernenti la donna maritata, il domicilio necessario, e qualche incertezza è sorta in pratica sulla interpretazione di detto articolo.

Per quanto riguarda la donna maritata, nel sistema della legge attuale se il marito si trasferisce all'estero portando ivi il suo domicilio, la moglie, pur rimanendo nel Regno, deve ritenersi che acquisti il nuovo domicilio del marito, nessuna deroga facendo il codice alla regola enunciata nella prima parte dell'art. 18. Il codice germanico invece dispone (paragr. 9) che quando il marito fissa il suo domicilio all'estero in un luogo in cui la moglie non sia tenuta a seguirlo, essa conserva il domicilio nello Stato. La Commissione ha creduto opportuno di seguire tale esempio, tenuto conto che nella ipotesi testè

contemplata viene meno la principale ragione per cui si è voluto attribuire alla moglie il domicilio del marito, e cioè l'unità familiare.

Si è quindi stabilito nel progetto che quando il marito trasferisce all'estero il suo domicilio, la donna non acquisti il nuovo domicilio di lui, ma conservi il domicilio precedente, quello cioè che aveva il marito prima di trasferirsi all'estero. Essa però, sempre in omaggio allo stesso concetto, potrà acquistarne anche uno diverso, in base ai principii generali. Il che vale pure per la vedova.

Si controverte se la moglie separata legalmente, conservi il domicilio del marito finchè non ne acquisti un altro, o abbia il domicilio del luogo dove essa effettivamente risiede. La giurisprudenza propende per questa seconda soluzione, la quale non deve più apparire dubbia in vista delle determinazioni più concrete che assume il domicilio secondo il progetto. Per cui si è ritenuta inutile una speciale disposizione in proposito.

La stessa norma si è creduto opportuno di seguire nel caso d'interdizione del marito.

Circa infine il domicilio necessario degli incapaci si è mantenuto il sistema attuale che è sembrato il più razionale.

In particolare, per quanto riguardo l'interdetto, oggi si disputa se egli acquisti il domicilio della moglie tutrice o se conservino entrambi il domicilio che aveva il marito prima dell'interdizione. Non sembra che, adottando il nuovo criterio stabilito nella prima parte dell'art. 51 del progetto, possa esservi più ragione di dubbio. Il domicilio della moglie sarà nella sua sede effettiva, e quivi sarà pure il domicilio dell'interdetto, nel caso in cui egli abbia per tutrice la moglie.

R. G., n. 64. — Ho conservate immutate le regole sul domicilio necessario del minore e dell'interdetto, perchè i loro rapporti devono necessariamente far capo alle persone che ne hanno la rappresentanza. Nei riguardi della donna maritata ho pure mantenuto il principio fondamentale che essa ha il domicilio del marito; questo principio infatti risponde a quel concetto di unità familiare che è a base del nostro ordinamento giuridico. Qualche modificazione ho invece introdotto nelle regole che il progetto stabiliva per i casi particolari di interdizione del marito, o di suo trasferimento all'estero, e per il caso di vedovanza; in questi casi, dato il nuovo concetto del domicilio, non sarebbe logico far conservare alla moglie il precedente domicilio del marito; ma più opportunamente e razionalmente il domicilio dovrà determinarsi, seconda la regola generale, nel luogo in cui essa abitualmente dimora. In particolare, per quanto riguarda l'ipotesi che il marito trasferisca il suo domicilio all'estero, ho voluto precisare che questo non si estende alla moglie nel solo caso che essa mantenga la sua dimora abituale nel Regno, perchè questo è il solo che meriti di essere preso in considerazione.

R. C. P., pag. 753. — Per quanto riguarda il domicilio della moglie, è parso preferibile il ritorno al progetto della Commissione Reale, essendosi notato che il progetto ministeriale, permettendo alla donna il cui marito trasferisce il suo domicilio all'estero di conservare il domicilio in Italia, lede in sostanza il concetto della unità familiare. E per quanto sia stato da taluno fatto presente che scopo del progetto ministeriale è di proteggere la cittadina italiana, la Commissione ha proposto di ripristinare l'articolo 51 del progetto preliminare, per cui la moglie conserva il domicilio del marito anche se costui trasferisce il suo domicilio all'estero, salvo tuttavia il caso in cui la moglie diviene vedova, sembrando logico che la vedova, la quale non ha più il vincolo maritale, diventi autonoma.

R. R., n. 50. — In tema di domicilio necessario della moglie, la proposta di affermare il principio che la moglie conserva il domicilio del marito se

questi trasferisce il suo domicilio all'estero, non elimina il dubbio se il domicilio conservato dalla moglie sia il precedente domicilio maritale nel Regno o il nuovo domicilio acquistato dal marito all'estero. Mi sono preoccupato per ciò di affermare chiaramente che la moglie, nel caso di trasferimento del domicilio maritale all'estero, può costituire il proprio domicilio nel Regno. Ciò mi è sembrato opportuno per il necessario rispetto del principio di nazionalità e anche per proteggere la cittadina italiana che, pur non essendo legalmente separata dal marito, ritenga di dover fissare un proprio diverso domicilio nel Regno. La norma potrà avere, del resto, utilità pratica soltanto nel caso in cui la moglie, pur trasferendo la propria residenza all'estero per seguire il marito, abbia beni o rilevanti interessi economici da tutelare in Italia e mantenga nel Regno il centro dei propri interessi. Data poi la distinzione fra domicilio e residenza, non può neppure affermarsi che questa norma venga a ledere necessariamente il principio dell'unità della famiglia.

L'articolo in tema di domicilio necessario della moglie contempla due ipotesi che non erano disciplinate nel codice del 1865.

Si è affermata anzitutto la inapplicabilità della norma sul domicilio necessario, nel caso in cui il marito sia interdetto, per evitare che la moglie, la quale non ricopra l'ufficio tutelare, venga a trovarsi necessariamente domiciliata nel luogo ove è il domicilio del tutore del marito.

In secondo luogo si è stabilito il principio che la moglie possa fissare il proprio domicilio nel Regno, quando il domicilio del marito sia stato trasferito all'estero.

Art. 43.

Sede delle persone giuridiche.

Quando la legge fa dipendere determinati effetti dalla residenza o dal domicilio, per le persone giuridiche si ha riguardo al luogo in cui è stabilita la loro sede.

Nei casi in cui la sede stabilita ai sensi dell'art. 16 o la sede risultante dal registro è diversa da quella effettiva, i terzi possono considerare come sede della persona giuridica anche quest'ultima.

L. P.: Prog. Comm. Reale, art. 52; prog. def., art. 50.

R. C. R., pag. 64. — Non si è mai dubitato che anche le persone giuridiche abbiano un domicilio e che la determinazione di esso si renda necessaria non solo nel campo processuale ma anche per molti effetti di carattere patrimoniale, attinenti alla sostanza del diritto (obbligazioni, fidejussioni, ipoteche, ecc.).

Ed allora sorge ovvia la domanda se non convenga farne oggetto di particolare menzione nel codice e più precisamente in questa parte in cui si disciplina in modo organico tutta la materia relativa alla sede della persona. La soluzione del dubbio nel senso affermativo è stata suggerita alla Commissione da ragioni di pratica opportunità, oltre che dall'esempio delle legislazioni straniere.

Quanto poi alla scelta del criterio per la determinazione del domicilio delle persone giuridiche, la Commissione ha creduto di dover dare la preferenza alla sede amministrativa dell'ente, come quella che meglio corrisponde alla nozione generale che ne dà l'art. 49 del progetto.

Così fanno pure il codice svizzero (paragr. 56) quello germanico, (paragr. 24) quello brasiliano (art. 35). Del resto lo stesso codice di procedura civile ita-

hanno, quando vuole stabile il luogo in cui deve eseguirsi la notificazione della citazione alle società commerciali e agli altri enti, ricorre al criterio della sede amministrativa.

Qualche altro codice straniero dà invece la preferenza alla sede degli organi di rappresentanza delle persone giuridiche (confr. il codice spagnolo, articolo 59).

Il progetto non riproduce questo concetto ma vi ricorre solo in via sussidiaria, per il caso cioè che non esista o non sia nota la sede amministrativa.

Si è considerato infine che anche la persona giuridica può, come la persona fisica, avere accanto al domicilio generale un domicilio elettivo speciale, per determinati affari: ciò che viene ammesso comunemente nella dottrina. La Commissione non ha inteso precludere alle persone giuridiche la possibilità di eleggersi un domicilio speciale, ma ha ritenuto che a rendere manifesto tale proposito bastasse collocare l'articolo in cui esse vengono particolarmente contemplate avanti all'altro in cui si tratta del domicilio speciale. Così questo si applica sia alle persone fisiche che a quelle giuridiche.

R. G., n. 65. — Ho conservata la regola che fissa il domicilio della persona giuridica nel luogo in cui è stabilita la sua sede centrale. La sostituzione dell'aggettivo « centrale » a « principale » tende a chiarire che, anche nel caso in cui l'ente abbia più sedi in cui svolga attività di pari importanza, il criterio determinante è dato dalla qualità, in pratica facilmente accertabile, di sede centrale in confronto a quella di succursale o filiale. Comunque, per evitare ogni possibile incertezza ho aggiunto che la sede centrale deve risultare dal registro delle persone giuridiche, opportunamente introdotto nel titolo II del progetto. Ho infine prevista l'ipotesi, in pratica non infrequente, che l'ente abbia una sede effettiva diversa da quella risultante dal registro, ed ho ritenuto opportuno agevolare in questa ipotesi i terzi, dando loro facoltà di considerare come domicilio sia la sede indicata nel registro, sia quella effettiva.

R. C. P., pag. 733. — Sul domicilio delle persone giuridiche la Commissione non ha ritenuto di poter aderire pienamente alle disposizioni del progetto definitivo che nel primo comma fissa quel domicilio nel luogo dove la persona giuridica ha la sede centrale e nel secondo comma dà poi ai terzi la facoltà di considerare come domicilio anche la sede risultante dal registro, qualora la sede effettiva sia diversa. Contro il primo comma si è fatto presente che il concetto della sede centrale è assai poco chiaro, perchè il terzo può ignorare o essere in dubbio su quale sia la effettiva sede centrale. Ad un più preciso concetto corrisponde invece la formula del progetto preliminare che pone il domicilio della persona giuridica nel luogo in cui è la sede principale della sua amministrazione, la sede cioè dove è il cervello, la direzione e non dove si svolge l'attività.

Si è pertanto deciso di proporre la sostituzione al primo comma dell'articolo 50, dell'articolo 52 del progetto preliminare. Si è inoltre proposta la soppressione del secondo comma dello stesso articolo 50 perchè concede una facoltà pericolosa ed attiene poi al campo procedurale.

R. R., n. 51. — Il ripristino dell'istituto della residenza mi ha indotto a rivedere la formula dell'art. 50 del progetto al fine di coordinarla con le nuove disposizioni. E, poichè non può parlarsi logicamente di residenza nei confronti delle persone giuridiche, ho ritenuto necessario esprimere il principio che, nei riguardi di queste, non può aversi che un concetto unico di sede, al quale deve farsi riferimento in tutti i casi in cui la legge ricollegli determinati effetti all'istituto del domicilio ovvero a quello della residenza.

Ho eliminato nella nozione di sede la indicazione che debba trattarsi di sede « centrale » o di sede « principale della amministrazione », come aveva

suggerito la Commissione parlamentare, perchè entrambe le formule sono di significato incerto e di non agevole riconoscimento.

Poichè l'ente deve necessariamente avere una sede risultante dall'atto costitutivo o dallo statuto e soggetta a pubblicità, è bene che solo a questa i terzi facciano riferimento, tanto più che i suoi mutamenti sono poi facilmente controllabili, perchè importano una modificazione dell'atto costitutivo o dello statuto. Ciò risulta dal testo dell'art. 32, in cui sono prevedute, come ipotesi distinte, l'obbligo di registrare il trasferimento della sede e la istituzione delle sedi secondarie.

Non ho per altro creduto di aderire alla proposta della Commissione parlamentare di mantenere i terzi vincolati alla sede risultante dal registro e di non permettere loro di considerare come sede della persona giuridica un luogo diverso, anche se in questo sia stabilita la sede effettiva. Il timore che, in tal modo, si svaluti il sistema della pubblicità, fissato dagli articoli 31 e 32, non è fondato. Siffatta possibilità data ai terzi non contraddice a quella che è la funzione della pubblicità. La diversità fra sede effettiva e sede registrata implica necessariamente che sia stata omessa la pubblicazione del cambiamento di sede; ora il comma 2° dell'art. 43 stabilisce che il fatto, del quale è stata omessa la pubblicazione, non può essere opposto ai terzi, mentre non impedisce a questi ultimi di poterlo invocare in loro favore. Il comma anzidetto si risolve, quindi, in un rafforzamento del sistema di pubblicità voluto dalla legge, in quanto costituisce una spinta, per gli organi delle persone giuridiche, a far registrare tempestivamente i mutamenti della sede.

Art. 44.

Elezione di domicilio.

Si può eleggere domicilio speciale per determinati atti od affari.

Questa elezione deve farsi espressamente per iscritto.

P. L.: C. civ. 1865, art. 19.

L. P.: Prog. Comm. Reale, art. 53; prog. def., art. 51.

R. C. R., pag. 63. — Il *domicilio elettivo* non trova riscontro che in poche legislazioni straniere; ed ha formato oggetto di qualche critica dottrinale. Tuttavia si è ritenuto opportuno di conservarlo per la maggiore sicurezza che ne deriva nella pratica degli affari e per la maggiore speditezza nelle contrattazioni. Del resto è la stessa legge che per certi atti speciali impone la elezione di un domicilio, come in tema di opposizione al matrimonio (cod. 1865, art. 88) d'iscrizione d'ipoteca (art. 1987, n. 2) di separazione del patrimonio del defunto da quello dell'erede (2060) di azioni giudiziarie (cod. proc. civ. art. 134) ecc.

Parimenti la Commissione ha ravvisato opportuna la conservazione del capoverso dell'art. 19 del Cod. 1865, che stabilisce dovere l'elezione risultare da prova scritta (cfr. cod. brasiliano art. 42), perchè tale forma toglie ogni ragione di dubbio circa la volontà delle parti di derogare alle regole relative al domicilio generale o, comunque, di fissare in un dato luogo il domicilio per quel determinato affare.

La questione poi che si agita se l'elezione debba risultare da una dichiarazione espressa o possa altrimenti desumersi da tutto il contesto dello scritto, non essendo particolare alla materia in esame, ma attenendo alla materia delle prove in genere, non poteva essere risolta in questa sede.

E' molto dibattuta oggi la questione se gli effetti della elezione di domicilio in un contratto si limitino al solo giudizio di cognizione o si estendano anche a quello esecutivo. La Commissione ha ritenuto conveniente risolvere il dubbio includendo un'apposita disposizione al riguardo.

R. G., n. 66. — Ho voluto accentuare il concetto che la elezione di domicilio per determinati atti o affari deve essere fatta « espressamente », cioè richiede una manifestazione di volontà diretta a questo scopo. Ho voluto, in questo modo, porre un freno a certe eccessive tendenze che, spesso in contrasto con le esigenze della buona fede, vorrebbero dar valore di elezione di domicilio a clausole artificiosamente inserite in documenti che hanno sostanzialmente un ben diverso contenuto.

Quanto agli effetti che la elezione di domicilio può avere nei riguardi della esecuzione forzata, la norma, che il progetto preliminare poneva nel capoverso dell'articolo, sarà più opportunamente esaminata nella preparazione del codice di procedura civile, che è la sede più appropriata per essa.

R. C. P., pag. 753. — Per l'elezione di domicilio speciale per determinati atti o affari che il progetto dispone dover essere fatta espressamente e risultare da prova scritta, la Commissione ha preferito attribuire allo scritto non già valore di semplice prova, ma addirittura di requisito essenziale.

TITOLO IV.

DELL'ASSENZA E DELLA DICHIARAZIONE DI MORTE PRESUNTA.

R. E. R. pag. 65. — Per la riforma del titolo III del Libro I del codice civile la Commissione ha tenuto presente il progetto che fu elaborato e approvato, dopo ampia discussione, dalla Commissione del dopo guerra nel marzo 1919.

Essa ha tuttavia apportato modificazioni al disegno allora formulato, in considerazione del R. decreto-legge 15 agosto 1919, n. 1467, sugli scomparsi di guerra e della discussione che si è fatta in Parlamento in occasione della delega concessa al Governo per la riforma dei codici.

Tanto il decreto su ricordato quanto l'ampia discussione parlamentare hanno riconfermata la convenienza, cioè, d'introdurre anche nella nostra legislazione la *dichiarazione di morte presunta* e conservare al tempo stesso l'istituto dell'assenza per quanto limitato nell'applicazione.

I due istituti sono perfettamente conciliabili, non solo, se, come ha fatto il decreto del 1919, la possibilità della presunzione di morte venga limitata agli scomparsi in operazioni di guerra; ma anche ove se ne faccia un istituto di applicazione generale e lo si sostituisca, all'ultimo stadio dell'assenza.

Il difetto fondamentale del nostro codice civile si è che la scomparsa di una persona dal suo domicilio, per quanto lungo tempo duri, per quanto sia accompagnata da circostanze particolarmente gravi, non costituisce mai causa di perdita per essa dei diritti soggettivi. Questi permangono indefinitivamente, solo ammettendosi che del suo patrimonio prendano possesso i presunti eredi in un primo stadio con cauzione e senza facoltà di disporne, in un secondo stadio con ampie facoltà anche dispositive. Vero è che non mancano scrittori che parificano pienamente all'eredità l'immissione nel possesso definitivo dei beni dell'assente, ma ciò non significa ancora che sia cessato quello stato di incertezza, che è codificato nell'art. 42 codice civile pel quale «niuno è ammesso a vantare diritti in nome di persona che esisteva nel momento in cui nacque il diritto». Poichè l'assente è persona di fronte alla quale non è possibile provare tal fatto, nasce un'assoluta e perpetua incertezza dei diritti, che si collegano sia all'esistenza sia alla fine dell'assente.

A questo inconveniente pone rimedio la disposizione legislativa per la quale, ammessi certi dati di probabilità, l'autorità giudiziaria può dichiarare la morte presunta di una persona scomparsa.

Dichiarazione questa che non è, come alcuno ha creduto, una finzione, ma semplicemente l'accertamento giudiziale di uno stato di fatto, in base al quale è lecito presumere che la persona scomparsa sia morta.

E per tanto non è una verità assoluta che il giudice dichiara, ma semplicemente una probabilità che cede, come ogni presunzione semplice, alla prova contraria; mentre se fosse una *factio iuris* non dovrebbe essere ammessa la prova per distruggerla.

La Commissione ha creduto riaffermare il principio che la personalità umana *non cessa che alla morte*, mantenendo quali capisaldi del progetto i due concetti suaccennati, e cioè:

1° fusione, o meglio coesistenza dei due istituti dell'assenza e della presunzione di morte;

2° sostituzione al principio della immissione nel possesso definitivo per l'ultimo periodo dell'assenza, di quello della dichiarazione di morte presunta con l'aggiunta di altri casi nei quali può farsi luogo a tale dichiarazione.

R. P. C., pag. 754. — La Commissione ha preso atto dell'importante innovazione accolta dal progetto con l'introduzione, quale istituto di generale applicazione, della dichiarazione di morte presunta accanto a quello dell'assenza, approvando il concetto che sia necessario evitare che i diritti soggettivi della persona scomparsa permangano indefinitamente ed eliminare l'inconveniente dell'incertezza dei diritti riferentisi all'esistenza e alla fine dell'assente.

La Commissione ha anche aderito al sistema del progetto ministeriale di tener distinto il caso in cui la dichiarazione di morte presunta segue normalmente alla dichiarazione di assenza, da quelli indicati nell'art. 71 (*art. 57*) (scomparsa in operazioni belliche o a seguito di un infortunio) nei quali, essendo di gran lunga maggiori le probabilità di morte e minore il termine che deve decorrere da uno degli eventi presi in considerazione, si può giungere alla dichiarazione di morte presunta senza far precedere quella di assenza. Tale distinzione, giustamente si è osservato, è necessaria, non potendosi non tener conto, nella disciplina della prima ipotesi, degli effetti già prodotti dalla dichiarazione di assenza.

Sull'istituto dell'assenza è stata poi sollevata una questione di carattere generale con la proposta di distinguere l'assenza volontaria da quella involontaria o tradizionale, e di dare all'una e all'altra differente disciplina. A chi, infatti, abbandona la famiglia non può, si è detto da qualche Commissario, farsi lo stesso trattamento di chi sia rimasto assente per motivi indipendenti dalla sua volontà, tanto più che chi abbandona la famiglia è colpito dalla legge penale. Costui dovrebbe, anzi, non solo perdere il patrimonio, ma anche la tutela, la patria potestà e la cittadinanza, dato che egli, allontanandosi dalla famiglia, manca ai suoi doveri verso di essa, e col suo silenzio dimostra di voler troncare ogni rapporto con la medesima. Ciò tanto più che attraverso i nostri Consoli non è disagevole farsi vivo con i congiunti, nè, del resto, in Regime fascista è possibile ammettere che un cittadino si dimentichi totalmente della propria famiglia e della propria Patria.

In contrario è stato osservato che fino a quando non si hanno notizie dell'assente, si ha sempre la presunzione che questo sia tale per cause indipendenti dalla sua volontà. Solo se si può dimostrare che l'assenza è volontaria, per sottrarsi ai doveri verso la famiglia, si potrebbe pensare ad una penalità patrimoniale. Altri si è opposto ad una siffatta sanzione, che avrebbe carattere di confisca, tanto più che il Codice penale punisce già efficacemente colui che vien meno ai suoi doveri familiari. Del resto, si è soggiunto, come è possibile imporre a chi si assenta dalla Patria con regolare passaporto e senza contravvenire ad uno speciale obbligo di residenza, il dovere giuridico di dar notizie di sé? Basti pensare — in proposito — che per molteplici giuste ragioni può egli non avere interesse e dovere di dar contezza della sua esistenza. Che se poi si vuol punire l'abbandono doloso della famiglia con la privazione dei beni, non si deve dimenticare che questa specie di riparazione economica in favore dei familiari abbandonati non sempre avvantaggerebbe realmente costoro, potendo accadere che le persone cui i beni andrebbero devoluti non siano le stesse che avevano diritto all'assistenza; come nell'ipotesi del coniuge senza figli. A riparare, poi, il danno economico del familiare abbandonato, prevede l'articolo 570 del Codice penale: una volta accertati dal giudice penale l'abbandono e la sottrazione dolosa agli obblighi di assistenza, i familiari abbandonati avranno diritto al risarcimento del danno che potranno realizzare sul patrimonio dell'assente espropriandolo a proprio vantaggio e giungendo così allo stesso risultato per le vie ordinarie.

Altri Commissari hanno però insistito per la sanzione a carico dell'assente volontario, estendendola, anzi, oltre al caso dell'abbandono della famiglia, a tutti i casi in cui possa ravvisarsi una qualsiasi forma di imboscamento nel campo della proprietà privata, incompatibile con il principio fascista per cui la pro-

prietà da diritto individuale si è trasformata in una funzione sociale. Per altro i sostenitori di questa tesi avrebbero voluto limitare la sanzione in esame all'ipotesi di dichiarazione di morte presunta, ritenendo più grave la colpa di colui che si mette in condizione di essere dichiarato morto.

Un altro ordine di considerazioni ha poi indotto un Commissario a chiedere che gli effetti delle sanzioni contro l'assente siano vagliati non solo in confronto all'assente stesso, ma anche ai diritti costituiti a vantaggio di terzi durante la assenza, riconoscendosi l'intangibilità del diritto di chi, in conseguenza della presunzione di morte dell'assente, ha potuto costituire una nuova famiglia, di fronte a quello di colui che, per effetto dell'assenza, ha solo acquistato diritti patrimoniali. In ogni caso si dovrebbe richiedere la prova rigorosa della volontarietà dell'assenza e della violazione dei doveri familiari e sociali.

La Commissione, a conclusione dell'ampio dibattito, è venuta nella determinazione di accogliere sostanzialmente il principio di fare un trattamento diverso all'assente volontario, attraverso una sanzione di carattere patrimoniale, proponendo che, qualora l'assenza non sia stata involontaria e non risulti in alcun modo giustificata, e vi sia stata la dichiarazione di morte presunta, l'assente che ritorna sia escluso dai diritti attribuiti dall'articolo 68 (*art. 64*) e perda perciò i beni; e, nella fase precedente alla dichiarazione di morte (*art. 61*) (*art. 53*), che l'assente perda il diritto di farsi restituire le rendite riservategli ai sensi dell'articolo 58 (*art. 50*).

R. R., n. 55 e 63. — In ordine al trattamento dell'assente che ritorna, la Commissione ha, con molta opportunità, considerato che, nell'ordine giuridico instaurato dal Fascismo, deve essere riguardato con disfavore il comportamento di colui che senza giustificato motivo scompare, lasciando i propri beni in istato di abbandono, con pregiudizio degli interessi generali della produzione. E' stato perciò proposto di distinguere tra assenza giustificata e assenza ingiustificata, per farne discendere la perdita del diritto alla restituzione delle rendite riservate per l'assente ingiustificato che ritorni nel periodo dell'immissione nel possesso temporaneo, e la perdita del diritto a recuperare i beni per l'assente ingiustificato che ritorni dopo la dichiarazione di morte presunta.

Ho consacrato senz'altro nell'*art. 53* la prima proposta relativa alla fase della dichiarazione di assenza.

La sanzione della perdita dei beni mi è sembrata sproporzionata al fatto che si vuol reprimere e perciò inopportuna. Ho considerato che, se è vero che, nella nuova concezione, la proprietà deve essere tutelata solo in quanto il diritto sia esercitato nell'interesse della comunità, tuttavia non è a dirsi che questo interesse venga necessariamente leso, in quanto che altri, secondo le disposizioni degli articoli precedenti, si sostituiscono all'assente nel conservare ai beni la loro capacità produttiva. In secondo luogo, si dovrebbe, se mai, distinguere secondo la natura dei beni che compongono il patrimonio della persona scomparsa. Mentre, in relazione alla proprietà immobiliare, e specialmente a quella terriera, può ritenersi che l'assente ingiustificato possa causare un pregiudizio economico-sociale, non sembra che altrettanto possa dirsi per la proprietà mobiliare, spesso investita in titoli di rendita, che non richiedono per la loro produttività un'opera assidua di amministrazione. Si sarebbe quindi, se mai, dovuto fare l'accennata distinzione; ma, in tal caso, la sanzione avrebbe colpito unicamente il proprietario di beni immobili e creato una gravissima disparità di trattamento, che mi è sembrato di dover senz'altro evitare. Diversa posizione presenta il problema in ordine alla perdita delle rendite riservate nella fase dell'immissione nel possesso temporaneo. In quel caso non ho esitato, come innanzi ho dichiarato, ad accogliere l'innovazione, perchè sussiste un'adeguata proporzione tra la perdita delle rendite, costituenti il risultato economico dell'amministrazione, e la violazione del dovere di esercitare il diritto di proprietà nell'interesse generale, onde appare giusto

che le rendite siano integralmente attribuite a coloro che hanno avuto l'onere dell'amministrazione, anzichè all'assente, che, senza giustificato motivo, si è disinteressato di ogni attività produttiva.

Ma anche sotto un punto di vista pratico mi è sembrata inopportuna la sanzione della perdita dei beni. Se si considera infatti che, nei vari casi di assenza ingiustificata, diverso sarà il grado di colpa nel comportamento dello scomparso, risulta manifesto come la norma proposta, non potendosi concretamente adeguare alla diversa configurazione dei singoli casi, determinerebbe gravi ingiustizie e sperequazioni.

CAPO I.

DELL'ASSENZA.

Art. 45.

Curatore dello scomparso.

Quando una persona non è più comparsa nel luogo del suo ultimo domicilio o dell'ultima sua residenza e non se ne hanno più notizie, il tribunale dell'ultimo domicilio o dell'ultima residenza, sull'istanza degli interessati o dei presunti successori legittimi o del pubblico ministero, può nominare un curatore che rappresenti la persona in giudizio o nella formazione degli inventari e dei conti e nelle liquidazioni o divisioni in cui sia interessata, e può dare gli altri provvedimenti necessari alla conservazione del patrimonio dello scomparso.

Se vi è un legale rappresentante, non si fa luogo alla nomina del curatore. Se vi è un procuratore, il tribunale provvede soltanto per gli atti che il medesimo non può fare.

P. L.: C. civ. 1865, art. 20, 21.

L. P.: Prog. Comm. Reale, art. 55, 56; prog. def., art. 52.

R. G., n. 68. — Sull'esempio del codice vigente, il progetto della Commissione Reale distingueva, nella regolamentazione dell'assenza, due momenti: quello dell'assenza presunta e quello dell'assenza dichiarata. Mi è sembrato peraltro inutile costruire come istituto a sè stante la presunzione di assenza, che in realtà non determina altre conseguenze all'infuori di un intervento cautelativo dell'autorità giudiziaria allo scopo di assicurare la conservazione e provvedere all'amministrazione dei beni della persona scomparsa. D'altra parte l'espressione «presunzione di assenza» era del tutto impropria per indicare il fatto non presunto ma reale della scomparsa.

Nel secondo comma ho tenute distinte le ipotesi che l'assente abbia un legale rappresentante o abbia nominato un procuratore. Nel primo caso, infatti, non v'è luogo ad interventi speciali dell'autorità giudiziaria, perchè il rappresentante legale ha, di per sè o attraverso le cautele che la legge stabilisce nella disciplina dei vari tipi di rappresentanza legale, la capacità di compiere tutti gli atti che possono occorrere nell'interesse del rappresentato. Per il procuratore, invece, è necessario prevedere l'intervento del tribunale quando si debbano compiere atti che esorbitino dai limiti della procura conferitagli.

R. C. P., pag. 755. — La Commissione ha chiesto che all'articolo 52 del progetto ministeriale sugli effetti della scomparsa siano sostituiti i due articoli

55 e 56 del progetto preliminare (che diverrebbero articoli 52 e 52 *bis*), il primo dei quali definisce l'assenza presunta e il secondo ne stabilisce le conseguenze. Non si è creduto, infatti, di aderire al concetto che non sia necessario dare una definizione dell'assenza per il fatto che nel primo periodo essa non determina altre conseguenze all'infuori di un intervento cautelativo dell'autorità giudiziaria: è bene invece che sia fissato il concetto preciso dell'assenza medesima.

Quanto alla dizione del ripristinato articolo 55 della Commissione Reale, si è proposto, fra l'altro, di tornare alla formula del Codice vigente, sostituendo alla espressione « non sia più comparsa » l'altra: « ha cessato di comparire ».

In tal modo l'articolo 52 del progetto ministeriale dovrebbe essere così formulato: « Si presume assente la persona che ha cessato di comparire nel luogo del suo ultimo domicilio o della sua ultima residenza, senza che se ne abbiano notizie ».

All'articolo 56 della Commissione Reale, che seguirebbe quale articolo 52 *bis*, essendosi osservato che all'inizio dell'articolo si parla di presunzione di assenza, mentre il caso previsto non è di presunzione, ma piuttosto che si verifichino le condizioni di fatto previste dall'articolo precedente, si è proposto di sostituire all'espressione « Finchè l'assenza è soltanto presunta » l'altra: « In tali condizioni di fatto ».

Art. 45

R. R., n. 52. — La Commissione parlamentare, seguendo l'esempio del vecchio codice e in conformità dei criteri del progetto preliminare, ha proposto di distinguere due fasi: quella dell'assenza presunta e quella dell'assenza dichiarata. Già ho esposto nella relazione al progetto definitivo le ragioni che mi indussero a non considerare la presunzione di assenza come istituto a sè. Non ho creduto di mutare avviso, anche di fronte alla esigenza segnalatami di definire in maniera precisa la scomparsa della persona. Questa esigenza è pienamente soddisfatta dall'art. 45, il quale, per quanto incidentalmente, definisce con completezza il fatto della scomparsa, senza incorrere peraltro nella manifesta improprietà di dover qualificare come presunzione la constatazione di uno stato di fatto, qual'è quello della scomparsa della persona.

Su un altro punto, concernente il medesimo art. 45, mi sono discostato dall'avviso della Commissione. Questa ha suggerito di prevedere l'intervento del tribunale per i provvedimenti cautelativi nell'interesse dello scomparso non soltanto per gli atti che non possono farsi dal procuratore, ma anche per quelli che non possono compiersi dal rappresentante legale dello scomparso. Ma l'aggiunta di questa ultima ipotesi non ha ragion d'essere. E' giusto che si preveda il caso del procuratore, munito di poteri più o meno ampi secondo l'atto di procura. Per il rappresentante legale, invece, i poteri sono fissati dalla legge che stabilisce anche le forme abilitative necessarie per integrare, quando occorra, la rappresentanza. Queste norme devono rimanere immutate anche in caso di scomparsa del rappresentato, nè sarebbe ammissibile che il tribunale autorizzasse il legale rappresentante a sorpassare i limiti fissati dalla legge, senza seguire le norme che la legge medesima prescrive. In correlazione al ripristino della duplice nozione della sede della persona, ho aggiunto, nello stesso art. 45, l'accenno all'ultima residenza dello scomparso.

Art. 46.

Dichiarazione di assenza.

Trascorsi due anni dal giorno a cui risale l'ultima notizia, i presunti successori legittimi e chiunque ragionevolmente creda di avere sui beni dello scomparso diritti dipendenti dalla morte di lui, possono

domandare al tribunale competente, secondo l'articolo precedente, che ne sia dichiarata l'assenza.

P. L.: C. civ. 1865, art. 22.

L. P.: Prog. Comm. Reale, art. 57; prog. def., art. 53.

R. C. R., pag. 67. — Con l'articolo 57 si è ridotto da tre a due anni il periodo di assenza continuata necessario perchè possa farsi luogo alla dichiarazione di assenza e si è soppresso il prolungamento di tale termine a sei anni nel caso, previsto dall'articolo 22 del codice civile, che l'assente abbia lasciato un procuratore per amministrare.

Si è al riguardo considerato che, data l'esistenza di molteplici e rapidissimi mezzi di comunicazione, quando alcuno per due anni non riesca a dare notizie di sè, può oggi ritenersi poco probabile un suo ritorno, donde la necessità che non soltanto gli eredi, ma anche i successori a titolo particolare e qualsiasi altra persona dimostri di avere su i beni dell'assente diritti dipendenti dalla morte di lui possano domandare la dichiarazione di assenza.

R. G., n. 69. — Nell'art. 53, a prescindere da alcune modificazioni formali rese necessarie dalla soppressione dello stadio della assenza presunta, ho voluto ampliare la sfera dei soggetti legittimati a chiedere la dichiarazione di assenza, richiedendo non, come voleva il progetto preliminare, la dimostrazione, ma solo la opinione di avere un diritto dipendente dalla morte della persona scomparsa; così la norma comprende anche i presunti eredi testamentari che, pur non potendo offrire la dimostrazione della loro qualità, sono indubbiamente fra i maggiormente interessati.

R. C. P., pag. 756. — In merito alla dichiarazione di assenza, la Commissione ha dubitato che la dizione dell'articolo 53 del progetto si presti a domande infondate consentendo la facoltà di domandare la dichiarazione stessa a chiunque semplicemente creda di avere diritti sui beni dello scomparso; ha perciò proposto di adottare in proposito qualche cautela, sostituendo all'espressione: « chiunque creda » l'altra: « chiunque abbia ragionevole motivo di credere », la quale implica la necessità di un minimo di dati di fatto o di elementi di prova. Del resto, si è ricordato, non basta l'opinione del richiedente per proporre una domanda, essendo necessario avervi interesse secondo quanto dispone l'articolo 36 del Codice di procedura civile.

R. R., n. 52. — Aderendo al voto espresso dalla Commissione, ho avuto cura di far risultare nell'art. 46 che la istanza per la dichiarazione di assenza può essere proposta da chi ragionevolmente creda di vantare diritti sui beni dello scomparso dipendenti dalla morte di lui. Ho inoltre eliminato dallo stesso articolo il capoverso del corrispondente articolo del progetto definitivo. Esso era superfluo, perchè dalla norma successiva risulta chiaro che la dichiarazione di assenza deve essere fatta con sentenza.

Art. 47.

Immissione nel possesso temporaneo dei beni.

Divenuta eseguibile la sentenza che dichiara l'assenza, il tribunale, sull'istanza di chiunque vi abbia interesse o del pubblico ministero, ordina l'apertura degli atti di ultima volontà dell'assente, se vi sono.

Coloro che sarebbero eredi testamentari o legittimi, se l'assente fosse morto nel giorno a cui risale l'ultima notizia di lui, o i loro rispet-

tivi eredi, possono domandare l'immissione nel possesso temporaneo dei beni.

I legatari, i donatari e tutti quelli ai quali spetterebbero sui beni dell'assente diritti dipendenti dalla morte di lui possono domandare di essere ammessi all'esercizio temporaneo di questi diritti.

Coloro che per effetto della morte dell'assente sarebbero liberati da obbligazioni possono essere temporaneamente esonerati dall'adempimento di esse, salvo che si tratti delle obbligazioni alimentari previste dall'art. 428.

Per ottenere l'immissione nel possesso, l'esercizio temporaneo dei diritti o la liberazione temporanea dalle obbligazioni si deve dare cauzione nella somma determinata dal tribunale; se taluno non sia in grado di darla, il tribunale può stabilire altre cautele, avuto riguardo alla qualità delle persone e alla loro parentela con l'assente.

P. L.: C. civ. 1865, art. 26, 27.

L. P.: Prog. Comm. Reale, art. 61; prog. def., art. 54.

R. G., n. 70. — Nell'art. 61 il progetto preliminare regolava la immissione nel possesso dei beni dell'assente soltanto nei riguardi degli eredi e dei legatari; ho creduto opportuno, nel corrispondente art. 54, prendere in considerazione anche i donatari e in generale tutti coloro che, per rapporti diversi dalla successione, possono avere sui beni dell'assente diritti dipendenti dalla morte di lui (come ad es. chi avesse fatto una donazione con patto di reversibilità in caso di premorienza) o che per il fatto della morte sarebbero liberati da una obbligazione (come i debitori di vitalizio). E' giusto che anche costoro siano ammessi ad esercitare temporaneamente i loro diritti o a liberarsi temporaneamente dalle loro obbligazioni.

R. C. P., pag. 756. — Al quarto comma dell'articolo 54, che ammette coloro che per effetto della morte dell'assente sarebbero liberati da obbligazioni a domandare di essere temporaneamente esonerati dall'adempimento di esse, si è proposto di escludere da tale liberazione le obbligazioni di natura alimentare allo scopo di non determinare situazioni poco eque; e si è ancora suggerito di affermare più particolarmente che la concessione del temporaneo esonero dall'adempimento ha carattere facoltativo, chiedendosi che siano aggiunte alla fine del comma le parole: «salvo che si tratti di obbligazioni alimentari» e che siano soppresse le parole: «domandare di».

R. R., n. 53. — Ho ritenuto inutile precisare, come mi è stato suggerito, che la istanza degli eredi testamentari per l'immissione nel possesso temporaneo debba essere proposta in contraddittorio con gli eredi legittimi, poichè ciò emerge dalle norme processuali.

Mi è sembrato, invece, opportuna la proposta fatta relativamente alla disposizione del quarto comma dell'art. 47. Questa prevede l'esonero temporaneo dall'adempimento delle obbligazioni che sarebbero estinte per effetto della morte dell'assente. La Commissione si è giustamente preoccupata di eccettuare dalla possibilità dell'esonero temporaneo l'obbligazione alimentare tra suocero e suocera, genero e nuora, che cessa quando il coniuge, da cui deriva l'affinità, e i figli e i loro discendenti siano morti.

Senonchè la formula propostami eccettuerebbe dall'esonero le obbligazioni alimentari in genere. Per contenere la norma entro i limiti proposti dalla stessa Commissione, ho fatto esplicito richiamo all'art. 428, che prevede l'accennata obbligazione alimentare.

Art. 48.**Assegno alimentare a favore del coniuge dell'assente.**

Il coniuge dell'assente, oltre ciò che gli spetta per le convenzioni matrimoniali e per titolo di successione, può ottenere dal tribunale, in caso di bisogno, un assegno alimentare da determinarsi secondo la condizione della famiglia e l'entità del patrimonio dell'assente.

P. L.: C. civ. 1865, art. 26.

L. P.: Prog. def., art. 55.

Art. 49.**Effetti della immissione nel possesso temporaneo.**

L'immissione nel possesso temporaneo dei beni deve essere preceduta dalla formazione dell'inventario dei beni mobili e dalla descrizione degli immobili.

Essa attribuisce a coloro che la ottengono e ai loro successori l'amministrazione dei beni dell'assente, la rappresentanza di lui in giudizio e il godimento delle rendite dei beni nei limiti stabiliti nell'articolo seguente.

P. L.: C. civ. 1865, art. 28, 29.

L. P.: Prog. Comm. Reale, art. 62, 64; prog. def., art. 56 e 57.

R. C. P., pag. 756. — La Commissione ha proposto la soppressione dell'articolo 56 (inventario) per fonderlo con l'articolo 57 (effetti della immissione nel possesso temporaneo dei beni), formulato in modo da restar ben chiaro che l'inventario dei beni mobili e la descrizione degli immobili devono essere fatti secondo le norme del Codice di procedura e devono precedere l'immissione in possesso.

R. R., n. 54. — Non ho avuto difficoltà a modificare dal lato formale, in conformità alle proposte della Commissione, gli articoli 56 e 57 del progetto definitivo, fusi nel nuovo art. 49.

Art. 50.**Godimento dei beni.**

Gli ascendenti, i discendenti e il coniuge immessi nel possesso temporaneo dei beni ritengono a loro profitto la totalità delle rendite. Gli altri debbono riservare all'assente il terzo delle rendite.

P. L.: C. civ. 1865, art. 30.

L. P.: Prog. Comm. Reale, art. 63; prog. def., art. 58.

R. P. C., pag. 756. — Nell'articolo 58, per evitare che possano ritenersi esclusi dal godimento dei beni i figli adottivi, si è proposto di aggiungere la parola « figli » tra le parole « gli ascendenti » e « i discendenti », e per maggiore chiarezza, si è suggerito di richiamare l'articolo stesso, oltre che il 57, nell'ultimo comma dell'articolo 61, essendo in entrambi considerati i vantaggi il cui godimento è lasciato ancora dall'articolo 61 ai possessori temporanei dei beni fino al giorno della loro costituzione in mora, quando l'assente ritorna o è provata la sua esistenza.

R. R., n. 54. — Riguardo all'art. 50 mi è stata prospettata l'opportunità di menzionare i figli accanto ai discendenti, e ciò allo scopo di escludere il dubbio che i figli adottivi, che non sono a rigore discendenti, possano fruire del benevolo trattamento previsto in tale articolo. Ma, poichè gli immessi nel possesso temporaneo sono i presunti successori legittimi, deve logicamente ritenersi che il termine « discendenti » sia adoperato dalla legge in quel particolare senso che esso assume nel diritto successorio, ove i figli adottivi sono equiparati ai figli legittimi. Ho perciò lasciata immutata la dizione, riprodotta del resto dal codice del 1865, che su questo punto non ha dato luogo a dubbi di interpretazione.

Art. 51.

Limiti alla disponibilità dei beni.

Coloro che hanno ottenuto l'immissione nel possesso temporaneo dei beni non possono alienarli ipotecarli o sottoporli a pegno, se non per necessità o utilità evidente riconosciuta dal tribunale.

Il tribunale nell'autorizzare questi atti dispone circa l'uso e l'impiego delle somme ricavate.

P. L.: C. civ. 1865, art. 29.

L. P.: Prog. Comm. Reale, art. 64; prog. def., art. 59.

Art. 52.

Immissione di altri nel possesso temporaneo.

Se durante il possesso temporaneo taluno provi di aver avuto, al giorno a cui risale l'ultima notizia dell'assente, un diritto prevalente o uguale a quello del possessore, può escludere questo dal possesso o farvisi associare; ma non ha diritto ai frutti se non dal giorno della domanda giudiziale.

P. L.: C. civ. 1865, art. 32.

L. P.: Prog. Comm. Reale, art. 65; prog. def., art. 60.

Art. 53.

Ritorno dell'assente o prova della sua esistenza.

Se durante il possesso temporaneo l'assente ritorna o è provata la esistenza di lui, cessano gli effetti della dichiarazione di assenza, salva, se occorre, l'adozione di provvedimenti per la conservazione del patrimonio a norma dell'art. 45.

I possessori temporanei dei beni debbono restituirli; ma fino al giorno della loro costituzione in mora continuano a godere i vantaggi attribuiti dagli articoli 49 e 50 e gli atti compiuti ai sensi dell'art. 51 restano irrevocabili.

Se l'assenza è stata volontaria e non è giustificata, l'assente perde il diritto di farsi restituire le rendite riservategli dalla norma dell'art. 50.

P. L.: C. civ. 1865, art. 33.

L. P.: Prog. Comm. Reale, art. 66, 68; prog. def., art. 61.

R. G., n. 73. — Ho creduto opportuno, anche per dirimere qualche dubbio sollevato al riguardo, porre nell'art. 61, accanto alla regola della cessazione degli effetti della dichiarazione di assenza, il principio, che il progetto preliminare enunciava nell'art. 68, della permanenza del godimento, negli immessi in possesso, fino alla loro costituzione in mora: principio che chiarisce e delimita la regola della cessazione. Nella formulazione della norma ho esplicitamente chiarito che la irrevocabilità concerne tutti gli atti di disposizione che gli immessi in possesso compiono secondo le norme stabilite nell'art. 59.

Per quanto riguarda la disposizione dell'ultimo comma si rimanda a quanto è esposto nella R.R. sub titolo IV.

Art. 54.

Prova della morte dell'assente.

Se durante il possesso temporaneo è provata la morte dell'assente, la successione si apre a vantaggio di coloro che al momento della morte erano suoi credi o legatari.

Si applica anche in questo caso la disposizione del secondo comma dell'articolo precedente.

P. L.: C. civ. 1865, art. 34.

L. P.: Prog. Comm. Reale, art. 67, 68; prog. def., art. 62.

R. C. R., pag. 68. — La Commissione ha tenuto fermi i caposaldi della riforma proposta dalla Commissione del dopo guerra, che aveva già avuto l'adesione dei due rami del Parlamento durante la discussione della delega al Governo per la riforma dei codici, limitandosi il dissenso, come in seguito si dirà, a qualche punto particolare. In questa via è ormai la nostra legislazione positiva dopo che il R. decreto 15 agosto 1919, n. 1467, ha, per quanto limitatamente al caso degli scomparsi in guerra, adottato come principio di diritto comune e non più, come finora si era fatto, come norma di diritto semplicemente occasionale, l'istituto della presunzione di morte senza toccare le norme del codice civile sull'assenza.

L'art. 1 del R. decreto su citato riproduce sostanzialmente, sebbene in forma più analitica, l'art. 16 n. 2, e in parte il n. 3 del progetto della Commissione del dopo guerra.

In via di massima la Commissione non ha creduto che la forma più analitica del R. decreto del 1919 fosse da preferire alla forma più concisa e molto comprensiva del ricordato progetto. Solo pel caso della prigionia o dell'internamento, che è espressamente contemplata nell'art. 1, n. 3 del R. decreto del 1919, può nascere dubbio se esso fosse compreso nell'espressione generale *scomparso in operazione di guerra* dell'art. 16, ed è sembrato pertanto conveniente far menzione anche di questo.

R. R., n. 56. — Un perfezionamento formale ho introdotto nell'art. 54. Il corrispondente articolo del progetto definitivo faceva menzione degli eredi legittimi o testamentari dell'assente e dei loro successori. Ho creduto opportuno emendare la dizione, contemplando gli eredi e i legatari e cioè i successori a titolo universale e particolare dell'assente. Quanto ai loro successori mi è sembrato inutile menzionarli espressamente, poichè il diritto spettante agli eredi e ai legatari è trasmissibile per successione a causa di morte, come ogni altro diritto patrimoniale.

CAPO II.

DELLA DICHIARAZIONE DI MORTE PRESUNTA.

R. R., n. 57. — Notevoli innovazioni sistematiche ho introdotto in questo capo, seguendo i suggerimenti della Commissione parlamentare. Nel progetto definitivo si era stabilita una netta separazione tra l'ipotesi della dichiarazione di morte presunta, susseguente alla dichiarazione di assenza, e le altre ipotesi di presunzione di morte. Con la nuova sistemazione, invece, queste ultime seguono immediatamente la prima. In connessione con questo nuovo assetto della materia, gli articoli 67, 68, 69 e 70 del progetto definitivo sono stati opportunamente modificati in modo da riferirne il contenuto a tutte le ipotesi di morte presunta. Determinandosi gli effetti della dichiarazione di morte presunta, senza far distinzione fra le varie ipotesi in cui essa può verificarsi, si è evitata la necessità di richiamare tutto un complesso di disposizioni, come avveniva nel progetto definitivo dell'art. 75. Ho avuto altresì cura di omettere l'enunciazione che la dichiarazione di morte produce gli effetti giuridici della morte. Tale enunciazione non è necessaria dal momento che gli effetti giuridici della dichiarazione di morte sono indicati concretamente.

Art. 55.

Dichiarazione di morte presunta dell'assente.

Quando sono trascorsi dieci anni dal giorno a cui risale l'ultima notizia dell'assente, il tribunale competente secondo l'art. 45, su istanza del pubblico ministero o di taluna delle persone indicate nei capoversi dell'art. 47, può con sentenza dichiarare presunta la morte dell'assente nel giorno a cui risale l'ultima notizia.

In nessun caso la sentenza può essere pronunciata se non sono trascorsi nove anni dal raggiungimento della maggiore età dell'assente.

L. P.: Prog. Comm. Reale, art. 69, n. 1; prog. def., art. 63.

R. G., n. 74 e 75. — Il capo secondo disciplina la dichiarazione di morte presunta, che molto opportunamente la Commissione Reale ha introdotta nel codice civile, come istituto di generale applicazione. Seguendo i suggerimenti da più parti pervenuti ho alleggerita la trattazione di tutte le regole di carattere processuale, che troveranno sede nel codice di procedura civile. Ho anche tenuto distinto il caso in cui la dichiarazione di morte presunta segue normalmente alla dichiarazione di assenza, da quelli indicati nei numeri 2, 3 e 4 dell'art. 69 del progetto preliminare (art. 57), nei quali, essendo di gran lunga maggiori le probabilità di morte e minore il termine che deve decorrere da uno degli eventi presi in considerazione, si può giungere alla dichiarazione di morte presunta senza far precedere quella di assenza. La opportunità di distinguere deriva dal fatto che nella disciplina della prima ipotesi non si può non tener conto degli effetti già prodotti dalla dichiarazione di assenza.

In particolare, per quanto riguarda il primo caso, ho, nell'art. 63, ridotto a dieci anni il tempo minimo che deve intercorrere fra la scomparsa e la dichiarazione di morte presunta. La riduzione era da molti richiesta ed è giustificata dai progressi raggiunti dai mezzi di comunicazione, che rendono estremamente improbabile che una persona vivente resti tanti anni senza dar notizia di sé. D'altra parte il tribunale terrà conto, nei singoli casi, di tutte le circostanze che possono diminuire l'importanza del decorso del termine e non farà

luogo alla dichiarazione di morte presunta, qualora non lo ritenga conveniente. Il potere del tribunale risulta chiaramente dalla disposizione dell'articolo successivo. Per il caso, poi, che la scomparsa avvenga in tenera età, non ravvisandosi l'opportunità di attribuire eccessiva rilevanza alla mancanza di notizie, il capoverso dell'art. 63 dispone che la dichiarazione non può aver luogo prima che siano trascorsi trent'anni dalla nascita dell'assente.

Quanto alla legittimazione ad agire, mi è sembrato che essa debba riconoscersi a tutte le persone che abbiano conseguito diritti temporanei in seguito alla dichiarazione di assenza, e soltanto ad esse, perchè esse soltanto possono trarre vantaggio dalla dichiarazione di morte presunta.

R. C. P., pag. 756. — La Commissione ha respinto le proposte formulate da qualche Commissario sia nel senso di limitare che di ampliare il termine richiesto nell'articolo 63 per la dichiarazione di morte presunta, ma ha ritenuto che si debba precisare, come è detto nel titolo dell'articolo, che la sentenza deve dichiarare la presunzione di morte dell'assente.

R. R., n. 59. — Ho stabilito nell'art. 55 che la sentenza deve esplicitamente dichiarare presunta la morte dell'assente nel giorno a cui risale l'ultima notizia. Ho poi modificato la formulazione del secondo comma, prescrivendo che in nessun caso la sentenza possa essere pronunciata se non siano trascorsi nove anni dal raggiungimento della maggiore età dell'assente. Questo limite posto alla dichiarazione di morte presunta è, per ovvie ragioni, più felicemente espresso di quel che non fosse nell'art. 63 del progetto definitivo, che stabiliva il divieto di dichiarare la morte presunta prima che fossero decorsi trent'anni dalla nascita dell'assente.

Art. 56.

Termine per la rinnovazione dell'istanza.

L'istanza, quando è stata rigettata, non può essere riproposta prima che siano decorsi almeno due anni.

L. P.: Prog. Comm. Reale, art. 74; prog. def., art. 64.

R. G., n. 76. — Nell'art. 64 ho accentuato il principio che la pronuncia del tribunale debba seguire a un diligente esame delle circostanze che accompagnano ogni singolo caso; e, più che fermare il principio ovvio che la pronunzia negativa non può essere di ostacolo alla presentazione di una nuova istanza, ho voluto stabilire un periodo di tempo minimo che deve intercorrere fra la prima pronunzia e la nuova domanda, sembrandomi che solo il prolungarsi dell'assenza possa giustificare un riesame della situazione da parte dell'autorità giudiziaria.

R. C. P., pag. 756. — La Commissione sull'articolo 64 ha mantenuto il termine di tre anni per la riproponibilità della istanza, di cui qualche Commissario aveva proposto la soppressione, stabilendo, per altro, che, se siano sopraggiunti nuovi elementi di fatto, l'istanza potrà essere riproposta anche prima. A questo scopo si è anzi suggerito di tornare all'articolo 74 della Commissione Reale con l'aggiunta di un inciso relativo al termine predetto, così formulato: «o siano decorsi almeno tre anni».

R. R., n. 60. — La Commissione parlamentare ha ritenuto eccessivo prescrivere, nel caso che il giudice respinga la istanza per la dichiarazione di morte presunta dell'assente, che la domanda non possa ripresentarsi prima del decorso di tre anni, specialmente quando sopraggiungano nuovi elementi di fatto a corroborare la domanda stessa. In verità, l'unico elemento nuovo può essere dato da un ulteriore decorso di tempo, successivo al rigetto della

prima istanza, e perciò sembra sufficiente stabilire il termine minimo per la riproduzione dell'istanza stessa. Se i nuovi elementi dovessero consistere in notizie sulla persona dell'assente, esse potrebbero influire sulla data a cui risale l'ultima notizia. Se dovessero invece provare l'avvenuta morte dell'assente, l'ipotesi esorbiterebbe dal campo di applicazione della norma. Tuttavia, per andare incontro, almeno in parte, ai voti espressi, ho ridotto nell'art. 56 il termine minimo a due anni.

Art. 57.

Altri casi di dichiarazioni di morte presunta.

Oltre che nel caso indicato nell'art. 55, può essere dichiarata la morte presunta nei casi seguenti:

1° quando alcuno è scomparso in operazioni belliche alle quali ha preso parte, sia nei corpi armati, sia al seguito di essi, o alle quali si è comunque trovato presente, senza che si abbiano più notizie di lui, e sono trascorsi due anni dall'entrata in vigore del trattato di pace o, in mancanza di questo, tre anni dalla fine dell'anno in cui sono cessate le ostilità;

2° quando alcuno è stato fatto prigioniero dal nemico, o da questo internato o comunque trasportato in paese straniero, e sono trascorsi due anni dalla entrata in vigore del trattato di pace, o, in mancanza di questo, tre anni dalla fine dell'anno in cui sono cessate le ostilità, senza che si siano avute notizie di lui dopo l'entrata in vigore del trattato di pace ovvero dopo la cessazione delle ostilità;

3° quando alcuno è scomparso per un infortunio e non si hanno più notizie di lui, dopo due anni dal giorno dell'infortunio o, se il giorno non è conosciuto, dopo due anni dalla fine del mese o, se neppure il mese è conosciuto, dalla fine dell'anno in cui l'infortunio è avvenuto.

P. L.: R. D. L. 15 agosto 1919, n. 1467, art. 1.
L. P.: Prog. Comm. Reale, art. 69, n. 2, 3, 4; prog. def., art. 71.

R. C. R., pag. 69. — E' da rilevare in modo particolare che nel n. 4° (art. 57, n. 3°) si intendono incluse nella parola « infortunio » tutte le forme di infortuni e sinistri, compreso quindi il caso di scomparsa di persone durante la navigazione marittima od aerea, anche quando non sia avvenuto naufragio.

R. G., n. 80. — Nell'art. 71 sono presi in considerazione i casi diversi dall'assenza in cui può farsi luogo alla dichiarazione di morte presunta. Sono gli stessi casi che il progetto preliminare enumerava nei numeri 2, 3 e 4 dell'art. 69. Nel testo, oltre ad alcune precisazioni di forma, sono state introdotte le due seguenti modificazioni:

1° si è compreso nel numero 1, come faceva il Decreto legge del 1919, anche il caso di persone che, senza far parte o essere al seguito delle truppe operanti, si trovino presenti ad operazioni di guerra e ne subiscano le conseguenze. Queste persone, infatti, si trovano esposte a tutti i rischi dell'azione bellica e ricorrono per esse le stesse difficoltà che vi sono per i militari in riguardo all'accertamento preciso della loro sorte;

2° si sono ridotti i termini stabiliti dal progetto, sia in considerazione della gravità delle ipotesi considerate che fa apparire assai probabile la morte, sia per evitare in questi casi l'eventuale complicazione di una precedente procedura per dichiarazione di assenza.

R. O. P., pag. 757. — Si è deciso di inserire, per maggior coordinamento, l'articolo 71 (*art. 57*) (altri casi di morte presunta) subito dopo l'articolo 64 (*art. 56*), coordinandolo con le disposizioni sullo stato civile contenute nell'articolo 391 del Codice civile vigente e nel Codice della marina mercantile. Si è chiarito poi, a questo proposito, malgrado il contrario parere di qualche Commissario, che le disposizioni dell'articolo 71 non debbano considerarsi come tassative riguardo ai singoli casi, ma come esemplificative, in modo che il magistrato può applicare il criterio analogico nella interpretazione del detto articolo.

R. R., n. 58. — Ho voluto precisare che ai fini della dichiarazione di morte presunta, prevista nell'*art. 57* n. 2, è necessario che non si siano avute notizie sull'esistenza del prigioniero di guerra o dell'internato successivamente alla entrata in vigore del trattato di pace o alla cessazione delle ostilità.

In ordine all'ipotesi prevista nel n. 2 sembra doversi ritenere che se l'ultima notizia del prigioniero o dell'internato risale ad epoca successiva all'entrata in vigore del trattato di pace o alla cessazione delle ostilità non è ammissibile la dichiarazione di morte ai sensi dell'art. 57. In tal caso, per ottenere la dichiarazione di morte, è necessario che sia decorso il decennio previsto nell'art. 55.

Art. 58.

Data della morte presunta.

Nei casi previsti nei numeri 1 e 3 dell'articolo precedente, la sentenza determinerà il giorno e possibilmente l'ora a cui risale la scomparsa nell'operazione bellica o nell'infortunio, e nel caso indicato dal n. 2 il giorno a cui risale l'ultima notizia.

Qualora non possa determinarsi l'ora, la morte presunta si avrà per avvenuta alla fine del giorno indicato.

P. L.: *R. D. L.* 15 agosto 1919, n. 1467, art. 8-9.

L. P.: *Prog. Comm. Reale*, art. 75; *prog. def.*, art. 74.

R. G., n. 82. — Quanto alla determinazione del momento della morte presunta, mi sono, anche nell'*art. 74*, scostato dalle regole poste nell'*art. 75* del progetto preliminare, per ragioni analoghe a quelle esposte a proposito dell'*art. 65* (*art. 61*). A parte la convenienza di evitare, in materia tanto delicata, ogni arbitrio ed incertezza, è ovvio che la mancanza di notizie per il periodo stabilito non fa che convalidare la probabilità che lo scomparso sia morto nella operazione bellica alla quale ha partecipato o nell'infortunio che lo ha colpito; mentre per il prigioniero dovrà aversi riguardo, come per l'assente, al tempo in cui si sono avute per l'ultima volta notizie di lui.

Art. 59.

Condizioni e forme della dichiarazione di morte presunta.

La dichiarazione di morte presunta nei casi indicati dall'*art. 57* può essere domandata quando non si è potuto procedere agli accertamenti richiesti dalla legge per la compilazione dell'atto di morte.

Questa dichiarazione è pronunziata con sentenza del tribunale su istanza del pubblico ministero o di alcuna delle persone indicate nei capoversi dell'*art. 47*.

P. L.: *R. D. L.* 15 agosto 1919, n. 1467, art. 2.

L. P.: *Prog. Comm. Reale*, art. 70, 1° comma; *prog. def.*, art. 72.

R. G., n. 81. — Ho voluto chiarire, per eliminare i dubbi da più parti sollevati, che la dichiarazione di morte presunta può chiedersi soltanto quando non trovino applicazione le disposizioni sugli atti dello stato civile che regolano la formazione degli atti di morte in caso di naufragio o generalmente in tutti i casi in cui la morte sia certa, pur non rinvenendosi il cadavere.

R. C. P., pag. 758. — Per coordinare la disposizione dell'articolo 72 circa le persone che hanno diritto di presentare istanza per la dichiarazione di morte presunta nell'ipotesi di cui all'articolo 71 (*art. 57*) con quella dell'articolo 63 (*art. 55*), la Commissione ha suggerito di richiamare, anche nell'articolo 72, le persone indicate nei capoversi dell'articolo 54 (*art. 47*), cui a sua volta si richiama l'articolo 63 (*art. 55*) (eredi testamentari e legittimi, legatari, donatari, coloro che per effetto della morte dell'assente sarebbero liberati da obbligazioni). E nello stesso articolo ha proposto l'inversione dei due comma, dato il carattere più generale del secondo, che considera quando possa essere chiesta la dichiarazione di morte presunta, mentre il primo comma concerne la successiva pronunzia del tribunale e le persone che possono chiederla.

R. R., n. 61. — La Commissione parlamentare ha raccomandato di coordinare i casi di morte presunta previsti nell'art. 57 con le disposizioni sullo stato civile. Ma tale coordinamento risulta già dall'art. 59, che stabilisce che la dichiarazione di morte presunta, nei casi indicati nell'art. 57, può essere domandata quando non sia stato possibile procedere agli accertamenti richiesti dalla legge per la compilazione dell'atto di morte.

Art. 60.

Rigetto dell'istanza e dichiarazione di assenza.

Nei casi indicati nell'art. 57 il tribunale, qualora non ritenga di accogliere l'istanza di dichiarazione di morte presunta, può dichiarare l'assenza dello scomparso, e sono in tal caso applicabili le disposizioni degli articoli 47 e seguenti.

L. P.: Prog. def., art. 73.

Art. 61.

Effetti della dichiarazione di morte presunta dell'assente.

Divenuta eseguibile la sentenza indicata nell'art. 55, coloro che ottennero l'immissione nel possesso temporaneo dei beni dell'assente o i loro eredi e successori possono procedere a divisioni definitive e disporre liberamente dei beni.

Coloro ai quali fu concesso l'esercizio temporaneo dei diritti o la liberazione temporanea dalle obbligazioni di cui all'art. 47 conseguono l'esercizio definitivo dei diritti o la liberazione definitiva dalle obbligazioni.

Si estinguono inoltre le obbligazioni alimentari indicate nel quarto comma dell'art. 47.

In ogni caso cessano le cauzioni e le altre cautele che sono state imposte.

L. P.: Prog. Comm. Reale, art. 75; prog. def., art. 65.

R. R., n. 62. — Nell'art. 61, che tratta degli effetti della dichiarazione di morte dell'assente, in connessione con l'emendamento introdotto nell'art. 47, per quanto riguarda le obbligazioni alimentari tra genero, nuora, suocero, suocera, ho stabilito che, divenuta eseguibile la sentenza dichiarativa di morte presunta, si estinguono anche le obbligazioni alimentari anzidette.

Art. 62.

Immissione nel possesso e inventario.

Se non v'è stata immissione nel possesso temporaneo dei beni, gli aventi diritto indicati nei capoversi dell'art. 47 o i loro eredi e successori conseguono il pieno esercizio dei diritti loro spettanti, quando è diventata eseguibile la sentenza menzionata nell'art. 55.

Coloro che prendono possesso dei beni devono fare precedere l'inventario dei mobili e la descrizione degli immobili.

Parimente devono far precedere l'inventario dei beni mobili e la descrizione degli immobili gli eredi, ai quali è devoluta la successione per effetto della dichiarazione di morte presunta nei casi indicati nell'art. 57.

L. P.: Prog. Comm. Reale, art. 75; Prog. def., art. 66.

R. C. R., pag. 70. — L'art. 75 si riferisce alla determinazione del giorno della morte presunta, come gli articoli 8 e 9 del decreto, con la sola differenza che secondo questi si deve, in mancanza di altri elementi, fissare il giorno anteriore alla prima citazione e secondo quello l'ultimo giorno del termine di legge a norma dell'art. 72.

E' sembrato preferibile il secondo sistema, per la ragione che il sistema del decreto lascia in sostanza all'arbitrio della parte istante la fissazione di un momento dal quale dipende, se non altro, la conseguenza gravissima della determinazione delle persone chiamate a succedere. Che questa determinazione sia lasciata, quando è possibile all'arbitrio disinteressato del giudice, è l'ideale, ma in mancanza di tale possibilità deve determinarsi secondo i criteri obbiettivi della legge e non secondo la data di una citazione o di un ricorso, che è atto di una delle parti interessate.

R. G., n. 77. — Nell'art. 65 (*art. 61*) ho profondamente mutati i criteri seguiti dal progetto preliminare nell'art. 75. Questo affidava al tribunale di determinare il momento in cui la morte è presuntivamente avvenuta; ed in mancanza di elementi concreti al riguardo, voleva che si prendesse come momento della morte l'ultimo giorno del termine di dieci anni stabilito nell'articolo 63 (*art. 55*). Ho considerato che la facoltà del tribunale non ha, nel caso in esame, ragion d'essere, perchè i soli fatti che qui entrano in considerazione sono la scomparsa e la mancanza di notizie. Se per avventura venissero in luce circostanze da cui risulti che la morte è avvenuta in un dato momento, è ovvio che non si dovrebbe far luogo alla dichiarazione di morte presunta, ma all'accertamento della morte effettiva, con tutte le conseguenze che da questo accertamento derivano. La regola, dunque, che il progetto stabiliva era in realtà quella di porre, come momento della morte presunta, lo scadere del termine di dieci anni dalla scomparsa. La regola è tratta dalle legislazioni che ammettono l'istituto della morte presunta, ma in sè stessa non è senza obiezioni, perchè è evidentemente arbitraria non meno di quella che facesse risalire la morte al momento della scomparsa. Supporre, infatti, che alcuno sia morto allo scadere dei dieci anni dalla scomparsa non è meno arbitrario che sup-

porlo morto subito dopo la scomparsa. In ogni modo, se la regola ha potuto essere accolta da legislazioni che non conoscono l'istituto dell'assenza, essa diventa inconciliabile con le norme che disciplinano tale istituto, che il progetto ha opportunamente mantenuto. Se infatti il legislatore prende in considerazione la scomparsa di per sè, per attribuire con la dichiarazione di assenza diritti quasi successori a coloro che nel momento in cui essa si verifica sono gli eredi dello scomparso, non è poi logico che, dopo il decorso di dieci anni, nessun fatto nuovo essendo sopravvenuto, distrugga le posizioni dalla legge stessa costituite per cercare gli eredi in un diverso momento. Nessuna ragione pratica può giustificare questa modificazione. La logica del sistema porta inevitabilmente a mantenere il momento in cui si sono avute le ultime notizie dello scomparso, come decisivo per il consolidamento di quei diritti che con la dichiarazione di assenza furono attribuiti. Pertanto negli articoli 65 e 66 (*artt. 61, 62*) ho disposto che dopo la dichiarazione di morte presunta si consolida la posizione di coloro che hanno acquistato diritti provvisori in base alla dichiarazione di assenza; o, se questa non sia avvenuta, si attribuiscono eguali diritti a coloro che avrebbero tratto vantaggio dalla dichiarazione di assenza. In questo secondo caso, come è ovvio, si deve far luogo alla formazione dell'inventario per salvaguardia degli interessi dello scomparso, nel caso che ritorni.

Art. 65.

Nuovo matrimonio del coniuge.

Divenuta eseguibile la sentenza che dichiara la morte presunta, il coniuge può contrarre nuovo matrimonio.

P. L.: R. D. L. 15 agosto 1919, n. 1467, art. 16.
L. P.: Prog. Comm. Reale, art. 77; prog. def., art. 67.

R. C. R., pag. 71. — Gli articoli 77 e 82 (*artt. 63, 66*) riguardano una questione che ha dato luogo ad un dibattito in Parlamento.

Con la disposizione dell'art. 77 (*art. 63*) si fa dipendere lo scioglimento del matrimonio da una speciale pronuncia del giudice, *dietro istanza del coniuge*. Lo scioglimento *ipso iure* non avrebbe ragione di essere in una legislazione civile, che non ammette altro modo di scioglimento che la morte, essendo sempre possibile che lo scomparso sia vivo. Deve dunque l'unico interessato, che è il coniuge, domandare lo scioglimento.

Il decreto del 1919 segue altra via. Esso non parla di scioglimento nè *ipso iure* nè per speciale pronuncia del giudice: si limita a dichiarare all'art. 16 che il coniuge superstite ha facoltà di contrarre un secondo matrimonio, ma che, tornando lo scomparso nel Regno, l'annullamento del secondo matrimonio può essere pronunciato ad istanza di lui o di uno dei nuovi coniugi.

Sembra se ne possa concludere che se il superstite non contrae un nuovo matrimonio e se il presunto morto torni, il primo matrimonio si deve ritenere sussistente.

Il primo matrimonio dunque non si scioglie *ipso iure* neppure nel sistema del decreto del 1919; ma si scioglie con la celebrazione del secondo? Neppure, perchè ciascuno dei tre può, annullando il secondo, far rivivere il primo e il secondo produce, in tal caso, soltanto gli effetti civili rispetto alla prole: ciò che ha fatto dire ad un autorevole scrittore, che non si tratterebbe neppure di un matrimonio putativo.

E' sembrata dunque preferibile una pronuncia esplicita, come quella che costituisce una maggiore sicurezza di diritti e richiama al tempo stesso il coniuge superstite all'importanza dell'atto, imponendogli di richiedere in ogni caso tale pronuncia.

R. G., n. 79. — Dal progetto mi sono allontanato per quanto riguarda le conseguenze che la dichiarazione di morte presunta determina sul matrimonio dell'assente. Niun dubbio che ragioni di pratica convenienza consiglino di permettere al coniuge dell'assente di contrarre nuovo matrimonio, tanto più che sono estremamente rari i casi di ritorno dell'assente. Ma ammettere, come faceva il progetto preliminare, una pronunzia definitiva ed irrevocabile di scioglimento è in troppo stridente contrasto col principio della indissolubilità che è fondamento essenziale del nostro diritto matrimoniale. Solo la morte può sciogliere il matrimonio; e come, nel caso che siasi formato per errore l'atto di morte di una persona, il nuovo matrimonio contratto dal coniuge di essa viene a cadere quando l'errore sia scoperto, così non può mantenersi il matrimonio del coniuge del presunto morto quando la presunzione sia distrutta. I redattori del progetto si sono preoccupati della triste situazione in cui vengono a trovarsi i componenti della nuova famiglia con l'annullamento del secondo matrimonio, ed hanno voluto evitare che il nuovo centro di affetti che il coniuge dell'assente si è costituito, venga distrutto; ma egualmente gravi sono gli inconvenienti che possono derivare dal sistema da essi accolto, sia nei confronti dell'assente che ritorna sia nei confronti del coniuge di lui, quando nei loro cuori non sia spento l'antico legame affettivo. Del resto le conseguenze dell'annullamento del secondo matrimonio non si ripercuotono sui figli che siano nati da esso, perchè il secondo comma dell'art. 70 (*art. 66*) fa salvi gli effetti civili del matrimonio. In ogni modo la possibilità di inconvenienti non giustifica la deviazione da un principio basilare del diritto matrimoniale, specialmente quando si consideri che gli inconvenienti stessi si verificheranno solo in casi rarissimi, come prova l'esperienza fatta nell'applicazione del decreto-legge 15 agosto 1919, n. 1467, al quale in sostanza mi sono ispirato.

Art. 64.

Prova dell'esistenza del presunto morto.

Colui, del quale è stata dichiarata la morte presunta, se ritorna o è provata la sua esistenza, recupera i beni nello stato in cui si trovano e ha diritto a conseguire il prezzo di quelli alienati quando esso sia tuttora dovuto, o i beni nei quali sia stato investito.

Egli ha altresì diritto di pretendere l'adempimento delle obbligazioni considerate estinte ai sensi del secondo comma dell'art. 61.

Se è provata la data della sua morte, il diritto previsto nel primo comma di questo articolo compete a coloro che a quella data sarebbero stati suoi eredi o legatari. Questi possono inoltre pretendere l'adempimento delle obbligazioni considerate estinte ai sensi del secondo comma dell'art. 61 per il tempo anteriore alla data della morte.

Sono salvi in ogni caso gli effetti delle prescrizioni compiute.

L. P.: Prog. Comm. Reale, art. 80; prog. def., art. 68.

R. C. P., pag. 757. — Sull'articolo 68, relativo agli effetti della prova dell'esistenza dell'assente, oltre alla proposta già ricordata dell'esclusione dell'assente non involontario dai diritti nell'articolo stesso previsti, qualche Commisario ha dubitato che la disposizione che ammette il recupero da parte dell'assente dei beni nello stato in cui si trovano o del prezzo di quelli alienati ovvero dei beni in cui il prezzo sia stato investito, possa far sembrare che l'assente abbia un diritto reale. È stato peraltro chiarito che l'assente che ritorna dovrà ottenere sempre dal giudice il riconoscimento del suo diritto.

Altri avrebbe voluto, in ordine al prezzo dei beni alienati, sopprimere l'inciso: «quando sia tuttora dovuto», senonchè è stato riconosciuto che quello riservato all'assente è un diritto di credito e che l'erede, giustamente immesso nel possesso dei beni, può venderli e spenderne il ricavato.

R. R., n. 63. — Oltre le modificazioni rese necessarie dal nuovo criterio sistematico, l'art. 64 presenta una innovazione formale rispetto al corrispondente art. 68 del progetto definitivo, perchè più propriamente parla di eredi e legatari anzichè di eredi e successori.

Art. 65.

Dichiarazione di esistenza o accertamento della morte.

La dichiarazione di esistenza della persona di cui è stata dichiarata la morte presunta e l'accertamento della morte possono essere sempre fatti, su richiesta del pubblico ministero o di qualunque interessato, in contraddittorio di tutti coloro che furono parti nel giudizio in cui fu dichiarata la morte presunta.

L. P.: Prog. Comm. Reale, art. 81; prog. def., art. 69.

Art. 66.

Nullità del nuovo matrimonio.

Il matrimonio contratto a norma dell'art. 63 è nullo qualora la persona della quale fu dichiarata la morte presunta ritorni o ne sia accertata l'esistenza.

Sono salvi gli effetti civili del matrimonio dichiarato nullo.

La nullità non può essere pronunziata nel caso in cui è accertata la morte, anche se avvenuta in una data posteriore a quella del matrimonio.

P. L.: *R. D. L.* 15 agosto 1919, n. 1467, art. 16.

L. P.: Prog. Comm. Reale, art. 82; prog. def., art. 70.

R. C. R., pag. 73. — L'art. 82 è quello che più ha dato luogo a discussione nel dibattito parlamentare, l'unico anzi che non abbia riportato l'approvazione unanime, che in massima ha raccolto il progetto in quanto esso ammette un caso, sia pure isolato e sporadico e per nulla contagioso, di dissoluzione di un matrimonio nonostante l'esistenza, accertata in seguito, del presunto morto.

E perciò alcuni lo hanno respinto senz'altro, proponendo che nel caso che il presunto morto ricompaia, resti fermo senz'altro il primo matrimonio.

Era il sistema del disegno di legge Gianturco ed è quello anche della legge francese 25 giugno 1919 relativa ai militari, marinai e borghesi scomparsi durante le ostilità, che all'articolo 10 dispone che, ricomparendo lo scomparso, il nuovo matrimonio contratto dal coniuge sarà considerato matrimonio putativo, dunque *nullo*.

Un sistema intermedio è quello del decreto 15 agosto 1919 mutuato al codice germanico, il quale, non ammette scioglimento di matrimonio per effetto della morte presunta, ma solo per effetto del nuovo matrimonio (paragrafo 348), e consente ai soli nuovi coniugi di ottenere l'annullamento del loro matrimonio se il presunto morto è ancora in vita.

Il decreto 15 agosto 1919 ha forse peggiorato il sistema germanico concedendo la facoltà di annullamento anche al presunto morto, che *ritorni nel Regno*. Infatti se l'azione dei nuovi coniugi si fonda nell'errore, tanto che il

codice germanico la esclude se essi avessero al tempo del loro matrimonio conoscenza dell'esistenza dello scomparso, tal fondamento manca all'azione dello scomparso.

Egli può anzi essere molte volte colpevole di non aver dato notizie di sé, specie quando si tratti di presunto morto per prolungata assenza (art. 69, n. 1) (art. 55); e può la facoltà di annullamento a lui concessa prestarsi a facili ricatti.

G. G., n. 79. — Non ho regolato, come faceva il decreto del 1919, l'azione di annullamento, sembrandomi più logico riferirmi alle disposizioni generali che per questa materia sono contenute nel titolo del matrimonio; ed ho, per ovvie ragioni di opportunità, vietato l'annullamento anche se risulti provato che la morte dell'assente avvenne in un momento successivo al matrimonio.

R. C. P., pag. 757. — Di ampia discussione sono state oggetto le disposizioni concernenti il nuovo matrimonio del coniuge dell'assente e la sua impugnabilità.

Qualche Commissario avrebbe voluto trasferire la materia al Titolo del matrimonio, ma la proposta non ebbe seguito essendosi rilevato che tale stralcio lascerebbe una lacuna nell'istituto dell'assenza in ordine ad una questione di fondamentale importanza.

Nel merito è stato affermato il principio della indissolubilità del primo matrimonio, tuttavia non senza contrasti. Se, infatti, i sostenitori della nullità assoluta del secondo matrimonio hanno fatto appello alla coscienza religiosa, alla morale cattolica e alla giurisprudenza ecclesiastica, altri hanno invocato un principio di umanità che porterebbe a ritenere valido il secondo matrimonio, anche perchè, altrimenti, esso sarebbe contratto sotto condizione risolutiva, ciò che ripugna all'istituto stesso del matrimonio; e, d'altra parte, hanno messo in dubbio che il *Codex juris canonici* provveda a dare la norma tassativa per l'annullamento del nuovo matrimonio, pur esistendo decisioni in tal senso di tribunali ecclesiastici e decretali di molti secoli addietro cui l'ordinamento canonico sembra non possa ritenersi legato. Inoltre, ammessa, per le rivendicazioni patrimoniali, la causa di indegnità costituita dal carattere doloso dell'assenza, altri hanno sostenuto che dovesse *a fortiori* ammettersi la stessa causa di indegnità per le rivendicazioni dei diritti coniugali.

La Commissione, tuttavia, si è riferita, nel ritenere l'indissolubilità del primo matrimonio, anche alle ragioni d'ordine nazionale che hanno ispirato la tradizione italiana in materia, rilevando poi, dal punto di vista strettamente giuridico, che dalla sentenza di dichiarazione di morte presunta deriva un presunto stato di vedovanza che rende lecito il secondo matrimonio: non vi è per ciò un annullamento del primo matrimonio in contrasto col vincolo della indissolubilità, bensì la constatazione della presunta estinzione naturale del matrimonio stesso.

A questo punto è sorta la questione sulle modalità dell'esercizio del diritto di azione per far constatare la nullità del secondo matrimonio. Il progetto ministeriale non stabilisce in proposito, all'articolo 70, una vera e propria nullità assoluta del secondo matrimonio, ecepibile da chiunque, ma soltanto sancisce la facoltà di impugnarlo da parte degli sposi, degli ascendenti prossimi, del Pubblico Ministero e di coloro che vi abbiano un interesse legittimo ed attuale. Molti Commissari, invece, hanno chiesto l'affermazione della nullità di diritto, principio che la maggioranza della Commissione ha accolto, ritenendo che il secondo matrimonio viene celebrato su un presupposto che cade col ritorno dell'assente: lo stato libero del coniuge. Considerandosi però la rigorosa procedura stabilita per far luogo alla dichiarazione di morte presunta, si è ugualmente proposto che la cessazione di tale stato venga accertata giudizialmente agli effetti anche dei terzi, i quali devono sapere quale dei due matrimoni è in

vita. La nullità del matrimonio sarà una conseguenza della dichiarazione di cessazione dell'assenza.

In relazione a ciò si è proposto di dichiarare senz'altro nell'articolo 70 la nullità del secondo matrimonio qualora sia accertata giudizialmente la cessazione della assenza, con la soppressione del richiamo agli articoli 123 e 130 (*artt. 115, 122*) (impugnazione del matrimonio), deliberando di riservare il sistema dell'impugnativa.

R. R., n. 64. — Il principio che il matrimonio contratto dal coniuge della persona dichiarata morta debba cadere in caso di ritorno di quest'ultima, in ossequio all'indissolubilità del matrimonio, è stato pienamente approvato dalla Commissione (art. 66). Anzi questa, per porre vieppiù in risalto la insorgente invalidità del secondo matrimonio, ha suggerito di stabilirne la nullità, qualora sia accertata giudizialmente la cessazione dell'assenza. Non ho avuto difficoltà a parlare di nullità anzichè di impugnabilità, senza peraltro innovare al sistema generale delle impugnative in materia matrimoniale. Ciò, del resto, risulta chiaramente dall'ultimo comma dell'art. 115. Ho poi semplificato la formula propositami, eliminando l'accenno all'accertamento giudiziale della cessazione dell'assenza, dovendo questo farsi in ogni caso dal giudice dinanzi al quale è impugnato il secondo matrimonio.

Il progetto preliminare (art. 82) disponeva che « lo scioglimento del matrimonio resta irrevocabile dalla data della morte presunta nel caso di provata esistenza del presunto morto ». Questa norma non è stata accolta per le ragioni esposte nella R.G. sub art. 63. Si è invece affermato il principio che il matrimonio contratto dal coniuge della persona presunta morta deve cadere in caso di ritorno di questa. Come risulta dalla R.R. e più precisamente dal testo dell'art. 115 il secondo matrimonio non è nullo ipso jure, ma può essere annullato secondo le regole generali in tema di impugnative matrimoniali.

CAPO III.

DELLE RAGIONI EVENTUALI CHE COMPETONO ALLA PERSONA DI CUI SI IGNORA L'ESISTENZA O DI CUI È STATA DICHIARATA LA MORTE PRESUNTA.

Art. 67.

Diritto eventualmente spettanti alla persona di cui si ignora l'esistenza.

Nessuno è ammesso a reclamare un diritto in nome della persona di cui si ignora l'esistenza, se non provi che la persona esisteva quando il diritto è nato.

P. L.: C. civ. 1865, art. 42.

L. P.: Prog. Comm. Reale, art. 83; prog. def., art. 76.

Art. 68.

Successione alla quale è chiamata la persona di cui si ignora l'esistenza.

Quando s'apre una successione alla quale è chiamata in tutto o in parte una persona di cui s'ignora l'esistenza, la successione è devoluta a coloro ai quali sarebbe spettata in mancanza della detta persona, salvo il diritto di rappresentazione.

Coloro ai quali è devoluta la successione devono innanzi tutto procedere all'inventario dei beni mobili e alla descrizione degli immobili, e devono dare cauzione.

P. L.: C. civ. 1865, art. 43.

L. P.: Prog. della Comm. Reale, art. 83; prog. def., art. 76.

Art. 69.

Estinzione dei diritti spettanti alla persona di cui si ignora l'esistenza.

Le disposizioni degli articoli precedenti non pregiudicano la petizione di eredità nè gli altri diritti spettanti alla persona di cui s'ignora l'esistenza o ai suoi eredi o aventi causa; questi diritti si estinguono quando è decorso il tempo stabilito per la prescrizione.

Coloro che hanno raccolto la successione non sono obbligati a restituire i frutti se non dal giorno della costituzione in mora.

P. L.: C. civ. 1865, art. 44-45.

L. P.: Prog. def., art. 77-78.

Art. 70.

Successione a cui è chiamata la persona della quale è stata dichiarata la morte presunta.

Quando s'apre una successione alla quale è chiamata in tutto o in parte una persona di cui è stata dichiarata la morte presunta, coloro ai quali, in sua mancanza, è devoluta la successione per diritto proprio o per diritto di rappresentazione, devono innanzi tutto procedere all'inventario dei beni mobili e alla descrizione degli immobili.

L. P.: Prog. della Comm. Reale, art. 83; prog. definitivo, art. 76.

Art. 71.

Estinzione dei diritti spettanti alla persona di cui è stata dichiarata la morte presunta.

Se la persona di cui è stata dichiarata la morte presunta ritorna o ne è provata l'esistenza al momento dell'apertura della successione, essa o i suoi eredi o aventi causa possono esercitare la petizione di eredità e far valere ogni altro diritto, ma non possono recuperare i beni se non nello stato in cui si trovano e non possono ripetere che il prezzo di quelli alienati quando sia ancora dovuto, o i beni nei quali esso sia stato investito, sempre che non sia decorso il tempo stabilito per la prescrizione.

Si applica la disposizione del capoverso dell'art. 69.

L. P.: Prog. def., art. 77-78.

R. R., n. 65-66. — Una notevole innovazione ho apportato in questo capo, distinguendo nettamente l'ipotesi della successione alla quale sia chiamata una persona assente, da quella della successione alla quale sia chiamata una persona presunta morta. Le due ipotesi dal progetto definitivo erano accomu-

nate nella disposizione dell'art. 76, il quale, tanto nell'una, quanto nell'altra ipotesi, riconnetteva alla petizione di eredità, esperibile contro coloro che avessero raccolto l'eredità, nel caso che venisse provata la esistenza della persona, il normale effetto della restituzione integrale del compendio ereditario, donde la conseguenza dell'obbligo della cauzione per coloro ai quali l'eredità fosse devoluta in mancanza della persona assente o presunta morta. Ora non mi è sembrato logico assimilare la situazione creata dalla assenza a quella creata dalla dichiarazione di morte, poichè questa, per la sua stessa natura, importa lo scioglimento e la definizione di tutti i rapporti, come se si trattasse di morte reale. Fondandomi su questo concetto, mentre ho conservato nell'articolo 69, per il caso dell'assenza, il normale effetto della petizione di eredità, invece nell'art. 71, per l'ipotesi di morte presunta, ho limitato gli effetti dell'azione al recupero dei beni nello stato in cui si trovano. In conseguenza di questa distinzione, ho assoggettato all'obbligo della cauzione soltanto coloro che raccolgono la successione in luogo dell'assente, poichè nell'altra ipotesi mi è sembrata una misura cautelare sufficiente la sola formazione dell'inventario. Naturalmente, la cauzione data a tutela dei diritti dell'assente resta sciolta quando in seguito sopravvenga la dichiarazione di morte dell'assente stesso. Quanto ai frutti, ho stabilito l'obbligo della restituzione dal giorno della costituzione in mora, in conformità al criterio da osservarsi per la restituzione dei frutti dei beni propri dell'assente e del presunto morto.

E' da notare che negli articoli 67, 68 e 69 ho avuto cura di evitare l'espressione « persona dichiarata assente » ed ho invece usato l'altra « persona di cui si ignora la esistenza »; e ciò al fine di comprendere nell'ambito di queste norme la persona scomparsa anche nella fase antecedente alla dichiarazione d'assenza o alla dichiarazione di morte.

Ho eliminato la menzione dei rappresentanti, contenuta nell'art. 77 del progetto definitivo, a proposito della petizione di eredità spettante all'assente contro coloro che hanno raccolto l'eredità in sua mancanza. Tale menzione era superflua. Infatti, o si tratta di rappresentanti in senso tecnico, e allora è ovvio che essi non debbono essere previsti specificatamente, o si tratta di successori a titolo particolare, e allora è sufficiente l'accenno agli aventi causa.

TITOLO V.
DELLA PARENTELA E DELLA AFFINITA'.

Art. 72.
Parentela.

La parentela è il vincolo tra le persone che discendono da uno stesso stipite.

P. L. : C. civ. 1865, art. 48.

L. P. : Prog. Comm. Reale, art. 87; prog. def., art. 79.

Art. 73.
Linee della parentela.

Sono parenti in linea retta le persone di cui l'una discende dall'altra; in linea collaterale quelle che, pur avendo uno stipite comune, non discendono l'una dall'altra.

P. L. : C. civ. 1865, art. 50.

L. P. : Prog. Comm. Reale, art. 89; prog. def., art. 80.

Art. 74.
Computo dei gradi.

Nella linea retta si computano altrettanti gradi quante sono le generazioni, escluso lo stipite.

Nella linea collaterale i gradi si computano dalle generazioni, salendo da uno dei parenti fino allo stipite comune e da questo discendendo all'altro parente, sempre restando escluso lo stipite.

P. L. : C. civ. 1865, art. 51.

L. P. : Prog. Comm. Reale, art. 90; prog. def., art. 81.

Art. 75.
Limite della parentela.

La legge non riconosce il vincolo di parentela oltre il sesto grado, salvo che per alcuni effetti specialmente determinati.

P. L. : C. civ. 1865, art. 48.

L. P. : Prog. Comm. Reale, art. 87; prog. def., art. 82.

R. C. R., pag. 76. — Poichè il restringere entro il sesto grado tutti gli svariati effetti che nel campo della tutela, dell'interdizione e inabilitazione, delle opposizioni al matrimonio e via dicendo possono dalla parentela derivare, potrebbe produrre inconvenienti, escludendosi ad esempio dall'esercizio di un potere familiare un parente che pur di 7° od 8° grado sia, pel cognome che porta, per la compattezza del nucleo familiare o per altri motivi contingenti, molto più prossimo di fatto di quel che non sarebbe pel solo grado, il progetto mantiene ferma la dichiarazione dell'articolo 48 (art. 87 progetto) col significato che oltre il decimo grado la parentela non produce alcun effetto giuridico.

R. G., n. 80. — Mi è sembrato opportuno modificare il contenuto della disposizione, limitando gli effetti giuridici della parentela al sesto grado. Ho aderito ai voti in tal senso espressi da varie parti, principalmente perchè, conservando nel nuovo codice la norma dell'art. 48 cod. vigente (la quale, com'è noto, non è stata modificata dal decreto luogotenenziale 16 novembre 1916, n. 1686) accanto a quella che consente la successione ereditaria soltanto entro il sesto grado, si verrebbe a creare nel sistema una grave disarmonia. D'altra parte non sarebbe coerente riconoscere, normalmente, la parentela nella più ampia sfera del decimo grado, quando si restringe entro il sesto grado l'effetto suo più saliente, che è quello di carattere successorio.

Nel modificare la disposizione in parola ho aggiunto la riserva «salvo che per alcuni effetti specialmente determinati», riferendomi ai casi in cui la legge attribuisce effetti alla parentela senza limitazione di grado.

R. C. P., pag. 760. — Qualche Commissario avrebbe voluto che si affermasse che la parentela è ammessa fino al decimo grado, e che solo in determinati casi, per esempio in materia di successione, per ragioni fiscali, è limitata al sesto grado. Altri hanno però notato che, anche limitata al sesto grado, la cerchia della parentela è molto estesa e che perciò, nell'interesse stessa della famiglia, è meglio limitare il vincolo al sesto grado. Il concetto di parentela deve, infatti, essere circoscritto e ben definito; se si allarga troppo, diventa elastico e perde di intensità. Del resto il vincolo fino al decimo grado avrebbe ragion d'essere principalmente per ovviare alla difficoltà della costituzione del consiglio di famiglia; ma questo, secondo il progetto, viene abolito. Inoltre si era avanzata da qualcuno la proposta di sostituire gli articoli 79 e 82 (*artt. 72 e 75*) con l'art. 48 del Codice vigente che riunisce in sé i concetti espressi nei due articoli. In conclusione, la Commissione ha deciso di approvare gli articoli 79 e 82 del progetto ministeriale, il primo che definisce il vincolo, il secondo che fissa il limite, proponendo, in quest'ultimo, per maggior chiarezza di sostituire alla formula: «salvo che per alcuni effetti determinati», la dizione «salvo che per alcuni effetti non sia determinato un limite diverso». Si eviterà così il dubbio che la disposizione che restringe la parentela al sesto grado possa ritenersi caduta appena si stabiliscano «alcuni effetti specialmente determinati», come dice il testo ministeriale.

R. R., n. 67. — La Commissione parlamentare ha formulato il voto che nell'art. 75, il quale stabilisce il limite della parentela fino al sesto grado, anzichè dire «salvo che per alcuni effetti specialmente determinati» si usi l'espressione «salvo che per alcuni effetti non sia determinato un limite diverso», ritenendo che la formula del progetto fosse equivoca, giacchè sembra che la disposizione limitativa della parentela al sesto grado cada tosto che si stabiliscano certi determinati effetti.

Tale preoccupazione non mi è sembrata fondata. E' evidente, infatti, che la limitazione della parentela al sesto grado viene meno solo in relazione agli effetti che siano specialmente determinati dalla legge. D'altra parte la formula proposta avrebbe potuto far dubitare, parlando di «limite diverso», che ci si riferisse a un limite minore, il che è da escludere.

Pertanto ho mantenuto immutato il testo del progetto definitivo.

Art. 76.

Affinità.

L'affinità è il vincolo tra un coniuge e i parenti dell'altro coniuge.

Nella linea e nel grado in cui taluno è parente d'uno dei coniugi, egli è affine dell'altro coniuge.

L'affinità non cessa per la morte, anche senza prole, del coniuge da cui deriva, salvo che per alcuni effetti specialmente determinati. Cessa se il matrimonio è dichiarato nullo, salvi gli effetti di cui all'art. 85, n. 4.

P. L.: C. civ. 1865, art. 52.

L. P.: Prog. Comm. Reale, art. 92; prog. def., art. 83.

R. G., n. 88. — Nell'ultimo comma dell'art. 83, pur tenendo ferma la disposizione secondo la quale l'affinità cessa nel caso di annullamento del matrimonio, (e mi è sembrata superflua la precisazione «anche se si tratta di matrimonio putativo»), ho fatto salva, per opportuno coordinamento, la disposizione dell'articolo 93, n. 4 in materia di impedimenti al matrimonio.

R. C. P., pag. 760. — Chiarito che è implicito nel primo comma dell'articolo 83 il concetto che *ad finitas non parit ad finitatem*, quale era stato espressamente sancito nel terzo comma dell'articolo 92 del progetto preliminare, si è proposto nell'ultima parte dello stesso articolo 83, il quale stabilisce che l'affinità non cessa per la morte, anche senza prole, del coniuge da cui deriva, di sostituire alla frase finale: «salvo la disposizione dell'articolo 93, n. 4» (art. 85, n. 4) l'altra: «salvo gli effetti di cui all'articolo 93, n. 4». Si è inteso con ciò affermare che la disposizione che vieta il matrimonio fra affini, anche nel caso che il primo matrimonio sia stato annullato, non è un'eccezione alla regola posta nell'articolo 83 sui limiti del vincolo di affinità, ma costituisce una disposizione autonoma che vuole evitare, per ragioni morali, il matrimonio fra due persone che sono state cognate.

R. R., n. 67. — Ho accolto l'emendamento formale proposto per il terzo comma dell'art. 76 per determinare con maggiore chiarezza che sono salvi gli effetti previsti dalla norma ivi richiamati (art. 85, n. 4).

TITOLO VI.

DEL MATRIMONIO.

R. C. R., pag. 79. — Le proposte di riforma a questo titolo del Codice vengono presentate quando una fondamentale riforma del diritto matrimoniale è stata effettuata col riconoscimento degli effetti civili al matrimonio religioso, seguito con l'articolo 34 del Concordato 11 febbraio 1929, e quando una serie di riforme del matrimonio civile sono già state attuate sia con le disposizioni contenute nel capo 1° della legge 27 maggio 1929, numero 847, col quale sono state immediatamente tradotte in legge alcune delle proposte contenute nel progetto già formulato da questa Commissione Reale, sia con la legge 24 giugno 1929, n. 1159, con la quale si è ammessa e disciplinata la celebrazione del matrimonio davanti ai ministri dei culti ammessi nello Stato.

In relazione a quello che è l'attuale ordinamento del diritto matrimoniale italiano il codice civile continuerà a contenere la disciplina del matrimonio civile, la quale — per quanto riguarda gli effetti — è comune al matrimonio qualunque ne sia stata la forma di celebrazione; per quanto riguarda le condizioni necessarie per contrarlo, le formalità preliminari, le opposizioni, le cause di nullità, è propria del matrimonio che si contrae davanti all'ufficiale dello stato civile e ai ministri di culti ammessi nello Stato, rimanendo diversamente regolata la celebrazione ove questa segua davanti all'ufficiale dello stato civile, com'è il caso previsto dal codice, o segua davanti ai ministri dei culti acattolici, com'è invece previsto dalla legge 24 giugno 1929.

Il codice civile segna la rispettiva sfera di applicazione delle diverse norme nelle disposizioni degli articoli 132, 133 e 134 (*artt. 80 e 81*) le quali costituiscono il capo VI di questo titolo, o meglio dovrebbero trovare collocazione, a mente del relatore, nel primo capo subito successivo a quello della promessa di matrimonio, posto che il riconoscimento degli effetti civili al matrimonio religioso non importa semplicemente una deroga alle norme relative alla celebrazione, ma introduce tutto un diverso ordinamento dell'istituto matrimoniale a lato dell'ordinamento del matrimonio contenuto nella legge civile.

R. C. P., pag. 761. — Scartata la proposta di cominciare il Titolo con una definizione del matrimonio, per le difficoltà che questa susciterebbe, la Commissione ha sottoposto i diversi Capi a minuto esame, concordando, in massima, col sistema del progetto, inteso ad avvicinare sempre più le due legislazioni, civile ed ecclesiastica, ma non senza proporsi, come già si è accennato, di conservare gelosamente all'istituto del diritto civile il carattere di assoluta autonomia e all'uopo proponendo, in merito alle particolari materie, diverse e notevoli modificazioni di cui sarà reso conto particolareggiato nel corso della presente esposizione.

Può dirsi subito, per altro, che oggetto di ampia discussione e talora di notevoli proposte sono stati: l'età e le condizioni di salute necessarie per contrarre matrimonio; l'impugnazione per infermità di mente e quella per impotenza; l'obbligo degli alimenti a carico del coniuge di mala fede nel matrimonio putativo; la sospensione degli alimenti alla moglie che si allontana dal domicilio coniugale senza giusta causa; le cause di separazione personale, con particolare riguardo all'ipotesi di volontario abbandono e a quella di adulterio; il diritto del coniuge, per colpa del quale è pronunciata la separazione, ai soli alimenti strettamente necessari.

In ordine al matrimonio fra italiani e sudditi coloniali, nostri o di altra potenza, essendosi chiesto l'avviso del Ministro dell'Africa Italiana, questi si è pronunziato per la statuizione di un divieto assoluto di tali matrimoni, come anche in materia di riconoscimento, legittimazione e adozione. La Commissione, a prescindere dal merito e ricordando la delicata questione dei metieci, ha espresso l'avviso che la inclusione del divieto nel Codice non sia opportuna dal punto di vista politico e sia meglio lasciare il regolamento di tali rapporti all'ordinamento giuridico coloniale.

Di grande importanza è la specificazione chiesta dalla Commissione a proposito dei doveri dei genitori verso i figli, nel senso che l'educazione deve essere conforme ai principii della morale e del sentimento nazionale fascista.

La Commissione ha anche riconosciuto la opportunità della rilevante innovazione che il progetto ha apportato al sistema del Codice vigente disciplinando in questo Titolo, anzichè nel Libro delle obbligazioni, la materia dei rapporti patrimoniali fra coniugi, i quali rapporti, oltre e più che dal contratto, derivano dalla legge e trovano pertanto nel diritto della famiglia la sede più adatta del loro regolamento, se in vista della famiglia essi vengono a formarsi.

Ha formato oggetto di particolareggiato esame l'istituto della dote, per cui la Commissione ha approvato l'innovazione introdotta dal progetto nel senso di ammettere che la dote sia costituita o aumentata anche dopo il matrimonio e ha fatto notevoli proposte in ordine ai beni futuri, all'esecuzione sui frutti, alla comunione dei beni e alla separazione.

Il più vivo interesse ha poi suscitato la Sezione concernente il patrimonio familiare. Qualche Commissario ha dubitato dell'efficienza dell'istituto, opinando che esso può produrre gli inconvenienti del fedecommesso, è di dubbio aiuto alla famiglia, ostacola la libertà delle contrattazioni e lo sviluppo del credito fondiario e agrario e, infine, non risponde ad alcun principio specifico della dottrina fascista del diritto privato. Senonchè la maggioranza della Commissione ha riconosciuto l'opportunità dell'istituto, anche dal punto di vista della concezione fascista della famiglia e dell'economia familiare, e si è soltanto preoccupata dei suoi limiti: se cioè convenisse renderne possibile la costituzione oltre che sui beni immobili e titoli di credito anche sui beni mobili in genere, se dovesse essere ristretto a una determinata misura di beni, se dovesse essere ammesso solo per determinate classi di persone. In proposito la Commissione ha voluto sentire i pareri delle Confederazioni sindacali, quali organi essenziali della vita politico-sociale-economica del Regime direttamente interessati al nuovo istituto, e, risolte le questioni di carattere generale secondo il sistema stesso del progetto, ha proposto di introdurre nelle singole norme talune modificazioni atte, a suo avviso, a perfezionare il congegno del nuovo istituto.

CAPO I.

DELLA PROMESSA DI MATRIMONIO.

Art. 77.

Effetti.

La promessa di matrimonio non obbliga a contrarlo nè ad eseguire ciò che si fosse convenuto per il caso di non adempimento.

P. L.: C. civ. 1865, art. 53.

L. P.: Prog. Comm. Reale, art. 95; prog. def., art. 84.

R. G., n. 91. — Nell'art. 84 ho parlato in genere di *promessa* e non di *promessa scambievole*, perchè il principio della non obbligatorietà vale indifferentemente per la promessa bilaterale e per quella unilaterale. Ho eliminata la precisazione superflua che la promessa debba riferirsi ad un matrimonio *futuro*, ed ho evitata l'espressione « obbligazione legale » la quale poteva dare l'impressione che si volesse affermare l'esistenza di un obbligo di coscienza a carico dei promittenti; mentre una tale affermazione, oltre che giuridicamente irrilevante, neanche dal punto di vista morale potrebbe essere fondata, dato che all'individuo deve essere riconosciuta, in questa materia, la più ampia libertà di determinazione.

Art. 78.

Restituzione dei doni.

Il promittente può domandare la restituzione dei doni fatti a causa della promessa di matrimonio, se questo non è stato contratto.

La domanda non è proponibile dopo un anno dal giorno in cui s'è avuto il rifiuto di celebrare il matrimonio o dal giorno della morte di uno dei promittenti.

L. P.: Prog. Comm. Reale, art. 97; prog. def., art. 85.

R. G., n. 92. — La disposizione contenuta nell'art. 85, corrispondente a quella dell'art. 97 del progetto preliminare, è collocata subito dopo la norma che concerne la non obbligatorietà della promessa, giacchè anche ai fini della ripetibilità dei doni è indifferente che la promessa sia o non sia scambievolmente fatta. Quanto al termine per la proponibilità della domanda mi è sembrato logico ed opportuno farlo decorrere dal giorno nel quale il recesso da parte dello sposo è certo. Riferirsi, come faceva il progetto preliminare, al giorno in cui il matrimonio avrebbe dovuto celebrarsi, non è conveniente, perchè, di solito, a tale giorno le parti non attribuiscono valore essenziale. La volontà di recedere si può, invece, desumere in maniera certa soltanto dal rifiuto di celebrare il matrimonio; rifiuto che generalmente non manca.

In tal senso dispone l'ultimo comma dell'articolo, nel quale, sempre ai fini della decorrenza del termine, è prevista l'ipotesi della morte di uno degli sposi.

R. C. P., pag. 762. — La Commissione si è soffermata, a proposito dell'articolo 85, sulla restituzione, oltrechè dei doni fatti a causa della promessa di matrimonio, anche della corrispondenza. Qualche Commissario ha, infatti, messo in luce il particolare valore morale delle lettere, che spesso possono contenere confidenze o altre notizie che non devono essere divulgate, e ha proposto di sancire l'obbligo della restituzione stabilendo altresì il risarcimento del danno morale derivante dalla mancata restituzione. Altri, pure riconoscendo le ragioni morali della proposta, hanno prospettato le difficoltà di provare che la corrispondenza è in possesso di una determinata persona e l'impossibilità di parlare di danni morali, che il sistema del progetto esclude in questa materia e per i quali non vi sarebbe alcuna base sicura di valutazione. La maggioranza si è limitata ad affermare il principio che si ha diritto alla restituzione delle lettere, aggiungendo al primo comma dell'articolo 85 dopo la parola « fatti » le parole « e delle lettere inviate », salvo poi a stabilire quali possano essere i mezzi di pratica attuazione.

Poichè taluno avrebbe voluto fare in ordine ai doni qualche specificazione di valore ed altri stabilire che non esiste obbligo di restituzione per doni che si consumano con l'uso, la Commissione ha espresso l'avviso che sia rimesso al giudice l'apprezzamento circa i doni che devono essere restituiti.

R. R., n. 68. — Stabilito il principio, nell'art. 77, che la promessa di matrimonio non obbliga a contrarlo, nè ad eseguire ciò che si fosse convenuto per il caso di non adempimento, è stato confermato il diritto del promittente (art. 78) di domandare la restituzione dei doni fatti a causa della promessa di matrimonio, se questo non viene contratto. Non ho però ritenuto opportuno di accogliere la proposta di prevedere anche la restituzione delle lettere, sia per la difficoltà pratica di determinare la corrispondenza scambiata, sia perchè trattasi di rapporti essenzialmente regolati dal costume e dalla morale.

Art. 79.

Risarcimento di danni.

La promessa di matrimonio, fatta vicendevolmente per atto pubblico o per scrittura privata da persona maggiore di età o dal minore autorizzato da chi deve dare l'assenso per la celebrazione del matrimonio, oppure risultante dalla richiesta della pubblicazione, obbliga il promittente che senza giusto motivo ricusi di eseguirla, a risarcire il danno cagionato all'altra parte per le spese fatte e per le obbligazioni contratte a causa di quella promessa. Il danno è risarcito entro il limite in cui le spese e le obbligazioni corrispondono alla condizione delle parti.

Lo stesso risarcimento è dovuto dal promittente che con la propria colpa ha dato giusto motivo al rifiuto dell'altro.

La domanda non è proponibile dopo un anno dal giorno del rifiuto a celebrare il matrimonio.

P. L.: C. civ. 1865, art. 54.

L. P.: Prog. Comm. Reale, art. 96; prog. def., art. 86.

R. G., n. 93. — Il requisito della bilateralità — superfluo sia ai fini della non obbligatorietà della promessa (art. 84) (*art. 77*) sia a quello della ripetibilità dei doni (art. 85) (*art. 78*) — è, invece, necessario ai fini del risarcimento dei danni.

L'obbligo del risarcimento, limitato alle spese e alle obbligazioni assunte a causa del matrimonio, si ricollega nelle origini alla tradizione degli sponsali, che accompagnavano con forme più o meno solenni lo scambio della promessa fra i fidanzati. Oggi queste forme tradizionali vanno scomparendo, ma resta la opportunità di mantenere la sanzione quando la promessa abbia assunto un carattere di particolare serietà, o perchè si è proceduto alla richiesta della pubblicazione o perchè la promessa risulta, per entrambe le parti, da atti scritti. Per quest'ultima ipotesi, tuttavia, non sembra del tutto preciso parlare di promessa *scambievolmente*: il concetto che si richiede uno scritto proveniente da entrambe le parti è meglio espresso con la formula da me accolta nell'art. 86 di « promessa fatta *vicendevolmente* ».

Il progetto preliminare prendeva in considerazione, oltre che la promessa fatta per atto pubblico o scrittura privata, anche quella fatta « in modo solenne conforme agli usi ». Tale innovazione non è stata accolta favorevolmente. Anzitutto non è facile determinare quali siano le *solennità di uso*; d'altra parte, come ho ora accennato, le cerimonie solenni, che la tradizione voleva suggellassero le promesse di matrimonio, vanno via via scomparendo, sicchè è da prospettarsi l'eventualità che l'interprete, per dare contenuto pratico alla disposizione, attribuisca valore di forme solenni a fatti equivoci o di scarsa

rilevanza. Ho soppresso, pertanto, la innovazione per evitare che, in pratica, essa possa produrre una eccessiva limitazione alla libertà degli sposi.

Ho completata la disposizione che sancisce l'obbligo di risarcire il danno, stabilendo che il risarcimento va contenuto entro il limite in cui le spese e le obbligazioni risultino corrispondenti alla condizione delle parti: con questa aggiunta è posto un criterio obbiettivo per determinare la misura del danno risarcibile.

Il secondo comma dell'art. 86 è sostanzialmente ispirato al concetto accolto dal progetto preliminare. Ho chiarito soltanto il contenuto del concetto stesso, specificando che la colpa del promittente deve aver dato *giusto motivo* al rifiuto dell'altra parte.

Nell'ultimo comma il termine per la proponibilità della domanda, analogamente alla modificazione introdotta nel secondo comma dell'art. 85 (*art. 78*), è fatto decorrere dal giorno del rifiuto.

R. C. P., pag. 762. — In materia di risarcimento dei danni, quando ricorre il caso di rifiuto, senza giusto motivo, di eseguire la promessa di matrimonio, la Commissione ha aderito al sistema del progetto ministeriale che nell'articolo 86 limita il risarcimento alle spese fatte e alle obbligazioni contratte a causa del promesso matrimonio, sostanzialmente come nel Codice vigente (articolo 54). Alcuni Commissari hanno però ritenuto che non fosse giustificata la disposizione del progetto la quale, riproducendo del pari quella del Codice vigente, considera solo le promesse fatte per atto pubblico o per scrittura privata, e che neppure convenisse adottare la disposizione del progetto della Commissione Reale che all'articolo 96 aveva aggiunto anche la considerazione della promessa fatta in forma solenne, conforme agli usi. Anche nelle classi elevate, si è detto, è raro il caso di promesse fatte per atto pubblico o scrittura privata e si può inoltre prescindere per circostanze particolari da qualsiasi forma solenne. Ciò che importa non è la forma dell'atto, ma la sostanza di esso. La Commissione, ritenendo giuste queste considerazioni, ha proposto di aggiungere nel primo comma dell'articolo in esame dopo le parole « scrittura privata » le altre: « o in altra forma secondo gli usi locali », dizione che, mentre non importa l'esistenza di una forma solenne, dà garanzia della certezza e serietà dell'avvenimento.

Quanto ai limiti del risarcimento del danno, si è proposto di sopprimere la seconda parte del primo comma dello stesso articolo 86 che contiene il riferimento alla condizione delle parti, essendo sembrato naturale che una persona che spera di contrarre matrimonio con altra di condizione migliore faccia spese superiori alla proprio condizione, e si è chiesto di specificare, d'altra parte, che sono risarcibili solo le spese « ragionevolmente » fatte. In tal modo il danno sarà risarcibile nei limiti in cui le spese risultino giustificate dalle circostanze.

R. R., n. 69. — Nell'art. 79 la Commissione parlamentare aveva proposto di parlare, anzichè di promessa di matrimonio fatta vicendevolmente, di promessa scambievolmente di matrimonio. Mi è sembrata più adeguata la formula del progetto, poichè qui si vuol porre in rilievo che lo scritto, da cui risulta la promessa di matrimonio, deve provenire da entrambe le parti. Non ho riconosciuto effetti alla promessa fatta secondo gli usi locali, poichè il principio della risarcibilità del danno ha carattere eccezionale e deve pertanto essere contenuto entro ristretti limiti, e, d'altra parte, sarebbe poco agevole accertare gli usi locali.

Quanto alla misura del risarcimento del danno, è stato osservato che sarebbe più opportuno disporre in forma generale che si debba tener conto delle spese ragionevolmente fatte. Questa formula, però, mi è sembrata troppo indeterminata, e perciò ho preferito lasciare immutato il testo del progetto, il

quale fa preciso riferimento alle spese e alle obbligazioni che risultano proporzionate alle condizioni delle parti.

In ordine alla misura del risarcimento del danno il testo del codice, come si desume dalle relazioni, pur non avendo accolto l'emendamento proposto alla formula del progetto definitivo, non esclude la risarcibilità delle spese superiori alle condizioni di una delle parti, ma adeguate a quelle dell'altra, in quanto fa riferimento alle condizioni di entrambe le parti.

CAPO II.

DEL MATRIMONIO CELEBRATO DAVANTI A MINISTRI DEL CULTO CATTOLICO E DEL MATRIMONIO CELEBRATO DAVANTI A MINISTRI DEI CULTI AMMESSI NELLO STATO.

R. C. P., pag. 763. — La Commissione ha ritenuto doversi dare alla materia l'ordine più ragionevole disposto dalla Commissione Reale, antepoendo al presente Capo II il Capo III (Del matrimonio celebrato davanti all'ufficiale dello stato civile) col titolo della Sezione I «Delle condizioni necessarie per contrarre matrimonio», Sezione che dovrebbe sopprimersi, come del resto tutte le altre dello stesso Capo III, per trasformarle in altrettanti Capi separati, dal II al IX.

R. R., n. 70. — La Commissione parlamentare ha suggerito di trasferire questo capo, relativo al matrimonio celebrato davanti ai ministri del culto cattolico, dopo il capo che tratta del matrimonio civile, in conformità del criterio seguito dalla Commissione Reale.

Non ho creduto di potere aderire alla proposta. Il matrimonio concordatario non costituisce invero una forma diversa di celebrazione del matrimonio, bensì un istituto autonomo per sè stante. Dal punto di vista politico, poi, sarebbe inopportuno trattare per ultimo del matrimonio secondo la legge canonica, dato che questo è il matrimonio proprio della grandissima maggioranza degli italiani.

Art. 80.

Matrimonio celebrato davanti a ministri del culto cattolico.

Il matrimonio celebrato davanti a un ministro del culto cattolico è regolato in conformità del Concordato con la Santa Sede e delle leggi speciali sulla materia.

L. P.: Prog. Comm. Reale, art. 132; prog. def., art. 87.

R. G., n. 95. — Nell'art. 87, corrispondente all'art. 132 del progetto preliminare, ho sostituito al generico richiamo alle leggi concernenti il matrimonio celebrato dinanzi ad un ministro del culto cattolico, la menzione specifica del Concordato con la Santa Sede e della legge di esecuzione.

R. C. P., pag. 763. — Qualche Commissario ha sollevato il dubbio che la formula dell'articolo 87, il quale stabilisce che il «matrimonio celebrato davanti a un ministro del culto cattolico è regolato in conformità del Concordato con la Santa Sede e della legge che vi ha dato esecuzione» possa essere ritenuta più restrittiva di quella dell'articolo 34 del Concordato, dato che per il diritto canonico vi sono casi in cui il matrimonio può essere valido anche senza la presenza del ministro del culto; come, ad esempio, per i matrimoni *in extremis*. E' stato, per altro, rilevato che il dubbio non avrebbe ragion d'es-

sere, poichè nella legge di esecuzione del Concordato, richiamata dall'articolo 87 in esame, vi è la frase «secondo le norme del diritto canonico», il che chiarisce la portata che ha l'elemento della presenza del ministro del culto. Piuttosto la Commissione ha ritenuto opportuno che siano precisati la data e il numero della citata legge del 1929-VII.

Art. 81.

Matrimonio celebrato davanti a ministri dei culti ammessi nello Stato.

Il matrimonio celebrato davanti a ministri dei culti ammessi nello Stato è regolato dalle disposizioni del capo seguente, salvo quanto è stabilito nella legge speciale concernente tale matrimonio.

L. P.: Prog. Comm. Reale, art. 133; prog. def., art. 88.

R. R., n. 70. — Nell'art. 81 non mi è sembrato necessario far riferimento anche al capo IV riguardante i diritti e i doveri che nascono dal matrimonio, per evitare il dubbio che tali disposizioni non si applichino al matrimonio celebrato davanti a ministri dei culti ammessi nello Stato. E' ovvia del resto l'applicabilità delle norme del capo IV, giacchè i detti matrimoni sono integralmente regolati dalla legge civile, salvo, per quanto riguarda le modalità di celebrazione, le deroghe stabilite dalla legge 24 giugno 1929, n. 1159.

Il progetto definitivo conteneva in questo capo un articolo (89), corrispondente all'art. 134 del progetto della Commissione Reale, con il quale si stabiliva che per gli effetti civili l'atto di matrimonio deve essere trascritto nei registri dello stato civile.

La norma è stata soppressa con la seguente motivazione:

(R. R., n. 70).

«Le proposte della Commissione mi hanno indotto a considerare che la citata disposizione dell'articolo 89 del progetto è perfettamente inutile, poichè già nel precedente articolo 87 (art. 80 del codice) sono state richiamate le leggi relative al matrimonio canonico, le quali regolano anche la trascrizione dell'atto di matrimonio nei registri dello stato civile e le conseguenze della mancata trascrizione».

CAPO III.

DEL MATRIMONIO CELEBRATO DAVANTI ALL'UFFICIALE DELLO STATO CIVILE.

R. G., n. 96. — Per una migliore sistemazione della materia ho riunito in questo capo e ripartito in sezioni tutte le disposizioni contenute nei capi II, III, IV, V, VII, VIII, IX del progetto preliminare.

Con questa sistemazione si vuole mettere in rilievo che le norme dettate nel codice hanno per oggetto la disciplina del matrimonio civile, che è il solo organicamente e direttamente regolato dal codice civile. Ciò non esclude peraltro che talune di queste norme possano avere valore anche in relazione ai matrimoni celebrati davanti ai ministri del culto cattolico, da trascriversi agli effetti civili. Basta infatti ricordare, per esempio, che anche per i matrimoni cattolici è richiesta la pubblicazione alla casa comunale da eseguirsi secondo le norme del codice. Nè mancano altre disposizioni del codice le quali possono avere rilevanza nella disciplina del matrimonio concordatario. Ma i limiti entro i quali le disposizioni dettate nel codice per il matrimonio celebrato davanti l'ufficiale civile abbiano influenza sulla disciplina del matrimonio re-

ligioso canonico, per ciò che riguarda il riconoscimento degli effetti civili, devono desumersi dal Concordato e dalla legge che vi ha dato esecuzione.

Sezione I — DELLE CONDIZIONI NECESSARIE PER CONTRARRE MATRIMONIO.

R. C. P., pag. 82. — Nella disciplina delle condizioni necessarie per contrarre matrimonio, come in quella, per tanta parte connessa, delle domande per nullità del matrimonio, si è tenuta presente l'opportunità, non solo di far luogo alle riforme consigliate dall'esperienza nostra, espressa dai giudicati e dagli scrittori, e dall'esempio delle altre legislazioni, ma anche di ravvicinare per quanto è possibile l'ordinamento civile a quello canonico per evitare che i cittadini del medesimo Stato fossero soggetti a disciplinare troppo profondamente diverse a seconda che accedessero all'uno o all'altro matrimonio.

Si sono accresciuti notevolmente i *casi di dispensa da impedimenti* per corrispondere a opportunità oggi più vivamente avvertite. Con che, anche, minore è la divergenza dell'ordinamento civile dal canonico, il quale prevede larga possibilità di dispensa.

Art. 82.

Età.

Non possono contrarre matrimonio l'uomo che non ha compiuto gli anni sedici, la donna che non ha compiuto gli anni quattordici.

Il Re o le autorità a ciò delegate possono per gravi motivi accordare dispensa e ammettere al matrimonio l'uomo che ha compiuto gli anni quattordici e la donna che ha compiuto gli anni dodici.

P. L.: C. civ. 1865, art. 55, 68; Art. 1 e 2 legge 27 maggio 1929, n. 847.

L. P.: Prog. Comm. Reale, art. 98; prog. def., art. 90.

R. C. P., pag. 763. — La grande maggioranza dei Commissari ha rilevato che il limite di età di sedici anni per l'uomo e quattordici per la donna, corrispondente nell'articolo 90 del progetto ministeriale al limite posto dalla legge del 1929-VII per uniformare la norma civile a quella canonica, è troppo basso e potrebbe essere pericoloso per il progresso della razza. Si è osservato ancora che, per quanto riguarda la celebrazione del matrimonio civile, il legislatore non è legato al limite del diritto canonico. D'altra parte lo stesso Codice canonico, la cui norma è da considerare che ha carattere universale ed è destinata ad essere adattata alle esigenze dei vari Paesi, pone l'obbligo ai vescovi ed ai parroci di fare opera di persuasione verso i giovani perchè si astengano dal contrarre un vincolo troppo precoce. A queste considerazioni si è obiettato da alcuni che l'elevazione del limite di età non raggiungerebbe l'effetto di evitare i pericoli lamentati, perchè facilmente i giovani possono sottrarsi alla norma più rigorosa del Codice civile celebrando il matrimonio religioso che sarà valido anche agli effetti civili, non rientrando il limite dell'età nelle cause che impediscono la trascrizione del matrimonio canonico. La Commissione, però, anche per il timore che l'abbassamento del limite di età non sia interpretato dal popolo nel senso che il legislatore desidera il matrimonio in giovane età, ha in definitiva proposto di riportare, nella prima parte dell'articolo 90, il limite di età a 18 anni per l'uomo e 15 per la donna, fermo restando il limite di 14 e 12 previsto dalla seconda parte nell'ipotesi di dispensa, dato che questa è concessa solo in casi gravissimi ed eccezionali, dei quali non è possibile non tener conto.

R. R., n. 71. — Pur rendendomi conto dell'opportunità, ai fini eugenetici, di elevare il limite dell'età matrimoniale, ho mantenuto quello vigente, stabilito dalla legge che ha dato esecuzione al Concordato, allo scopo di uniformare la legislazione civile a quella canonica. Ho considerato, d'altra parte, che l'elevazione del limite sarebbe stata senza apprezzabile importanza pratica, sia per il fatto che quasi tutti i matrimoni sono celebrati in forma religiosa, sia ancora perchè a tale più elevato limite di età si sarebbe sempre potuto derogare mediante dispensa.

Art. 83.

Interdizione per infermità di mente.

Non può contrarre matrimonio l'interdetto per infermità di mente.

Se l'istanza di interdizione è soltanto promossa, il pubblico ministero può chiedere che si sospenda la celebrazione del matrimonio; in tal caso la celebrazione non può aver luogo finchè l'autorità giudiziaria non s'è definitivamente pronunciata.

P. L.: C. civ. 1865, art. 61.

L. P.: Prog. Comm. Reale, art. 99; prog. def., art. 91.

R. G., n. 97. — Il progetto preliminare nell'art. 99, innovando sul codice vigente, considerava come impedimento al matrimonio anche l'infermità di mente indipendentemente dall'interdizione.

Tale innovazione mi è sembrata non scevra da inconvenienti. E' particolarmente grave il demandare all'ufficiale dello stato civile il delicatissimo compito di accertare la sanità di mente degli sposi. Pur volendo prescindere dalle difficoltà obiettive che presenta tale accertamento, quando sia compiuto senza i mezzi di indagini e le garanzie di un procedimento contenzioso, non è opportuno, nè logicamente giustificabile, richiedere all'ufficiale dello stato civile un giudizio che esorbita dalla sua capacità e dalle sue funzioni. E poichè l'ufficiale dello stato civile accerta ordinariamente la mancanza di impedimenti a mezzo di certificati, anche il giudizio sulla sanità di mente sarebbe, in pratica, basato sopra un certificato che dovrebbe in definitiva essere aggiunto agli altri documenti che occorre presentare all'ufficiale dello stato civile all'atto della richiesta di celebrazione.

E' preferibile quindi considerare l'infermità di mente solo come motivo di opposizione (art. 108) (*art. 100*).

R. C. P., pag. 764. — La Commissione ha ampiamente discusso la questione generale delle condizioni di salute necessarie per contrarre matrimonio, rilevando che sia il progetto ministeriale che quello della Commissione Reale denotano una tendenza ad allargare l'applicazione di questo impedimento. Infatti la Commissione Reale, modificando il Codice vigente, aveva proposto, all'articolo 99 del progetto preliminare, di considerare come causa di impedimento al matrimonio l'infermità mentale anche se non constatata da una sentenza di interdizione, e il progetto ministeriale, mentre ha mantenuto nell'articolo 91 la norma del Codice che limita in via generale l'incapacità agli interdetti, ha però ritenuto, nell'ultimo capoverso dell'articolo 108 che l'infermità non constatata da una sentenza di interdizione possa giustificare una opposizione al matrimonio da parte del Pubblico Ministero nei casi di minore età.

Quanto alla sanità fisica in generale qualche Commissario ha sostenuto la necessità di accertare quali sono le malattie gravi che debbono impedire il matrimonio per salvaguardare la sanità della razza; ma di fronte alle difficoltà che la soluzione del problema presenta, la Commissione ha considerato opportuno restringere il suo esame all'infermità mentale come causa di impedimento

al matrimonio (articolo 91 del progetto ministeriale). Qualcuno ha in proposito suggerito di ammettere l'opposizione del Pubblico Ministero per infermità di mente indipendentemente dalla procedura di interdizione, senza limitarla alla minore età, come si stabilisce nell'ultimo comma dell'articolo 108 del progetto ministeriale (*art. 100*). Si è ricordato che malauguratamente si promuove l'interdizione solo quando vi sono interessi patrimoniali e che talune famiglie per assicurare la discendenza o per interessi ereditari conducono al matrimonio figli deficienti con le inevitabili conseguenze patologiche della procreazione: è perciò che la Commissione Reale aveva proposto in questi casi l'intervento del Pubblico Ministero per evitare il matrimonio. Tutti i Commissari sono stati quindi concordi nel principio generale che l'infermità mentale debba costituire impedimento al matrimonio soprattutto perchè incide sulla pienezza del consenso.

Per stabilire in quali casi l'infermità mentale rende necessario di impedire il matrimonio sono state poi prospettate diverse formule. Qualcuno avrebbe voluto riprodurre la prima parte dell'articolo 99 della Commissione Reale per cui non possono contrarre matrimonio gli interdetti per infermità di mente e coloro che, sebbene non interdetti, non sono sani di mente. Altri avrebbe voluto dire nell'articolo 91: «non possono contrarre matrimonio gli interdetti per infermità di mente e coloro che comunque sono affetti da abituale infermità di mente».

A questo punto è stato però rilevato che l'articolo 99 della Commissione Reale si riferisce sempre a una non sanità di mente che possa giustificare l'interdizione e, siccome può darsi che questa non sia promossa e, d'altra parte, il Pubblico Ministero può sempre promuoverla d'ufficio, si potrebbe dare a quest'ultimo — si è detto — la facoltà di sospendere la celebrazione del matrimonio anche se non sia stata promossa l'interdizione. Si ricondurrebbe così la disposizione dell'ultimo capoverso dell'articolo 108 all'articolo 91, in cui si regolerebbero completamente le varie ipotesi dell'infermità mentale come causa di impedimento matrimoniale.

Altri ha osservato che non è possibile accettare la formula dell'abituale infermità di mente, perchè vi possono essere forme di infermità di mente che non risultano abituali e che pertanto si dovrebbe proibire il matrimonio solo all'interdetto, rinviando l'esame del problema generale in sede di opposizioni al matrimonio. Ma si è ancora espresso l'avviso che la questione non possa essere risolta nè in sede di impugnazione nè in sede di opposizione, perchè in ambo i casi l'azione dipenderebbe dalla volontà di soggetti privati, mentre la questione è di ordine pubblico; parrebbe insufficiente, a questo proposito, la iniziativa del Pubblico Ministero che, di regola, è eccitata da privati che vi abbiano interesse. Si è perciò riaffacciata, sotto questo profilo, la obbligatorietà del certificato medico da presentare all'ufficiale dello stato civile. Senonchè a tale proposta è stato obiettato che la diagnosi del medico sarà così tecnica da rendere impossibile ad un incompetente di rilevare l'effettivo stato mentale, e che inoltre si renderebbe l'ufficiale dello stato civile giudice effettivo della sanità di mente, mentre l'unica garanzia non può essere data che dalla sentenza di interdizione o dalla esistenza di un procedimento di interdizione. Anche la proposta di stabilire l'obbligo giuridico a carico delle persone, che sono in grado di conoscere lo stato di infermità, di denunciarlo al Pubblico Ministero è stata scartata.

In definitiva la Commissione ha deciso di chiedere che sia mantenuta la prima parte dell'articolo 91 del progetto ministeriale: «non può contrarre matrimonio l'interdetto per infermità di mente» e sia sostituita la seconda parte con la seconda parte dell'articolo 99 del progetto preliminare così formulata: «Se l'istanza di interdizione è soltanto promossa, il Pubblico Ministero può richiedere che si sospenda la celebrazione del matrimonio; in tal caso la cele-

brazione non può aver luogo finchè l'autorità giudiziaria non abbia definitivamente pronunciato». Qualcuno aveva chiesto di aggiungere dopo: «l'istanza di interdizione è soltanto promossa», l'inciso: «e vi sono fondati motivi»; senonchè è stato fatto presente che, dato che il Pubblico Ministero può e non deve sospendere, è evidente che la sospensione sarà disposta solo quando ne sia il caso, quando cioè vi siano fondati motivi.

R. R., n. 71. — Nell'art. 83 ho accolta la proposta di far dipendere la sospensione della celebrazione del matrimonio, non dalla semplice proposizione dell'istanza dell'interdizione, ma dalla successiva richiesta del pubblico ministero.

Ho considerato, infatti, che non è da temere che l'inerzia del pubblico ministero possa rendere possibile la celebrazione del matrimonio, perchè egli, oltre che dall'alto senso del dovere, sarà normalmente eccitato dai privati interessati. D'altra parte, attribuendo l'effetto sospensivo dell'istanza di interdizione all'azione del pubblico ministero, si avrà la sicurezza che istanze manifestamente infondate, proposte al solo scopo di far sospendere il matrimonio, non potranno raggiungere un pratico risultato, che sarebbe gravemente pregiudizievole agli interessi degli sposi.

La disposizione innova a quella dell'art. 61 del codice del 1865, in quanto la proposizione dell'istanza di interdizione non produce di per sé la sospensione della celebrazione del matrimonio, ma dà facoltà al pubblico ministero di richiedere la sospensione.

L'innovazione, introdotta dal progetto preliminare, era stata abbandonata da quello del Guardasigilli, il quale aveva ritenuto preferibile il sistema del codice per timore che il pubblico ministero possa agire con ritardo.

Per le ragioni esposte nella R.R. il testo riproduce la norma del progetto preliminare.

Art. 84.

Libertà di stato.

Non può contrarre matrimonio chi è vincolato da un matrimonio precedente.

P. L.: C. civ. 1865, art. 56.

L. P.: Prog. Comm. Reale, art. 100; prog. def., art. 92.

Art. 85.

Parentela, affinità, adozione e affiliazione.

Non possono contrarre matrimonio tra loro:

- 1) gli ascendenti e i discendenti in linea retta, legittimi o naturali;
- 2) i fratelli e le sorelle germani, consanguinei o uterini;
- 3) lo zio e la nipote, la zia e il nipote;
- 4) gli affini in linea retta: il divieto sussiste anche nel caso in cui è stato dichiarato nullo il matrimonio dal quale l'affinità derivava;
- 5) gli affini in linea collaterale in secondo grado;
- 6) l'adottante, l'adottato e i suoi discendenti;
- 7) i figli adottivi della stessa persona;
- 8) l'adottato e i figli dell'adottante;
- 9) l'adottato e il coniuge dell'adottante, l'adottante e il coniuge dell'adottato.

I divieti contenuti nei numeri 6, 7, 8 e 9 sono applicabili all'affiliazione.

I divieti contenuti nei numeri 2 e 3 si applicano anche se il rapporto dipende da filiazione naturale.

Il Re o le autorità a ciò delegate possono accordare dispensa nei casi indicati dai numeri 3, 5, 6, 7, 8 e 9 e nei casi indicati dal comma secondo. La dispensa può essere accordata anche nel caso indicato dal n. 4, quando l'affinità deriva da matrimonio dichiarato nullo.

P. L.: C. civ. 1865, art. 58, 59, 60, 68.

L. P.: Prog. Comm. Reale, art. 101; prog. def., art. 93; prop. Comm. Parl., art. 408 i.

R. C. R., pag. 82. — Il testo dell'art. 101 realizza le seguenti innovazioni:

a) sopprime il divieto di matrimonio fra cognati. E' stato soppresso anche in Francia, dalla legge 1° luglio 1914;

b) chiarisce che il divieto fra collaterali in terzo grado (zii e nipoti) si estende anche alla parentela naturale com'è espresso anche nel codice svizzero;

c) estende l'impedimento da affinità anche al caso in cui il matrimonio, da cui l'affinità deriva, fu annullato; consentendone tuttavia dispensa. Questo impedimento di *publica honestas* è nel vigente diritto canonico, can. n. 1078, e nel codice svizzero, art. 100, n. 2;

d) consente la dispensa dall'impedimento derivante dall'adozione, come già stabilito con l'art. 2 della legge 27 maggio 1929, n. 847. L'impedimento da adozione, che il diritto canonico mantiene nei limiti e con gli effetti propri delle diverse leggi civili, avrebbe potuto restringersi, senza inconveniente, al primo ed all'ultimo caso previsti nell'art. 60. Senonchè la progettata riforma dell'adozione, secondo la quale non sarebbe esclusa l'adozione di figli naturali, impone di mantenere il divieto anche, e soprattutto, negli altri due casi.

R. C. R., pag. 85. — La delega della facoltà reale di dispensa è regolata dal R. decreto-legge 28 dicembre 1919, n. 2561, il quale delega la facoltà al procuratore generale presso la corte di appello nella cui giurisdizione gli sposi o uno di essi abbiano la propria residenza, e disciplina l'applicazione di questa facoltà. Il citato decreto-legge abroga gli articoli 79 e 81 dell'ordinamento dello stato civile, e lascia in vigore l'art. 80; il quale pure dovrà essere modificato in relazione ai diversi impedimenti pei quali il progetto prevede la dispensa. Lo stesso decreto-legge all'art. 3 prevede il richiamo contro il diniego della dispensa al Ministro della giustizia. Sembra che queste diverse disposizioni relative alla delega possano più opportunamente lasciarsi fuori del codice.

R. G., n. 100-102. — L'espressione adoperata dal progetto preliminare, nel numero 3 dell'art. 101, per designare i rapporti fra discendenti del figlio naturale e parenti del genitore naturale, è sembrata piuttosto oscura. Per semplificare la disposizione e per evitare l'accenno, contenuto nel n. 2 dello stesso art. 101, a rapporti di parentela non riconosciuti, ho stabilito nell'art. 93, primo capoverso, che agli effetti del divieto di cui ai numeri 2 e 3 si considera anche il rapporto dipendente da filiazione naturale.

Ho accolto il voto, da varie parti espresso, di ristabilire il divieto di matrimonio fra cognati, salvo dispensa. In tal modo, pur non ostacolando il matrimonio fra cognati, che molto spesso può riuscire di particolare vantaggio agli orfani, si ha modo di impedirlo fra persone che, con la loro condotta, abbiano gravemente offeso i sentimenti del coniuge poi defunto.

Ho soppresso nel n. 8 la parola «sopravvenuti» perchè superflua, dato che la disposizione non può tener conto dei figli legittimi o legittimati preesistenti. In tal caso, l'adozione non avrebbe potuto effettuarsi.

Nel resto, l'art. 93 riproduce l'art. 101 del progetto preliminare.

R. C. P., pag. 766. — Quanto ai divieti di matrimonio per parentela, affinità e adozione stabiliti dall'articolo 93, la Commissione si è limitata a rilevare come vi sia difformità fra diritto civile e diritto canonico; infatti quest'ultimo, previa dispensa, permette il matrimonio fra matrigna e figliastro e fra padrigno e figliastro, che invece non è ammesso dal diritto civile. Qualche Commissario ha poi dichiarato di dissentire pienamente dalla facoltà di dispensa prevista nell'ultimo comma del predetto articolo fra persone legate da vincolo di adozione. Alcuni perfezionamenti di dizione sono stati poi suggeriti dalla Commissione nell'ultimo comma dell'articolo stesso per sostituire alle parole «quando l'affinità derivi da matrimonio annullato» le altre «quando l'affinità derivi da matrimonio dichiarato nullo».

R. C. P., pag. 830. — Dalla natura del vincolo che si costituisce col presente istituto deriva la disposizione che ha trovato posto nell'articolo 408 i. La Sottocommissione, prendendo la norma dal Titolo dell'adozione, si era limitata a suggerire che fosse stabilito che il vincolo parentale cessa di pieno diritto se interviene matrimonio tra il minore e una delle persone congiunte con lui dal vincolo stesso. Ma si è fatta presente l'inopportunità di lasciare una piena libertà di sposarsi tra persone legate da un vincolo parentale che deve essere considerato nei suoi effetti quasi analogo a quello naturale. Taluno sarebbe stato propenso a porre un divieto assoluto di matrimonio anche dopo la revoca del vincolo parentale, limitatamente magari a coloro fra cui direttamente si è costituito il vincolo. Da altri si è chiesto di ammettere il matrimonio dopo la revoca del vincolo, subito, o solo quando fosse trascorso un certo tempo per evitare l'impressione di un matrimonio tra membri della stessa famiglia.

La Commissione si è, infine, espressa favorevolmente ad una soluzione intermedia, ammettendo per il matrimonio tra allevatore e allevato un divieto corrispondente a quello sancito dall'articolo 93 per il matrimonio tra l'adottante e l'adottato, un divieto cioè da cui si può ottenere dispensa e mantenendo naturalmente la disposizione proposta dalla Sottocommissione che in caso di matrimonio il vincolo parentale cessa di pieno diritto. Lascerebbe invece la Commissione piena libertà per le nozze fra figli dell'allevatore e l'allevato, tra i quali, per quanto cresciuti insieme, non c'è alcun rapporto di parentela.

R. R., n. 72. — Nell'art. 85 ha trovato più opportuna sede la disposizione sugli impedimenti matrimoniali derivanti dall'affiliazione, che la Commissione parlamentare aveva proposto in un articolo del Titolo XI.

Art. 86.

Delitto.

Non possono contrarre matrimonio tra loro le persone delle quali l'una è stata condannata per omicidio consumato o tentato sul coniuge dell'altra.

Se ebbe luogo soltanto rinvio a giudizio ovvero fu ordinata la cattura, si sospende la celebrazione del matrimonio fino a quando non è pronunciata sentenza di proscioglimento.

P. L.: C. civ. 1865, art. 62.

L. P.: Prog. Comm. Reale, art. 102; prog. def., art. 94.

R. G., n. 103. — Determinando nell'art. 102 il contenuto dell'impedimentum criminis, il progetto preliminare considerava due ipotesi distinte. A ben riflettere, peraltro, l'ipotesi del n. 1 era compresa in quella del n. 2. Infatti, l'*attentato alla vita* non è cosa diversa dall'*omicidio tentato*; e, senza dubbio, anche

per il n. 1 occorre una condanna. Non può parimenti dubitarsi che l'espressione « di concerto » nel n. 1 debba assumersi in senso penalistico e, cioè, nel senso di partecipazione al reato; significato, questo, che nel n. 2 è espresso dalla parola « *complice* ». Ciò posto, la differenza fra i due numeri consiste in ciò, che il numero 1 prevede l'omicidio del proprio coniuge, mentre il numero 2 prevede l'omicidio del coniuge dell'altra parte: differenza soltanto apparente, in quanto nell'ipotesi di uccisione del proprio coniuge con la partecipazione di un'altra persona, questa è colpevole, come complice, del reato commesso sul coniuge dell'altro.

Nell'art. 94 ho, perciò, riprodotto solo la formula del n. 2 aggiornata con la terminologia del nuovo codice penale.

Nel nuovo testo si parla di omicidio « tentato o consumato » anzichè di omicidio « consumato o tentato ». Invertendo l'ordine degli aggettivi ho inteso chiarire — per eliminare i dubbi affacciati al riguardo — che si vuol considerare soltanto l'omicidio volontario e non l'omicidio colposo, rispetto al quale non è configurabile il tentativo di reato.

Il capoverso dell'articolo in esame esprime con termini più esatti il concetto contenuto nel secondo comma dell'articolo 102 del progetto preliminare.

Ho soppresso la disposizione che consentiva la dispensa dall'impedimento, perchè costituirebbe troppo grave offesa alla coscienza sociale l'unione dell'omicida col coniuge della vittima.

R. C. P., pag. 766. — Nell'articolo 94, relativo all'impedimento derivante da delitto, alla formula « omicidio tentato o consumato » si è proposto di sostituire la formula del corrispondente articolo 102 della Commissione Reale « omicidio consumato o tentato », sembrando più logico fare riferimento in primo luogo all'ipotesi più grave. E' sembrato inoltre giuridicamente più esatto dire al secondo comma: « si sospende la celebrazione del matrimonio » invece di: « si sospende il matrimonio ».

Per una migliore intelligenza della relazione al progetto definitivo si riporta il testo dell'art. 102 del progetto preliminare:

« Non possono contrarre matrimonio fra di loro:

« 1°) le persone delle quali l'una abbia, di concerto con l'altra, attentato alla « vita del proprio coniuge o del coniuge dell'altra; »

« 2°) le persone delle quali l'una sia stata condannata, quale autore o complice, per omicidio consumato o tentato sul coniuge dell'altra. »

« Se fu soltanto pronunciata la sentenza di accusa ovvero ordinata la cattura, si sospende il matrimonio fino a che il giudizio sia terminato. »

« Il Re o le autorità a ciò delegate possono accordare dispensa da queste « disposizioni ». »

Art. 87.

Lutto vedovile.

Non può contrarre matrimonio la donna, se non dopo trecento giorni dallo scioglimento o dall'annullamento del matrimonio precedente, eccettuato il caso in cui il matrimonio è stato dichiarato nullo ai sensi dell'art. 121.

Il Re o le autorità a ciò delegate possono accordare dispensa da questo divieto.

Il divieto cessa dal giorno in cui la donna ha partorito.

P. L.: C. civ. 1865, art. 57; Art. 2 legge 27 maggio 1929, n. 847.

L. P.: Prog. Comm. Reale, art. 103; prog. def., art. 95.

R. C. R., pag. 84. — Modificazioni in relazione al *lutto vedovile* sono state introdotte con l'art. 103. Il termine viene indicato in giorni anzichè in mesi: analoga riforma fu attuata dalla novella III rispetto all'art. 120 del codice austriaco. La possibilità della dispensa apparisce largamente giustificata rispetto ad un divieto, che induce una restrizione sì grave alla libertà individuale, e che non è contenuto nella legislazione canonica. La dispensa è prevista dal codice austriaco, articolo citato, dal codice germanico, § 1313, dal codice svizzero, art. 103; nonchè ora presso di noi dall'art. 2 della legge 27 maggio 1929, n. 847. Può essere superfluo specificare le condizioni in cui la dispensa può essere accordata: dal codice il divieto vien fatto durare anche se la gravidanza non sia possibile per operazione di sterilizzazione subita dalla donna, e può farsi questione quando la donna abbia abortito. Sembra inutile determinare che, in genere, la dispensa seguirà ad avviso di periti.

R. C. R., pag. 766. — Circa il lutto vedovile si è proposto all'articolo 95 (in analogia con la modificazione portata al termine per la presunzione di concepimento durante il matrimonio previsto dall'articolo 238 (*art. 230*) di stabilire in trecentotré giorni, anzichè in trecento, il termine perchè la donna possa contrarre nuove nozze dopo lo scioglimento o annullamento del matrimonio precedente.

R. R., n. 72. — Non avendo accolta, per le ragioni che esporrò, la proposta di elevare a trecentotré giorni il termine massimo per la presunzione di concepimento durante il matrimonio (art. 230), ho lasciato inalterato in trecento giorni il periodo del lutto vedovile (art. 87).

Art. 88.

Assenso per il minore.

Il minore non può contrarre matrimonio senza l'assenso della persona che esercita su lui la patria potestà o la tutela.

Per il matrimonio del minore emancipato è necessario l'assenso del curatore, quando questi è uno dei genitori.

L'assenso, quando non è dato personalmente davanti all'ufficiale dello stato civile cui si domanda la pubblicazione, deve risultare da atto pubblico o da scrittura privata autenticata, dove si indichi tanto lo sposo al quale si dà l'assenso, quanto l'altro.

Quando è negato l'assenso, il matrimonio può essere autorizzato per gravi motivi dal procuratore generale presso la corte d'appello.

Il procuratore generale può nominare un curatore che assista il minore nella stipulazione delle convenzioni matrimoniali.

P. L.: C. civ. 1865, art. 63, 64, 65, 66, 67, 81; art. 3 della legge 27 maggio 1929, n. 847.
L. P.: Prog. Comm. Reale, art. 104, 105, 106; prog. def., art. 96, 97.

R. C. R., pag. 84. — Le disposizioni contenute nell'art. 104 sostituiscono quelle contenute negli articoli 63, 64, 65 e 66 del codice vigente e riproducono le riforme già attuate con l'art. 3 p.p. della legge 27 maggio 1929, n. 847.

Le riforme consistono:

a) nella *equiparazione fra uomini e donne per ciò che riguarda la maggioranza matrimoniale*. Fra le principali legislazioni una disparità non era stabilita che nella francese e nella nostra; ma in Francia è stata abolita con la legge del 21 giugno 1907. Il diritto canonico, com'è noto, non richiede il consenso degli ascendenti o di organi tutelari;

b) nella abolizione dell'interpellazione della madre, il cui consenso non era tuttavia necessario, qualora il padre fosse favorevole (comma 1°, periodo 2° dell'art. 63);

c) nell'attribuzione dell'assenso matrimoniale, in mancanza di entrambi i genitori, al tutore. Se esistono avi paterni o materni, questi in generale saranno stati assunti agli uffici tutelari; e se non lo siano, non c'è ragione per cui esplikino diritti a cui non corrispondono responsabilità.

Dal punto di vista terminologico si è ravvisata l'opportunità di sostituire alla parola « consenso », riservata alla manifestazione di volontà degli sposi, la parola « assenso » per le autorizzazioni del potere domestico previste in questo articolo; analogo uso ha la parola nell'art. 69 capov. del codice vigente.

Nell'art. 105 si riproduce la disposizione contenuta nell'art. 81 del codice vigente, con le modificazioni conseguenti alle riforme operate in materia di assenso matrimoniale.

La riforma contenuta nell'art. 106 fu già attuata con l'articolo 3, seconda parte, della legge 27 maggio 1929, n. 847. Essa mira a semplificare la procedura prevista dall'art. 67 del codice attuale e a ravvicinare in certo modo la procedura stessa a quella che il codice di diritto canonico, pur non esigendo l'assenso dei parenti, prevede per il caso che risulti la loro opposizione (can. 1034, nonché Istruzione agli ordinari d'Italia circa l'esecuzione dell'art. 34 del Concordato, art. 19).

R. G., n. 104. — Nel disciplinare nell'art. 96 l'assenso al matrimonio del minore, ho semplificata la formulazione dell'art. 104 del progetto preliminare. Parlando, infatti, nel primo comma della « persona che esercita la patria potestà » si sono compresi tanto i genitori legittimi quanto quelli naturali e adottivi, che pure hanno l'esercizio della patria potestà a norma degli articoli 277 e 308.

Seguendo i voti da più parti formulati mi è sembrato opportuno richiedere anche per il matrimonio del minore emancipato l'assenso del curatore nel caso in cui questi sia uno dei genitori. Per quanto il minore emancipato possieda maturità di giudizio rispetto agli interessi patrimoniali, può non valutare con adeguata ponderazione un atto che lo vincola per tutta la vita. L'assenso non è invece richiesto quando il curatore non sia uno dei genitori, perchè sarebbe poco opportuno l'intervento di un estraneo, sia pure nella veste di curatore, in un atto così personale qual'è il matrimonio.

Nello stesso art. 96 ho riprodotto l'art. 105 del progetto, in guisa da regolare in unica disposizione tanto i casi in cui l'assenso è necessario, quanto le forme nelle quali esso va dato.

R. C. P., pag. 766. — Per quanto riguarda l'assenso al matrimonio del minore, che per l'articolo 96 deve essere dato dalla persona che esercita la patria potestà o la tutela, qualche Commissario ha proposto il ritorno alla norma del Codice vigente per cui si richiede anche il consenso della madre, e ciò in omaggio non solo al rispetto verso la madre, ma anche alla particolare considerazione che di quest'ultima ha lo spirito latino e fascista. Senonchè la maggioranza della Commissione ha ritenuto che l'unità familiare sia meglio salvaguardata dalla nuova disposizione, ricordando che, secondo il Codice vigente, in caso di dissenso prevale il parere del padre, ciò che altro non fa se non porre in maggior rilievo l'inefficacia del parere della madre.

R. R., n. 72. — Ho fuso in un solo articolo, l'88, gli articoli 96 e 97 del progetto, che contenevano le norme sull'assenso per il matrimonio del minore.

Art. 89.

Diversità di razza o di nazionalità.

I matrimoni tra persone appartenenti a razze diverse sono soggetti alle limitazioni poste dalle norme contenute in leggi speciali.

Le leggi speciali determinano anche le condizioni che devono osservarsi per i matrimoni dei cittadini italiani con persone di nazionalità straniera.

R. R., n. 72. — Nell'art. 89 ho fatto riferimento alle leggi speciali, sia per quanto riguarda le limitazioni ai matrimoni tra persone appartenenti a razze diverse, sia per le condizioni prescritte per i matrimoni tra cittadini e stranieri.

Il R.D.L. 17 novembre 1938-XVII, n. 1728, recante provvedimenti per la difesa della razza italiana, detta le seguenti disposizioni in materia di matrimonio:

« Art. 1. — Il matrimonio del cittadino italiano di razza ariana con persona appartenente ad altra razza è proibito.

Il matrimonio celebrato in contrasto con tale divieto è nullo.

Art. 2. — Fermo il divieto di cui all'art. 1, il matrimonio del cittadino italiano con persona di nazionalità straniera è subordinato al preventivo consenso del Ministero per l'Interno. I trasgressori sono puniti con l'arresto fino a tre mesi e con l'ammenda fino a lire diecimila.

Art. 3. — Fermo sempre il divieto di cui all'art. 1, i dipendenti delle Amministrazioni civili e militari dello Stato, delle organizzazioni del Partito Nazionale Fascista o da esso controllate, delle Amministrazioni delle Province, dei Comuni, degli enti parastatali e delle associazioni sindacali ed enti collaterali non possono contrarre matrimonio con persone di nazionalità straniera.

Salva l'applicazione, ove ne ricorrano gli estremi, delle sanzioni previste dall'art. 2, la trasgressione del predetto divieto importa la perdita dell'impiego e del grado.

Art. 4. — Ai fini dell'applicazione degli articoli 2 e 3, gli italiani non regnicoli non sono considerati stranieri.

Art. 5. — L'ufficiale dello stato civile, richiesto di pubblicazioni di matrimonio, è obbligato ad accertare, indipendentemente dalle dichiarazioni delle parti, la razza e lo stato di cittadinanza di entrambi i richiedenti.

Nel caso previsto dell'art. 1, non procederà alle pubblicazioni nè alla celebrazione del matrimonio.

L'ufficiale dello stato civile che trasgredisce al disposto del presente articolo è punito con l'ammenda da lire cinquecento a lire cinquemila.

Art. 6. — Non può produrre effetti civili e non deve, quindi, essere trascritto nei registri dello stato civile, a norma dell'art. 5 della legge 27 maggio 1929, n. 847, il matrimonio celebrato in violazione dell'art. 1.

Al ministro del culto, davanti al quale sia celebrato tale matrimonio, è vietato l'adempimento di quanto è disposto dal primo comma dell'art. 8 della predetta legge.

I trasgressori sono puniti con l'ammenda da lire cinquecento a lire cinquemila.

Art. 7. — L'ufficiale dello stato civile che ha proceduto alla trascrizione degli atti relativi a matrimoni celebrati senza l'osservanza dell'art. 2 è tenuto a farne immediata denuncia all'autorità competente.»

Art. 90.**Matrimonio del Re Imperatore e dei Principi Reali.**

Le disposizioni degli articoli 82, 85 numeri 3, 5, 6, 7, 8, 9 e dell'art. 88, quarto comma, non sono applicabili al Re Imperatore e alla Famiglia Reale.

Per la validità dei matrimoni dei Principi e delle Principesse Reali è richiesto l'assenso del Re Imperatore.

P. L.: C. civ. 1865, art. 69.

L. P.: Prog. Comm. Reale, art. 107; prog. def., art. 98.

*Sezione II — DELLE FORMALITÀ PRELIMINARI DEL MATRIMONIO.***Art. 91.****Pubblicazione.**

La celebrazione del matrimonio dev'essere preceduta dalla pubblicazione fatta per cura dell'ufficiale dello stato civile.

La pubblicazione consiste nell'affissione alla porta della casa comunale di un atto dove si indica il nome, il cognome, la professione, il luogo di nascita e la residenza degli sposi, se essi siano maggiori o minori di età, nonchè il luogo dove intendono celebrare il matrimonio. L'atto deve anche indicare il nome del padre e della madre degli sposi, salvo i casi in cui la legge vieta questa menzione.

P. L.: C. civ. 1865, art. 70.

L. P.: Prog. Comm. Reale, art. 108; prog. def., art. 99.

R. C. R., pag. 86. — Il testo proposto con l'art. 108 realizza le seguenti innovazioni nei confronti dell'art. 70 del codice vigente:

a) toglie l'obbligo della menzione del nome, cognome, professione e residenza dei genitori degli sposi quando trattisi di figli naturali; il che pure ha fatto la legge francese 9 agosto 1919, ma in modo generale, appunto per ragione di riguardo ai figli naturali;

b) aggiunge la menzione del luogo dove il matrimonio sarà celebrato, il che è pure in altre leggi, ed ha utilità ai fini della presentazione delle opposizioni o anche della semplice informazione da portarsi all'ufficiale dello stato civile in tempo utile prima della celebrazione;

c) prescrive il registro delle pubblicazioni, previsto dall'ordinamento di stato civile, il quale registro, dovendo documentare formalità così importante, è ragionevole sia previsto dalla legge stessa che ordina la formalità: cfr. legge francese citata, art. 2.

E' stato anche osservato che potrebbe opportunamente abolirsi la menzione di una duplice pubblicazione, la quale non è che una reminiscenza della pratica ecclesiastica dei bandi in chiesa. La pubblicazione in verità è unica, essendo prescritto che l'atto rimanga affisso alla porta della casa comunale fra l'una e l'altra domenica e per tre giorni successivi (seguito art. 109) (art. 93). Conformi in tale formulazione: codice svizzero, art. 105 e segg.; legge ungherese, art. 38; legge francese del 9 agosto 1919, articoli 2 e 3.

R. G., n. 105-107. — E' stata giustamente rilevata la opportunità di abo-

lire il sistema delle due pubblicazioni, che — come osserva la relazione della Commissione Reale — è una reminiscenza della pratica ecclesiastica del duplice bando orale in chiesa. Le due pubblicazioni si concretano, in realtà, in una attività unica ed ininterrotta, e, cioè, nell'affissione di un atto scritto alla porta della casa comunale per uno spazio di tempo che comprende due domeniche successive ed i tre giorni che seguono immediatamente la seconda domenica. Tanto vale, dunque, parlare di una pubblicazione unica e prescrivere che l'atto affisso rimanga esposto al pubblico per un tempo determinato.

In conformità dei concetti esposti l'art. 99 stabilisce che la celebrazione del matrimonio deve essere preceduta dalla pubblicazione, ed aggiunge, nel capoverso, che la pubblicazione consiste nell'affissione, alla porta della casa comunale, di un atto contenente determinate indicazioni relative alle persone degli sposi ed al luogo ove questi intendono celebrare il matrimonio.

Il progetto preliminare, disponendo che l'atto di pubblicazione deve indicare i nomi dei genitori degli sposi solo quando si tratti di figli legittimi o naturali riconosciuti, si proponeva di evitare che dalla pubblicazione risultasse la qualità di figlio naturale dello sposo. Bisogna, però, riconoscere che per tale via non si raggiunge l'intento, perchè l'omissione dei nomi dei genitori paleserebbe di per sé lo stato illegittimo della persona alla quale l'omissione si riferisce. D'altra parte, non sarebbe possibile rinunciare in tutti i casi alla menzione dei nomi dei genitori — come dispone la legge francese 9 agosto 1919 — senza rendere del tutto inutile la pubblicazione.

L'art. 99 stabilisce, perciò, che l'atto da affiggere deve indicare il nome del padre e della madre degli sposi, ma fa salva l'applicazione delle disposizioni che ne vietano la menzione, come nel caso di sostituzione di cognome (v. R. decreto 22 dicembre 1932, n. 1696). Si potrebbe obiettare che, nel caso di sostituzione di cognome, v'è maggiore bisogno di indicare la paternità per accertare l'esistenza di eventuali impedimenti. E' da considerare, peraltro, che in pratica le persone dalle quali l'opposizione al matrimonio è promossa — o direttamente oppure sollecitando l'intervento del pubblico ministero — sono i parenti, i quali non hanno bisogno di desumere l'esistenza degli impedimenti dalla pubblicazione; nè la norma limita la possibilità di accertamenti da parte dell'ufficiale dello stato civile, al quale, anche in questo caso, deve essere presentata la copia integrale dell'atto di nascita (art. 103) (art. 95).

Ho soppresso l'ultimo comma dell'art. 108 del progetto preliminare che ordinava la trascrizione in apposito registro dell'atto di pubblicazione. Tale disposizione — che non figura nell'art. 70 del codice civile — è poco esatta, giacchè, in base al vigente ordinamento dello stato civile, soltanto la richiesta di pubblicazione viene iscritta in apposito registro, mentre dell'avvenuta pubblicazione l'ufficiale dello stato civile dà atto con annotazione a margine della richiesta. Comunque la materia sarà regolata nella legge sull'ordinamento dello stato civile.

Art. 92.

Luogo della pubblicazione.

La pubblicazione deve essere richiesta all'ufficiale dello stato civile del comune ove uno degli sposi ha la residenza ed è fatta nei comuni di residenza degli sposi.

Se la residenza non dura da un anno, la pubblicazione deve farsi anche nel comune della precedente residenza.

L'ufficiale dello stato civile cui si domanda la pubblicazione provvede a chiederla agli ufficiali degli altri comuni nei quali la pubblica-

zione deve farsi. Essi devono trasmettere all'ufficiale dello stato civile richiedente il certificato della eseguita pubblicazione.

P. L.: C. civ. 1865, art. 71.

L. P.: Prog. Comm. Reale, art. 109; prog. def., art. 100.

R. G., n. 108. — L'art. 100 si ispira ad un duplice intento: quello di favorire gli sposi, che non sempre conoscono le disposizioni concernenti le formalità preliminari al matrimonio, e quello di accentrare nelle mani di un solo ufficiale di stato civile l'espletamento delle formalità stesse, anche se queste debbano ricevere esecuzione altrove a cura di altri funzionari. E poichè meglio qualificato a svolgere tale attività è l'ufficiale di stato civile davanti al quale gli sposi intendono celebrare il matrimonio, il sistema accolto dalla norma consegue risultati grandemente apprezzabili. Anzitutto alla attività spesso errata degli sposi, si sostituisce una procedura ufficiosa semplice e spedita che assicura il regolare compimento dei vari atti che devono precedere la celebrazione; inoltre, col rendere noto l'ufficiale di stato civile che dovrà celebrare il matrimonio, viene agevolato l'esperimento di eventuali opposizioni. Si ottiene, pertanto, la certezza che l'ufficiale competente procederà alla celebrazione solo quando le formalità preliminari siano state tutte esattamente compiute e nessuna opposizione sia stata proposta.

L'articolo in esame dispone, perciò, che la pubblicazione va richiesta all'ufficiale dello stato civile del comune nel quale uno degli sposi abbia il domicilio. In questo stesso comune dovrà poi, di regola, celebrarsi il matrimonio (art. 112) (*art. 104*), salvo che per ragioni di convenienza gli sposi non credano di celebrarlo altrove, come è consentito nell'art. 115 (*art. 107*).

La durata della pubblicazione è stabilita nell'art. 101 (*art. 93*).

In questo articolo e nel precedente, come anche nel successivo art. 98, si fa riferimento alla residenza, anzichè al domicilio, come faceva il progetto definitivo, in relazione al ripristino della distinzione tra domicilio e residenza (V. art. 41).

Art. 93.

Durata della pubblicazione.

L'atto di pubblicazione resta affisso alla porta della casa comunale almeno per otto giorni, comprendenti due domeniche successive.

P. L.: C. civ. 1865, art. 72.

L. P.: Prog. Comm. Reale, art. 109; prog. def., art. 101.

Art. 94.

Richiesta della pubblicazione.

La richiesta della pubblicazione deve farsi da ambedue gli sposi o da persona che ne ha da essi ricevuto speciale incarico.

P. L.: C. civ. 1865, art. 73.

L. P.: Prog. Comm. Reale, art. 110; prog. def., art. 102.

R. G., n. 109. — Nell'art. 102 ho fermata la regola che la richiesta di pubblicazione, quando non sia fatta personalmente dagli sposi, deve esser fatta da persona che ne abbia da essi avuto speciale incarico. Il progetto preliminare, nell'art. 110, consentiva che la richiesta fosse fatta pure dai genitori o dal tutore.

Mi è sembrato peraltro opportuno richiedere anche per essi l'incarico degli sposi, data l'importanza che ha la richiesta e la responsabilità che può deri-

varne in caso di rottura della promessa. Sebbene debba ragionevolmente escludersi che i genitori agiscano contro la volontà del figlio, è però possibile che essi facciano la richiesta senza assicurarsi del suo esplicito consenso. Con questo non si vuole stabilire che i genitori debbano provare l'incarico in forme solenni; anzi opportunamente l'articolo non parla di forme. Queste saranno stabilite nella legge sull'ordinamento dello stato civile, nella quale potrà distinguersi il caso d'incarico conferito agli estranei dal caso d'incarico dato ai genitori.

R. C. P., pag. 767. — In ordine alla richiesta di pubblicazione disciplinata nell'articolo 102, dopo avere espresso l'avviso che le parole «speciale incarico» si debbano intendere nel senso che sia necessaria una procura speciale per quel determinato atto, la Commissione non ha ritenuto di accogliere la proposta, che da qualche Commissario era stata fatta, di introdurre di nuovo la dizione dell'attuale Codice civile che parla di «mandato speciale ed autentico». Si è considerato, invero, che la disposizione è stata introdotta specialmente per agevolare le persone non abbienti, mentre l'atto autentico è troppo oneroso. Basta perciò che vi sia un atto che dimostri che entrambi gli sposi hanno autorizzato una determinata persona a fare la richiesta.

Art. 95.

Documenti per la pubblicazione.

Chi richiede la pubblicazione deve presentare all'ufficiale dello stato civile l'atto di nascita di entrambi gli sposi e la prova dell'assenso al matrimonio, se è prescritto, nonchè ogni altro documento necessario a provare la libertà degli sposi e la loro condizione di famiglia.

Qualora i richiedenti non presentino i documenti necessari, l'ufficiale di stato civile provvede su loro domanda a richiederli.

P. L.: C. civ. 1865, art. 74, 79; art. 67 a 73 ord. stato civile.
L. P.: Prog. Comm. Reale, art. 111; prog. def., art. 103.

R. C. R., pag. 87. — Le disposizioni degli ultimi capoversi del testo proposto attuano un intendimento di politica legislativa, per cui molto si è scritto in Francia ed in Italia: cfr. STOLFI, *Dir. civ.*, V, p. 38. La legge francese del 10 dicembre del 1850 per facilitare il matrimonio degli indigenti già incaricava l'ufficiale dello stato civile di costituire il loro *dossier* matrimoniale e riduceva le spese al minimo. Ma la ragione delle disposizioni proposte dalla Commissione va oltre la considerazione della indigenza dei nubenti.

R. G., n. 110. — Quanto ai documenti che devono essere presentati all'ufficiale dello stato civile ho, nell'art. 103, sostituito all'*estratto* l'*atto di nascita*, cioè la copia integrale di questo. Invero la parola *estratto*, che nel codice vigente ha il significato di copia integrale, ha acquistato un contenuto diverso in seguito alle disposizioni emanate con i RR. DD. 11 novembre 1926, numero 1945, 25 agosto 1932, n. 1101, e 22 dicembre 1932, n. 1696, i quali stabiliscono che gli estratti siano rilasciati per riassunto, omettendo le parti rettifiche o integrate dell'atto. E' ovvio che, inteso in questo senso, l'estratto non sarebbe idoneo a rivelare all'ufficiale di stato civile tutti i vincoli di parentela degli sposi.

Si ottiene, pertanto, la certezza che l'ufficiale competente procederà alla celebrazione solo quando le formalità preliminari siano state tutte esattamente compiute e nessuna opposizione sia stata proposta.

R. C. P., pag. 767. — In merito ai documenti necessari per le pubblicazioni, qualche Commissario ha proposto di modificare l'articolo 103 nel senso di richiedere, invece degli atti di nascita, solo gli estratti, e ciò specie nel caso di figli legittimati per susseguente matrimonio, al fine di evitare che sia resa nota la condizione irregolare in cui essi sono nati. Ma la Commissione ha mantenuto la formula del progetto ministeriale, ritenendo che chi sposa debba conoscere tutto quanto riguarda l'altra parte.

Art. 96.

Rifiuto della pubblicazione.

L'ufficiale dello stato civile che non crede di poter procedere alla pubblicazione rilascia un certificato coi motivi del rifiuto.

Contro il rifiuto è dato ricorso al tribunale, che provvede, premesse le conclusioni scritte del pubblico ministero.

P. L.: C. civ. 1865, art. 75.

L. P.: Prog. Comm. Reale, art. 113; prog. def., art. 104.

Art. 97.

Termine per la celebrazione del matrimonio.

Il matrimonio non può essere celebrato prima del quarto giorno dopo compiuta la pubblicazione.

Se il matrimonio non è celebrato nei centottanta giorni successivi, la pubblicazione si considera come non avvenuta.

P. L.: C. civ. 1865, art. 76, 77.

L. P.: Prog. Comm. Reale, art. 114, 115; prog. def., art. 105.

R. G., n. 114. — Nell'art. 105 è trattata la materia che formava oggetto degli articoli 114 e 115 del progetto preliminare.

Essendosi adottato il sistema della pubblicazione unica, il primo comma precisa che il matrimonio non può essere celebrato prima del quarto giorno dopo compiuta la pubblicazione. E' ovvio che la pubblicazione è compiuta, quando sia trascorso l'intero termine stabilito nell'art. 101 (*art. 93*) e che l'ufficiale dello stato civile non può procedere alla celebrazione del matrimonio se non abbia ricevuto altresì il certificato della pubblicazione eventualmente eseguita in altri comuni (art. 100, ultimo comma) (*art. 92 ult. c.*).

Art. 98.

Riduzione del termine e dispensa dalla pubblicazione.

Il Re o le autorità a ciò delegate possono ridurre per gravi motivi il termine della pubblicazione. In questo caso la riduzione del termine è dichiarata nella pubblicazione.

Può anche essere concessa per cause gravissime la dispensa dalla pubblicazione, presentando un atto di notorietà con il quale quattro persone, ancorchè parenti degli sposi, dichiarano con giuramento, davanti al pretore del mandamento di uno di loro, di ben conoscerli, indicano esattamente il nome e cognome, la professione e la residenza

dei medesimi e dei loro genitori, e assicurano sulla loro coscienza che nessuno degli impedimenti stabiliti dagli articoli 83, 84, 85, 86 e 87 si oppone al matrimonio.

Il pretore deve far precedere all'atto di notorietà la lettura dei detti articoli e ammonire i dichiaranti sull'importanza della loro attestazione e sulla gravità delle possibili conseguenze.

Quando è stata concessa la dispensa dalla pubblicazione, gli sposi, per essere ammessi alla celebrazione del matrimonio, devono presentare all'ufficiale dello stato civile, insieme col decreto di dispensa, gli atti previsti nell'art. 95.

P. L.: C. civ. 1865, art. 78.

L. P.: Prog. Comm. Reale, art. 116; prog. def., art. 106.

R. G., n. 115. — Il mutamento apportato nel sistema del progetto non consente più di prevedere la dispensa *da una delle pubblicazioni*.

Nel primo comma dell'art. 106 è, perciò, regolata la *riduzione del termine della pubblicazione*. Per lo stesso motivo nel secondo comma è prevista non più la *dispensa da ambedue le pubblicazioni*, ma la *dispensa dalla pubblicazione*.

Per armonizzare la norma dello stesso secondo comma con quella dell'art. 366 del codice civile, è prescritta la attestazione giurata di quattro persone anzichè di cinque.

L'ultimo comma regola la presentazione dei documenti prescritti dall'art. 103 (art. 95), nel caso di dispensa dalla pubblicazione.

Art. 99.

Matrimonio in imminente pericolo di vita.

Nel caso di imminente pericolo di vita di uno degli sposi, l'ufficiale dello stato civile del luogo può procedere alla celebrazione del matrimonio senza pubblicazione e senza l'assenso al matrimonio, se questo è richiesto, purchè gli sposi prima giurino che non esistono tra loro impedimenti non suscettibili di dispensa.

L'ufficiale dello stato civile dichiara nell'atto di matrimonio il modo con cui ha accertato l'imminente pericolo di vita.

L. P.: Prog. Comm. Reale, art. 117; prog. def., art. 107.

R. C. R., pag. 87. — Una disposizione sul *matrimonio in extremis* era contenuta nell'art. 78 del decreto sullo stato civile. Trasferendola nel codice, come in sede più opportuna, si è anche notevolmente modificata, per quanto riguarda le condizioni di ammissibilità e i requisiti di forma (art. 117). Non si richiede più l'intento di legittimare la prole, a simiglianza del *codex juris canonici* (can. 1019, paragr. 2 e 1043) e di altre leggi (legge ungherese, art. 36). Parimenti più non si richiede l'attestazione di testimoni circa l'insussistenza di impedimenti. Non è abolita tuttavia la prescrizione della presenza di testimoni alla celebrazione. Come risulta dalla menzione degli impedimenti rispetto ai quali ha luogo l'attestazione, non si richiede l'assenso del genitore o del tutore e cessano altri impedimenti suscettibili di dispensa reale. Il diritto canonico prevede più genericamente, in siffatte circostanze di pericolo di morte, la facoltà di dispensa dagli impedimenti dispensabili: can. 1043.

R. G., n. 116. — La disciplina data dal progetto preliminare, nell'art. 117, all'istituto del matrimonio *in extremis* ha dato luogo a tre principali osservazioni: 1° se convenga ammettere il matrimonio *in extremis*, anche quando non vi sia prole da legittimare; 2° se convenga affidarsi al giuramento degli sposi o non piuttosto all'attestazione di quattro testimoni; 3° se sia opportuno non richiedere per i minori l'assenso del genitore o del tutore.

In ordine al primo punto, è stato giustamente rilevato che il matrimonio *in extremis* — in quanto prescinde da tutte le cautele stabilite dalla legge per assicurare la maturità del consenso e la mancanza di impedimenti — è un istituto eccezionale che può ammettersi solo quando sussistano forti motivi di utilità sociale, quali, appunto, quelli inerenti alla legittimazione della prole. Evidentemente, non si può nella materia in esame seguire l'esempio del diritto canonico, il quale, prendendo in considerazione finalità ultraterrene, ammette con larghezza il matrimonio *in extremis* come rimedio ad uno stato di peccato. L'articolo 107 richiede, pertanto, la condizione che gli sposi abbiano prole naturale vivente che intendono legittimare.

Per quanto non sia piena la attendibilità di un giuramento prestato da due persone, di cui l'una in punto di morte e l'altra in anormali condizioni di spirito, tuttavia richiedere, in luogo del giuramento degli sposi, l'attestazione giurata di quattro testi, significa creare, probabilmente, una difficoltà pratica non indifferente in un momento in cui l'urgenza è estrema. Può essere, infatti, tutt'altro che agevole trovare, con la sollecitudine imposta dalle circostanze, delle persone che si vogliano assumere la responsabilità di escludere l'esistenza di impedimenti.

L'art. 107 mantiene, quindi, la disposizione del progetto preliminare che richiede il giuramento degli sposi; precisa, però, opportunamente, che, mediante il giuramento, si deve accertare l'inesistenza di impedimenti non suscettibili di dispensa. Esso, inoltre, non richiede l'assenso, dato che sarebbe poco logico rinunciare alla dispensa per gli impedimenti dispensabili ed esigere l'assenso che, nel matrimonio ordinario, può essere sostituito dalla decisione del procuratore generale.

R. C. P., pag. 767. — Quanto al matrimonio *in extremis*, la Commissione non ha approvato la condizione posta dall'articolo 107 del progetto ministeriale circa l'esistenza di prole naturale vivente che gli sposi intendono legittimare, e ciò non solo di fronte al matrimonio concordatario (in quanto il diritto canonico ammette il matrimonio *in extremis* anche ad *consulendum conscientiae*), per non creare disparità di trattamento con chi celebra il matrimonio civile; ma anche per non ostacolare in modo alcuno la possibilità di un'unione spirituale in imminente pericolo di vita. Ha poi proposto di precisare meglio, nel capoverso dello stesso articolo, che l'ufficiale di stato civile «farà risultare nell'atto di matrimonio l'accertamento dello stato di imminente pericolo di vita», ravvisando in tale disposizione una remora per l'ufficiale di stato civile contro la possibilità di abusi.

R. R., n. 73. — In accoglimento del voto della Commissione parlamentare, l'art. 99 consente il matrimonio *in extremis*, anche quando manchi prole vivente da legittimare. La legge civile si uniforma così a quella canonica e tutela importanti interessi morali, che possono sussistere anche all'infuori del campo della legittimazione della prole naturale. Ho lasciato immutato il capoverso dell'articolo, in quanto il testo del progetto, che stabilisce l'obbligo dell'ufficiale dello stato civile di far risultare dall'atto il modo in cui è stato accertato l'imminente pericolo di vita, è più rigoroso e dà quindi maggiori garanzie in confronto con l'altra formula proposta, secondo la quale sarebbe bastato che si fosse dato atto genericamente dell'accertamento del pericolo di vita.

Sezione III — DELLE OPPOSIZIONI AL MATRIMONIO.

Art. 100.

Persone che possono fare opposizione.

I genitori e, in mancanza loro, gli altri ascendenti e i collaterali entro il terzo grado possono fare opposizione al matrimonio dei loro parenti per qualunque causa che osti alla sua celebrazione.

Se uno degli sposi è soggetto a tutela o a cura, il diritto di fare opposizione compete anche al tutore o al curatore.

Il diritto di opposizione compete anche al coniuge della persona che vuole contrarre un altro matrimonio.

Quando si tratta di matrimonio in contravvenzione all'art. 87, il diritto di opposizione spetta anche, se il precedente matrimonio fu sciolto, ai parenti del precedente marito e, se il matrimonio fu dichiarato nullo, a colui col quale il matrimonio era stato contratto e ai parenti di lui.

Il pubblico ministero deve sempre fare opposizione al matrimonio, se sa che vi osta un impedimento o se gli consta l'infermità di mente di uno degli sposi, nei confronti del quale, a causa dell'età, non possa essere promossa l'interdizione.

P. L.: C. civ. 1865, art. 82, 83, 84, 85, 86, 87.

L. P.: Prog. Comm. Reale, art. 119; prog. def., art. 108.

R. C. R., pag. 88. — Non si è ravvisata ragione per allontanarsi dal sistema nostro, comune con la legge francese, di limitare il diritto di opposizione nella cerchia della famiglia (art. 119). Il codice svizzero, che pure conosce l'istituto delle opposizioni, straniero ad altre leggi, ammette « qualunque interessato » a formare opposizione (art. 108).

Non è apparsa, invece, giustificata la distinzione fatta dagli articoli 82 e 83 del codice vigente, la quale ha anche dato luogo a difficoltà di interpretazione.

L'opposizione deve essere consentita tanto nel caso di esistenza di un impedimento legale, e cioè in mancanza di talune delle condizioni necessarie per contrarre matrimonio, previste negli articoli da 98 a 104 (art. 82-88), quanto nel caso di incapacità naturale di uno degli sposi, la quale non costituisce propriamente impedimento, ma può dar luogo alla nullità del matrimonio che sia contratto in tale stato. Al di fuori dell'infermità di mente non sembra sia da consentire la opposizione per altre cause che pure possono dar luogo alla nullità del matrimonio: non per l'impotenza, la quale potrebbe non essere proposta come causa di nullità dai coniugi; non per la minaccia o violenza la quale può invalidare il matrimonio solo se perduri fino alla celebrazione.

Non c'è ragione di subordinare ad autorizzazioni — come è nel disposto del vigente art. 74 — l'opposizione esercitata dagli organi di protezione dell'incapace, quali il tutore dei minori ed il curatore, sia dell'emancipato sia dell'inabilitato.

R. G., n. 98 e 118. — Per le considerazioni accennate è preferibile considerare l'infermità di mente solo come motivo di opposizione (art. 108). Né può ritenersi illogico consentire la opposizione per un motivo che non costi-

tuisce impedimento. Infatti, già nel vigente ordinamento, dottrina e giurisprudenza ammettono che si possa fare opposizione per la infermità di mente, sebbene non vi sia istanza di interdizione, argomentando dall'art. 83, n. 2, del codice civile. Tale articolo menziona in modo generale l'infermità di mente come motivo di opposizione e non può evidentemente riferirsi solo al caso che esista domanda di interdizione, poichè comprende tra i legittimati all'opposizione i parenti di chi voglia unirsi in matrimonio con un infermo di mente, cioè persone che non potrebbero proporre domanda di interdizione dell'infermo stesso.

L'opposizione per la sola infermità di mente di uno degli sposi non potrebbe, peraltro, essere consentita senza cautele. Per ciò ho creduto di doverla escludere nel caso di sposi maggiorenni, in quanto che con la istanza di interdizione si può provocare automaticamente la sospensione del matrimonio, e di limitarla al caso di sposi minorenni. Vero è che per questi c'è la cautela dell'assenso, ma tale cautela, per motivi di interessi o di altra natura, potrebbe riuscire insufficiente. Ciò che maggiormente rileva è che di essi non può essere domandata l'interdizione, tranne che nell'ultimo anno della minore età.

Ho ritenuto poi opportuno riconoscere soltanto al pubblico ministero il diritto di fare opposizione, sia perchè a tale organo possono rivolgersi i privati eventualmente interessati, sia perchè ciò assicura sul buon fondamento della opposizione.

Sembra superfluo avvertire che l'opposizione presuppone uno stato di infermità tale che darebbe luogo all'interdizione se lo sposo fosse maggiorenne.

In conformità dei criteri esposti, ho soppresso nell'art. 91 le parole «e coloro che, sebbene non interdetti, non sono sani di mente», e nell'ultimo comma dell'art. 108 ho chiaramente indicati i limiti entro i quali l'opposizione al matrimonio per infermità di mente di uno degli sposi può essere fatta valere.

Per quanto riguarda la legittimazione a proporre opposizione al matrimonio, mi è sembrato eccessivo consentirla ai collaterali entro il quarto grado, dato che il nucleo familiare non si estende, normalmente, oltre il terzo grado. D'altra parte, per la gravità dell'effetto che consegue dalla opposizione, è consigliabile non allargare troppo la cerchia delle persone legittimate ad agire. E' da notare che nessun inconveniente può derivare da tale restrizione, perchè gli altri parenti possono sempre provocare l'intervento del pubblico ministero.

Nel primo comma dell'art. 108 sono perciò menzionati i collaterali entro il terzo grado.

Il quarto comma dell'art. 108 corrisponde al quarto comma dell'art. 119 del progetto preliminare, salvo le seguenti modificazioni.

Poichè la legge non riconosce la parentela oltre il sesto grado, tale limite è implicito nell'indicazione «*parenti del precedente marito*». Ho sostituito *precedente* a *primo* per comprendere l'ipotesi di più matrimoni precedenti.

Nel caso di matrimonio annullato ho ritenuto necessario consentire l'opposizione, oltre che a colui col quale il matrimonio aveva avuto luogo, anche ai di lui parenti, nei confronti dei quali non si può negare l'interesse a far rispettare il lutto vedovile in relazione ad eventuali pretese di carattere successorio.

R. C. P., pag. 767. — All'articolo 108 (persone che possono fare opposizione) si è deciso di proporre, in fine di esso, allo scopo di rendere possibile l'opposizione del Pubblico Ministero anche nel caso di infermità mentale per cui non sia stata ancora promossa l'interdizione, l'aggiunta delle parole «o per l'infermità del quale intenda promuovere l'interdizione».

R. R., n. 74. — Non mi è sembrata giustificata la proposta di prescrivere al pubblico ministero l'obbligo di fare opposizione al matrimonio nei confronti di persona maggiorenne inferma di mente, contro cui intende promuovere l'in-

terdizione. Il pubblico ministero, infatti, ha un mezzo più semplice per ottenere la sospensione del matrimonio, e cioè quello di promuovere direttamente il procedimento di interdizione e richiedere la sospensione della celebrazione, a norma dell'articolo 83.

Il giudizio di opposizione si spiega nei riguardi del minorenne infermo di mente, poichè, non potendo questi essere interdetto, non vi sarebbe altro mezzo per la sospensione della celebrazione. Nell'ipotesi, invece, del maggiorenne infermo di mente, il giudizio di opposizione porterebbe a una duplicazione di giudizi aventi per oggetto il medesimo accertamento. Esso produrrebbe, inoltre, l'inconveniente di far perdurare la sospensione della celebrazione fino alla pronunzia definitiva sul merito dell'opposizione; mentre, prescrivendosi al pubblico ministero di iniziare direttamente il procedimento di interdizione, l'ostacolo alla celebrazione, in caso di manifesta infondatezza dell'istanza, viene prontamente eliminato con la pronunzia di inammissibilità, che il tribunale può emanare nella fase preliminare del procedimento.

Art. 101.

Atto di opposizione.

L'atto di opposizione deve dichiarare la qualità che attribuisce all'opponente il diritto di farla, le cause dell'opposizione, e contenere l'elezione di domicilio nel comune dove siede il tribunale nel cui territorio si deve celebrare il matrimonio.

L'atto deve essere notificato nella forma della citazione agli sposi e all'ufficiale dello stato civile del comune nel quale il matrimonio deve essere celebrato.

P. L.: C. civ. 1865, art. 88, 89.

L. P.: Prog. Comm. Reale, art. 120; prog. def., art. 109.

Art. 102.

Effetti dell'opposizione.

L'opposizione fatta da chi ne ha facoltà, per causa ammessa dalla legge, sospende la celebrazione del matrimonio sino a che con una sentenza passata in giudicato è rimossa l'opposizione.

Se l'opposizione è respinta, l'opponente, che non sia un ascendente o il pubblico ministero, può essere condannato al risarcimento dei danni.

P. L.: C. civ. 1865, art. 90, 91.

L. P.: Prog. Comm. Reale, art. 121; prog. def., art. 110.

Art. 103.

Matrimonio del Re Imperatore e dei Principi Reali.

Le disposizioni di questa sezione e della precedente non si applicano al Re Imperatore e alla Famiglia Reale.

P. L.: C. civ. 1865, art. 92.

L. P.: Prog. Comm. Reale, art. 122; prog. def., art. 111.

*Sezione IV — DELLA CELEBRAZIONE DEL MATRIMONIO.***Art. 104.****Luogo della celebrazione.**

Il matrimonio deve essere celebrato pubblicamente nella casa comunale e davanti all'ufficiale dello stato civile al quale fu fatta la richiesta di pubblicazione.

P. L.: C. civ. 1865, art. 93.

L. P.: Prog. Comm. Reale, art. 123; prog. def., art. 112.

R. C. P., pag. 768. — In relazione alla ristabilita distinzione tra domicilio e residenza, si è proposto, all'articolo 112, di prescrivere che il matrimonio debba essere celebrato non già innanzi all'ufficiale dello stato civile presso il quale fu fatta la richiesta, cioè del luogo della residenza, bensì del Comune ove uno degli sposi abbia il domicilio o la residenza.

R. R., n. 75. — E' stato proposto di consentire la celebrazione del matrimonio dinanzi all'ufficiale dello stato civile del comune in cui uno degli sposi ha il domicilio o la residenza; ma su questo punto mi è sembrato preferibile il sistema del progetto, il quale si è ispirato al concetto di accentrare nel medesimo ufficiale dello stato civile il compimento delle pubblicazioni e la successiva celebrazione del matrimonio, in guisa che, rendendosi noto l'ufficiale dello stato civile che dovrà procedere alla celebrazione, viene agevolato l'esperimento di eventuali opposizioni. La scelta tra i comuni di residenza degli sposi è fatta al momento della richiesta delle pubblicazioni e importa designazione dell'ufficiale competente alla celebrazione, salva la successiva eventuale delega prevista dall'art. 107.

Art. 105.**Forma della celebrazione.**

Nel giorno indicato dalle parti l'ufficiale dello stato civile, alla presenza di due testimoni, anche se parenti, dà lettura agli sposi degli articoli 141, 142 e 143; riceve da ciascuna delle parti personalmente, l'una dopo l'altra, la dichiarazione che esse si vogliono prendere rispettivamente in marito e in moglie, e di seguito dichiara che esse sono unite in matrimonio.

L'atto del matrimonio deve essere compilato immediatamente dopo la celebrazione.

P. L.: C. civ. 1865, art. 94.

L. P.: Prog. Comm. Reale, art. 124; prog. def., art. 113.

R. C. R., pag. 90. — Il testo dell'art. 124 contiene una notevole modificazione per quanto concerne la partecipazione dell'ufficiale dello stato civile nella formazione dell'atto giuridico matrimonio. Nel codice vigente la pronuncia dell'ufficiale dello stato civile rappresenta un momento necessario non meno della dichiarazione di entrambi gli sposi; diversa è la portata dell'intervento del parroco nel matrimonio canonico, dove «*matrimonium facit partium consensus*» e dove l'intervento del parroco non è che un elemento della legittima manifestazione di codesto consenso; diverso è altresì l'ufficio attribuito al ministro de culti ammessi nello Stato, il quale — a norma dell'art. 9 della legge

24 giugno 1929, n. 1159 — deve «ricevere, alla presenza di due testimoni idonei, la dichiarazione espressa di entrambi gli sposi, l'uno dopo l'altro, di volersi prendere rispettivamente in marito e moglie». Con la disposizione proposta l'intervento dell'ufficiale dello stato civile è stato contenuto in lineamenti corrispondenti, e cioè espressamente limitato a una ricognizione, la quale — in conformità di quanto si osserva per gli altri ordinamenti matrimoniali oggi riconosciuti od organizzati nel nostro Stato — lascia fondarsi nell'accordo delle parti il negozio giuridico matrimonio.

R. G., n. 120. — L'innovazione accolta dal progetto preliminare per quanto riguarda il carattere della partecipazione dell'ufficiale dello stato civile alla celebrazione del matrimonio, non sembra opportuna. L'avvicinamento che, con l'innovazione stessa, si vorrebbe ottenere tra il matrimonio civile e quello canonico, è più apparente che reale. L'efficacia del solo consenso delle parti, nel matrimonio canonico dipende dalla sua natura di sacramento. Inoltre, per motivi di carattere politico e sociale, è opportuno che lo Stato, a mezzo dell'ufficiale pubblico competente, intervenga a costituire il vincolo matrimoniale.

Per mantenere alla partecipazione dell'ufficiale dello stato civile l'importanza costitutiva che ha oggi, ho sostituito, nell'art. 113, alla frase «dà atto che sono unite in matrimonio» — adoperata nell'art. 124 del progetto preliminare — la seguente altra: «dichiara che sono unite in matrimonio».

A scanso di erronee interpretazioni, è opportuno avvertire che l'uso del verbo *dichiarare* in luogo di *pronunziare* (art. 94 codice vigente) tende a conseguire un mero perfezionamento di forma e non tocca affatto il principio — che si vuole anzi ribadire — circa il carattere costitutivo dell'intervento dell'ufficiale dello Stato civile.

R. C. P., pag. 768. — Un'interessante discussione si è svolta sull'articolo 113 in merito alla forma della celebrazione. Il progetto ministeriale ha in proposito sostituito alla dizione della Commissione Reale, per cui l'ufficiale di stato civile «dà atto» che le parti sono unite in matrimonio, la formula: «dichiara», avvertendo nella relazione che si intende con ciò ribadire il carattere costitutivo dell'intervento dell'ufficiale dello stato civile. La maggioranza della Commissione parlamentare, invece, ha seguito il criterio della Commissione Reale, che aveva accentuato il carattere consensuale del matrimonio, rilevando che contro la tesi del carattere costitutivo sta il fatto della possibile nullità del matrimonio, ipotesi in cui non è facile spiegare la posizione dello Stato che ha costituito il vincolo. Ad ogni modo si è espresso dalla Commissione l'avviso di lasciare immutata la dizione «dichiara», più rispondente della formula «dà atto» al carattere consensuale del matrimonio, purchè il Ministro aderisca al concetto della Commissione medesima, affermando nella relazione definitiva che il termine stesso non ha valore costitutivo.

R. R., n. 76. — Ho soppresso nell'art. 105 il richiamo alla norma contenuta nel primo comma dell'art. 145: questa, infatti, stabilisce i doveri dei genitori verso la prole, mentre le disposizioni, di cui l'ufficiale dello stato civile deve dare lettura, sono soltanto quelle concernenti gli obblighi che, per effetto del matrimonio, sorgono fra i coniugi.

Circa il carattere della partecipazione dell'ufficiale dello stato civile alla celebrazione del matrimonio, la Commissione parlamentare, pur approvando il testo del progetto, ha raccomandato che venisse chiarito nella relazione il concetto che non si attribuisce valore costitutivo alla dichiarazione dell'ufficiale di stato civile richiesta dall'articolo in esame. In proposito non ho difficoltà a precisare che il carattere costitutivo della dichiarazione, nel senso che le attribuiscono alcune correnti dottrinali, è certamente da escludere, in quanto essa è essenzialmente ricognitiva della manifestazione di volontà degli sposi,

ma in pari tempo è da riaffermare che l'intervento dell'ufficiale dello stato civile costituisce un elemento indispensabile per il perfezionamento del matrimonio.

Art. 106.

Inapponibilità di termini e condizioni.

La dichiarazione degli sposi di prendersi rispettivamente in marito e in moglie non può essere sottoposta né a termine né a condizione.

Se le parti aggiungano un termine o una condizione, l'ufficiale dello stato civile non può procedere alla celebrazione del matrimonio. Se ciò nonostante il matrimonio è celebrato, il termine e la condizione si hanno per non apposti.

P. L.: C. civ. 1865, art. 95.

L. P.: Prog. Comm. Reale, art. 126; prog. def., art. 114.

R. C. R., pag. 90. — Malgrado le molte dispute dottrinali sugli effetti del matrimonio, che per avventura si sia celebrato in violazione della disposizione dell'art. 95 codice civile, non si è ravvisata l'opportunità di variarne il dettato, che viene infatti riprodotto dall'art. 126 del progetto. Sembra che le conseguenze dell'apposizione di un termine o di una condizione alla dichiarazione emessa dagli sposi discendano in modo sicuro dai principi: o la modalità non è raccolta dall'ufficiale di stato civile nella pronuncia che egli fa seguire di unione degli sposi in matrimonio e, a meno che gli sposi non impugnino di falso l'atto di matrimonio, dovrà intendersi che essi non abbiano inteso persistere nella limitazione della volontà matrimoniale; o l'ufficiale raccoglie la limitazione e non si ha celebrazione di matrimonio, poichè la legge non consente che le dichiarazioni di volontà costitutive del vincolo matrimoniale siano sottoposte a cotali limitazioni: è caso di inesistenza del matrimonio, per mancata celebrazione, e non è quindi il caso di prevedere un'apposita domanda di nullità.

Il codex juris canonici, com'è noto, ha, al canone 1092, una serie di regole relative al matrimonio sotto condizione. La regola di assoluto divieto è mantenuta pel matrimonio che si celebri dinanzi a ministri di culti ammessi nello Stato: art. 9, comma 1° della legge 24 giugno 1929, n. 1159.

R. G., n. 121. — Da varie parti è stato espresso il voto che il nuovo codice risolvesse espressamente la vessata questione circa la validità o meno del matrimonio, celebrato nonostante l'apposizione, da parte degli sposi, di un termine o condizione alla dichiarazione di volersi prendere rispettivamente in marito e moglie. Di fronte a tale questione due sono le soluzioni possibili: o ritenere come non apposti il termine e la condizione, considerando, quindi, pura e semplice la dichiarazione degli sposi, e, di conseguenza, valido il matrimonio; oppure considerare inesistente il matrimonio stesso.

Non vi è dubbio che dal punto di vista logico, la seconda soluzione sia la più esatta. Infatti, il consenso, a cui venga apposta una condizione, vale entro i limiti della condizione stessa; e poichè i due momenti della volontà non si possono scindere, non si può escludere la condizione senza far cadere il consenso. Dal punto di vista politico-sociale è, però, preferibile l'altra soluzione. Con l'ammettere l'inesistenza del matrimonio per effetto della apposizione di un termine o di una condizione, si verrebbe, in pratica, ad aprire una breccia nel principio dell'indissolubilità. Si darebbe, infatti, alle parti un mezzo di non difficile attuazione, per giungere al divorzio attraverso la prova, organizzata *a posteriori*, di una condizione, anche se questa, in realtà,

non fu posta; nè sarebbe di serio ostacolo all'attuazione di un simile disegno le necessità di impugnare di falso l'atto di celebrazione.

Di fronte al pericolo di inconvenienti del genere, sul rigore logico devono prevalere le esigenze di una sana politica legislativa, ispirata al comune sentimento sociale.

Il secondo comma dell'art. 114 è informato ai concetti esposti. La formula esprime, anzitutto, il principio che l'ufficiale di stato civile non può procedere alla celebrazione del matrimonio quando da una o da entrambe le parti sia apposto un termine o una condizione; in secondo luogo, stabilisce che, se, nonostante l'apposizione di un termine o di una condizione, il matrimonio viene celebrato, il termine e la condizione si hanno per non apposti.

R. C. P., pag. 768. — In ordine all'articolo 114 che, pur vietando la apponibilità di termini e condizioni alle dichiarazioni degli sposi, stabilisce che, se le parti facciano una tale aggiunta e l'ufficiale dello stato civile ciò nonostante proceda alla celebrazione del matrimonio, il termine e la condizione si hanno per non apposti, qualche Commissario non ha approvato l'ultima disposizione che non esiste nel Codice vigente e che verrebbe a consentire in sostanza all'ufficiale di stato civile di convalidare un matrimonio non valido nella sua essenza contrattuale.

La Commissione ha però aderito al progetto ministeriale, preferendo, da un punto di vista politico-sociale, per salvaguardare l'indissolubilità del matrimonio, la soluzione di considerare valido il matrimonio e di considerare il termine o la condizione come non apposti. Del resto, ha soggiunto taluno, anche dal punto di vista strettamente logico e giuridico del consenso, questo esiste sempre, perchè gli sposi sanno che la legge considera la condizione e il termine come non apposti.

Tuttavia si è proposto di esprimere il divieto di apporre termini e condizioni in forma meno indiretta, modificando la seconda parte dell'articolo in modo da stabilire che, se le parti aggiungono un termine o una condizione, l'ufficiale di stato civile non può procedere alla celebrazione; se ciò nonostante vi proceda, il termine e la condizione si hanno per non apposti.

R. R., n. 76. — Seguendo il consiglio della Commissione parlamentare, ho espresso in forma più imperativa il divieto di apporre termini o condizioni, facendo obbligo all'ufficiale dello stato civile di non celebrare, in questo caso, il matrimonio e statuendo che, se ciò nonostante il matrimonio sia celebrato, il termine o la condizione si hanno per non apposti.

Art. 107.

Celebrazione in un comune diverso.

Quando vi sia necessità o convenienza di celebrare il matrimonio in un comune diverso da quello indicato nell'art. 104, l'ufficiale dello stato civile, trascorso il termine stabilito nel primo comma dell'art. 97, richiede per iscritto l'ufficiale del luogo dove il matrimonio si deve celebrare.

La richiesta è menzionata nell'atto di celebrazione e in esso inserita. Nel giorno successivo alla celebrazione del matrimonio, l'ufficiale davanti al quale esso fu celebrato, invia, per la trascrizione, copia autentica dell'atto all'ufficiale da cui fu fatta la richiesta.

P. L.: C. civ. 1885, art. 96.

L. P.: Prog. Comm. Reale, art. 127; prog. def., art. 115.

R. G., n. 122. — Riproducendo nell'art. 115 le norme date dal progetto

preliminare per il caso in cui occorra celebrare il matrimonio in un comune diverso da quello indicato nell'art. 112 (*art. 104*), ho precisato che la delega non può essere fatta prima che sia compiuta la pubblicazione e sia decorso il termine di cui al primo comma dell'art. 105 (*art. 97*).

Art. 108.

Celebrazione fuori della casa comunale.

Se uno degli sposi, per infermità o per altro impedimento giustificato all'ufficio dello stato civile, è nell'impossibilità di recarsi alla casa comunale, l'ufficiale si trasferisce col segretario nel luogo in cui si trova lo sposo impedito, e ivi, alla presenza di quattro testimoni, procede alla celebrazione del matrimonio secondo l'art. 105.

P. L.: C. civ. 1865, art. 97.

L. P.: Prog. Comm. Reale, art. 128; prog. def., art. 116.

Art. 109.

Celebrazione per procura.

I militari e le persone che per ragioni di servizio si trovano al seguito delle forze armate possono, in tempo di guerra, celebrare il matrimonio per procura.

La celebrazione del matrimonio per procura può anche farsi quando uno degli sposi risiede fuori del Regno e concorrono gravi motivi, da valutarsi dal procuratore generale presso la corte di appello nella cui circoscrizione l'altro sposo risiede.

La procura deve contenere l'indicazione della persona con la quale il matrimonio si deve contrarre.

La procura deve essere fatta per atto pubblico; i militari e le persone al seguito delle forze armate, in tempo di guerra, possono farla nelle forme speciali ad essi consentite.

Il matrimonio non può più essere celebrato quando sono trascorsi centottanta giorni da quello in cui la procura fu rilasciata.

La coabitazione, anche temporanea, dopo la celebrazione del matrimonio, elimina gli effetti della revoca della procura, ignorata dall'altro coniuge al momento della celebrazione.

L. P.: Prog. Comm. Reale, art. 129; prog. def., art. 117.

R. G., n. 123, 124. — L'art. 129 del progetto preliminare ha dato luogo ad osservazioni prevalentemente contrarie all'introduzione del matrimonio per procura, come istituto di diritto comune, in considerazione degli inconvenienti che ne possono derivare. A mio avviso, la celebrazione del matrimonio per procura può apparire giustificata soltanto per i militari e per le persone al seguito delle forze armate in tempo di guerra, e per coloro che siano domiciliati all'estero, quando, però, per questi ultimi, concorrano gravi motivi, da valutarsi dal procuratore generale presso la corte di appello.

Mentre i due commi dell'art. 117 sono informati agli accennati criteri, nel terzo comma è stabilito, sulle tracce di quanto disponeva il decreto luogotenenziale 24 giugno 1915, n. 903, che la procura deve indicare la persona con la quale il matrimonio deve essere contratto. A tale ovvia cautela va aggiunta,

per i non militari, quella della forma solenne; ho perciò prescritto che la procura deve essere fatta per atto pubblico. Per i militari e per le persone al loro seguito, la norma rinvia a quelle forme che ad essi sono consentite dalle leggi speciali.

Allo scopo di evitare gli inconvenienti ai quali potrebbe dar luogo una illimitata efficacia, nel tempo, della procura a contrarre matrimonio, appare opportuna la disposizione di cui al quinto comma dell'articolo in esame.

Il secondo capoverso dell'art. 129 del progetto preliminare dava luogo al dubbio se la ignoranza della revoca debba esistere al momento della celebrazione oppure anche al momento della coabitazione. A stretto rigore, si dovrebbe richiedere l'ignoranza della revoca anche al momento della coabitazione, perchè soltanto in tal modo si potrebbe scorgere, fondatamente, nella coabitazione stessa, la esecuzione del vincolo contratto e una manifestazione del convincimento che il vincolo stesso è valido. Per l'opportunità pratica di favorire il consolidamento del rapporto coniugale in atto e di non allargare la possibilità di impugnativa è, peraltro, preferibile richiedere l'ignoranza della revoca solamente al momento della celebrazione. In tale senso dispone l'ultimo comma dell'art. 117.

R. C. P., pag. 768. — In relazione alla ristabilita distinzione tra domicilio e residenza all'articolo 117, relativo alla celebrazione per procura, si è proposto di aggiungere alla parola « domiciliato » le altre: « o residente ».

Art. 110.

Rifiuto della celebrazione.

L'ufficiale dello stato civile non può rifiutare la celebrazione del matrimonio se non per una causa ammessa dalla legge.

Se la rifiuta, dev'essere rilasciato un certificato con l'indicazione dei motivi.

Contro il rifiuto è dato ricorso al tribunale, che provvede, premesse le conclusioni scritte del pubblico ministero.

P. L.: C. civ. 1865, art. 98.

L. P.: Prog. Comm. Reale, art. 130; prog. def., art. 118.

Art. 111.

Matrimonio celebrato davanti a un apparente ufficiale dello stato civile.

Si considera celebrato davanti all'ufficiale dello stato civile il matrimonio che sia stato celebrato dinanzi a persona la quale, senza avere la qualità di ufficiale dello stato civile, ne esercitava pubblicamente le funzioni, a meno che entrambi gli sposi, al momento della celebrazione, abbiano saputo che la detta persona non aveva tale qualità.

L. P.: Prog. def., art. 119.

R. G., n. 126. — La mancanza nella legislazione vigente di una disposizione espressa ha indotto la giurisprudenza a ritenere talvolta inesistente il matrimonio contratto dinanzi ad un ufficiale di stato civile apparente. Sull'esempio di qualche legislazione straniera che regola espressamente il caso, e nell'intento di difendere l'esistenza di un vincolo di così alta importanza sociale, mi è sembrato opportuno introdurre la disposizione di cui all'art. 119. Tale articolo, nell'affermare il principio della validità del matrimonio celebrato davanti ad un ufficiale dello stato civile apparente, pone al principio stesso un limite ragionevole per il caso in cui gli sposi, al momento della celebra-

zione, abbiano conosciuto che la persona celebrante mancava della qualità di ufficiale dello stato civile.

R. C. P., pag. 768. — In ordine al matrimonio celebrato davanti ad un ufficiale di stato civile apparente, si è proposto, per evitare possibili abusi, di sopprimere nell'articolo 119 l'ultima parte per cui il matrimonio non è valido se gli sposi al momento della celebrazione abbiano conosciuto che il celebrante non aveva la qualità di ufficiale dello stato civile.

R. R., n. 77. — L'art. 111 disciplina il matrimonio celebrato davanti a un apparente ufficiale dello stato civile. Al riguardo è da rilevare che possono verificarsi tre ipotesi: quella, in cui manchi del tutto l'investitura da parte della pubblica autorità; l'altra, in cui l'investitura sia giuridicamente nulla; la terza, in cui l'investitura sia viziata. Evidentemente, quest'ultima ipotesi non deve essere prevista dalla legge, perchè, secondo i principi generali, tutti gli atti compiuti dal pubblico ufficiale che abbia ottenuto l'investitura, sia pure viziata, sono sempre validi. La disposizione di questo articolo deve quindi riferirsi solo alle due ipotesi, nelle quali gli atti compiuti dall'ufficiale apparente sarebbero nulli. Essa intende derogare ai principi generali per tutelare il vincolo matrimoniale, che ha un rilevante interesse sociale. Peraltro, nello stabilire la validità dell'atto compiuto, la norma pone come condizione la buona fede degli sposi. Questa condizione non è stata ritenuta opportuna dalla Commissione parlamentare, la quale si è preoccupata di possibili impugnative del matrimonio promosse in mala fede dai coniugi. Pur rendendomi conto di questo pericolo, ho mantenuto immutato il testo del progetto, perchè la deroga ai principi non può non avere una portata limitata e, d'altra parte, è giustificata solo nel caso in cui gli sposi ignorino la mancanza della qualità di pubblico ufficiale in colui che ha celebrato il matrimonio. Tale disciplina è conforme a un concetto di ordine generale, comune anche ad altri istituti giuridici, per il quale è richiesta la buona fede per la tutela di colui che entra in rapporti con chi apparentemente si trovi in una determinata posizione giuridica.

Art. 112.

Matrimonio del Re Imperatore e dei Principi Reali.

Nei matrimoni del Re Imperatore e della Famiglia Reale l'ufficiale dello stato civile è il presidente del Senato. A

Il Re Imperatore determina il luogo della celebrazione, la quale può anche farsi per procura. In questo caso non si applicano le norme dell'art. 109. 2

P. L.: C. civ. 1865, art. 99.

L. P.: Prog. Comm. Reale, art. 131; prog. def., art. 120.

R. C. P. 71

Sezione V — DEL MATRIMONIO DEI CITTADINI IN PAESE STRANIERO E DEGLI STRANIERI NEL REGNO.

Art. 113.

Matrimonio del cittadino all'estero.

Il cittadino è soggetto alle disposizioni contenute nella sezione prima di questo capo, anche quando contrae matrimonio in paese straniero secondo le forme ivi stabilite.

La pubblicazione deve anche farsi nel Regno a norma degli articoli 91, 92 e 93. Se il cittadino non risiede nel Regno, la pubblicazione si farà nel comune dell'ultimo domicilio.

P. L. : C. civ. 1865, art. 100.

L. P. : Prog. def., art. 121.

R. G., n. 129. — Nel riprodurre nell'art. 121 le regole date dall'art. 100 del codice vigente sul matrimonio del cittadino all'estero, ho modificato la formula del primo comma per due motivi. Anzitutto essa, letteralmente intesa, pare escluda la validità del matrimonio che sia contratto dal cittadino all'estero non secondo le forme del luogo, mentre è noto che la celebrazione del matrimonio all'estero può avvenire anche secondo le forme della legge italiana, avanti il Regio agente diplomatico o consolare. Inoltre l'espressione « il matrimonio... è valido... purchè il cittadino non abbia contravvenuto alle disposizioni ecc. » non è molto precisa, perchè può far ritenere erroneamente — come molti hanno osservato — che si voglia dichiarar nullo il matrimonio anche quando sussista un semplice impedimento impediente, che, per il matrimonio celebrato nel Regno, non porta alla nullità.

R. C. P., pag. 769. — All'articolo 121, relativo al matrimonio del cittadino all'estero, alle parole « non ha domicilio » si dovrebbero sostituire le parole « non ha residenza ».

Art. 114.

Matrimonio dello straniero nel Regno.

Lo straniero che vuole contrarre matrimonio nel Regno deve presentare all'ufficiale dello stato civile una dichiarazione dell'autorità competente del proprio paese, dalla quale risulti che giusta le leggi a cui è sottoposto nulla osta al matrimonio.

Anche lo straniero è tuttavia soggetto alle disposizioni contenute negli articoli 83, 84, 85, numeri 1, 2 e 3, 86 e 87.

Lo straniero che ha domicilio o residenza nel Regno deve inoltre fare la pubblicazione secondo le disposizioni di questo codice.

P. L. : C. civ. 1865, art. 102, 103.

L. P. : Prog. def., art. 122.

R. G., n. 130. — Nell'art. 122 è regolata la materia che oggi forma oggetto degli articoli 102 e 103 del codice civile.

Il primo comma riproduce testualmente la regola contenuta nell'art. 103 e, implicitamente, il principio enunciato dal primo comma del vigente art. 102. Del resto, quest'ultimo articolo non fa che applicare, in materia di matrimonio, la regola generale dell'art. 6 delle disposizioni preliminari. Mantenere, nel nuovo codice, la ripetizione della regola generale appare superfluo.

Il secondo comma dell'articolo in esame corrisponde al secondo comma dell'art. 102 del codice civile. Per eliminare, però, i dubbi ai quali dà luogo la norma vigente — se e quali siano, cioè, in concreto, gli impedimenti a cui lo straniero è soggetto — ho creduto opportuno menzionare in modo specifico le disposizioni alla cui osservanza lo straniero è tenuto.

La norma si ispira al criterio di assoggettare lo straniero agli impedimenti che toccano più da vicino l'ordine pubblico interno, senza vulnerare troppo il principio per cui la capacità è regolata dalla legge nazionale.

R. C. P., pag. 769. — All'articolo 122, relativo al matrimonio dello straniero in Italia, si dovrebbe aggiungere dopo la parola « domicilio » l'altra « residenza ».

In quest'ultimo articolo la Commissione ha ritenuto che sia giusto prevedere il caso, ben verificabile, che non sia possibile allo straniero che voglia contrarre matrimonio nel Regno presentare la prescritta dichiarazione dell'autorità competente del Paese cui appartiene, dalla quale consti che nulla si oppone al suo matrimonio secondo le leggi da cui dipende; e per tale eventualità ha proposto che lo straniero sia ammesso a presentare un altro atto equipollente (e ciò anche per eliminare le difficoltà derivanti dal fatto che vi sono Paesi in cui non è possibile ottenere la dichiarazione dell'autorità).

Qualche Commissario si è preoccupato della norma della seconda parte dello stesso articolo 122 per cui, non essendo richiamato fra le disposizioni del nostro Codice, cui lo straniero è soggetto, l'art. 90 (*art. 82*) relativo al limite di età, si dà in sostanza facoltà allo straniero di far celebrare il suo matrimonio con una donna di età inferiore al minimo prescritto dalla legge italiana, invocando la sua legge nazionale. E' stato in proposito rilevato che il rispetto, anche da parte dello straniero, del limite di età risponde ad un principio di ordine pubblico e di buon costume, specie nel caso di leggi, come quelle dei Paesi orientali, che consentono il matrimonio di donne impuberi.

In senso contrario hanno sostenuto altri Commissari, come anche si accenna nella relazione ministeriale, che non si può vulnerare troppo il principio delle preleggi per cui lo stato e la capacità delle persone ed i rapporti di famiglia sono regolati dalla legge della Nazione cui esse appartengono e che non si può senz'altro ritenere contrario alla morale e al buon costume o all'ordine pubblico un matrimonio celebrato fra stranieri in un'età permessa dalle leggi del loro Paese, mentre, se si presentasse un caso immorale, non potrebbe esservi dubbio sull'applicazione dell'art. 24 (*art. 21*) delle disposizioni preliminari. In definitiva la Commissione, considerando che se gli stranieri vogliono sposarsi in Italia non hanno bisogno di andare avanti all'ufficiale dello stato civile italiano, ma se a questo si rivolgono è giusto che si uniformino alla disciplina stabilita dalla nostra legge, ha proposto, a maggioranza, di aggiungere nell'articolo 122 il riferimento all'articolo 90 (*art. 82*), intendendo che la capacità dei due sposi stranieri che celebrano il matrimonio in Italia davanti all'ufficiale dello stato civile sia regolata secondo il Codice italiano per quanto concerne i limiti di età, mentre nei casi eccezionali provvederà anche per essi la dispensa per decreto Reale.

R. R., n. 78. — Non mi è sembrata meritevole di accoglimento la proposta di prevedere che lo straniero possa presentare, invece di una dichiarazione dell'autorità competente del suo paese, un altro atto equipollente da cui risulti che, secondo le leggi da cui dipende, nulla osta al matrimonio. E' evidente, infatti, che solo l'autorità competente può rilasciare tale attestazione, e non può consentirsi che l'accertamento delle condizioni necessarie per contrarre matrimonio sia compiuto in modo diverso. D'altra parte, resterebbe assai incerta e difficoltosa per l'ufficiale dello stato civile l'indagine dell'equipollenza del documento esibito dallo straniero alla dichiarazione della competente autorità.

Non mi è sembrato opportuno seguire l'altro suggerimento, a proposito dello stesso art. 114, e cioè di considerare lo straniero soggetto alle disposizioni della nostra legge anche per il requisito dell'età minima per contrarre matrimonio. Secondo i principi del diritto internazionale privato, accolti nelle disposizioni preliminari, lo stato e la capacità delle persone sono regolati dalla legge nazionale, e a tale regola non è il caso di derogare per il requisito dell'età, poichè nelle varie legislazioni esso è stabilito in relazione soprattutto allo sviluppo fisico dei cittadini. Occorre in ogni caso tener presente che l'applica-

zione della legge nazionale è pur sempre subordinata alla condizione che essa non sia contraria alla morale o all'ordine pubblico (art. 21 delle Disposizioni preliminari).

Sezione VI — DELLA NULLITÀ DEL MATRIMONIO.

R. C. P., pag. 769. — Da un Commissario è stata sollevata la questione generale se non sia conveniente di riconoscere tutti i casi di annullamento considerati dal diritto canonico, specie quando si pensi al gran numero di matrimoni preconcordatari che sono annullati dai tribunali ecclesiastici e non possono esserlo dalle nostre Corti.

Da un altro Commissario, dopo essersi ricordati gli inconvenienti gravi determinati dalle sentenze di annullamento di matrimoni fra cittadini italiani pronunziate da tribunali stranieri e deliberate in Italia, si è chiesto che sia stabilito il principio che le dette sentenze devono poter essere esaminate dall'autorità giudiziaria italiana anche nel merito tutte le volte che sia evidente che le parti sono ricorse al giudice straniero per eludere la legge; ma la Commissione, pure rendendosi conto della importanza del problema, non ha ritenuto di formulare alcuna proposta concreta in sede di esame del Codice civile, opinando che la questione possa essere più opportunamente disciplinata nel Codice di procedura civile.

R. R., n. 79. — Ho intitolato questa sezione « Della nullità del matrimonio », anziché « Delle cause di nullità del matrimonio », come faceva il progetto, giacchè alcune disposizioni si riferiscono all'esercizio dell'azione di nullità.

Art. 115.

Matrimonio contratto in contravvenzione agli articoli 82, 84, 85 e 86.

Il matrimonio contratto in contravvenzione agli articoli 82, 84, 85 e 86 può essere impugnato dagli sposi, dagli ascendenti prossimi, dal pubblico ministero e da tutti coloro che abbiano per impugnarlo un interesse legittimo e attuale.

Il matrimonio contratto dal coniuge dell'assente non può essere impugnato finchè dura l'assenza.

Nei casi in cui si sarebbe potuta accordare la dispensa ai sensi dell'ultimo comma dell'art. 85, il matrimonio non può essere impugnato dopo sei mesi dalla celebrazione.

La disposizione del primo comma di questo articolo si applica anche nel caso di nullità del matrimonio previsto dall'art. 66.

P. L.: C. civ. 1865, art. 104, 113 cpv.

L. P.: Prog. Comm. Reale, art. 135, 143 cpv.; prog. def., art. 123, 130 cpv.

R. C. R., pag. 91. — Con l'art. 135 si è conservato il carattere di *impedimenti dirimenti* a quelli medesimi previsti nel primo comma dell'attuale art. 104. Nei casi qui previsti l'azione di nullità è attribuita, oltrechè agli sposi, al pubblico ministero e a chiunque abbia un interesse legittimo ed attuale (impedimenti pubblici); la Commissione tuttavia non ha creduto di mantenere la legittimazione attiva degli ascendenti prossimi, come nella disposizione vigente.

Per quanto riguarda i *vizi attinenti alla celebrazione*, previsti nel secondo

comma dell'articolo, è mantenuta la nullità per l'incompetenza dell'ufficiale di stato civile, quantunque la sanzione, trattandosi di mera incompetenza territoriale, sia sembrata a taluno eccessiva, e tanto più riflettendo che qualche legislazione si è spinta a concedere piena libertà agli sposi nella scelta dell'ufficiale celebrante.

Si è invece circoscritta dentro un termine di decadenza l'azione di nullità per la mancanza dei voluti testimoni, e il termine di decadenza si è fissato in mesi sei dalla data di celebrazione per l'una e per l'altra inosservanza, riducendo il termine annuale che la disposizione vigente non prevede se non pel caso d'incompetenza dell'ufficiale di stato civile.

Il comma ultimo dell'art. 135 trasferisce in questa sede una disposizione che già trovavasi in tema di stato civile (art. 366, comma 2º, codice civile, e art. 95 n. 3 ordinamento stato civile).

R. G., n. 132, 133. — Ho creduto opportuno, regolando nell'art. 123 la impugnazione del matrimonio contratto in contravvenzione agli articoli 90, 92, 93 e 94 (*artt. 82, 84, 85 e 86*), comprendere, fra le persone legittimate ad agire, gli *ascendenti prossimi*. E' vero che questi possono rientrare nella categoria delle persone legittimate alla azione subordinatamente alla dimostrazione di un interesse legittimo ed attuale; ma pare eccessivo richiedere dagli ascendenti la dimostrazione di un interesse speciale, diverso da quello che deriva dal vincolo di sangue e dalla posizione che gli ascendenti stessi hanno nella famiglia.

Non ho invece prevista la impugnazione del matrimonio celebrato davanti un ufficiale di stato civile incompetente o senza la presenza dei testimoni, perchè la sanzione di nullità per queste ipotesi mi è sembrata esorbitante, in quanto farebbe ricadere sugli sposi gli effetti di irregolarità normalmente imputabili all'ufficiale procedente. A garantire l'osservanza delle disposizioni di legge sulla competenza e sulle forme della celebrazione, è sufficiente la comminatoria di un'adeguata sanzione penale a carico dell'ufficiale dello stato civile. Ho soppresso, pertanto, il secondo ed il terzo comma dell'art. 135 del progetto preliminare ed ho inserito nella sezione « Disposizioni penali » l'art. 143 (*art. 135*).

Il predetto art. 135, seguendo il sistema del codice vigente, accordava in ogni tempo l'impugnativa del matrimonio, celebrato nonostante l'esistenza di impedimenti dispensabili. Allo scopo di realizzare al massimo grado l'intento di consolidare il rapporto matrimoniale, quando non ostino impreteribili esigenze d'ordine pubblico, mi è sembrato opportuno rendere sanabile la nullità quando il matrimonio sia stato celebrato senza dispensa dagli impedimenti per i quali la dispensa stessa è ammessa. L'ultimo comma dell'art. 123 dispone, perciò, che nei casi in cui avrebbe potuto essere accordata dispensa, ai sensi dell'art. 93 (*art. 85*), il matrimonio non può essere impugnato dopo sei mesi dalla celebrazione.

R. C. P., pag. 770. — A proposito dell'articolo 123, che stabilisce da chi può essere impugnato il matrimonio celebrato in contravvenzione degli articoli 90, 92, 93 e 94 (*artt. 82, 84, 85 e 86*), alcuni Commissari hanno proposto di stabilire l'obbligo e non la facoltà dell'impugnativa per il Pubblico Ministero, rilevando che nella maggior parte dei casi trattasi di reati d'ordine pubblico. Altri hanno obiettato che il Pubblico Ministero ha la sorveglianza sull'applicazione delle leggi, epperò la sua attività è discrezionale e non può mai essere vincolata. La Commissione, a grande maggioranza, ha quindi respinto la proposta, lasciando così immutato il testo ministeriale.

R. C. P., pag. 773. — In materia di impugnazione per precedente matrimonio di cui all'articolo 130, alcuni Commissari hanno sollevato il dubbio che il capoverso, per cui il matrimonio contratto dal coniuge di un assente non può essere impugnato finchè dura l'assenza, fosse da sopprimersi, anche perchè

in contrasto con quanto dalla Commissione proposto all'art. 70 (*art. 66*) per sanare la nullità di pieno diritto del primo matrimonio. Senonchè la maggioranza ha riconosciuto che la disposizione va mantenuta, perchè perfettamente logica e non contraddittoria con l'articolo 70: infatti il capoverso non si applica e il matrimonio può essere impugnato solo quando sia giudizialmente accertata la cessazione dell'assenza, mentre esso si applica e il matrimonio non può essere impugnato se l'assente continua a non dar notizie di sè. La norma, anzi, unitamente a quella del primo comma dell'articolo in esame, vale ad integrare la disposizione dell'articolo 70 come fu proposta dalla Commissione, in quanto viene a fissare i limiti dell'impugnativa che erano stati riservati nell'approvazione di quell'articolo.

R. R., n. 80. — Ho collocato nell'art. 115 la norma per cui il matrimonio contratto dal coniuge dell'assente non può essere impugnato finchè dura l'assenza (*art. 130*, comma 2°, del progetto). Essa trova qui più razionale sistemazione, poichè stabilisce l'inammissibilità dell'impugnativa del matrimonio per bigamia non da parte dell'assente, finchè dura l'assenza, il che sarebbe inconcepibile, ma da parte di tutti coloro che possono avere interesse all'annullamento e da parte del pubblico ministero.

Art. 116. Difetto di età.

Il matrimonio contratto da persone delle quali anche una sola non è pervenuta all'età fissata nel primo comma dell'art. 82, non può essere impugnato quando è trascorso un mese dal raggiungimento di tale età.

Non può neppure essere impugnato per difetto di età della moglie, quando la moglie è rimasta incinta.

P. L.: C. civ. 1865, art. 110.

L. P.: Prog. Comm. Reale, art. 136; prog. def., art. 124.

R. C. R., pag. 93. — L'art. 136 modifica l'art. 110, anzitutto con l'indurre la sanatoria decorso un mese, anzichè mesi sei, dal raggiungimento dell'età richiesta; altri codici stabiliscono la sanatoria tosto che sia raggiunta l'età legale (codice svizzero, art. 124, comma secondo).

Si è inoltre risolta una questione che divideva la dottrina e la giurisprudenza sotto l'impero del codice attuale con lo stabilire la sanatoria per effetto del concepimento anche quando il difetto di età sia da parte dell'uomo o anche da parte dell'uomo, anzichè da parte della donna soltanto. Senonchè, per dare giusta considerazione alla ipotesi in cui il concepimento non sia dovuto al marito, e in cui pertanto la sanatoria sarebbe costituita di giustificazione, si è stabilito che la nullità possa farsi valere, in caso di difetto di età da parte del marito, ove questi abbia esercitato l'azione di disconoscimento della paternità.

R. G., n. 134, 135. — Il primo comma dell'art. 136 del progetto preliminare, parlando di «età fissata», non chiariva se si dovesse intendere l'età normale o quella che può dar luogo a dispensa. A dirimere il dubbio, nel primo comma dell'art. 124 ho precisato che l'età alla quale si allude è quella normale, stabilita dal primo comma dell'art. 90 (*art. 82*).

Nello stesso articolo 136 il progetto preliminare, per risolvere una questione che si agita sotto l'impero del codice vigente, stabiliva la sanatoria, per effetto del concepimento, quando il difetto di età sussista rispetto all'uomo, ovvero quando sussista *anche* rispetto all'uomo, oltre che rispetto alla donna. Questa norma partiva, in sostanza, dal presupposto che l'età minima per contrarre matrimonio sia determinata in considerazione della maggiore o

minore attitudine fisica degli sposi, sicchè la ragione dell'annullabilità venga meno quando, con la gravidanza, risulti dimostrata la maturità fisica oltre che della sposa anche dello sposo. L'accennato presupposto non sembra, peraltro, del tutto esatto, giacchè nel fissare il limite minimo di età la legge deve preoccuparsi non soltanto dell'attitudine fisica al concepimento, ma anche della maturità psichica degli sposi, per assicurare che le nozze vengano contratte con ponderazione e con la sufficiente consapevolezza dell'importanza del vincolo coniugale. Partendo da tale concetto, non sarebbe affatto illogico che la legge considerasse irrilevante, ai fini dell'impugnativa, la gravidanza della sposa. Ora, se è conveniente conservare la norma del codice vigente — chiarita, secondo la prevalente interpretazione, nel senso che la gravidanza preclude l'impugnativa solo per difetto di età della sposa — non v'è motivo di fare un'ulteriore deroga al principio accennato, anche nei riguardi dello sposo. Tale atteggiamento è, inoltre, consigliato dalla considerazione che, con l'avvenuto abbassamento dei limiti di età, è giustificato un maggiore rigore nell'assicurarne l'osservanza. Il secondo comma dell'art. 124 dispone in conformità di tali concetti.

Art. 117.

Interdizione.

Il matrimonio di chi è stato interdetto per infermità di mente può essere impugnato dal tutore o dal pubblico ministero, se, al tempo del matrimonio, vi era già sentenza di interdizione passata in giudicato, ovvero se l'interdizione fu pronunciata posteriormente ma l'infermità esisteva al tempo del matrimonio. Può essere impugnato, dopo revocata l'interdizione, anche dalla persona che era interdetta.

L'azione non può essere proposta, se dopo revocata la interdizione vi è stata coabitazione per un mese.

P. L.: C. civ. 1865, art. 112.

L. P.: Prog. Comm. Reale, art. 137; prog. def., art. 125.

R. C. R., pag. 93. — La disposizione dell'art. 112 del codice vigente è stata modificata con l'art. 137 del progetto, innanzi tutto, distinguendosi l'ipotesi del matrimonio contratto dall'interdetto, la quale sola è regolata in questo articolo, dall'altra del matrimonio contratto da infermo di mente non interdetto, sia più tardi seguita o no la interdizione, la quale invece è regolata nel successivo art. 138 (*art. 118*) in corrispondenza della distinzione osservata superiormente nell'art. 99 (*art. 83*).

L'impugnativa è limitata al tutore dell'interdetto e al pubblico ministero, finchè dura l'interdizione; è data all'interdetto medesimo, dopo revocata l'interdizione; ma la nullità non potrà più pronunciarsi (si mantiene la formula del testo vigente, diversa dall'altra: l'azione non potrà più proporsi), se la coabitazione abbia durato un mese dopo revocata l'interdizione.

R. G., n. 136. — Per una migliore sistemazione della materia ho trasferita nell'art. 125 la disposizione relativa alla ipotesi di chi sia stato interdetto dopo il matrimonio, a causa di infermità esistente al momento della celebrazione. In tal modo, mantenendo il sistema del codice vigente, viene regolata interamente nella stessa norma l'annullabilità del matrimonio per effetto di interdizione, sia che questa esista al tempo della celebrazione sia che intervenga successivamente.

Nel secondo comma dell'art. 125, alla frase « se la coabitazione abbia *continuato* » — usata dal progetto preliminare — ho sostituito l'altra « se vi è

stata coabitazione», perchè non sorga il dubbio che un'interruzione a causa di temporaneo allontanamento tolga efficacia alla coabitazione.

Art. 118.
Infermità di mente.

Il matrimonio può essere impugnato da quello degli sposi che, qualunque non interdetto, provi di non essere stato sano di mente, per qualunque causa, anche transitoria, al momento della celebrazione del matrimonio.

L'azione non può essere proposta se vi è stata coabitazione per un mese dopo che lo sposo ha ricuperato la pienezza delle facoltà mentali.

L. P.: Prog. Comm. Reale, art. 138; prog. def., art. 126.

R. C. R., pag. 94. — Nell'art. 138 è regolata l'ipotesi di *matrimonio contratto da persona la quale era inferma di mente* per causa transeunte ovvero per causa che non ha dato luogo ad interdizione: ipotesi la quale non appariva espressamente prevista nel codice attuale, lasciandosi adito a discussioni e divergenze. L'impugnativa è data, in questo caso, allo sposo incapace, a simiglianza di quanto è disposto per i casi di vizio del consenso, e anche di errore ostativo, cioè in caso nel quale per errore nella dichiarazione il consenso sia del tutto mancato.

R. G., n. 137. — Il primo comma dell'art. 138 del progetto preliminare voleva prevedere l'ipotesi di matrimonio contratto da persona inferma di mente per causa transeunte ovvero per causa che non ha dato luogo ad interdizione; ipotesi che non appare espressamente prevista nel codice attuale. Perchè tale ipotesi risulti ancora meglio precisata, il primo comma dell'art. 126 specifica essere sufficiente ai fini dell'impugnativa una infermità di mente, anche transitoria, da qualunque causa prodotta.

Nel capoverso dell'articolo non si parla di «*coabitazione continuata*» per le stesse ragioni accennate in relazione al secondo comma dell'articolo precedente.

R. C. P., pag. 770. — Sulla questione dell'infermità di mente, già considerata come impedimento al matrimonio, la Commissione è tornata a proposito della impugnazione prevista dall'articolo 126. Qualche Commissario ha creduto di riscontrare una sconcordanza tra la norma in esame e quella dell'articolo 91, osservando che, mentre ai fini dell'impedimento l'infermità deve essere tale da portare all'interdizione, qui invece anche una causa non rilevante potrebbe dar luogo all'azione di nullità. Si è chiesto pertanto di adottare una formula meno ampia e vaga, dalla quale risulti che deve trattarsi di una infermità anche transitoria, ma di tale intensità che, se fosse stata abituale, avrebbe potuto produrre l'interdizione.

Altri ha osservato che nell'articolo 126 il legislatore ha inteso considerare fondamentalmente il vizio del consenso e che, per salvaguardare il principio dell'indissolubilità, è necessario appunto tutelare con ogni cautela la libertà del consenso che il diritto canonico protegge rigorosamente: se non si allargherà, anzi, il sistema delle impugnative per vizio di consenso, si adotterà una indissolubilità troppo esteriore e formale, in contrasto col concetto cristiano e facile pretesto a ritorsioni divorzistiche.

Altri ancora ha chiesto il mantenimento del testo ministeriale, notando che l'apparente sconcordanza con l'articolo 91 (art. 83) dipende dal fatto che qui si tratta di impedimento dirimente di carattere relativo per vizio di consenso, da farsi valere solo dal coniuge interessato.

La maggioranza della Commissione ha seguito la tesi di coloro i quali hanno inteso precisare che l'infermità deve incidere sul vizio di consenso, approvando la sostituzione, al primo comma dell'articolo, di una formula per cui « il matrimonio può essere impugnato da quello degli sposi che si sia trovato in tale stato di infermità, anche transitoria, che abbia reso il contraente incapace di consentire ». A questa formula si era proposto di aggiungere le parole « e che se fosse stata abituale, avrebbe dato luogo all'interdizione » per precisare meglio la portata che deve avere l'infermità mentale, ma la proposta non è stata approvata.

Per ovviare poi alla preoccupazione che l'impugnazione per infermità di mente transitoria si presti ad abusi, un Commissario ha suggerito di stabilire che l'azione non può essere proposta se vi è stata una qualsiasi coabitazione; ma la Commissione, constatando che il limite di durata della coabitazione è stato già ridotto nel progetto da tre mesi, come è stabilito nel Codice vigente, a un mese, ha mantenuto il testo ministeriale, solo proponendo di sostituire alle parole « lo sposo ha ricuperato la pienezza delle sue facoltà mentali » le altre « l'infermità sia cessata ».

R. R., n. 81. — A proposito della norma dell'art. 118, è stato espresso il voto di precisare che la infermità di mente deve essere tale da rendere lo sposo incapace di consentire. Il chiarimento non mi è sembrato necessario, poichè è ovvio che la sanità di mente deve sempre porsi in relazione al negozio giuridico di cui nella specie si tratta. La giurisprudenza anche nella interpretazione del codice del 1865, che parla di sanità di mente in relazione alle donazioni e al testamento, ha del resto sempre fatta retta applicazione di questo principio. Pertanto non è a dubitare che il giudice, nel valutare lo stato di mente, indagherà se lo sposo era in tali condizioni da poter esprimere un valido consenso al matrimonio.

Per una migliore intelligenza delle relazioni agli articoli 117 e 118, si chiarisce che il progetto preliminare prevedeva in un primo articolo la sola ipotesi di impugnativa per infermità di mente seguita da sentenza di interdizione anteriormente al momento della celebrazione del matrimonio; mentre in un secondo articolo si riferiva tanto al caso in cui non sia mai stata pronunciata l'interdizione, quanto a quello in cui tale pronuncia sia intervenuta dopo il matrimonio.

Il progetto definitivo, come il testo del codice, ha trasferito nel primo articolo la disposizione relativa all'ipotesi di interdizione successiva al matrimonio.

Art. 119.

Mancanza di assenso.

Il matrimonio contratto senza l'assenso prescritto dall'articolo 88 può essere impugnato dalla persona della quale era richiesto l'assenso e da quello degli sposi per il quale l'assenso era necessario.

L'azione non può essere proposta quando il matrimonio è stato espressamente o tacitamente approvato dalla persona della quale era richiesto l'assenso, o quando sono trascorsi tre mesi dalla notizia del contratto matrimoniale.

Parimente l'azione non può essere proposta dallo sposo a cui l'assenso era necessario, quando è trascorso un mese dal raggiungimento della sua maggiore età.

P. L.: C. civ. 1865, art. 108, 109.

L. P.: Prog. Comm. Reale, art. 140; prog. def., art. 127.

R. C. R., pag. 94. — L'art. 140 riproduce le disposizioni degli articoli 108 e 109 con le lievi modificazioni rese necessarie dalle innovazioni in materia di assenso parentale e con abbreviamento dei termini di decadenza previsti nell'art. 109.

R. G., n. 139. — L'art. 127 corrisponde all'art. 140 del progetto preliminare, salvo lievi modificazioni di forma. Nel primo comma ho, per semplicità, richiamato l'art. 96 (*art. 88*), che determina da chi deve essere prestato l'assenso al matrimonio del minore.

R. C. P., pag. 771. — Sull'articolo 127 (impugnazione per mancanza di assenso) è stato osservato che l'ultimo comma, il quale stabilisce che «l'azione non può essere proposta quando sia trascorso un mese dal raggiungimento della maggiore età da parte dello sposo a cui l'assenso era necessario», è formulato in modo che sembrerebbe riferirsi non solo all'azione dello sposo cui l'assenso era necessario, ma anche a quella della persona di cui è richiesto l'assenso. Per evitare ciò, si è proposto di spostare le ultime parole del comma collocandole dopo le parole «l'azione non può essere proposta».

Art. 120.

Violenza ed errore.

Il matrimonio può essere impugnato da quello degli sposi il cui consenso è stato estorto con violenza o è escluso per effetto di errore.

L'errore sulle qualità dell'altro coniuge non è causa di nullità del matrimonio se non quando si risolve in errore sulla identità della persona.

L'azione non può essere proposta se vi è stata coabitazione per un mese dopo che lo sposo ha riacquisitato la sua piena libertà o conosciuto l'errore.

P. L.: C. civ. 1865, art. 105, 106.

L. P.: Prog. Comm. Reale, art. 141; prog. def., art. 128.

R. C. R., pag. 94. — Nell'art. 141 ha nuova disciplina la materia *dei vizi del consenso*, che è regolata negli articoli 105 e 106 del Codice vigente.

Per quanto riguarda la violenza, la disposizione contempla così la violenza che esclude il consenso (compulsiva), come quella che vizia il consenso (*metus*).

Per l'errore vari sistemi si presentano possibili e più ardue furono le deliberazioni. La formula del codice attuale lascia adito alle interpretazioni più diverse e devesi certamente nella nuova legge fissare in termini chiari e precisi il pensiero del legislatore. L'errore ostativo deve sempre dare luogo a nullità, circoscritta tuttavia l'azione nei limiti di tempo della disposizione vigente. Diversi criteri possono invece prevalere quando l'errore, anziché eliminare la coincidenza tra volontà e dichiarazione, agisca come causa che vizia la volontà.

Secondo un criterio più rigoroso, il quale nella disciplina dell'istituto matrimoniale ponga come suprema esigenza la stabilità del rapporto, l'errore nei motivi (quale è di regola l'errore sulle qualità della persona, quando non si risolva, eccezionalmente, in errore ostativo) non può porsi come causa di nullità senza vulnerare gravemente codesta stabilità. Nè s'impone la considerazione di motivi individuali: poichè il matrimonio, a differenza di altri negozi giuridici, è ordinato per modo che ad esso si pervenga dopo una valutazione matura di ogni motivo, con la possibilità preventiva di ogni controllo che il costume comporti. E' la volontà che deve essere ripristinata se per avventura fallì nella manifestazione; ma la formazione stessa della volontà non ha biso-

gno di essere ulteriormente protetta con un rimedio successivo alla celebrazione del matrimonio, quale è l'azione di nullità; così come è escluso che la volontà possa subordinarsi a condizioni (art. 95) (art. 106), le quali, come dimostra l'esempio di diritti che le ammisero, potrebbe ben anche contemplare l'esistenza di certe qualità dello sposo.

D'altro canto la Commissione non potè non considerare il moto della dottrina e della giurisprudenza che volsero la formula del vigente articolo 105 «errore nella persona» a comprendere diversi casi di errore su qualità e condizioni della persona, dando considerazione all'errore stesso come motivo del consenso; l'esempio di legislazioni straniere e, infine, tendenze di riforma manifestatesi da ultimo a proposito della delegazione al Governo del Re per la presente revisione del codice civile, le quali in questa sede delle nullità per errore mirerebbero a trovare soddisfazione per casi tanto più degni di commiserazione e di protezione in una legislazione che nega il divorzio.

Un ordine del giorno Ferri raccomandava di «aggiungere alle norme del codice civile sulle cause di nullità del matrimonio altre disposizioni per disciplinare i casi più gravi di malattia fisica e di disordine morale». Nella mente del proponente, codeste cause di nullità avrebbero dovuto funzionare anche se sopravvenute dopo la celebrazione; e con riguardo appunto a tal concetto la relazione Scialoja al Senato (pag. 14) ebbe a riferire: «il Governo durante la discussione alla Camera si oppose risolutamente alla introduzione di cause di annullamento sopravvenienti, attraverso le quali si sarebbe riconosciuto lo scioglimento del vincolo coniugale valido *ab initio*». Ma, pur eliminando tale equivoco, altri tuttavia, raccomanda la nullità per errore su qualità essenziali, poichè in tale errore si potrebbero far rientrare i casi accennati dal Ferri (Relazione Rossi, pag. 30).

Formulazioni notevoli di norme dirette a contemplare l'errore nella formazione del consenso offrono le leggi germanica, svizzera, ungherese.

Oltre la violenza, contemplata nel § 1335 del codice germanico, dall'art. 126 dello svizzero, dall'art. 53 della legge ungherese, queste leggi contemplano l'errore ed il dolo. L'art. 38 della legge ungherese dice espressamente: «per la celebrazione del matrimonio è necessario il libero consenso degli sposi. La violenza, l'errore e l'inganno escludono il libero consenso».

Dell'errore sono espressamente considerate queste figure:

a) *error in negotio*, Codice svizzero 124, pr. «quando l'attore ha dichiarato per errore di consentire alla celebrazione, sia che egli non abbia voluto contrarre matrimonio...»; codice germanico 1332 «...non ha saputo che si trattasse di una celebrazione di matrimonio o lo ha bensì saputo, ma non ha voluto emettere una dichiarazione di voler contrarre il matrimonio» (dove sono distinti i due aspetti — ostativo e nullità — dell'errore sul negozio); legge ungherese 54, a) «se uno dei coniugi non voleva punto contrarre matrimonio e non sapeva che, con la sua dichiarazione, contraeva matrimonio». Il diritto canonico considera particolarmente l'*error juris* rispetto al matrimonio, in queste due disposizioni: can. 1082 «ut matrimonialis consensus haberi possit, necesse est ut contrahentes saltem non ignorent matrimonium esse societatem permanentem inter virum et mulierem ad filios procreandos»; can. 1084: «simplex error circa matrimonii unitatem vel indissolubilitatem aut sacramentalem dignitatem, etsi det causam contractui, non vitiat consensum matrimonialem».

Dopo il rito civile di celebrazione del matrimonio, nel quale fra l'altro l'ufficiale legge agli sposi le disposizioni che indicano i principali effetti nascenti dal matrimonio, non sembra il caso di prevedere particolarmente l'*error in negotio*, nè sotto il profilo di errore di diritto, nè sotto quello di errore di fatto, nè sotto il profilo di errore ostativo, nè sotto quello di errore nullità. Comunque la formula proposta comprende ogni forma di errore, col solo limite della scusabilità;

b) *errore nella persona dell'altro coniuge*. Codice svizzero 124 pr.: «quando l'attore ha dichiarato, per errore, di consentire alla celebrazione, sia... che egli non abbia voluto sposare la persona che è divenuta suo coniuge»; codice germanico 1333: «può essere impugnato dalla persona che nel contrarlo ha errato sulla persona dell'altro coniuge o...»; legge ungherese 54. L'errore previsto in tutte queste disposizioni è parimenti contemplato nella formula generale adottata dalla Commissione;

c) *errore sulla qualità del coniuge*. Codice svizzero: articolo 124 n. 2: «quando l'attore ha contratto matrimonio sotto l'influenza di un errore relativo a qualità così essenziali dello sposo, che il loro difetto gli rende insopportabile la vita comune»; codice germanico 1333: «...ha errato... su qualità personali dell'altro coniuge tali che, data la conoscenza dello stato delle cose e secondo un razionale apprezzamento della essenza del matrimonio, lo avrebbero rattenuto dal contrarre matrimonio»; la legge ungherese contempla sotto la figura dell'errore che rende impugnabile il matrimonio alcuni casi particolari di errore sulle qualità: art. 54, lettera C, impotenza, lettera D, se uno dei coniugi era condannato ad una delle pene di cui agli articoli 79 e 80 e l'altro coniuge ciò non sapeva e, in quest'ultimo caso, si possa fondatamente ritenere che, se quel fatto gli fosse stato noto, esso non avrebbe contratto matrimonio; lett. B, se la moglie al tempo della celebrazione del matrimonio era già, per opera di altri, incinta ed il marito all'epoca del matrimonio ciò ignorava.

Devesi infine rilevare che il diritto canonico contempla l'errore sulle qualità piuttosto in quanto escluda il consenso, che non in quanto vizi il medesimo. Tale sembra sia da riguardare il significato della formula «*si error qualitatis redundat in errorem personae*» (can. 1083, § 2, n. 2). Il concetto è chiarito già da San Tommaso (in XV, dist. 30, 1°, art. 2 ad 3 um) «*error nobilitatis, in quantum huiusmodi, non evacuat matrimonium eadem ratione qua nec error qualitatis*. Sed si error nobilitatis vel dignitatis *redundat in errorem personae*, tunc impedit matrimonium. Unde *si consensus mulieris feratur in istam personam directe, error de nobilitate ipsius non impedit matrimonium*. Si autem *directe intendit consentire in filium regis*, quicumque ille sit, tunc si alius praesentetur ei quam filius regis, est error personae et impeditur matrimonium». In altre parole, l'errore rispetto ad un attributo della persona (nome, titolo nobiliare, stato di famiglia, nazionalità, ecc.) produce l'effetto stesso dell'errore nella persona, quando l'attributo è assunto non già come un motivo del consenso, ma come il mezzo di identificazione della persona.

Dopo ampio dibattito sul tema, ritenne la Commissione di non poter escludere la contemplazione di taluni casi di errore sulle qualità della persona dell'altro coniuge, anche in ipotesi in cui tale errore non altrimenti si configuri che come errore nei motivi.

Ritenne di porre un primo limite col definire le condizioni e qualità dell'altro coniuge rispetto alle quali si alleggi essersi verificato errore «condizioni e qualità tali che, data la ragionevole valutazione delle esigenze del matrimonio, avrebbero, ove fossero state conosciute, escluso il consenso»; adottando in ciò un criterio analogo a quello di altre leggi. Ritenne per altro che dovesse apprestarsi idoneo temperamento per evitare che l'allegazione di errore circa la qualità della persona riuscisse a facili evasioni della indissolubilità del vincolo matrimoniale. E avvisò potersi trovare tale temperamento col richiedere che l'errore non abbia a dar luogo a nullità, in alcun caso, ove non sia errore scusabile. Col porre questo criterio della scusabilità la legge affida al giudice una valutazione, la quale potrà valere — fra l'altro — nei singoli casi come correttivo all'applicazione della norma che consente l'annullabilità per errore sulle qualità.

L'ultimo capoverso riproduce il disposto dell'art. 106.

Il dolo è chiaramente escluso dalla specificazione del primo comma, eliminandosi discussioni che hanno potuto risorgere sul testo dell'art. 105. Altre leggi, com'è noto, lo prevedono come causa di nullità. Codice svizzero 125: «il matrimonio può essere impugnato dall'uno degli sposi: 1° quando l'attore è stato indotto ad arte in errore decisivo al riguardo dell'onorabilità del coniuge, sia da quest'ultimo, sia da un terzo in connivenza con lui; 2° quando una malattia che presenti un pericolo grave per la salute dell'attore o per quella della sua discendenza gli sia stata celata». Codice germanico 1334: «un matrimonio può essere impugnato dal coniuge che fu determinato a contrarlo da un doloso inganno su circostanze tali che, data la conoscenza dello stato delle cose e secondo un razionale apprezzamento della essenza del matrimonio, lo avrebbero rattenuto dal contrarre il matrimonio. Se l'inganno non fu esercitato dall'altro coniuge, il matrimonio è impugnabile solo se questi ha, nell'atto della sua celebrazione, conosciuto l'inganno». Legge ungherese 55: «il matrimonio è impugnabile per inganno se questo si riferisce alle qualità personali essenziali dell'altro coniuge, o questi aveva conoscenza dell'inganno usato da altri. Il matrimonio non è impugnabile se si può fondatamente ritenere che il coniuge ingannato avrebbe, anche senza l'inganno, contratto il matrimonio».

Il diritto canonico, naturalmente, come quello che non tiene conto dell'errore nei motivi, non considera il dolo.

Non si considera parimenti nel progetto dell'articolo in esame, pur ammettendosi nullità del matrimonio per errore nei motivi (come è in generale quello sulle qualità del coniuge), poichè l'errore quando abbia i requisiti fissati nei commi secondo e terzo dà luogo a nullità, sia esso effetto di inganno o siasi spontaneamente determinato; e, d'altro canto, non ha ritenuto la Commissione che dovesse prendersi in considerazione altro errore sulle qualità — oltre quello definito — anche ove concorra l'inganno dell'altra parte.

R. G., n. 140. — Nel primo comma dell'art. 128 ho preferito l'espressione «sia rimasto escluso per effetto di errore» in luogo dell'altra «sia dato per errore», allo scopo di accentuare il concetto, a cui si è ispirata la Commissione Reale, di non ammettere l'impugnativa per errore sui motivi. Questo comma prevede ogni forma di errore ostativo, compatibile con la particolare natura del rapporto patrimoniale, non escluso, perciò, l'*error in persona*.

Con la disposizione contenuta nel terzo comma dell'art. 141 il progetto preliminare attraverso la nullità per errore sulle qualità della persona, intendeva apprestare un rimedio a quei casi pietosi che non trovano tutela nella nostra legislazione che non conosce il divorzio. Detta disposizione non avrebbe potuto essere conservata senza grave timore che essa, indirettamente, aprisse un pericolosa breccia nel principio dell'indissolubilità del matrimonio.

Dalla esigenza suprema di difendere tale principio deriva la necessità di non ammettere deviazioni dalla regola per cui la annullabilità può essere consentita per errore sulle qualità solo quando queste ultime siano assunte come mezzo di identificazione della persona. In tale ipotesi, infatti, l'errore sulle qualità si risolve in errore sulla identità della persona.

A stretto rigore, la disposizione del secondo comma dell'articolo 128 sarebbe, perciò, implicitamente contenuta in quella del primo comma, ma ho ritenuto utile enunciarla per affermare, senza possibilità di equivoci, l'intento di togliere efficacia ad ogni altra forma di errore sulle qualità.

Nell'ultimo comma ho soppresso la parola «continuata» per le ragioni esposte in relazione all'ultimo comma dell'art. 125 (*art. 117*).

R. C. P., pag. 771. — Circa l'impugnazione per violenza o errore si era chiesto anzitutto di introdurre nel primo comma dell'articolo 128 la formula classica del consenso «viziato» in luogo della dizione «consenso estorto con

violenza» o «rimasto escluso per effetto di errore»; ma, essendo stata quella espressione ritenuta troppo contrattuale, si è lasciata la dizione del progetto ministeriale, eliminando il termine «rimasto».

In materia di errore sull'identità della persona di cui al secondo comma dello stesso articolo 128, è stato posto da qualcuno il quesito se dovesse mantenersi il concetto dell'errore sull'identità fisica nei termini del progetto o se non fosse preferibile tornare al testo della Commissione Reale, il quale considera anche l'errore rispetto a qualità che si ritengono essenziali della persona. Altri, pure ricordando le critiche mosse al progetto preliminare, specie per la difficoltà di stabilire, senza una pericolosa discrezionalità di apprezzamento soggettivo, quali sono le qualità essenziali, ha rilevato che la giurisprudenza ha già operato su questo punto l'accostamento al diritto canonico (sentenza Corte di cassazione 14 luglio 1929 - Presidente Venzi, ricorrente Rizzi) fissando il principio che l'errore sulla persona, di cui all'articolo 105 Codice civile, non riguarda soltanto la sua identità fisica, ma si estende ai suoi attributi civili e sociali, purchè siano così strettamente inerenti alla persona da immedesimarsi in questa, in modo che la loro mancanza importi una difformità sostanziale tra la persona che si intendeva sposare e quella con cui il matrimonio fu contratto. Il progetto ministeriale, invece, sostituendo alla formula tradizionale «*si error qualitatis redundet in errorem personae*» la formula: «se l'errore sulle qualità si risolve in errore sull'identità della persona», lascia adito al dubbio che si tratti della sola identità fisica. Altri ancora ha opinato non essere il caso di allargare il concetto dell'errore di persona, preferendo approfondire la nozione dei vizi del consenso e includervi, con severe garanzie, anche quelli derivanti dalla condizione. Altri infine ha ritenuto pericoloso per l'istituto familiare qualsiasi mutamento al testo dell'articolo 128, data l'opportunità di mantenere intatto il più possibile il principio della indissolubilità, lasciando alla magistratura di applicarlo con criteri di larga equità.

La maggioranza in definitiva ha manifestato le sue preferenze per la formula del diritto canonico «*error redundans in personam*», anche per evitare disparità di trattamento fra il matrimonio religioso e il civile e soprattutto rispetto ai matrimoni preconcordatari annullati dalla Sacra Rota per motivi che non hanno riscontro nella legge italiana. L'adozione di un concetto più ampio circa l'errore sulla persona permetterà infatti di risolvere casi per cui la umanità, il buon senso e la morale reclamano una giusta considerazione. Si è pertanto proposto di sostituire, nel secondo comma dell'articolo in esame, alle parole «si risolve in errore sulla identità della persona» le parole: «ridondi sulla identità della persona». Il termine «identità» è stato mantenuto, ritenendosi che serva a precisare che l'annullabilità può essere consentita per errore sulle qualità solo quando queste ultime sieno assunte, come dice la relazione ministeriale, quale mezzo di identificazione della persona.

Da ultimo, nel terzo comma dell'articolo in esame, che dichiara improponibile l'azione se vi è stata coabitazione per un mese dopo che lo sposo ha riacquisito la sua piena libertà, si è proposta la soppressione della parola «piena», sembrando che essa esprima un'idea pleonastica, atta a costituire un pericoloso argomento di interpretazione.

R. R., n. 82. — L'art. 120 riproduce l'art. 128 del progetto, salvo una modificazione formale nel primo comma, suggerita dalla Commissione parlamentare. Non ho accolto le altre proposte fatte sullo stesso articolo, poichè la formula «errore che ridondi sulla identità della persona» mi è sembrata meno propria dell'altra «che si risolve in errore sulla identità della persona», e l'espressione «la sua piena libertà», che si trova già nel vecchio codice, scolpisce, meglio che non l'altra «la sua libertà», il concetto della cessazione di qualsiasi causa esterna che possa influire sulla libera determinazione della volontà.

Art. 121.

Impotenza.

L'impotenza perpetua, così assoluta come relativa, quando è anteriore al matrimonio, può essere proposta come causa di nullità dall'uno e dall'altro coniuge.

L'impotenza di generare può essere proposta come causa di nullità del matrimonio solo se uno dei coniugi manca di organi necessari per la generazione. L'azione spetta all'altro coniuge, purchè non abbia avuto conoscenza di questo difetto prima del matrimonio, e non può essere proposta trascorsi tre mesi da quando egli ne abbia avuto conoscenza.

P. L.: C. civ. 1865, art. 107.

L. P.: Prog. Comm. Reale, art. 142; prog. def., art. 129.

R. C. R., pag. 99. — Con l'art. 142 si sono introdotte notevoli innovazioni.

Si è espressamente considerata la ipotesi della *impotentia generandi*, e si è riveduta la disciplina della *impotentia coeundi*.

Per quanto riguarda la *impotentia coeundi* (impotenza senza altra aggiunta, anche nel linguaggio del codice di diritto canonico):

a) si è soppressa la menzione del requisito « manifesta ». Esso aveva una giustificazione essenzialmente storica: il legislatore del 1865, ammettendo la nullità per impotenza, si fece carico di quelle preoccupazioni che avevano indotto il legislatore francese a sopprimerla; le quali furono soprattutto il ricordo dei processi scandalosi e degli annullamenti poi seguiti da nuovi matrimoni prolifici dei coniugi separati. Si ebbero certo anche presente la pratica canonistica dell'*experimentum triennii*, pratica mantenuta, con termine diverso, nel codice civile austriaco (art. 101). Il legislatore italiano volle eliminate assolutamente tali pratiche: volle che la perizia eventuale e il giudizio del magistrato potesse concludere rispetto alla proposta nullità in senso definitivo, facendosi luogo all'accoglimento o al rigetto della domanda: il dubbio che eventualmente persista dopo l'esperimento dei mezzi diagnostici dell'arte medica e l'uso del raziocinio del giudice toglie che l'impotenza sia *manifesta*. Il *codex juris can.*, senza porre il requisito di manifesta per l'impotenza, ha fissato la medesima esigenza con l'escludere l'impedimento quando l'impotenza sia dubbia per dubbio di fatto, e cioè quando rimanga incerto l'avviso peritale (can. 1068,2). Ma questa si può riguardare una generale esigenza della prova, e si può pertanto abolire un requisito dell'impotenza, che, mentre non ha più la giustificazione storica anzidetta, riesce a mantenere in vita grossolane distinzioni di interpreti, come quella dell'impotenza strumentale e funzionale;

b) si è espressamente previsto il caso dell'impotenza relativa. Così anche il *codex jur. can.* 1068, 1. Del resto non sembra che la regola potrebbe essere diversa anche nel silenzio della legge;

c) l'azione viene attribuita all'uno e all'altro coniuge. La limitazione attuale non è sembrata pienamente giustificata. Dato il concetto che la legge nostra ha del matrimonio e la considerazione giustamente data ai rapporti sessuali dei coniugi, non apparisce congruo togliere l'azione al coniuge impotente: questi potrebbe avvertire un'impossibilità morale durante il matrimonio,

e l'altro coniuge potrebbe essere indotto a non far valere la nullità per ragioni tutt'altro che morali e con effetti socialmente punto apprezzabili. Il diritto canonico attribuisce l'impugnativa all'uno e all'altro coniuge, sia al potente che all'impotente, così, dunque, a cagione dell'impotenza propria, come a cagione dell'impotenza dell'altro (WERNZ, *Jus Decret.*, IV, 2, n. 349, nota 46). E' da ritenere che il dispositivo dell'attuale art. 107 risenta della concezione dei primi progetti, poi abbandonata, per la quale l'impotenza non era che un aspetto particolare dell'errore rispetto alla persona dell'altro coniuge. Abbandonata — e giustamente — codesta concezione, non vi è più ragione per cui la limitazione resti;

d) attribuendosi l'azione all'uno e all'altro coniuge si è dichiarato che l'azione non può essere promossa da quello dei coniugi che abbia conosciuto la propria impotenza.

La regola, ancorchè non espressa, è che l'impugnativa spetti anche quando l'impotenza non sia stata ignorata al tempo del matrimonio. In questo senso, conforme alla tradizione, sono la dottrina e la giurisprudenza sul codice attuale. Il *codex juris can.*, can. 1068, espressamente rileva: «*sive alteri cognita, sive non*». Senonchè è sembrato alla Commisisonone che l'impugnativa non possa anche essere data al coniuge impotente, quando egli abbia contratto il matrimonio conoscendo l'impotenza propria: si è osservato che in tal caso egli si costituirebbe arbitro del vincolo che va a contrarre, mentre si avvertirebbero meno quelle ragioni di profonda comprensione della vita e quindi di politica sapienza che determinarono la regola, non escludersi la nullità per impotenza dalla scienza dell'impedimento. Potrebbe d'altro canto osservarsi, a favore del mantenimento della regola canonistica nella sua integrità, che non è certo meno immorale ed è socialmente più pericoloso imporre la continuazione di un vincolo che addimostra ormai di non poter fare assegnamento su forze più squisitamente spirituali, quali la simpatia e il desiderio di reciproca assistenza.

Per quanto riguarda la *impotentia generandi* si sono poste le condizioni medesime che per la *impotentia coeundi* di perpetuità e di anteriorità al matrimonio. Discende dalla successione delle due norme — la prima relativa alla *impotentia coeundi* e la seconda alla *impotentia generandi* — ed è conforme alla tradizione giuridica che dalla nozione d'impotenza di generare rimanga esclusa quella impotenza di generare che sia effetto della *impotentia coeundi*: questa ipotesi ha disciplina distinta in relazione alle distinte ragioni politiche della norma. L'espressione «*impotentia di generare*» rende d'altronde evidente che la ipotesi considerata dalla legge è quella di inettitudine alla generazione riconoscibile nell'uno o nell'altro dei coniugi, non già quella di connubio sterile per cause che non possono sicuramente riportarsi ad anomalie o alterazioni dell'uno o dell'altro soggetto. Il *codex juris can.* al § 3 del can. 1068 ha espressamente stabilito che «*sterilitas matrimonium nec dirimit nec impedit*»; questa formulazione non ha valso peraltro ad eliminare ogni questione nella dottrina e nella giurisprudenza dei tribunali ecclesiastici, disputandosi ora per stabilire i confini tra l'*impotentia*, costituente impedimento dirimente, e la *sterilitas*; è da rilevare la tendenza a distinguere la sterilità, risultato accidentale di connubi perfetti, dalla impossibilità della generazione conseguente da certe anomalie o alterazioni dell'uno o dell'altro soggetto (es. vasectomia, ovariectomia, ecc.), le quali si ricomprenderebbero nella nozione di *impotentia*.

La espressa contemplazione della impotenza di generare contenuta nel testo proposto, sembra debba riuscire di più sicura direttiva all'interprete.

Ammissa la nullità per impotenza di generare, l'azione riceve una disciplina alquanto diversa da quella della nullità per l'*impotentia coeundi*. Qui non soccorrono le ragioni politiche che determinano l'attribuzione dell'azione all'uno e

all'altro coniuge e l'attribuzione anche a chi abbia contratto il matrimonio conoscendo l'impotenza dell'altro. Il fine della procreazione, comunque meritevole di protezione anche come interesse individuale, non è tal fine che debba essere dalla legge protetto con l'annullamento del matrimonio, quando il matrimonio sia stato contratto con la consapevolezza che quel fine non avrebbe potuto essere raggiunto: prevale l'interesse sociale di preservare la stabilità del vincolo matrimoniale, al quale possono bene essere riconosciuti altri fini che non quello della procreazione dei figli.

R. G., n. 141, 142. — Il progetto innova sul codice vigente attribuendo l'azione di nullità per *impotentia coeundi* anche al coniuge impotente. Ciò non soltanto per la giusta considerazione che deve farsi dei rapporti sessuali fra i coniugi, ma anche perchè il coniuge impotente potrebbe avvertire l'impossibilità morale di una convivenza imperfetta, mentre l'altro coniuge potrebbe essere indotto a non far valere la nullità per ragioni tutt'altro che commendevoli.

Le considerazioni sopra accennate consigliano di spingersi anche più innanzi e di non riprodurre il secondo comma dell'art. 142 del progetto preliminare, il quale nega l'azione al coniuge che abbia conosciuto, prima del matrimonio, la propria impotenza. A parte le eventuali difficoltà di avere sicura conoscenza della propria impotenza o, quanto meno, della perpetuità della medesima, è ben possibile che una persona non abbia chiara coscienza dei doveri inerenti al vincolo coniugale e che, dopo acquistata tale coscienza, senta ripugnanza a vivere nello stato di profondo disagio causato dalla consapevolezza di non poter adempiere tali doveri. D'altra parte, non è conveniente imporre la continuazione di vincoli che, in difetto del fattore sessuale, non trovino una ragione di vita in elementi di carattere più elevato.

Quanto all'azione di nullità per *impotentia generandi*, l'innovazione accolta dal progetto ha riscosso adesioni molto scarse. In realtà, l'introduzione della impugnativa per *impotentia generandi* contrasta con la nostra tradizione e non risponde ad alcun bisogno veramente sentito dalla coscienza pubblica.

Non si vuol certo negare che, specialmente oggi, la procreazione debba essere una delle finalità primarie del matrimonio; ma d'altra parte è da riconoscere che la più alta concezione della famiglia riposa preminentemente su motivi di ordine spirituale.

A mio avviso sarebbe dunque grandemente inopportuno introdurre la *impotentia generandi* come causa generale di annullamento del matrimonio. Tuttavia ragionevole peso devono trovare nella considerazione del legislatore quei casi in cui l'impossibilità di generare dipende da mancanza di organi necessari ai fini della procreazione. Ho considerato che chi sposa una persona priva degli organi necessari per la procreazione erra, in sostanza, sull'individualità fisica della persona stessa. Nulla, pertanto, di più logico e giustificabile dell'ammettere che, in simile ipotesi, sia consentito all'altro coniuge impugnare il matrimonio, invocando l'errore nel quale è incorso.

Inspirata ai criteri predetti, la norma enunciata nel secondo comma dell'art. 129, mentre dà giusta soddisfazione ai casi in cui più grave è il disinganno per l'impossibilità di procreare nella quale si trova l'altro coniuge, rispetta il sentimento comune che vede nel matrimonio una unione fondata essenzialmente sull'affetto reciproco e sul bisogno di mutua assistenza nella lotta per la vita.

La necessità di troncare incertezze e di stabilizzare il rapporto matrimoniale rende opportuno stabilire un termine per l'esperimento dell'azione: il termine di tre mesi, decorrenti dal giorno in cui il coniuge abbia avuto conoscenza delle condizioni dell'altro coniuge, appare congruo.

R. C. P., pag. 772. — In ordine all'impugnazione per impotenza è stata posta in rilievo la particolare importanza della innovazione introdotta dal

progetto nell'articolo 129 con l'ammettere che l'azione di nullità del matrimonio per *impotentia coeundi* possa essere proposta anche dal coniuge impotente; solo si è chiesto, per evitare che una persona impotente possa contrarre e sciogliere successivamente parecchi matrimoni, di stabilire che la domanda di nullità deve essere proposta nel termine di due anni.

Quanto alla *impotentia generandi*, mentre la Commissione Reale aveva risolto la questione proponendo di ammettere l'azione di nullità per l'impotenza di generare di uno dei due coniugi quando l'altro non ne avesse avuto notizia prima del matrimonio, il progetto ministeriale ha ritenuto invece che ciò contrasterebbe con la nostra tradizione e con la più alta concezione della famiglia che riposa preminentemente su motivi di ordine spirituale, e perciò ha ammesso l'impugnazione per *impotentia generandi* solo quando l'impossibilità di generare dipenda da mancanza di organi necessari ai fini della procreazione, considerando che chi sposa una persona priva di tali organi erra, in sostanza, sull'individualità fisica della persona stessa.

La Commissione ha approvato, a maggioranza di voti, il principio di massima sancito dal progetto ministeriale nella prima parte del secondo comma dell'articolo 129, che cioè l'impotenza di generare non può essere proposta come causa generale di annullamento del matrimonio; ma, venendo alla seconda parte del comma stesso, per cui, se uno dei coniugi manca di organi necessari per la generazione, il matrimonio può essere impugnato dall'altro coniuge che non ne abbia avuto conoscenza prima del matrimonio, ha rilevato che la formula «se uno dei coniugi manca di organi necessari per la generazione» merita di essere perfezionata, sembrando che essa possa riferirsi a persona sprovvista completamente di organi tanto da rendere impossibile il coito, mentre si deve intendere che manchi qualche organo, ma non a tal punto da essere impedito il coito stesso. Qualcuno poi non si è spiegato perchè la norma non consideri l'ipotesi assai comune, specie nella donna, della deformità degli organi necessari per la generazione e ha espresso, d'altra parte, il suo dissenso dalla concezione privatistica della relazione ministeriale che ammette il caso di impotenza per mancanza degli organi in base al concetto di errore sulla persona e non già in base alle alte ragioni di interesse pubblico le quali vogliono che i matrimoni siano fecondi. Altri ha obiettato che non si può equiparare il caso della deformità degli organi per la generazione a quello della loro mancanza, perchè la moderna tecnica chirurgica può spesso operare su organi difettosi in modo da renderli idonei alla procreazione.

Sono state quindi proposte diverse formule intese ad equiparare alla mancanza di organi la deformità costituzionale insanabile e, in proposito, la maggioranza della Commissione ha deliberato di suggerire la sostituzione, nella seconda parte del capoverso dell'articolo 129, al criterio della mancanza di organi necessari alla procreazione quello dell'esistenza di «organi costituzionalmente incapaci alla generazione». Con ciò si è inteso anche risolvere la questione prospettata durante la discussione circa la necessità di evitare possibili frodi a causa dei sistemi di sterilizzazione ogni giorno più perfezionati, in quanto, col richiedere che l'incapacità sia di carattere costituzionale, viene ad escludersi l'eventualità di dolo.

Nell'ultima parte del secondo comma, che stabilisce un termine di tre mesi entro cui può essere proposta l'impugnazione, si era infine proposto da qualche Commissario di aggiungere dopo le parole «trascorsi tre mesi» le altre «quando la donna sia rimasta incinta»; ma si è respinta tale proposta, essendosi rilevato che sarebbe stata necessaria un'altra aggiunta per accertare se lo stato di gravidanza proviene dall'altro coniuge.

R. R., n. 83. — Nell'art. 121 non ho stabilito un termine di due anni per l'annullamento del matrimonio per impotenza, come avrebbe desiderato la Commissione parlamentare. Una norma siffatta, senza precedenti neanche nelle legi-

slazioni straniere, sarebbe, oltre che ingiustificata, pericolosa, in quanto indurrebbe i coniugi a impugnare il matrimonio entro due anni per evitare la decadenza; mentre, non essendo fissato un termine, in molti casi tale impugnativa non verrà più promossa per circostanze sopravvenute e particolarmente per i legami affettivi che la vita comune fa sorgere tra i coniugi.

Il secondo comma dell'articolo si occupa della *impotentia generandi*. Il progetto definitivo cominciava con l'escludere che l'impotenza di generare potesse essere proposta come causa di nullità del matrimonio, ma poi consentiva l'impugnativa del matrimonio da parte di uno dei coniugi se l'altro mancasse di organi necessari per la generazione. La Commissione parlamentare, pure approvando la disposizione così come era proposta, ha suggerito di sostituire al criterio della «mancanza di organi necessari alla procreazione» quello della esistenza di «organi costituzionalmente incapaci alla generazione». Non ho ritenuto di potere accogliere questa proposta, la quale del resto anche in seno alla Commissione parlamentare ebbe non pochi oppositori. Essa in realtà trasformerebbe il contenuto della disposizione; e, mentre da un lato estenderebbe notevolmente la possibilità di annullamenti matrimoniali attraverso indagini non sempre facili nè sicure circa la incapacità funzionale, escluderebbe, dall'altro, senza giustificazione, casi più gravi come quello di mancanza completa di organi necessari alla generazione, quando non fosse costituzionale ma acquisita anteriormente al matrimonio. Si pensi per esempio all'estirpazione dell'utero e delle ovaie. Mi è sembrato quindi preferibile mantenere la disposizione entro gli stessi limiti del progetto definitivo. L'accertamento facile e sicuro del caso contemplato esclude incertezze e pericoli di abusi.

Ma pure lasciando immutata la sostanza della disposizione, ho ritenuto opportuno modificarne la formulazione per eliminare quella certa contraddizione che vi era tra la dichiarazione che l'impotenza di generare non è causa di nullità del matrimonio e l'ammettere l'impugnazione del matrimonio in una ipotesi che costituisce un caso d'impotenza di generare. Mi è sembrato che il pensiero dovesse esprimersi più nettamente, senza tentennamenti, col dichiarare che l'impotenza di generare può essere proposta come causa di nullità del matrimonio nel solo caso che uno dei coniugi manchi di organi necessari per la generazione.

Limitata a questo solo caso, l'ammissione della impotenza di generare non può destare quelle preoccupazioni che si manifestarono in maniera molto vasta allorchè da taluni si auspicava di contemplare l'impotenza di generare come causa generale di nullità matrimoniale. Nè si può dire che venga a crearsi un profondo divario con la legislazione canonica, da cui è retta la maggioranza dei matrimoni in Italia, perchè il caso preso in considerazione è quello sul quale anche fra i canonisti vi è una copiosa letteratura.

E' opportuno in ogni modo precisare che la disposizione dettata circa l'impotenza di generare, di cui si occupa il secondo comma dell'art. 121, non intende limitare in alcun modo il campo di applicazione del primo comma dell'articolo medesimo che riflette l'*impotentia coeundi*. La nozione di questa rimane quindi immutata nella sua piena estensione, quale è stata sempre tradizionalmente intesa dalla nostra dottrina civilistica, la quale in questa parte è modellata su quella canonica. Di conseguenza tutte le volte che la mancanza di organi necessari per la generazione importa *impotentia coeundi*, l'annullamento del matrimonio sarà regolato dalla disposizione del primo comma dell'art. 121, senza le condizioni e limitazioni stabilite nel secondo comma. Le disposizioni dettate in questo ultimo comma trovano quindi praticamente applicazione, quando la mancanza di organi necessari alla generazione sia tale da non produrre, a stretto rigore, l'*impotentia coeundi*, come può avvenire per es. quando una donna o per costituzione o per operazioni subite sia priva del tutto degli organi necessari alla generazione.

Art. 122.**Vincolo di precedente matrimonio.**

2 p. 102
Il coniuge può in qualunque tempo impugnare il matrimonio dell'altro coniuge; se si oppone la nullità del primo matrimonio, questa opposizione deve essere preventivamente giudicata.

P. L.: C. civ. 1865, art. 113.

L. P.: Prog. Comm. Reale, art. 143; prog. def., art. 130.

Art. 123.**Azione del pubblico ministero.**

L'azione di nullità non può essere promossa dal pubblico ministero dopo la morte di uno dei coniugi.

P. L.: C. civ. 1865, art. 114.

L. P.: Prog. Comm. Reale, art. 144; prog. def., art. 131.

11 p. 702
R. G., n. 143. — Eccessivo mi è sembrato il sistema adottato dal progetto preliminare per limitare le azioni di nullità dopo lo scioglimento del matrimonio. A prescindere dai dubbi, a cui dava luogo la formulazione del secondo comma dell'art. 144, circa il valore da attribuire alla pronunzia di nullità nel caso in cui è ammessa, ho considerato che è più conveniente conservare la disciplina del codice vigente, il quale nell'art. 114, secondo la prevalente interpretazione, vieta bensì l'azione al pubblico ministero, ma la lascia salva agli altri soggetti. Ed, invero, se si comprende come, dopo lo scioglimento, venga meno l'interesse pubblico che giustifica l'intervento del pubblico ministero, è altrettanto evidente che lo scioglimento non sopprime del tutto i rapporti sia morali che giuridici fra i soggetti privati. Basti pensare che anche dopo lo scioglimento del matrimonio sussiste il rapporto di affinità, la vedova conserva il nome del defunto marito ecc., e si comprenderà agevolmente come possa esservi interesse a che tali rapporti siano eliminati. Pertanto, nell'art. 131 ho riprodotto il testo dell'art. 114 del codice vigente. E' superfluo avvertire che la norma così formulata, mentre non vieta l'azione ai soggetti diversi dal pubblico ministero, lascia salvi gli effetti della decadenza dall'impugnativa eventualmente verificatasi.

Ho ommesso l'accenno alla dichiarazione di morte presunta, perchè l'art. 75 stabilisce in via generale che tale dichiarazione ha tutti gli effetti giuridici della morte.

Art. 124.**Separazione dei coniugi in pendenza del giudizio.**

Quando è proposta domanda di nullità del matrimonio, il tribunale può, sulla istanza di uno dei coniugi, ordinare la loro separazione temporanea durante il giudizio; può ordinarla anche d'ufficio, se ambedue i coniugi o uno di essi sono minori o interdetti.

P. L.: C. civ. 1865, art. 115.

L. P.: Prog. Comm. Reale, art. 145; prog. def., art. 132.

R. G., n. 144. — Nell'art. 132 la facoltà di ordinare la separazione temporanea dei coniugi, durante il giudizio di nullità del matrimonio, è stata estesa anche al caso in cui il giudizio sia promosso da estranei. Poichè tale separazione

non può essere ordinata se non su istanza di uno dei coniugi, l'innovazione, mentre non dà luogo ad inconvenienti, può riuscire utile quando il giudizio crei fra i coniugi uno stato di disagio non superabile in altro modo.

Art. 125.

Intrasmissibilità dell'azione.

L'azione per impugnare il matrimonio si trasmette agli eredi solo quando il giudizio è già pendente alla morte dell'attore.

L. P.: Prog. Comm. Reale, art. 146; prog. def., art. 133.

Art. 126.

Matrimonio putativo.

Il matrimonio dichiarato nullo, quando è stato contratto in buona fede, ha, rispetto ai coniugi, fino alla sentenza che pronunzia la nullità, gli effetti del matrimonio valido.

Gli effetti del matrimonio valido si producono anche rispetto ai figli nati o concepiti durante il matrimonio dichiarato nullo, nonché rispetto ai figli nati prima del matrimonio che sono stati riconosciuti anteriormente alla sentenza che dichiara la nullità.

Se uno solo dei coniugi è stato in buona fede, gli effetti valgono soltanto in favore di lui e dei figli.

Se entrambi i genitori sono stati in mala fede, i figli nati o concepiti durante il matrimonio hanno lo stato di figli naturali riconosciuti, nei casi in cui il riconoscimento è consentito.

P. L.: C. civ. 1865, art. 116.

L. P.: Prog. Comm. Reale, art. 147-150; prog. def., art. 134.

R. C. R., pag. 103. — Le disposizioni degli articoli 147, 148, 149, 150 e 151 contenenti la disciplina del così detto matrimonio putativo sostituiscono l'articolo 116 del codice vigente.

Le principali innovazioni consistono nell'avere espressamente determinato gli effetti del matrimonio riguardo ai rapporti patrimoniali tra i coniugi (art. 148) e riguardo ai rapporti coi terzi (art. 151), ponendo per questa parte in modo generale il principio che ha applicazione nell'art. 1068 cpv. del codice vigente.

Per quanto riguarda la condizione dei figli la Commissione non ha creduto di potersi spingere oltre la norma del diritto attuale, e introdurre il principio che è accolto, ad es., dal codice svizzero, art. 133, per cui i figli nati dal matrimonio dichiarato nullo sono legittimi, anche se entrambi i genitori non erano in buona fede.

R. G., n. 145, 146. — Nel primo comma dell'art. 134 ho migliorata la formula usata dal progetto preliminare nell'art. 147.

L'espressione «effetti... che durano fino alla sentenza, ecc.» poteva dar luogo ad equivoci, giacchè gli effetti del matrimonio si producono fino alla sentenza, ma quelli che siano stati prodotti durano anche dopo la sentenza stessa.

La disposizione del secondo comma dello stesso articolo 147 non mi è sembrata giustificata. Infatti, se evidenti motivi di moralità possono indurre il coniuge di buona fede a troncare di fatto la convivenza col bigamo, è neces-

sario, d'altra parte, tener presente che la conoscenza del precedente matrimonio non importa giuridicamente la cessazione dei doveri derivanti dal vincolo coniugale. Ho soppresso, perciò, la disposizione accennata.

Per una migliore sistemazione della materia ho raccolto nel secondo comma dell'art. 134 le disposizioni concernenti gli effetti del matrimonio putativo rispetto ai figli quando entrambi i genitori siano stati in buona fede, che costituiscono i commi primo e secondo dell'art. 150 del progetto preliminare.

Il terzo comma dell'art. 134 corrisponde all'ultimo comma dell'art. 147 del progetto preliminare, con l'aggiunta che gli effetti si producono anche in favore dei figli.

Ho soppresso il terzo comma dell'art. 150 del progetto stesso perchè costituiva mera applicazione dei principi che regolano i poteri del genitore naturale sui figli riconosciuti.

R. C. P., pag. 773. — Esaminando le norme sul matrimonio putativo, la Commissione, per maggiore chiarezza, nella seconda parte del primo capoverso dell'articolo 134, relativa agli effetti del matrimonio valido riguardo ai figli nati prima del matrimonio dichiarato nullo che siano stati riconosciuti avanti l'annullamento, ha proposto di dire: «riconosciuti avanti la sentenza di annullamento».

E' stato poi rilevato che gravi ragioni di indole etica consigliano provvedimenti a carico del coniuge di mala fede. Il progetto preliminare aveva stabilito in proposito che la moglie in buona fede può fare annullare l'alienazione o l'obbligazione dei beni dotali, che il coniuge di mala fede, oltre alle sanzioni stabilite dall'art. 145 (*art. 137*), è tenuto a favore dell'altro coniuge agli alimenti e nella misura determinata dall'art. 433 (*art. 132*), e che la patria potestà spetta solo al genitore di buona fede, mentre a quello di mala fede non spettano verso i figli che i diritti nascenti dal rapporto di filiazione naturale. In tal senso è stata formulata dalla Commissione una nuova disposizione che si è proposto di aggiungere come articolo 134-bis. Con tale aggiunta non si esclude, per altro, l'indennità che l'articolo 145 accorda al coniuge cui l'altro coniuge ha lasciato ignorare una causa di nullità da lui conosciuta prima della celebrazione.

R. R. n. 84. — A proposito della disciplina del matrimonio putativo è stato suggerito di stabilire alcune sanzioni a carico del coniuge di mala fede. Senonchè, sia la norma proposta che consente alla moglie in buona fede di far annullare l'alienazione dei beni dotali, sia l'altra che attribuisce la patria potestà soltanto al genitore di buona fede, appaiono superflue, perchè la prima discende dagli effetti stessi del matrimonio putativo, quali sono fissati nel primo comma dell'articolo 126, e la seconda si desume agevolmente dai principi generali.

Quanto all'altra proposta, con la quale si vorrebbe stabilire un obbligo alimentare a carico del coniuge di mala fede, si deve rilevare che l'obbligo alimentare presuppone necessariamente l'esistenza del vincolo coniugale, che deve invece ritenersi cessato con la sentenza di annullamento. Nè sembra ammissibile giustificare l'obbligo come una sanzione a carico del coniuge di mala fede, perchè sarebbe una incongruenza giuridica impiegare a scopo di sanzione un istituto, al quale, per la sua struttura tecnica, è del tutto estranea qualsiasi funzione repressiva o riparatoria.

Del resto, adeguate sanzioni a carico del coniuge di mala fede sono poste nell'art. 137, nel quale si prevede tanto la sanzione penale dell'ammenda, quanto quella civile del risarcimento del danno.

Nello stesso articolo 126 ho poi soppresso l'ultima frase, che importava un riferimento alle cause di impugnativa del riconoscimento dei figli naturali. Tale riferimento era tecnicamente impreciso, perchè gli articoli 261 e seguenti presuppongono che oggetto dell'impugnativa sia la dichiarazione di riconoscimento, mentre l'art. 126 crea obiettivamente lo stato di figlio naturale riconosciuto

indipendentemente da ogni dichiarazione del genitore. D'altra parte non vi è dubbio che si possa sempre liberamente provare la inesistenza del fatto della nascita o del concepimento durante il matrimonio dichiarato nullo, dato che questo fatto è la condizione essenziale per la concessione dello stato di figlio naturale riconosciuto.

L'art. 134 del progetto definitivo stabiliva che i figli nati o concepiti durante il matrimonio, dichiarato nullo e contratto in mala fede, hanno lo stato di figli naturali riconosciuti, nei casi in cui il riconoscimento non sarebbe vietato, «salvo la possibilità di impugnativa, a norma degli articoli 270 (art. 261) e seguenti». Questo inciso finale nel testo del codice è stato soppresso per le ragioni esposte nella R.R.

Art. 127.

Effetti del matrimonio annullato per violenza.

Nel caso in cui il consenso del coniuge è stato estorto con violenza, gli effetti indicati nell'articolo precedente valgono rispetto al coniuge che ha subito la violenza e rispetto ai figli.

L. P.: Prog. def., art. 135.

R. G., n. 150. — Secondo il pensiero della Commissione Reale deve considerarsi coniuge di buona fede anche quello il cui consenso fu estorto con violenza.

Ho ritenuto opportuno esprimere tale giusto principio in apposita norma e, cioè, nell'articolo 135.

Sezione VII — DELLE PROVE DELLA CELEBRAZIONE DEL MATRIMONIO.

Art. 128.

Atto di celebrazione del matrimonio.

Nessuno può reclamare il titolo di coniuge e gli effetti del matrimonio, se non presenta l'atto di celebrazione estratto dai registri dello stato civile.

Il possesso di stato, quantunque allegato da ambedue i coniugi, non dispensa dal presentare l'atto di celebrazione.

P. L.: C. civ. 1865, art. 117, 118.

L. P.: Prog. Comm. Reale, art. 152; prog. def., art. 136.

Art. 129.

Possesso di stato.

Il possesso di stato, conforme all'atto di celebrazione del matrimonio, sana ogni difetto di forma.

P. L.: C. civ. 1865, art. 119.

L. P.: Prog. Comm. Reale, art. 153; prog. def., art. 137.

Art. 130.

Mancanza dell'atto di celebrazione.

Nel caso di distruzione o di smarrimento dei registri dello stato civile l'esistenza del matrimonio può essere provata a norma dell'art. 446.

Quando vi sono indizi che per dolo o per colpa del pubblico ufficiale o per un caso di forza maggiore l'atto di matrimonio non è stato inserito nei registri a ciò destinati, la prova della esistenza del matrimonio è ammessa, sempre che risulti in modo non dubbio un conforme possesso di stato.

P. L.: C. civ. 1865, art. 121, 364.

L. P.: Prog. Comm. Reale, art. 154, 521; prog. def., art. 138.

R. G., n. 151. — L'art. 152 (*art. 128*) del progetto preliminare richiamava il successivo art. 521, che considera l'ipotesi di omessa tenuta ovvero di distruzione o smarrimento dei registri ed, inoltre, l'ipotesi che, per qualunque altra causa, manchi in tutto od in parte la registrazione dell'atto. Letteralmente inteso, il richiamo poteva far supporre che fosse consentita la prova della esistenza del matrimonio con ogni mezzo e senza alcuna condizione, anche quando la mancata iscrizione dell'atto di matrimonio nei registri dipenda da dolo o colpa del pubblico ufficiale o da forza maggiore. Questa ultima ipotesi formava, invece, oggetto dell'art. 154 che esigeva come condizione, perchè potesse farsi dichiarare l'esistenza del matrimonio, la prova non dubbia di un conforme possesso di stato.

V'era, quindi, una disarmonia fra i tre articoli. Allo scopo di eliminarla, ho soppresso nell'art. 136 (*art. 128*) l'inciso «eccettuati i casi preveduti, ecc.» e nel successivo articolo 138 ho preveduto espressamente tutte le ipotesi che possono verificarsi in rapporto all'atto di matrimonio, e cioè, quella di smarrimento o distruzione dei registri e quella di omessa iscrizione per dolo o colpa del pubblico ufficiale o per forza maggiore.

Alla prima ipotesi ho dichiarato applicabile l'art. 447 (*art. 446*); in relazione alla seconda ho riprodotto la condizione che sia provato un conforme possesso di stato.

Sia nell'art. 136 che nell'art. 138 ho, poi, soppresso il richiamo al matrimonio religioso, che è regolato interamente da leggi speciali.

R. C. P., pag. 773. — Nel secondo comma, che prevede l'ipotesi che «l'atto di matrimonio non sia stato inserito nei registri e vi siano indizi che ciò sia avvenuto per dolo o per colpa del pubblico ufficiale o per un caso di forza maggiore» e non ammette per tale ipotesi la prova dell'esistenza del matrimonio «se non risulti in modo indubbio un conforme possesso di stato» si è proposto di spostare l'inciso «per un caso di forza maggiore» in modo da evitare il dubbio che la forza maggiore possa risultare da indizi, mentre essa deve risultare da fatti evidenti.

L'art. 154 del progetto preliminare prevedeva anche l'ipotesi che «per dolo o per colpa del pubblico ufficiale o per un caso di forza maggiore l'atto di trascrizione del matrimonio religioso non sia stato inserito nei registri a ciò destinati», e disponeva che «si può far luogo alla trascrizione purchè risulti la celebrazione del matrimonio».

Sebbene la disposizione del codice non contenga alcun riferimento alla mancanza dell'atto di trascrizione del matrimonio religioso, non risulta che si sia voluto respingere il concetto espresso dall'articolo della C.R. Quindi la norma dell'art. 130, che richiede la prova del possesso di stato, non si applica al caso di matrimonio religioso non trascritto per colpa o dolo dell'ufficiale dello stato civile o per caso di forza maggiore.

La diversa ipotesi che del matrimonio religioso non sia richiesta la trascrizione entro i cinque giorni è regolata dalla legge 27 maggio 1929, n. 847, la quale all'art. 14 così dispone:

«La trascrizione dell'atto di matrimonio che per qualsiasi causa sia stata omessa può essere richiesta in ogni tempo da chiunque vi abbia interesse,

«quando le condizioni stabilite dalla legge sussistevano al momento della celebrazione del matrimonio e non siano venute meno successivamente.

«La trascrizione può essere richiesta anche nel caso preveduto nel n. 3 dell'art. 12, se la coabitazione continuò per tre mesi dopo revocata la interdizione.

«Qualora la trascrizione sia richiesta trascorsi i cinque giorni dalla celebrazione, essa non pregiudica i diritti legittimamente acquisiti dai terzi».

Art. 131.

Prova della celebrazione risultante da sentenza penale.

Se la prova della celebrazione del matrimonio risulta da sentenza penale, l'iscrizione della sentenza nel registro dello stato civile assicura al matrimonio, dal giorno della sua celebrazione, tutti gli effetti riguardo tanto ai coniugi quanto ai figli.

P. L.: C. civ. 1865, art. 122.

L. P.: Prog. Comm. Reale, art. 155; prog. def., art. 139.

Sezione VIII — DISPOSIZIONI PENALI.

R. G., n. 153. — Le modificazioni apportate nel testo delle disposizioni penali contenute in questa sezione hanno lo scopo di adeguare la entità delle pene alla gravità dei reati previsti, tenendo presenti i criteri direttivi adottati dal nuovo codice penale. Pure la formulazione delle norme è stata accuratamente riveduta, per evitare, anche dal lato esteriore, disarmonie con il codice penale. Tra l'altro si è costantemente usata la denominazione *ammenda*, che caratterizza il carattere contravvenzionale che si vuol dare ai reati previsti in questa sezione.

R. C. P., pag. 774. — In ordine alle sanzioni penali qualche Commissario avrebbe voluto, per rendere possibile l'appello, elevare il minimo della pena oltre le lire duemila. Altri ha proposto di aumentare solo il massimo per lasciare la facoltà di appello nei casi più gravi, rimettendo il minimo alla discrezionalità del giudice. Qualcuno ha osservato che il magistrato per evitare l'appello potrà essere indotto a limitare la condanna ad una somma inferiore alle duemila lire. Da ciò la necessità di una disposizione finale in cui si stabilisca che nelle materie in esame l'appello è sempre concesso sia all'imputato che al Pubblico Ministero in deroga all'articolo 513 del Codice di procedura penale. Senonchè la maggioranza della Commissione ha ritenuto di non consentire alcuna deroga al sistema di appellabilità delle sentenze, nè di proporre aumenti di pene, data l'entità delle sanzioni previste dal progetto.

Art. 132.

Omissione di pubblicazione.

Sono puniti con l'ammenda da lire quattrocento a lire duemila gli sposi e l'ufficiale dello stato civile che hanno celebrato matrimonio senza che la celebrazione sia stata preceduta dalla prescritta pubblicazione.

P. L.: C. civ. 1865, art. 123.

L. P.: Prog. Comm. Reale, art. 156; prog. def., art. 140.

R. G., n. 154. — Nell'art. 140 ho congruamente aumentata la pena fissata nell'art. 156 del progetto preliminare, che era stata giustamente ritenuta troppo mite, per una infrazione che è di notevole gravità in quanto tra l'altro infirma il sistema stabilito dal codice per la proponibilità delle opposizioni al matrimonio. D'altra parte vi era nel progetto preliminare una disarmonia fra l'art. 156 e l'art. 157 (*art. 133*) che comminava la stessa pena per la pubblicazione fatta senza regolare richiesta o in mancanza di alcuno dei documenti prescritti nell'art. 103 (*art. 95*). Questa ipotesi è evidentemente meno grave di quella precedentemente considerata, e va quindi punita con maggiore mitezza.

R. C. P., pag. 774. — Per maggior precisione si è proposto di richiamare nell'articolo 140, che punisce l'omissione di pubblicazione, il caso della dispensa concessa ai sensi dell'articolo 106 (*art. 98*).

R. R., n. 85. — Nell'art. 132 non ho aggiunto l'inciso «salvo che sia stata concessa dispensa», poichè è ovvio che, se c'è stata dispensa dalla pubblicazione, diventa legittima l'omissione della stessa.

Art. 133.

Pubblicazione senza richiesta o senza documenti.

E' punito con l'ammenda da lire duecento a lire mille l'ufficiale dello stato civile che ha proceduto alla pubblicazione di un matrimonio senza la richiesta di cui all'art. 94 o quando manca alcuno dei documenti prescritti dal primo comma dell'art. 95.

P. L.: C. civ. 1865, art. 125.

L. P.: Prog. Comm. Reale, art. 157; prog. def., art. 141.

Art. 134.

Impedimenti conosciuti dall'ufficiale dello stato civile.

L'ufficiale dello stato civile che procede alla celebrazione del matrimonio quando vi osta qualche impedimento o divieto di cui egli ha notizia, è punito con l'ammenda da lire cinquecento a lire tremila.

P. L.: C. civ. 1865, art. 124.

L. P.: Prog. Comm. Reale, art. 158; prog. def., art. 142.

R. C. P., pag. 774. — In ordine all'articolo 142, si è ritenuto che l'ipotesi dell'ufficiale dello stato civile, che ammette a celebrare il matrimonio persone alle quali osti qualche impedimento o divieto di cui egli abbia notizia, sia di tale entità da poter essere considerata come delitto anzichè come contravvenzione, e si è perciò proposto di punirla con la multa anzichè con l'ammenda.

R. R., n. 85. — Non ho ritenuto accoglibile la proposta di qualificare come delitto il fatto previsto dall'art. 134. Vero è che questa ipotesi presenta una particolare gravità, ma certamente non superiore a quella che rivestono altre ipotesi contemplate nella stessa sezione, le quali, seguendo il medesimo criterio, si dovrebbero considerare delitti. In proposito occorre però rilevare che i fatti preveduti nella sezione in esame sono puniti sotto il prevalente riflesso che essi vengono ad ostacolare la regolare formazione degli atti di matrimonio. Essi sono stati quindi qualificati come reati di natura contravvenzionale, senza perraltro pregiudicare, come risulta dall'art. 140, la eventuale applicazione di sanzioni più gravi, quando i fatti medesimi presentino gli estremi di un reato di maggiore entità.

Art. 135.**Incompetenza dell'ufficiale dello stato civile. Mancanza dei testimoni.**

E' punito con l'ammenda da lire trecento a lire duemila l'ufficiale dello stato civile che ha celebrato un matrimonio per cui non era competente.

La stessa pena si applica all'ufficiale dello stato civile che ha proceduto alla celebrazione di un matrimonio senza la presenza dei testimoni.

P. L.: C. civ. 1865, art. 124.

L. P.: Prog. Comm. Reale, art. 158; prog. def., art. 143.

Art. 136.**Altre infrazioni.**

E' punito con l'ammenda stabilita nell'art. 133 l'ufficiale dello stato civile che in qualunque modo contravviene alle disposizioni degli articoli 91, 93, 96, 97, 104, 105, 106, 107, 108 e 110 o commette qualsiasi altra infrazione per cui non sia stabilita una pena speciale in questa sezione.

P. L.: C. civ. 1865, art. 126.

L. P.: Prog. Comm. Reale, art. 159; prog. def., art. 144.

R. C. P., pag. 774. — Ad una questione di carattere generale ha dato luogo l'articolo 144 che punisce con l'ammenda l'ufficiale di stato civile che contravenga alle disposizioni di questo e dei capi precedenti. Si è infatti sollevato da taluni Commissari il quesito se non convenga adottare sanzioni anche per il ministro del culto che ometta l'osservanza di tali norme o quanto meno soltanto per quel che riguarda l'obbligo della trascrizione, atto necessario per gli effetti civili. Ciò tanto più che la legge speciale stabilisce bensì determinati obblighi e formalità, ma non commina sanzioni. Altri ha sostenuto che se nell'omissione del ministro del culto vi sono gli elementi costitutivi di un altro reato, come falso o simulazione, è naturale che si possa procedere contro di lui; che se semplicemente il ministro del culto non si attiene a quelle formalità, potrà non riconoscersi al matrimonio effetto civile, ma la sanzione può essere comminata solo dalle competenti autorità ecclesiastiche, secondo un ordinamento giuridico a cui si è data ricezione nel nostro diritto. Altri, ancora, ha fatto presente che le norme in esame riguardano solo il matrimonio civile; quello canonico è regolato dalla legge speciale, la quale, se ha taciuto nei riguardi di eventuali sanzioni, lo ha fatto perchè vi erano ragioni tali che non ammettevano di fare altrimenti.

La Commissione, riconoscendo che si tratta di materia delicata, che è stata considerata di accordo fra la Santa Sede e l'Italia in occasione dei Patti Lateranensi e della legge speciale esecutiva, non ha ritenuto di prendere alcuna deliberazione concreta, limitandosi a constatare la differenza di trattamento esistente in materia di sanzioni fra l'ufficiale di stato civile e il ministro del culto davanti al quale si celebra il matrimonio canonico con effetti civili.

Art. 137.**Cause di nullità note a uno dei coniugi.**

Il coniuge il quale, conoscendo prima della celebrazione una causa di nullità del matrimonio, l'abbia lasciata ignorare all'altro, è punito,

se il matrimonio è annullato, con l'ammenda da lire mille a lire cinque-mila e l'altro coniuge ha diritto a una congrua indennità, anche se non dà la prova specifica del danno sofferto.

P. L.: C. civ. 1865, art. 127.

L. P.: Prog. Comm. Reale, art. 160; prog. def., art. 145.

R. G., n. 157. — Nell'art. 160 il progetto preliminare, riproducendo l'art. 127 del codice vigente, prevedeva l'ipotesi di annullamento del matrimonio per un impedimento conosciuto da uno dei coniugi e lasciato ignorare all'altro e comminava pene adeguate al coniuge colpevole. Ho considerato che il nuovo codice penale ha regolato in parte la materia nell'art. 558, che punisce l'occultamento dell'impedimento fatto con mezzi fraudolenti. Resta, peraltro, l'opportunità di mantenere nel codice civile una disposizione per i casi meno riprovevoli nei quali manchi l'usc di mezzi fraudolenti. E' sembrato conveniente considerare questi casi come ipotesi di contravvenzione, pur fissando limiti di pena adeguati alla gravità del fatto.

Mi è sembrato anche opportuno conservare la norma, già contenuta nel codice vigente e riprodotta nel progetto preliminare, che afferma il diritto dell'altro coniuge ad una congrua indennità, anche se non dia la prova specifica del danno sofferto. E' vero che nei casi in cui intervenga la condanna penale, l'interesse del coniuge ingannato trova piena tutela nella risarcibilità del danno anche non patrimoniale. Ma, come è noto, è vivamente controverso se il danno non patrimoniale debba essere risarcito quando, per amnistia, per prescrizione o per altro motivo, la pena non sia irrogata. E' ovvia, pertanto, la opportunità, anche in considerazione delle difficoltà che potrebbero presentarsi per la dimostrazione precisa e concreta dei danni derivanti dall'annullamento del matrimonio, di consentire espressamente la attribuzione di una indennità indipendentemente dalla condanna penale.

R. C. P., pag. 774. — La Commissione ha ritenuto che l'articolo 145, che pone una sanzione penale per il coniuge che, conoscendo prima della celebrazione una causa di nullità del matrimonio, l'abbia lasciata ignorare all'altro, debba essere coordinato con l'articolo aggiuntivo 134-bis proposto, che, in aggiunta alla accennata sanzione penale, impone al coniuge di mala fede l'obbligo di corresponsione degli alimenti all'altro coniuge.

L'articolo riproduce la disposizione dell'articolo 127 del codice del 1865, secondo la quale il coniuge ingannato ha diritto ad un'indennità ancorchè non dia la prova specifica del danno sofferto.

Il progetto preliminare (art. 160) parlava di un diritto al risarcimento dei danni o ad una congrua indennità, se non si sia data la prova specifica del danno.

Il progetto definitivo ed il testo del codice non fanno più cenno al risarcimento dei danni, poichè tale diritto discende evidentemente dai principii.

Si era prospettata piuttosto l'opportunità di sopprimere il diritto all'indennità, una volta che l'articolo 185 del nuovo codice penale riconosce la risarcibilità anche dei danni non patrimoniali. La norma peraltro è stata conservata, come risulta dalla relazione del Guardasigilli, sia in previsione della ipotesi in cui, venendo a mancare la condanna, si ritenga inammissibile il diritto al risarcimento dei danni morali, sia per dar la possibilità al coniuge ingannato di evitare l'onere, talvolta assai gravoso, della prova dei danni patiti.

Giova peraltro rilevare che l'indennità può essere concessa solo quando non sia stato attribuito il risarcimento dei danni patrimoniali e non patrimoniali; essa infatti non è che un sostitutivo di questo, più agevolmente conseguibile.

Art. 138.**Inosservanza del lutto vedovile.**

La donna che contrae matrimonio contro il divieto dell'art. 87, l'ufficiale che lo celebra e l'altro coniuge sono puniti con l'ammenda da lire cinquecento a lire duemila.

P. L. : C. civ. 1865, art. 128.

L. P. : Prog. Comm. Reale, art. 161; prog. def., art. 146.

Art. 139.**Competenza.**

I reati previsti nei precedenti articoli sono di competenza del tribunale.

P. L. : C. civ. 1865, art. 129.

L. P. : Prog. Comm. Reale, art. 162; prog. def., art. 147.

Art. 140.**Limiti d'applicazione delle precedenti disposizioni.**

Le disposizioni della presente sezione si applicano quando i fatti ivi contemplati non costituiscono reato più grave.

L. P. : Prog. def., art. 148.

R. G., n. 159. — L'art. 148 regola i rapporti fra questa sezione e le altre leggi penali.

CAPO IV.**DEI DIRITTI E DEI DOVERI CHE NASCONO DAL MATRIMONIO.****Art. 141.****Doveri reciproci dei coniugi.**

Il matrimonio impone ai coniugi l'obbligo reciproco della coabitazione, della fedeltà e dell'assistenza.

P. L. : C. civ. 1865, art. 130.

L. P. : Prog. Comm. Reale, art. 163; prog. def., art. 149.

Art. 142.**Potestà maritale.**

Il marito è il capo della famiglia; la moglie segue la condizione civile di lui, ne assume il cognome ed è obbligata ad accompagnarlo dovunque egli crede opportuno di fissare la sua residenza.

P. L. : C. civ. 1865, art. 131.

L. P. : Prog. Comm. Reale, art. 164; prog. def., art. 150.

R. G., n. 160. — Nell'art. 150 ho ommesso la disposizione secondo la quale la moglie conserva il cognome del marito durante lo stato vedovile. Tale di-

sposizione mi sembra meglio collocata nell'art. 154 (*art. 147*), nel quale si prevede lo scioglimento del matrimonio per morte di uno dei coniugi.

E' superfluo avvertire che, col passaggio ad altro matrimonio, la vedova perde il diritto di portare il cognome del precedente marito.

R. C. P., pag. 775. — Sull'articolo 150 un Commissario ha proposto di stabilire che la moglie conservi il cognome del marito, oltre che durante lo stato vedovile, anche per altre ipotesi di scioglimento del matrimonio, in base al concetto che la moglie, conosciuta dalla società sotto il nome del marito, debba conservarlo finchè non cambia il suo stato civile con un nuovo matrimonio. Senonchè la Commissione, ritenendo che la vedova continua a far parte della famiglia del marito, mentre negli altri casi di scioglimento del matrimonio la donna non può più essere considerata come facente parte della famiglia stessa, non ha approvato la proposta.

In relazione al ripristino del concetto di residenza si sono sostituite poi alle parole « il suo domicilio » le altre « la sua residenza ».

Si è infine osservato che nel progetto, in ordine all'obbligo della moglie di accompagnare il marito dove egli crede opportuno di fissare il suo domicilio, è stata sostituita la parola « dove » all'altra « dovunque » usata nel Codice vigente. Pur avendo le due espressioni lo stesso significato, per evitare che la modificazione della parola possa far pensare ad una modifica del concetto, si è chiesto che sia ripristinata la parola « dovunque », la quale, forse, sta anche meglio a rappresentare la libertà del marito nel fissare la residenza.

Art. 143.

Doveri del marito.

Il marito ha il dovere di proteggere la moglie, di tenerla presso di sé e di somministrarle tutto ciò che è necessario ai bisogni della vita in proporzione delle sue sostanze.

La moglie deve contribuire al mantenimento del marito, se questi non ha mezzi sufficienti.

P. L.: C. civ. 1865, art. 132.

L. P.: Prog. Comm. Reale, art. 165; prog. def., art. 151.

R. C. P., pag. 775. — Allo scopo di esprimere con una formula più completa i reciproci doveri di assistenza che devono esistere fra i coniugi, si è proposto di modificare il capoverso dell'articolo 151, nel senso di sostituire al principio che la moglie deve contribuire « al mantenimento del marito » (concetto materialistico che non esprime l'etica del matrimonio) quello che la moglie deve contribuire « al buon andamento della famiglia e soccorrere il marito, se questi non ha mezzi sufficienti ». Non si comprenderebbe infatti perchè la moglie, se ricca, non debba contribuire agli oneri della famiglia.

R. R., n. 86. — Nel capoverso dell'art. 143 non ho parlato dell'obbligo della moglie di contribuire al buon andamento della famiglia, come era stato proposto, poichè questa disposizione contempla i doveri della moglie verso il marito, mentre i doveri dei coniugi verso la famiglia sono disciplinati nell'art. 145.

Art. 144.

Abbandono del domicilio coniugale.

L'obbligazione del marito di provvedere al mantenimento della moglie è sospesa quando questa, allontanatasi senza giusta causa dal domicilio coniugale, rifiuta di ritornarvi.

Può inoltre l'autorità giudiziaria, secondo le circostanze, ordinare a profitto del marito e della prole il sequestro temporaneo di parte delle rendite parafernali della moglie.

P. L.: C. civ. 1865, art. 133.

L. P.: Prog. Comm. Reale, art. 166; prog. def., art. 152.

R. G., n. 161. — Nell'art. 152 ho adoperato l'espressione più precisa « L'obbligazione..... è sospesa », anzichè « L'obbligazione cessa ».

R. C. P., pag. 775. — A viva discussione ha dato luogo il primo comma dell'articolo 152 che concede al marito la facoltà di sospendere automaticamente gli alimenti alla moglie che si allontana dal domicilio coniugale « senza giusta causa ».

Alcuni Commissari hanno osservato che tale sospensione non ha alcuna giustificazione, in quanto il diritto agli alimenti risponde a ragioni di umanità e di giustizia; altri hanno obiettato che la sospensione degli alimenti è l'unica misura che può adottare il marito per indurre la moglie, che per suo capriccio, senza motivi di una certa gravità lo abbia abbandonato, a tornare all'osservanza dei suoi doveri. Altri ancora ha proposto di sopprimere tutta la disposizione, perchè l'obbligo del marito di mantenere la moglie si espleta in natura nel domicilio coniugale. Di conseguenza, abbandonando la moglie il tetto coniugale, è naturale che perda gli alimenti, essendosi essa medesima posta nella condizione di non poterli ricevere. Se poi l'allontanamento ha una giusta causa, la moglie promuoverà un giudizio di separazione per colpa del marito. Qualcuno ha suggerito, come soluzione intermedia, di invertire l'onere della prova relativa alla inesistenza di una giusta causa di allontanamento della moglie, addossandolo al marito; ma la maggioranza della Commissione ha deliberato di mantenere immutato il testo ministeriale, osservando che, se la donna abbandona il marito per un giusto motivo, potrà immediatamente adire l'autorità giudiziaria ed ottenere rapidamente un provvedimento in ordine agli alimenti, dimostrando di essersi allontanata per una giusta causa.

Quanto alla precisazione del concetto di « giusta causa » che da taluno era stata richiesta, nel senso di intenderla come quella che, se fatta valere, porterebbe ad una sentenza di separazione (prevista dagli articoli 156 a 158) (artt. 149-151), la Commissione ha deciso di evitarla, lasciando al magistrato libertà di apprezzamento. Anzi, si è tenuto a precisare l'assoluta indipendenza dell'articolo 152 dalla materia riguardante la separazione, la quale non porta come conseguenza la sospensione dell'obbligo agli alimenti. Perciò il concetto di giusta causa, cui fa riferimento tale articolo, deve intendersi indipendente da quello dell'esistenza di un motivo di separazione legale.

R. R., n. 87. — Nell'art. 144, per maggiore esattezza di linguaggio, ho fatto menzione, anzichè di somministrazione di alimenti, di obbligazione al mantenimento della moglie, poichè l'obbligazione del marito, che resta sospesa, è quella del mantenimento, come risulta dall'articolo precedente.

Art. 145.

Doveri verso i figli.

Il matrimonio impone ad ambedue i coniugi l'obbligazione di mantenere, educare e istruire la prole.

L'educazione e l'istruzione devono essere conformi ai principii della morale e al sentimento nazionale fascista.

P. L.: C. civ. 1865, art. 138.

L. P.: Prog. Comm. Reale, art. 167; prog. def., art. 153.

R. C. P., pag. 776. — Nella discussione svoltasi in ordine ai doveri verso i figli un'importante precisazione è stata proposta all'articolo 153. Il primo comma dell'articolo dichiara che il matrimonio impone ad ambedue i coniugi l'obbligazione di mantenere, educare e istruire la prole. La Commissione ha ritenuto opportuno di affermare in questa sede, con una formula più precisa, un principio squisitamente aderente ai nuovi dettami della coscienza e delle esigenze sociali ed ha proposto, pertanto, di specificare che l'«educazione deve essere conforme ai principii della morale e del sentimento nazionale fascista», ritenendosi inammissibile una illimitata libertà di educazione che corrisponderebbe a un principio individualistico ormai sorpassato, mentre in Regime fascista i figli appartengono alla famiglia ed alla Patria.

R. R., n. 87. — Quanto ai doveri dei genitori verso i figli, accogliendo pienamente gli opportuni suggerimenti della Commissione parlamentare, ho precisato che l'educazione e l'istruzione devono essere conformi ai principi della morale e al sentimento nazionale fascista. E per dare maggior risalto alla norma, che stabilisce una direttiva di così alto valore politico, l'ho posta in un comma a sè stante, e ho collocato in altro articolo le disposizioni sul concorso dei genitori agli oneri per il mantenimento dei figli (art. 146).

Alla nuova regola posta nel capoverso dell'art. 145 fanno riferimento le norme in tema di filiazione naturale, di adozione, di tutela e di affiliazione, in quanto essa non costituisce un obbligo inerente al matrimonio, bensì un dovere di ordine generale che incombe a qualunque cittadino a cui sia affidato il compito di provvedere alla educazione e alla istruzione di giovani coscienze.

Art. 146.

Concorso negli oneri.

17/10/5
L'obbligazione di mantenere, educare e istruire la prole spetta al padre e alla madre, in proporzione delle loro sostanze, computati nel contributo della madre i frutti della dote.

Quando essi non hanno mezzi sufficienti, tale obbligazione spetta agli altri ascendenti in ordine di prossimità.

P. L.: C. civ. 1865, art. 138.

L. P.: Prog. Comm. Reale, art. 167; Prog. def., art. 153.

R. G., n. 162. — Nell'art. 153 ho ripristinato l'ultimo comma dell'art. 138 del codice civile. E' conforme all'ordine naturale degli affetti tra ascendenti e discendenti, che i primi sopperiscano ai bisogni dei secondi, qualora i genitori non siano in grado di farlo.

CAPO V.

DELLO SCIoglimento DEL MATRIMONIO E DELLA SEPARAZIONE DEI CONIUGI.

Art. 147.

Scioglimento del matrimonio.

Il matrimonio non si scioglie che con la morte di uno dei coniugi.

La moglie, durante lo stato vedovile, conserva il cognome del marito.

P. L.: C. civ. 1865, art. 148.

L. P.: Prog. Comm. Reale, art. 168; prog. def., art. 154.

R. G., n. 163. — Fissando nell'art. 154 il principio che il matrimonio si scioglie solo con la morte di uno dei coniugi, ho ommesso il richiamo, contenuto nell'art. 168 del progetto preliminare, alle disposizioni contenute nel titolo della dichiarazione di morte presunta. Il richiamo era, invero, superfluo, dal momento che gli effetti della dichiarazione di morte presunta sono chiaramente fissati nell'art. 75.

Quanto alla norma contenuta nel secondo comma dell'art. 154, ho già esposte, nel commento all'art. 150 (*art. 142*), le ragioni che consigliano di formularla in questa sede.

Art. 148.

Separazione personale.

E' ammessa la separazione personale dei coniugi. Il diritto di chiederla spetta ai coniugi nei soli casi determinati dalla legge.

P. L.: C. civ. 1865, art. 148, 149.

L. P.: Prog. Comm. Reale, art. 169; prog. def., art. 155.

Art. 149.

Cause di separazione personale.

La separazione può essere chiesta per causa di adulterio, di volontario abbandono, eccessi, sevizie, minacce o ingiurie gravi.

Non è ammessa l'azione di separazione per adulterio del marito, se non quando concorrono circostanze tali che il fatto costituisca un'ingiuria grave alla moglie.

P. L.: C. civ. 1865, art. 150.

L. P.: Prog. Comm. Reale, art. 170; prog. def., art. 156.

R. C. P., pag. 776. — In merito alle cause in base a cui può essere domandata la separazione personale, esclusa la opportunità rappresentata nella discussione di comprendervi la sopravvenuta malattia contagiosa e repugnante, per non attenuare i doveri dell'assistenza fra coniugi, la Commissione ha proposto anzitutto di semplificare la dizione del primo comma del relativo articolo 156 sostituendo la seguente: «La separazione può essere domandata per causa di adulterio, volontario abbandono, eccessi, sevizie o ingiurie gravi».

Circa la nozione del volontario abbandono, qualche Commissario, preoccupato dell'eccessiva libertà discrezionale di apprezzamento lasciata dal progetto al magistrato, ha chiesto di specificare che si intende per volontario abbandono quello *spontaneo e capriccioso, non coatto e non giustificato dal contegno dell'altro coniuge*; altri ha proposto di dire *abbandono non determinato da giusta causa* oppure *ingiustificato abbandono*; ma è prevalso il parere di mantenere immutata la dizione ministeriale, rimettendosi per la sua interpretazione al criterio del giudice. Del resto, si è osservato, una definizione implicita dell'abbandono è già contenuta nell'articolo 152 (*art. 144*), ove si parla di «allontanamento senza giusta causa dal domicilio coniugale, con rifiuto a ritornarvi».

Quanto al capoverso dell'articolo 156, che ammette l'azione di separazione per l'adulterio del marito solo quando concorrono circostanze tali che il fatto costituisca un'ingiuria grave alla moglie, dopo aver constatato che la disposizione costituisce un'aggravamento delle norme vigenti, in quanto la moglie potrà chiedere la separazione anche senza la notorietà del concubinato, quando l'adulterio del marito sia commesso in circostanze particolarmente disgu-

stose, alcuni Commissari hanno chiesto che si sopprima addirittura ogni distinzione fra adulterio della moglie e adulterio del marito perchè, di fronte alla santità del giuramento e al dovere di reciproca fedeltà, nessuna disparità è giustificata. Altri invece ha chiesto il ritorno alla norma del Codice vigente, avuto riguardo alle differenze di natura fisiologica e alla enorme diversità delle conseguenze dei due adulteri nei riguardi della compagine familiare. La Commissione però, a maggioranza, ha deciso di respingere la proposta di parificare l'adulterio della moglie a quello del marito mantenendo immutato il capoverso dell'articolo del testo ministeriale che lascia al magistrato ampia libertà di valutare l'importanza dell'infrazione compiuta dal marito.

Art. 150.

Separazione per condanna penale.

La separazione può essere anche chiesta contro il coniuge che è stato condannato alla pena dell'ergastolo o della reclusione per un tempo superiore ai cinque anni, ovvero è stato sottoposto alla interdizione perpetua dai pubblici uffici, tranne il caso in cui la condanna o la interdizione è anteriore al matrimonio e l'altro coniuge ne è consapevole.

P. L. : C. civ. 1865, art. 151.

L. P. : Prog. Comm. Reale, art. 171; prog. def., art. 157.

R. G., n. 164. — Nell'art. 151 del codice vigente è considerata, come causa di separazione, solo la condanna a « pena criminale ».

Il progetto preliminare nell'art. 171 considerava, allo stesso fine, la pena non inferiore a tre anni di reclusione. Le due disposizioni non sono equivalenti, perchè, ai sensi delle norme di attuazione del codice penale del 1889 e del codice penale del 1930, sono considerate come condanne a pene criminali quelle alla reclusione per un tempo maggiore di cinque anni. Poichè non è il caso di prendere in considerazione pene minori, ho modificato, in conformità, nell'art. 157, la norma contenuta nell'art. 171 del progetto preliminare.

Nello stesso articolo ho evitata la espressione « condanna alla interdizione » giacchè l'interdizione, a norma della vigente legislazione penale, non è più pena principale ma pena accessoria.

R. C. P., pag. 777. — A proposito della separazione per condanna penale (articolo 157) è stato proposto di omettere di menzionare la pena dell'ergastolo e di dire, per maggiore proprietà ed in armonia col Codice penale: « pena non inferiore ai cinque anni ». Si è inoltre chiarito che si deve considerare giusto il rifiuto della moglie di raggiungere il marito se questi sia fuoriuscito, rientrando tale ipotesi in quella dell'abbandono volontario.

R. R., n. 88. — A proposito della separazione per condanna penale è stato proposto di omettere la menzione della pena dell'ergastolo e di far menzione di una « pena non inferiore ai cinque anni di reclusione ».

Senonchè l'accenno all'ergastolo ho ritenuto che fosse necessario per maggiore completezza e precisione, in quanto la reclusione, essendo pena temporanea, non comprende l'ergastolo, che è pena perpetua. Quanto all'altra proposta, non mi è sembrato opportuno adottare un indirizzo più rigoroso di quello del progetto, coincidente con quello del vecchio codice: per realizzare questa coincidenza, mi sono riferito alle condanne, che nell'abrogato codice penale avevano carattere di pene criminali.

Art. 151.**Separazione per non fissata residenza.**

La moglie può chiedere la separazione quando il marito, senza giusto motivo, non fissa una residenza, o, avendone i mezzi, ricusa di fissarla in modo conveniente alla sua condizione. B

P. L.: C. civ. 1865, art. 152.

L. P.: Prog. Comm. Reale, art. 172; prog. def., art. 158.

R. G., n. 165. — Nell'art. 151 ho usata la espressione « sede » che sembra più precisa del termine « domicilio » per indicare quella che deve essere la sede materiale della famiglia.

Art. 152.**Riconciliazione.**

La riconciliazione estingue il diritto di chiedere la separazione; essa importa anche l'abbandono della domanda che sia stata proposta.

P. L.: C. civ. 1865, art. 153.

L. P.: Prog. Comm. Reale, art. 173; prog. def., art. 159.

Art. 153.**Provvedimenti riguardo ai figli.**

Il tribunale che pronuncia la separazione dichiara quale dei coniugi deve tenere presso di sé i figli e provvedere al loro mantenimento, alla loro educazione e istruzione.

Se uno dei coniugi è di razza non ariana, il tribunale dispone, salvo gravi motivi, che i figli considerati di razza ariana siano affidati al coniuge di razza ariana. B.C.

In ogni caso il tribunale può per gravi motivi ordinare che la prole sia collocata in un istituto di educazione o presso una terza persona.

Qualunque sia la persona a cui i figli sono affidati, il padre e la madre conservano il diritto di vigilare la loro educazione.

P. L.: C. civ. 1865, art. 154, 155.

L. P.: Prog. Comm. Reale, art. 174, 175; prog. def., art. 160.

R. C. P., pag. 777. — In merito ai provvedimenti riguardo ai figli (art. 160), per eliminare il dubbio che il padre o la madre non abbiano il diritto di vigilare l'educazione, quando i figli sono affidati a un Istituto, si è proposto di aggiungere nel terzo comma le parole « l'istituto » dopo la parola « persona ».

R. R., n. 89. — Nel disciplinare i provvedimenti che deve prendere il tribunale, quando pronuncia la separazione, nei riguardi dei figli (art. 153) mi è sembrato necessario porre una norma per garantire l'educazione dei figli stessi nel caso in cui uno dei genitori non sia di razza ariana. Ho stabilito cioè che i minori, considerati di razza ariana, salvo gravi motivi, debbono essere affidati al genitore di razza ariana.

Nell'ultimo comma dell'art. 153 la Commissione parlamentare avrebbe voluto che fosse esplicitamente rilevato che il padre e la madre conservano il diritto di vigilare la educazione dei figli anche quando questi sono collocati

in un istituto di educazione. Ma la disposizione, in conformità al codice del 1865, prevede espressamente soltanto l'ipotesi dell'affidamento a una terza persona, perchè, nel caso di un istituto di educazione, la possibilità di vigilanza da parte di entrambi i genitori è garantita normalmente dall'ordinato svolgimento del servizio dell'istituto.

Art. 154.

Effetti della separazione.

Il coniuge, che non ha colpa nella separazione personale, conserva i diritti inerenti alla sua qualità di coniuge che non sono incompatibili con lo stato di separazione.

Il coniuge, per colpa del quale è stata pronunziata la separazione, non ha diritto che agli alimenti. Egli incorre nella perdita di tutti gli utili che l'altro coniuge gli ha concessi col contratto di matrimonio, anche se sono stati stipulati con reciprocità.

Il tribunale può altresì privarlo, in tutto o in parte, dell'usufrutto legale che ad esso spetti sui beni di figli minori.

Se la sentenza di separazione è pronunziata per colpa di ambedue i coniugi, ciascuno di essi incorre nella perdita indicata nel secondo comma e il tribunale, secondo le circostanze, dà le disposizioni opportune per l'usufrutto legale.

Il tribunale, secondo le circostanze, può anche vietare alla moglie l'uso del cognome del marito.

P. L.: C. civ. 1865, art. 156.

L. P.: Prog. Comm. Reale, art. 176; prog. def., art. 161.

R. G., n. 166-168. — Il primo comma dell'art. 176 del progetto preliminare, ripetendo la norma dell'art. 156 del codice vigente, comminava a carico del coniuge, per colpa del quale la separazione fu pronunziata, la perdita dell'*usufrutto legale*. Sono noti i dubbi circa il significato preciso della disposizione. Taluni ritengono che essa alluda ai diritti successori rispetto all'altro coniuge; altri all'usufrutto sui beni dei figli minori. La prima opinione è la meno fondata perchè, in tema di successione, la posizione del coniuge legalmente separato per sua colpa è espressamente disciplinata dall'art. 756 del codice vigente. Più esatta, invece, è la seconda opinione. Nel chiarire in tale senso la norma, ho considerato che, se può essere giusto che al coniuge colpevole sia negato l'usufrutto dei beni che pervengono ai figli minori in seguito a successione per morte del coniuge incolpevole, meno giustificata sarebbe la esclusione dall'usufrutto sui beni che i figli possiedono o su quelli che loro pervengono posteriormente per altra causa. E' da notare, inoltre, che l'esclusione potrebbe risolversi in un danno per i figli, nell'ipotesi che il coniuge escluso sia il più capace di amministrare. Per non adottare una norma rigida, che potrebbe in pratica dar luogo ad inconvenienti, ho ritenuto opportuno demandare al tribunale il compito di stabilire, caso per caso, a chi ed in quale misura l'usufrutto legale debba essere attribuito. A tal fine ho formulato il secondo comma dell'art. 161.

Quanto alla perdita degli utili, omissso l'accenno ai lucri dotali che il progetto definitivo ha soppressi, ho creduto inutile riprodurre il secondo comma dell'art. 176 del progetto preliminare, perchè dalla norma del primo comma, che commina la perdita a carico del coniuge colpevole, si desume chiaramente che il coniuge incolpevole li conserva.

Ho chiarito, invece, che pure nel caso di separazione per colpa di entrambi i genitori spetta al tribunale di regolare se, a chi ed in quale misura debba essere attribuito l'usufrutto legale sui beni dei figli minori.

Ho trasferito in sede propria (art. 428, n. 1) (*art. 427, n. 1*) la disposizione che fa salvo il diritto agli alimenti in favore dei coniugi separati.

Non ho aderito alla proposta da taluno fatta di escludere il diritto agli alimenti nei riguardi del coniuge separato per sua colpa, perchè — a parte ogni considerazione di ordine umanitario — la proposta porterebbe alla conseguenza di far ricadere la prestazione degli alimenti sugli ulteriori obbligati. D'altro canto, nei casi in cui il coniuge alimentato conduca vita disordinata o riprovevole — e quindi dimostri di non meritare lo aiuto dell'altro coniuge — si rende applicabile l'art. 443.

R. C. P., pag. 777. — Una questione grave e delicata è stata prospettata in materia di effetti della separazione (art. 161), circa gli obblighi del mantenimento e degli alimenti. E' stato infatti rilevato che, per il sistema del progetto, il coniuge non colpevole, che ha ottenuto la separazione, è posto nello stesso piano del coniuge colpevole contro cui la separazione è ottenuta, venendo a perdere, in confronto della situazione giuridica vigente, il maggior diritto del mantenimento sancito dal contratto di matrimonio, mentre il coniuge colpevole non avrà più diritto ai soli alimenti puramente necessari, ma potrà pretendere i mezzi per condurre una vita modesta (articolo 433 del progetto) (*art. 432*), cioè la stessa situazione economica del coniuge non colpevole. Alla proposta formulata da uno dei Commissari di richiamare nel presente articolo le disposizioni degli articoli 428 e 433 (*artt. 427 e 432*) relative agli alimenti, si è obiettato che tale richiamo non è possibile, essendovi fra detti articoli e l'articolo 161 una differenza sostanziale, poichè nell'articolo 161 non si tratta solo di alimenti, ma anche del diritto al mantenimento. Si è quindi sostenuta la necessità di emendare il testo ministeriale al fine di mantenere la distinzione della situazione patrimoniale dei coniugi separati, in relazione alla colpa che ha determinato la separazione.

La Commissione è stata unanime nel riconoscere la fondatezza di tali osservazioni e ha proposto di stabilire nel primo comma dell'articolo che il coniuge colpevole ha diritto *agli alimenti strettamente necessari*, e di aggiungere all'ultimo comma un capoverso per cui il coniuge non colpevole conserva tutti i diritti riconosciutigli nel precedente Capo, in quanto siano compatibili con lo stato di separazione.

R. R., n. 90. — E' stato criticato il sistema del progetto per quanto riguarda gli obblighi del mantenimento e degli alimenti in caso di separazione tra coniugi, osservandosi che esso pone sullo stesso piano il coniuge non colpevole, che ha ottenuto la separazione, e il coniuge colpevole, contro il quale la separazione è stata dichiarata, in quanto che attribuisce in ogni caso al coniuge separato il diritto agli alimenti nella misura dello stretto necessario (articoli 428 e 433 del progetto definitivo). Ciò costituirebbe un'innovazione rispetto al codice del 1865, secondo il quale il coniuge colpevole aveva diritto, a norma dell'art. 156, agli alimenti in caso di bisogno, mentre il coniuge incolpevole conservava sempre il diritto al mantenimento, diritto assai più ampio e di diverso fondamento, poichè prescinde dal bisogno e può allargarsi fino a comprendere le spese voluttuarie.

Devo rilevare in proposito che il progetto non intendeva portare innovazione al sistema del codice. Come, pur mancando una esplicita norma, si riteneva, secondo il vecchio codice, che il coniuge separato senza sua colpa conservasse il diritto al mantenimento, così lo stesso principio si sarebbe potuto dedurre dal sistema del progetto, il quale nell'art. 161 si limitava a disciplinare l'ipotesi del coniuge separato per propria colpa.

Comunque, nella redazione dell'art. 154, corrispondente all'art. 161 del progetto, ho tenuto largo conto dei suggerimenti della Commissione parlamentare, aggiungendo una disposizione sui diritti del coniuge incolpevole e ho posto questa disposizione al principio dell'articolo, sembrandomi più esatto prevedere per prima questa ipotesi, nella quale la posizione giuridica del coniuge subisce mutamenti meno rilevanti per effetto della separazione.

Nel regolare la posizione del coniuge colpevole, ho espressamente enunciato il diritto agli alimenti, senza peraltro parlare di alimenti strettamente necessari, per non creare un regime alimentare del tutto particolare al coniuge colpevole, che non mi sarebbe sembrato opportuno.

Art. 155.

Cessazione degli effetti della separazione.

I coniugi possono di comune accordo far cessare gli effetti della sentenza di separazione con una espressa dichiarazione o col fatto della coabitazione, senza che sia necessario l'intervento dell'autorità giudiziaria.

P. L.: C. civ. 1865, art. 157.

L. P.: Prog. Comm. Reale, art. 177; prog. def., art. 162.

R. C. P., pag. 777. — Circa la cessazione degli effetti della separazione qualcuno avrebbe voluto che essa risultasse sempre da una manifestazione espressa di volontà dei coniugi o, meglio ancora, da una loro dichiarazione davanti l'autorità e come la separazione consensuale non ha effetto senza l'omologazione del tribunale, così anche la riconciliazione non dovrebbe avere effetto senza tale intervento.

Senonchè la Commissione, nell'intento di agevolare in ogni modo la riconciliazione, ha deciso di lasciare immutato il testo ministeriale.

Art. 156.

Separazione consensuale.

La separazione per il solo consenso dei coniugi non ha effetto senza l'omologazione del tribunale.

P. L.: C. civ. 1865, art. 158.

L. P.: Prog. Comm. Reale, art. 178; prog. def., art. 163.

CAPO VI.

DEI RAPPORTI PATRIMONIALI TRA CONIUGI.

R. C. R., pag. 106. — Per la materia dei rapporti patrimoniali fra coniugi, che dal codice vigente è regolata nel titolo V del libro III, cioè nel primo titolo della parte relativa ai singoli contratti, è sembrata miglior sede il libro I, laddove si parla dei rapporti di famiglia. Si è formato così un capo (XII) del titolo VI « Del matrimonio ». E' inoltre apparso giusto cambiare l'intitolazione « Del contratto di matrimonio » nell'altra « Del regime patrimoniale del matrimonio », anche perchè questi rapporti patrimoniali non sorgono sempre dal contratto, ma talora scaturiscono direttamente dalla legge.

R. G., n. 169. — Da tempo la dottrina aveva criticata la collocazione data dal codice vigente ai rapporti patrimoniali fra coniugi nella parte destinata

alla disciplina delle obbligazioni e dei contratti. La considerazione delle finalità sociali insite in questi rapporti, nella cui regolamentazione la legge ha importanza preminente, e la stretta connessione che il regime patrimoniale ha con l'ordinamento della famiglia rendevano quanto mai opportuno trasportarne la disciplina nel libro che tratta dei rapporti di famiglia. Del pari opportunamente la Commissione Reale ha abbandonata la denominazione « contratto di matrimonio », che era in verità poco precisa e poco felice. Ho creduto, tuttavia, che all'espressione « regime patrimoniale del matrimonio » convenisse sostituire quella di « rapporti patrimoniali fra coniugi » che individua con maggiore chiarezza la materia contenuta nel capo.

Sezione I — DISPOSIZIONI GENERALI.

Art. 157.

Fonti del regolamento dei rapporti.

I rapporti patrimoniali tra coniugi sono regolati dalle convenzioni delle parti e dalla legge.

P. L.: C. civ. 1865, art. 1378.

L. P.: Prog. Comm. Reale, art. 179; prog. def., art. 164.

R. G., n. 170. — Per evitare le critiche che sono state mosse alla espressione « società coniugale » ed in armonia con la intitolazione del capo, anche nell'art. 164 ho adoperato l'espressione « rapporti patrimoniali fra coniugi ».

R. C. P., pag. 778. — Sull'articolo 164 si è raccomandato di rendere meno generico il titolo « Regolamento dei rapporti patrimoniali fra coniugi », salvo che non si ritenga di sopprimere in via generale i titoli dei singoli articoli.

Respinta la proposta di sopprimere l'articolo che, invece, serve di introduzione al capo come affermazione di un principio generale, per non dare l'impressione che viene dato alle convenzioni delle parti un carattere di prevalenza sulle leggi, si è suggerito di sostituire più opportunamente alla formula: « I rapporti patrimoniali fra coniugi sono regolati dalle convenzioni delle parti e dalla legge » l'altra: « I rapporti dalla legge e dalle convenzioni delle parti ».

Art. 158.

Diritti inderogabili.

Gli sposi non possono derogare nè ai diritti che spettano al capo della famiglia, nè a quelli che la legge attribuisce all'uno o all'altro coniuge.

P. L.: C. civ. 1865, art. 1379.

L. P.: Prog. Comm. Reale, art. 180; prog. def., art. 165.

R. C. R., pag. 107. — Nell'art. 1379, dove è detto che gli sposi non possono derogare nè ai diritti, che appartengono al capo della famiglia, nè a quelli che vengono dalla legge attribuiti all'uno o all'altro coniuge, nè alle disposizioni proibitive contenute nel codice, si sopprimono (art. 180 del progetto) queste ultime parole, perchè rappresentano una ripetizione di quanto è già disposto in altra parte del codice.

Art. 159.

Riferimento generico a leggi o a consuetudini.

Gli sposi non posso pattuire in modo generico che i loro rapporti patrimoniali siano in tutto o in parte regolati da leggi alle quali non sono sottoposti o da consuetudini, ma devono enunciare in modo concreto il contenuto dei patti con i quali intendono regolare questi loro rapporti.

P. L.: C. civ. 1865, art. 1381.

L. P.: Prog. Comm. Reale, art. 181; prog. def., art. 166.

R. G., n. 171. — La disposizione contenuta nell'art. 181 del progetto preliminare poteva essere intesa in duplice significato: o nel senso che volesse vietare alle parti di sostituire alle norme imperative della legge italiana altre norme, desunte da leggi straniere o da consuetudini; o nel senso che mirasse a consentire alle parti di assumere come clausole contrattuali, per regolare rapporti non disciplinati imperativamente dalla legge italiana, norme straniere o consuetudinarie. Qualunque fosse il significato della disposizione, essa appariva superflua: sotto il primo aspetto, perchè il principio dell'inderogabilità è già fissato nell'articolo precedente; sotto il secondo, perchè la facoltà riconosciuta alle parti deriva dal principio della libertà contrattuale. E' da ricordare che la corrispondente disposizione del codice vigente (art. 1381) è stata trasportata nel codice italiano dal codice francese, nel quale essa aveva un valore puramente storico in quanto tendeva ad escludere l'applicazione delle antiche *coutumes*. Valore analogo essa aveva anche nei primi progetti del codice italiano, nei quali si parlava esplicitamente di leggi vigenti negli ex Stati.

E' stato osservato, tuttavia, che la norma può avere una particolare utilità quando si formuli in guisa da racchiudere una restrizione alla libertà contrattuale delle parti. Secondo i principi generali, i contraenti potrebbero sempre richiamarsi ad una legge straniera o ad una consuetudine. In tema di convenzioni matrimoniali è invece opportuno evitare che il richiamo sia generico e prescrivere che la disposizione straniera o la consuetudine sia riprodotta esplicitamente nella convenzione, affinché in un contratto di tanta importanza le parti e i terzi abbiano una nozione precisa ed immediata degli obblighi assunti. Si intende bene che il richiamo alla legge straniera o alla consuetudine — lecito solo nei casi in cui non vi siano disposizioni inderogabili della legge italiana — importa soltanto che le parti assumano come clausole contrattuali singole disposizioni di leggi straniere, le quali, pertanto, funzioneranno non come leggi ma come patti.

Per esprimere i concetti accennati ho creduto più indicata la formula dell'art. 166 anzichè quella del progetto preliminare. Quest'ultima, infatti, contrariamente al vero scopo della norma, pare voglia riconoscere alle parti la più ampia facoltà di far regolare i loro rapporti da consuetudini o leggi straniere, con l'unica condizione che ne riproducano il testo nel contratto di matrimonio.

R. C. P., pag. 778. — Dell'articolo 166 (riferimento generico a leggi o a consuetudini) era stata chiesta la soppressione, ritenendosi che anche senza di esso gli sposi possano introdurre come clausole delle convenzioni matrimoniali le norme straniere.

Qualche Commissario ha dichiarato anzi pericolosa la disposizione in quanto ammette che gli sposi, entrambi di nazionalità italiana, possano regolare i loro rapporti secondo la legislazione straniera. Per eliminare tale dubbio taluno ha proposto di sopprimere l'espressione « genericamente », con il che si affermerebbe il principio che gli sposi non possono regolare i loro rapporti

seguendo leggi straniere, ma possono farle diventare clausole delle convenzioni matrimoniali, in quanto non siano contrarie alle leggi italiane. Senonchè, essendosi da altri obiettato che la parola « genericamente » sta appunto ad indicare l'avversione che il legislatore ha per le leggi straniere e a impedirne il richiamo puro e semplice, la proposta non è stata accolta.

Ugualmente non si è creduto di accogliere la proposta di sopprimere l'articolo, sia per ragioni storiche, in quanto in alcune regioni d'Italia, per esempio, nelle Puglie, in taluni atti matrimoniali si faceva e si fa ancora riferimento alle consuetudini, sia perchè esso racchiude una restrizione alla libertà contrattuale delle parti. Si era anche proposto di ripristinare il testo dell'articolo 181 della Commissione Reale, ma è sembrato che la formula positiva da esso adottata rendesse superflua la disposizione, mentre la formula indiretta usata dal progetto ministeriale meglio risponde al concetto di restringere la libertà contrattuale delle parti. Si è così mantenuto inalterato l'articolo ripristinando solo, come nel Codice vigente, le parole « in modo generico » invece di « genericamente ».

Art. 160.

Forma delle convenzioni matrimoniali e loro immutabilità.

Le convenzioni matrimoniali devono essere stipulate per atto pubblico.

Non possono essere mutate dopo la celebrazione del matrimonio.

P. L.: C. civ. 1865, art. 1382, 1385.

L. P.: Prog. Comm. Reale, art. 182, 185; prog. def., art. 167, 170.

R. C. P., pag. 779. — Per seguire un ordine di materia più razionale, che del resto è già seguito dal Codice vigente, la Commissione ha creduto di premettere nell'art. 168 (*art. 161*) l'art. 170 che afferma l'immutabilità delle convenzioni matrimoniali, togliendo al detto articolo l'inciso « di qualunque specie » per evitare il dubbio che siano comprese anche le controdichiarazioni.

R. R., n. 91. — Ho collocato subito dopo la disposizione sulla forma delle convenzioni matrimoniali, quella sulla loro immutabilità, che nel progetto veniva dopo gli articoli sulle mutazioni e le controdichiarazioni. Così nell'art. 160 si detta subito la regolamentazione delle convenzioni, sia per quanto riguarda la forma, sia per quanto riflette la immutabilità.

Art. 161.

Mutazioni nelle convenzioni matrimoniali prima del matrimonio.

Le mutazioni nelle convenzioni matrimoniali che occorressero prima del matrimonio devono farsi egualmente per atto pubblico, alla presenza e col simultaneo consenso di tutte le persone che sono state parti nel contratto di matrimonio.

Ogni mutazione rimane senza effetto rispetto ai terzi, se in margine o in calce dell'originale del contratto di matrimonio non è stata fatta annotazione indicante l'atto che contiene la mutazione. L'annotazione deve inoltre essere fatta sulla copia del contratto di matrimonio rimessa al pubblico archivio per cura del notaio che lo ha ricevuto, e anche su quella presentata all'ufficio di trascrizione, se il contratto di matrimonio è stato trascritto.

P. L.: C. civ. 1865, art. 1383, 1384.

L. P.: Prog. Comm. Reale, art. 183, 184; prog. def., art. 168.

R. R., n. 91. — Nell'articolo 161 è stato chiarito, per evitare che esso potesse sembrare in contrasto col principio della immutabilità delle convenzioni, che le mutazioni, a cui si fa riferimento, sono soltanto quelle anteriori al matrimonio.

Art. 162.

Controdictichiarazioni.

Nessuna controdictichiarazione ha effetto quando sia fatta senza la presenza e il simultaneo consenso di tutte le persone che sono state parti nel contratto di matrimonio.

P. L.: C. civ. 1865, art. 1383.

L. P.: Prog. Comm. Reale, art. 183; prog. def., art. 169.

R. G., n. 173. — Negli art. 183 e 184 il progetto preliminare regolava congiuntamente le mutazioni e le controdictichiarazioni, riproducendo gli articoli 1382 e 1383 del codice vigente. Questi ultimi vengono comunemente interpretati nel senso che l'atto pubblico è richiesto anche per le controdictichiarazioni, mentre queste, essendo destinate a rimanere segrete, non comportano la solennità della forma. Richiedere l'atto pubblico significa, quindi, in sostanza, vietare le controdictichiarazioni e ciò non sembra opportuno nei riguardi delle parti, per le quali soltanto le controdictichiarazioni hanno efficacia. L'unica esigenza da tutelare è che le controdictichiarazioni siano fatte alla presenza di tutte le persone che sono state parti nel contratto di matrimonio.

Per eliminare ogni dubbio ho disciplinato le mutazioni, separatamente dalle controdictichiarazioni.

Alle prime si riferisce l'art. 168, il quale, nel primo comma, riunisce le disposizioni contenute nell'art. 183 del progetto preliminare e, nel secondo comma, riproduce, in relazione alle mutazioni, il primo comma dell'art. 184 dello stesso progetto.

Alle seconde si riferisce l'art. 169 il quale, in conformità del criterio sopra accennato, si limita ad affermare la inefficacia delle controdictichiarazioni che non siano fatte con la presenza e il simultaneo consenso di tutte le persone che sono state parti nel contratto di matrimonio.

Nel primo comma dell'art. 168 ho soppresso l'inciso « che occorrono prima del matrimonio » il quale può apparire in contrasto con l'art. 174.

Ho soppresso l'ultimo comma dell'art. 184 del progetto preliminare, essendo ovvio che il notaio od il pubblico archivista devono, per dovere di ufficio, trascrivere nella copia del contratto tutte le annotazioni che sono sull'originale.

E' del pari ovvio che venendo meno a tale dovere essi possono incorrere in sanzioni sia civili che penali.

R. O. P., pag. 778. — Dell'articolo 169, relativo alle controdictichiarazioni, era stata chiesta la soppressione in quanto, ammesse e disciplinate nell'articolo 168 le mutazioni nelle convenzioni matrimoniali, è parso a taluno opportuno di togliere la possibilità di fare controdictichiarazioni. In contrario è stato però rilevato che la controdictichiarazione è essenzialmente diversa dalla mutazione e che essa non modifica la sostanza dell'atto pubblico, bensì gli dà una interpretazione particolare.

Qualche Commissario, osservando che l'interesse da tutelare non è solo delle persone presenti alla convenzione, ma anche dei terzi e di coloro che sopravverranno dopo la costituzione della famiglia, ha chiesto che siano conservate le cautele degli articoli 1383 e 1384 del Codice vigente. In contrario si è obiettato che la controdictichiarazione per sua natura non può essere fatta per atto pubblico dovendo rimanere segreta e che d'altronde non vi è alcuna

possibilità che sorgano frodi dal momento che è necessario l'intervento di tutte le persone che sono state parti nel contratto di matrimonio. Ad ogni modo, nell'intento di precisare che la controdi chiarazione non può recare mutamenti sostanziali alla convenzione, si è adottata una formula sostitutiva dell'articolo 169, la quale, mentre precisa che hanno effetto le controdi chiarazioni che non rechino mutamenti sostanziali alle convenzioni matrimoniali, stabilisce inoltre che le controdi chiarazioni non fanno stato di fronte ai terzi se non siano annotate nelle forme stabilite nel capoverso dell'articolo 168.

R. R., n. 92. — La disciplina delle controdi chiarazioni è stata distinta da quella della mutazione delle convenzioni matrimoniali, a differenza di quanto faceva il codice del 1865 nell'art. 1383. I criteri, a cui essa è ispirata, sono i seguenti: mentre le mutazioni delle convenzioni devono essere fatte per atto pubblico e hanno effetto di fronte ai terzi, le controdi chiarazioni, per la loro stessa natura, sono fatte per scrittura privata e non possono avere effetto che tra le parti.

La Commissione parlamentare ha proposto di stabilire che le controdi chiarazioni non fanno stato di fronte ai terzi se non quando siano annotate nelle forme stabilite per le mutazioni delle convenzioni. Ma, accogliendo questa proposta, si sarebbe annullato quel perfezionamento tecnico che il progetto segnava in questa materia rispetto al codice del 1865. Le controdi chiarazioni, infatti, in quanto presuppongono che si mantenga in vita di fronte ai terzi il negozio fatto in forma solenne, non possono che essere segrete ed avere efficacia nei rapporti interni tra le parti. Sarebbe stato, quindi, illogico prevedere una forma di pubblicità perchè esse potessero fare stato di fronte ai terzi. Una volta annotate sul contratto di matrimonio, le controdi chiarazioni cesserebbero di essere tali e costituirebbero vere e proprie mutazioni del contratto medesimo.

Il problema va quindi limitato alla determinazione delle condizioni per la validità delle controdi chiarazioni, ma sempre tra le parti. L'art. 162 richiede appunto che esse siano fatte alla presenza e col consenso di tutti i partecipanti al contratto di matrimonio. Venne, per verità, suggerito di aggiungere un'altra limitazione, e cioè che le controdi chiarazioni non rechino mutamenti sostanziali alle convenzioni matrimoniali; ma non ho seguito il suggerimento, perchè, pur prescindendo dalla considerazione che il criterio di distinzione sarebbe incerto, si sarebbe frustrato lo scopo delle controdi chiarazioni, le quali vengono fatte appunto per derogare alle convenzioni contenute nell'atto pubblico.

La legge potrebbe anche vietare le controdi chiarazioni, perchè costituiscono un fenomeno patologico del diritto; ammettendole, può sottoporle a condizioni o a limitazioni, ma non disconoscerne la necessaria finalità di derogare alle convenzioni formali.

Art. 163.

Capacità del minore.

Il minore capace di contrarre matrimonio è pure capace di prestare il consenso per tutte le stipulazioni e le donazioni che possono farsi nel relativo contratto, le quali sono valide se egli è stato assistito dalle persone il cui assenso è necessario per la validità del matrimonio o dal curatore speciale che sia stato nominato a norma dell'art. 88.

Il minore emancipato deve essere assistito dal curatore anche nel caso in cui non occorre l'assenso di questo per la validità del matrimonio.

P. L.: C. civ. 1865, art. 1386.

L. P.: Prog. Comm. Reale, art. 186; prog. def., art. 171.

R. C. R., pag. 107. — Coll'aggiunta, che si fa all'art. 1386 (art. 186 del progetto), si provvede al caso, non contemplato dal codice vigente, del rifiuto da parte delle persone, delle quali il consenso è necessario per la validità del matrimonio del minore e che dovrebbero assisterlo nel contratto di matrimonio. All'uopo si richiama l'aggiunta, che pure viene fatta all'art. 67 del vigente codice (art. 106 del progetto) (art. 88).

R. G., n. 174. — Nell'art. 171, per esattezza di terminologia, ho sostituito alla parola « *consenso* » l'altra « *assenso* ».

Il corrispondente art. 1386 del codice vigente ha dato luogo al dubbio se la convalidazione del matrimonio, contratto da un minore che non abbia raggiunto l'età prescritta, importi come conseguenza la convalidazione delle convenzioni matrimoniali da lui stipulate. Il dubbio viene risolto dai più negativamente ed io ho conservata inalterata la formula del codice col significato ad essa attribuito dall'opinione comune.

Mi è sembrato opportuno stabilire che l'emancipato sia sempre assistito nel contratto di matrimonio dal curatore, anche quando l'assenso di questo non è necessario per la celebrazione del matrimonio. E' chiaro che le ragioni per le quali non si è richiesto l'assenso del curatore al matrimonio dell'emancipato (salvo che curatore sia uno dei genitori) vengono meno quando si tratta degli interessi patrimoniali del minore.

Art. 164.

Capacità dell'inabilitato.

Per la validità delle stipulazioni e delle donazioni fatte nel contratto di matrimonio dall'inabilitato o da colui contro il quale è stato promosso giudizio di inabilitazione, è necessaria l'assistenza del curatore già nominato. Se questo non è stato ancora nominato, si provvede alla nomina di un curatore speciale.

P. L.: C. civ. 1865, art. 1387.

L. P.: Prog. Comm. Reale, art. 187; prog. def., art. 172.

R. C. R., pag. 107. — L'art. 1387 del codice vigente, mentre applica all'inabilitato giudizialmente il principio *habilis ad nuptias habilis ad pacta nuptialia*, non contempla il caso dell'inabilitato legalmente. Si provvede a colmare questa lacuna (art. 187 del progetto).

Sezione II — DEL PATRIMONIO FAMILIARE.

R. C. R., pag. 117. — Si è invertita la norma del codice vigente, per quanto concerne la costituzione della dote, che viene consentita col progetto anche durante il matrimonio, così da parte di estranei come da parte degli stessi coniugi, purchè la nuova costituzione non alteri le convenzioni precedentemente stabilite quanto agli altri beni.

Ma, pur apportando questa modificazione, che notevolmente aumenta la possibilità di favorire l'assessamento economico della famiglia, la Commissione si è data cura di studiare con quale altro mezzo un tale scopo potesse essere più efficacemente raggiunto.

Nella legislazione straniera — in codici o in leggi speciali — si parla di costituzione di patrimoni familiari sotto diversi nomi (*Homestead* negli Stati Uniti; *Heimstätte* in Germania e in Svizzera; *Bien de famille* in Francia; *Hogar* nel Venezuela; *Patrimonio de la familia* nel Messico; *Casal de familia*

in Portogallo; *Bem de familia* in Brasile) ma si è rilevato che trattasi di istituti aventi di mira più lo sviluppo dell'agricoltura con l'affezionare il contadino alla casa rurale, che la garanzia della famiglia come tale. Nel progetto invece si è voluto da un lato allargare il concetto ispiratore dei provvedimenti legislativi stranieri, in quanto si ammette la costituzione del patrimonio familiare senza limitazione di valore e non soltanto con beni rustici ma con qualsivoglia altri beni. D'altro lato però si è apportata una restrizione in ciò che concerne i poteri del costituente di fronte alla famiglia, vietandosi la revocabilità della costituzione, ammessa da qualche legge straniera, ed assicurando l'intangibilità del patrimonio fino a quando non sia completamente raggiunto lo scopo, fino a quando cioè la famiglia possa aver bisogno del patrimonio stesso.

Si tratta pertanto di assicurare alla famiglia un patrimonio intangibile da coloro stessi che lo costituiscono o che ne godono i frutti, un patrimonio che deve costituire l'ancora di salvezza in ogni cattiva contingenza.

R. G., n. 234. — L'istituto del patrimonio familiare è stato generalmente accolto con favore. Importa tuttavia accennare ad alcune osservazioni alle quali ha dato luogo, trascurando quelle occasionate dal fatto che i lineamenti giuridici dell'istituto, nel progetto della Commissione Reale, non erano ancora ben definiti.

Si è detto, in primo luogo, che, col patrimonio familiare, si introduce nella legislazione una forma di immobilizzazione dei beni e si va contro la tendenza, sempre più accentuata nell'età moderna, di assicurare la libera disponibilità dei beni.

Tale preoccupazione, che si fonda su concetti in linea di massima giusti, risulta, però, eccessiva, dato che la costituzione del patrimonio familiare è volontaria e la immobilizzazione dei beni non è perpetua, ma bensì di durata temporanea. Cessato lo scopo per cui il vincolo fu imposto, i beni ritornano alla libera circolazione.

Si è detto, inoltre, che il nuovo istituto sottrae i beni alla garanzia dei creditori. Tale osservazione ha importanza solo in quanto mette in evidenza la necessità che sia data alla costituzione del patrimonio familiare la massima pubblicità, in modo che i terzi possano, con tutta facilità, accertare la condizione giuridica dei beni appartenenti ai coniugi con i quali entrano in rapporti.

Alla mancanza di seri inconvenienti, fanno riscontro i notevoli vantaggi che l'istituto consegue col dare ai coniugi il modo di assicurare il proprio benessere e soprattutto quello dei figli. Nell'attuale momento storico, caratterizzato dalla cura incessante che il Regime Fascista spiega al fine di una sempre maggiore elevazione della famiglia, l'istituto non può non essere accolto favorevolmente nella legislazione.

Ho completato la schematica disciplina contenuta nell'articolo 256 (artt. 165 e segg.) del progetto della Commissione Reale, tenendo presenti le norme integrative successivamente elaborate dalla stessa Commissione Reale.

Qualche delucidazione richiede la espressione «patrimonio familiare». Tale denominazione, a stretto rigore, non è giuridicamente ineccepibile, dato che i beni, costituenti il patrimonio familiare, non appartengono, in realtà, alla famiglia, alla quale il nostro ordinamento non attribuisce personalità giuridica. Essa mi è sembrata, peraltro, utile allo scopo di mettere in rilievo la finalità sociale dell'istituto, creato, appunto, per assicurare la prosperità economica dell'organismo familiare, che costituisce un'unità etica, se non giuridica, ben definita.

R. C. P., pag. 784. — Ad ampia discussione ha dato luogo l'istituto del patrimonio familiare. La Commissione ha riconosciuto, nella sua maggioranza, l'opportunità di introdurlo nel Codice, constatando che esso costituisce una delle più lodevoli innovazioni apportate al progetto, dati i cospicui vantaggi

che permette di conseguire con l'assicurare il rafforzamento del vincolo familiare e il benessere della famiglia, ideali del Regime, e ciò a preferenza della dote, perchè, mentre questa viene meno con lo scioglimento del matrimonio, il patrimonio familiare dura finchè tutti i figli non sieno divenuti maggiorenni.

Qualcuno si è preoccupato, come si è detto in principio del Titolo, dell'inconveniente che potrebbe derivare da una immobilizzazione dei beni; ma la maggioranza ha osservato che tale preoccupazione è eccessiva, data la volontarietà della costituzione, nonchè la temporaneità della immobilizzazione stessa, per cui, cessato il vincolo, i beni tornano in circolazione. Del resto neanche tale immobilizzazione è assoluta, perchè il tribunale può autorizzare, in caso di necessità, l'alienazione dei beni.

Sull'importante argomento la Commissione ha voluto sentire, come pure si è già detto, il pensiero delle Confederazioni sindacali.

In merito al congegno dell'istituto, si sono profilate in seno alla Commissione diverse tendenze, soprattutto per quanto riguarda i limiti di esso, essendo state sollevate le questioni: se convenisse renderne possibile la costituzione, oltretchè sui beni immobili e sui titoli di credito, anche sui beni mobili in genere; se l'istituto dovesse essere ristretto ad una determinata misura di beni; se dovesse essere ammesso solo per determinate classi di persone.

Sulla prima questione si è affermato preliminarmente il principio che si debbano ammettere non già i soli titoli di Stato, come la Confederazione professionisti e artisti aveva suggerito, ma qualsiasi genere di titoli. Qualche Commissario sarebbe stato favorevole osservando che l'ammissione dei soli titoli di Stato costituirebbe già di per sè stessa una limitazione dell'istituto e che i titoli di Stato sono soggetti ad oscillazioni di valore assai meno sensibili che non gli altri titoli in genere; ma si è considerato che non è giusto si ponga un obbligo di scelta alla persona che deve costituire il patrimonio familiare che non è un istituto obbligatorio e perciò il costituente si renderà conto da solo della opportunità di scegliere i titoli che più gli sembrano confacenti, mentre poi vi sono alcuni titoli industriali che per la loro assoluta garanzia sono indicatissimi a costituire il patrimonio, anzi, nella vita pratica sono appunto chiamati « titoli di famiglia ».

E' inoltre prevalso l'avviso di escludere i beni mobili in genere, non potendosi avere un sicuro sistema di pubblicità a salvaguardia della buona fede dei terzi, pur raccomandandosi al Ministro che nel Codice di procedura civile siano allargati i limiti dei beni mobili non soggetti a pignoramento.

La Confederazione degli agricoltori ha proposto altresì di limitare l'istituto alla sola casa di abitazione; ma la Commissione, rilevando che non tutti posseggono una casa propria e che perciò si verrebbe a restringere in modo eccessivo la possibilità di applicazione dell'istituto, si è dichiarata contraria a tale limitazione.

Sulla limitazione del valore, mentre la stessa Confederazione degli agricoltori si è dichiarata favorevole al limite, proponendo di affidarne la decisione caso per caso al giudice tutelare, la maggioranza della Commissione (qualche Commissario avrebbe preferito ricondurre l'istituto entro i confini della istituzione dei beni di famiglia quale è stata adottata da altre legislazioni) si è invece pronunziata nel senso di mantenere l'istituto come è regolato nel progetto, senza porre alcun limite fisso al valore dei beni, sia perchè è dato prevedere che gli abbienti non costituiranno tutti i loro averi in patrimonio familiare, sia perchè una limitazione è già nella natura dei beni stessi. D'altra parte si è messo pure in rilievo che anche per la dote si verifica il vincolo della inalienabilità e nessuno ha mai preteso che essa possa essere limitata. Quanto poi ai creditori, l'articolo 228 (*art. 167*) assicura che non vi sarà lesione di interessi sorti prima della trascrizione dell'atto.

Sull'ultima questione di carattere generale, relativa alla limitazione del-

l'istituto alla sola classe rurale, la Commissione, concordando con i pareri espressi su questo argomento dalle Confederazioni, ha deliberato di mantenere, per evidenti ragioni di giustizia, dato che lo scopo del patrimonio familiare è quello del rafforzamento del vincolo familiare, il sistema del progetto, cioè senza alcuna limitazione di classi di persone.

R. R., n. 93, 101. — La Commissione parlamentare, in seguito ad ampia discussione, ha riconosciuto l'opportunità di introdurre nel codice il nuovo istituto del patrimonio familiare, constatando che esso costituisce una delle più felici innovazioni legislative, in quanto assicura, secondo le finalità del Regime, il rafforzamento del nucleo familiare e il benessere della famiglia, ancora più della dote, che cessa con lo scioglimento del matrimonio, mentre il patrimonio familiare dura finchè sono divenuti maggiorenni tutti i figli.

Questa particolare importanza, che il patrimonio familiare è destinato ad avere, mi ha indotto ad apportare una modificazione nella sistemazione della materia relativa ai rapporti patrimoniali fra coniugi, antepoendo agli altri istituti quello del patrimonio familiare, il quale appare meglio rispondente, nelle attuali condizioni della società, alle esigenze della famiglia.

Non ho data al nuovo istituto una più particolareggiata regolamentazione, giacchè sarebbe stata superflua. E' ovvio infatti che la disciplina dettata per la dote potrà trovare applicazione in via analogica per il patrimonio familiare.

Art. 165.

Costituzione del patrimonio familiare.

Possono essere costituiti in patrimonio familiare determinati beni immobili o titoli di credito.

La costituzione del patrimonio familiare importa la inalienabilità dei beni e la destinazione dei frutti a vantaggio della famiglia.

La costituzione può essere fatta, anche durante il matrimonio, da uno o da entrambi i coniugi, per atto pubblico, ovvero da un terzo per atto pubblico o per testamento.

L. P.: Prog. Comm. Reale, art. 256; prog. def., art. 226.

R. G., n. 235. — L'art. 226 definisce il contenuto giuridico dell'istituto, precisando che la costituzione del patrimonio familiare si risolve nell'imposizione del vincolo di inalienabilità su beni determinati, i cui frutti siano destinati a vantaggio della famiglia.

Ho ritenuto conveniente chiarire che i beni debbono essere immobili o titoli di credito, perchè solo per essi è possibile organizzare un sistema di pubblicità, necessario nell'interesse dei terzi.

La norma precisa, inoltre, che la costituzione può essere fatta dai coniugi soltanto per atto pubblico o da terzi per atto pubblico o testamento. Data la grande importanza del mutamento che consegue nella condizione giuridica dei beni — sia rispetto ai coniugi che rispetto ai terzi — è evidente la necessità di richiedere per l'atto costitutivo la solennità della forma.

In armonia con quanto è disposto in materia di dote e di comunione di beni fra coniugi, la norma dispone, infine, che la costituzione del patrimonio familiare può avvenire anche durante il matrimonio.

R. C. P., pag. 785. — All'articolo 226, considerando che il patrimonio familiare assolve la sua funzione anche dopo lo scioglimento del matrimonio finchè vi sono figli minorenni, la Commissione ha suggerito di aggiungere una norma per cui, dopo lo scioglimento del matrimonio, la costituzione può essere anche fatta dal coniuge superstite o da un terzo se vi siano figli minorenni.

Qualche Commissario sarebbe stato favorevole ad ammettere l'istituto anche nei riguardi dei figli maggiori di età, ma la Commissione non ha ritenuto di accedere a tale ulteriore proposta.

Nello stesso articolo un Commissario ha proposto di ammettere la donna a conferire anche i beni dotali, per raggiungere lo scopo di mantenere il vincolo dotale anche al di là dello scioglimento del matrimonio, coordinando l'istituto della dote con quello del patrimonio familiare. Altri si è opposto, rilevando che si ammetterebbe una immobilizzazione completa del patrimonio immobiliare, inconciliabile col sistema del credito fondiario e agrario e con la spinta verso un'agricoltura intensiva. La maggioranza per altro ha deciso di proporre un nuovo articolo 226 *bis*, per cui la moglie, col consenso del marito e con l'autorizzazione del tribunale, può costituire in patrimonio familiare beni costituenti la dote.

R. R., n. 94. — Nell'art. 165 era stato suggerito di aggiungere una norma per ammettere la costituzione del patrimonio familiare anche dopo lo scioglimento del matrimonio da parte del coniuge superstite o di un terzo, qualora vi siano figli minorenni, e un'altra disposizione per autorizzare la moglie a costituire i beni dotali in patrimonio familiare.

Ho ritenuto che le due proposte estenderebbero in modo non conveniente il campo di applicazione dell'istituto. Quanto alla prima, è da osservare che la costituzione del patrimonio familiare dopo lo scioglimento del matrimonio non avrebbe una sufficiente giustificazione nella finalità di dare una protezione economica ai figli minorenni. L'istituto tende ad assicurare la prosperità di una famiglia che sorge, mira a provvedere ai bisogni dei figli, dei quali si ignora il numero, per un periodo di tempo non preventivamente determinabile. Con la morte di uno, o di entrambi i genitori, ogni incertezza sulla composizione della famiglia viene meno, e, se vi sono figli minorenni, questi possono essere beneficiati direttamente. Quanto poi alla seconda proposta, mi è sembrato che il consentire alla moglie di apportare beni dotali al patrimonio familiare produrrebbe l'inconveniente di assoggettare tali beni a un duplice regime, e costituirebbe una deroga al principio fondamentale per cui i beni costituiti in dote debbono essere liberi dal vincolo al momento dello scioglimento del matrimonio. L'istituto della dote verrebbe, così, snaturato.

Art. 166.

Patrimonio familiare costituito da un terzo.

Se la costituzione è fatta da un terzo, che non si è riservata la proprietà dei beni immobili o dei titoli, questa proprietà spetta al coniuge al quale è stata attribuita e, in mancanza di attribuzione, ad entrambi i coniugi.

Coloro che costituiscono il patrimonio familiare sono tenuti a garantire i beni assegnati.

Salvo patto speciale, la garanzia non si estende ai vizi o difetti occulti della cosa, a meno che il costituente sia stato in dolo.

L. P.: Prog. Comm. Reale, art. 256; prog. def., art. 227.

R. G., n. 236. — Nell'art. 227 è chiarito l'effetto fondamentale che la costituzione del patrimonio familiare, da parte del terzo, ha rispetto ai beni che formano oggetto di tale negozio. In sostanza il terzo si spoglia, in favore di uno dei coniugi o di entrambi, della proprietà dei beni i cui frutti egli intende siano devoluti a vantaggio della famiglia; e poichè degli interessi familiari, considerati nel loro complesso, sono, generalmente, custodi concordi e solidali

entrambi i genitori, è naturale che ad ambedue si intenda trasferita la proprietà, quando il terzo non abbia manifestato una volontà diversa.

Il terzo può, però, riservare la proprietà a sè stesso; in altri termini egli può costituire in patrimonio familiare non la piena proprietà di un bene, ma il semplice usufrutto. Non può dubitarsi, invero, che pure l'usufrutto sui beni altrui sia atto a raggiungere la finalità che la legge assegna al patrimonio familiare, quella, cioè, di fornire un reddito col quale la famiglia possa soddisfare i propri bisogni.

R. C. P., pag. 785. — Sull'articolo 227, per cui, se la costituzione è fatta da un terzo e non risulti a quale dei coniugi abbia attribuita la proprietà, questa spetta ad entrambi, si è proposto di sostituire all'ultima parte: « Egli può, peraltro, riservarla a sè stesso », la seguente dizione più precisa: « Egli può anche riservarla a sè stesso costituendo come patrimonio familiare il semplice usufrutto ».

R. R., n. 95. — In ordine all'art. 166 è stata suggerita una formula per consentire al terzo di conferire al patrimonio l'usufrutto e di riservarsi la nuda proprietà.

Ma non ho accolto il suggerimento, perchè vi è una differenza notevole tra l'usufrutto vero e proprio e il patrimonio familiare costituito dal terzo con riserva di proprietà, anche se il contenuto dei due istituti possa sembrare sostanzialmente analogo. Infatti, l'usufrutto non può durare oltre la vita dell'usufruttuario e può essere stabilito per un tempo più breve; il patrimonio, invece, dura fino al raggiungimento della maggiore età di tutti i figli. Inoltre, l'esercizio del diritto di usufrutto può essere alienato, mentre il godimento dei beni costituito in patrimonio familiare è sottoposto al vincolo di inalienabilità. Ho emendato peraltro il testo del progetto per chiarire che, se il terzo non si riserva la proprietà, questa non rimane a lui, ma spetta ai coniugi.

All'art. 166 ho aggiunto una disposizione, del tutto analoga a quella dell'art. 178 per la dote, per stabilire l'obbligo della garanzia da parte del terzo che costituisce il patrimonio familiare.

Art. 167.

Trascrizione. Annotazione del vincolo.

L'atto di costituzione del patrimonio familiare dev'essere trascritto se riguarda beni immobili.

I titoli di credito devono essere vincolati rendendoli nominativi con annotazione del vincolo o in altro modo idoneo.

L'inalienabilità dei beni costituenti il patrimonio familiare non è opponibile ai creditori, il cui diritto è sorto anteriormente alla trascrizione dell'atto o alla costituzione del vincolo sui titoli di credito.

Se la costituzione è fatta da un terzo, l'inalienabilità è opponibile ai creditori del coniuge al quale è attribuita la proprietà dei beni. I creditori del terzo costituente possono impugnare la costituzione del patrimonio familiare se fatta in frode delle loro ragioni.

L. P.: Prog. Comm. Reale, art. 256; prog. def., art. 228.

R. G., n. 237. — L'art. 228 stabilisce l'obbligo della trascrizione dell'atto costitutivo, se questo concerne beni immobili. La funzione che la trascrizione deve assolvere è intuitiva e non richiede particolari illustrazioni.

Il secondo comma stabilisce che i titoli devono essere vincolati. Se il modo normale di vincolare i titoli è quello di renderli nominativi con l'annotazione

della destinazione ad essi impressa, la norma consente di adottare modi diversi, purchè idonei allo scopo, quali possono essere resi possibili in pratica dalla moderna organizzazione bancaria. La costituzione del patrimonio familiare potrebbe fornire ai debitori un facile mezzo per sottrarre i beni ai creditori, ai quali non offre efficace difesa l'azione revocatoria, il cui risultato è reso molto incerto dai requisiti che essa richiede. Pertanto l'ultimo comma appresta una più conveniente tutela, disponendo che la inalienabilità non può essere opposta ai creditori anteriori alla trascrizione o alla annotazione.

Si può obiettare che, in questo caso, si fa ai creditori un trattamento diverso da quello che ad essi la legge fa in caso di costituzione di dote. E' però da rilevare che i due istituti, se presentano qualche punto di contatto, differiscono non poco fra di loro e che specialmente nel caso che il patrimonio familiare sia costituito con beni del marito, appare più grave il pericolo di lesione dell'interesse dei creditori.

R. C. P., pag. 786. — Sull'articolo 228, che stabilisce fra l'altro a quali creditori non è opponibile l'inalienabilità dei beni costituenti il patrimonio familiare, è sembrato ingiusto alla maggioranza della Commissione, come già per la comunione dei beni, esonerare il patrimonio familiare dal rispondere per le obbligazioni da delitto o quasi delitto del costituente, poichè l'interesse di una famiglia non deve soverchiare e risolversi a danno delle altre famiglie, epperò si è proposto che in tal caso i beni destinati al patrimonio familiare debbano rispondere, per altro in via sussidiaria, cioè se non esistono beni propri di colui che è stato dichiarato responsabile del danno da risarcire.

Inoltre, per evitare che i terzi si astengano dal costituire un patrimonio familiare nel timore che i beni vadano ai creditori, la Commissione, a maggioranza, ha proposto di limitare la norma per cui l'inalienabilità non è opponibile ai creditori del coniuge che abbia costituito il patrimonio familiare, escludendo il caso del terzo che abbia voluto fare un atto di liberalità.

Sullo stesso articolo si è ritenuta esclusa — contrariamente all'opinione espressa dalla Confederazione lavoratori del commercio — la possibilità di costituire ipoteche prima che cessi il vincolo, perchè un bene inalienabile è anche non ipotecabile, nè l'alienabilità *superviens* convaliderebbe l'ipoteca fatta prima.

Si è poi fatta raccomandazione di istituire in ciascun comune un registro o schedario anagrafico pubblico per l'annotazione della costituzione del vincolo di inalienabilità, con la esatta descrizione dei beni vincolati.

R. R., n. 96, 97. — Non ho aderito alla proposta di istituire in ogni comune un registro anagrafico pubblico per l'annotazione della costituzione del vincolo di inalienabilità sui beni. Si sarebbe creato in tal modo un sistema ingombrante e poco pratico, che avrebbe costituito una inutile duplicazione della trascrizione nel registro delle ipoteche.

Per evitare che i terzi si astengano dal costituire un patrimonio familiare nel timore che i beni vadano ai creditori, la Commissione parlamentare ha proposto di limitare la norma del 3° comma dell'art. 228 del progetto, di modo che l'inalienabilità non sia opponibile ai creditori del coniuge che abbia costituito il patrimonio, escludendosi il caso del terzo che abbia voluto fare un atto di liberalità.

Ho trovato giusta la preoccupazione, e, per stabilire più chiaramente la limitazione suggerita, ho aggiunto un comma all'art. 167, che dichiara opponibile ai creditori del coniuge l'inalienabilità del patrimonio familiare costituito da un terzo. Ma d'altra parte ho ritenuto opportuno far anche cenno del diritto che hanno i creditori del terzo di esercitare l'azione pauliana, quando la costituzione sia stata fatta in frode delle loro ragioni.

In ordine allo stesso articolo la Commissione ha proposto di non esonerare il patrimonio familiare dal rispondere per le obbligazioni da delitto o quasi delitto del costituente, con il temperamento peraltro che i beni del patrimonio

debbero rispondere solo in via sussidiaria, e cioè in mancanza di beni propri di colui che è stato dichiarato responsabile del danno da risarcire.

Non ho accolto questo criterio, perchè non mi è sembrato conveniente ridurre troppo il vincolo dell'inalienabilità del patrimonio familiare, tanto più che neanche i beni dotali rispondono delle obbligazioni derivanti da delitto o quasi delitto, e la Commissione non ha suggerito alcuna innovazione in tale materia.

Art. 168.

Alienazione dei beni ed esecuzione sui frutti.

Il tribunale può autorizzare in caso di necessità l'alienazione dei beni costituenti il patrimonio familiare, la cui proprietà appartiene a uno dei coniugi o a entrambi. Può altresì autorizzare l'alienazione in caso di utilità evidente, determinando le modalità per il reimpiego del prezzo.

L'esecuzione sui frutti dei beni costituenti il patrimonio familiare non può aver luogo per debiti che il creditore conosceva essere stati contratti per scopi estranei ai bisogni della famiglia.

L. P.: Prog. Comm. Reale, art. 256; prog. def., art. 229.

R. G., n. 238. — Regole analoghe a quelle stabilite in materia di dote disciplinano, nell'art. 229, l'alienazione dei beni costituenti il patrimonio familiare. Date le finalità che a questo si connettono, non si poteva consentire alle parti di derogare al principio della inalienabilità; ma si dà facoltà al tribunale di autorizzare l'alienazione per ragioni di necessità o di utilità evidente. In questo secondo caso, poichè l'alienazione non è fatta a scopo di consumazione, ma solo a scopo di trasformazione del bene, si affida al tribunale il compito di determinare le modalità di reimpiego del prezzo. Naturalmente l'alienazione può essere consentita solo quando i beni siano di proprietà dei coniugi.

Lo stesso articolo riproduce, per quanto riguarda la pignorabilità dei frutti, le norme stabilite nell'art. 184 (*art. 186*) per i frutti della dote.

R. C. P., pag. 786. — Sull'articolo 229 è stato proposto di adottare per l'esecuzione sui frutti dei beni costituiti in patrimonio familiare, la stessa formula suggerita all'art. 184 (*art. 186*), nel senso che il creditore può agire soltanto per debiti contratti per i bisogni della famiglia ovvero se i redditi del patrimonio manifestamente eccedano tali bisogni.

Inoltre, ampliando la proposta della Confederazione lavoratori dell'agricoltura, che ha chiesto di stabilire l'inefficacia del vincolo rispetto ai crediti dei lavoratori agricoli dipendenti dal titolare del patrimonio, si è suggerito di estendere la predetta norma a tutti i debiti contratti per la coltivazione del fondo (anche, cioè, a quelli derivanti dalla fornitura di sementi e concimi), in modo da affermare il principio che chi ha contribuito a produrre ricchezza ha diritto a conseguire il pagamento del suo credito sulla ricchezza prodotta.

R. R., n. 97. — Il capoverso dell'art. 168 relativo all'esecuzione sui frutti è stato formulato come l'art. 186, che riguarda l'esecuzione sui frutti della dote, per l'evidente analogia delle due situazioni giuridiche.

Art. 169.

Accettazione del patrimonio familiare costituito da un terzo.

La costituzione del patrimonio familiare, quando non è fatta da

uno dei coniugi, non obbliga il costituente e non produce effetti se non dal giorno in cui è accettata dal coniuge o dai coniugi contemplati nell'atto costitutivo.

L'accettazione può essere fatta sia nello stesso atto di costituzione, sia con atto pubblico posteriore.

L. P.: Prog. def., art. 230.

Art. 170.

Riduzione.

La costituzione dei beni in patrimonio familiare, fatta da un terzo, va soggetta a riduzione se al tempo della morte del costituente si riconosce che quella costituzione eccede la porzione dei beni di cui il costituente poteva disporre secondo le norme stabilite in materia di successioni.

L. P.: Prog. def., art. 232.

R. G., n. 239. — Poichè l'atto di costituzione del patrimonio familiare da parte di un terzo importa una donazione, gli art. 231 e 232 dichiarano ad esso applicabili le norme sulla revoca per ingratitudine e per sopravvenienza di figli, nonchè quelle sulla riduzione per lesione di legittima.

R. C. P., pag. 786. — Sull'articolo 232 qualche Commissario ha affermato il concetto che il patrimonio debba poter essere costituito solo con la disponibile, dato il diritto dei figli ad aver libera la legittima al momento dell'apertura della successione. Altri ha obiettato che conviene sempre meglio tutelare l'interesse dei minori e ammettere l'intangibilità del patrimonio familiare anche se ecceda la disponibile. La Commissione, a maggioranza, ha però approvato la prima proposta, suggerendo, all'uopo, di sopprimere l'inciso « che non sia uno dei coniugi ».

R. R., n. 99. — La Commissione parlamentare ha proposto di assoggettare a riduzione la costituzione dei beni in patrimonio familiare anche quando il costituente sia uno dei coniugi, per garantire in ogni caso che il complesso dei beni costituiti in patrimonio familiare non ecceda la quota disponibile. Ho però creduto preferibile, quando il costituente sia il genitore, mantenere l'intangibilità del patrimonio, anche se ecceda la disponibile, per dare una maggiore tutela all'interesse dei minori. D'altra parte, non deve destar preoccupazione la posizione dei figli maggiorenni, in quanto essa è sufficientemente garantita dalla facoltà di richiedere all'autorità giudiziaria, nei casi di necessità o di utilità evidente, il parziale scioglimento del vincolo all'effetto di conseguire la parte loro spettante sulla quota di riserva. A ciò ho creduto opportuno di provvedere con una speciale disposizione, che ho inserito nell'art. 173.

Il progetto definitivo, come risulta dalla relazione che precede, conteneva anche una disposizione (art. 231), che dichiarava applicabili all'atto di costituzione del patrimonio familiare da parte di un terzo le norme sulla revoca delle donazioni per ingratitudine e per sopravvenienza di figli. Tale articolo è stato soppresso perchè (R.R., n. 98):

« Ho soppresso l'art. 231 del progetto che ammetteva la revoca da parte del terzo della costituzione del patrimonio familiare per sopravvenienza di figli o per ingratitudine, perchè contrastante col principio generale che esclude dalla revoca le donazioni remuneratorie e quelle fatte in contemplazione di matrimonio. E' ovvio che il patrimonio familiare, quando sia costituito da un terzo, viene ad assumere la figura di una donazione per il matrimonio, e pertanto deve considerarsi soggetto alla stessa disciplina di questa categoria di donazioni ».

Art. 171.**Amministrazione.**

L'amministrazione dei beni che costituiscono il patrimonio familiare spetta al coniuge che ne ha la proprietà.

Se la proprietà appartiene a persona diversa dai coniugi, l'amministrazione spetta al coniuge designato dal costituente o, in mancanza di designazione, al marito.

Il coniuge, che amministra i beni di cui la proprietà spetta ad altri, è tenuto a tutte le obbligazioni che sono a carico dell'usufruttuario.

L. P.: Prog. Comm. Reale, art. 256; prog. def., art. 233.

Art. 172.**Sostituzione del coniuge amministratore.**

Qualora il coniuge a cui spetta l'amministrazione non sia in grado di attendervi convenientemente ovvero trascuri di provvedere con i frutti dei beni all'interesse della famiglia, il tribunale può affidare l'amministrazione all'altro coniuge o anche ad altra persona idonea, scelta preferibilmente tra i prossimi parenti.

L. P.: Prog. def., art. 234.

R. G., n. 240. — La disposizione dell'art. 234 tende ad assicurare che i beni siano convenientemente amministrati e che i frutti non siano distratti dalla loro destinazione. Essa prevede, come misura repressiva, il passaggio della amministrazione all'altro coniuge o ad altra persona idonea, secondo che sia stabilito dal tribunale.

Art. 173.**Cessazione del vincolo.**

Il vincolo sui beni costituenti il patrimonio familiare cessa allo scioglimento del matrimonio, se non vi sono figli o se questi hanno tutti raggiunta la maggiore età.

In caso diverso il vincolo dura fino al compimento della maggiore età dell'ultimo figlio. Tuttavia, se alla morte del coniuge proprietario dei beni, questi fanno parte della quota di legittima, l'autorità giudiziaria, ove ricorrano ragioni di necessità o di utilità evidente per i figli maggiorenni, può disporre che sia parzialmente sciolto il vincolo, così che i detti figli conseguano la parte loro spettante sulla quota di legittima.

L. P.: Prog. def., art. 235.

R. G., n. 241. — La disposizione contenuta nell'art. 235 completa le caratteristiche dell'istituto.

Poichè il fine perseguito dal costituente è quello di formare una base economica alla famiglia, unitariamente considerata, l'articolo stabilisce che il vincolo impresso sui beni cessa con lo scioglimento del matrimonio, se non vi sono figli, o se questi hanno tutti raggiunto la maggiore età, e che, in caso diverso, dura sino al compimento della maggiore età dell'ultimo figlio.

L'articolo non prevede l'ipotesi dell'annullamento del matrimonio, non sembrando dubbio che in tale ipotesi il patrimonio familiare debba cessare.

Art. 174.

Amministrazione dopo lo scioglimento del matrimonio.

Nel caso previsto dal capoverso dell'articolo precedente, se mancano disposizioni del costituente, l'amministrazione spetta al coniuge superstite.

Se mancano entrambi i genitori e non è stata fatta alcuna designazione dal costituente o dal coniuge superstite, l'amministrazione spetta al maggiore dei figli, salvo che per le ragioni indicate nell'art. 172 il tribunale ritenga di affidarla a un altro dei figli.

Se nessuno dei figli ha raggiunta la maggiore età o è emancipato, l'amministratore è nominato dall'autorità giudiziaria.

L. P.: Prog. def., art. 236.

R. C. P., pag. 787. — Una modificazione è stata suggerita all'articolo 236, che dà norme sulla amministrazione del patrimonio familiare dopo lo scioglimento del matrimonio, nel caso che vi siano figli minorenni, stabilendo, fra l'altro, che, qualora manchino disposizioni del costituente, l'amministrazione spetta al coniuge superstite e, se manchino entrambi i genitori e non sia stata fatta alcuna designazione dal costituente o dal coniuge superstite, l'amministrazione spetta al maggiore dei figli. Per il caso che costui non sia idoneo ad assumere la detta amministrazione, la Commissione ha proposto che si stabilisca una disposizione analoga a quella prevista nell'articolo 234 (*art. 172*) che dà al tribunale la facoltà di affidare l'amministrazione ad altra persona idonea, scelta preferibilmente tra i prossimi parenti.

R. R., n. 100. — In accoglimento della proposta della Commissione parlamentare, nell'art. 174, ho aggiunto al secondo comma una norma per cui, in mancanza dei genitori, il tribunale può affidare l'amministrazione del patrimonio a un altro figlio, quando il maggiore dei figli non sia idoneo. Per completezza legislativa ho anche emendato la formula del terzo comma per contemplare il caso in cui nessuno dei figli sia in grado di amministrare.

Sezione III — DELLA DOTE.

Art. 175.

Concetto della dote.

La dote consiste in quei beni che la moglie o altri per essa apporta espressamente a questo titolo al marito per sostenere i pesi del matrimonio.

P. L.: C. civ. 1865, art. 1388.

L. P.: Prog. Comm. Reale, art. 188; prog. def., art. 173.

R. C. R., pag. 108. — L'art. 1388 del vigente codice, nel definire la dote, dice che consiste in quei beni, che la moglie od altri per essa apporta *espressamente* a questo titolo al marito per sostenere i pesi del matrimonio. Si sopprime l'avverbio «espressamente» per attenuare il rigore formalistico della disposizione (art. 188 del progetto).

R. G., n. 175. — Nell'art. 173 ho ripristinato l'avverbio « espressamente » usato dal codice vigente nell'art. 1388. Tale avverbio è opportuno perchè precisa meglio che nel negozio si deve parlare esplicitamente di costituzione di dote. In tal modo è garantito anche l'interesse dei terzi, ai quali deve essere data la possibilità di conoscere con assoluta certezza il regime dei beni.

§ 1. — Della costituzione della dote.

Art. 176.

Costituzione durante il matrimonio.

La dote può essere costituita o aumentata anche durante il matrimonio sia dagli estranei sia dalla moglie, purchè in nessun caso siano alterate le convenzioni matrimoniali già stabilite.

P. L.: C. civ. 1865, art. 1391.

L. P.: Prog. Comm. Reale, art. 189; prog. def., art. 174.

R. C. R., pag. 108. — Il codice vigente non ammette che i coniugi (a differenza dei terzi) possano costituire la dote e nemmeno aumentarla durante il matrimonio (art. 1391). Invece il progetto (articolo 189) stabilisce che la dote può essere costituita o aumentata anche durante il matrimonio sia dagli estranei sia dai coniugi, purchè in quest'ultimo caso non si contravvenga alle disposizioni proibitive sulle donazioni fra coniugi. La maggioranza della Commissione è stata indotta a proporre questo radicale mutamento della legge vigente dalla considerazione dell'interesse della famiglia, particolarmente dei figli, pei quali i beni dotali rappresentano un più sicuro presidio economico, e ciò anche in relazione al nuovo istituto del patrimonio di famiglia (art. 256 del progetto) (*artt. 165 e segg.*).

R. G., n. 176. — L'art. 189 del progetto preliminare prevedeva la costituzione o l'aumento della dote durante il matrimonio da parte di entrambi i coniugi, purchè non si contravvenisse al divieto delle donazioni tra coniugi. Ho considerato che la costituzione e l'aumento non potrebbero essere fatti dal marito senza contravvenire a tale divieto; pertanto, nell'art. 174 ho riferito la disposizione soltanto alla moglie oltre che agli estranei.

La formula accolta nel capoverso tende a chiarire meglio il concetto che durante il matrimonio non si possono costituire in dote beni ai quali precedenti convenzioni matrimoniali abbiano già data una destinazione.

R. C. P., pag. 779. — In ordine alla costituzione della dote, la Commissione ha preso atto della innovazione introdotta nell'articolo 174 nel senso di ammettere che la dote sia costituita o aumentata anche dopo il matrimonio. Non è sembrato, però, esatto chiamare « estranei » coloro che oltre la moglie volessero aumentare o costituire la dote. Si è pertanto proposto di tornare alla dizione « altri », come era detto nell'attuale Codice all'articolo 1388.

R. R., n. 102. — Nell'indicare le persone che, oltre la moglie, possono costituire o aumentare la dote dopo il matrimonio, non ho parlato nell'art. 176 di « altri » anzichè di « estranei », come avrebbe preferito la Commissione parlamentare, per evitare il dubbio che anche il marito possa costituire la dote dopo il matrimonio.

Art. 177.

Beni futuri.

La costituzione di dote non può comprendere i beni futuri.

P. L.: C. civ. 1865, art. 1389.

L. P.: Prog. Comm. Reale, art. 190; prog. def., art. 175.

R. C. R., pag. 108. — All'art. 1389 del codice vigente la Commissione ha ritenuto opportuno aggiungere un capoverso per risolvere legislativamente in senso negativo la questione se nella costituzione in dote dei beni futuri della donna deve ritenersi compreso anche ciò che essa acquisterà col proprio lavoro personale. Si è infatti particolarmente considerato che, in questi tempi, l'attività extradomestica della donna maritata ha, in qualche caso, un altissimo valore (cantanti, artiste cinematografiche, ecc.), di guisa che non sarebbe giusto, senza una espressa dichiarazione di volontà, ritenere attribuita la qualità dotale a questi proventi di carattere strettamente personale (art. 190 del progetto).

R. G., n. 177. — L'ammissibilità della costituzione in dote dei beni futuri è giustificata nel codice vigente che non consente la costituzione di dote da parte della moglie durante il matrimonio, ma non lo è nel nuovo codice che adotta il principio opposto. Oltre a ciò, è conveniente che la donna non assuma un impegno di portata non prevedibile e che può risultare eccessivamente gravoso.

Ho modificato, perciò, l'art. 190 del progetto preliminare, adottando la nuova formula di cui all'art. 175.

R. C. P., pag. 779. — Quanto all'articolo 175, che esclude dalla costituzione di dote i beni futuri, la Commissione ha proposto, invece, di comprenderli, data l'opportunità di mantenere, nell'interesse della famiglia, la garanzia che anche essi non vengano sperperati, adottando tuttavia la disposizione dell'ultimo comma dell'articolo 190 della Commissione Reale, che, in mancanza di espressa dichiarazione, esclude dai beni futuri ciò che la donna acquista come prodotto del suo lavoro personale. E ciò in considerazione del valore acquistato, specie in questi ultimi tempi, dall'attività extradomestica della donna maritata.

R. R., n. 102. — La stessa Commissione ha proposto di stabilire che la costituzione di dote può comprendere anche i beni futuri. Come ho già osservato nella relazione al progetto definitivo, l'ammissibilità della costituzione in dote dei beni futuri era giustificata nel codice del 1865, che non consentiva la costituzione durante il matrimonio, ma non lo è nel nuovo sistema, che segue il principio opposto. Oltre ciò è da considerare l'inopportunità che la donna assuma un impegno di portata imprevedibile, che potrebbe riuscire eccessivamente gravoso.

Non ho riprodotta la norma del capoverso dell'art. 175 del progetto con cui si disponeva che la costituzione di dote espressa in termini generici comprende tutti i beni presenti. Se questa norma era necessaria nel vecchio codice per escludere che in una costituzione di dote fatta in termini generici si comprendessero anche i beni futuri, è superflua nella nuova legge che esclude i beni futuri dalla costituzione di dote.

Art. 178.

Garanzia della dote.

Coloro che costituiscono la dote sono tenuti a garantire i beni assegnati in dote.

Salvo patto speciale, la garanzia non si estende ai vizi o difetti occulti della cosa, a meno che il costituente sia stato in dolo.

P. L.: C. civ. 1865, art. 1396.

L. P.: Prog. Comm. Reale, art. 196; prog. def., art. 176.

R. C. R., pag. 108. — Secondo l'art. 1396, coloro, che costituiscono una dote, sono tenuti a garantire i beni assegnati. Questa garanzia legale, analogamente

a ciò che il codice dispone in materia di vendita, è duplice: garanzia per l'evizione, garanzia per i vizii e difetti occulti della cosa. Ora è sembrato alla Commissione troppo grave, dato il carattere peculiare della costituzione di dote, ammettere incondizionatamente l'obbligo della garanzia anche per i vizii e difetti occulti della cosa: perciò si è aggiunto un capoverso, che limita questa specie di garanzia al caso che sia stata espressamente promessa o che vi sia dolo da parte del costituente (art. 196 del progetto).

R. C. P., pag. 779. — La Commissione ha rilevato che il capoverso dell'articolo 176 (garanzia della dote) viene ad eliminare le questioni che sorgono per stabilire se il dotante, oltre alla proprietà della cosa, debba garantire anche l'assenza di vizi o difetti occulti, stabilendo tale garanzia limitatamente al caso che sia stata promessa o vi sia stato dolo da parte del costituente.

Art. 179.

Interessi e frutti della dote.

Coloro che hanno costituito la dote prima del matrimonio devono, salvo patto contrario, corrispondere gli interessi se si tratta di dote in danaro, o altrimenti render conto dei frutti prodotti, dal giorno del matrimonio, anche se è stata pattuita una dilazione per il pagamento o per la consegna.

P. L.: C. civ. 1865, art. 1397.

L. P.: Prog. Comm. Reale, art. 197; prog. def., art. 177.

R. C. R., pag. 109. — Il principio contenuto nel vigente art. 1397, secondo il quale, nella *promissio dotis*, gl'interessi decorrono *de iure* dal giorno del matrimonio, è giustificato dalla considerazione che, dal detto giorno, incominciano, per il marito, gli oneri. Ma il principio stesso è, nel codice, troppo assolutamente applicato anche alle cose, che, di per sè, non producono frutti (come i gioielli), e si è ritenuto opportuno limitarne l'applicazione al caso che la dote abbia per oggetto una somma di denaro. Si è poi stabilito, per il caso che la dote abbia per oggetto beni, che producono frutti, l'obbligo di rendere conto di questi dal giorno del matrimonio (art. 197 del progetto).

§ 2. — *Dei diritti del marito sulla dote e della alienazione dei beni dotali.*

Art. 180.

Dote in danaro, in beni mobili o immobili stimati.

Se la dote o parte di essa consiste in una somma di danaro o in cose mobili stimate nell'atto della costituzione, il marito ne acquista la proprietà e diviene debitore della somma o del prezzo attribuito alle cose mobili, salvo che la stima di queste sia fatta con la dichiarazione che non v'è trasferimento di proprietà.

Se la dote o parte di essa consiste in beni immobili, la stima non ne trasferisce la proprietà al marito senza una espressa dichiarazione.

P. L.: C. civ. 1865, art. 1401, 1402.

L. P.: Prog. Comm. Reale, art. 201, 202; prog. def., art. 178.

Art. 181.**Acquisto d'immobile con danaro dotale.**

L'immobile acquistato col danaro dotale non diviene dotale, che quando nell'atto di costituzione della dote è stata stipulata la condizione dell'impiego.

Lo stesso è dell'immobile dato in pagamento della dote costituita in danaro.

P. L.: C. civ. 1865, art. 1403.

L. P.: Prog. Comm. Reale, art. 203; prog. def., art. 179.

R. C. P., pag. 779. — Per ovviare agli inconvenienti lamentati a proposito della disposizione relativa all'acquisto di immobili con denaro dotale, la Commissione ha proposto di aggiungere un capoverso in forza del quale sugli immobili acquistati con denaro dotale si accende ipoteca legale a favore della moglie.

R. R., n. 103. — Ho preso in attento esame la proposta della Commissione parlamentare di aggiungere un capoverso all'art. 181 per stabilire che sull'immobile acquistato dal marito con denaro dotale, o dato in pagamento della dote costituita in denaro, grava l'ipoteca legale di cui all'art. 1969 del codice civile del 1865.

E' evidente che questa norma dovrebbe trovare applicazione nei casi in cui l'immobile acquistato dal marito non divenga dotale. A questo proposito, ho considerato che, nell'ipotesi del secondo comma, sarebbe ingiustificato imporre l'onere di un vincolo ipotecario al marito, che aveva diritto di avere la dote in denaro e ha ricevuto invece in pagamento di essa un immobile. Nel caso poi del primo comma, la disposizione proposta allargherebbe il principio del diritto vigente, secondo il quale il marito è tenuto a garantire la dote con tutti i beni di sua proprietà al momento della costituzione della dote stessa. Tale estensione avrebbe l'inconveniente di vincolare tutti gli immobili che il marito acquistasse dopo il matrimonio, poichè riuscirebbe impossibile determinare praticamente quali siano gli immobili acquistati con denaro dotale e quali no. Non ho, perciò, accolta la innovazione suggerita che avrebbe prodotto gravi inconvenienti nella pratica attuazione.

Art. 182.**Amministrazione e azioni relative alla dote.**

Quando la moglie conserva la proprietà dei beni dotali, il marito da solo ne ha l'amministrazione durante il matrimonio e ha diritto di riscuoterne i frutti.

Tuttavia può convenirsi nel contratto di matrimonio o nell'atto di costituzione di dote fatto durante il matrimonio, che la moglie riceva annualmente una parte delle rendite dotali per le sue minute spese e pei bisogni della sua persona.

Il marito ha facoltà di agire contro i debitori e detentori della dote, di esigere la restituzione dei capitali e di far valere ogni altro diritto relativo ai beni dotali.

Quando però la controversia ha per oggetto il diritto spettante alla moglie sui beni stessi, il giudizio deve svolgersi anche in contraddittorio della moglie.

Gli atti esecutivi sui beni dotali devono farsi in confronto di entrambi i coniugi.

P. L.: C. civ. 1865, art. 1399, 2079.

L. P.: Prog. Comm. Reale, art. 199; prog. def., art. 180.

R. G., n. 184. — Nel primo comma dell'art. 180, ho precisato che la norma sull'amministrazione da parte del marito si riferisce alla ipotesi di dote di specie.

Per una migliore sistemazione della materia ho conservato nel detto comma solo la regola sul potere del marito quale amministratore.

La disposizione sul diritto del marito di agire in giudizio e di riscuotere i capitali forma il terzo comma dell'articolo; ho però migliorato la formula sostituendo la espressione «facoltà di agire per far valere i diritti relativi ai beni dotali» a quella più ristretta adoperata nel progetto («diritto di agire contro i debitori e detentori» della dote).

Il quarto comma enuncia espressamente il principio che i terzi debbono agire contro entrambi i coniugi quando l'azione si riferisce al diritto di proprietà sui beni dotali. Di tale principio il codice vigente fa già applicazione nell'art. 2079.

R. C. P., pag. 780. — Sull'articolo 180 (amministrazione della dote), la Commissione ha considerato l'innovazione dell'ultimo capoverso il quale, di fronte al principio generale che al marito spetta l'amministrazione dei beni dotali, stabilisce che le azioni relative ai diritti della moglie sui beni stessi siano proposte in contraddittorio di entrambi i coniugi. L'articolo 2079 del Codice vigente dispone in questo senso, ma solo per gli atti di esecuzione, mentre quel capoverso si riferisce anche al giudizio di cognizione. Qualche Commissario aveva proposto di sopprimere il detto ultimo capoverso dell'articolo 180, sostenendo che, siccome nel primo comma si precisa il riferimento della disposizione al caso in cui la moglie conserva la proprietà dei beni dotali, è naturale che chi propone l'azione debba citare la moglie che ne è la proprietaria e non il solo marito. Si è però fatto presente che, sopprimendo l'ultimo capoverso e lasciando il precedente, che dà al solo marito la facoltà di agire per far valere i diritti relativi ai beni dotali e di esigere la restituzione dei capitali, si potrebbe arguire che il marito è capace di stare in giudizio da solo sia come attore che come convenuto.

La Commissione, invece, ravvisando la necessità dell'intervento della moglie sia come attrice che come convenuta tanto nei giudizi in cui si tratta di far valere diritti relativi ai beni dotali o di esigere la restituzione dei capitali, quanto negli atti di esecuzione sopra i beni dotali stessi, ha proposto di stabilire una norma in tal senso, fondendo insieme i due ultimi capoversi.

R. R., n. 104. — Riguardo alla disciplina delle azioni concernenti la dote è stata segnalata la necessità dell'intervento sia del marito sia della moglie in tutti i giudizi in cui si tratta o di far valere diritti relativi ai beni dotali o di esigere la restituzione di capitali, e negli atti di esecuzione sui beni stessi. La proposta mi è sembrata eccessiva, perchè porterebbe all'intervento della moglie anche nei giudizi in cui il marito agisce per far valere diritti a lui solo spettanti sui beni dotali.

Tenuto conto di ciò, ho emendato il testo del progetto, prevedendo espressamente le ipotesi in cui il marito può agire da solo e chiarendo in pari tempo che, quando è in discussione il diritto della moglie, è necessario l'intervento di entrambi i coniugi, sia come attori, sia come convenuti. In un ultimo comma ho riportato la norma dell'articolo 2079 del vecchio codice relativa agli atti di esecuzione sui beni dotali.

Ho preveduto nel secondo comma dell'art. 182 la pattuizione dello spillatico, oltre che nel contratto di matrimonio, anche nell'atto di costituzione do-

tale fatto durante il matrimonio: ciò per evitare dubbi sulla possibilità di pattuire lo spillatico nell'ipotesi di costituzione o di aumento della dote durante il matrimonio.

Art. 183.

Amministrazione in caso di impedimento del marito.

In caso di lontananza o di altro impedimento del marito, la moglie può essere autorizzata dal tribunale ad amministrare i beni dotali e ad esercitare i diritti spettanti al marito per l'articolo precedente.

L. P.: Prog. def., art. 181.

R. G., n. 185. — Aderendo ai voti espressi da varie parti, nell'art. 181 ho data facoltà al tribunale di autorizzare la moglie ad amministrare ed esercitare i poteri del marito, quando questi sia lontano od altrimenti impedito. La norma risponde ad un'esigenza pratica che la giurisprudenza riconosce anche di fronte al codice vigente, ammettendo che la moglie possa agire nei casi urgenti.

Nell'ipotesi della lontananza rientra quella dell'assenza propriamente detta, dato che l'assenza è, in sostanza, una lontananza qualificata.

R. C. P., pag. 780. — Nell'articolo 181 (amministrazione in caso di impedimento del marito) si è proposto di eliminare la parola « lontananza » che non ha giuridicamente un significato preciso, sostituendo ad essa il concetto di « impedimento anche temporaneo ». La stessa formula, come si dirà in seguito, è stata proposta anche in altri articoli (218 e 325) (*artt. 220 e 315*).

R. R., n. 105. — Nell'art. 183, che prevede l'assunzione dell'amministrazione dei beni dotali da parte della moglie, la Commissione parlamentare avrebbe voluto sostituire al concetto di lontananza o di altro impedimento del marito quello di impedimento anche temporaneo. Non ho ritenuto conveniente accogliere l'emendamento, per evitare che anche un impedimento di trascurabile entità dia la possibilità alla moglie di ottenere l'amministrazione dei beni. Ho mantenuto quindi il testo del progetto, che rimette all'apprezzamento del tribunale la valutazione della durata e della natura dell'impedimento, al fine di concedere l'amministrazione della dote alla moglie.

La stessa formula è stata seguita negli articoli 220 e 315, che si riferiscono rispettivamente all'amministrazione della comunione e all'esercizio della patria potestà.

Art. 184.

Cauzione.

Salvo quanto è disposto per l'ipoteca legale, il marito non è tenuto a dare cauzione per la dote che riceve, se non vi è stato obbligato nell'atto di costituzione dotale.

Se tuttavia durante il matrimonio è sopraggiunto nel patrimonio del marito un mutamento o una diminuzione per i quali la dote viene in pericolo, il tribunale, sulla istanza della moglie o di colui che ha costituito la dote o ne è debitore, può ordinare le cautele opportune per la sicurezza della dote.

P. L.: C. civ. 1865, art. 1400.

L. P.: Prog. Comm. Reale, art. 200; prog. def., art. 182.

R. C. R., pag. 109. — A proposito dell'art. 1400, è parso giusto concedere anche alla moglie la facoltà di chiedere al tribunale il provvedimento, che forma oggetto di questo articolo. Infatti, giacchè la moglie ha facoltà di domandare, come vedremo in appresso, il grave provvedimento della separazione della dote, a maggior ragione deve esserle consentito di invocare misure cautelari di minore entità. Per il resto, l'articolo rimane sostanzialmente immutato (art. 200 del progetto).

R. G., n. 186. — Conformemente a quanto da taluno è stato proposto, ho coordinato il primo comma dell'art. 182 col n. 4 dell'art. 1969 facendo salva quest'ultima disposizione.

La disposizione del progetto preliminare, che accordava la facoltà di chiedere le cautele per la sicurezza della dote soltanto a coloro che sono tenuti a corrispondere gli alimenti, non mi è sembrata opportuna. Invero, a parte le ragioni di ordine sociale che si connettono alla tutela della dote, non può negarsi a chiunque costituisca una dote l'interesse di assicurare che non venga alterata la specifica destinazione dei beni al mantenimento della famiglia.

R. C. P., pag. 780. — Nell'articolo 182 (cauzione) si è proposto di adottare una nuova formula per il capoverso, intesa soprattutto a sostituire al termine «trasformazione» (relativamente al patrimonio del marito) quello più proprio di «mutamento» e all'espressione «dopo il matrimonio» l'altra più esatta «durante il matrimonio».

Art. 185.

Alienazione della dote.

Se nell'atto di costituzione della dote non è stato espressamente consentito, non si possono durante il matrimonio alienare o obbligare i beni e le ragioni dotali, e neppure si possono ridurre o restringere le ragioni medesime, se non col consenso del marito e della moglie e con l'autorizzazione per decreto del tribunale, nei soli casi di necessità o utilità evidente.

P. L.: C. civ. 1865, art. 1404, 1405.

L. P.: Prog. Comm. Reale, art. 204, 205; prog. def., art. 183.

R. C. R., pag. 109. — L'art. 1404 parla di alienabilità e ipotecabilità della «dote». È sembrato tecnicamente più esatto usare qui, invece di quest'ultima espressione, quella di «beni dotali» (art. 204 del progetto).

R. G., n. 187. — Ho raccolta nell'art. 183 la disciplina riguardante l'alienazione della dote. La norma considera tanto i *beni* quanto le *ragioni dotali*.

Premesso che per *ragione dotale* si intende il credito della moglie verso il marito per la restituzione della dote di quantità, sembra configurabile una alienazione di tale credito. E questa alienazione, come quella dei beni dotali, potrà o essere consentita nel contratto di matrimonio o essere autorizzata dal tribunale, quando concorrono le condizioni previste nell'articolo.

R. C. P., pag. 780. — All'articolo 183, che fissa il concetto della inalienabilità dei beni dotali, era stato anche proposto da qualche Commissario di precisare che i beni dotali rispondono delle obbligazioni da delitto o da quasi delitto, ma la Commissione ha ritenuto che non fosse opportuno esprimere un voto in tale senso, mentre diversamente ha opinato per i beni della comunione fra coniugi.

Art. 186.

Esecuzione sui frutti.

L'esecuzione sui frutti dei beni dotali non può aver luogo per debiti che il creditore conosceva essere stati contratti dal marito per scopi estranei ai bisogni della famiglia.

L. P.: Prog. Comm. Reale, art. 205; prog. def., art. 184.

R. C. R., pag. 110. — All'art. 1405 si aggiunge un capoverso per risolvere la questione, ancora viva in dottrina e in giurisprudenza, circa l'ammissibilità del diritto, da parte dei creditori del marito, di agire esecutivamente sui frutti e sulle rendite dotali. Si è cercato di conciliare questo diritto colla destinazione della dote al mantenimento della famiglia: si è ammesso, cioè, il diritto stesso nei limiti, che saranno stabiliti dall'autorità giudiziaria, avuto riguardo alla causa del credito ed ai bisogni della famiglia (art. 205 del progetto).

R. G., n. 188. — Fra le varie opinioni seguite in dottrina, circa la pignorabilità dei frutti della dote da parte dei creditori del marito, la Commissione Reale, nell'art. 205 del progetto preliminare, aveva seguito quella secondo la quale la pignorabilità è da ammettersi limitatamente alla parte che l'autorità giudiziaria ritenga non necessaria ai bisogni della famiglia.

Mi è sembrato che questa soluzione fosse la meno conveniente perchè costringe il creditore a sostenere un giudizio preventivo per accertare in quali limiti i frutti siano pignorabili oppure a rinunciare, per prudenza, alla esecuzione sui frutti stessi. In linea di principio, sarebbe forse da ammettere la pignorabilità illimitata, dato che la destinazione dei frutti *ad sustinenda onera matrimonii* è puramente potenziale, nel senso che i frutti si confondono con gli altri beni del marito ed il loro impiego è rimesso all'arbitrio del marito stesso. Tuttavia, in vista delle conseguenze che potrebbero derivare a carico della famiglia dall'applicazione rigorosa del principio accennato, sembra opportuno adottare qualche temperamento limitando la pignorabilità soltanto per i debiti contratti dal marito nell'interesse della famiglia. Sarebbe peraltro eccessivamente onerosa la condizione del creditore, se spettasse a lui di provare che il debito fu contratto nell'interesse della famiglia; è invece più equo imporre al marito l'onere di dimostrare che il debito non fu contratto nell'interesse della famiglia e che di ciò il creditore era consapevole.

Ai criteri esposti è informato l'art. 184, nel quale ho ommesso l'accenno alle rendite le quali sono frutti civili e perciò rientrano nella categoria generale dei frutti.

R. C. P., pag. 780. — A interessante discussione ha dato luogo l'articolo 184 (esecuzione sui frutti). E' stato anzitutto ricordato che la Commissione Reale aveva ammesso l'esecuzione sui frutti solo nei limiti stabiliti dall'autorità giudiziaria, avuto riguardo alla causa del credito ed ai bisogni della famiglia (articolo 205); senonchè il progetto ministeriale ha escluso tale concetto (per evitare che il creditore prima di procedere debba agire per far dichiarare quale parte dei beni sia sequestrabile), stabilendo che l'esecuzione non può aver luogo per debiti che il creditore sapeva essere estranei ai bisogni della famiglia. Qualche Commissario ha espresso l'avviso che i due concetti, del progetto preliminare e di quello ministeriale, possano contemperarsi nel senso di ammettere la pignorabilità dei frutti quando il debito è stato contratto per i bisogni della famiglia, e di restringerla, in caso diverso, alla parte che ecceda tali bisogni. Altri si è preoccupato che, secondo la dizione del progetto ministeriale, la validità del titolo venga rimessa ad una condizione di carattere essenzialmente soggettivo, la conoscenza, cioè, da parte del creditore, che i debiti cui si riferisce l'esecuzione fossero inerenti o estranei ai bisogni della

famiglia, e ha proposto perciò di limitarsi ad enunciare il principio che non si possa agire sui frutti se non per debiti concernenti i bisogni della famiglia, ponendo a carico del creditore la prova di questa ultima circostanza. A ciò è stato, per altro, obiettato che sarebbe troppo onerosa la condizione del creditore, mentre il progetto ministeriale attribuisce al marito l'onere di dimostrare che il debito non fu contratto nell'interesse della famiglia e che di ciò il creditore era consapevole.

Per conciliare i vari concetti prospettati è stata approvata una formula sostitutiva dell'intero articolo, secondo la quale il creditore può agire sui frutti solo per debiti del marito contratti per i bisogni della famiglia o nel caso che i redditi dotali eccedano manifestamente i bisogni della famiglia stessa e concedendo alla moglie il diritto di intervenire nel giudizio. S'intende che la prova è a carico del creditore.

R. R., n. 106. — Circa l'esecuzione sui frutti dei beni dotali non ho creduto conveniente adottare la proposta, secondo la quale il creditore potrebbe agire soltanto per debiti del marito contratti per i bisogni della famiglia o nel caso in cui i redditi dotali eccedono i bisogni della famiglia stessa. Questa proposta avrebbe creato, infatti, una situazione eccessivamente gravosa per i creditori ai quali non sarebbe stato facile accertare se il marito contraeva un debito per i bisogni della famiglia o per altro scopo, ovvero se le rendite dotali eccedevano i bisogni familiari. Come ho già rilevato nella relazione al progetto definitivo, in linea di principio si dovrebbe ammettere la pignorabilità illimitata dei frutti della dote, perchè essi si confondono con gli altri redditi del marito. Tuttavia, per portare un temperamento a tale principio, in considerazione della finalità della dote e della giusta tutela degli interessi della famiglia, ho escluso la pignorabilità nel caso in cui il creditore conoscesse che il debito non veniva contratto nell'interesse della famiglia. Per ragioni di equità, l'onere della prova è stato però addossato al marito, il quale dovrà dimostrare che il creditore, al momento in cui l'obbligazione fu contratta, sapeva che essa non era destinata al soddisfacimento dei bisogni familiari. Ho pertanto nell'art. 186 conservata la norma del progetto, apportandovi solo un emendamento, sia per migliorarne la formulazione, sia per eliminare il dubbio, sorto in seno alla Commissione parlamentare, che anche i creditori della moglie possano agire sui frutti della dote.

Art. 187.

Permuta e vendita: impiego del prezzo.

Se è autorizzata la permuta di beni dotali, il bene ricevuto in permuta diviene dotale ed è dotale anche l'eventuale supplemento in danaro, che si deve come tale impiegare.

Si deve parimente impiegare come dotale il prezzo ricavato dalla vendita di beni dotali, autorizzata per motivi di evidente utilità.

In ambedue i casi il tribunale provvede a che il prezzo sia impiegato nel modo da esso stabilito.

P. L.: C. civ. 1865, art. 1406.

L. P.: Prog. Comm. Reale, art. 206; prog. def., art. 185.

R. C. P., pag. 781. — Una notevole modificazione è stata suggerita all'articolo 185 (permuta e vendita: impiego del prezzo) nel senso di comprendere nella disposizione anche i beni mobili, dato che la limitazione ai beni immobili (articolo 1406 del Codice vigente), se era giustificata quando si dava la massima importanza ad essi, non lo è più oggi, data l'importanza delle cose mobili, e tanto più che l'articolo 178 (*art. 180*) del progetto prevede la costituzione

in dote di mobili. Così anche l'eventuale cambiamento della consistenza della dote da beni immobili in mobili non verrebbe a determinare una minore garanzia.

In tal senso alle parole « dell'immobile dotale » si è proposto di sostituire le altre « di beni dotali ». Si è poi formulato positivamente l'ultimo comma dell'articolo dicendo: « ...il tribunale provvede a che il prezzo sia impiegato... ».

R. R., n. 107. — Nell'art. 187, accogliendo i suggerimenti della Commissione parlamentare, ho compreso nella disposizione riguardante la permuta e la vendita della dote anche i beni mobili, data la grande importanza economica che essi hanno assunto nella vita odierna.

Art. 188.

Nullità dell'alienazione della dote.

Il marito può durante il matrimonio far dichiarare nulla l'alienazione o l'obbligazione della dote che non sia stata permessa nell'atto di costituzione o autorizzata dal tribunale. Uguale diritto spetta alla moglie anche dopo sciolto il matrimonio.

L'altro contraente non può pretendere di essere rimborsato di ciò che ha pagato in forza del contratto dichiarato nullo se non nei limiti in cui ciò che ha pagato si è rivolto a vantaggio della moglie o della famiglia. Il marito, però, è tenuto per i danni verso colui col quale ha contrattato, se nel contratto non ha dichiarato che il bene era dotale.

La dichiarazione di nullità dell'alienazione o dell'obbligazione non può essere chiesta dal terzo contraente.

P. L.: C. civ. 1865, art. 1407.

L. P.: Prog. Comm. Reale, art. 207; prog. def., art. 186.

R. C. R., pag. 110. — Nell'art. 1407 si fanno alcune correzioni d'indole tecnica e si chiarisce che la nullità, di cui trattasi, è relativa e non può esser fatta valere nell'interesse del terzo contraente (articolo 207 del progetto).

R. G., n. 189. — Nell'ipotesi di alienazione di beni dotali, la giurisprudenza, argomentando dall'art. 1307 del codice civile, ritiene che non vi sia obbligo alla restituzione del prezzo se non nei limiti dell'arricchimento. Ho creduto opportuno sanzionare legislativamente tale precetto. Se l'obbligo di restituire il prezzo fosse assoluto, il più delle volte verrebbe frustrata quella rigorosa tutela con la quale il legislatore vuole assicurare la conservazione della dote.

Ho stabilito, pertanto, la regola contenuta nel secondo comma dell'art. 186 per cui la restituzione di ciò che è stato pagato in forza del contratto annullato è consentita nei limiti in cui ciò che è stato pagato si è rivolto a vantaggio della moglie e della famiglia. Alla regola predetta segue, nello stesso comma, quella che pone l'obbligo del risarcimento a carico del marito che ha partecipato al contratto tacendo che il bene era dotale.

R. C. P., pag. 781. — In tema di annullamento dell'alienazione della dote si è rilevato che l'articolo 186 del progetto riguarderebbe, com'è formulato, solo le alienazioni fatte dal marito, mentre l'articolo 1407 del Codice vigente riflette anche le alienazioni consentite da ambedue i coniugi; che il motivo dell'annullamento non va riferito agli effetti della trascrizione, ma al carattere inalienabile del bene dotale; e che la restrizione del recupero del prezzo a quanto fu rivolto a vantaggio della moglie e della famiglia è di dubbio fondamento, perchè l'articolo 1307 del Codice civile riguarda l'ipotesi ben

diversa del pagamento fatto nelle mani della donna maritata, della cui regolarità chi paga deve dubitare, mentre il compratore dell'immobile può essere in buona fede e in ogni caso ha diritto di essere coperto dall'obbligo dell'evizione. Per ciò si è proposto di sostituire all'articolo 186 i primi due comma dell'articolo 1407 del Codice vigente.

R. R., n. 108. — Riguardo all'art. 186 del progetto (art. 188 del testo) è stato osservato che la nullità riguarderebbe soltanto le alienazioni fatte dal marito e non anche quelle volute da entrambi i coniugi. Il dubbio non mi è sembrato fondato, poichè la disposizione sancisce la nullità di tutte indistintamente le alienazioni e le obbligazioni della dote, ogni qualvolta non siano state permesse nell'atto costitutivo o autorizzate dal tribunale. E' superfluo far riferimento al consenso del marito o di entrambi i coniugi, poichè esso non ha rilevanza: nessun consenso può rendere valido il negozio, quando l'alienazione della dote è vietata.

E' stata criticata la disposizione per cui l'altro contraente non può pretendere di essere rimborsato di ciò che ha pagato in forza del contratto annullato, se non nei limiti in cui ciò che ha pagato si è risolto in vantaggio della moglie o della famiglia. Ma è da osservare al riguardo che anche sotto l'impero del vecchio codice la giurisprudenza, argomentando dall'art. 1307, aveva ritenuto che non vi era obbligo alla restituzione del prezzo se non nei limiti dell'arricchimento. Mi è sembrato necessario consacrare legislativamente questo principio, perchè, se l'obbligo di restituire il prezzo non avesse quei limiti, il più delle volte verrebbe frustrata quella rigorosa tutela con la quale il legislatore vuole assicurare la conservazione della dote nell'interesse della famiglia. D'altra parte, non vi può essere preoccupazione per l'acquirente di buona fede, perchè il marito, che non ha dichiarato che il bene era dotale, è tenuto ai danni.

Giova rilevare infine che, nella sua precisa enunciazione, l'art. 188 segna un notevole miglioramento di fronte all'art. 1407 del vecchio codice, che, parlando di nullità e poi di revocabilità dell'alienazione, aveva dato luogo a gravi incertezze di interpretazione.

Art. 189.

Esecuzione sui beni dotali dopo lo scioglimento del matrimonio.

Sciolto il matrimonio, si può procedere sui beni che costituivano la dote anche per le obbligazioni contratte dalla moglie durante il matrimonio.

P. L.: C. civ. 1865, art. 1407.

L. P.: Prog. def., art. 187.

R. G., n. 190. — Per aderire ai voti da varie parti espressi, ho ripristinato nell'art. 187 la disposizione dell'ultimo comma dell'art. 1407 del codice vigente. Omettendo tale disposizione potrebbe rinascere la questione, già sorta sotto l'impero delle legislazioni anteriori al 1865, se i beni dotali, dopo lo scioglimento del matrimonio, possano essere oggetto di esecuzione.

R. C. P., pag. 781. — Sull'articolo 187 (esecuzione sui beni dotali dopo lo scioglimento del matrimonio) qualche Commissario ha rilevato che sarebbe preferibile, nell'interesse dei figli, che lo scioglimento del matrimonio non producesse lo scioglimento del vincolo dotale; ma si è lasciata immutata la norma, avuto riguardo alla introduzione nel progetto dell'istituto del patrimonio familiare che dura fino a quando l'ultimo dei figli ha raggiunto la maggiore età.

Art. 190.**Obbligazioni del marito riguardo alla dote.**

Riguardo ai beni dotati il marito è tenuto a tutte le obbligazioni che sono a carico dell'usufruttuario, ed è responsabile delle prescrizioni incorse e dei deterioramenti avvenuti per sua colpa.

P. L.: C. civ. 1865, art. 1408.

L. P.: Prog. Comm. Reale, art. 208; prog. def., art. 188.

R. G., n. 191. — L'art. 208 del progetto preliminare — come già il corrispondente articolo 1408 del codice civile — dichiara responsabile il marito, quale amministratore della dote, dei deterioramenti avvenuti per sua negligenza. Mi è sembrato opportuno esprimere questo concetto con una formula la quale chiarisca che il marito può liberarsi dalla responsabilità soltanto offrendo la prova che i deterioramenti sono avvenuti senza sua colpa. In questi sensi è il testo dell'art. 188.

R. C. P., pag. 781. — Nell'articolo 188 (obbligazioni del marito riguardo alla dote) si è proposto di sostituire alla dizione negativa, per cui il marito è responsabile delle prescrizioni e deterioramenti che non siano avvenuti senza sua colpa, la dizione positiva « che siano avvenuti per sua colpa ».

§ 3. — Della restituzione della dote.**Art. 191.****Beni di proprietà della moglie.**

Se la dote consiste in beni di cui la moglie ha conservato la proprietà, il marito o i suoi eredi sono tenuti a restituirli senza dilazione, sciolto che sia il matrimonio.

P. L.: C. civ. 1865, art. 1409.

L. P.: Prog. Comm. Reale, art. 209; prog. def., art. 189.

R. G., n. 192. — Ho coordinato l'art. 189 con l'art. 178 (*art. 180*), usando l'espressione sintetica « beni di cui la moglie abbia conservato la proprietà ». Per la rimanente parte dell'articolo ho ritenuto preferibile ripristinare la formula del codice vigente la quale mette in rilievo che la restituzione deve avvenire senza dilazione.

La norma, infatti, ha soltanto tale scopo.

R. C. P., pag. 781. — Si è proposto all'articolo 189 (beni di proprietà della moglie) di sostituire alla disposizione per cui il marito o i suoi eredi « possono essere costretti » a restituire la dote senza dilazione, sciolto che sia il matrimonio, l'altra: « sono tenuti », non comprendendosi perchè si debba presumere la volontà di non eseguire l'obbligazione.

Un Commissario avrebbe poi voluto stabilire che la dote non deve essere restituita fino a che vi siano figli bisognevoli di assistenza; ma la Commissione ha anche qui rilevato che alla tutela dei figli il progetto provvede con l'istituto del patrimonio familiare.

Art. 192.**Beni di proprietà del marito.**

Se la dote consiste in beni di cui il marito è divenuto proprietario,

la restituzione non può domandarsi che un anno dopo lo scioglimento del matrimonio.

P. L. : C. civ. 1865, art. 1410.

L. P. : Prog. Comm. Reale, art. 210 ; prog. def., art. 190.

R. C. R., pag. 110. — L'art. 1410 del codice vigente concede la dilazione di un anno per la restituzione della dote di quantità. E' sembrato logico ed opportuno estendere espressamente questa regola al caso che la dote, essendo originariamente di specie, sia divenuta dote di quantità in seguito ad alienazione (art. 210 del progetto).

R. G., n. 193. — Anche nell'art. 190 l'espressione «beni di cui il marito sia divenuto proprietario» ha lo scopo di coordinare la norma con quelle precedenti.

Ho soppresso la disposizione del capoverso dell'art. 210 del progetto preliminare, perchè essa si desume dalla regola del primo comma.

Art. 193.

Mobili consumati con l'uso.

Se i mobili, la cui proprietà resta alla moglie, si sono consumati con l'uso e senza colpa del marito, egli non è tenuto a restituire che i rimanenti e nello stato in cui si trovano.

P. L. : C. civ. 1865, art. 1411.

L. P. : Prog. Comm. Reale, art. 211 ; prog. def., art. 191.

Art. 194.

Mobili che la moglie può ritenere.

La moglie può, in qualunque caso, ritenere la biancheria e ciò che serve all'ordinario suo abbigliamento, detratto però il valore di questi oggetti quando sono stati originariamente dati con stima.

P. L. : C. civ. 1865, art. 1411.

L. P. : Prog. Comm. Reale, art. 212 ; prog. def., art. 192.

R. C. R., pag. 110. — Nella seconda parte dell'articolo 1411 il codice vigente stabilisce che la moglie può, in qualunque caso, ritenere la biancheria e ciò che serve all'ordinario e necessario abbigliamento. Si sopprime l'aggettivo «necessario», che, dato il carattere, almeno in parte, relativo di tale necessità, potrebbe dare appiglio a sofistiche discussioni. Inoltre, a somiglianza di qualche altro codice moderno, è sembrato equo aggiungere alle cose, che la moglie può ritenere, «il letto coi suoi accessori» (art. 212 del progetto).

R. G., n. 194. — Nell'art. 192 non sono riprodotte le parole «il letto ed i suoi accessori» usate nell'art. 212 del progetto preliminare, perchè la menzione di tali oggetti sembra inopportuna.

Art. 195.

Responsabilità del marito per la mancata esazione della dote.

Se il matrimonio si scioglie dopo dieci anni dalla scadenza dei termini stabiliti per il pagamento della dote e la moglie non ne era la debitrice, essa o i suoi eredi possono ripeterla dal marito o dagli eredi

di lui, a meno che si provi che la mancata esazione non è dipesa da colpa del marito.

P. L.: C. civ. 1865, art. 1414.

L. P.: Prog. Comm. Reale, art. 215; prog. def., art. 193.

R. C. R., pag. 110. — L'art. 1414 del codice vigente, pel caso di dote promessa, della quale non sia debitrice la moglie, contiene una grave disposizione a carico del marito, giustificata peraltro dalla considerazione che il marito era, di fronte alla moglie, obbligato a riscuotere dal terzo la dote promessa, ed è responsabile quando non provi che si è trovato nella impossibilità di adempiere la sua obbligazione. La disposizione dunque rimane. Ma si è ritenuto giusto escludere il caso, in cui debitori della dote siano i genitori, giacchè il marito, astenendosi dal ricorrere alle vie legali per ottenere il pagamento, può essere stato mosso da un apprezzabile sentimento di deferenza (art. 215 del progetto).

R. G., n. 196. — L'art. 215 del progetto preliminare, a titolo di eccezione alla regola in esso posta, equiparava il caso in cui la dote è dovuta ai genitori della moglie al caso in cui essa è dovuta dalla moglie stessa.

La Commissione Reale voleva in tal modo attenuare la disposizione di cui all'art. 1414 del codice vigente, sul riflesso che l'inattività del marito, quale creditore della dote, verso i genitori della sposa, può essere giustificata da un senso di riguardo o da altri motivi. Il criterio al quale si è ispirata la Commissione Reale è indubbiamente giusto; ma a ragione si è osservato che esso deve trovare applicazione anche in tutti gli altri casi nei quali il marito può avere seri motivi per astenersi dal richiedere la dote dovutagli. Ciò può accadere quando debitori della dote siano altri ascendenti o prossimi parenti della sposa, oppure persone verso le quali è doveroso e necessario usare dei riguardi. In tali ipotesi non si potrebbe ragionevolmente imputare al marito negligenza alcuna e non sarebbe equo imporgli l'obbligo di restituire la dote che non ha ricevuta. Per soddisfare questa giusta esigenza, nell'art. 193 ho mantenuta l'eccezione per il caso che la dote sia dovuta dalla moglie, ma ho attenuato la regola che sancisce l'obbligo della restituzione, ammettendo che il marito possa liberarsi provando che la mancata esazione non è dipesa da sua colpa. La formula può così comprendere anche il caso di dote costituita dai genitori della sposa, perchè è ovvio che il più delle volte non si può ravvisare una colpa nella condotta del marito che non proceda ad atti esecutivi contro i suoceri; ma nello stesso tempo la norma acquista una sufficiente elasticità che consente al giudice di tener conto di altre particolari situazioni, in specie di carattere morale, le quali sfuggono ad una precisa determinazione legislativa.

R. C. P., pag. 782. — Sull'articolo 193 (presunzione di pagamento della dote) la Commissione ha proposto di tornare al concetto dell'articolo 215 del progetto preliminare per aggiungere al caso che la moglie non era la debitrice della dote anche l'altro che non ne erano debitori i suoi genitori. E ciò soprattutto nell'ipotesi che i suoceri siano morti e la moglie reclami la restituzione della dote, mentre avrà concorso alla successione del debitore, ovvero nel caso che i suoceri siano vivi e la moglie sappia che riceverà più tardi a titolo successorio quella parte di patrimonio che avrebbe dovuto ricevere come dote. Si è proposto perciò, come nell'articolo 215 del progetto preliminare, di sostituire alle parole «e la moglie non ne era la debitrice» le altre «e la moglie o i suoi genitori non ne erano debitori».

R. R., n. 109. — Sulla norma relativa alla ripetizione della dote (art. 195 del testo), la Commissione parlamentare ha espresso l'avviso che si dovesse equiparare il caso in cui la dote è dovuta dai genitori della moglie a quello in cui è dovuta dalla moglie stessa.

Non ho creduto di poterlo seguire, poichè logicamente si sarebbe dovuto

tener conto anche di altri casi nei quali il marito può avere seri motivi per astenersi dal richiedere la dote dovutagli. Appunto per tenerli tutti presenti, pur restringendo la norma, come fa il codice del 1865 nell'articolo 1414, all'ipotesi in cui la dote sia dovuta dalla moglie, ho ammesso che il marito possa liberarsi dall'obbligo della restituzione, provando che la mancata esazione non è dipesa da sua colpa.

Art. 196.

Frutti della dote. Alimenti alla vedova.

I frutti della dote dal giorno dello scioglimento del matrimonio decorrono di diritto a favore di coloro ai quali la dote deve essere restituita.

La moglie, tuttavia, per l'anno successivo allo scioglimento del matrimonio, può esigere dall'eredità del marito, in luogo dei frutti della dote, il proprio mantenimento in congrua misura.

Se non vi è stata costituzione di dote, la moglie ha diritto alla somministrazione degli alimenti per l'anno successivo allo scioglimento del matrimonio.

In ogni caso l'eredità del marito deve fornire, durante un anno, l'abitazione alla moglie, che non sia separata per propria colpa.

P. L.: C. civ. 1865, art. 1415.

L. P.: Prog. Comm. Reale, art. 216; prog. def., art. 194.

R. C. R., pag. 111. — Di fronte al vigente art. 1415, si agita, in dottrina e in giurisprudenza, la questione se gli alimenti spettino alla vedova indotata, in quanto — dicono i sostenitori dell'opinione negativa — il legislatore ha considerato il diritto agli alimenti soltanto come un corrispettivo della rinuncia agli interessi o ai frutti della dote. Ora si risolve legislativamente la questione in senso affermativo. Riguardo agli alimenti, come riguardo all'abitazione, si vuole che l'eredità del marito sia, durante un anno, obbligata a fare quello, che normalmente faceva il marito, mentre era in vita. D'altronde sarebbe iniquo negare gli alimenti alla vedova indotata, mentre si attribuiscono alla vedova, che abbia avuto una dote magari di poche lire, nel qual caso la rinuncia agli interessi avrebbe un valore insignificante e non potrebbe sicuramente rappresentare un serio corrispettivo del diritto agli alimenti (art. 216 del progetto).

R. G., n. 197. — Il primo comma dell'art. 194 riproduce in forma più generale e precisa il principio di cui al primo comma dell'art. 216 del progetto preliminare.

Poichè la parola «alimenti», usata nel secondo comma di questo articolo, non aveva il suo proprio significato tecnico, l'ho sostituita con l'espressione «mantenimento in congrua misura». Tale espressione, mentre elimina ogni possibilità di equivoci, chiarisce anche la differenza tra il secondo ed il terzo comma, nel quale ultimo la parola «alimenti» è adoperata, appunto, in senso tecnico. La facoltà di scelta, accordata alla moglie, fra il mantenimento e i frutti della dote, rende chiaro che la norma si riferisce all'ipotesi in cui vi sia stata costituzione di dote.

Nel terzo comma ho precisato che la vedova non dotata ha diritto alla somministrazione degli alimenti solo per l'anno successivo allo scioglimento del matrimonio.

In ordine al quarto comma si potrebbe osservare che l'obbligo di fornire l'abitazione rientra in quello di somministrare gli alimenti; tuttavia sembra

che la disposizione possa avere una particolare ragion d'essere, nel senso di escludere che gli eredi del marito, con l'assegnazione di una pensione alimentare, possano costringere la vedova a lasciare immediatamente la casa maritale. La norma mira, cioè, ad assicurare alla vedova una sufficiente tranquillità di vita durante l'anno del lutto, risparmiandole il disagio materiale e morale della ricerca di un alloggio.

La particolare ragione ora accennata non sussiste riguardo all'obbligo di fornire le vesti da lutto; obbligo che rientra in quello degli alimenti. Non essendovi pertanto motivo di speciale menzione, ho soppresso nell'ultimo comma in esame le parole « e le vesti da lutto ». Per ragioni intuitive, è esclusa l'applicazione della norma in favore della moglie separata per sua colpa.

R. C. P., pag. 782. — Quanto all'abitazione che l'eredità del marito deve fornire alla vedova durante un anno, la Commissione ha mantenuto la norma del progetto, dichiarando per altro di intenderla diversamente dalla relazione ministeriale, nel senso cioè che può trattarsi anche di un'abitazione diversa dalla casa maritale.

R. R., n. 110. — A proposito dell'obbligo degli alimenti alla vedova l'articolo 196 dispone, tra l'altro, che l'eredità del marito debba fornire durante un anno l'abitazione alla moglie, purchè non separata per sua colpa. Al riguardo è opportuno chiarire, come ha consigliato la Commissione parlamentare, che, se normalmente l'abitazione sarà quella del marito, nulla vieta che possa essere un'altra, nei casi in cui sarebbe pregiudizievole per gli eredi il fornire l'uso della casa maritale.

Art. 197.

Divisione dei frutti.

Quando il matrimonio è sciolto, i frutti della dote, naturali o civili, si dividono fra il coniuge superstite e gli eredi dell'altro in proporzione di quanto è durato il matrimonio nell'ultimo anno o nell'ultimo periodo di maturazione o di scadenza dei frutti, se questo periodo è superiore all'anno.

L'anno o il periodo si computa dal giorno corrispondente a quello del matrimonio.

P. L.: C. civ. 1865, art. 1416.

L. P.: Prog. Comm. Reale, art. 217; prog. def., art. 195.

R. C. R., pag. 111. — L'art. 1416 del codice attuale dice che i frutti della dote si dividono fra il coniuge superstite e gli eredi del premorto in proporzione della durata del matrimonio nell'ultimo anno. Evidentemente qui il legislatore non ha pensato all'ipotesi che il periodo di maturazione dei frutti naturali o di scadenza dei frutti civili sia superiore all'anno, come, per esempio, avviene quando la dote ha per oggetto boschi cedui. Da questa lacuna sono sorte questioni, che si vogliono evitare colla formula adottata (art. 217 del progetto).

Art. 198.

Locazioni.

Se il bene dotale fu locato durante il matrimonio dal solo marito, si osserva quanto è stabilito per le locazioni fatte dall'usufruttuario.

P. L.: C. civ. 1865, art. 1417.

L. P.: Prog. Comm. Reale, art. 218; prog. def., art. 196.

Art. 199.

Spese e miglioramenti.

Le norme dettate in materia di usufrutto sono applicabili per il rimborso delle spese e per i miglioramenti fatti dal marito nei beni dotali.

L. P.: Prog. Comm. Reale, art. 219; prog. def., art. 197.

R. C. R., pag. 111. — Si è ritenuto opportuno introdurre un nuovo articolo (il 219) per disciplinare la materia delle spese fatte dal marito sulle cose dotali, in modo da eliminare questioni, cui ha dato luogo il silenzio del codice vigente.

Le *spese necessarie*, come dicono i romani, *dotem imminuunt*. Perciò, nel progetto, non soltanto si accoglie il principio del rimborso, sul quale sostanzialmente, anche di fronte al diritto vigente, tutti sono d'accordo, ma si concede pure al marito il diritto di ritenzione. Se infatti egli fosse obbligato a restituire innanzi di ottenere il rimborso, praticamente ciò equivarrebbe a costringerlo a restituire più di quello che ha ricevuto.

Anche per le *spese utili* sono quasi tutti d'accordo sulla giustizia del rimborso, non giudicandosi ragionevole estendere al marito la disposizione, d'altronde assai discutibile *de iure condendo*, dell'art. 495 del vigente codice civile, che riguarda l'usufruttuario. Si discute piuttosto sulla misura di questo rimborso. Non sembra giusto attribuire il diritto al rimborso di tutta la spesa indipendentemente dal valore dei miglioramenti, come si pratica in quei rapporti (per esempio: nel mandato), nei quali il fatto della spesa si collega alla volontà (espressa o presunta) di ambedue le parti, tanto di chi l'ha sborsata, quanto di chi deve rimborsare. Negli altri casi, nei quali la spesa è stata voluta soltanto da chi l'ha eseguita, è giusto rimborsare il valore del miglioramento per evitare l'arricchimento ingiustificato di una delle parti; ma è anche normalmente giusto che questo rimborso non superi l'ammontare effettivo della spesa per evitare l'ingiustificato arricchimento dell'altra parte. Ecco perchè alle spese utili fatte dal marito sulle cose dotali si è applicata, coll'articolo ora in esame, la cosiddetta regola del meno fra il migliorato e lo speso (*quid minus inter melioratum et expensum*), che, in questa materia, ha per sè la tradizione giuridica e la prevalente giurisprudenza, e della quale si hanno esempi di applicazione nella stessa legislazione vigente (possessore tanto di buona quanto di mala fede, enfiutea nel caso di devoluzione per colpa sua).

R. G., n. 200. — L'art. 219 del progetto preliminare, nel disciplinare il diritto che spetta al marito di essere rimborsato delle spese fatte sui beni dotali per riparazioni straordinarie e necessarie, riproduceva, con lievi variazioni di forma, la disposizione stabilita in materia di usufrutto nell'art. 502 del codice vigente; ma concedeva al marito, come garanzia per il rimborso, il diritto di ritenzione. Ho considerato che questo diritto è eccezionale nel nostro ordinamento giuridico e che non è opportuno concederlo al marito per evitare che esso serva come facile pretesto per ritardare la restituzione della dote.

Nello stesso articolo il progetto preliminare riconosceva al marito il diritto a rimborso per i miglioramenti, nella somma minore tra lo speso e il migliorato. Per quanto la norma aderisse ad una opinione che è anche oggi largamente diffusa, mi è sembrato che essa non meritasse di essere conservata, e che invece dovessero in questa materia applicarsi le stesse regole che il codice stabilisce in tema di usufrutto. Se è vero, infatti, che la posizione del marito non è in tutto identica a quella dell'usufruttuario, è pur vero che le ragioni comunemente addotte per giustificare la regola dell'art. 495 del codice vigente hanno valore anche nei confronti del marito. Pertanto nell'art. 197 ho disposto che per le spese e i miglioramenti fatti dal marito valgono le regole poste in materia di usufrutto.

R. C. P., pag. 782. — Sull'articolo 197, che dichiara applicabili per il rimborso delle spese e per i miglioramenti fatti dal marito sui beni dotali le norme dettate in materia di usufrutto, un Commissario ha notato che col sistema del progetto, se fra i diritti dell'usufruttuario non sarà compreso quello del rimborso dei miglioramenti, il marito sarà indotto a non procedere mai più a miglioramenti pure opportuni e necessari per l'incremento del patrimonio. A ciò si è risposto che il Libro II relativo ai diritti reali risolverà la questione nella disciplina dell'usufrutto.

§ 4. — *Della separazione della dote dai beni del marito.*

Art. 200.

Casi di separazione.

La separazione della dote è disposta giudizialmente su domanda della moglie quando questa è in pericolo di perderla, ovvero quando il disordine degli affari del marito lascia temere che i beni di lui non siano sufficienti a soddisfare i diritti della moglie o che i frutti della dote siano distratti dalla loro destinazione. E' inoltre disposta nel caso di separazione personale pronunciata per colpa del marito.

Se la separazione è pronunciata per colpa di entrambi, l'autorità giudiziaria ha facoltà di ordinare la separazione della dote.

La separazione stragiudiziale è nulla.

P. L.: C. civ. 1865, art. 1418.

L. P.: Prog. Comm. Reale, art. 220; prog. def., art. 198.

R. G., n. 201. — Nel regolare i casi di separazione della dote mi è sembrato opportuno dare sanzione legislativa a quell'indirizzo giurisprudenziale che ammette come motivo di separazione, anche sotto l'impero del vigente art. 1418, la dissipazione dei frutti. Tale indirizzo risponde ad un'esigenza pratica meritevole di considerazione. Pertanto nel primo comma dell'art. 198, alle due ipotesi contenute nell'art. 220 del progetto preliminare (disordine degli affari del marito e timore che i beni di lui non siano sufficienti per soddisfare i diritti della moglie), ho aggiunto quella che i frutti della dote vengano distratti dalla loro destinazione.

Com'è noto, in relazione al secondo comma dell'art. 1418 del codice vigente, si discute se la separazione della dote si possa chiedere solo dopo aver ottenuto la sentenza di separazione personale o anche nello stesso giudizio di separazione. La formula del secondo comma elimina la questione.

La frase, adoperata dallo stesso articolo 1418, «sentenza di separazione personale contro il marito», è comunemente interpretata nel senso che deve trattarsi di separazione pronunciata per colpa del marito o di entrambi i coniugi. Nel secondo comma dell'art. 198 ho accolto in termini espliciti tale soluzione.

La disposizione dell'ultimo comma dell'articolo rende manifesto che la separazione della dote può avvenire solo giudizialmente.

R. C. P., pag. 782. — A proposito dell'ultimo inciso della prima parte dell'articolo 198 (casi di separazione); «o che i frutti della dote vengano distratti dalla loro destinazione», si era dubitato che tale norma possa fomentare il dissolversi della pace familiare, autorizzando la moglie a dare la dimostrazione che il marito è un cattivo padre di famiglia, ma la maggioranza ha deciso di mantenerlo, specie per l'ipotesi che la famiglia viva con i soli frutti della dote e

nella considerazione che la prova può essere data senza indagare sul contegno del marito, bastando dimostrare che i debiti contratti per il mantenimento della famiglia non sono pagati.

Si è invece approvata la soppressione nel secondo comma dell'ipotesi per cui la moglie può chiedere la separazione della dote se la separazione personale è pronunciata per colpa di entrambi i coniugi, non comprendendosi perchè, se la moglie è pure in colpa, debba amministrare essa i suoi beni. Si è aggiunta però al comma una disposizione per cui il tribunale, secondo le circostanze e tenuto conto dell'interesse della famiglia, può autorizzare la separazione e dare le opportune disposizioni. Ciò per fermare il concetto che il giudice deve innanzi tutto vagliare le circostanze della separazione e solo in un secondo momento passare a considerare l'interesse della famiglia e dare le opportune disposizioni in merito ai frutti.

R. R., n. 111. — Il progetto, nel capoverso dell'art. 198, dava facoltà alla moglie di chiedere la separazione della dote in caso di separazione personale pronunciata per colpa del marito o di entrambi. La Commissione parlamentare ha osservato che tale facoltà non era giustificata nell'ipotesi di separazione personale per colpa di entrambi i coniugi e ha poi proposto di aggiungere una disposizione di carattere generale, la quale permetta al tribunale di autorizzare la separazione della dote e di dare le opportune disposizioni, secondo le circostanze, e tenendo conto dell'interesse della famiglia.

Aderendo a queste osservazioni, nel secondo comma dell'art. 200, ho previsto l'ipotesi che la moglie chieda la separazione della dote, allorchè la separazione personale sia stata pronunciata anche per sua colpa; e ho soltanto rimesso al potere discrezionale del tribunale l'ordinare, o non, in questo caso, la separazione della dote, che, negli altri casi, deve essere sempre disposta.

Art. 201.

Inefficacia della separazione.

La separazione della dote ordinata dall'autorità giudiziaria rimane senza effetto, se la sentenza non è notificata dentro sessanta giorni dalla sua pubblicazione e non è eseguita, dentro sessanta giorni dal suo passaggio in giudicato, mediante atto pubblico col reale soddisfacimento dei diritti spettanti alla moglie sino alla concorrenza dei beni del marito, o se, almeno in quest'ultimo termine, la moglie non ha proposto e proseguito le relative istanze.

P. L.: C. civ. 1865, art. 1419.

L. P.: Prog. Comm. Reale, art. 221; prog. def., art. 199.

R. G., n. 202. — Nell'art. 199 ho ritenuto opportuno eliminare i dubbi ai quali dà luogo l'art. 1419 del codice vigente, circa il momento dal quale decorre il termine di sessanta giorni. Tale termine mira ad evitare il prolungarsi di situazioni incerte che possono essere pregiudizievoli anche per i terzi, dato che gli effetti della sentenza retroagiscono al giorno della domanda. Lo scopo in parola non si può, peraltro, conseguire facendo decorrere il termine dalla notifica o dal passaggio in giudicato della sentenza che pronuncia la separazione, giacchè l'uno, e di conseguenza l'altro evento, dipendono dalla volontà delle parti.

Per ottenere una soluzione soddisfacente ho perciò stabilito l'obbligo di notifica della sentenza entro il termine di sessanta giorni e, inoltre, l'obbligo di dare esecuzione alla sentenza entro eguale termine decorrente dal passaggio in giudicato.

R. C. P., pag. 782. — Circa l'inefficacia della separazione in caso di mancata notifica della sentenza, è stato da taluno rilevato che l'articolo 199 innova sul Codice vigente che non dice doversi trattare di sentenza esecutiva. Con la nuova norma, che richiede per la decorrenza del termine il passaggio in giudicato, si andrebbe, è stato detto, all'eccesso opposto; in quanto tale passaggio spesso avviene in un tempo lunghissimo: e ciò soprattutto nell'interesse dei terzi. Altri invece ha approvato la norma in parola, notando l'opportunità che una decadenza di diritto non derivi da una sentenza provvisoriamente esecutiva. Del resto, si è aggiunto, l'interesse dei terzi non consiste nel vedere eseguita una sentenza suscettibile di riforma. Per altro, invece dell'espressione: « dal passaggio in giudicato » la Commissione ha proposto di usare altra ritenuta più propria: « da quello in cui essa è divenuta definitiva ».

R. R., n. 112. — Non ho accolto l'emendamento suggerito dalla Commissione in ordine all'art. 201. E' più proprio infatti parlare di « sentenza passata in giudicato » anzichè di « sentenza divenuta definitiva ».

Art. 202.

Retroattività della sentenza. Spese per la restituzione.

La sentenza che pronunzia la separazione è retroattiva sino al giorno della domanda.

Le spese per la restituzione della dote sono a carico del marito.

P. L.: C. civ. 1865, art. 1420.

L. P.: Prog. Comm. Reale, art. 222; prog. def., art. 200.

R. C. P., pag. 783. — Per evitare che gravino sul marito anche le spese eccessive eventualmente fatte dalla moglie per il giudizio, si è proposto di modificare il capoverso dell'articolo 200 nel senso che sono a carico del marito solo le spese inerenti alla restituzione della dote, sopprimendo cioè il riferimento alle spese del giudizio di separazione, per cui si applicheranno le norme comuni.

R. R., n. 112. — Ho accolto l'emendamento relativo all'art. 202. E' giusto, infatti, stabilire che siano a carico del marito le spese inerenti alla restituzione della dote, mentre non sarebbe stato esatto disporre, come faceva il progetto, che le spese del giudizio di separazione gravino sempre sul marito, perchè possono darsi casi in cui esse siano aumentate per colpa della moglie o in cui sia comunque preferibile compensarle tra le parti.

Art. 203.

Divieto ai creditori della moglie di chiedere la separazione.

I creditori della moglie non possono senza il suo consenso chiedere la separazione della dote.

P. L.: C. civ. 1865, art. 1421.

L. P.: Prog. Comm. Reale, art. 223; prog. def., art. 201.

Art. 204.

Azioni concesse ai creditori del marito.

I creditori del marito possono impugnare la separazione della dote fatta in frode dei loro diritti; e possono intervenire in giudizio per opporsi alla domanda di separazione.

P. L.: C. civ. 1865, art. 1422.

L. P.: Prog. Comm. Reale, art. 224; prog. def., art. 202.

R. G., n. 204. — L'art. 202 chiarisce che il fondamento dell'azione dei creditori del marito è la collusione fra i coniugi. Non mi è sembrato necessario eccettuare espressamente, come era stato proposto, il caso di separazione della dote pronunciata per effetto di separazione personale per colpa del marito, essendo ovvio che in questo caso la frode rimanga esclusa dalla natura stessa del fatto che dà luogo alla separazione personale.

Art. 205.

Obblighi della moglie.

La moglie che ha ottenuto la separazione della dote rimane soggetta agli obblighi stabiliti nel capoverso dell'art. 143 e nell'art. 145.

P. L.: C. civ. 1865, art. 1423.

L. P.: Prog. Comm. Reale, art. 225; prog. def., art. 203.

Art. 206.

Diritti della moglie.

La moglie che ha ottenuto la separazione della dote ne ha la libera amministrazione.

La dote rimane inalienabile, e le somme che la moglie riceve in soddisfazione di essa sono dotali e si devono impiegare con l'autorizzazione giudiziale.

Nel caso in cui occorre provvedere a norma dell'art. 185, il tribunale può autorizzare l'alienazione anche se il marito non consente.

P. L.: C. civ. 1865, art. 1424.

L. P.: Prog. Comm. Reale, art. 226; prog. def., art. 204.

R. G., n. 206. — La separazione della dote crea fra i coniugi una particolare situazione, della quale bisogna tener conto agli effetti della materia regolata nell'art. 183 (*art. 185*). E' da temere, infatti, che il marito assuma di fronte alla moglie, quale amministratrice della dote, atteggiamenti poco sereni, se non addirittura ostruzionistici, al fine di intralciare il compimento di atti necessari o evidentemente utili. Per rimuovere tale possibilità ho disposto, nell'ultimo comma dell'art. 204, che, occorrendo provvedere a norma dell'art. 183 (*art. 185*), il tribunale può autorizzare la alienazione anche se il marito non consenta.

Art. 207.

Cessazione degli effetti della separazione.

Per volontà di entrambi i coniugi e dopo decreto di autorizzazione del tribunale la dote può essere riconsegnata al marito. La riconsegna deve essere fatta per atto pubblico, e dalla data di questo cessano gli effetti della separazione della dote.

I creditori della moglie possono impugnare la riconsegna compiuta in frode dei loro diritti.

L. P.: Prog. Comm. Reale, art. 227; prog. def., art. 205.

R. C. R., pag. 112. — Nel diritto vigente, riguardo alla separazione della dote, è stato domandato: è ammissibile, quando i coniugi consentano, la revoca della separazione della dote? In quali forme?

Dato il silenzio del codice, la prima questione è discutibile: la dottrina risponde prevalentemente in senso affermativo. Le risposte sono varie di fronte alla seconda questione.

De iure condendo poi sembrano veramente decisive le ragioni di una risposta affermativa alla prima questione. Quando infatti la moglie voglia riconsegnare la dote al marito, il quale acconsenta di riprenderla, apparisce inopportuno negare questa facoltà, purchè venga esercitata con certe cautele fissate dalla legge. Perciò il progetto, col nuovo articolo 227, ammette, quando entrambi i coniugi consentano, la revoca della separazione della dote e ne stabilisce le cautele e le forme (atto pubblico, intervento dell'autorità giudiziaria).

R. G., n. 207. — Il primo comma dell'art. 205 riproduce con lievi miglioramenti di forma l'art. 227 del progetto preliminare.

Nel secondo comma è stabilita la facoltà dei creditori della moglie di impugnare la riconsegna compiuta in frode dei loro diritti. Tale disposizione non è che un'applicazione dell'art. 1235 del codice civile, ma è preferibile enunciarla espressamente per evitare che il silenzio della legge faccia dubitare della esperibilità della revocatoria. Tale dubbio potrebbe sorgere per il fatto che l'art. 202 (*art. 204*) concede espressamente ai creditori del marito di impugnare la separazione della dote.

Sezione IV — DEI BENI PARAFORENALI.

Art. 208.

Concetto di beni paraforenali.

Si considerano paraforenali i beni della moglie che non sono stati costituiti in patrimonio familiare o in dote o in comunione.

P. L.: C. civ. 1865, art. 1425.

L. P.: Prog. Comm. Reale, art. 228; prog. def., art. 206.

R. G., n. 208. — Nell'art. 228 il progetto preliminare definiva paraforenali «tutti i beni della moglie non costituiti in dote». La definizione era imprecisa, perchè, oltre i beni costituiti in dote, stanno fuori della categoria dei paraforenali anche quelli che formano oggetto di comunione o sono costituiti in patrimonio familiare. Pertanto nell'art. 206 ho opportunamente completata la formula del progetto preliminare. Ho poi usata l'espressione «si considerano paraforenali» anzichè «sono paraforenali» perchè in realtà, parlandosi di beni paraforenali anche quando manca la costituzione di dote, si dà all'aggettivo un significato diverso da quello etimologico della parola, che propriamente indica i beni posti accanto alla dote, e cioè presuppone la esistenza della dote.

Art. 209.

Contributo della moglie ai pesi del matrimonio.

La moglie che ha beni paraforenali contribuisce ai pesi del matrimonio nella misura stabilita dalle convenzioni matrimoniali o, in mancanza di esse, dall'art. 146.

P. L.: C. civ. 1865, art. 1426.

L. P.: Prog. Comm. Reale, art. 229; prog. def., art. 207.

R. G., n. 209. — Le modificazioni, che l'art. 207 apporta alla formula dell'art. 229 del progetto preliminare, tendono a mettere in rilievo, senza intaccarla, la vera sostanza della disposizione. Questa non è una mera ripetizione

di norme precedenti, ma, facendo l'ipotesi che nelle convenzioni matrimoniali sia stabilita la misura nella quale la moglie deve soggiacere ai pesi del matrimonio, implicitamente ammette che, malgrado il divieto di cui all'art. 165 (art. 158), si possa derogare alla disposizione dell'art. 153 (art. 146) nei rapporti interni fra i coniugi per ciò che riguarda la misura della contribuzione alle spese familiari.

Art. 210.

Amministrazione e godimento dei beni parafernali.

La moglie ha il godimento e l'amministrazione dei beni parafernali.

Se al marito è stata conferita la procura ad amministrare tali beni, con l'obbligo di render conto dei frutti, egli è tenuto verso la moglie come qualunque altro procuratore.

Se il marito ha goduto i beni parafernali senza procura, e se la moglie non ha fatto opposizione con atto scritto, ovvero se il marito li ha goduti con procura ma senza l'obbligo di render conto dei frutti, egli e i suoi eredi, a richiesta della moglie o allo scioglimento del matrimonio, non sono tenuti che a consegnare i frutti esistenti, senza obbligo per quelli già consumati.

P. L.: C. civ. 1865, art. 1427, 1428, 1429.

L. P.: Prog. Comm. Reale, art. 230, 231, 232; prog. def., art. 208.

Art. 211.

Obbligazioni del marito.

Il marito che gode i beni parafernali è soggetto a tutte le obbligazioni dell'usufruttuario.

P. L.: C. civ. 1865, art. 1431.

L. P.: Prog. Comm. Reale, art. 234; prog. def., art. 209.

R. C. R., pag. 113. — All'art. 1431 si fa un'aggiunta per attribuire al marito, che gode i beni parafernali, le stesse obbligazioni, che gl'incombono riguardo ai beni dotali. E ciò in vista della parità di ragioni (art. 234 del progetto).

R. G., n. 212. — Il progetto preliminare nell'art. 234 riproduceva la disposizione dell'art. 1431 codice civile, aggiungendo le parole « ed è responsabile delle prescrizioni incorse e dei deterioramenti avvenuti per sua negligenza ». Tale aggiunta era fatta per parallelismo con la disposizione che regola la responsabilità del marito quale amministratore della dote. E' da rilevare, peraltro, che, mentre la responsabilità del marito per i deterioramenti arrecati ai beni parafernali discende dai principi generali (e la relativa disposizione è superflua), non si può, quanto alle prescrizioni incorse, stabilire un parallelismo fra la posizione del marito quale amministratore della dote e quella del marito che gode i beni parafernali. Mentre nella prima ipotesi il marito ha tutti i poteri per far valere i diritti inerenti ai beni dotali, non ne ha, invece, alcuno quando gode di fatto i beni parafernali.

Ho perciò soppresso nell'art. 209 le parole sopra riportate.

Art. 212.

Obbligazioni della moglie per il godimento dei beni del marito.

Le disposizioni degli articoli 210 e 211 si applicano anche al caso in cui la moglie ha avuto l'amministrazione e il godimento dei beni del marito.

P. L.: C. civ. 1865, art. 1432.

L. P.: Prog. Comm. Reale, art. 235; prog. def., art. 210.

Sezione V — DELLA COMUNIONE DEI BENI TRA CONIUGI.

R. C. R., pag. 113. — Il disegno di legge sulla comunione tra coniugi vuole essere una radicale rielaborazione dell'istituto, attenendosi, per quanto è possibile, al diritto vigente. Non si può infatti dimenticare che l'istituto della comunione coniugale ha origine germanica, ed una propria originale fisionomia. Nel codice nostro, attraverso il codice francese, si sono incontrate le due correnti giuridiche, romana e germanica, con l'istituto della dote e della comunione tra coniugi. Avanti la codificazione, l'istituto della comunione coniugale si trova diffuso nelle province meridionali d'Italia, in Sicilia ed in Sardegna, ed è quello che meglio risponde agl'ideali etici della famiglia ed ai principi di una sana politica legislativa, che vuole consolidare l'unità del consorzio familiare.

Il pensiero da cui muove la comunione coniugale è il seguente: col matrimonio si verifica una unione personale, a cui deve corrispondere anche una unione patrimoniale. E' assurdo considerare i coniugi come *due estranei* l'uno all'altro, mentre pure sono indissolubilmente legati nella vita della famiglia. Se il marito durante la vita con la sua attività fa degli acquisti, anche la moglie vi coopera con la buona economia e col risparmio, e non è giusto che gli acquisti restino proprietà esclusiva del marito, mentre la moglie ne sia totalmente esclusa, tanto più se si considera la posizione miserevole che a lei è fatta nel diritto successorio. Con l'istituto della comunione, accanto ai patrimoni individuali del marito e della moglie, si forma un terzo patrimonio comune della famiglia, costituito dagli acquisti fatti durante il matrimonio, e la cui funzione precipua è il mantenimento della famiglia, e che allo scioglimento profitta in egual misura ad ambedue i coniugi, che hanno così accomunata la buona e la mala fortuna. Questo istituto meglio risponde alle esigenze della piccola borghesia e delle classi lavoratrici o d'impiegati, in cui i coniugi spesso quando contraggono matrimonio nulla possiedono, mentre dopo una vita di lavoro arrivano a fare un piccolo peculio, che figura intestato al marito, mentre invece è il frutto comune delle economie e dei sacrifici di entrambi i coniugi.

Le riforme sostanziali del disegno di legge si possono schematicamente riassumere nelle seguenti:

1° Allargare la comunione *degli utili* alla comunione *degli acquisti* fatti per qualsiasi titolo durante il matrimonio, esclusi però quelli derivanti da donazioni o successioni.

2° Facilitarne la convenzione, con semplice dichiarazione all'atto della celebrazione del matrimonio.

3° Il patrimonio della comunione costituisce un patrimonio collettivo dei due coniugi, durante il matrimonio, di cui la funzione precipua è di servire come mezzo per il mantenimento della famiglia.

4° Perciò i beni della comunione non possono alienarsi o ipotecarsi, senza il consenso di ambedue i coniugi, salvo il ricorso all'autorità giudiziaria nei casi di necessità od utilità evidente.

5° E' soppresso l'ibrido istituto della rinuncia o accettazione con beneficio d'inventario del patrimonio della comunione, fatto a somiglianza delle eredità (1444).

6° E' regolata convenientemente la responsabilità per i debiti del patrimonio comune, che costituiva una lacuna nell'attuale ordinamento, introducendo una disciplina che si ispira in parte al codice svizzero e germanico.

7° E' disciplinato lo scioglimento della comunione nei suoi effetti, con particolare riguardo al c. d. *diritto di prelevamento*.

R. C. P., pag. 783. — Un Commissario ha proposto di eliminare dal progetto questo istituto, in quanto è praticato solo in poche regioni, con risultati poco apprezzabili e anzi con una netta tendenza alla desuetudine; senonchè la Commissione, ritenendo che l'istituto risponda a un alto senso di equità, perchè assicura alla moglie che lavora i frutti della sua collaborazione nella società familiare, non ha ritenuto di poter accogliere la proposta.

R. R., n. 113. — In seno alla Commissione parlamentare erano sorti dubbi sulla opportunità di mantenere questo istituto, che è praticato solo in poche regioni e tende anzi a cadere in desuetudine. Senonchè la Commissione stessa ha riconosciuto che la comunione risponde pienamente, oltre che alle esigenze della vita moderna, a un alto senso di equità, poichè assicura alla moglie, che lavora, i frutti della sua collaborazione nella società familiare.

Per verità, se non era giustificata la riforma proposta dalla Commissione Reale, che aveva esteso la portata della comunione e incoraggiata largamente la costituzione convenzionale di essa, non sarebbe neppure opportuno sopprimere un istituto, che può dare felici risultati specialmente per garantire la condizione della moglie di fronte al marito.

Art. 213.

Comunione degli utili e degli acquisti.

Non è permesso agli sposi di contrarre altra comunione universale di beni fuorchè quella degli utili e degli acquisti. Tale comunione può essere stabilita anche se v'è costituzione dotale. La convenzione deve risultare da atto pubblico e può essere fatta prima o durante il matrimonio.

P. L.: C. civ. 1865, art. 1433.

L. P.: Prog. Comm. Reale, art. 236; prog. def., art. 211.

R. G., n. 213. — Il codice vigente (articoli 1433 e 1435) (*artt. 213 e 215*) considera, come oggetto della comunione, gli utili — cioè il *godimento* dei beni presenti e futuri di entrambi gli sposi, esclusi quelli che provengono da donazione o successione — nonchè gli acquisti che si facciano nei modi specificati nell'articolo 1436 (*art. 215*).

Il progetto preliminare, adoperando nell'art. 236 soltanto la parola «acquisti», poteva far pensare che nella comunione non rientrasse il godimento dei beni dei coniugi, ma soltanto le cose acquistate con gli utili non consumati. D'altra parte, prevedendosi nell'art. 240, come forma *più ristretta* di comunione, quella degli utili, si ammetteva che questi rientrassero nella figura normale della comunione degli acquisti.

E' da ritenere, perciò, che nel progetto sia stata usata la parola «acquisti» per indicare tutti gli incrementi patrimoniali, comunque formati, e, cioè, sia quelli derivanti immediatamente dal godimento dei beni, sia quelli derivanti dall'impiego dei frutti.

Per eliminare ogni possibilità di equivoci ho menzionato nell'art. 211 gli *utili* e gli *acquisti*, conservando in tal modo il sistema del codice vigente.

In analogia con quanto è disposto in materia di dote, l'articolo in esame consente la costituzione della comunione anche durante il matrimonio.

In seguito alla soppressione dell'art. 125 del progetto preliminare, ho soppresso la rimanente parte dell'art. 236.

Art. 214.

Fonti del regolamento della comunione.

Gli sposi possono stabilire patti speciali per la comunione, alla quale, in mancanza di questi patti, sono applicabili le disposizioni relative alle società civili.

In ogni caso si osservano le disposizioni seguenti.

P. L.: C. civ. 1865, art. 1434.

L. P.: Prog. def., art. 212.

R. G., n. 214. — L'art. 212 contiene la disposizione dell'art. 1434 del codice vigente che non figura nel progetto preliminare. La disposizione è opportuna perchè serve a chiarire che, quando non provvede il codice e manchi la volontà delle parti, si applica la disciplina della società.

Art. 215.

Oggetto della comunione.

Sono oggetto della comunione il godimento dei beni mobili e immobili, presenti e futuri, dei coniugi e, inoltre, gli acquisti fatti durante la comunione dall'uno o dall'altro coniuge a qualunque titolo, tranne quelli derivanti da donazione o da successione, ovvero fatti col prezzo della alienazione della cosa già appartenente in proprio a uno dei coniugi, purchè in quest'ultimo caso ciò risulti espressamente dall'atto di acquisto.

P. L.: C. civ. 1865, art. 1435, 1436.

L. P.: Prof. Comm. Reale, art. 237; prog. def., art. 213.

R. C. R., pag. 115. — La comunione ha per oggetto i beni acquistati durante il matrimonio, e cioè a partire dal dì della celebrazione fino allo scioglimento. Si ha così un criterio *obbiettivo* per determinare quali beni entrano in comunione: basta guardare alla *data del loro acquisto*. Per gli immobili la questione è semplice, ma anche per i mobili, non risultano difficoltà. Infatti bisogna muovere dal concetto che i beni che si trovano in famiglia all'epoca dello scioglimento della comunione si presumono comuni, ma è ammessa qualche prova per dimostrare il contrario, cioè per provare che essi appartenevano in proprio a l'uno od all'altro dei coniugi. A questo riguardo però bisogna distinguere i rapporti dei coniugi fra loro, ed i rapporti in confronto ai terzi, perchè mentre tra i coniugi qualunque genere di prova basta, di fronte ai terzi bisogna dimostrare la proprietà dei beni mobili con titoli non sospetti aventi data certa, quale l'inventario, un riconoscimento scritto del coniuge e simili.

L'acquisto di tali beni può avvenire sia a titolo oneroso che gratuito. La comunione si fonda regolarmente su un acquisto fatto a titolo oneroso, sulla base dei comuni risparmi, ma non si è voluto escludere che cadessero in comu-

nione anche gli acquisti fatti in conseguenza di eventi fortunati (vincite di biglietti di lotterie, sorteggi, ecc.) perchè è giusto che della fortuna profitino egualmente ambedue i coniugi. Si è però voluto sottrarre alla comunione, quanto ciascuno dei coniugi potesse ricevere in conseguenza di donazioni o successioni, perchè non deve essere impedito che per opera di terzi uno dei coniugi possa essere particolarmente favorito, ricevendo una liberalità *intuitu personae*, o divenendo più ricco per effetto di una successione.

Per effetto della costituzione della comunione, risulta così un *patrimonio collettivo* del marito e della moglie, insieme, *indivisibile ed inalienabile per quote*: un *patrimonio unitario della famiglia*, e che profitta ad essa. Accanto a questo patrimonio collettivo coniugale, stanno i patrimoni particolari dei coniugi, per cui risultano 3 patrimoni: patrimonio personale del marito, patrimonio della moglie, patrimonio della comunione coniugale.

Questo patrimonio della comunione ha una funzione simile alla dote, quella di sostenere i pesi della famiglia, ed anzi nel diritto germanico rappresentava l'istituto che sostituiva la dote, che ha origine romana.

R. G., n. 215. — Per completare il concetto della comunione, ho menzionato, nell'art. 213, il godimento dei beni presenti e futuri dei coniugi.

L'art. 237 del progetto preliminare parlava di acquisti «sia a titolo oneroso che gratuito». Tale espressione era usata con l'intento di non escludere dalla comunione gli acquisti fatti in conseguenza di eventi fortunati (vincite di biglietti di lotterie ecc.).

Nell'art. 213 ho parlato più genericamente di acquisti a *qualunque titolo*; espressione questa che non restringe i concetti accolti dalla Commissione Reale.

Art. 216.

Effetti della comunione.

La comunione si opera di diritto anche quando nell'atto di acquisto non ne è fatta menzione.

Ciascuno dei coniugi, trattandosi di immobili, ha facoltà di fare eseguire la relativa annotazione nei registri ipotecari.

L. P.: Prog. Comm. Reale, art. 238; prog. def., art. 214.

R. G., n. 216. — Le modificazioni apportate nel capoverso dell'articolo 214 alla formula dell'art. 238 del progetto preliminare, tendono a mettere in più chiaro rilievo che ad entrambi i coniugi è data la facoltà di fare annotare sui registri ipotecari l'appartenenza alla comunione degli immobili acquistati in proprio nome da ciascuno di essi.

R. C. P., pag. 783. — Rimandata alla trascrizione una proposta tendente a stabilire, nell'art. 211 (*art. 213*), che l'atto con cui si contrae la comunione degli utili e degli acquisti deve essere annotato in margine all'atto di matrimonio e trascritto, la Commissione ha suggerito di rendere obbligatoria l'annotazione della comunione nei registri ipotecari in testa a ciascuno dei coniugi, modificando all'uopo l'articolo 214.

R. R., n. 114. — E' stato suggerito di rendere obbligatoria l'annotazione nei registri ipotecari dell'acquisto di immobili effettuato dall'uno o dall'altro coniuge durante la comunione, che invece, secondo l'art. 214 del progetto (216 del nuovo testo), è soltanto facoltativa. Non ho creduto opportuno di accogliere la proposta, perchè la inosservanza di tale obbligo sarebbe priva di sanzione.

Art. 217.**Partecipazione agli utili.**

Il patto, col quale si stabilisce che i coniugi parteciperanno in parti disuguali agli utili ovvero che il superstite preleverà una porzione di essi, non è considerata come una liberalità soggetta alle regole delle donazioni nè per la sostanza nè per la forma.

Non può tuttavia stipularsi che uno dei coniugi deve contribuire nel passivo per una parte maggiore di quella che egli fosse per avere nell'attivo della comunione.

P. L. : C. civ. 1865, art. 1440.

L. P. : Prog. Comm. Reale, art. 240 ; prog. def., art. 215.

Art. 218.**Amministrazione della comunione.**

Solo il marito può amministrare i beni della comunione e stare in giudizio per le azioni riguardanti la medesima ; ma non può, salvo che a titolo oneroso, alienare o ipotecare i beni la cui proprietà cade nella comunione.

P. L. : C. civ. 1865, art. 1438.

L. P. : Prog. Comm. Reale, art. 241 ; prog. def., art. 216.

R. C. R., pag. 116. — Dato il carattere di patrimonio familiare, dei beni della comunione, corrisponde alle nostre tradizioni di darne la direzione ed amministrazione al marito, come capo della famiglia, mentre per l'alienazione è necessario avere il consenso della moglie, che partecipa al diritto, ma se questa senza giusto motivo si rifiuta di alienare od ipotecare i beni, è ammesso il ricorso al tribunale, il quale, analogamente a quanto è disposto per la dote, può autorizzare l'alienazione nei casi di necessità ed utilità evidente. Naturalmente il consenso del tribunale qui non ha il semplice carattere di una semplice autorizzazione, ma *sostituisce* il consenso del condomino, ha quindi efficacia costitutiva per la perfezione del rapporto giuridico dell'alienazione. La vendita autorizzata dal solo marito, non ha valore giuridico, neanche per la sua parte, e la moglie può farne pronunziare l'annullamento.

R. G., n. 219. — L'art. 1438 del codice vigente conferisce al marito il potere di alienare o ipotecare, purchè a titolo oneroso, i beni della comunione.

L'art. 241 del progetto preliminare modificava tale regola e prescriveva che il marito non può alienare od ipotecare i beni comuni senza il consenso della moglie.

Se taluno ha giudicato opportuno di portare più oltre l'innovazione col prescrivere che debba concorrere il consenso della moglie anche per gli atti eccedenti la semplice amministrazione, i più hanno proposto che l'innovazione stessa non venga conservata.

E' da rilevare, invero, che il marito ha l'amministrazione della comunione perchè, quale capo della famiglia, deve provvedere con i frutti dei beni comuni ai bisogni della famiglia stessa. Ora, la disposizione del progetto preliminare in primo luogo feriva quella preminenza che dev'essere in ogni caso riconosciuta al marito, se non si vuole infirmare l'unità morale ed economica della famiglia ; in secondo luogo, creava un impaccio all'attività di amministrazione che il marito può svolgere tanto più fruttuosamente quanto maggiore è l'autonomia che gli viene riconosciuta.

E' da notare, infine, che il sistema del progetto preliminare rendeva inevitabile qualche espediente atto a dirimere i possibili conflitti fra i coniugi in ordine ad eventuali atti di alienazione. E tale esigenza portava alla conseguenza di dover ammettere che il tribunale potesse *sostituire* il proprio consenso a quello della moglie dissenziente. Ammessa la sostituzione del consenso della moglie, per necessità logica il progetto doveva ammettere che il tribunale, su istanza della moglie, potesse sostituire anche il consenso del marito; con questo sistema, piuttosto che cementare l'unità della famiglia, si rischia di infrangerla. E' sembrato perciò opportuno ripristinare nell'art. 216 il sistema del codice vigente (art. 1438) mantenendo alla comunione tra coniugi il carattere che essa ha attualmente.

Nè sembra preoccupare il timore di abusi da parte del marito, perchè nei casi di maggiore gravità soccorre il rimedio della separazione.

R. C. P., pag. 783. — Quanto all'amministrazione dei beni, la Commissione, ritenendo preferibile, per evitare abusi da parte del marito, richiedere il consenso della moglie per alienare o ipotecare e ammettere, in caso di dissenso, il ricorso al tribunale, ha deciso di proporre la sostituzione all'articolo 216 dell'articolo 241 del progetto preliminare così modificato: « Il marito amministra i beni della comunione e sta in giudizio per le azioni riguardanti la medesima, ma non può senza il consenso della moglie, alienare o ipotecare detti beni.

« Contro il rifiuto della moglie di alienare o ipotecare i beni della comunione, è ammesso il ricorso al tribunale, il quale può autorizzarne l'alienazione o ipoteca, nei casi di necessità o utilità evidente.

« Lo stesso ricorso può essere presentato dalla moglie, se questa dimostra esservi interesse della famiglia al compimento di tali atti ».

R. R., n. 115. — L'art. 216 del progetto riproduceva la norma dell'art. 1438 del codice del 1865, secondo la quale il marito può alienare o ipotecare i beni della comunione, purchè a titolo oneroso. La Commissione parlamentare si è preoccupata di garantire la moglie da eventuali abusi del marito e ha perciò chiesto di ripristinare il sistema del progetto preliminare, per cui il marito non poteva alienare o ipotecare i beni senza il consenso della moglie o l'autorizzazione del tribunale. Senonchè, come ho già osservato nella relazione al progetto definitivo, è necessario assicurare al marito una posizione di preminenza nell'amministrazione della comunione per non infirmare l'unità economica della famiglia e non impacciare l'amministrazione stessa. Non è giustificata la preoccupazione di possibili abusi da parte del marito, poichè, in questa ipotesi, è prevista la separazione dei beni.

Art. 219.

Locazioni.

Alle locazioni fatte dal marito dei beni della moglie, il godimento dei quali cade nella comunione, sono applicabili le regole stabilite per le locazioni fatte dall'usufruttuario.

P. L.: C. civ. 1865, art. 1439.

L. P.: Prog. Comm. Reale, art. 242; prog. def., art. 217.

R. G., n. 220. — La regola enunciata dall'art. 242 del progetto preliminare derivava dalla limitazione posta dall'art. 241 (*art. 218*) ai poteri del marito. Ripristinato il sistema del codice, che riconosce al marito il potere di alienare, doveva logicamente cadere la limitazione che la regola predetta poneva rispetto ad un atto di minore importanza. Ben diversa è la portata dell'art. 1439 del codice vigente, che si riferisce alle locazioni dei beni dei quali il godimento spetta alla comunione mentre la proprietà è rimasta alla moglie. Per questi beni

è giustificato che i poteri del marito siano contenuti nei limiti delle facoltà spettanti normalmente a chi gode beni altrui.

Nell'art. 217 ho, quindi, riportato l'art. 1439 del codice civile.

R. C. P., pag. 783. — In relazione alla modificazione proposta nell'art. 216 (art. 218), nell'art. 217, relativo alle locazioni fatte dal marito dei beni della moglie, cui si dichiarano applicabili le regole stabilite per le locazioni fatte dall'usufruttuario, si dovranno sopprimere le parole: « il godimento dei quali (beni) cade nella comunione ».

Art. 220.

Amministrazione affidata alla moglie.

In caso di lontananza o di altro impedimento del marito, la moglie può essere autorizzata dal tribunale, quando è necessario nell'interesse della comunione dei beni, ad assumere temporaneamente l'amministrazione di questi beni e, nei casi di necessità o utilità evidente, può anche essere autorizzata a compiere atti di alienazione, con le cautele che il tribunale creda di stabilire.

L. P.: Prog. Comm. Reale, art. 243; prog. def., art. 218.

R. G., n. 221. — Nell'art. 218 — corrispondente all'art. 243 del progetto preliminare — si precisa che alla moglie possono essere concessi, in via temporanea, i soli poteri di amministrazione, e, di caso in caso, ove ne ricorra necessità o utilità evidente, l'autorizzazione a compiere atti di alienazione. La norma precisa, inoltre, che la concessione dei poteri alla moglie può aver luogo quando il tribunale lo ritenga necessario nell'interesse della comunione. Può infatti verificarsi l'ipotesi che il marito, allontanandosi, lasci un procuratore la cui opera risponda alle esigenze di una buona amministrazione.

R. C. P., pag. 783. — Nell'articolo 218 (amministrazione della moglie), in analogia alla modificazione apportata all'art. 181 (art. 183), si è proposto di sostituire al concetto di lontananza del marito quello di impedimento anche temporaneo, e per evitare il dubbio che, se si allontana la moglie, il marito abbia piena libertà, si è proposto un nuovo capoverso per cui in caso di impedimento anche temporaneo di uno dei coniugi, l'altro può anche essere autorizzato a compiere atti di alienazione con quelle cautele che il tribunale crederà nel caso di stabilire.

R. R., n. 115. — Per le ragioni già dette a proposito dell'art. 183 sull'amministrazione della dote, non ho sostituito nell'art. 220 al concetto di lontananza del marito quello di impedimento anche temporaneo, perchè la moglie possa essere autorizzata ad assumere l'amministrazione dei beni della comunione.

Art. 221.

Obblighi gravanti sui beni della comunione.

I beni della comunione rispondono di tutti i pesi e oneri gravanti su di essi al momento dell'acquisto, di tutti i carichi dell'amministrazione, anche rispetto ai beni il cui godimento cade in comunione, delle spese per il mantenimento della famiglia e degli obblighi di alimenti dovuti per legge dall'uno o dall'altro coniuge.

L. P.: Prog. Comm. Reale, art. 245; prog. def., art. 219.

Art. 222.

Obbligazioni contratte dal marito e dalla moglie.

I beni della comunione rispondono anche di tutte le obbligazioni del marito successive alla costituzione della comunione, e di quelle contratte dalla moglie nello stesso periodo ai sensi dell'articolo precedente.

Non rispondono, invece, delle obbligazioni, sia del marito sia della moglie, anteriori alla costituzione della comunione, restando ai creditori la facoltà di agire sui beni del loro debitore, anche se il godimento di essi è stato conferito nella comunione.

L. P.: Prog. Comm. Reale, art. 246; prog. def., art. 220.

R. C. R., pag. 116. — Importante è il regolamento della responsabilità per debiti.

Sul patrimonio della famiglia cadono debiti di diversa specie: 1° *debiti anteriori* che gravavano i beni al momento in cui entrarono a far parte della comunione; 2° *carichi e pesi d'amministrazione*; 3° *spese per il mantenimento della famiglia o per il soddisfacimento di obblighi familiari* (alimenti); 4° *debiti del marito* (non invece debiti della moglie).

Quest'ultima categoria ha bisogno di qualche illustrazione. Poichè tutti i beni acquistati entrano in comunione, era necessario stabilire che i creditori del marito potessero trarre soddisfacimento su tali beni, altrimenti il marito (ove non avesse beni propri prima di passare a matrimonio e non ne ricevesse per donazione e successione) sarebbe in condizione di nullatenente e gli sarebbe negato il credito. E perciò nel suo stesso interesse, ed a garanzia di terzi, era indispensabile far oggetto di esecuzione forzata, per le obbligazioni da lui contratte, il patrimonio della comunione. D'altra parte, poichè il marito ha la direzione della famiglia e deve provvedere alle spese della famiglia, doveva avere anche il diritto d'impegnare il patrimonio familiare. Invece lo stesso non può dirsi per la moglie, le cui obbligazioni possono avere una causa estranea alla famiglia o servire alla soddisfazione di suoi particolari interessi o capricci.

R. G., n. 223-224. — L'art. 219 riproduce la formula dell'art. 245 del progetto preliminare, opportunamente chiarita.

Anzitutto alla frase «beni formanti la comunione» ho sostituito, per uniformità di terminologia, quella usata nell'articolo successivo, e, cioè: «beni della comunione». In sostanza, i beni considerati sono quelli dei quali i coniugi sono comproprietari e non anche quelli dei quali il solo godimento cade in comunione.

Il progetto preliminare, parlando di «debiti gravanti sui beni al momento dell'acquisto», intendeva riferirsi non già ai debiti contratti dai coniugi anteriormente alla costituzione della comunione, ma a quegli oneri che seguono la cosa presso ogni proprietario. Per evitare equivoci, ho, quindi, sostituito la parola «oneri» a «debiti».

In riguardo ai carichi di amministrazione ho considerato anche quelli relativi ai beni il cui godimento cade in comunione.

Nell'art. 220 ho soppresso l'accezzo all'ipotesi del fallimento, inopportuno in questa sede.

Se è giusto che i beni comuni rispondano dei debiti contratti dal marito dopo la costituzione della comunione — dato che i terzi non potrebbero distinguere fra i debiti contratti per conto della comunione e quelli contratti dal marito in proprio — non sarebbe giusto che rispondessero anche dei debiti contratti dal marito anteriormente al costituirsi della comunione. Di questi ultimi devono

seguitare a rispondere i beni propri di lui, anche se il loro godimento cade nella comunione.

Quanto ai debiti della moglie, essi, siano anteriori o posteriori alla comunione, graveranno sui beni personali di lei anche se il godimento di tali beni cade in comunione, salvo che si tratti di debiti inerenti alla comunione, ai sensi dell'articolo precedente.

R. C. P., pag. 783. — Sugli articoli 219 e 220, regolanti la responsabilità per debiti del patrimonio comune, dopo avere rilevato che le disposizioni colmano una lacuna dell'attuale ordinamento, la Commissione ha approvato il sistema del progetto, proponendo per altro di fondere i due articoli, che si integrano, e di sopprimere l'ultimo comma dell'articolo 220, in quanto contenente una disposizione implicita in quella del primo comma, sostituendovi una disposizione per cui i beni della comunione sono tenuti, a differenza dei beni dotali, anche per le obbligazioni che sorgono da delitto o quasi delitto, non ritenendosi giusto esonerare i beni della comunione dal rispondere in tale ipotesi.

R. R., n. 116. — Gli articoli 221 e 222 regolano la responsabilità per debiti del patrimonio comune, colmando una lacuna del vecchio codice. La Commissione parlamentare avrebbe desiderato la soppressione del secondo comma dell'art. 222 (art. 220 del progetto); ma esso mi è sembrato opportuno per chiarire la portata dell'articolo precedente.

La Commissione ha poi suggerito di stabilire che i beni della comunione rispondono per le obbligazioni che sorgono da delitto o quasi delitto. Ora è da rilevare al riguardo che, per quanto riguarda le obbligazioni contratte dal marito successivamente alla costituzione della comunione, esse sono già considerate dalla norma del 1° comma dell'art. 222, che si riferisce a tutte le obbligazioni del marito; circa poi le obbligazioni anteriori alla costituzione, non mi è sembrato giustificato far distinzione tra quelle contrattuali e quelle *ex delicto*, in quanto il sistema generale della nostra legislazione non stabilisce una preferenza delle obbligazioni extracontrattuali in confronto alle altre. Varrà quindi sempre la regola sancita dal capoverso dell'articolo in esame, secondo la quale i creditori possono agire solo sui beni del proprio debitore.

Art. 223.

Scioglimento della comunione.

La comunione si scioglie per la morte o per la dichiarazione di assenza di uno dei coniugi, per la separazione personale e per la separazione giudiziale dei beni.

P. L.: C. civ. 1865, art. 1441.

L. P.: Prog. Comm. Reale, art. 247; prog. def., art. 221.

R. C. R., pag. 116. — La comunione *si scioglie*, od in quanto viene meno il *vincolo personale* per morte o per assenza dichiarata d'uno dei coniugi, od in quanto si operi un'*anticipata divisione* dei beni tra i coniugi. Quest'ultimo caso si ha o per la separazione personale definitiva o per la separazione giudiziaria dei beni; ordinata per dissesto o cattiva amministrazione o prodigalità del marito.

Con lo scioglimento della comunione, cessa il *vincolo che stringe i beni ad un patrimonio unitario*, ed il patrimonio si disgrega, frazionandosi fra gli aventi diritto. Si applicano allora i principi della divisione, dei rifacimenti e conguagli, del reparto dei passivi, secondo le regole ordinarie.

R. G., n. 225. — Nell'art. 221 ho soppresso, come superfluo, l'aggettivo « *definitiva* » aggiunto a *separazione personale*.

Art. 224.

Separazione giudiziale dei beni.

La separazione giudiziale dei beni può essere pronunziata nel caso di inabilitazione del marito o di cattiva amministrazione della comunione. Può altresì essere pronunziata quando il disordine degli affari del marito mette in pericolo gli interessi della moglie o il marito non provvede a un congruo mantenimento della famiglia.

Sono applicabili le disposizioni degli articoli 202 e 203.

La separazione stragiudiziale è nulla.

P. L.: C. civ. 1865, art. 1442.

L. P.: Prog. Comm. Reale, art. 248; prog. def., art. 222.

R. G., n. 226. — Il progetto preliminare considerava come causa di separazione dei beni l'inabilitazione del marito per prodigalità. Nell'articolo 222 ho considerato, in generale, l'ipotesi della inabilitazione, perchè, qualunque sia la causa per la quale questa venga pronunziata, si verifica sempre quella diminuzione di capacità che giustifica la separazione.

Mi è sembrato invece eccessivo considerare, come causa di separazione, il pericolo che il marito non provveda in avvenire ai bisogni della famiglia. Stante la grande elasticità del concetto di pericolo, la disposizione potrebbe dar luogo in pratica ad applicazioni esorbitanti.

Nel secondo comma ho soppresso il richiamo che l'art. 248 del progetto preliminare faceva all'art. 220. Tale richiamo è inutile, dato che l'art. 248 determina in modo specifico i casi in cui la separazione può essere pronunziata e la forma della separazione stessa.

R. C. P., pag. 784. — In materia di separazione giudiziale dei beni, aggiunto nell'articolo 222 il caso di interdizione del marito a quello di inabilitazione, si sono profilate due tendenze relativamente alla nullità della separazione stragiudiziale: una per mantenerla, nell'interesse superiore della famiglia, dato anche che l'intervento del giudice può costituire una remora; l'altra, invece, per ammettere la libertà dei coniugi di far cessare di comune accordo la comunione che sorge dalla loro libera volontà, non sembrando l'intervento del giudice una tutela sufficiente dell'istituto, perchè sarà facile ai coniugi di mettersi d'accordo per provare l'esistenza di una delle ipotesi previste nel primo comma dell'articolo. In base a tali considerazioni è prevalsa una opinione media, nel senso di ammettere la separazione stragiudiziale, subordinatamente però all'omologazione del tribunale, che dovrà provvedere sentite le parti, per rendersi conto della bontà delle ragioni che le hanno indotte a venire alla separazione.

R. R., n. 117. — Nell'art. 224 non ho preveduto, oltre l'inabilitazione, l'interdizione del marito, come causa di separazione dei beni, perchè l'interdizione costituisce una ragione di impedimento del marito per cui la moglie può assumere l'amministrazione dei beni della comunione e può eventualmente disporre di essi ai sensi dell'art. 220.

La disposizione dell'ultimo comma dello stesso articolo, secondo la quale la separazione stragiudiziale è nulla, si ispira al principio della protezione accordata all'istituto della comunione nel superiore interesse della famiglia. Non sarebbe, quindi, opportuno riconoscere la validità di una separazione avente per base il semplice consenso dei coniugi, anche se successivamente omologata dal tribunale.

Art. 225.

Divisione dei beni della comunione.

Avvenuto lo scioglimento della comunione, l'attivo e il passivo si dividono tra i coniugi in parti eguali, salvo che le convenzioni matrimoniali stabiliscano una diversa proporzione.

Tuttavia, la moglie o i suoi eredi hanno sempre la facoltà di rinunciare alla comunione o di accettarla col beneficio dell'inventario, uniformandosi a quanto è stabilito in materia di successioni per la rinuncia alle eredità o per l'accettazione delle medesime col beneficio dell'inventario e sotto le sanzioni ivi previste.

P. L.: C. civ. 1865, art. 1444.

L. P.: Prog. Comm. Reale, art. 254; prog. def., art. 223.

R. G., n. 230. — La responsabilità solidale della moglie per i debiti inerenti alla comunione era fondata, nel sistema del progetto preliminare, sulla partecipazione della moglie agli atti di disposizione, voluta dall'art. 241 (*art. 218*). Modificato tale articolo, in quanto si è restituita al marito la facoltà di alienare (purchè a titolo oneroso) i beni comuni senza il consenso della moglie, è venuto meno il fondamento della norma accolta dall'art. 253 del progetto preliminare. Peraltro, la soppressione pura e semplice di questo articolo porterebbe alla conseguenza che la moglie dovrebbe in ogni caso rispondere dei debiti in proporzione della quota che le spetta nella comunione, anche oltre l'ammontare dell'attivo che le perviene. Tale conseguenza sembra eccessiva, quando si consideri che la moglie è estranea all'amministrazione e quindi alla formazione del passivo. Ho ritenuto pertanto equo ed opportuno ripristinare nel secondo comma dell'art. 223 la disposizione contenuta nell'art. 1444 codice civile, che dà facoltà alla moglie di rinunciare alla comunione o di accettarla col beneficio dell'inventario.

R. C. P., pag. 784. — Nell'articolo 223 (divisione della comunione), oltre alcune modificazioni di forma, per considerare anche l'ipotesi che la moglie abbia tenuto essa l'amministrazione, e l'abbia tenuta bene, si è proposto di far salvo quanto è disposto nell'articolo 218 (amministrazione della moglie) (*art. 220*).

R. R., n. 118. — In ordine all'art. 225 era stato proposto che si parlasse di rinuncia ai beni in comunione, anzichè di rinuncia alla comunione. Non mi è però sembrata accettabile la nuova formula, perchè nell'ipotesi qui considerata la comunione è già sciolta e si tratta di una rinuncia ai diritti che competono alla moglie per effetto della divisione della comunione. Ho mantenuto quindi il testo del progetto, che riproduce quello dell'art. 1444 del vecchio codice.

E' stato pure proposto di non riconoscere alla moglie il diritto di rinunciare alla comunione o di accettarla con beneficio d'inventario, quando essa abbia avuto l'amministrazione dei beni, a norma dell'art. 220. Ho ritenuto inopportuno l'emendamento, perchè avrebbe portato alla conseguenza di privare di tali diritti la moglie anche quando abbia amministrato per un brevissimo periodo. La regola, secondo la quale è data solo alla moglie la facoltà di rinunciare o di accettare con beneficio d'inventario, è giustificata dal fatto che ella è normalmente estranea all'amministrazione, e, nei casi previsti dall'art. 220, la sua amministrazione è circoscritta, temporanea e sottoposta a cautele, a differenza di quella del marito, che è libera, anche per quanto riguarda la disponibilità dei beni.

Art. 226.**Prelevamento di cose mobili.**

Nella divisione della comunione i coniugi o i loro eredi, anche in caso di rinuncia o di accettazione col beneficio d'inventario, hanno diritto di prelevare le cose mobili, che loro appartenevano prima della comunione o che sono loro pervenute durante la medesima per successione o donazione.

Con la convenzione che istituisce la comunione i coniugi devono fare una descrizione autentica dei loro beni mobili presenti, ed eguale descrizione devono pure fare di quei beni che venissero a loro durante la comunione per successione o donazione.

In mancanza di tali descrizioni o di altro titolo autentico, i beni mobili esistenti nella comunione al momento dello scioglimento si presumono della comunione medesima.

Contro tale presunzione è ammessa la prova contraria con tutti i mezzi autorizzati dalla legge.

P. L.: C. civ. 1865, art. 1445.

L. P.: Prog. Comm. Reale, art. 254; prog. def., art. 224.

Art. 227.**Ripetizione del valore in caso di mancanza delle cose da prelevare.**

Se non si trovano le cose mobili che la moglie e i suoi eredi hanno diritto di prelevare a norma dell'articolo precedente, essi possono ripetere il valore, provandone l'ammontare anche per notorietà, salvo che la mancanza di quelle cose sia dovuta a perimento per caso fortuito o a consumazione per uso.

P. L.: Cod. civ. 1865, art. 1445, ult. comma.

L. P.: Prog. Comm. Reale, art. 254; prog. def., art. 224.

R. C. R., pag. 117. — Un istituto particolare è il così detto diritto di *prelevamento*, che è una specie di *azione in separazione* dalla massa mobiliare, di beni che apparentemente ne fanno parte, mentre invece ne sono esclusi, in quanto si provi che tali beni appartenevano ad uno dei coniugi in conto personale, sia per averli posseduti prima della comunione, sia per averli acquistati dopo, a causa di donazioni o successioni.

R. G., n. 232. — Nel primo comma dell'art. 224, ai fini del diritto di prelevamento, conformemente a quanto dispone l'art. 1445 del codice civile, ho prevista l'ipotesi della rinuncia alla comunione o dell'accettazione col beneficio d'inventario, ed ho consentito il prelevamento anche per i mobili pervenuti durante la comunione per donazione o successione.

La forma di prelevamento, consentita anche al marito dal capoverso dell'art. 254, era giustificata col sistema del progetto preliminare, che dava alla moglie larghi poteri di amministrazione dei beni comuni. Modificato tale sistema in quanto la moglie può avere solo ristretti poteri di amministrazione, il diritto concesso al marito appariva ingiustificato. Naturalmente non rimane pregiudicata l'applicazione delle norme generali per le quali la moglie deve rispondere del perimento delle cose di proprietà del marito, quando il perimento si sia verificato per sua colpa nel tempo in cui essa era amministratrice.

R. C. P., pag. 784. — All'articolo 224 (prelevamento di cose mobili), sembrando che il testo ministeriale possa dar luogo a liti lunghe e dispendiose, si è proposto di sostituire la prima parte con due comma riproducenti in sostanza la norma dell'articolo 1437 del Codice vigente. Con tale modificazione dovrà essere coordinato l'articolo 225 (divieto di prelevamento in danno di terzi) (*art. 228*).

Art. 228.

Limiti al prelevamento nei riguardi dei terzi.

Il prelevamento autorizzato dagli articoli precedenti non può farsi, a pregiudizio dei terzi, in mancanza di descrizione o di altro titolo di proprietà avente data certa. E' tuttavia salvo alla moglie o ai suoi eredi il diritto di regresso sulla porzione che della comunione spetta al marito, e anche sugli altri beni di lui.

P. L.: C. civ. 1865, art. 1446.

L. P.: Prog. Comm. Reale, art. 255; prog. def., art. 225.

R. G., n. 233. — La norma di cui all'art. 255 del progetto preliminare non era del tutto precisa, perchè non prevedeva l'ipotesi che i terzi avessero contrattato con la moglie quale amministratrice della comunione. Per comprendere anche tale ipotesi ho omissso nell'art. 225 l'inciso «che abbiano contrattato col marito quale amministratore della comunione».

R. R., n. 119. — Il progetto, nel disciplinare il prelevamento di cose mobili appartenenti ai coniugi anteriormente alla comunione o pervenute loro a titolo di successione o donazione, dava ai coniugi stessi la più ampia facoltà di prova (secondo comma dell'art. 224). La Commissione parlamentare ha proposto di sostituire tale norma con quella dell'art. 1437 del vecchio codice, secondo la quale si deve procedere a una descrizione dei beni mobili all'atto della costituzione della comunione o quando essi pervengano a titolo di successione o di donazione, presumendosi, in mancanza di tale descrizione o di altro titolo autentico, che i beni stessi appartengano alla comunione. Al riguardo è però da tener presente che l'art. 1445 dello stesso codice ammetteva, contro la detta presunzione, la prova contraria con tutti i mezzi autorizzati dalla legge. Se si fosse accolta la proposta, la presunzione di appartenenza alla comunione sarebbe diventata *iuris et de iure* e il sistema, che ne sarebbe derivato, diventava eccessivamente rigoroso. Mi sono limitato perciò a stabilire l'obbligo della descrizione e a porre la presunzione di appartenenza alla comunione in mancanza della descrizione stessa o di altri titoli, salvo però la prova contraria. Sono così tornato ai criteri del codice del 1865.

TITOLO VII. DELLA FILIAZIONE.

R. C. P., pag. 788. — La Commissione ha rilevato con compiacimento le opportune innovazioni che il progetto ha introdotto in questo Titolo sull'importante e delicata materia della filiazione illegittima, nel senso di migliorare la situazione dei figli naturali sia attraverso il riconoscimento volontario, sia attraverso l'accertamento giudiziale, dando così ascolto a quel sentimento di umanità verso esseri incolpevoli che giustamente induce a mitigare il rigore dei principi cui si ispira il vigente Codice. In tal modo la riforma viene ad inserirsi nel quadro delle provvidenze del Regime per garantire all'infanzia ed alla gioinezza la maggiore assistenza e nella convinzione che l'acquisto di uno stato familiare può efficacemente contribuire all'elevazione morale degli individui, pur senza trascurare di salvaguardare pienamente la famiglia legittima, nucleo fondamentale della società italiana e fascista.

Nell'esaminare per altro le varie disposizioni, la Commissione ha ritenuto che si potesse ancora opportunamente mitigare in tale materia l'accennato rigore di principii del Codice vigente, non senza per altro suggerire una maggiore severità delle disposizioni del progetto là dove apparisse giusta. Modificazioni di particolare rilievo ha, poi, proposto nel Capo della filiazione legittima: prima fra tutte quella di specificare, a proposito degli obblighi dei genitori verso il figlio come nell'art. 153 (*art. 145*), che l'educazione della prole deve essere conforme ai principii della morale e del sentimento nazionale fascista. Si accennano qui ancora, fra le singole proposte della Commissione di cui si parlerà nei paragrafi seguenti, l'ammissibilità del riconoscimento di figli adulterini, anche quando esistano figli legittimi, se concorra il consenso di questi ultimi; il ripristino della seduzione fra i casi in cui è consentita la ricerca della paternità; il divieto, invece, della ricerca se risulti che la madre era di cattivi costumi o ebbe rapporti sessuali con altri; la possibilità della legittimazione anche nel caso che esistano figli legittimi, purchè questi ultimi vi consentano.

La Commissione si è, infine, trovata di fronte al problema se disciplinare o meno nel progetto il riconoscimento e la legittimazione dei figli nati da rapporti tra cittadini del Regno e sudditi coloniali nostri o di altra Potenza. Anche a questo proposito, come per il matrimonio e l'adozione, essa ha ritenuto opportuno di sentire il pensiero del Ministro dell'Africa italiana, e quest'ultimo ha comunicato le direttive di massima del Governo, informate al divieto del riconoscimento e della legittimazione. Quanto a introdurre nel Codice tali norme restrittive, la Commissione, convinta che si tratti di questioni le quali, più che con criteri giuridici, vanno risolte con criteri politici, ha manifestato l'avviso che i rapporti in parola debbano essere regolati, così come per quanto attiene al matrimonio e all'adozione, in sede d'ordinamento giuridico coloniale.

CAPO I.

DELLA FILIAZIONE LEGITTIMA.

R. C. R., pag. 120. — Le norme accolte nel codice vigente circa la filiazione legittima (articoli 159 a 178) sono nel loro complesso buone e degne di essere conservate, essendo esse ispirate al principio della protezione dovuta alla famiglia legittima attuata mediante le tradizionali presunzioni della legittimità e con un sistema di azioni che tendono ad attribuire o togliere lo stato di figlio legittimo al figlio nato e concepito durante o fuori del matrimonio. I capi I e II del Titolo VI non hanno quindi bisogno di radicali riforme, ma solo di miglioramenti e perfezionamenti rivolti ad eliminare qualche controversia, cui le vigenti disposizioni hanno dato luogo, o a colmare qualche lacuna che la dottrina ha lamentato e che ha creato talora imbarazzi nell'applicazione pratica.

A questi perfezionamenti provvede il progetto che mira anche a correggere un difetto sistematico sostituendo all'attuale ordine delle disposizioni un ordine più razionale. E infatti le disposizioni vigenti sono raccolte in due capi, che non rispondono con le rubriche dei titoli ad una perfetta e logica sistemazione delle norme; poichè mentre nel capo I si raccolgono le norme relative alle presunzioni di paternità ed alle azioni di disconoscimento e di contestazione di legittimità, nel capo II sono mescolate insieme regole relative al titolo della legittimità e regole relative alle azioni di contestazione dello stato legittimo e di reclamo di stato, con una rubrica che non copre tutta la materia contenutavi e non è neppure in sè stessa esatta.

*Sezione I — DELLO STATO DI FIGLIO LEGITTIMO.***Art. 229.****Paternità del marito.**

Il marito è padre del figlio concepito durante il matrimonio.

P. L.: C. civ. 1865, art. 159.

L. P.: Prog. Comm. Reale, art. 257; prog. def., art. 237.

Art. 230.**Presunzione di concepimento durante il matrimonio.**

Si presume concepito durante il matrimonio il figlio nato quando sono trascorsi centottanta giorni dalla celebrazione del matrimonio e non sono ancora trascorsi trecento giorni dallo scioglimento o annullamento di esso.

P. L.: C. civ. 1865, art. 160.

L. P.: Prog. Comm. Reale, art. 258; prog. def., art. 238.

R. C. R., pag. 121 e 126. — Le due presunzioni a cui si appoggia l'accertamento della paternità nella filiazione legittima hanno, com'è noto, diversa efficacia; poichè mentre la presunzione dell'art. 159 (è padre il marito del figlio concepito in costanza di matrimonio) ammette la prova in contrario, quella dell'art. 160 (è presunto concepito in matrimonio il figlio nato non prima

dei 180 giorni dalla celebrazione e non dopo 300 dallo scioglimento o annullamento) è assoluta, non potendosi constatare con la prova che una gestazione abbia potuto essere più breve di 180 o più lunga di 300 giorni.

Può sorgere il dubbio se debbasi modificare il carattere della seconda presunzione, trasformandola da *praes. juris et de jure in praes. iuris tantum*; e ciò tanto più che nel diritto comune si ammetteva la prova contraria, e il codice civile germanico (§ 1592) questa ammette, almeno in quanto diretta a provare una gestazione più lunga. E in realtà, astrattamente parlando, sembrerebbe opportuno ammettere la prova contraria, ma limitatamente al caso del figlio nato dopo 300 giorni dallo scioglimento o annullamento, per favorirne la legittimità, negandola invece nel caso di una gestazione più breve, appunto per non togliere la legittimità. Le scienze biologiche, infatti, attestano di casi di gestazione che oltrepassano i 300 giorni (si dice che può giungersi a 302); ed è in ossequio a questi responsi della scienza che il codice germanico (§ 1592 pr.) ha introdotto il nuovo termine massimo di 302 lasciando fermo in 180 quello minimo; anzi andando più oltre ha ammesso che possa fornirsi la prova, che nel caso concreto la gestazione ha durato anche più di 302 giorni (§ 1592). Senonchè di fronte a qualche isolato caso teratologico non conviene mutare la regola tradizionale, nè modificando i termini massimo e minimo della gestazione nè trasformando in presunzione *juris tantum* la presunzione assoluta dell'art. 160.

Ma quanto al modo di computare i termini, sono sorte divergenze nella dottrina italiana, francese e d'altri paesi che seguono il comune sistema.

Non è una vera questione quella circa l'uso della computazione civile o naturale, non potendovi esser dubbio che quella voluta dalla legge sia la civile (il giorno calcolato per intero e il computo incominciare dalla mezzanotte): alla computazione naturale sarebbe d'ostacolo, tra l'altro, il fatto che mancherebbe ad esempio l'ora della celebrazione o dell'annullamento del matrimonio, per fare iniziare da essa il computo di momento in momento.

E' questione (e può essere grave) invece se il primo e l'ultimo giorno dei termini massimi e minimi debbano includersi od escludersi. Dalla dizione degli articoli 160, 161, 162 si suol desumere dai più:

a) che il *dies a quo*, cioè il giorno del matrimonio, è escluso dal computo anche in corrispondenza della regola *dies a quo non computatur*;

b) che invece il *dies ad quem*, cioè il giorno della nascita, è incluso se si computa il termine massimo, è escluso se il minimo.

Altri, nella dottrina francese, professa l'opinione che in favore della legittimità si debbano includere tanto il *dies a quo* quanto il *dies ad quem*, se si tratta di determinare il periodo minimo; si debbano escludere se si tratta di determinare il periodo massimo.

Per eliminare questi dubbi il codice germanico (§ 1592) ha espressamente dichiarato che nel computo sono compresi tanto il 181° quanto il 302° giorno. Qualche altro codice ha superata la difficoltà adottando altra formula; così il codice spagnolo (art. 108) che dichiara: «si presumono figli legittimi quelli nati dopo i 180 giorni *seguenti* al dì della celebrazione del matrimonio e prima dei 300 giorni *seguenti* al suo scioglimento o alla separazione dei coniugi»; così il codice cileno (art. 180): «il figlio che nasce *dopo spirati i 180 giorni susseguenti* al matrimonio si reputa concepito in esso ed ha per padre il marito».

Non si può lasciare aperta la questione, ma per risolverla in modo facilmente intelligibile ed evitare complicazioni di interpretazione, si è ritenuto più congruo riferirsi al *periodo legale del concepimento*, anzichè esprimere che il termine iniziale o il finale o entrambi si escludono o si includono nel termine. Basta cioè fare all'art. 160 l'aggiunta: «il periodo legale del concepimento è costituito da 120 giorni interi».

Posta così la regola, essa giova a chiarire ogni dubbio non solo nei casi

di figlio nato all'inizio del matrimonio (dopo 180 giorni interi) o alla fine del matrimonio (non dopo 300 giorni interi), ma anche in quelli di figli nati nel *corso del matrimonio*; perchè quando si tratti di stabilire se nel periodo legale del concepimento il marito potè avere congresso con la moglie, il detto periodo dovrà essere formato appunto da 120 giorni completi (cfr. codice spagnuolo art. 108 cpv., codice germanico § 1592 pr.).

Un caso straordinario non contemplato dal codice e per verità molto raro a verificarsi, è quello in cui la vedova (o la moglie nel caso di matrimonio annullato) passi a seconde nozze prima del compimento dei 10 mesi, in violazione dell'art. 57 cod. civ. e partorisca un figlio, quando non siano ancora compiuti i 300 giorni dalla morte e siano trascorsi i 180 giorni dalla celebrazione del secondo matrimonio. Ad esso è da parificare l'altro che il figlio nasca anche prima dei 180 giorni. Qui vengono in conflitto due presunzioni di pari forza, quella per cui il figlio nato nei 300 giorni dallo scioglimento è figlio del primo marito e l'altra per cui il figlio nato dopo i 180 è figlio del secondo, o se nato nei 180 è riputato figlio di questo. Le opinioni sono divergenti, alcuni rimettendo la soluzione alla opzione del figlio tra i due presunti padri, altri rimettendola al giudice che pronuncierà secondo le circostanze (maturità o immaturità del feto, condizioni subietive dell'uno e dell'altro marito, ecc.), altri attribuendo il figlio al secondo marito per la prevalenza dell'elemento della nascita durante il secondo matrimonio. Tutte però appaiono criticabili. La soluzione migliore sembra quella adottata dal codice germanico (§ 1600), che ricorre ad una terza presunzione rispondente alla grande generalità dei casi, ossia che il parto normale è di 9 mesi: cosicchè se il figlio nasce entro i 270 giorni dallo scioglimento od annullamento del primo matrimonio deve ritenersi suo padre il primo marito; se dopo, essere suo padre il secondo. Ma la Commissione ha reputato non essere opportuno di dettare una norma che ha per suo presupposto la violazione di un divieto (quello cioè dell'attuale art. 57) tanto più che il caso è estremamente raro. E se oggi per effetto della nuova legge matrimoniale 27 maggio 1929, n. 847, l'impedimento dei 10 mesi è divenuto dispensabile, è da ritenere che la dispensa non sarà accordata se non quando sia assolutamente certo che non v'è una gestazione in corso. Comunque, gioverà lasciare alla giurisprudenza il risolverlo quando esso si presentasse.

R. G., n. 242. — La Commissione Reale, per dissipare i dubbi ai quali dà luogo la disposizione dell'art. 160 del codice vigente in ordine al computo dei termini in esso menzionati aveva ritenuto sufficiente aggiungere alla disposizione stessa la seguente regola: « Il periodo legale del concepimento è costituito da 120 giorni interi ».

Tale aggiunta è stata generalmente criticata ed, in verità, non mi è sembrata felice. A volerla intendere letteralmente essa risultava inesatta, perchè il concepimento è un fatto naturale la cui durata non è, in alcun modo, determinabile; d'altra parte, fuori della stretta interpretazione letterale, essa induceva in gravi perplessità chi non conoscesse perfettamente la costruzione dottrinale che ne costituiva il fondamento.

In sostanza, il progetto voleva esprimere i seguenti concetti: 1) il giorno del matrimonio non si computa nel termine dei 180 giorni, così come non si computa nel termine dei 300 giorni quello dello scioglimento o dell'annullamento del matrimonio (*dies a quo non computatur*); 2) perchè si verifichi la presunzione del concepimento in costanza di matrimonio è necessario che la nascita avvenga dopo compiuto il 180° giorno dal matrimonio e, cioè, quando siano già trascorsi 180 giorni dal matrimonio; 3) che la presunzione accennata si verifica pure quando la nascita avvenga prima del compimento del 300° giorno dallo scioglimento o annullamento del matrimonio, e cioè, quando da tale avvenimento non siano ancora trascorsi 300 giorni.

Per esprimere ciò ho apportato una lieve modificazione alla formula del

vigente articolo 160 e, se non vado errato, il nuovo testo rispecchia chiaramente i concetti accolti.

R. C. P., pag. 788. — Tenuto conto che dalle statistiche risulta che in Italia ogni anno alcune migliaia di donne partoriscono oltre i trecento giorni dal concepimento e che la scienza ha accertato non potersi essere sicuri col termine di trecento, si è riconosciuta da tutti i Commissari la opportunità di aumentare il termine per la presunzione di concepimento durante il matrimonio e, fra le varie proposte di portare il termine a trecentocinque giorni, a dieci mesi o a un termine fisso medio di trecentotré giorni dallo scioglimento o annullamento di esso, si è scelto quest'ultimo, ritenendolo sufficiente.

R. R., n. 120. — Ho respinto la proposta di elevare a trecentotré giorni il termine massimo per la presunzione di concepimento durante il matrimonio, in base alla considerazione che l'allegazione di alcuni rari casi in cui la gestazione eccede il termine di trecento giorni non può giustificare l'estensione della presunzione di legittimità oltre codesto termine: la presunzione non può fondarsi che sulla normalità dei casi e l'estensione del termine tradizionale, mentre comprenderebbe qualche isolato caso di parto tardivo, produrrebbe più spesso l'effetto di conferire la legittimità a chi è stato concepito dopo lo scioglimento del matrimonio.

Art. 231.

Nascita del figlio prima del centottanta giorni.

Il figlio nato prima che siano trascorsi centottanta giorni dalla celebrazione del matrimonio è reputato legittimo se il marito non ne disconosce la paternità.

Il disconoscimento non può aver luogo nei casi seguenti:

1) quando il marito era consapevole della gravidanza prima del matrimonio;

2) quando risulta dall'atto di nascita che la dichiarazione fu fatta dal marito o da un suo procuratore speciale.

P. L.: C. civ. 1865, art. 161.

L. P.: Prog. Comm. Reale, art. 259; prog. def., art. 239.

R. C. R., pag. 123. — Secondo il codice vigente (articoli 161-169) se il figlio nasce fuori dei termini predetti si ha, secondo la comune opinione, una situazione diversa nei due distinti casi riguardanti il termine minimo e il termine massimo: il figlio nato in costanza di matrimonio ma concepito prima (cioè nato entro i 180 giorni dalla celebrazione), è legittimo ma il padre può disconoscerlo con l'azione di *denegata paternità*; se è nato dopo il 300° giorno dallo scioglimento od annullamento, la legittimità è esclusa, ma occorre far constatare l'illegittimità con l'azione di *contestazione di legittimità*.

Limitandosi pel momento al primo caso, si osserva che non v'ha alcun motivo di mutare la regola dell'art. 161. Per esso la legittimità spetta al figlio, tuttochè concepito prima delle nozze, ma al marito è consentita la denegazione, salvo casi determinati (su cui più innanzi). Senonchè è disputato in dottrina il concetto a cui si appoggia questa legittimità, parlandosi di alcuni di presunzione legale di legittimità, da altri di presunzione di legittimazione (il figlio è concepito fuori di matrimonio e col matrimonio successivo si legittima in base ad un tacito riconoscimento del padre). Questa divergenza di vedute può portare a conseguenze pratiche ben diverse: ad es. se prima del matrimonio il

padre era coniugato con altra donna, il figlio fu concepito in adulterio e quindi, seguendo il concetto della legittimazione susseguente, ove il padre non lo riconoscesse, potrebbero altri interessati (o dopo la sua morte gli eredi) farne constare l'adulterinità: invece seguendo il concetto della presunzione legale di legittimità, esso — se non disconosciuto dal padre — sarebbe di fronte a tutti legittimo. E poichè il concetto adottato dal codice sembra appunto essere quest'ultimo, pare opportuno (in consonanza dei più larghi principi adottati nell'attuale riforma) ribadirlo espressamente, modificando così la dizione dell'art. 161 (art. 259 del progetto):

« Se il figlio è nato prima che siano trascorsi 180 giorni dopo il matrimonio, esso è reputato legittimo. Il marito, e, dopo la sua morte, gli eredi di lui possono disconoscerne la paternità, fatta eccezione dei casi seguenti... ».

Quando ai tre casi enumerati nell'art. 161, nei quali la paternità non può negarsi, si è soppresso il terzo: « quando il parto fosse stato dichiarato non vitale », per ragione di coordinamento, non considerando più il progetto il requisito della vitalità fra quelli necessari per l'esistenza della persona (art. 1).

Pel caso contemplato al n. 1 dell'art. 161 (art. 259 del progetto) è stata introdotta una modificazione sostanziale diretta anch'essa a favorir la causa della legittimità. Secondo l'attuale formula il marito non può negare la paternità se egli era consapevole della gravidanza della moglie prima del matrimonio. Il caso più frequente sarà che la donna fu incinta ad opera di lui. Ma, data la formula, potrebbe accadere che egli avesse avuto rapporti con la donna *ante nuptias* e non ne conoscesse la gravidanza: in tal caso, a norma della disposizione, egli sarebbe autorizzato a negare la paternità, pure essendo, con tutta probabilità (e con certezza se la donna era onesta) il padre del nato: il che sarebbe sanzionare una iniquità.

R. G., n. 243. — Nell'art. 239, oltre ad alcune modificazioni di forma, ho soppresso l'accenno agli eredi del marito, ravvisando utile disciplinare la trasmissibilità attiva dell'azione nella sezione III di questo capo, nella quale sono organicamente raggruppate tutte le norme sulle azioni in materia di filiazione.

Ho soppresso la seconda ipotesi contemplata dal progetto preliminare nel n. 1 dell'art. 259. Il divieto di disconoscimento può trovare un razionale fondamento solo nella presunta volontà del marito di dare lo stato legittimo al nato. Ora, a differenza degli altri casi previsti nell'articolo, nel caso di congiungimento con la donna prima del matrimonio manca ogni elemento che faccia desumere la volontà del marito di dare lo stato legittimo al nato, dal momento che di questo egli ignorava il concepimento. Nè sono da trascurare gli inconvenienti ai quali in pratica potrebbe dar luogo la disposizione, a causa dei non facili accertamenti che presuppone.

Nel nuovo testo del n. 2 ho voluto esprimere con maggiore precisione il concetto racchiuso nella formula del progetto preliminare, corrispondente (salvo quanto fra poco si dirà) a quella del vigente art. 161. L'« assistenza » del genitore all'atto di nascita non può concretarsi, in sostanza, che nella dichiarazione di nascita, sicchè ho creduto preferibile menzionare esplicitamente tale atto. Non sarà, poi, superfluo rilevare che, dati i gravi effetti che ad essa la legge ricollega, l'« assistenza » non potrebbe farsi consistere in un mero consenso alla dichiarazione anzichè nella dichiarazione stessa, giacchè solo quest'ultima, oltre a presentare dal punto di vista oggettivo il massimo grado di certezza, appare, rispetto al soggetto che la compie, di univoco significato.

Il vigente art. 161, facendo nel n. 2 l'ipotesi di « assistenza » del marito all'atto di nascita per mezzo di altri, richiede, perchè tale « assistenza » si verifichi, che l'altra persona sia dal marito stesso specialmente « autorizzata per atto autentico ». Il progetto aveva sostituito alla espressione « atto autentico »

l'altra «atto scritto». Tale modificazione ha generato qualche dubbio; perciò ho ritenuto opportuno parlare di dichiarazione fatta a mezzo di «procuratore speciale». In tal modo, sulla base delle disposizioni sull'ordinamento dello stato civile (art. 354 del codice vigente), risulta chiaro che la persona incaricata di fare la dichiarazione dev'essere munita di mandato rilasciato, quanto meno, per scrittura privata autenticata.

Art. 232.

Nascita del figlio dopo i trecento giorni.

La legittimità del figlio nato dopo trecento giorni dallo scioglimento o annullamento del matrimonio può essere sempre contestata.

P. L.: C. civ. 1865, art. 169.

L. P.: Prog. Comm. Reale, art. 260; prog. def., art. 240.

R. O. R., pag. 125. — Si è corretta la dizione dell'art. 169, che parlando del figlio nato 300 giorni dopo lo scioglimento, può far pensare che sia impugnabile la legittimità del figlio nato nel 300° giorno: il che non sarebbe poi più conforme alla dichiarazione aggiunta come secondo comma all'art. 258 del progetto.

In secondo luogo si è creduto di dover chiarire quale è la condizione giuridica in cui è questo figlio, poichè v'è dissenso negli scrittori, alcuni ritenendolo senza più illegittimo, altri legittimo salva la contestazione di legittimità, altri come presunto legalmente illegittimo salva conferma di questa presunzione mercè l'azione di contestazione.

La questione potrebbe avere un'importanza limitata, e restringersi a quei casi in cui il figlio nasca subito dopo il 300° giorno, se nel nostro sistema fosse reso impossibile alla donna vedova (o il cui matrimonio fu annullato) di dichiarare come figlio del defunto o dell'ex suo marito quello da lei partorito un anno o due dopo. Ma una tale dichiarazione non è ostacolata dalle norme vigenti e perciò la questione ha una sfera d'applicazione ampia e deve essere risolta in guisa da eliminare i dubbi cui dà luogo l'art. 169.

E la soluzione non può essere se non quella che discende logicamente dall'applicazione della nota presunzione circa il tempo del concepimento. Se non è da ammettersi per legge una gestazione più lunga di 300 giorni, il figlio nasce illegittimo e tale è legalmente. Non occorre quindi l'esercizio di alcuna azione per farlo dichiarare illegittimo, perchè non v'è e non deve esservi una presunzione di legittimità, essendo egli stato certamente concepito dopo sciolto il matrimonio; nè si può invocare per analogia il caso opposto e parallelo del figlio nato entro i 180 giorni, perchè qui tutte le probabilità sono per un concepimento ad opera del marito, che ebbe rapporto con la fidanzata, mentre è escluso in modo assoluto (a prescindere dal caso di vedovanza) che chiesto ed ottenuto l'annullamento i due coniugi si siano congiunti in amplesso.

Devesi tuttavia prevedere il caso che con l'atto di nascita (che lo denuncia come figlio del marito) il figlio abbia anche il possesso di stato legittimo; e se nessuno degli interessati lo molesti in questo godimento, sarebbe disumano il privarlo. L'azione di contestazione di tale stato di legittimità distruggerà gli effetti del possesso di stato e ristabilirà la condizione che legalmente egli doveva avere.

R. G., n. 244. — Sono noti i dissensi in ordine alla condizione giuridica del figlio nato quando siano già trascorsi 300 giorni dallo scioglimento o annullamento del matrimonio (art. 169 codice civile). Il progetto preliminare, partendo dalla premessa che, in rigorosa applicazione della regola posta nell'art. 258 (art. 230), si dovesse negare la legittimità, riconosceva, tuttavia — *pie-*

tatis causa e fino a contraria pronuncia dell'autorità giudiziaria — la legittimità a' colui che, pur essendo nato dopo i trecento giorni, fosse nel possesso di stato di figlio legittimo. Richiedendo tale ulteriore requisito il progetto preliminare veniva, quindi, a diminuire la tutela che il codice vigente accorda al figlio nato dopo i trecento giorni, anche perchè, non potendo il possesso di stato acquistarsi se non dopo un certo tempo, il predetto requisito in nessun caso avrebbe potuto verificarsi nel periodo immediatamente successivo alla nascita. L'innovazione mi è sembrata in contrasto con quel favore per la legittimità che ha ispirato l'opera della Commissione Reale in questa materia, sicchè ho giudicato conveniente ritornare al principio del vigente art. 169, il quale, secondo l'opinione che merita maggior credito, accorda al figlio la legittimità fino a che questa non venga contestata. E' ben vero che l'applicazione rigida del principio posto nell'art. 238 (*art. 230*) porterebbe a diversa conclusione, ma non dubbia è la convenienza di far prevalere, in materia di così alta importanza sociale, il *favor legitimitatis* sul rigore logico del sistema.

Il nuovo testo dell'art. 240 si ispira al concetto sopra accennato ed è formulato in modo da rendere immediata la percezione della condizione giuridica del figlio, la cui legittimità è in ogni tempo attaccabile da chiunque vi abbia interesse. Ho, peraltro, ommesso in quest'articolo l'accenno alla legittimazione attiva, che ho regolato dettagliatamente nell'art. 255 (*art. 246*); ho inoltre soppresso l'accenno alla sentenza, essendo ovvio che un mutamente giuridico nello stato civile di una persona non può essere effetto che di pronuncia giudiziale.

R. C. P., pag. 789. — Sull'articolo 240, il quale dichiara che può sempre contestarsi la legittimità del figlio nato trecento giorni dopo lo scioglimento o l'annullamento del matrimonio, qualche Commissario aveva suggerito di sostituire il testo del corrispondente articolo 260 della Commissione Reale, che, ove concorra il possesso di stato, stabilisce una presunzione di legittimità, salvo impugnazione; ma si è obiettato che la condizione del possesso di stato non è necessaria e che la disposizione del progetto ministeriale ha la sua giustificazione nel caso di una qualsiasi persona che abbia dichiarato una nascita allo stato civile per cui in seguito potrà verificarsi sempre la contestazione, indipendentemente dal possesso di stato. La Commissione, tuttavia, ha aderito in definitiva alla proposta di soppressione dell'articolo, che ha ritenuto non necessario, in quanto contiene una pura affermazione di principio, implicita nell'articolo 238 (*art. 230*). Ha proposto per altro che sia opportunamente integrato l'articolo 255 (*art. 246*) (legittimazione all'azione di contestazione della legittimità) nel senso di specificare trattarsi della legittimità del figlio nato trecentotré giorni dopo lo scioglimento o l'annullamento del matrimonio.

R. R., n. 120. — Ho corretto una imperfezione formale riprodotta dal codice del 1865 nell'art. 240 del progetto definitivo. Questo infatti nella sua letterale redazione poteva far ritenere che la norma prendesse soltanto in considerazione l'ipotesi del figlio nato alla scadenza del termine massimo per la presunzione di concepimento in costanza di matrimonio, mentre essa logicamente intendeva riferirsi al figlio nato oltre il termine anzidetto. Ho eliminato l'imperfezione spostando l'avverbio «dopo» che è stato anteposto alla menzione del termine. Con questo emendamento ho conservato la disposizione (*art. 232*), malgrado sia stata avanzata la proposta di sopprimerla siccome superflua. Un duplice ordine di considerazioni mi ha indotto a non accogliere questa proposta. La norma ha giustificazione in ciò, che nell'ipotesi in cui il nato oltre il termine sia stato denunziato all'ufficio di stato civile come figlio legittimo del predefunto marito, esso conserva lo stato di figlio legittimo risultante dall'atto di nascita fino a quando con sentenza del giudice non ne sia dichiarata l'illegittimità.

Art. 233.

Disconoscimento di paternità.

Il marito può disconoscere il figlio concepito durante il matrimonio soltanto nei casi seguenti:

1) se nel tempo decorso dal trecentesimo al centottantesimo giorno prima della nascita egli era nella fisica impossibilità di coabitare con la moglie per causa di allontanamento o per altro fatto;

2) se durante il tempo predetto egli era affetto da impotenza, anche se questa fosse soltanto impotenza di generare;

3) se durante lo stesso periodo egli viveva legalmente separato dalla moglie anche per effetto di provvedimento temporaneo del magistrato, salvo che siavi stata tra i coniugi riunione anche soltanto temporanea;

4) se nel detto periodo la moglie ha commesso adulterio ed ha tenuto celato al marito la propria gravidanza e la nascita del figlio. In questo caso il marito è ammesso a provare ogni altro fatto tendente a escludere la paternità.

La sola dichiarazione della madre non esclude la paternità.

P. L.: C. civ. 1865, art. 162, 163, 164, 165.

L. P.: Prog. Comm. Reale, art. 262; prog. def., art. 241 e 242.

R. C. R., pag. 127. — L'azione di disconoscimento della paternità è disciplinata nel codice considerandola sempre ed esclusivamente come promanante dal padre (o meglio dal presunto padre), e dai suoi eredi. Non si fa mai parola di una impugnativa per parte della madre, tendente a disconoscere la paternità del marito. Ma vi sono codici che prevedono ciò ed espressamente divietano ogni dichiarazione della donna a tal fine diretta: così il codice spagnuolo (art. 109) e il codice cileno (art. 181) indirettamente.

La questione è importante e viene qui richiamata anche perchè durante i lavori della riforma pervennero a qualcuno dei commissari proposte, secondo le quali nei casi in cui la moglie, abbandonata dal marito, o da lui lontana, e tuttavia non separata legalmente, ebbe rapporti con altri e ne generò figli, potendo al vero padre di questi interessare, sia pure attraverso una confessione di adulterio della donna, di impedire la paternità del marito (quando questi non volesse o non potesse esercitare l'azione di disconoscimento), dovrebbero al vero padre concedere di far il riconoscimento del figlio come figlio naturale.

Enunciata la questione, apparisce chiara la opportunità di considerarla in una speciale disposizione, ma di considerarla per negare qualsiasi efficacia ad una tale dichiarazione materna: essa come contenente la confessione dell'adulterio (che il marito forse non ha neppure perseguito in via civile o penale) è da ritenersi assolutamente irricevibile per la sua turpitudine, in quanto tende a togliere al figlio quella legittimità che il marito della donna gli lascia acquistare e godere, talora per un senso di pietà verso il figlio della colpa, il più spesso per non coinvolgere se stesso e la propria famiglia nello scandalo di un processo di disconoscimento. E non basta, a giudizio della Commissione, l'accenno che alla confessione dell'adulterio si fa nell'art. 165 cap. cod. civ. perchè quivi essa è considerata come elemento che si assuma dal marito a base del disconoscimento (per negarne la sufficienza); mentre è importante escludere recisamente che la donna possa essa volere distruggere l'acquisita legittimità del figlio. In conseguenza di ciò fu proposto un nuovo articolo così formulato:

« La presunzione di legittimità del figlio non può essere distrutta nè dalla « contraria dichiarazione della madre nè dalla condanna che questa abbia subito « come adultera ». Ma la Commissione ritenne più opportuno formulare il divieto in maniera generale così:

« Art. 261. — La madre non può in nessun caso impugnare la paternità « del marito ».

Si è discusso in dottrina, se per l'esercizio del diritto che ha il marito di respingere la paternità del figlio partoritogli dalla moglie prima dei 180 giorni dal matrimonio (art. 161), sia necessario l'esperimento di una vera e propria azione giudiziale (chiamata da alcuni precisamente *azione di denegata paternità*) allo stesso modo che occorre l'azione (*azione di disconoscimento* in senso stretto) per l'altro caso del figlio nato dopo i 180 giorni (art. 162). Certo i due casi sono ben diversi fra loro, giacchè mentre nel secondo si devono allegare fatti e circostanze da provarsi in contraddittorio del figlio e della moglie, nel primo è la data della nascita comparata a quella del matrimonio che toglie al nato la paternità del marito. Sicchè potrebbe qui bastare una semplice dichiarazione contraria di quest'ultimo, per produrre l'effetto. Ma non è sembrato nè opportuno dettare una norma particolare su questo punto, nè prudente escludere la necessità del giudizio, pel controllo che devesi sempre lasciare al magistrato delle due date e per la maggior certezza che sullo stato definitivo del figlio darà la sentenza.

I casi e le condizioni sotto l'osservanza delle quali l'azione di disconoscimento può esercitarsi, quali vengono determinati negli articoli 162 e 165 cod. civ., rispondono in complesso alle esigenze razionali e giuridiche e meritano di essere confermati. Altri codici (ad es. il germanico § 1591, lo spagnuolo art. 108, il cileno art. 180 e art. 176) invece di seguire il sistema del nostro che enumera quattro casi o gruppi di casi tassativamente determinati, si avvalgono di formule larghe, che alludono alla impossibilità (fisica o manifesta) che il concepimento sia opera del marito. La Commissione ha creduto preferibile il sistema nostro, che enumerando i casi circonda con opportune cautele l'esercizio di questa delicata azione.

Ma è pur consigliabile qualche leggero ritocco, per migliorare la forma o eliminare qualche dubbio o controversia sorta nell'applicazione.

Come miglioramento di forma si propone innanzi tutto di accogliere in un unico articolo i quattro casi o gruppi di casi contemplati negli articoli 162 a 165; ne guadagnano la chiarezza e la sistematica, anche se l'unico articolo risulti un po' troppo lungo. In secondo luogo è imperfetta l'espressione usata in tutti questi articoli « può (o non può) ricusare di riconoscere il figlio », poichè qui non si tratta nè di un riconoscimento, nè di un rifiuto di riconoscimento, ma d'impugnativa della paternità che per legge spetterebbe altrimenti al figlio. Si deve dir dunque « *può disconoscere il figlio* ». In terzo luogo raggruppando i casi in un solo articolo è bene trasportare quello della impotenza subito dopo l'allontanamento che gli è più omogeneo (semplice impossibilità fisica), mentre gli altri richiedono il concorso con questa di altri fattori e circostanze.

Perfezionamenti di sostanza. La frase « *altro accidente* » dell'art. 162, posta accanto e parallela al fatto dell'allontanamento, ha dato luogo a qualche dubbio, perchè, potendo in essa ricomprendersi qualsiasi evento di malattia o di vizio somatico, si è pensato che potesse rientrarvi la stessa impotenza, quando non fosse manifesta. Il dubbio è però infondato, perchè se questa è espressamente preveduta nell'art. 163 e ivi si richiede che sia manifesta, è da escludere che l'impotenza possa rientrare mai negli *altri accidenti*. A maggiori il dubbio cade se (come si propone più innanzi) la parola *manifesta* deve cadere. Ma la parola *accidente* è brutta e costituisce una troppo letterale traduzione dal francese; si è ritenuto opportuno sostituirla con « fatto ».

La seconda causa (impotenza manifesta) è enunciata nel codice in forma negativa, e deve ora per effetto della fusione venire in forma positiva. Non è dubbio che qui sia invocabile tanto la impotenza *coeundi* quanto la impotenza *generandi* e non occorre dirlo; ma poichè in sede di matrimonio (articolo 142) si è soppresso l'epiteto *manifesta*, si è dovuto sopprimerlo anche qui: e ne resterà anche meglio escluso il dubbio accennato per l'art. 161 cod. civ.

Circa il quarto caso, è noto che secondo alcuni basta il concorso dell'adulterio e del celamento della nascita perchè l'azione di disconoscimento possa essere accolta; secondo altri devono venire in concorso anche altri fatti che tendano ad escludere la paternità. La questione è controversa. E' certo che il codice italiano modificò il francese, in quanto non richiese più (come quello) che per darsi ingresso all'azione si dimostrasse preventivamente il doppio fatto dell'adulterio e del celamento, ma ammise il padre ad allegare direttamente nel giudizio questi due fatti insieme con ogni altra circostanza. Ma da ciò appunto traggono argomento i sostenitori della seconda opinione. Si è creduto necessario eliminarla e dichiarare che anche i due fatti dell'adulterio e del celamento possono bastare, giacchè gli altri potranno rafforzare la prova fornita con quei due primi, ma non devono ritenersi essenziali per ottenere la sentenza di disconoscimento. E d'altro canto si può ormai (essendo tanto remota l'origine dell'articolo nostro dal francese) abbandonare la formula usata, che aveva lo scopo di escludere la necessità di una doppia fase del giudizio.

R. G., n. 245-246. — Il codice vigente nel trattare dell'azione di disconoscimento si riferisce sempre al padre ed esclude, quindi, implicitamente, che essa possa essere promossa dalla madre. La disposizione dell'art. 261 del progetto preliminare mirava a sancire espressamente tale principio. L'articolo mi è sembrato superfluo, dato che la legittimazione attiva è regolata, in termini che non lasciano luogo a dubbio, in apposita sede. D'altra parte esso era mal collocato dopo l'art. 260, il quale concerne un'azione esperibile da chiunque vi abbia interesse e perciò anche dalla madre.

Nei numeri 1 e 2 dell'art. 241 ho soppresso la locuzione « se provi che », la quale costituisce un superfluo richiamo ai principi sull'onere della prova. Con la espressione adottata nel n. 2 (« impotenza assoluta o relativa ») il progetto preliminare intendeva riferirsi ad ogni forma di impotenza sia *coeundi* che *generandi*. Tuttavia l'espressione era tale da ingenerare equivoco perchè la distinzione fra assoluta e relativa regge rispetto alla impotenza *coeundi* ma non rispetto alla impotenza *generandi*. Ho, perciò, preferito la locuzione più precisa e nello stesso tempo più esplicita che risulta dal nuovo testo.

Le modificazioni apportate al n. 3 mirano soltanto ad un perfezionamento formale.

Quanto al n. 4 la formula del progetto preliminare intendeva chiarire che l'adulterio e il celamento della gravidanza e della nascita sono fatti da soli sufficienti a giustificare il disconoscimento. Tale soluzione non era, a mio avviso, soddisfacente, perchè, se è incontestabile la gravità dei fatti accennati, non può negarsi che essi difettano di quella univocità nella quale soltanto potrebbe trovar ragionevole fondamento il disconoscimento del figlio. Essa inoltre contrastava con due principi in materia di filiazione: col principio per cui la paternità del marito non può essere distrutta dall'*exceptio plurium concubentium* e con quello che vieta alla moglie di contestare la paternità del marito. Infatti la moglie col solo celamento della nascita sarebbe arbitra di decidere dello stato del figlio.

R. C. P., pag. 789. — Quanto al disconoscimento di paternità per adulterio della moglie, che nel progetto forma oggetto di un articolo a sè, il 242, si è rilevato che questo, così formulato, appare quasi una disposizione di favore per la moglie e, dato il suo contenuto, si è ravvisata l'opportunità di fondere i due comma formandone un n. 4 dell'articolo 241, concernente il disconoscimento della

paternità in genere, adottando per il primo comma la formula del corrispondente n. 4 dell'articolo 262 della Commissione Reale che richiede il celamento, oltrechè della nascita, anche della gravidanza. Nella parte rimasta inalterata si è sostituita alla parola « confessione » l'altra « dichiarazione », che è sembrata più propria. Il proposto n. 4 dovrebbe essere così formulato: « se la moglie abbia commesso adulterio nel periodo predetto e abbia tenuta celata al marito la gravidanza e la nascita del figlio. In questo caso la sola dichiarazione della madre non basta ad escludere la paternità ».

Si è aggiunta poi una disposizione per cui il disconoscimento può essere fatto con qualsiasi mezzo di prova.

R. R., n. 121. — Ho raggruppato in unica disposizione (art. 233) i vari casi possibili di disconoscimento di paternità, comprendendovi anche quello dell'adulterio della moglie, accompagnato dal celamento della gravidanza e della nascita, che il progetto definitivo contemplava in un articolo a parte, mettendo però in chiaro che l'adulterio e il celamento devono essere corroborati da altri fatti probanti. Riguardo alla prova non ho creduto necessaria una norma apposita per affermare che il disconoscimento può aver luogo con qualsiasi mezzo di prova. E' chiaro infatti che, nel silenzio della legge, ogni mezzo di prova deve ritenersi ammissibile.

Nel riunire i vari casi di disconoscimento ho reso riferibile a tutti la norma, secondo la quale la sola dichiarazione della madre non basta a escludere la paternità. Nel progetto definitivo tale norma era enunciata soltanto in relazione all'ipotesi dell'adulterio della moglie accompagnato dal celamento della nascita del figlio. Ma, riesaminata la questione, ho considerato che, sebbene la norma abbia maggiore rilevanza pratica nella ipotesi anzidetta, tuttavia essa deve poter valere in ogni altra ipotesi di disconoscimento, in quanto costituisce applicazione del principio generale, che limita il potere dispositivo della volontà privata nell'accertamento dello stato di filiazione legittima.

Sezione II — DELLE PROVE DELLA FILIAZIONE LEGITTIMA.

Art. 234.

Atto di nascita e possesso di stato.

La filiazione legittima si prova con l'atto di nascita iscritto nei registri dello stato civile.

Basta, in mancanza di questo titolo, il possesso continuo dello stato di figlio legittimo.

P. L.: C. civ. 1865, art. 170, 171.

L. P.: Prog. Comm. Reale, art. 263; prog. def., art. 243.

Art. 235.

Fatti costitutivi del possesso di stato.

Il possesso di stato risulta da una serie di fatti che nel loro complesso valgano a dimostrare le relazioni di filiazione e di parentela fra una persona e la famiglia a cui essa pretende di appartenere.

I principali fra questi fatti sono:

che la persona abbia sempre portato il cognome del padre che essa pretende di avere;

che il padre l'abbia trattata come figlio e abbia provveduto in questa qualità al mantenimento, alla educazione e al collocamento di essa;

che sia stata costantemente considerata come tale nei rapporti sociali;

che sia stata riconosciuta in detta qualità dalla famiglia.

P. L.: C. civ. 1865, art. 172.

L. P.: Prog. Comm. Reale, art. 264; prog. def., art. 244.

R. O. R., pag. 131. — Non è stato modificato l'art. 172, che indica gli elementi di cui il possesso di stato si costituisce. Per verità è stata mossa questione se, dicendosi dalla legge che i principali fatti comprovanti il possesso di stato sono quelli indicati nei quattro alinea, debbano tutti concorrere perchè s'abbia possesso dello stato di figlio legittimo, ovvero possa il giudice prescindere da alcuno di essi desumendo la legittimità dal complesso dei fatti allegati. Certo, poichè pel possesso occorre il *nomen*, il *tractatus*, la *fama* e a questi tre elementi si riferiscono i quattro alinea, non è sembrato possibile il prescindere da alcuno di essi, poichè la mancanza di un solo metterebbe in forse l'esistenza dello stato che si asserisce posseduto; ma non si è creduto di dover mutar la formula, la quale non ha dato luogo in pratica a difficoltà; ed anzi è stata presa a modello dalla nostra Commissione per formulare la corrispondente disposizione relativa al possesso di stato nella filiazione naturale (art. 300).

R. C. P., pag. 789. — Si è proposto di sostituire, nell'articolo 244 (fatti costitutivi del possesso di stato), alle parole « riconosciuta come tale nella società » la espressione più propria « considerata come tale nei rapporti sociali ».

Art. 236.

Atto di nascita conforme al possesso di stato.

Salvo quanto è disposto nell'articolo seguente, nessuno può reclamare uno stato contrario a quello che gli attribuiscono l'atto di nascita di figlio legittimo e il possesso di stato conforme all'atto stesso.

Parimente non si può contestare la legittimità di colui il quale ha un possesso di stato conforme all'atto di nascita.

P. L.: C. civ. 1865, art. 173.

L. P.: Prog. Comm. Reale, art. 265; prog. def., art. 245.

R. G., n. 248. — La modificazione apportata al secondo comma dell'art. 245 (« non si può contestare la legittimità... ») anzichè « non si può muovere controversia sopra lo stato legittimo... ») è dovuta alle ragioni appresso esposte in relazione all'art. 255 (art. 246).

R. C. P., pag. 789. — Si è proposto di porre, in principio dell'articolo 245, che vieta la reclamabilità di uno stato contrario a quello attribuito dall'atto di nascita e dal possesso conforme al medesimo, la riserva: « salvo quanto è disposto nell'articolo seguente », e ciò per opportuno coordinamento, dato che nell'articolo 246 si prevedono casi in cui si può reclamare uno stato diverso.

R. R., n. 122. — Non ho creduto di poter convenire nella proposta di sostituire nel capoverso dell'art. 236, la dizione « nessuno può muovere controversia » all'altra « non si può contestare la legittimità », poichè quest'ultima parmi risponda meglio, dal punto di vista terminologico, alla qualificazione dell'azione, indicata nella sezione successiva come azione di contestazione di legittimità.

Art. 237.**Supposizione di parto o sostituzione di neonato.**

Qualora si tratti di supposizione di parto o di sostituzione di neonato, ancorchè vi sia un atto di nascita conforme al possesso di stato, il figlio può reclamare uno stato diverso dando la prova della filiazione anche a mezzo di testimoni nei limiti e secondo le regole dell'art. 239.

Parimente si può contestare la legittimità del figlio dando anche a mezzo di testimoni, nei limiti e secondo le regole sopra indicati, la prova della supposizione o della sostituzione predette.

P. L.: C. civ. 1865, art. 174.

L. P.: Prog. Comm. Reale, art. 266; prog. def., art. 246.

R. C. R., pag. 132. — L'art. 174 (del *codice vigente*) mescola insieme ipotesi opposte, poichè contempla sia il caso della mancanza dell'atto di nascita e del possesso di stato sia quello della loro esistenza e conformità qualora si tratti di supposizione o di sostituzione di parto, per dichiarare che in tutte queste ipotesi (come nelle altre di figlio iscritto sotto nomi falsi o come nato da genitori incerti) si ammette la prova della filiazione col mezzo di testimoni. E' sembrato più logico enucleare il caso della supposizione o sostituzione di parto e trasportarlo di seguito all'art. 173, che contempla appunto l'ipotesi della conformità dell'atto di nascita col possesso: alla regola da questo proclamata della non impugnabilità porta eccezione il caso della supposizione o sostituzione.

E qui si è ritenuto conveniente risolvere una questione, che è sorta nella interpretazione dell'art. 174. La questione sta nel sapere se questo articolo (pel caso di supposizione o sostituzione) importi eccezione soltanto al primo comma dell'art. 173 ossia ammetta eccezionalmente l'azione di reclamo di stato da parte del figlio, ovvero anche al secondo comma ossia ammetta eccezionalmente l'azione di contestazione di stato da parte di ogni altro interessato contro il figlio. Si ritiene da alcuni che l'art. 174 riferendosi all'azione di reclamo di stato, implichi eccezione solo al primo comma (Dusi, Cicu); da altri che implichi eccezione ad entrambi i commi (Bianchi, Cogliolo). Non sembra che vi siano motivi ragionevoli (se anche la lettera della legge militi per la prima opinione) per mantenere l'eccezione limitata all'azione di reclamo di stato: quando si è di fronte ad una supposizione o sostituzione di parto è in giuoco non solo l'interesse del figlio, ma quello di altre persone aventi diritto a ristabilire la verità; e non si vede perchè un terzo, purchè interessato, non debba poter attaccare la legittimità del figlio, sia pur sorretta dal doppio titolo dell'atto di nascita e del possesso di stato, dimostrando che il parto fu sostituito o supposto. La stessa madre deve poter ciò fare, contestando di aver partorito quel figlio che venne ad opera di altri denunciato come di lei e poi trattato dal padre (e forse anche da lei stessa, ma ingannando sè e gli altri) come figlio legittimo. Si è quindi estesa ad entrambe le azioni, di reclamo e di contestazione, l'eccezione della impugnabilità della legittimità, non ostante che l'atto di nascita ed il possesso siano conformi, con l'aggiunta dell'art. 266:

«Tuttavia quando si tratti di supposizione o di sostituzione di parto, ancorchè vi sia un atto di nascita conforme al possesso di stato, il figlio può reclamare uno stato diverso e ogni altro interessato può contestare la legittimità del figlio, dando nell'un caso e nell'altro la prova della filiazione anche per mezzo di testimoni nei limiti e secondo le regole degli articoli seguenti».

R. G., n. 249. — Il progetto preliminare, nell'unico comma dell'art. 266, considerava unitamente due azioni: il reclamo di stato da parte del figlio e la contestazione di stato da parte di ogni interessato. Mi è sembrato opportuno

scindere la disposizione in due parti, in modo da disciplinare separatamente le azioni predette. Nel primo comma del nuovo testo (art. 246) è regolata l'azione di reclamo di stato, con la stessa formula adottata dal progetto preliminare, salvo la precisazione che i limiti e le regole relative alla prova sono contenuti nell'art. 248 (art. 239).

Nel secondo comma è regolata l'azione di contestazione di stato legittimo. Omesso l'accenno alla legittimazione attiva, che è trattata nella sezione III, non ho riprodotto, relativamente a quest'ultima azione, la frase « dando la prova della filiazione... ecc. ». Tale frase può far pensare che il terzo debba provare non solo la illegittimità del figlio del cui stato si controverte (e, cioè, in concreto, la supposizione o sostituzione di parto) ma anche il vero stato che al figlio stesso appartiene. E' chiaro che una simile interpretazione porterebbe a conseguenze esorbitanti, non potendosi addossare al terzo una prova così gravosa ed estranea alla finalità propria della contestazione da lui proposta. Ho, perciò, specificato che la prova ha per oggetto la supposizione o sostituzione di parto.

R. C. P., pag. 789. — Si è proposto nell'articolo 246 di sostituire alla dizione « sostituzione di parto » l'altra più esatta di « sostituzione di neonato », secondo la terminologia usata nel Codice penale.

Art. 238.

Mancanza dell'atto di matrimonio.

La legittimità del figlio di due persone, che hanno pubblicamente vissuto come marito e moglie e sono morte ambedue, non può essere contestata per il solo motivo che manchi la prova della celebrazione del matrimonio, qualora la stessa legittimità sia provata da un possesso di stato che non sia in opposizione con l'atto di nascita.

P. L.: C. civ. 1865, art. 120.

L. P.: Prog. Comm. Reale, art. 267; prog. def., art. 247.

R. C. R., pag. 133. — Si deve contemplare il caso in cui vi sia conformità dell'atto di nascita col possesso, ma faccia difetto il titolo fondamentale su cui la legittimità riposa, cioè l'atto comprovante il matrimonio tra i genitori. Questa ipotesi è considerata nel nostro codice, ma in tutt'altra sede, all'art. 120, in occasione delle prove della celebrazione del matrimonio; è molto più congruo stralciar la disposizione da quel luogo e trasportarla qui, come alla sua più naturale sede, con qualche lieve modificazione di forma per adattarla al nuovo posto assegnatole.

R. G., n. 250. — Nell'art. 247 all'espressione: « La legittimità... non può essere impugnata » ho sostituito l'altra: « ...non può essere contestata ». Ho inteso così collegare meglio l'art. 247 (art. 238) con l'art. 255 (art. 246) per i motivi, che saranno chiariti in relazione a quest'ultimo articolo.

Art. 239.

Prova con testimoni.

Quando mancano l'atto di nascita e il possesso di stato, o quando il figlio fu iscritto sotto falsi nomi o come nato da genitori ignoti, la prova della filiazione può darsi col mezzo di testimoni.

Questa prova non può essere ammessa che quando vi è un prin-

cipio di prova per iscritto, ovvero quando la presunzione e gli indizi sono abbastanza gravi da determinare l'ammissione della prova.

P. L.: C. civ. 1865, art. 174,

L. P.: Prog. Comm. Reale, art. 268; prog. def., art. 248.

R. C. P., pag. 789. — Sull'articolo 248 che, disciplinando i casi in cui la prova della filiazione legittima può farsi con testimoni, considera quello del figlio iscritto « come nato da genitori ignoti », la Commissione ha proposto di sostituire, nel primo comma, alla espressione « genitori ignoti » l'altra « genitori incerti », perchè più chiaramente risulti che non si tratta di ricerca della paternità.

R. R., n. 122. — Ho ritenuto più precisa nell'art. 239 l'espressione « genitori ignoti » anzichè quella « genitori incerti ».

In questo articolo, che fissa le condizioni per l'ammissibilità della prova testimoniale in ordine all'azione di reclamo di legittimità, ho soppresso l'accenno ai « fatti già certi », contenuto nel corrispondente art. 248 del progetto definitivo, e ciò per troncane le incertezze sorte sotto l'impero del codice del 1865.

Art. 240.

Principio di prova per iscritto.

Il principio di prova per iscritto risulta dai documenti di famiglia, dai registri e dalle carte private del padre o della madre, dagli atti pubblici e privati provenienti da una delle parti che sono impegnate nella controversia o da altra persona, che, se fosse in vita, avrebbe interesse nella controversia.

P. L.: C. civ. 1865, art. 175.

L. P.: Prog. Comm. Reale, art. 269; prog. def., art. 249.

Art. 241.

Prova contraria.

La prova contraria può darsi con tutti i mezzi atti a dimostrare che il reclamante non è figlio della donna che egli pretende di avere per madre, oppure che non è figlio del marito della madre, quando risulta provata la maternità.

P. L.: C. civ. 1865, art. 176.

L. P.: Prog. Comm. Reale, art. 270; prog. def., art. 250.

Sezione III — DELL'AZIONE DI DISCONOSCIMENTO

E DELLE AZIONI DI CONTESTAZIONE E DI RECLAMO DI LEGITTIMITÀ.

R. C. R., pag. 133. — In base alle vigenti disposizioni la dottrina civilistica ha costruito un complesso e complicato sistema di azioni relative allo stato di legittimità; da un canto l'*azione di reclamo di stato*, che s'intenta dal figlio contro il padre o la madre o entrambi i genitori; dall'altro le *azioni di contestazione*, che si suddividono in: a) *azione di disconoscimento della paternità*, quando il padre agisce per combattere la presunzione legale di paternità, dalla quale secondo alcuni si distinguerebbe col nome di *azione di denegata paternità*

quella promossa per disconoscere il figlio nato prima dei 180 giorni dalla celebrazione del matrimonio; b) *azione di contestazione di legittimità*, quando è diretta ad impugnare la legittimità del figlio nato oltre i 300 giorni dallo scioglimento od annullamento del matrimonio o in genere a negare il fondamento della legittimità ossia il matrimonio tra i genitori o il concepimento in costanza di matrimonio; c) *azione di contestazione dello stato legittimo*, quando è diretta ad attaccare lo stato di legittimità già acquistato dal figlio o in base all'atto di nascita o in base al possesso, impugnando la maternità, cioè negando il parto o negando la identità.

Convieni (per quanto è in potere del legislatore) semplificare il complicato sistema e pur senza negare la possibilità delle varie ipotesi, ridurre tutte le diverse azioni costruite dalla elaborazione dottrinale a tre tipi: a) *azione di reclamo di stato*; b) *azione di disconoscimento*, che comprenda ogni caso di disconoscimento o di denegata paternità; c) *azione di contestazione della legittimità*, che comprenda tanto i casi d'impugnativa del matrimonio o del concepimento in costanza di matrimonio, quanto i casi di impugnativa della maternità.

Per ordine logico si deve trattar prima della azione di disconoscimento, poi di quella di contestazione della legittimità, da ultimo del reclamo di stato.

R. G., n. 251. — Poichè nella sezione III è regolata anche l'azione di disconoscimento, di questa ho fatto cenno nella intitolazione della sezione stessa.

Art. 242.

Termine per l'azione di disconoscimento.

L'azione di disconoscimento, tanto nel caso dell'art. 231 quanto nel caso dell'art. 233, deve essere proposta dal marito nel termine di tre mesi che decorrono:

dal giorno della nascita, quando egli si trovava al tempo di questa nel luogo in cui è nato il figlio;

dal giorno del suo ritorno nel luogo in cui è nato il figlio o in cui è il domicilio coniugale, se egli era lontano.

Nell'uno e nell'altro caso, se egli prova di non aver avuto notizia della nascita, il termine decorre dal giorno in cui ha avuto questa notizia.

P. L.: C. civ. 1865, art. 166.

L. P.: Prog. Comm. Reale, art. 271; prog. def., art. 251.

R. C. R., pag. 134. — Cominciando dall'*azione di disconoscimento della paternità*, circa la legittimazione attiva è bene dichiarar nettamente che l'azione spetta esclusivamente al marito, anche se eccezionalmente trasmigra negli eredi quando non sia stata esercitata da lui e siano ancora aperti i termini entro i quali egli poteva esercitarla. I termini brevi dell'articolo 166 cod. civ. meritano di essere confermati, poichè è utile che l'esercizio di un'azione così decisiva per la condizione giuridica del figlio abbia luogo quanto più presto, a brevissima distanza dalla nascita: e si è creduto utile dire che appunto *dalla nascita* essi decorrono, ciò che l'art. 166 non dice, potendo sorgere il dubbio che la decorrenza incominci dalla iscrizione della nascita nei registri (come dispone qualche altro codice). Si è discusso poi se fosse opportuno sostituire al concetto di *luogo* (in cui è nato il figlio), quello di *comune* che è un luogo determinato e facilmente identificabile; ma si è ritenuto preferibile mantenere l'espressione usata nel codice.

R. G., n. 252. — Nell'art. 251 ho ritenuto più semplice richiamare gli articoli 239, 241 e 242 (artt. 231, 233), che prevedono i casi nei quali è data l'azione

di disconoscimento. Il progetto con la frase « nato sia dopo sia prima di 180 giorni », accennava ad ipotesi che sono sostanzialmente differenti e che, quindi, è bene tenere distinte.

Ho, poi, soppresso nel primo comma l'avverbio « esclusivamente », che poneva la norma in non perfetta coerenza con il successivo art. 253 (*art. 244*), il quale consente che l'azione di disconoscimento sia esercitata da persona diversa dal padre. E poichè, già negli articoli 239, 241 e 242 (*art. 231, 233*), è detto che l'azione spetta al marito, in quest'articolo, che presuppone le disposizioni precedenti, non occorre ripetere tale concetto.

Una diversa durata dei termini per l'esercizio dell'azione non era giustificata da alcuna ragione apprezzabile e perciò ho stabilito per tutte le ipotesi un termine unico di tre mesi.

La presunzione di conoscenza o di ignoranza della nascita, inserita nel progetto per facilitare la risoluzione dei casi pratici, più che semplificare complicava la disposizione, la quale, in sostanza, voleva giustamente far salva l'azione al marito che avesse ignorato la nascita stessa. Per ottenere tale risultato ho preferito introdurre la disposizione contenuta nell'ultimo comma del nuovo testo, la quale viene ad assorbire l'ipotesi, prevista dal progetto preliminare, del fraudolento celamento della nascita.

Ho ripristinato la espressione « domicilio coniugale », usata dal codice, dato che la nostra legge non conosce un domicilio della famiglia.

Ho, infine, sostituito « lontano » ad « assente » perchè quest'ultima parola poteva essere interpretata nel significato tecnico.

R. C. P., pag. 790. — In ordine al termine per l'azione di disconoscimento la Commissione ha accolto il sistema del progetto che impone al marito l'obbligo della prova di non avere avuto notizia della nascita tanto se egli, al tempo di questa, si trovava nel luogo dove è nato il figlio, quanto se ne era lontano, respingendo la proposta di qualche Commissario che avrebbe voluto tornare alla formula dell'articolo 271 del progetto preliminare che nell'ultimo caso presumeva la ignoranza della nascita, salvo prova contraria. Si è ritenuto invero che, essendo il padre che provoca l'azione di disconoscimento, debba fornire lui la prova di non avere avuto notizia della nascita. Si è proposto, invece, di sostituire, nell'ultimo capoverso dell'articolo 251, alla parola « notizia » l'altra « conoscenza », che è parsa più precisa.

Art. 243.

Sospensione del termine.

Se il marito si trova in istato di interdizione per infermità mentale, la decorrenza del termine indicato nell'articolo precedente è sospesa fino a che dura lo stato di interdizione.

L. P.: Prog. Comm. Reale, art. 272; prog. def., art. 252.

R. C. R., pag. 135. — Si è colmata una lacuna che si lamenta nel nostro come in altri codici. Si deve cioè prevedere l'ipotesi che il marito sia in istato di incapacità, e non possa perciò promuovere l'azione restandogli in tal guisa acquisito un figlio che non è suo. L'incapacità può derivare da minore età o da infermità mentale, riconosciuta con la interdizione o con l'inabilitazione, ovvero ancor non riconosciuta. Se il marito è minore, si sarà col matrimonio emancipato ed avrà per curatore il padre o la madre o un terzo estraneo; ma se è interdetto avrà per tutrice la moglie. E' evidente come in questo ed in altri consimili casi in cui il potere di assistenza o di rappresentanza risieda nella moglie, non possa l'azione esercitarsi se non sostituendo la moglie con un curatore speciale, che integri la volontà del minore o dell'inabilitato o agi-

sca in rappresentanza dell'interdetto. Al caso dell'interdetto per infermità di mente si deve poi parificare quello dell'infermo di mente di cui non sia ancora stata dichiarata o promossa l'interdizione, poichè anche egli merita d'essere protetto contro il pericolo che la moglie gli partorisca figli non suoi.

In tutti questi casi forse i termini assegnati al padre per l'esperimento dell'azione sembrano un po' ristretti, sicchè fu dal relatore proposto di raddoppiarli. Ma la Commissione reputò non necessario questo prolungamento, per le stesse ragioni più sopra indicate.

In conformità di queste esigenze è stata formulata la disposizione nuova, contenuta nell'art. 272.

R. G., n. 253. — Nell'art. 252 ho mantenuto la regola per la quale i termini per l'esercizio dell'azione sono sospesi se il marito si trovi in istato d'interdizione; ma non ho riprodotta la regola analoga che il progetto preliminare (art. 272) stabiliva per il caso di infermità mentale non seguita da interdizione. In questo caso, infatti, mancherebbero elementi precisi per determinare il momento iniziale e il momento finale del periodo di sospensione, e quindi si darebbe luogo ad incertezze sulla proponibilità dell'azione, che in materia così delicata è opportuno evitare.

Art. 244.

Trasmissibilità dell'azione.

Se il marito muore senza aver promosso l'azione ma prima che sia decorso il termine, i discendenti o gli ascendenti sono ammessi ad esercitarla, ma devono proporla entro tre mesi dalla morte del marito o dalla nascita del figlio se si tratta di un figlio postumo.

P. L.: C. civ. 1865, art. 167.

L. P.: Prog. Comm. Reale, art. 273; prog. def., art. 253.

R. O. R., pag. 135. — Il codice civile (art. 167) ammette che l'azione di disconoscimento, se non sia stata esercitata dal padre, trasmigri, lui morto, negli eredi, ma alla condizione che la morte sia avvenuta quand'era ancora aperto il termine. E dà agli eredi il diritto d'intentar l'azione entro due mesi dal tempo in cui il figlio sia entrato nel possesso dei beni del defunto o dal tempo in cui gli eredi siano in tale possesso da lui turbati.

E' dubbio se questo della presa di possesso o della turbativa del possesso sia nella legge un semplice elemento per la decorrenza del termine, o anche una condizione per l'esercizio dell'azione. E' da preferir la seconda opinione; ma, così essendo, la disposizione non va esente da critica, poichè la sua conseguenza può essere che la condizione giuridica del figlio rimanga per lungo tempo incerta; una rivendica di cose ereditarie che egli istituisca venti o trenta anni dopo la morte del padre può provocare ora quel giudizio di disconoscimento, che era rimasto per tanti anni sopito, allo stato di minaccia. Un altro lato criticabile della disposizione è il far dipendere la legittimità o illegittimità del figlio unicamente da interessi patrimoniali, mentre è ovvio che possono esservi gravi interessi morali e familiari, i quali sospingano i discendenti o gli ascendenti del defunto a promuovere loro quel disconoscimento che il loro autore non aveva forse fatto in tempo ad iniziare: il codice parla soltanto di eredi, ma possono esservi discendenti od ascendenti che non siano eredi, e non si deve a costoro, che rappresentano e difendono gli interessi familiari, precluder l'adito alla impugnativa della paternità.

Il codice austriaco (art. 159) ha una disposizione che, almeno per quanto riguarda il primo rilievo, rappresenta un sistema migliore: essa prescinde dalla presa di possesso o dalla turbativa nel possesso dei beni ereditari e dà agli

eredi, cui deriverebbe un pregiudizio ai loro diritti, la facoltà di impugnare la paternità, assegnando il termine fisso di tre mesi dalla morte del preteso padre. Certo con questo sistema si provocherà subito e forse sempre un giudizio di disconoscimento, che secondo il sistema nostro può in qualche caso essere evitato; ma se ne avvantaggia la certezza e la stabilità dei rapporti familiari, poichè dovendo gli eredi agir subito si chiarirà sollecitamente se il figlio ha quel padre o un altro. Non si può asserir viceversa che il pregiudizio, di cui nell'articolo citato, sia ad un tempo patrimoniale e familiare; e perciò se si volesse imitare (come si proponeva dal relatore) il codice austriaco, sarebbe necessario chiarire che il pregiudizio può essere dell'una o dell'altra specie. Ma la Commissione ha osservato che dare agli eredi in genere, parenti o non parenti, il diritto di promuovere l'azione non è bene: non deve un estraneo o anche un congiunto quale che sia far ciò che in tesi solo il padre può. Questo diritto va riconosciuto solo ai discendenti e ascendenti, e neppure in modo assoluto, ma unicamente quando essi vogliano evitare a sè un pregiudizio morale o patrimoniale. E' stata dunque soppressa la menzione degli eredi e attribuito il diritto di azione ai discendenti o ascendenti, siano o non siano eredi.

Adottata come decorrenza del termine la data della morte del padre, è necessario prevedere il caso del figlio postumo, il quale potrebbe venire anche oltre i tre mesi. E in tale ipotesi conviene far decorrere i tre mesi dalla nascita.

R. G., n. 254. — L'art. 167 del codice vigente consente che l'azione di disconoscimento sia esercitata dagli eredi del marito, se questi muore senza averla promossa ma prima che sia decorso il termine utile. Il progetto preliminare nell'art. 273 aveva creduto di ammettere il passaggio dell'azione non a favore degli eredi in genere — i quali possono anche essere degli estranei e, perciò, possono essere spinti ad agire da motivi di carattere esclusivamente patrimoniale — ma bensì soltanto a favore dei discendenti e degli ascendenti, anche se non eredi, cioè delle persone ritenute più idonee a rappresentare e tutelare gli interessi morali della famiglia. Menzionando, però, esclusivamente le predette categorie di parenti, il progetto restringeva un po' troppo, a mio avviso, la categoria dei legittimati, giacchè, in mancanza di discendenti o di ascendenti, l'azione restava preclusa ad ogni altro parente anche se erede. Ciò stante, mi è sembrato di poter conciliare la opportunità di non porre categorie fisse di legittimati con l'intento di dare la azione solamente ai membri del gruppo parentale, menzionando espressamente i discendenti ed, in aggiunta, i parenti chiamati all'eredità. Ho parlato di *chiamati all'eredità*, e non di eredi, perchè se si prendesse in considerazione la qualità di erede, bisognerebbe logicamente, ma non altrettanto opportunamente, far decorrere il termine dall'adizione dell'eredità e non dalla morte del marito.

Accordata l'azione ai discendenti e agli altri parenti, è superfluo richiedere, come requisito a sè stante, la possibilità di un pregiudizio morale o patrimoniale. L'interesse a promuovere il disconoscimento inerisce di per sè alla qualità di discendente o di parente chiamato all'eredità.

Ho adoperato l'espressione « sono ammessi ad esercitare l'azione » in sostituzione di quella usata dal progetto (« sono ammessi ad impugnare la legittimità ») per accentuare il collegamento dell'articolo con quelli precedenti, dato che la norma in esame si riferisce all'azione prevista nell'art. 251 (art. 242).

R. C. P., pag. 790. — La Commissione non ha ritenuto giusto di ammettere tutti i parenti, come fa il progetto, a promuovere il disconoscimento e ha proposto il ripristino del corrispondente articolo 273 della Commissione Reale che tale diritto concede ai discendenti o ascendenti del marito e quando possa loro derivare un pregiudizio patrimoniale e morale, osservando che, oltre la questione dei diritti ereditari, il disconoscimento può implicare diritti di primogenitura, per esempio l'uso di un titolo nobiliare, ecc. e che, trattandosi di

un'azione personale del padre, è meglio che sia trasmessa solo ai parenti immediati.

R. R., n. 123. — La Commissione ha ritenuto troppo lato il criterio del progetto definitivo che ammetteva la trasmissibilità dell'azione di disconoscimento anche in favore dei parenti chiamati all'eredità e ha proposto di consentirla soltanto in favore dei discendenti e degli ascendenti, a cui possa derivare un pregiudizio patrimoniale o morale. Riesaminata la questione, ho riconosciuto più opportuno il criterio restrittivo della Commissione. L'azione di disconoscimento ha carattere personalissimo e, come tale, potrebbe anche dichiararsi intrasmissibile. La trasmissibilità dell'azione può essere giustificata dalla necessità di provvedere alla tutela degli interessi morali della famiglia. Ho perciò modificato la disposizione ammettendo ad esercitare l'azione soltanto i discendenti e gli ascendenti, che, come strettissimi congiunti del marito, debbono essere considerati i naturali rappresentanti degli interessi familiari. Ma non ho creduto di subordinare la legittimazione ad agire alla prova di un pregiudizio patrimoniale o morale, poichè un pregiudizio morale, giuridicamente apprezzabile, è insito nella stessa qualità di discendente o ascendente del marito.

Art. 245.

Legittimazione passiva.

L'azione è proposta contro il figlio se è maggiore d'età e, se è minore o interdetto, in contraddittorio di un curatore nominato dal tribunale davanti al quale il giudizio è promosso. Nel caso di minore emancipato o di maggiore inabilitato l'azione è proposta contro il figlio assistito da un curatore parimente nominato dal tribunale.

Nel giudizio deve in tutti i casi essere chiamata la madre.

P. L.: C. civ. 1865, art. 168.

L. P.: Prog. Comm. Reale, art. 274; prog. def., art. 254.

R. C. R., pag. 137. — Quanto alla legittimazione passiva della azione di disconoscimento, l'art. 168 attuale provvede adeguatamente e non si è creduto di doverlo modificare, salvo a prevedere, accanto al caso del maggiore, quello dell'emancipato, che manca nel testo; ed a correggere una incongruenza cui la disposizione dà luogo, quando esige che si deputi un curatore speciale all'incapace già in cura od in tutela. Non v'è ragione d'una duplicazione dell'organo di assistenza o di rappresentanza, e basta disporre la nomina del curatore nel solo caso che il curatore o il tutore già esistente non possa, per una qualche incompatibilità, esercitare la funzione sua in questo particolare giudizio.

R. G., n. 255. — L'art. 254 disciplina la legittimazione passiva sempre rispetto all'azione di cui all'art. 251 (art. 242).

Per mettere in rilievo il riferimento a quest'ultima disposizione fondamentale, nell'art. 254 ho adoperato senz'altro la frase: « L'azione proposta... ».

Ho ritenuto opportuno stabilire — conformemente a quanto dispone l'articolo 168 cod. vig. — che l'azione contro il figlio minore o interdetto sia in ogni caso proposta in contraddittorio di un curatore speciale nominato dal tribunale. Data la gravità del giudizio, per assicurare una conveniente difesa all'emancipato e all'inabilitato, ho stabilito che costoro debbano essere assistiti da un curatore speciale nominato pure dal tribunale.

Art. 246.**Legittimazione all'azione di contestazione della legittimità. Imprescrittibilità.**

L'azione per contestare la legittimità, sia essa fondata sulla nullità del matrimonio ovvero sulla supposizione di parto o sulla sostituzione di neonato ovvero sulla nascita del figlio dopo trecento giorni dallo scioglimento o annullamento del matrimonio, spetta a chi dall'atto di nascita del figlio risulti suo genitore e a chiunque vi abbia interesse.

L'azione è imprescrittibile.

Nel caso in cui l'azione sia proposta contro il figlio minore o altrimenti incapace, si osservano le disposizioni dell'articolo precedente.

Nel giudizio devono essere chiamati entrambi i genitori.

P. L. : C. civ. 1865, art. 169.

L. P. : Prog. Comm. Reale, art. 275 ; prog. def., art. 255.

R. C. R., pag. 137. — Nulla il codice prescrive quanto all'esercizio dell'azione in contestazione della legittimità, salva la dichiarazione contenuta nell'art. 169 e riprodotta nel progetto (art. 275) che l'azione spetta a chiunque vi abbia interesse. Ma poichè questa dichiarazione era nel codice limitata al caso del figlio nato oltre 300 giorni dallo scioglimento o dall'annullamento del matrimonio, e nel progetto l'azione di contestazione abbraccia tutti i possibili casi che secondo la dottrina corrente rientrano nelle due azioni di contestazione della legittimità e di contestazione dello stato di figlio legittimo, occorre ripetere la dichiarazione per darle la dovuta ampiezza. Infatti, anche nei casi in cui si attacchi o il matrimonio, o il parto, o l'identità del figlio, attore deve poter essere ogni persona che abbia interesse a negare che quel figlio sia nato da quel matrimonio. Ciò quanto alla legittimazione attiva.

Circa la legittimazione passiva, è ovvio che convenuto nell'azione debba essere il figlio e se egli è minore o altrimenti incapace, l'azione debba intentarsi contro il suo legale rappresentante o col concorso del suo assistente, o contro il curatore speciale che siagli stato nominato all'uopo. Ma quando la contestazione non provenga da uno dei genitori bensì da un terzo, è necessario che il giudizio sia contestato anche in confronto dei genitori o di quell'unico che non fu attore, poichè sarebbe illogico che si potesse senza il loro contraddittorio attaccare e distruggere uno stato, che si è formato in confronto di tutte e tre le persone ed a cui sono quindi direttamente interessati entrambi i genitori non meno del figlio.

Infine, quanto alla durata dell'azione non v'è dubbio che questa, al pari dell'azione di reclamo di stato per la quale l'art. 167 esplicitamente lo dichiara, debba essere sottratta alla prescrizione.

R. G., n. 256. — Attualmente è denominata, in dottrina, « azione di contestazione della legittimità » quella diretta a impugnare la legittimità del figlio nato dopo i 300 giorni dallo scioglimento o annullamento del matrimonio (169 cod. civ.). La Commissione Reale nell'art. 275 ha raccolto sotto la denominazione predetta non solo l'azione di contestazione di cui all'art. 169 del codice vigente (art. 240 del progetto definitivo) (art. 232), ma anche quelle altre azioni con le quali si tende a contestare lo stato legittimo mediante l'impugnativa dell'identità fisica del figlio ovvero del parto o del matrimonio. Queste ultime azioni sono indirettamente enunciate negli articoli 245, 246 e 247 (artt. 236, 237, 238) del progetto definitivo, come ora, pure indirettamente, si desumono dai corrispondenti articoli 173, 174 e 120 del codice vigente.

Per mettere in rilievo che l'art. 255 si riferisce ai precedenti articoli 240 (art. 232), 245 capoverso (art. 236), 246 capoverso (art. 237) e 247 (art. 238) mi

è sembrato preferibile adoperare in questi ultimi, come nel primo, la locuzione « contestare la legittimità ».

La formula del progetto preliminare sembrava invece meno esatta e poteva riuscire oscura. Meno esatta, perchè l'azione che mira a contestare la legittimità del figlio non si può dire che sia « *rivolta* ad impugnare il matrimonio, il parto o la identità del figlio »; tale impugnativa, infatti, non ha carattere autonomo, ma è solo un mezzo rispetto al fine che si propone la contestazione predetta. Motivo di non perfetta intelligenza della norma poteva, poi, essere la circostanza che in nessun altro luogo si parla espressamente di impugnative concernenti il matrimonio, il parto o l'identità del figlio.

Nell'art. 255 ho, dunque, richiamato senza alcuna specificazione l'azione di contestazione della legittimità ed ho apportato agli art. 240, 245, 246 e 247 (artt. 232, 236, 237, 238) l'accennata modifica, la quale è stata già segnalata, per ciascun articolo, in sede propria.

Secondo il testo dell'art. 275 del progetto preliminare la categoria dei legittimati attivi comprendeva « i genitori, i loro eredi ed ogni altro interessato ». Tale espressione non mi è sembrata perspicua, giacchè se l'azione veniva data ai genitori ed agli eredi nella sola considerazione di tale loro qualità, non riusciva chiaro il perchè si parlasse « di ogni *altro* interessato » quasi che dai genitori e dagli eredi si esigesse per di più la dimostrazione di un interesse. Ho ritenuto perciò sufficiente menzionare i genitori apparenti — che sono legittimati in quanto tali — e parlare poi di « chiunque vi abbia interesse »; espressione, quest'ultima, che abbraccia tutti coloro che possono dimostrare un interesse sia patrimoniale che morale.

Secondo il progetto preliminare l'azione doveva essere proposta contro il figlio. Tale disposizione — se ed in quanto diretta a restringere la proponibilità dell'azione entro i limiti di durata della vita del figlio — armonizzava poco con la successiva disposizione che dichiarava l'azione stessa imprescrittibile. Per eliminare l'accennata incongruenza ho soppresso le parole: « Essa si propone contro il figlio » affinchè non vi sia motivo di dubitare della proponibilità della azione anche dopo la morte del figlio. Ho, quindi, considerata l'ipotesi che l'azione sia fatta valere contro il figlio incapace, al solo scopo di regolare rispetto a quest'ultimo la posizione processuale. A tale fine ho dichiarato applicabile la disposizione dell'articolo precedente.

Ho fissato in un comma distinto l'obbligo di chiamare in giudizio i genitori, perchè esso non è particolare al caso che il figlio sia minore o altrimenti incapace.

R. C. P., pag. 790. — All'articolo 255 (legittimazione all'azione di contestazione della legittimità), si è suggerito di precisare che si tratta della legittimità del figlio nato trecentotré giorni dopo lo scioglimento o l'annullamento del matrimonio. Nello stesso articolo e in quello successivo, relativo al reclamo della legittimità, si è chiesto di modificare i commi relativi alla imprescrittibilità dell'azione in relazione al concetto della prescrizione.

R. R., n. 123. — Sul punto, riflettente l'azione di contestazione di legittimità, la Commissione ha suggerito di specificare che la stessa si riferisce all'ipotesi del figlio nato oltre il termine di trecento giorni dallo scioglimento o annullamento del matrimonio. Non ho potuto accogliere la proposta, perchè l'azione di contestazione di legittimità ha una portata più ampia e riflette non solo la ipotesi del figlio nato oltre quel termine, ma anche quelle della supposizione di parto, della sostituzione del neonato e della nullità del matrimonio. Nondimeno dal rilievo della Commissione sono stato tratto a considerare che l'art. 255 del progetto definitivo era formulato in maniera poco chiara. Nella redazione dell'art. 246, che tratta dell'azione di contestazione di legittimità, ho avuto perciò cura di enunciare esplicitamente le varie ipotesi, alle quali la norma si riferisce. E' chiaro che anche nel caso della nullità del ma-

trimonio, posta come fondamento dell'azione di contestazione della legittimità, restano ferme le norme stabilite circa i soggetti legittimati ad impugnare il matrimonio e i termini per la proponibilità dell'impugnazione.

A proposito di questa stessa disposizione, è stato manifestato qualche dubbio circa la esattezza della formula del secondo comma dell'articolo, che dichiara l'azione imprescrittibile, perchè non si sarebbe nell'ambito dell'istituto della prescrizione, bensì in quello della decadenza, per modo che dovrebbero stabilire che la impugnativa può essere proposta in ogni tempo. Non mi è sembrato che si possa invocare contro l'esercizio dell'azione l'istituto della decadenza, perchè, per regola generale, qualsiasi termine di decadenza deve essere espressamente stabilito dalla legge. Il dubbio può nascere, invece, in relazione all'istituto della prescrizione, in vista appunto del principio che tutte le azioni sono prescrivibili; onde, per affermare il concetto che l'azione di contestazione della legittimità può essere esercitata in ogni tempo, conviene dal punto di vista pratico far riferimento alla prescrizione e dichiarare senz'altro che tale azione è imprescrittibile.

Il medesimo criterio ho seguito in relazione agli articoli 247 e 261.

Sembra doversi ritenere che l'obbligo di chiamare in giudizio entrambi i genitori possa sussistere sempre che essi siano viventi. Invero una diversa interpretazione dell'ultimo comma dell'articolo porterebbe praticamente a restringere la proponibilità dell'azione entro i limiti di durata della vita dei genitori, il che sarebbe in netto contrasto con la disposizione dello stesso articolo che dichiara imprescrittibile l'azione in esame.

Art. 247.

Reclamo della legittimità.

L'azione per reclamare lo stato legittimo spetta al figlio; ma, se egli non l'ha promossa ed è morto in età minore o nei cinque anni dopo aver raggiunto la maggiore età, può essere promossa dai discendenti di lui. Essa deve essere proposta contro entrambi i genitori e, in loro mancanza, contro i loro eredi.

L'azione è imprescrittibile riguardo al figlio.

P. L.: C. civ. 1865, art. 177, 178.

L. P.: Prog. Comm. Reale, art. 276; prog. def., art. 256.

R. C. R., pag. 138. — L'azione di reclamo di stato è espressamente disciplinata dal codice negli articoli 177 e 178. Essi la dichiarano imprescrittibile e l'attribuiscono al figlio esclusivamente; ma se questi sia morto durante la minore età o nei primi cinque anni dal conseguimento della maggiore età, l'attribuiscono agli eredi o ai discendenti di lui senza limiti di tempo, salva però rispetto a questi la prescrizione.

I due articoli meritano di essere conservati ma sono stati fusi in uno solo, analogamente a quanto si è fatto nell'articolo precedente. Si è creduto però da un canto escludere gli eredi dal diritto di promuovere l'azione, riconoscendo tal diritto solo ai figli del figlio venuto a morte, e ciò in consonanza di quanto è stato fatto più sopra per l'art. 167. Dall'altro canto si è colmata la lacuna per quanto riguarda la legittimazione passiva di cui non vi è traccia nel codice: il che ha dato luogo ad incertezze. Non vi può essere dubbio che anche qui il contraddittorio debba essere completo, ossia tutti e due i genitori (se viventi) debbano essere presenti in giudizio; sicchè se è soltanto il padre o la madre che contrasta la domanda del figlio, questi debba chiamare in causa anche l'altro genitore, non potendosi ammettere che lo stato del figlio si rista-

bilisca con la sentenza se non in rapporto ad entrambi i genitori. Si è invece soppresso il secondo comma dell'art. 178 che contiene l'applicazione di una regola generale ed è perciò del tutto superfluo.

R. G., n. 257. — Per quanto riguarda l'azione di reclamo della legittimità, il progetto preliminare disponeva che, dopo la morte del figlio, essa potesse essere proposta dai soli figli legittimi di lui. Anche a voler seguire il criterio di negare l'azione a coloro che non siano stretti parenti del defunto, la trasmissibilità ai soli figli legittimi mi è sembrata eccessivamente rigorosa. Ho, perciò, accordato l'azione a tutti i discendenti. Quanto alla legittimazione passiva, la formula del progetto preliminare appariva difettosa, perchè faceva nascere il dubbio che l'azione si potesse proporre soltanto contro i genitori e fosse quindi esperibile solo prima della loro morte. Senza dubbio, invece, l'azione, appunto perchè imprescrittibile, si può proporre anche dopo la morte dei genitori. Ben s'intende che se questi sono in vita devono essere entrambi chiamati in giudizio; dopo la loro morte il giudizio deve svolgersi in confronto degli eredi.

Il testo dell'art. 256 rispecchia i concetti ora accennati.

R. C. P., pag. 790. — Circa l'azione del figlio per reclamare lo stato legittimo (articolo 256), si è prospettata l'opportunità di esaminare se, oltre al generico riferimento contenuto nell'articolo 383 (*art. 372*) proposto nel Titolo relativo alla tutela, convenga precisare particolarmente in questa sede che l'azione può esser promossa anche dal tutore del minore, come si è fatto per l'articolo 280 (*art. 271*).

CAPO II.

DELLA FILIAZIONE ILLEGITTIMA E DELLA LEGITTIMAZIONE.

Sezione I — DELLA FILIAZIONE ILLEGITTIMA.

R. C. R., pag. 139. — Delle materie sottoposte allo studio della Commissione questa è senza dubbio fra le più gravi, ardue, complesse.

Il suo regime giuridico è straordinariamente vario nel mondo moderno, per la valutazione molto diversa che i legislatori dei vari paesi hanno fatto della comparativa importanza dei molteplici interessi, tutti di ordine assai elevato, che vengono ivi in conflitto tra loro.

Perciò la Commissione, pur compiacendosi di avere libera mano nelle sue proposte senza pesanti legami col passato non si è dissimulata le grandi difficoltà del suo compito. Ma ben presto si potè raggiungere l'accordo sulle linee direttive fondamentali della riforma. E questo era già un passo notevole, poichè tale intesa sulle finalità della riforma venne a costituire il programma ed il fulcro della nuova disciplina della non facile materia.

Ritenne la Commissione, da un lato, di doversi guardare dal pericolo di ferire per un eccesso di pietà e di sentimentalismo la santità del vincolo coniugale e di scuotere la integrità e la solidità dell'edificio della famiglia legittima, base dell'ordine morale ed economico della società italiana. Parve, d'altro canto, supremo interesse privato e sociale che la legge civile, per quanto ne sia limitato il potere, abbia ad apprestare i mezzi acconci per diminuire il più possibile la massa dei figli di ignoti genitori, che danno così doloroso contributo alle malattie ed alla mortalità infantile, alla disoccupazione volontaria, alla dissolutezza, alla delinquenza precoce, ed attribuire alle vittime innocenti

dei falli altrui una condizione giuridica che non contrasti ai rapporti del sangue, alla morale, alla giustizia. In questi sensi e nelle stesse direttive il compito che deve assolvere il legislatore civile non si disgiunge, ma si integra colle varie provvidenze, per cui si tende a diminuire il numero dei figli illegittimi ed a sollevare la condizione loro e della madre.

Al quale proposito preme di rilevare che, mentre il legislatore italiano col riconoscimento dell'efficacia civile del matrimonio religioso ha tolto di mezzo una delle cause d'illegittimità dei figli e la più contraria alla coscienza generale, d'altro canto con le larghe provvidenze, aiutate da mezzi cospicui (si tratta di un bilancio di circa 80 milioni), per l'assistenza della maternità e dell'infanzia, integrate di recente da disposizioni legislative e regolamentari, dirette al riordinamento dei servizi di assistenza dei figli illegittimi abbandonati o esposti all'abbandono (v. Discorso alla Camera di S. E. l'on. Michele Bianchi, Sottosegretario di Stato agli interni, il 7 gennaio 1929), mira a combattere efficacemente, fin dall'inizio, una delle più cocenti piaghe sociali, senza che tuttavia la protezione abbia a spingersi sino al punto di procacciare alla prole illegittima e alle madri di questa una posizione di favore di fronte a virtuose mogli e vedove indigenti e alla prole legittima, il che sarebbe grandemente ingiusto e pericoloso fomite, alla sua volta, di depravazione e di mal costume.

Si è più volte lamentata l'inerzia dei precedenti Governi e del Parlamento, dalla quale soprattutto si spiega come il regime del nostro codice, così difettoso ed antiquato in questa materia, sia tuttavia rimasto fino ad ora immutato, salvo eccezioni per casi speciali, e come nessuno dei non pochi progetti di riforma, dai più vasti e radicali ai più modesti e ristretti, sia riuscito a giungere in porto.

Ma la lunga mora non sarà stata di danno, se al posto di innovazioni parziali e frammentarie, quali furono quelle sin qui proposte, si è potuta ora compiere una revisione generale ed armonica di tutto il sistema, che dovrà a suo tempo abbracciare anche il campo delle successioni e delle donazioni.

Nell'attuazione di questo programma di riforme, arduo, sì per la gravità dei problemi, a cui fanno capo le direttive generali di esse, come per le difficoltà tecniche pur gravi che presenta il loro studio, spesso, ma a torto, ritenute secondarie, non si è potuto, nè si è voluto certo prescindere dalla conoscenza e dall'esame dello stato di diritto di vari altri paesi, in particolare, per ovvie ragioni, da quello della legislazione austriaca. Ma la Commissione ebbe però sempre presente quanta cautela occorra, prima di decidersi a seguire l'esempio che ci è pòrto delle legislazioni straniere, poichè se può essere facil cosa prenderne notizia, non è altrettanto facile sapere quali ne siano stati sin qui i risultati, nè formarsi un giusto apprezzamento delle particolari condizioni, psicologiche, morali, economiche dei singoli popoli degli altri Stati in cui vige uno stato di diritto più o meno divergente dal nostro.

Ma, sia nella determinazione delle linee direttive, come nella risoluzione dei particolari tecnici, tanto meno poteva trascurarsi il vivo e largo movimento spirituale volto alla riforma di questa fra le parti meno felici del nostro codice civile.

Di tale movimento fanno testimonianza i numerosi progetti di iniziativa governativa e parlamentare, e i voti e le proposte accolte in congressi scientifici e forensi (progetti, voti e proposte che datano dai primi anni dall'introduzione del codice fino a questi ultimi anni), in cui si rispecchiano le tendenze della coscienza moderna, affermatesi pur nelle riforme della legge francese, nei codici di più fresca data e nelle ultime riforme del codice austriaco, in quelle in corso di studio della legge germanica, nella legge greca sulla filiazione naturale, e, in certa guisa, anche in qualcuna delle nostre leggi più recenti, quali la legge sulle pensioni di guerra e sugli orfani di guerra.

I punti fondamentali relativi alla materia della filiazione illegittima nel primo libro del codice civile riguardano: A) l'accertamento della filiazione mediante riconoscimento e mediante dichiarazione giudiziale; B) la condizione dei figli naturali all'infuori dalle relative disposizioni in materia di successioni e donazioni (obbligo degli alimenti, poteri del padre e della madre ecc.); C) i figli adulterini e incestuosi; D) la legittimazione dei figli naturali; E) la loro adottabilità; F) gli atti e l'ordinamento dello stato civile nei riguardi dei figli naturali; G) le disposizioni transitorie.

R. G., n. 258. — La revisione delle disposizioni vigenti che regolano la condizione della prole illegittima era indubbiamente il problema più urgente nell'opera di riforma del diritto di famiglia. Da tempo giuristi e sociologi rilevavano la necessità di temperare l'eccessivo rigore al quale si era ispirato il nostro codice civile, sull'esempio di quello francese. Ma solo lo Stato Fascista poteva affrontare e risolvere il grave e delicato problema con piena comprensione dei fini da raggiungere e degli interessi sociali da tutelare. La riforma del codice, per questa parte, s'inquadra in quel grandioso complesso di istituzioni e di provvidenze che il Regime ha attuato per assicurare all'infanzia ed alla giovinezza la più completa, attiva ed amorevole assistenza materiale e morale, per distruggere la piaga sociale dei bimbi abbandonati senza guida e senza consiglio, per garantire lo sviluppo fisico e la formazione spirituale delle giovani generazioni. Il progetto tende a migliorare la situazione dei figli naturali, sia attraverso il riconoscimento volontario sia attraverso l'accertamento giudiziale, nella convinzione che l'acquisto di uno stato familiare può efficacemente contribuire all'elevamento morale degli individui. Ma non si è trascurata l'esigenza di non turbare la situazione della famiglia legittima, che deve essere in ogni modo tutelata e salvaguardata.

A questo fine si ispirano molte delle modificazioni che ho introdotte nel progetto preliminare.

§ 1. — *Del riconoscimento dei figli naturali.*

Art. 248.

Riconoscimento.

Il figlio naturale può essere riconosciuto dal padre e dalla madre tanto congiuntamente quanto separatamente.

Il riconoscimento non può essere fatto dal padre che non ha raggiunto i diciotto anni e dalla madre che non ha raggiunto i quattordici anni, a meno che non avvenga in occasione del loro matrimonio.

P. L.: C. civ. 1865, art. 179.

L. P.: Prog. Comm. Reale, art. 277; prog. def., art. 257.

R. C. R., pag. 142. — Il sistema di *riconoscimento volontario* come è regolato nel nostro codice, ha, non vi è dubbio, bisogno di una revisione, che, pur non scuotendone le basi, ne renda meno sensibili i difetti e tolga di mezzo questioni che da tempo si agitano nella giurisprudenza. Questo sistema, che, come è noto, non ha in altri diritti, ed in particolare nel diritto austriaco, una fisionomia giuridica ben definita (par. 163, 171; Nov. I. par. 13) anche nel nostro è regolato in modo incompleto ed imperfetto.

Certo, questo sistema, ispirato al concetto che il genitore possa con una sua affermazione anche di gran lunga posteriore al concepimento e alla nascita, accertare il rapporto di filiazione e con essa assumere la posizione giu-

ridica di genitore con tutti i pesi, ma anche con tutti gli utili correlativi, presenta il grande vantaggio che il rapporto possa stabilirsi pacificamente ed anche in taluni casi in cui non sarebbe possibile, per le restrizioni poste all'indagine, far luogo all'accertamento giudiziale. Certo è poi, che anche le leggi che esplicitamente non lo dichiarino come idoneo all'accertamento della filiazione, implicitamente lo ammettono in massima, attribuendo tale portata alla confessione giudiziale, ed anche stragiudiziale, che non ne diverge se non in qualche aspetto, certo non privo d'importanza.

Ma non ostante l'impugnabilità ammessa attualmente con grande larghezza (art. 188), persino, secondo l'opinione più comune, da parte del genitore stesso, non è facile poter scuotere il valore delle dichiarazioni non veritiere, e, ciò che è peggio, di quelle deliberatamente non veritiere, poichè la prova della non veridicità di esse grava su chi le impugna, anzichè doversi quella della veridicità dall'autore del riconoscimento, come, per converso, la prova della filiazione è a carico di chi ne chiede l'accertamento. Un preteso figlio non può nemmeno respingere un rapporto di filiazione, in particolare una paternità naturale, che lo danneggia e gli ripugna, tuttociò per il preconetto astratto e teorico che, se si facesse dipendere dal consenso del figlio o del suo legale rappresentante la validità del riconoscimento, questo rivestirebbe non più il carattere di un accertamento volontario dello *status*, ma il carattere di un contratto creatore di un rapporto di filiazione.

A tali inconvenienti si è ritenuto opportuno di ovviare nella misura del possibile, fissando un'età minima in cui si può validamente riconoscere e negando valore al riconoscimento *invito filio*, se questi ha raggiunto i diciotto anni, o senza l'approvazione del giudice tutelare del minore di diciotto anni o dell'interdetto per infermità di mente. Naturalmente, come il riconoscimento non ne impedisce l'impugnazione da parte dell'autore, così nemmeno la mancata ricusazione o l'approvazione non impedisce che sia promossa dal figlio.

R. G., n. 259 e 263. — Nell'art. 277 il progetto preliminare fissava in sedici anni per l'uomo e in quattordici per la donna l'età minima richiesta per il riconoscimento. Mi è sembrato che il limite fosse troppo basso per l'uomo: mentre infatti per la donna il riconoscimento si fonda sul fatto certo del parto, nei riguardi dell'uomo occorre evitare che la inesperienza e la incomprendenza dell'importanza dell'atto e delle sue conseguenze lo inducano a cedere a lusinghe o a false apparenze. Ho pertanto nell'art. 257 elevato il limite di età a diciotto anni, che è l'età già presa in considerazione dalla legge per altri rapporti (es. testamento). E' vero che l'età di sedici anni determina la capacità a contrarre matrimonio; ma in questo atto, per la solennità che lo accompagna e per l'intervento dei genitori o dei rappresentanti legali che devono prestare l'assenso, la immaturità del giudizio non desta soverchie preoccupazioni. Per queste considerazioni, anzi, ho aggiunto nell'articolo che il riconoscimento è sempre possibile quale che sia l'età dell'uomo, quando abbia luogo in occasione di matrimonio.

Ho soppresso l'art. 281 del progetto preliminare che dava al riconoscimento una impronta contrattuale in contrasto con la sua natura. Solo nel caso che il riconoscimento non sia veritiero può ammettersi che esso venga impugnato dall'interessato, e a ciò provvede l'art. 270; in ogni altro caso non può essere lecito, per nessuna ragione, respingere lo stato che deriva dal fatto della nascita.

R. C. P. — Mentre il progetto all'articolo 257 stabilisce che il riconoscimento non può essere fatto dal padre che non abbia raggiunto i diciotto anni e dalla madre che non abbia raggiunto i quattordici, a meno che non abbia luogo in occasione del matrimonio dei genitori, alcuni Commissari hanno proposto di non fissare limiti di età per la donna e di stabilire il limite per

l'uomo a 21 anni, al fine di evitare il pericolo che si possa abusare dell'inesperienza di un giovane. Ma la Commissione ha rilevato che la mancanza di un limite di età per la madre non può destare preoccupazione e, quanto al padre, ha constatato che il limite di diciotto anni fissato dal progetto corrisponde a quello richiesto per il matrimonio, il testamento, l'emancipazione, epperò esso ben può essere mantenuto per un altro atto importante e delicato quale il riconoscimento del proprio figlio.

Art. 249.

Riconoscimento di figli incestuosi.

I figli nati da persone, tra le quali esiste un vincolo di parentela anche soltanto naturale, in linea retta all'infinito o in linea collaterale nel secondo grado, ovvero un vincolo di affinità in linea retta, non possono essere riconosciuti dai loro genitori, salvo che questi al tempo del concepimento ignorassero il vincolo esistente tra di loro. Quando uno solo dei genitori sia stato in buona fede, il riconoscimento del figlio può essere fatto solo da lui.

P. L.: C. civ. 1865, art. 180.

L. P.: Prog. Comm. Reale, art. 278; prog. def., art. 258.

R. G., n. 260. — Nell'art. 258 ho creduto di modificare la regola posta nel progetto preliminarmente circa il riconoscimento dei figli incestuosi. Il problema non ha praticamente grande importanza, perchè le salde tradizioni morali del nostro popolo rendono estremamente rari i casi di incesto. Ma appunto per doveroso rispetto a questo elevato culto per la santità dei vincoli familiari, mi è sembrato necessario riaffermare il principio del divieto di riconoscimento che dal diritto romano si è perpetuato nella nostra tradizione legislativa. La Commissione Reale aveva, del resto, tenuto conto dello stato della coscienza popolare nei riguardi della prole incestuosa, e, ammettendo il riconoscimento da parte della sola madre, si era lasciata probabilmente guidare dalla considerazione che nella maggiore parte dei casi la donna subisce l'incesto. Ma questa considerazione non giustifica l'assolutezza della regola nè l'esclusione rigida di ogni possibilità di riconoscimento da parte dell'uomo. Ho ravvisato più opportuno prendere in considerazione lo stato di buona fede dei genitori, riflettendo che quando essi ignorano i vincoli di parentela che rendono incestuosa la loro unione, questa non suscita quel senso di disgusto e di riprovazione che è proprio dell'incesto. E pertanto ho temperata la regola che vieta il riconoscimento, consentendolo da parte dei genitori o di quello di essi che fosse in buona fede al tempo del concepimento.

R. C. P., pag. 791. — Di fronte al divieto di riconoscimento di figli incestuosi, che l'articolo 258 pone, facendo eccezione soltanto per il caso che i genitori al tempo del concepimento ignorassero il vincolo esistente fra di loro, molte istanze pervenute da privati avevano invocato la possibilità di riconoscere mediante autorizzazione sovrana i figli nati da affini in linea diretta, analogamente a quanto ammette il diritto canonico. La Commissione, rilevando che la legge di esecuzione del Concordato consente di far trascrivere il matrimonio religioso, che il diritto canonico ammette fra persone legate da affinità e non da parentela, ha ritenuto che ciò possa costituire sufficiente attenuazione del rigore della norma dell'articolo 258.

Art. 250.

Riconoscimento di figli adulterini.

I figli adulterini possono essere riconosciuti dal genitore che al tempo del concepimento non era unito in matrimonio.

Possono essere riconosciuti anche dal genitore che al tempo del concepimento era unito in matrimonio, qualora il matrimonio sia sciolto od annullato.

Se in conseguenza del matrimonio sciolto od annullato vi sono figli legittimi o legittimati o loro discendenti legittimi, il riconoscimento non ha effetto se non dal giorno in cui è ammesso con decreto reale, previo parere del consiglio di Stato. Il riconoscimento non può essere ammesso se i figli legittimi o legittimati non hanno raggiunto la maggiore età e se non sono stati sentiti.

Se il genitore muore dopo la presentazione dell'istanza e prima dell'emanazione del decreto, gli effetti di questo risalgono alla data della morte. Se il riconoscimento è contenuto in un testamento, l'istanza per la concessione del decreto può essere fatta dal figlio o dal suo rappresentante legale dentro un anno dalla pubblicazione del testamento.

P. L.: C. civ. 1865, art. 180.

L. P.: Prog. Comm. Reale, art. 279; prog. def., art. 259.

R. C. R., pag. 162. — Fu attenuato di gran lunga il rigore del divieto del riconoscimento nei riguardi dei figli adulterini. Anzitutto, conforme ai voti autorevolmente già più volte manifestati, la Commissione fu concorde nell'ammettere una espressa dichiarazione della possibilità del loro riconoscimento da parte del genitore che al tempo del concepimento non era coniugato. Fu pure ammesso, dopo molte discussioni, che possa riconoscere il figlio anche il genitore coniugato quando il matrimonio che ne costituiva l'ostacolo sia sciolto o se questo sia annullato, purchè non vi siano figli o discendenti per effetto del medesimo, inoltre che il riconoscimento potesse aver luogo in ogni caso avvenendo il matrimonio fra i genitori del figlio adulterino.

Queste disposizioni favoriscono assai il riconoscimento e quindi la dichiarazione giudiziale di paternità e di maternità dei figli adulterini, nei casi in cui il divieto non pare ormai rispondente ad interessi superiori, ed in ogni modo esse costituiscono una difesa a questi proporzionata. Così dura sanzione, quale quella del divieto assoluto, diretta non contro i colpevoli ma contro le vittime innocenti delle colpe altrui, non poteva mantenersi nel caso, in cui, per il matrimonio sopravveniente dei genitori, dovevasi rendere possibile la legittimazione dei figli adulterini.

Va però soggiunto, che da uno dei relatori fu sostenuta la tesi, che non dovesse trovare ostacolo anche durante il matrimonio il riconoscimento del figlio di cui fosse stata con sentenza irrevocabile disconosciuta la legittimità, non essendovi più, a suo parere, motivo per soffocare lo scandalo ed impedire un atto moralmente doveroso, quale il riconoscimento del figlio, atto che è anche pericoloso il dover ritardare, e che la stessa condizione che non esistano o non sopravvengano figli o discendenti legittimi per effetto di quel matrimonio, dà luogo a grave dubbio se sia abbastanza giustificata; tanto più che essa costituirebbe un ostacolo alla riconoscibilità di quei figli, che in mancanza di matrimonio dei genitori adulteri, sono già perciò più abbandonati a sè stessi. [Cfr. al riguardo gli art. 304, 316 e 323 cod. civ. svizzero; art. 331 cod. civ.

francese (Legge 25 aprile 1924)]. Lo stesso relatore osservò che se il riconoscimento ammesso dopo lo scioglimento del matrimonio si vuole che sia minor offesa alla memoria del coniuge defunto di quella che gli sarebbe stata recata in vita col riconoscimento o la dichiarazione giudiziale di filiazione durante il matrimonio, resta però sempre che tale possibilità di riconoscimento dopo la morte del coniuge potrebbe essere appunto incentivo a desiderarne la morte. Non passarono altresì inosservati i particolari inconvenienti derivanti dalla possibilità del riconoscimento e della dichiarazione giudiziale di paternità nel caso di unione adulterina dell'uomo coniugato con donna nubile o vedova, in quanto qui la riconoscibilità e la possibilità dell'investigazione conducente alla constatazione dell'adulterio o della bigamia potrebbe essere terribilmente nociva per la donna, nè scevra di pericoli anche per il frutto del concepimento, potendo essere questa tentata a sopprimerlo, tanto più poi, se, come non di rado accade, essa ignorava i vincoli matrimoniali dell'uomo.

Fu anche osservato che l'esplicita dichiarazione di validità del riconoscimento fatto dal genitore libero portava alla conseguenza che esso fosse valido quand'anche fatto congiuntamente a quello del genitore coniugato, non potendosi essere dubbio sulla validità del riconoscimento di quello, anche secondo i principi generali, quando segua il riconoscimento posteriore, certo nullo, del genitore coniugato o anche quando questo, sempre nullo, lo preceda. Ma tali considerazioni ed altre non rimasero senza risposta. Nel complesso si stimò che non vi fossero ragioni sufficienti per modificare il parere della maggioranza della Commissione sulla relativa bontà del sistema proposto, in quanto si ritenne il più idoneo a risolvere il conflitto d'interessi morali e materiali che si presentano nelle svariate possibili ipotesi. Va in ogni modo tenuto presente, che il riconoscimento da parte della donna coniugata dopo lo scioglimento del matrimonio, essendole vietato in qualunque tempo d'impugnare lo stato di legittimità del figlio, non è possibile se questo stato non fu vittoriosamente contestato con sentenza irrevocabile, e che, quanto al caso dell'annullamento del matrimonio costituente l'ostacolo, e pur menzionato nel progetto accanto allo scioglimento, per quanto il matrimonio annullato si consideri come matrimonio nullo *ab initio*, al coniuge durante il corso di questo è impedito il riconoscimento del figlio e dopo l'annullamento gli è permesso quando non vi siano figli legittimi, più esattamente figli equiparati ai legittimi se si tratti di matrimonio putativo, chè altrimenti essi pure sono figli naturali.

R. G., n. 261. — Quanto al riconoscimento dei figli adulterini ho accolte nell'art. 259 le regole di grande larghezza poste dal progetto preliminare nei primi due commi dell'art. 279: le modificazioni introdotte nel primo comma tendono, anche in armonia alla formula usata nell'articolo precedente, a sostituire alla espressione «figli adulterini» una enunciazione che definisca più particolarmente la categoria che si vuol prendere in considerazione. Ho invece soppresso l'ultimo comma, che aveva dato luogo a vivi contrasti, sembrandomi che il riconoscimento dei figli adulterini debba sempre vietarsi quando vi sono figli legittimi, per non diminuire la posizione preminente che la legge deve fare alla famiglia legittima.

R. C. P., pag. 791. — In ordine al riconoscimento dei figli adulterini (articolo 259), la Commissione, preso atto della importante innovazione contenuta nell'articolo, che ammette il riconoscimento da parte del genitore celibe, in ogni caso, e da parte del genitore coniugato qualora il matrimonio sia sciolto o annullato e non vi siano figli legittimi o legittimati per effetto del medesimo o loro discendenti legittimi, ha discusso la proposta di estendere la disposizione anche al caso in cui vi siano figli legittimi, se costoro consentano al riconoscimento del fratello adulterino. Si sono in proposito profilate due correnti, oltre quella tendente a negare qualsiasi riconoscimento dei figli adul-

terini, ciò che solo può costituire — si è sostenuto — una remora alla loro procreazione: la prima, contraria alla predetta proposta, sostenendo che i figli legittimi sarebbero in tal guisa arbitri della condizione del fratello adulterino e giudici dell'operato del genitore (nè, d'altra parte, si potrebbe essere sicuri della libertà del loro consenso, dati i vincoli di reverenza verso il genitore stesso); l'altra favorevole, la quale ha rilevato che bisogna fare tutto il possibile perchè la famiglia si ricostituisca su basi legittime o abbia almeno una veste di legalità, e ciò tanto più che in pratica i genitori finirebbero col riconoscere individualmente i figli, dichiarandoli, a seconda dei casi, di padre o madre ignoti. La dichiarazione sarà non rispondente alla verità, ma l'ufficiale di stato civile non è autorizzato a sindacarla, a meno che non sia a conoscenza della realtà delle cose.

Nella prevalenza di questa seconda corrente si è però avvertita la necessità di circondare la norma più favorevole di particolari garanzie, come quella del consenso dei figli legittimi o legittimati che abbiano raggiunto la maggiore età e della forma scritta autentica per la manifestazione del consenso e in questi termini è stato redatto il comma aggiuntivo proposto dalla maggioranza della Commissione.

La Commissione ha quindi scartato l'idea, da taluno affacciata, di ripristinare l'ultimo capoverso dell'articolo 279 della Commissione Reale, che ammette il riconoscimento se avvenga il matrimonio tra i genitori del figlio adulterino, considerando che ciò sarebbe in contrasto con l'aggiunta deliberata all'articolo 259, per cui è necessario il consenso dei figli legittimi, dal quale, invece, l'articolo 279 della Commissione Reale prescinde.

In ordine poi alle istanze pervenute da svariate parti, con cui si invoca la possibilità del riconoscimento anche quando i coniugi siano separati legalmente, la Commissione unanimemente si è pronunciata in senso contrario, ritenendo inammissibile una richiesta che verrebbe ad equiparare la separazione al divorzio.

R. R., n. 124. — Nell'esaminare il tormentato problema del riconoscimento della prole adulterina, la Commissione parlamentare ha proposto di permettere il riconoscimento al genitore coniugato al tempo del concepimento anche se vi siano per effetto del matrimonio sciolto o annullato figli legittimi o legittimati o loro discendenti legittimi, purchè abbiano raggiunto la maggiore età e diano il loro assenso per atto scritto in forma autentica. Pur accogliendo questo criterio, mi è sembrato inopportuno far dipendere il riconoscimento esclusivamente dall'assenso dei figli legittimi. Ho creduto invece preferibile stabilire che nell'ipotesi in cui, in conseguenza del matrimonio sciolto o annullato, esistono figli legittimi o legittimati o loro discendenti legittimi, il riconoscimento da parte del genitore, al tempo del concepimento, unito in matrimonio, può produrre i suoi effetti solo in quanto sia ammesso con decreto reale, previo parere del consiglio di Stato. Non è da temere che la soluzione adottata possa ferire il prestigio della famiglia legittima. Ed invero la rigorosa ed obbiettiva valutazione che nei singoli casi sarà fatta dall'autorità governativa in seguito ad accurata istruttoria, l'illuminato parere del consiglio di Stato, le condizioni che ho voluto espressamente stabilire per l'ammissione del riconoscimento e cioè che i figli legittimi o legittimati abbiano raggiunta la maggiore età e siano sentiti, costituiscono un complesso di garanzie, le quali danno sicuro affidamento che l'innovazione, pur potendo in taluni casi, degni di particolare considerazione, alleviare la sorte della prole adulterina, non varrà tuttavia a scuotere il fondamento della famiglia legittima.

Affermata la necessità dell'intervento della autorità governativa, si è creduto opportuno stabilire, dato il carattere essenziale di questo intervento, che la dichiarazione di riconoscimento produce effetto dalla data del decreto reale che lo ammette, salvo che il genitore muoia dopo la presentazione dell'istanza

e prima dell'emanazione del decreto, nel qual caso gli effetti di questo risalgono alla data della morte del genitore.

La facoltà di chiedere l'emanazione del provvedimento spetta soltanto al genitore, ma per ovvie ragioni essa è stata anche attribuita al figlio limitatamente all'ipotesi che il riconoscimento sia contenuto in un testamento, purchè l'istanza sia presentata dentro un anno dalla pubblicazione del testamento stesso. E' ovvio che anche in tal caso gli effetti del decreto reale retroagiscono alla data della morte del genitore.

E' da tener presente che per l'art. 251 « in nessun caso è ammesso un riconoscimento in contrasto con lo stato di figlio legittimo in cui la persona si trova ». Pertanto sembra ovvio, in ordine al primo comma dell'articolo, che se il figlio adulterino è nato da donna maritata, il riconoscimento da parte del padre, che non sia unito in matrimonio, deve ritenersi ammissibile solamente quando il marito della madre abbia esercitato vittoriosamente l'azione di disconoscimento della paternità, poichè altrimenti il riconoscimento sarebbe in contrasto con lo stato di legittimità in cui si trova il figlio adulterino.

Il riconoscimento da parte del genitore unito in matrimonio è consentito solo quando il matrimonio sia sciolto o annullato e non vi siano figli legittimi o legittimati o loro discendenti legittimi. Qualora vi siano, il riconoscimento può produrre effetti solo in quanto sia ammesso con decreto reale. Occorre rilevare che deve trattarsi di figli legittimi o legittimati in conseguenza del matrimonio in ispreto al quale è stato procreato il figlio adulterino, poichè altrimenti la restrizione alla possibilità di riconoscimento non sarebbe operativa.

In ogni caso non può ostare al riconoscimento la esistenza di figli adottivi o di figli legittimati per decreto reale. Deve essere inoltre rilevato che l'articolo, richiedendo ai fini dell'ammissione del riconoscimento con decreto reale la condizione che i figli legittimi o legittimati abbiano raggiunto la maggiore età, omette l'accenno ai discendenti legittimi dei figli stessi. Perciò è da ritenere che mentre l'esistenza dei discendenti legittimi dei figli rende necessario il decreto reale per l'ammissione del riconoscimento dell'adulterino, d'altra parte non si esige che anche i discendenti legittimi abbiano raggiunto la maggiore età per l'emanazione del decreto reale.

Art. 251.

Inammissibilità di riconoscimento in contrasto con lo stato di figlio legittimo.

In nessun caso è ammesso un riconoscimento in contrasto con lo stato di figlio legittimo in cui la persona si trova.

L. P.: Prog. def., art. 260.

R. G., n. 262. — La disposizione dell'art. 260 tende ad eliminare alcuni dubbi che erano stati sollevati circa la possibilità di far luogo al riconoscimento in confronto di persona che avesse lo stato di figlio legittimo. E' evidente che la legge non può consentire che si dia stato di figlio naturale a chi ha già uno stato più favorevole; d'altra parte un principio diverso infirmerebbe il sistema legislativo che disciplina con regole rigorose la contestazione di legittimità.

Art. 252.

Forma del riconoscimento.

Il riconoscimento del figlio naturale è fatto nell'atto di nascita, oppure con un'apposita dichiarazione, posteriore alla nascita o al con-

cepimento, davanti a un ufficiale dello stato civile o davanti al giudice tutelare, o in un atto pubblico o in un testamento, qualunque sia la forma di questo.

La domanda di legittimazione di un figlio naturale presentata alla corte d'appello o la dichiarazione della volontà di legittimarlo espressa dal genitore in un atto pubblico o in un testamento importa riconoscimento, anche se la legittimazione non abbia luogo.

P. L.: C. civ. 1865, art. 181.

L. P.: Prog. Comm. Reale, art. 280; prog. def., art. 261.

R. C. R., pag. 143. — L'intento di agevolare il riconoscimento e di togliere di mezzo antiche questioni ha ispirato le riforme dell'art. 181, attuate negli articoli 280 e seguenti, per le quali si è estesa la cerchia dei pubblici ufficiali che possono ricevere l'atto; si è riconosciuta l'efficacia di esso qualunque sia la specie del testamento in cui sia contenuto e (per quanto il punto abbia dato luogo in passato a gravi dispute ed a proposte svariate) la sua irrevocabilità qualunque sia l'atto.

Art. 253.

Riconoscimento di un figlio premorto.

Può anche aver luogo il riconoscimento del figlio premorto, in favore dei suoi discendenti legittimi e dei suoi figli naturali riconosciuti.

L. P.: Prog. Comm. Reale, art. 282; prog. def., art. 262.

Art. 254.

Irrevocabilità del riconoscimento.

Il riconoscimento è irrevocabile. Se è contenuto in un testamento, ha effetto dal tempo della morte del testatore, anche se il testamento è stato revocato.

L. P.: Prog. Comm. Reale, art. 284; prog. def., art. 263.

R. G., n. 264. — Ho voluto chiarire che gli effetti del riconoscimento contenuto in un testamento si producono alla morte del testatore, in conformità alla natura dell'atto in cui è contenuto; sicchè in quel momento è necessario che il testamento esista anche se come atto di disposizione patrimoniale ha perduto ogni efficacia per essere stato revocato.

Art. 255.

Clausole limitatrici.

E' nulla ogni clausola diretta a limitare gli effetti del riconoscimento.

L. P.: Prog. Comm. Reale, art. 283; prog. def., art. 264.

Art. 256.

Effetti del riconoscimento.

Il riconoscimento non ha effetto che riguardo a quello dei genitori da cui fu fatto.

L'atto di riconoscimento di uno solo dei genitori non può contenere

indicazioni relative all'altro genitore. Queste indicazioni, qualora siano state fatte, sono senza effetto.

Il pubblico ufficiale che le riceva e l'ufficiale dello stato civile che le riproduca sui registri dello stato civile, sono puniti con l'ammenda da lire cinquecento a lire duemila. Le indicazioni devono essere cancellate.

P. L. : C. civ. 1865, art. 182.

L. P. : Prog. Comm. Reale, art. 285 ; prog. def., art. 265.

R. G., n. 265. — Nell'art. 265 ho soppresso l'ultimo comma del corrispondente articolo del progetto preliminare, sembrandomi che l'intento di facilitare il riconoscimento da parte del padre in un momento anteriore alla nascita non giustifichi la deroga, sempre pericolosa, al principio, di ovvia convenienza, che vieta all'autore del riconoscimento di dare indicazioni sull'altro genitore. Ho poi modificata la formulazione del secondo comma per meglio precisare i soggetti ai quali si dirige la sanzione penale, per chiarire che il reato ha carattere contravvenzionale e per fermare la regola che le indicazioni vietate devono essere cancellate dai registri dello stato civile.

Art. 257.

Introduzione del figlio naturale nella casa coniugale.

Il figlio naturale di uno dei coniugi, riconosciuto durante il matrimonio, non può essere introdotto nella casa coniugale se non col consenso dell'altro coniuge, salvo che questi abbia già dato il suo assenso al riconoscimento.

P. L. : C. civ. 1865, art. 183.

L. P. : Prog. Comm. Reale, art. 286 ; prog. def., art. 266.

R. C. R., pag. 156. — Quanto all'introduzione del figlio di uno dei coniugi, riconosciuto durante il matrimonio, nella casa coniugale (art. 286 progetto) è conservata per ovvie ragioni la disposizione del codice (art. 183). Naturalmente, come nella legge attuale, così nel progetto il consenso dell'altro coniuge al riconoscimento non ha nè può avere altro significato giuridico, essendo il riconoscimento un atto libero, che quello di un tacito assenso a che il figlio sia ammessa nella casa coniugale: a parte la questione se una dichiarazione di adesione alla domanda giudiziale di dichiarazione di filiazione possa avere analogo effetto.

La Commissione, inoltre, non dubitò a questo riguardo di scartare una disposizione simile a quella del codice francese (art. 337), del codice Albertino (art. 182) e delle Due Sicilie (art. 260), che, anche se più mitigata, ingiustamente aggraverebbe la condizione dei figli naturali, per il fatto che il genitore, come bene spesso accade, passa a matrimonio.

R. G., n. 266. — Ho sostituito nell'art. 266 il termine « assenso » a « consenso » per uniformarmi alla terminologia accolta nel titolo del matrimonio, dove si parla costantemente di « assenso » quando si vuole indicare una manifestazione di volontà proveniente da persona che non è parte nel negozio.

Art. 258.

Poteri dei genitori.

Il genitore che ha riconosciuto il figlio naturale ha rispetto a lui i diritti derivanti dalla patria potestà, tranne l'usufrutto legale.

Se il riconoscimento è fatto dai due genitori, congiuntamente o separatamente, i diritti derivanti dalla patria potestà sono esercitati dal padre. In caso di morte, di assenza o di impedimento del padre, o se, per le norme del titolo IX di questo libro, egli è decaduto da tali diritti, questi passano alla madre.

Se l'interesse del figlio lo esige, il tribunale può attribuire alla madre, invece che al padre, l'esercizio dei diritti derivanti dalla patria potestà; può altresì limitare l'esercizio di questi diritti, ovvero escludere dall'esercizio di essi, in casi gravi, tutti e due i genitori.

P. L.: C. civ. 1865, art. 184.

L. P.: Prog. Comm. Reale, art. 287; prog. def., art. 267.

R. C. R., pag. 157. — Si è abolita l'impropria e vieta designazione di *tutela legale* del genitore, pur seguendosi la buona traccia del nostro codice quanto alla portata, all'ambito dei suoi poteri ed all'esclusione dell'*usufrutto legale*, che non può avere giustificazione sufficiente fuori della famiglia legittima. E' regolato anche per questo riguardo il caso in cui il riconoscimento è fatto congiuntamente o separatamente da entrambi i genitori, in modo non molto dissimile dalla legge francese (art. 383, secondo la Legge 2 luglio 1907; cfr. cod. argentino art. 362, 363) e nella guisa più favorevole agli interessi del figlio. Non parve invece, quanto alle conseguenze dell'accertamento, di dover distinguere tra il caso del riconoscimento volontario e quello della dichiarazione giudiziale e ciò per varie ragioni, ma anzitutto perchè si renderebbe necessaria un'indagine sottile, caso per caso, dei motivi, del resto non sempre puri e nobili, che indussero al riconoscimento, e a quelli, non sempre ignobili, che ne hanno distolto alcuno e lo hanno indotto a preferire di affrontare le sorti di un giudizio; d'altra parte nemmeno una vana contestazione di legittimità toglie al padre la patria potestà, nè gli altri diritti dipendenti dalla paternità legittima.

R. G., n. 267. — Nell'art. 267 ho conservato, nella sua sostanza, l'art. 287 del progetto preliminare; ma ho creduto conveniente, anche ai fini di una maggiore chiarezza, attribuire apertamente al genitore naturale la patria potestà. Non vi era infatti ragione di non usare tale espressione quando al potere del padre naturale si dà lo stesso contenuto di quello del padre legittimo, restando solo escluso l'*usufrutto legale*.

R. C. P., pag. 792. — In ordine ai poteri dei genitori verso i figli naturali, all'articolo 267 si è proposto di aggiungere dopo la parola « diritti » (derivanti dalla patria potestà) le parole « e i doveri » per affermare congiuntamente il concetto dei doveri incombenti al genitore.

Art. 259.

Obblighi del genitore verso il figlio.

Il genitore naturale è tenuto a mantenere il figlio riconosciuto, ad educarlo e ad istruirlo conformemente a quanto è prescritto dall'art. 145. Se il riconoscimento è fatto da entrambi i genitori, essi devono contribuire alle spese in proporzione delle loro rispettive sostanze.

P. L.: C. civ. 1865, art. 186.

L. P.: Prog. Comm. Reale, art. 289; prog. def., art. 269.

R. G., n. 268. — Nell'articolo 269 ho adottata una formula simile a quella accolta, per i genitori legittimi, nell'art. 153; ho soppresso poi il secon-

do comma del corrispondente art. 289 del progetto preliminare, sembrandomi opportuno lasciare all'autorità giudiziaria il compito di valutare caso per caso a quale dei genitori convenga affidare la cura del figlio riconosciuto, e ho rinviato al titolo degli alimenti le norme che circa l'obbligo alimentare erano contenute in questo articolo e nei due successivi.

R. C. P., pag. 792. — Sull'articolo 269, che concerne particolarmente gli obblighi dei genitori verso il figlio, è stata richiamata la proposta fatta all'articolo 153 per integrare il concetto di educazione nel senso nazionale fascista, secondo, cioè, i principi del Regime.

R. R., n. 125. — Mi è stato suggerito di far menzione, oltre che dei diritti, anche dei doveri dei genitori verso la prole naturale riconosciuta (art. 258). Ciò non mi è sembrato necessario, perchè i doveri del genitore naturale sono previsti e disciplinati in una disposizione a sè. Tuttavia, per porre in maggior rilievo la contrapposizione tra i poteri e gli obblighi, ho collocato una dopo l'altra le disposizioni che rispettivamente li contemplano (articoli 258 e 259), integrando la seconda disposizione per affermare anche qui che l'educazione e l'istruzione debbono essere conformi ai principi della morale e al sentimento nazionale fascista.

Art. 260.

Cognome del figlio.

Il figlio naturale assume il cognome del genitore che lo ha riconosciuto, o quello del padre se congiuntamente o separatamente è stato riconosciuto da entrambi i genitori.

P. L.: C. civ. 1865, art. 185.

L. P.: Prog. Comm. Reale, art. 288; prog. def., art. 268.

R. C. R., pag. 156. — Fu riprodotta la disposizione del codice per quel che riguarda l'*assunzione del nome*, solo chiarendosi qui un punto dubbio, nel caso di accertamento precedente della maternità (art. 288, cfr. 186 cod. civ.).

Art. 261.

Impugnazione del riconoscimento per difetto di veridicità.

Il riconoscimento può essere impugnato per difetto di veridicità dall'autore del riconoscimento, da colui che è stato riconosciuto e da chiunque vi abbia interesse.

L'impugnativa è ammessa anche dopo la legittimazione.

L'azione è imprescrittibile.

P. L.: C. civ. 1865, art. 188.

L. P.: Prog. Comm. Reale, art. 292, 296, 297; prog. def., art. 270.

R. G., n. 269 e 270. — Ho sottoposto ad accurato esame la materia della impugnazione del riconoscimento. Ho ritenuto innanzi tutto opportuno limitare la regolamentazione ai soli casi che richiedono norme particolari, senza occuparmi di quelle ipotesi che non assumono, nei riguardi del riconoscimento, aspetti diversi da quelli consueti in tutti i negozi giuridici, come l'ipotesi di riconoscimento fatto in casi vietati dalla legge e senza l'osservanza delle forme dalla legge stessa prescritte. Limitato il campo della speciale disciplina legislativa, le disposizioni assumono un contenuto più preciso ed univoco, e si evita l'inconveniente, da più parti segnalato, di generalizzare l'applicazione di regole che, mentre sono opportune per certe ipotesi, appaiono invece eccessive per altre.

La prima ipotesi, che in base ai criteri ora esposti, era necessario regolare, è quella della impugnazione per difetto di veridicità, alla quale si riferiscono le disposizioni degli articoli 270 e 271. Non ho riprodotta la disposizione che il progetto preliminare conteneva nel secondo comma dell'art. 296, perchè i comuni principi del diritto processuale regolano compiutamente le possibili interferenze fra giudizi successivi ed escludono, in particolare, che una azione possa essere pregiudicata dalla pronuncia intervenuta su un'azione del tutto diversa. Mi sono poi allontanato dal progetto preliminare per quanto riguarda la regola della imprescrittibilità dell'azione, che secondo l'ultimo comma dell'art. 297 non trovava applicazione quando l'impugnazione fosse stata promossa da soggetti diversi dall'autore del riconoscimento o dalla persona riconosciuta. Mi è sembrato che questa limitazione non fosse giustificata, data la natura dell'azione che tende a distruggere una falsa apparenza di stato. Essa inoltre era in contrasto con la regola posta in materia di azioni di contestazione di legittimità, che sono dichiarate imprescrittibili da chiunque siano proposte; ed infine veniva praticamente a togliere la possibilità di agire per tutti coloro che, solo dopo il decorso del termine prescrizione (ad esempio in occasione di una apertura di successione) vengono ad acquistare l'interesse, senza dubbio degno di tutela, a far cadere il falso riconoscimento.

R. C. P., pag. 792. — A notevole dibattito ha dato luogo l'impugnazione del riconoscimento contemplata nell'articolo 270, in special modo nei riguardi dell'espressione «difetto di veridicità». Il progetto ministeriale, a differenza del Codice vigente, ha dato la facoltà dell'impugnativa, oltrechè al figlio e al terzo interessato, anche all'autore del riconoscimento. Ora da alcuno si è sostenuto innanzi tutto che non possa parlarsi di difetto di veridicità nei riguardi dell'autore del riconoscimento, una volta che abbia espresso la volontà di riconoscere, e che inoltre tale disposizione è in contrasto con quella dell'articolo 263, che stabilisce l'irrevocabilità del riconoscimento, a meno di non volerla considerare come un'eccezione al disposto di tale articolo. Senonchè si è giustamente risposto che si potrebbe parlare tutt'al più di deroga al principio della irrevocabilità, qualora si ammettesse la possibilità di un mutamento nella volontà manifestata di riconoscere il figlio; ma nel caso in questione, invece, sia che l'autore del riconoscimento possa provare di essere caduto in errore al momento della dichiarazione, sia che scientemente abbia fatto una dichiarazione contraria alla verità, viene a mancare il presupposto di fatto della verità ed è ovvio che, nonostante l'irrevocabilità del riconoscimento, questo non possa restar fermo, perchè non si può ammettere che il favore verso l'istituto della famiglia prevalga sulla verità dei fatti. Quindi l'espressione «difetto di veridicità» deve essere intesa in senso oggettivo. Egualmente, anche se il riconoscimento è dovuto ad errore o a dolo, ove sia rispondente a verità, non può essere impugnato.

La Commissione ha peraltro ritenuto che il diritto di impugnativa dell'autore del riconoscimento non potesse essere concesso nel caso che egli abbia agito in mala fede ed ha perciò particolarmente proposto di limitarlo all'ipotesi della buona fede.

Qualche Commissario, d'altra parte, avrebbe voluto che il diritto di impugnare il riconoscimento fosse negato al terzo, nella considerazione che questi è quasi sempre spinto ad agire da motivi patrimoniali. Senonchè, appunto perchè è necessario, nell'interesse pubblico, che in materia di filiazione i fatti corrispondano alla realtà delle cose, la Commissione ha trovato giusto che la facoltà di impugnazione sia lasciata a chiunque vi abbia interesse, come è già nell'articolo 188 del Codice vigente.

Si è piuttosto suggerito di sopprimere, solo in quanto ritenuto superfluo, l'inciso per cui il difetto di veridicità può essere dimostrato «con ogni mezzo di prova», poichè nel silenzio della legge s'intende ammesso ogni mezzo di prova.

Altri ha espresso l'avviso che non sia ammissibile l'impugnativa dopo la legittimazione, ma la Commissione ha rilevato che la legittimazione ha per presupposto il riconoscimento e, se si ammette che questo possa essere impugnato, logicamente lo si deve ammettere anche nel caso della legittimazione. D'altra parte si vuole evitare che la *mala fides superveniens* fra il riconoscimento e il momento della legittimazione possa paralizzare l'azione di disconoscimento.

In ordine al carattere imprescrittibile dell'azione, fissato dall'ultimo comma dell'articolo 270, contro il parere di coloro che approvavano la disposizione sembrando pericoloso porre un termine perchè nessuno può sapere come e quando potrà avere sicuri elementi di prova, altri hanno trovato grave che l'azione di « chiunque abbia interesse » possa considerarsi imprescrittibile, dato che l'incertezza dei rapporti patrimoniali potrebbe così prolungarsi per varie generazioni, e hanno chiesto che si tornasse al disposto dell'articolo 297 della Commissione Reale che ammetteva la prescrizione dell'azione del terzo col decorso di cinque anni.

La Commissione, però, richiamandosi alla relazione ministeriale che giustifica la norma, data la natura dell'azione che tende a distruggere una falsa apparenza di stato e rilevando che non si può stabilire prescrizione contro una verità obiettiva, ha deliberato, a maggioranza, di mantenere il testo ministeriale. Solo ha fatto presente l'opportunità di modificare l'espressione « l'azione è imprescrittibile » anche nell'articolo 270 in relazione al concetto della prescrizione. Inoltre ha anche qui suggerito di esaminare in sede di coordinamento se convenga precisare che l'azione può essere promossa dal tutore, come per l'articolo 280 (art. 271).

R. R., n. 126. — È stato proposto di ammettere l'impugnazione per difetto di veridicità da parte dell'autore del riconoscimento solo nell'ipotesi in cui costui abbia agito in buona fede. Ma una tale limitazione, pur risolvendosi in una specie di sanzione contro il dichiarante di mala fede, avrebbe violato il principio di ordine superiore che ogni falsa apparenza di stato deve cadere indipendentemente dal comportamento subiettivo di chi abbia fatto il riconoscimento. Del resto, sotto l'impero del vecchio codice, la dottrina prevalente ha ritenuto che non sia di ostacolo alla impugnativa da parte dell'autore il menadico del riconoscimento.

In conformità della proposta della Commissione parlamentare ho soppresso la norma che ammetteva a provare il difetto di veridicità con qualsiasi mezzo, perchè, come ho già accennato, nel silenzio della legge, non è dato all'interprete stabilire alcuna limitazione alla prova.

Art. 262.

Impugnazione da parte del riconosciuto.

Colui che è stato riconosciuto non può, durante la minore età o lo stato di interdizione, impugnare il riconoscimento.

Tuttavia il tribunale con deliberazione in camera di consiglio, su istanza del pubblico ministero o del minore che abbia raggiunto i sedici anni di età, può dare l'autorizzazione per impugnare il riconoscimento, nominando un curatore speciale.

L. P.: Prog. Comm. Reale, art. 293; prog. def., art. 271.

R. G., n. 271. — Mi è sembrato, che il motivo della impugnazione conferisca all'azione un carattere così strettamente personale, da non potersene consentire l'esercizio al legale rappresentante dell'incapace. Questa esclusione non può dar luogo a preoccupazioni per il caso di minore età della persona

che ha fatto il riconoscimento, perchè se il minore è capace di compiere il riconoscimento dovrà ritenersi capace anche di promuovere la impugnazione. Quanto, poi, a qualche raro caso di sopraggiunta interdizione dell'autore del riconoscimento, è da riflettere che alla forzata inattività di lui potrà supplire l'iniziativa di altri interessati, ai quali l'azione è consentita dall'articolo 270 (art. 261). Il rigore del divieto è solo attenuato nel caso che l'azione debba promuoversi dalla persona riconosciuta, e questa sia minore di età o interdetta; ho considerato che può essere talvolta urgente rimuovere il riconoscimento non veridico per rendere possibile l'acquisto del vero stato, e pertanto ho dato facoltà al tribunale di nominare all'incapace un curatore speciale che promuova l'impugnazione in rappresentanza di lui.

R. C. P., pag. 793. — In ordine alla disposizione dell'articolo 271, circa l'impugnazione del riconoscimento da parte del riconosciuto, si è notato nella discussione che un minore, pur volendolo, non può impugnare il suo riconoscimento, mentre un terzo o il Pubblico Ministero possono fare istanza al tribunale perchè autorizzi in camera di consiglio l'impugnazione. Ora se il minore può affidare ad un terzo il compito di presentare l'istanza, allora tanto varrebbe ammettere che la faccia egli stesso. La sua capacità dovrà essere integrata agli effetti del giudizio, ma non si crede giusto impedire che sia il minore stesso a presentare l'istanza. La Commissione, pertanto, ha proposto di modificare la disposizione stabilendo che sia dato al minore il diritto di impugnativa con l'autorizzazione del giudice tutelare, sentito il Pubblico Ministero, e con facoltà di impugnare il provvedimento del giudice stesso.

R. R., n. 127. — Ho modificato la disposizione riguardante l'impugnazione del riconoscimento da parte del riconosciuto in stato di minore età o di interdizione (art. 262). La corrispondente disposizione del progetto definitivo (articolo 271) ha dato luogo a critiche, perchè negava al minore riconosciuto la facoltà di provocare l'autorizzazione per promuovere l'impugnazione del riconoscimento. Nel modificare la norma mi sono discostato dalla formula che era stata proposta, perchè questa, letteralmente intesa, avrebbe senz'altro ammesso l'interdetto e l'infante a impugnare il riconoscimento. Mi sono preoccupato di stabilire che l'autorizzazione a instaurare il giudizio può essere concessa dall'autorità giudiziaria su istanza dello stesso minore che abbia compiuto gli anni sedici o del pubblico ministero; il giudizio è in ogni caso promosso dal curatore speciale nominato dalla stessa autorità giudiziaria. Superflua mi è sembrata, invece, la previsione dell'istanza da parte dei terzi interessati; perchè, se si tratta di un interesse proprio del terzo, questi potrà in proprio nome impugnare il riconoscimento ai sensi dell'art. 261; se si tratta di un interesse del minore, il terzo potrà eccitare il pubblico ministero per la richiesta dell'autorizzazione.

Quanto all'autorità competente a concedere l'autorizzazione, ho creduto opportuno conservare la competenza del tribunale, seguendo il criterio generale di prescrivere l'intervento di questo giudice per gli atti di maggiore importanza.

Art. 263.

Impugnazione per violenza.

Il riconoscimento può essere impugnato per violenza dall'autore del riconoscimento entro un anno dal giorno in cui la violenza è cessata.

Se l'autore del riconoscimento è minore, l'azione può essere promossa entro un anno dal conseguimento dell'età maggiore.

L. P.: Prog. Comm. Reale, art. 294; prog. def., art. 272.

R. G., n. 272. — L'altro caso di impugnazione che ho ritenuto di dover ammettere è quello fondato sulla violenza subita dall'autore del riconoscimento.

La violenza, invero, esclude la volontarietà che dalla legge è considerata come elemento essenziale del riconoscimento. Il progetto preliminare, nell'articolo 294, considerava come motivi di impugnazione, accanto alla violenza, anche il dolo e l'errore. Mi è sembrato, peraltro, impreciso da un punto di vista scientifico ed inopportuno da un punto di vista pratico applicare integralmente all'atto di riconoscimento la disciplina che per i vizi della volontà il codice stabilisce nei riguardi dei negozi patrimoniali. Se il riconoscimento corrisponde a verità, non è conveniente distruggerne l'efficacia per il solo concorso del dolo o dell'errore; mentre se il dolo o l'errore escludono la veridicità, l'impugnazione potrà proporsi a norma dell'art. 270 (*art. 261*).

R. C. P., pag. 793. — Oggetto di particolare discussione è stata la disposizione dell'articolo 272, che disciplina l'impugnativa del riconoscimento per violenza, ammettendo l'azione dell'autore del riconoscimento entro un anno dal giorno in cui la violenza è cessata e, se l'autore del riconoscimento sia minore, entro un anno dal conseguimento della maggiore età. In merito a tale impugnativa taluno avrebbe voluto includere nell'articolo 272 anche i casi di impugnazione per dolo ed errore come nell'articolo 294 della Commissione Reale. Altri invece hanno ritenuto fossero il dolo e l'errore già compresi nell'art. 270 (*art. 261*), nell'espressione « difetto della veridicità ». Senonchè si è fatto rilevare che, mentre l'articolo 294 del progetto preliminare considerava unitamente i tre vizi della volontà, nel progetto ministeriale, come del resto spiega la relazione, non si è voluto seguire lo stesso concetto, ma si è parlato all'art. 270 (*art. 261*) di difetto di veridicità, che è un concetto ben più lato del dolo o dell'errore, intendendosi che anche se il riconoscimento fosse avvenuto per effetto di dolo o di errore, se era veridico, non poteva essere impugnato. Nell'articolo 272 si è voluto invece disciplinare il caso della violenza indipendentemente dal fatto che esista la veridicità dell'avvenuto riconoscimento. Così pure è apparsa giustificata la differenza di trattamento nei riguardi dell'estinzione della azione; invero, cessata la violenza, è naturale che vi sia una reazione immediata nell'autore del riconoscimento e non si ammetta più l'azione dopo un certo tempo; il difetto di veridicità può invece venire a conoscenza dello stesso anche dopo molto tempo. Del resto, se il presunto figlio non è veramente dell'autore del riconoscimento, questi avrà la possibilità di impugnativa sia per difetto di veridicità che per la violenza. All'obiezione, poi, che l'art. 272 sia inutile perchè implica un reato di estorsione, perseguibile di ufficio e che renderebbe nullo il riconoscimento, si è giustamente risposto che non tutte le ipotesi di violenza cadono necessariamente sotto il Codice penale e che d'altra parte l'articolo 272 sta a limitare i termini in cui l'azione deve essere iniziata.

La Commissione ha in definitiva proposto di lasciare immutato l'articolo, prospettando tuttavia anche per esso la convenienza di precisare in sede di coordinamento, come nell'art. 280 (*art. 271*), che l'azione, se l'autore del riconoscimento è minore, possa essere promossa dal tutore.

Art. 264.

Nullità del riconoscimento per effetto di interdizione giudiziale.

La nullità del riconoscimento per l'incapacità che deriva da interdizione giudiziale può essere fatta valere dal rappresentante dell'interdetto e, dopo la revoca dell'interdizione, dall'autore del riconoscimento, dentro un anno dalla data della revoca.

L. P.: Prog. Comm. Reale, art. 294; prog. def., art. 273.

R. G., n. 273. — Motivi del tutto particolari hanno determinata la disposizione dell'articolo 273, che può sembrare in contrasto con i criteri da me adottati circa i limiti della disciplina legislativa in materia di impugnazione del riconoscimento. Fuori di questi limiti è, infatti, la regolamentazione della impugnazione fondata sulla incapacità dell'autore del riconoscimento. Ma ho creduto necessario prendere in considerazione l'incapacità derivante da interdizione sia per affermare il principio che l'impugnazione può essere proposta dal rappresentante dell'interdetto, sia soprattutto per limitare il tempo in cui l'interdetto può agire dopo riacquistata la capacità. Sulla opportunità di questa limitazione, che anche il progetto preliminare aveva accolta nel terzo comma dell'art. 294, non occorre soffermarsi. Quanto all'affermazione del principio che per l'interdetto può agire il suo rappresentante legale, essa è giustificata dal desiderio di evitare dubbi ed incertezze, tanto più possibili in quanto una regola diversa era stata accolta dal progetto preliminare. Questo, infatti, nel terzo comma dell'art. 296, escludeva l'azione del rappresentante legale; ma la esclusione mi è sembrata ingiustificata dato il contenuto dell'azione fondata sul fatto della interdizione, oltrechè improvvida in quanto veniva in pratica a ritardare o addirittura ad impedire l'instaurazione di un giudizio che è il più delle volte urgente per evitare le gravi conseguenze che dal riconoscimento possono derivare.

Art. 265.

Trasmissibilità dell'azione.

Nei casi indicati dagli articoli 263 e 264, se l'autore del riconoscimento è morto senza aver promosso l'azione ma prima che sia scaduto il termine, l'azione può essere promossa dagli eredi.

L. P.: Prog. Comm. Reale, art. 294; prog. def., art. 274.

R. G., n. 274. — Nell'art. 274 ho regolata la trasmissione agli eredi della azione di impugnativa nei casi di violenza ed interdizione.

Come è ovvio, gli eredi possono promuovere l'azione solo se non sia già decorso, durante la vita dell'autore del riconoscimento, il termine stabilito negli art. 272 e 273 (*artt.* 263, 264). Il prog. prel., nell'ultimo comma dell'art. 294, prevedendo l'ipotesi che il termine venga a scadere prima che siano trascorsi due mesi dalla morte, ne prolungava la durata fino allo scadere dei due mesi. Ma questa proroga, che è in contrasto con i principi che regolano la trasmissione delle azioni, mi è sembrata non giustificata sia per la natura dell'azione sia per il carattere rigoroso che è proprio dei termini di decadenza. Mi sono, pertanto, limitato a fissare la regola che gli eredi possono promuovere l'azione soltanto se non sia scaduto il termine di decadenza e devono promuoverla prima che questo termine scada.

Art. 266.

Provvedimenti in pendenza del giudizio.

Quando è impugnato il riconoscimento il giudice può dare, in pendenza del giudizio, i provvedimenti che ritenga opportuni nell'interesse del figlio.

L. P.: Prog. Comm. Reale, art. 298; prog. def., art. 275.

R. G., n. 275. — Ho esteso a tutti i casi di impugnazione la opportuna regola posta dal progetto preliminare nell'art. 298, che dà facoltà al magistrato, anche nel corso del giudizio, di adottare provvedimenti nell'interesse della persona riconosciuta.

§ 2. — Della dichiarazione giudiziale della paternità e della maternità naturale.

R. C. R., pag. 145. — La Commissione ampliando di gran lunga i casi in cui è ammessa la *possibilità dell'indagine e della dichiarazione giudiziale della paternità*, non ha fatto che rendere omaggio ai voti unanimi del Paese diretti a che fosse tolto quanto vi è di eccessivo e di ingiustificato nelle restrizioni, con cui finora è ammessa tale ricerca, voti in cui, secondo alcuni, meno esperti, si compendiano per intero i postulati circa le riforme in materia di filiazione illegittima.

Non mancarono anzi voci autorevoli nel senso di togliere addirittura ogni limite all'*introitus actionis*, poichè si è da alcuni contestato, tra l'altro, che la facilità, generalmente dichiarata molto pericolosa e assurda, con cui si ammette la presunzione di paternità naturale nella legge austriaca e germanica (codice austriaco § 163, codice germanico § 1717) analoga a quella che vale per la legittimità del figlio nato in matrimonio e dopo lo scioglimento di questo (codice austriaco § 163, 168, 155; codice germanico § 1591, 1592) abbia prodotto tutti gli inconvenienti che si sogliono affacciare contro la larghezza di queste leggi e ancor più contro quella giurisprudenza svoltasi sulla base della legge austriaca, che ne avrebbe aggravato, come si afferma da molti, le stranezze ed i pericoli.

Comunque, la Commissione, pur allargando di gran lunga, sull'esempio delle altre legislazioni e dei progetti, l'ambito dei casi in cui deve essere ammessa l'indagine, non volle che le nuove disposizioni favorissero le insidie tese a uomini, più spesso a giovani inesperti e doviziosi per iniziativa o con la occulta complicità di donne perdute o senza scrupoli, e a ciò provvide con una triplice specie di cautele. In primo luogo provvide col limitare l'ammissibilità dell'azione ai casi di unioni non effimere, a quelli in cui la paternità possa desumersi da sentenza o da dichiarazione scritta non equivoca di colui a cui si attribuisce la paternità, ai casi di seduzione, di ratto, di violenza carnale, di possesso di stato di figlio naturale; inoltre al caso in cui fosse stato annullato per motivo diverso dal difetto di veridicità il riconoscimento fatto da colui contro cui si agisce. In secondo luogo, dopo lungo dibattito e maturo esame della ben nota questione, provvide col negare l'azione se al tempo del concepimento, determinato dal periodo intercorrente fra il 180° e il 300° giorno dalla nascita del figlio, la donna fosse di cattivi costumi od avesse avuto rapporti con altri.

Infine, e questo vale anche per l'indagine sulla maternità, provvide con lo stabilire una previa *causae cognitio* del tribunale (su ricorso), circa l'esistenza di indizi che facciano apparire giustificata l'azione ed avente il suo esito in un decreto impugnabile, dopo la quale soltanto, e se il decreto fu affermativo, si farebbe luogo all'azione ed al procedimento.

Queste precauzioni parvero sufficienti, se non (come da qualcuno si dubitò quanto ad una previa *causae cognitio*), fors'anche esuberanti; onde, per converso, si tolsero di mezzo tutte le antiche ed artificiose restrizioni della prova, che invece potrà darsi con qualunque mezzo. Il che era tanto più opportuno, poichè, col riconoscimento espresso di questa libertà di mezzi d'istruttoria, potranno, all'occorrenza, senza ostacoli e senza prevenzioni, essere cautamente adoperati i sussidi che porgono all'uopo i progressi incessanti delle scienze fisico-chimiche e anatomo-fisiologiche nel campo delle ricerche genetiche.

Art. 267.

Dichiarazione giudiziale di paternità.

La paternità naturale non può essere giudizialmente dichiarata che nei casi seguenti:

1° quando la madre e il presunto padre hanno notoriamente convissuto come coniugi nel tempo a cui risale il concepimento;

2° quando la paternità risulta indirettamente da sentenza civile o penale ovvero da non equivoca dichiarazione scritta di colui al quale si attribuisce la paternità;

3° quando v'è stato ratto o violenza carnale nel tempo che corrisponde a quello del concepimento;

4° quando v'è possesso di stato di figlio naturale.

P. L.: C. civ. 1865, art. 189.

L. P.: Prog. Comm. Reale, art. 299; prog. def., art. 276.

1930 R. C. R., pag. 146. — Quanto ai casi in cui è ammessa dal progetto l'indagine e la dichiarazione di paternità (art. 299), già largamente estesa in virtù della legge sulle pensioni di guerra e sugli orfani di guerra (R. D. L. 19 luglio 1917, n. 1443; cfr. D. Lt. 12 novembre 1916, n. 1598) agli effetti delle pensioni di guerra spettanti ai figli naturali, non sorsero questioni se non di dettaglio, circa la più congrua e precisa formulazione dei casi, in particolare quelli indicati ai nn. 1°, 2°, 4°, 6°, 7°. Vivamente discussa fu la determinazione delle varie ipotesi indicate nel n. 7, la quale presentò non poche difficoltà; parve in ogni modo che anche l'ipotesi di seduzione di donna affidata alla cura, educazione, istruzione, vigilanza, custodia altrui fosse già compresa tra i casi dell'abuso di fiducia e di relazioni domestiche, e tra quelli dell'artificio e raggiro. Si dubitò anche per un momento, a proposito dell'art. 299, n. 5, e dell'articolo 300 (art. 268), se si potesse parlare a ragione di un possesso di stato per il figlio illegittimo; ma a togliere di mezzo ogni dubbio si ritenne preferibile indicare qui come possesso di stato quella condizione che risulta dal complesso di fatti specificati poi nell'art. 300 (art. 268), analogamente a quanto fu disposto negli artt. 263, comma 2° e 264 (artt. 234, 235). Si ritenne altresì, quanto all'art. 299, n. 2, che appunto la voce « concubinato » stesse ad indicare una relazione permanente a mo' di coniugi (*more uxorio*), mentre non doveva più contemplarsi, dopo le recenti disposizioni sul matrimonio religioso dei cattolici, come altra ipotesi ulteriore, quale era stata distintamente contemplata in una precedente fase del progetto, quella del matrimonio religioso. Qualche disputa sollevò l'art. 299, n. 3, secondo il quale è compreso tra i casi di ammissibilità dell'azione l'annullamento del riconoscimento per motivo diverso dalla mancanza di veridicità. Parve, infatti, ad uno dei due relatori, che tenuto anche conto della difficoltà della prova di tale mancanza e della tutela che la legge deve incondizionatamente offrire all'autore del riconoscimento se questo è impugnato per diverso motivo, in particolare, poi, nei casi più comuni, in cui sia stato efficacemente impugnato per violenza o per difetto di forma, non dovesse questa condizione di cose rivolgersi a discapito dell'autore del riconoscimento e in certa guisa costituire un indice a suo danno. Ma tali considerazioni non furono ritenute dalla maggioranza della Commissione, sufficienti per eliminare questo caso.

1930 R. G., n. 276-278. — Nelle disposizioni riguardanti la dichiarazione giudiziale della paternità si manifesta soprattutto il favore del progetto verso la prole illegittima. Chi consideri che oggi la ricerca della paternità è ammessa soltanto nei casi di ratto o stupro violento, può agevolmente rendersi conto

della grande larghezza di criteri a cui si ispira la riforma, che è veramente in questa parte profonda e ardita.

Nell'elenco dei casi in cui la ricerca della paternità è consentita, la più notevole innovazione da ma introdotta al progetto preliminare è la soppressione delle ipotesi di seduzione che la Commissione Reale prevedeva nel numero 7 dell'articolo 299. Sono queste le ipotesi che avevano soprattutto destato gravi preoccupazioni e timori di abusi e di ricatti, invero giustificati anche per la indeterminatezza ed elasticità del significato attribuito alla parola «seduzione». Da un punto di vista strettamente giuridico ho considerato che la ipotesi non può esser presa in considerazione in un sistema legislativo il quale dalla dichiarazione giudiziale fa conseguire l'acquisto dello stato di figlio e non soltanto, come in altre legislazioni, vantaggi economici. Sembra ovvio che lo stato di figlio non possa attribuirsi se non si hanno elementi i quali diano la fondata persuasione che l'uomo del quale si pretende la paternità sia autore del concepimento. Ora nelle ipotesi di seduzione, considerate nel progetto preliminare, questa persuasione non si poteva avere, perchè nè la promessa di matrimonio, nè l'uso di artifici o raggiri, nè l'abuso di autorità, di fiducia o di relazione domestica sono fatti dai quali possa logicamente desumersi che il seduttore, e non altri coi quali la donna può aver avuti rapporti, sia l'autore del concepimento. In realtà l'azione poteva sembrare in quei casi consentita piuttosto come sanzione del riprovevole agire del seduttore, che come mezzo di accertamento di una paternità assai dubbia. Ma se giusta è la sanzione che oggi si concreta, secondo i pacifici insegnamenti della dottrina e della giurisprudenza, nel risarcimento dei danni, ingiustificata sarebbe l'attribuzione di una non provata paternità.

Le altre modificazioni introdotte nel testo dell'art. 299 del progetto preliminare (ora art. 276) non hanno rilevante importanza. Il numero 1 è stato soppresso perchè ai figli concepiti durante un matrimonio in seguito annullato è stato già attribuito, nell'art. 134 (art. 126), lo stato di figli naturali riconosciuti. Nel n. 2 ho sostituito all'espressione « concubinato », non consueta al linguaggio legislativo, quella tradizionale di « convivenza a modo di coniugi ». Ho soppresso il n. 3 perchè l'atto di riconoscimento è indubbiamente una dichiarazione scritta di colui al quale si attribuisce la paternità e come tale rientra nell'ipotesi del n. 4, salvo a valutare di caso in caso la sua rilevanza, che potrà anche essere esclusa, se ad esempio il riconoscimento sia stato fatto da un interdetto o sotto l'azione della violenza.

Ho infine evitata l'espressione *possesso di stato*, perchè concettualmente inesatta nella sua applicazione alla filiazione naturale, sostituendola con la enunciazione descrittiva dei fatti che il progetto preliminare conteneva nel primo comma dell'art. 300 (art. 268).

Ho soppresso l'art. 301 del progetto preliminare, perchè, esclusa dall'art. 276 l'ipotesi della seduzione, era eccessivo considerare la cattiva condotta della madre come motivo di preclusione dell'azione, che è ormai ammessa solo quando si hanno elementi obbiettivi che offrono seri indizi della paternità reclamata. Naturalmente la soppressione dell'articolo non esclude che nel giudizio il preteso padre faccia valere la cattiva condotta della madre come motivo per mettere in dubbio la paternità.

R. C. P., pag. 794. — Ad ampio dibattito ha dato luogo il paragrafo relativo alla dichiarazione giudiziale della paternità e della maternità naturale.

Nell'articolo 276 che enuncia i casi in cui è ammessa la dichiarazione giudiziale della paternità, ben più numerosi di quelli del Codice vigente, si è affacciato anzitutto il dubbio che data la formula: « L'azione diretta ad ottenere la dichiarazione giudiziale della paternità naturale non può essere proposta che nei casi seguenti », il giudice possa ritenersi vincolato dalla enunciazione stessa nel senso che sia obbligato a far luogo alla dichiarazione di paternità nei casi

stessi, anche se non sia convinto che esista veramente il rapporto di filiazione naturale. Per eliminare tale dubbio, considerando che la enunciazione è fatta solo perchè si abbia una certa garanzia di serietà, mentre il tribunale giudicherà liberamente se i fatti rientrano in quelli stabiliti e gli indizi siano tali da far presupporre la paternità, la Commissione ha proposto di sostituire la formula: «La dichiarazione giudiziale della paternità naturale non può aver luogo». Ciò anche perchè la dizione del progetto ministeriale appare di carattere procedurale, mentre dell'azione si occupa poi l'articolo 281 (art. 272).

In ordine ai vari casi da qualche Commissario è stato proposto di restringere i limiti per la ricerca della paternità, sopprimendo l'ipotesi del n. 1 dell'articolo 276, relativa alla notoria convivenza a modo di coniugi della madre e del presunto padre nel tempo a cui risale il concepimento; ma la Commissione l'ha mantenuta, notando che proprio tale ipotesi costituisce il caso tipico in cui è giusto ammettere la dichiarazione giudiziale della paternità naturale. Qualcuno ha, anzi, proposto di sostituire alla dizione del progetto la parola «concubinato», senonchè alla Commissione è parso più appropriato il testo ministeriale da cui appare ugualmente chiaro che la convivenza deve avere avuto un certo carattere di continuità.

A proposito del caso del n. 3, si è chiarito che si debba trattare di una delle ipotesi di ratto vero e proprio, previste dagli articoli 522 e 524 del Codice penale, e non di ratto consensuale il quale non è un reato contro la persona che ha consentito, ma contro chi esercita la patria potestà.

Una questione più grave è stata sollevata da un altro Commissario relativamente al n. 4 che prevede l'ipotesi di una serie di fatti che costituiscano un grave indizio della relazione di filiazione. È stato ricordato che la Commissione Reale aveva in proposito richiesto il possesso di stato di figlio naturale, ipotesi che ha un preciso e limitato significato giuridico, senonchè nella relazione ministeriale si dice che si è voluto evitare l'espressione «possesso di stato», perchè concettualmente inesatta nella sua applicazione alla filiazione naturale. Nel sistema del diritto attuale, che afferma il principio del divieto della ricerca della paternità (articolo 189) e non riconosce quindi che vi sia uno stato di figlio naturale che possa di regola essere giudizialmente accertato nei rapporti del padre, si può dubitare che sia esatta la nozione di un possesso di stato di figlio naturale. Ma poichè il progetto introduce il principio opposto della ricerca della paternità e riconosce, agli effetti dell'accertamento della paternità, il valore di quelle condizioni che nell'articolo 172 del Codice civile costituiscono il possesso di stato di figlio legittimo, si ritiene che le condizioni medesime costituiscano nel sistema legislativo uno stato di filiazione naturale il cui possesso è suscettivo di effetti giuridici.

La maggioranza della Commissione, osservando che se lo stato di figlio naturale non esiste nella tradizione, tuttavia esso risponde ad una realtà di fatto, e pur fra le riserve di qualche Commissario, ha accolto la proposta di sostituire al n. 4 dell'articolo 276 la dizione: «quando vi sia possesso di stato di figlio naturale».

R. R., n. 128. — Ho modificato, in conformità della proposta della Commissione parlamentare, la dizione della prima parte dell'art. 276 del progetto definitivo, relativo alla dichiarazione giudiziale della paternità. Nella nuova redazione l'articolo ha perduto quel carattere procedurale, che ha determinato il rilievo della Commissione (art. 267).

Nello stesso articolo, poi, ho accolto l'altra proposta di sostituire, siccome più chiara, la menzione del possesso di stato di figlio naturale alla enunciazione dei fatti costituenti l'indizio della relazione di filiazione.

Per quanto riguarda i casi, in cui è consentita la dichiarazione giudiziale della paternità, la Commissione parlamentare ha chiesto il ripristino dell'ipotesi di seduzione con promessa di matrimonio risultante da prova scritta o

compiuta con artifizii e raggiri idonei a trarre in inganno o facilitata da abuso di autorità, di fiducia o di relazione domestica: ipotesi già prevista nel progetto preliminare. Ho riesaminato con particolare cura la delicata questione; ma, pur tenendo conto delle ragioni addotte a favore della proposta, mi sono confermato nell'avviso che non sia conveniente portare innovazione al progetto definitivo. In verità, mentre negli altri casi, in cui la dichiarazione giudiziale di paternità è ammessa, vi sono realmente elementi i quali rendono probabile e verosimile la paternità, siffatti elementi mancano, o sono del tutto incerti, nel caso di seduzione. E anche prescindendo da questa considerazione sul fondamento razionale della norma, è da tener presente che essa potrebbe aprire la via alla dichiarazione di paternità in ogni caso di congiunzione extra matrimoniale, con pericolo di abusi, di insidie e turbamenti, quali spesso si sono deplorati nel passato, come lo studio del diritto intermedio su questo punto rende manifesto. Inefficaci sarebbero le restrizioni, da cui la proposta è stata accompagnata, poichè, se da un lato una promessa di matrimonio vagamente sfuggita in una lettera giustificerebbe l'azione, dall'altro le « relazioni domestiche » renderebbero agevoli le insidie specialmente verso giovani inesperti o verso persone attempate.

Alla proposta di includere la seduzione fra i casi in cui è consentita la ricerca della paternità era connessa l'altra di considerare la cattiva condotta della madre come motivo di preclusione dell'azione. Una volta però esclusa la seduzione dalle ipotesi, in cui è possibile dar luogo all'azione di ricerca della paternità, sarebbe stato eccessivo porre questa preclusione.

Per migliore intelligenza delle relazioni riproduciamo il testo degli articoli 299, 300 e 301 del progetto preliminare:

Art. 299. — *L'azione diretta ad ottenere la dichiarazione giudiziale della paternità naturale non può essere proposta che nei casi seguenti:*

1° *quando, al tempo del concepimento, tra la madre e colui al quale si attribuisce la paternità vi fosse matrimonio di cui fu in seguito dichiarata la nullità;*

2° *quando, al tempo del concepimento, vi fosse concubinato tra i genitori;*

3° *quando sia stato annullato, per motivo diverso dal difetto di veridicità, il riconoscimento fatto da colui contro il quale si agisce per la dichiarazione;*

4° *se la paternità possa desumersi da sentenza civile o penale, ovvero da una dichiarazione non equivoca per iscritto di colui al quale si attribuisce la paternità;*

5° *se vi sia possesso di stato di figlio naturale;*

6° *se vi sia stato ratto o violenza carnale, quando il tempo del congiungimento corrisponda a quello del concepimento;*

7° *se vi sia stata seduzione preceduta da promessa di matrimonio risultante da prova scritta, o compiuta con artifizii o raggiri idonei a trarre in inganno o facilitata da abuso di autorità, di fiducia o di relazione domestica, quando il tempo del congiungimento corrisponda a quello del concepimento.*

Art. 300. — *Il possesso di stato di figlio naturale risulta da una serie di fatti, che nel loro complesso costituiscano un grave indizio delle relazioni di filiazione tra una persona e colui al quale la paternità si attribuisce.*

I principali tra questi fatti sono:

che la persona abbia sempre portato il cognome di colui che essa pretende essere suo padre naturale;

che questi l'abbia trattata come suo figlio ed abbia provveduto in tale qualità al mantenimento, all'educazione ed al collocamento di essa;

che essa sia stata costantemente riconosciuta come tale nella società.

Art. 301. — *Non si può fare luogo alla dichiarazione di paternità se risulti che, al tempo del concepimento, la madre era notoriamente di cattivi costumi od ebbe rapporti sessuali con altri.*

Art. 268.**Fatti costitutivi del possesso di stato.**

Il possesso di stato di figlio naturale risulta da più fatti i quali nel loro complesso costituiscono un grave indizio della relazione di filiazione tra una persona e colui al quale la paternità è attribuita.

In ogni caso devono concorrere i seguenti fatti:

che la persona sia stata trattata come figlio da colui che essa reclama per padre naturale e che questi abbia, come tale, provveduto al mantenimento, alla educazione e al collocamento di essa;

che essa sia stata costantemente riconosciuta come tale nei rapporti sociali.

L. P.: Prog. Comm. Reale, art. 300; prog. def., art. 277.

R. C. P., pag. 794. — La Commissione ha proposto di sostituire all'articolo 277, che enuncia i fatti in concorso dei quali si può proporre l'azione nell'ipotesi del n. 4, l'articolo 300 del progetto della Commissione Reale che nel primo comma precisa il concetto generale del possesso di stato (come nel n. 4 dell'articolo 276 del progetto ministeriale) e poi fa seguire la enunciazione degli stessi casi dell'articolo 277 ministeriale con carattere esemplificativo, premettendovi all'uopo la frase « I principali tra questi fatti sono ». Ciò del resto anche nel progetto ministeriale è stabilito all'art. 244 (*art. 235*) per il possesso di stato di figlio legittimo. La Commissione ha soltanto, per la formulazione dei singoli casi, proposto di mantenere il testo ministeriale, sostituendo però alla dizione dell'ultima ipotesi « che essa sia stata costantemente considerata come tale nei rapporti sociali » e aggiungendo l'ipotesi « che essa sia stata riconosciuta come tale dalla famiglia », prevista dal progetto per il possesso di stato di figlio legittimo (articolo 244) (*art. 235*).

Un'altra notevole modificazione è stata proposta in ordine all'ipotesi della seduzione. Qualcuno ha opinato che la si potesse far rientrare nel n. 4 dell'articolo 276 (*art. 267*), ma la maggioranza della Commissione ha voluto prevederla espressamente, aggiungendo a tale scopo, come n. 5 dell'articolo stesso, il n. 7 dell'articolo 299 della Commissione Reale.

Infine la Commissione ha deliberato di proporre, come articolo 277-*bis*, il ripristino dell'articolo 301 della Commissione Reale, relativo al divieto della dichiarazione di paternità se al tempo del concepimento la madre era notoriamente di cattivi costumi od ebbe rapporti sessuali con altri, ritenendosi insufficienti le ragioni addotte nella relazione ministeriale per la soppressione dello stesso articolo 301 del progetto preliminare.

R. R., n. 129. — Non ho potuto aderire completamente alle proposte di modificazione della disposizione che stabilisce i fatti costitutivi del possesso di stato di figlio naturale (art. 268). Si sarebbe voluto attribuire valore puramente esemplificativo ai fatti indicati come costitutivi di tale possesso; ma mi è sembrato pericoloso accordare ampia discrezionalità al giudice nella valutazione di questi fatti, mentre, per la delicatezza della materia, è necessario stabilire restrizioni e cautele. Ho peraltro soppresso come elemento necessario del possesso di stato il fatto che la persona sia stata abitualmente chiamata col cognome di colui che essa pretende essere suo padre naturale, e ciò non perchè l'abbia considerato irrilevante, ma per attenuare il rigore della disposizione, essendo difficile che esso in pratica si verifichi. Del resto, tale fatto è indirettamente compreso nell'altro che pure deve concorrere, e cioè che la persona sia stata costantemente riconosciuta come figlio naturale del presunto genitore nei rapporti sociali, giacchè una delle possibili forme, nelle quali potrà

manifestarsi il riconoscimento del pubblico, sarà costituita per l'appunto dall'attribuzione del cognome del presunto genitore naturale. Attenendomi poi al concetto che la relazione di filiazione naturale non costituisce uno stato familiare, non ho potuto includere tra i fatti, integranti il possesso di stato, la circostanza che la persona sia stata riconosciuta come figlio dalla famiglia.

Art. 269.

Legittimazione attiva e termine.

L'azione per ottenere che sia dichiarata giudizialmente la paternità naturale può essere promossa dal figlio dentro i due anni dal raggiungimento della maggiore età. Se egli muore prima di tale termine, può essere promossa dai discendenti legittimi di lui.

Nei casi preveduti dal n. 2 dell'art. 267 l'azione può essere promossa anche dopo la scadenza del termine indicato nel comma precedente, dentro i due anni dal giorno in cui è passata in giudicato la sentenza o è stato scoperto il documento contenente la dichiarazione di paternità.

L'azione già promossa dal figlio, se egli muore, non può essere proseguita che dai suoi discendenti legittimi.

L. P.: Prog. Comm. Reale, art. 303; prog. def., art. 278.

R. C. R., pag. 148. — Mentre alcune legislazioni straniere, come quella austriaca (cfr. *Jurisdictionnorm*, § 49, 1-2), attribuiscono l'azione solo al figlio, vivissime sono le dispute riguardo alla nostra.

Alcuni, argomentando *a silentio*, ammettono che l'azione spetti a chiunque vi abbia interesse, quindi anche a coloro che hanno interesse giuridico a far dichiarare l'incapacità dei figli naturali a ricevere per testamento o per donazione; si disputa ancora se si estenda agli eredi e ai discendenti del figlio e, in tale ipotesi, a quali discendenti; e infine circa l'applicabilità per analogia dell'articolo 178 relativo al reclamo dello stato del figlio legittimo. Le leggi straniere ed i progetti precedenti, poi, sono nei più vari sensi, (articolo 340 codice svizzero e progetto Quarta, che danno azione al figlio e alla madre; progetto Scialoja e progetto parlamentare 5 giugno 1924, che la danno solo al figlio, e così altri progetti).

Dopo maturo esame si ritenne propizia l'occasione per troncare una buona volta le dispute, e parve anche che la soluzione più soddisfacente del grave problema fosse quella di concedere l'azione, in parziale analogia di quel che vale per il reclamo di stato di figlio legittimo, soltanto al figlio e, sotto certe condizioni, lui morto, ai suoi discendenti legittimi. Escluso, infatti, che basti un interesse pecuniario come fondamento di tale azione, deve esserne esclusa la trasmissibilità agli eredi come tali. Potrebbe dubitarsi, se, oltre i discendenti, debbano essere legittimati all'azione anche il coniuge del figlio o l'altro genitore riconosciutosi o dichiarato tale, tenuto conto che i rapporti di affetto e di legame familiare li chiamano anche, secondo l'attuale sistema successorio, alla successione intestata, e il primo anche alla quota legittima (art. 750, 751, 753 e seguenti, 812 e seguenti); appunto la domanda potrebbe essere diretta da costoro soltanto allo scopo di migliorare la condizione del figlio e a loro stesso vantaggio, o quanto al secondo anche per liberarsi totalmente o parzialmente dall'obbligo degli alimenti. Ma nel complesso parvero prevalenti le ragioni per l'estensione della legittimazione attiva, *iure proprio*, solo ai figli del figlio predefunto e quando egli sia morto in molto giovane età.

Del pari, la trasmissione dell'azione già promossa dal figlio dovrebbe essere limitata ai discendenti legittimi. In questi sensi, dopo lungo esame, si è pronunciata la Commissione.

R. G., n. 279. — Nell'art. 278 ho ritenuto necessario porre un termine di decadenza per l'esercizio dell'azione di ricerca di paternità da parte del figlio, per evitare in tema di rapporti personali uno stato di permanente incertezza; e ho stabilito il termine di un anno dal raggiungimento della maggiore età, come era già disposto in precedenti progetti sull'argomento. Posto questo termine, veniva meno la ragione delle particolari limitazioni stabilite nell'art. 304 del progetto preliminare, che perciò è stato soppresso.

Il testo dell'art. 278 rende evidente che il termine di decadenza non si riferisce all'azione per ricerca della maternità, per la quale non sussistono i motivi che ne hanno consigliata l'adozione. Nello stesso articolo è regolata l'ipotesi che dopo la scadenza del termine intervenga la sentenza o sia scoperto il documento in base al quale può promuoversi il giudizio. La norma corrisponde a quella che il progetto preliminare stabiliva nell'art. 305, salvo che il maggior termine è fissato, per agevolare la posizione del figlio, in un anno, anzichè in sei mesi.

R. C. P., pag. 795. — In materia di termini per l'azione promossa dal figlio (articolo 278), qualche Commissario aveva proposto di sopprimere i termini stessi considerando che il figlio può venire a conoscenza dei fatti occorrenti per ottenere il riconoscimento anche molto tempo dopo il raggiungimento della maggiore età; altri aveva proposto che il termine decorresse dal giorno in cui il figlio ha avuto esatta conoscenza della situazione, ma la Commissione non ha ritenuto di accogliere queste proposte temendo di mettere con esse i genitori nella condizione di essere per tutta la vita esposti a delle azioni di dichiarazione di paternità. E' parso piuttosto alla maggioranza della Commissione che sia troppo breve il termine di un anno fissato dal progetto ministeriale, che si è perciò proposto di elevare a tre anni, salvo l'ipotesi che il genitore sia morto, nel qual caso dovrebbe essere mantenuto il termine di un anno, al fine di porre una remora ad una azione che è troppo personale per consentirla senza giusti limiti in confronto degli eredi. Questa eccezione potrebbe trovar posto in un comma aggiuntivo all'articolo stesso.

R. R., n. 130. — E' stato ritenuto eccessivamente breve il termine di un anno dal raggiungimento della maggiore età, previsto dall'art. 278 del progetto definitivo, per esercitare l'azione diretta alla dichiarazione giudiziale della paternità; ma, pur chiedendone il prolungamento ad anni tre, la Commissione ha suggerito di stabilire il termine di un anno per l'ipotesi in cui il genitore fosse morto. Ho creduto miglior soluzione stabilire il termine di due anni, senza peraltro adottare un diverso criterio secondo che il genitore sia, o non, in vita, poichè l'esigenza di limitare nel tempo l'esperibilità dell'azione di ricerca resta identica in entrambi i casi. Mi è sembrato poi superfluo stabilire esplicitamente che l'azione deve essere promossa dai discendenti legittimi del figlio nello stesso termine stabilito per il genitore.

Art. 270.

Dichiarazione giudiziale di maternità.

La maternità può essere dichiarata giudizialmente anche fuori dei casi previsti dall'art. 267.

Essa è dimostrata provando l'identità di colui che si pretende essere il figlio e colui che fu partorito dalla donna, la quale si assume esserne la madre.

L'azione può essere proposta dal figlio e, dopo la morte di lui, dai suoi discendenti legittimi, se egli sia morto in età minore o prima di cinque anni dal raggiungimento della maggiore età.

L'azione è imprescrittibile riguardo al figlio.

P. L.: C. civ. 1865, art. 190.

L. P.: Prog. Comm. Reale, art. 302; prog. def., art. 279.

R. C. R., pag. 142. — *L'azione per la dichiarazione di maternità* è ammessa con la stessa larghezza, a parte l'ostacolo derivante dall'adulterinità e incestuosità della prole, con cui era ammessa nel codice (art. 190). Soltanto, con la frase « anche fuori dei casi previsti dall'art. 299 » (art. 267), si è avuto cura di precisare che tale azione è ammessa in generale e che le eventuali eccezioni, comuni al caso della paternità, dipendono da altri motivi (v. art. 315) (art. 276).

Ma, per converso, a differenza di quanto è stabilito all'art. 190 codice civile, ed era proposto in precedenti progetti, la prova, in ogni stadio del giudizio, è pienamente libera (art. 312), nel che vorrà riconoscersi un significativo progresso sulla legislazione vigente.

R. G., n. 286. — Ho soppresso come superfluo l'art. 312, perchè è principio di diritto processuale che, in mancanza di limitazioni espresse, tutti i mezzi di prova possono essere dedotti.

R. R., n. 130. — Nell'art. 270 ho aggiunto due commi tendenti a risolvere il problema della legittimazione attiva dell'azione per la dichiarazione di maternità naturale, problema vivamente dibattuto per il vecchio codice e che l'art. 269 risolve per la ipotesi parallela relativa all'azione per la dichiarazione di paternità naturale. Ho ritenuto opportuno ammettere, in armonia al sistema accolto dall'art. 269, a esperire l'azione solo il figlio e in sua mancanza i discendenti legittimi, ma ho creduto opportuno dichiarare tale azione imprescrittibile nei riguardi del figlio, non essendo conveniente condizionare la ricerca della maternità agli stessi rigorosi limiti di tempo cui deve necessariamente essere subordinata la ricerca della paternità.

L'art. 312 del progetto preliminare stabilisce che la paternità e la maternità naturale possono essere dimostrate con qualsiasi mezzo di prova. La norma non è stata riprodotta nel testo del codice, perchè ritenuta superflua.

Art. 271.

Azione nell'interesse di minore o interdetto.

L'azione per ottenere che sia giudizialmente dichiarata la paternità o maternità naturale può essere promossa, nell'interesse del minore, dal genitore che esercita la patria potestà o dal tutore. Questi però deve chiedere l'autorizzazione del giudice tutelare, il quale può anche nominare un curatore speciale.

Occorre il consenso del figlio per promuovere o per proseguire l'azione se egli ha raggiunto l'età di anni sedici.

Per l'interdetto l'azione può essere promossa dal tutore, previa l'autorizzazione del giudice tutelare.

L. P.: Prog. Comm. Reale, art. 306; prog. def., art. 280.

R. C. R., pag. 154. — Non facili questioni dovettero affrontarsi nelle varie ipotesi di *persone incapaci*. Vari schemi furono anche qui successivamente proposti; il risultato ultimo delle discussioni è accolto nell'articolo 306, dove è particolarmente notevole il requisito ivi posto del consenso del figlio che

abbia compiuto i sedici anni per promuovere o proseguire l'azione, in modo analogo a quanto è stato stabilito circa il riconoscimento di un figlio che ab' è raggiunto i diciotto anni, e dove è pure notevole, e fu veramente oggetto di dispute (non essendovi favorevoli i relatori, e decisamente contrario uno di essi) che nel caso di azione per la dichiarazione di maternità potesse il padre, quale avente la potestà sul figlio minorenne, agire per il figlio. Parve, però, alla Commissione, che non fosse così sconveniente, e sotto un certo punto di vista potesse essere anche doveroso per il padre che si è riconosciuto o fu dichiarato giudizialmente tale promuovere questa azione, mentre dall'altra parte, ammessa per ipotesi la negativa, il padre avrebbe sempre potuto sollecitare indirettamente l'esperimento di essa. E' ovvio, poi, che solo nel caso in cui il minore non sia in potestà di uno dei genitori, il giudice tutelare possa supplire al difetto di iniziativa del rappresentante legale in tale azione.

R. G., n. 281 e 290. — Nell'art. 280 ho voluto eliminare il dubbio al quale aveva dato luogo la formulazione del secondo comma dell'art. 306 del progetto preliminare, che l'azione per la dichiarazione di paternità dovesse considerarsi obbligatoria. Ho perciò fusa col primo comma la norma circa la nomina del curatore speciale, in modo che questa nomina appaia come una facoltà di cui il giudice tutelare può avvalersi quando lo ritenga opportuno nell'interesse del minore. Non ho parlato dell'obbligo di sentire la madre perchè, ove l'azione non sia diretta all'accertamento della maternità, essa ha normalmente la rappresentanza del figlio ed è in ogni modo ovvio che il giudice tutelare penserà a sentirla.

Fondate mi sono sembrate le critiche che da più parti erano state mosse alla disposizione contenuta nell'art. 316 del progetto preliminare. Non si può infatti dubitare, di fronte alla disposizione contenuta nell'art. 280, che l'ente al quale è affidata la tutela del minore, possa, come ogni altro tutore, agire per la dichiarazione di paternità o di maternità. Sotto questo aspetto quindi l'art. 316 si mostrava superfluo. Sarebbe poi del tutto inopportuno consentire che l'azione si promuova per il solo soddisfacimento di interessi materiali dell'ente, poichè, tra l'altro, si andrebbe incontro a gravi difficoltà per determinare le ripercussioni che il giudizio svolto a questi fini può avere sul diritto del figlio di ottenere la dichiarazione di paternità.

R. R., n. 131. — A proposito dell'azione di ricerca della paternità o maternità promossa nell'interesse del minore o dell'interdetto, è stata prospettata la opportunità di stabilire che il giudice tutelare, prima di concedere l'autorizzazione a promuovere l'azione, debba sentire il pubblico ministero, e che il provvedimento del giudice sia impugnabile. Ma è questo un punto che dovrà trovare la sua soluzione nelle norme di attuazione del codice insieme alle altre disposizioni relative alle forme dei provvedimenti del giudice tutelare e ai relativi mezzi di impugnazione.

Per migliore intelligenza della R. G. riproduciamo il testo del soppresso articolo 316 del proj. prel.:

«L'ente pubblico o l'ospizio, che provvede alla cura del figlio naturale minore ed al quale è affidata la tutela del medesimo a norma dell'art. 414, può, nei casi in cui l'azione è concessa dal presente codice, previa l'autorizzazione del giudice tutelare, promuovere l'azione contro colui che si assume essere il genitore, anche al solo fine della somministrazione degli alimenti e del rimborso delle spese che l'ente o l'ospizio sostiene pel minore.

«Restano salve le più favorevoli disposizioni delle leggi speciali nell'interesse dei figli naturali».

Dato il tenore dell'articolo successivo sembra doversi ritenere che l'autorizzazione del giudice tutelare non escluda la necessità della fase preliminare sull'ammissibilità dell'azione di ricerca.

Art. 272.**Ammissibilità dell'azione.**

L'azione per la dichiarazione giudiziale di paternità o di maternità naturale è ammessa solo quando concorrono indizi tali da farla apparire giustificata.

Sull'ammissibilità il tribunale decide in camera di consiglio con decreto, dietro il ricorso di chi intende promuovere l'azione, citate le parti, sentiti il pubblico ministero e le parti stesse personalmente, qualora compaiano, e assunte le informazioni del caso.

L'inchiesta sommaria compiuta dal tribunale ha luogo senza alcuna pubblicità e deve essere mantenuta segreta.

Il tribunale anche prima di ammettere l'azione può, se trattasi di minore o d'altra persona incapace, nominare un curatore speciale che la rappresenti in giudizio.

L. P.: Prog. Comm. Reale, art. 307, 309; prog. def., art. 281.

R. G., n. 282. — Ho creduto opportuno, dopo profondo esame, conservare la fase preliminare del giudizio che la Commissione Reale aveva introdotto, per evitare che attraverso azioni infondate si facessero valere intenti ricattatori profittando del timore di scandalo e del turbamento che dibattiti sulla paternità possono determinare in delicate situazioni personali e familiari. Le modificazioni apportate nel testo dell'art. 281 tendono a precisare che scopo del giudizio preliminare è quello di valutare se vi siano indizi che facciano apparire giustificata la domanda. La soppressione della disposizione contenuta nel terzo comma del testo della Commissione Reale è conseguenza dell'abolizione dell'articolo 301 del progetto preliminare. L'ultimo comma riproduce, opportunamente estesa a tutti i casi di incapacità, la disposizione del secondo comma dell'art. 309 del progetto preliminare.

R. C. P., pag. 795. — Sull'ammissibilità dell'azione che l'articolo 281 consente solo « quando concorrano indizi tali da farla apparire giustificata » richiedendo un apposito provvedimento deliberatorio del tribunale, si è fatto notare da qualche Commissario che la disposizione del progetto è troppo vaga e generica e si rimette troppo all'apprezzamento del giudice per quanto riguarda i predetti indizi che dovrebbero giustificare l'ammissibilità dell'azione. Gli indizi, si è detto, devono avere una base in fatti certi che di per sé costituiscano già apprezzabili elementi di prova. Diversamente si giungerebbe ad una inchiesta preliminare, di carattere segreto, che il magistrato dovrebbe fare attraverso l'autorità di pubblica sicurezza e i carabinieri, ciò che non sembra opportuno in una materia così delicata, recando il pericolo di costituire una grave e pericolosa molestia alle persone ed alla tranquillità della famiglia. E conseguentemente si era proposto di ripristinare il concetto dell'articolo 190 del vigente Codice, il quale, a proposito di indagini sulla maternità, parla di un « principio di prova per iscritto » o di « presunzioni od indizi risultanti da fatti già certi ». In contrario si è fatto rilevare che il « fatto certo » non si ha che col giudicato e che quindi si debba solo parlare di « un principio di prova scritta » e di « indizi gravi, precisi e concordanti ».

Accogliendo questi criteri, la Commissione è stata concorde nel richiedere che la formula del progetto sia modificata nel senso che « l'azione per la dichiarazione giudiziale di paternità o di maternità naturale non può essere proposta se non previa dichiarazione di ammissibilità da parte del tribunale qualora concorrano un principio di prova per iscritto ovvero indizi gravi, precisi

e concordanti». Rimane così meglio scolpito il concetto che l'inchiesta non può essere autorizzata dal tribunale in base ad una semplice denuncia, ma che occorre che la parte ricorrente fornisca elementi indiziari tali da autorizzare il tribunale a compiere l'inchiesta sommaria. Questa poi avverrà «senza alcuna pubblicità» al solo fine di impedire lo scandalo e far sì che l'interessato, per timore di esso, non abbia a cedere senz'altro agli eventuali ricatti.

R. R., n. 132 e 133. — Ho lasciato immutato il primo comma dell'art. 281 del progetto definitivo. Al riguardo era stato richiesto un maggior rigore nel giudizio di ammissibilità dell'azione, esigendosi espressamente il concorso di indizi gravi, precisi e concordanti o l'esistenza di un principio di prova per iscritto. Ma di fronte alla formula, che richiede il concorso di indizi tali da fare apparire giustificata l'azione, mi è sembrata superflua ogni specificazione.

Il progetto definitivo (art. 282) ammetteva l'impugnabilità avanti la corte di appello del decreto del tribunale col quale si provvede all'ammissibilità dell'azione di ricerca.

Questo criterio non ha incontrato il favore della Commissione. Ho trovato giustificato il rilievo e perciò ho soppresso la disposizione. Infatti, se il decreto del tribunale è favorevole, appare più opportuno che le parti svolgano le loro difese nel successivo giudizio di ricerca della paternità o maternità naturale. Se non lo è, la parte interessata avrà sempre la possibilità di riproporre istanza, fornendo nuovi elementi, dato che il provvedimento non costituisce cosa giudicata. L'impugnativa avverso il decreto si risolverebbe in definitiva in una inutile complicazione.

Art. 273.

Pena in caso di inammissibilità.

Il tribunale, se dichiara inammissibile l'azione, può condannare l'istante al pagamento di una pena pecuniaria da lire trecento a lire cinquemila.

L. P.: Prog. Comm. Reale, art. 311; prog. def., art. 283.

R. G., n. 285. — Nell'art. 283 ho chiarito il carattere civile della pena da infliggere quando la domanda sia dichiarata inammissibile.

Art. 274.

Legittimazione passiva.

La domanda per la dichiarazione di paternità o di maternità naturale deve essere proposta nei confronti del presunto genitore o, in mancanza di lui, nei confronti dei suoi eredi.

Alla domanda può contraddire chiunque vi abbia interesse.

P. L.: C. civ. 1865, art. 191.

L. P.: Prog. Comm. Reale, art. 304, 313; prog. def., art. 284.

R. G., n. 287. — Nell'art. 284 ho premesso alla disposizione che ammette il contraddittorio di ogni interessato la regola che determina i contraddittori necessari, risolvendo anche, in questo modo, i dubbi che in pratica erano sorti per il caso in cui l'azione venga promossa dopo la morte del presunto genitore.

Art. 275.**Effetti della sentenza.**

La sentenza che dichiara la filiazione naturale produce gli effetti del riconoscimento.

Il giudice può anche dare i provvedimenti che stima utili per l'allevamento, l'educazione e l'istruzione del figlio e per la tutela degli interessi patrimoniali di lui.

P. L.: C. civ. 1865, art. 192.

L. P.: Prog. Comm. Reale, art. 314; prog. def., art. 285.

Art. 276.**Divieto di indagini sulla paternità o maternità.**

Non sono ammesse le indagini sulla paternità e sulla maternità nei casi in cui il riconoscimento è vietato.

Le indagini sono escluse anche nei casi in cui, per l'art. 249 e per il terzo comma dell'art. 250, è ammissibile il riconoscimento.

P. L.: C. civ. 1865, art. 193.

L. P.: Prog. Comm. Reale, art. 315; prog. def., art. 286.

R. R., n. 134. — Il progetto definitivo (art. 286, capoverso primo), fissato il principio che non sono ammesse le indagini sulla paternità e sulla maternità nei casi in cui il riconoscimento è vietato, ribadiva questo principio per i figli incestuosi anche nell'ipotesi in cui eccezionalmente è consentito il loro riconoscimento. Ho ritenuto che il medesimo criterio debba essere seguito per i figli adulterini nel caso in cui il loro riconoscimento può essere ammesso con decreto reale, e ciò come logica conseguenza della regola fissata nell'art. 250, comma terzo, la quale, nel caso anzidetto, fa dipendere esclusivamente da una valutazione discrezionale dell'autorità amministrativa l'acquisto dello stato di figlio naturale.

Il capoverso, in ordine ai figli adulterini, richiama soltanto il comma terzo dell'art. 250, che riguarda il caso in cui il riconoscimento può essere ammesso con decreto reale. Pertanto è da ritenere che i figli adulterini possano esercitare l'azione di ricerca nei casi in cui al genitore sarebbe consentito liberamente il riconoscimento a norma dei primi due commi dell'art. 250.

Art. 277.**Alimenti.**

Nei casi previsti dall'articolo precedente e in ogni altro caso in cui non possa più proporsi l'azione per la dichiarazione giudiziale di paternità, il figlio naturale può agire per ottenere gli alimenti:

1° se la paternità o la maternità risulta indirettamente da sentenza civile o penale;

2° se la paternità o la maternità dipende da un matrimonio dichiarato nullo;

3° se la paternità o la maternità risulta da una esplicita e non equivoca dichiarazione scritta dei genitori.

P. L.: C. civ. 1865, art. 193.

L. P.: Prog. Comm. Reale, art. 315; prog. def., art. 286.

R. G., n. 288 e 289. — Ho ristretto, nell'art. 286, il numero dei casi in cui può promuoversi il giudizio per alimenti, escludendo le ipotesi contemplate nei numeri 3 e 5 dell'art. 315 del progetto preliminare, perchè, quando esse non si pongano a base di un giudizio per accertamento di paternità o maternità, aprirebbero facilmente l'adito a scandalose indagini di incesto o di adulterio.

Con la formula adottata nel terzo comma dell'art. 315 il progetto preliminare intendeva concedere anche ai figli naturali semplici l'azione per alimenti, nella considerazione che altrimenti essi verrebbero a trovarsi in una condizione svantaggiosa di fronte ai figli adulterini e incestuosi. Mi è sembrato, peraltro, che se questa considerazione è di grande peso di fronte al codice vigente, che solo in casi eccezionali consentisse la ricerca della paternità, perde ogni importanza nel sistema del progetto.

La stessa relazione della Commissione Reale rileva come nei casi in cui è possibile la dichiarazione di paternità sia illogico ammettere un accertamento che resti « relegato nel limbo dei motivi della sentenza » e non porti alla costituzione dello *status*, che non solo è d'interesse pubblico, ma determina anche obblighi giuridici per il figlio riconosciuto.

D'altra parte, quando si pensi che i casi in cui è ammessa l'azione per gli alimenti sono quei medesimi per i quali è consentita l'azione per dichiarazione di paternità, deve rimanere esclusa ogni preoccupazione per la sorte dei figli naturali. Pertanto nell'art. 286, oltre l'ipotesi dei figli non riconoscibili, ho preso in considerazione soltanto i casi in cui l'azione per ricerca di paternità non possa più proporsi per effetto di decadenza, e ho stabilito che anche in questi casi possa proporsi l'azione per gli alimenti. Ho di conseguenza soppresso l'ultimo comma dell'art. 315 del progetto preliminare.

Anche questi giudizi alimentari erano secondo il progetto preliminare subordinati alla preventiva dichiarazione di ammissibilità a norma dell'articolo 281. Ma tale fase preliminare, che non è richiesta dalla legge vigente, mi è sembrata una eccessiva restrizione per giudizi che hanno solo un limitato contenuto patrimoniale, e quindi l'ho soppressa. Ne è a temere che per questa via possano eludersi le garanzie stabilite per l'azione di ricerca di paternità, perchè è ovvio che la sentenza la quale accordi gli alimenti non potrebbe in nessun caso essa medesima costituire titolo per la proposizione dell'azione di ricerca di paternità, nè quindi dare luogo all'applicazione del secondo comma dell'art. 278 (*art. 263*). In realtà la sentenza presuppone o una precedente sentenza o una dichiarazione da cui risulti la paternità; non quindi dalla sentenza che accorda gli alimenti può risultare sia pure indirettamente il rapporto di filiazione, ma dalla precedente sentenza o dalla precedente dichiarazione sulle quali essa si fonda. Sicchè, se l'azione di ricerca di paternità non fosse più proponibile sulla base della precedente sentenza o della precedente dichiarazione per effetto di decadenza, non potrebbe rivivere a seguito della successiva sentenza pronunziata nel giudizio alimentare.

R. C. P., pag. 796. — In ordine all'azione per gli alimenti consentita dall'articolo 286 nei casi in cui non sono ammesse indagini sulla paternità e sulla maternità, in conformità al concetto generale già accennato, la Commissione ha proposto di esaminare se convenga precisare, anche per tale azione, che essa rito di premettere nel n. 3 (« se la paternità o maternità risulti da una non equivoca dichiarazione per iscritto dei genitori »), per maggiore garanzia, all'espressione « non equivoca » il termine « esplicita ».

può essere promossa dal tutore, come per l'art. 280 (*art. 271*). Si è inoltre sugge-

Sezione II — DELLA LEGITTIMAZIONE DEI FIGLI NATURALI.

R. O. R., pag. 167. — Notevoli sono le riforme proposte in questa parte del progetto (articoli 317 a 326). A parte, che la maggior larghezza con cui sono ammessi il riconoscimento e la dichiarazione giudiziale di filiazione, in particolare, riguardo ai figli adulterini, si traduce in altrettanta larghezza quanto alle due spece di legittimazione, per susseguente matrimonio e per decreto reale, pur accolte nel progetto sulle tracce del codice, la riforma mira a favorire opportunamente entrambe queste spece.

Art. 278.**Legittimazione.**

La legittimazione attribuisce a colui che è nato fuori di matrimonio la qualità di figlio legittimo.

Essa avviene per susseguente matrimonio contratto dai genitori del figlio naturale o per decreto reale.

P. L.: C. civ. 1865, art. 194.

L. P.: Prog. Comm. Reale, art. 317; prog. def., art. 287.

Art. 279.**Divieto della legittimazione.**

Né per susseguente matrimonio né per decreto reale possono essere legittimati i figli che non possono essere riconosciuti.

P. L.: C. civ. 1865, art. 195.

L. P.: Prog. Comm. Reale, art. 318; prog. def., art. 288.

Art. 280.**Legittimazione di figli premorti.**

La legittimazione dei figli premorti può anche aver luogo in favore dei loro discendenti legittimi e dei loro figli naturali riconosciuti.

P. L.: C. civ. 1865, art. 196.

L. P.: Prog. Comm. Reale, art. 319; prog. def., art. 289.

R. C. R., pag. 167. — E' espressamente detto che la *legittimazione del figlio premorto* può aver luogo in favore, oltre che dei suoi discendenti legittimi, anche dei suoi figli naturali riconosciuti (art. 319 prog., cfr. art. 196 c. c.), in modo corrispondente a quanto è stabilito per il riconoscimento (art. 282) (*art. 253*).

Art. 281.**Effetti e decorrenza della legittimazione per susseguente matrimonio.**

I figli legittimati per susseguente matrimonio acquistano i diritti dei figli legittimi dal giorno del matrimonio, se sono stati riconosciuti

da ambedue i genitori nell'atto stesso del matrimonio o anteriormente, oppure dal giorno del riconoscimento, se questo è avvenuto dopo il matrimonio.

P. L.: C. civ. 1865, art. 197.

L. P.: Prog. Comm. Reale, art. 320; prog. def., art. 290.

R. C. R., pag. 167. — Anche il riconoscimento posteriore al matrimonio nella legittimazione *per subsequens*, ha secondo il progetto (art. 320), contro il codice (art. 197), efficacia retroattiva al giorno del matrimonio, poichè non può ravvisarsi alcuna alta ragione morale o giuridica, che vieti di equiparare la condizione dei figli riconosciuti in qualunque tempo. Non v'è motivo perchè l'interesse dei figli legittimi, nati dopo la celebrazione del matrimonio, prevalga su quello dei legittimati *per subsequens* quand'anche riconosciuti posteriormente.

R. G., n. 291. — Ho creduto, nell'art. 290, di tornare al sistema del codice vigente che fissa al momento del riconoscimento l'efficacia della legittimazione, per evitare turbamenti nelle posizioni anteriormente acquisite dai figli legittimi.

Art. 282.

Condizioni per la legittimazione per decreto reale.

La legittimazione può essere concessa con decreto reale quando concorrono le seguenti condizioni:

1° che sia domandata dai genitori stessi o da uno di essi e che il genitore richiedente abbia raggiunto l'età indicata, nel secondo comma dell'art. 248;

2° che il genitore il quale la domanda non abbia figli legittimi o legittimati per susseguente matrimonio nè discendenti da essi;

3° che per il genitore vi sia l'impossibilità o almeno un gravissimo ostacolo a legittimare il figlio per susseguente matrimonio;

4° che vi sia l'assenso dell'altro coniuge, se il richiedente è unito in matrimonio.

P. L.: C. civ. 1865, art. 198.

L. P.: Prog. Comm. Reale, art. 321; prog. def., art. 291.

R. C. R., pag. 167. — Quanto alla legittimazione per decreto reale su domanda del genitore, fu richiesta l'età necessaria per il riconoscimento; si precisò maggiormente la condizione dell'impossibilità della legittimazione *per subsequens* coll'equipararvi il grave ostacolo, o materiale o morale (determinarne l'esistenza, o meno, sarà compito delicatissimo della Corte d'appello); fu abolita la condizione che non esistano figli legittimi o legittimati *per subsequens* o discendenti di essi; si ritenne infatti ingiusto che l'esistenza dei figli o discendenti dovesse costituire un ostacolo assoluto all'adempimento di un dovere di coscienza nella sua manifestazione più squisita, qual'è quella della legittimazione. La tradizione nel senso del codice (Nov. 74 c. 1; Nov. 89 c. II § 2) non ha gran peso in contrario ed è controbilanciata dalla considerazione, che questo non è requisito della riconoscibilità in caso di matrimonio fra i genitori adulterini (art. 279, 2° comma), nè della legittimatio *per subsequens*, che pure poteva essere stata preceduta da altri matrimoni veri o nulli o da nascite di figli legittimi o legittimati o da matrimonio putativo. Fu anche meglio precisata e completata la determinazione del requisito relativo al consenso del

coniuge e, corrispondentemente, nell'art. 322 (cfr. art. 199 c. c.) fu soppressa la condizione indicata al n. 2 dell'art. 198 c. c.; rimanendo soltanto quella del n. 3 codice civile, cioè del n. 2 dell'art. 321.

R. G., n. 292. — Circa le condizioni richieste per l'ammissibilità della legittimazione per decreto Reale mi è sembrato opportuno ripristinare quella stabilita nel n. 2 dell'art. 198 del codice vigente, che costituisce una doverosa tutela dei figli legittimi, i quali non devono essere messi nella condizione di veder introdotto nella famiglia, accanto a loro e in parità di stato, chi non solo è nato fuori del matrimonio, ma non ha neppure comuni entrambi i genitori. Ho voluto accentuare il carattere eccezionale che deve avere l'impedimento a contrarre matrimonio, parlando nel n. 3 dell'art. 291 di «gravissimo ostacolo». Ho, infine, reso più assoluto nel n. 4 l'obbligo del consenso dell'altro coniuge, che potrebbe essere gravemente pregiudicato da legittimazioni compiute a sua insaputa.

R. C. P., pag. 796. — Una prima proposta è stata formulata dalla Commissione in ordine al n. 2 dell'articolo 291 che considera fra le condizioni nel concorso delle quali può essere accordata la legittimazione per decreto Reale, quella «che il genitore il quale la domanda non abbia figli legittimi o legittimati

Qualche Commissario ha notato che tale condizione, prevista anche nell'articolo 198 del Codice vigente, era stata eliminata dalla Commissione Reale perchè impedisce il compimento di un atto di giustizia e di un debito di coscienza quale è quello che si deve avere verso i figli naturali procreati, sui quali in definitiva non deve ricadere la colpa del genitore.

Tale norma è, poi, in contrasto alla tendenza che il progetto dimostra riguardo al riconoscimento dei figli naturali. Altri invece ha sostenuto costituire un interesse pubblico il divieto che elementi estranei entrino nella famiglia legalmente costituita. La Commissione, in armonia con la proposta fatta all'art. 259 (art. 250) ha deciso di stabilire anche qui che la legittimazione possa aver luogo anche se esistono figli legittimi o legittimati, purchè costoro, essendo maggiori di età, consentano con atto scritto in forma autentica.

Sul n. 3, che fissa la condizione che per il genitore vi sia l'impossibilità o almeno un gravissimo ostacolo a legittimare il figlio per susseguente matrimonio, un Commissario avrebbe voluto eliminare l'espressione «un gravissimo ostacolo», trovandola troppo ampia e pericolosa per la saldezza dell'istituto familiare in quanto si renderebbe possibile legittimare i figli senza dover ricorrere al matrimonio. E' stato in contrario osservato che non è possibile eliminare una previsione che può comprendere, per esempio, il caso della madre indigena che ripugna di sposare, o di una donna datasi in seguito o già dedita al mal costume, o anche di una donna di cui non si abbiano più notizie. D'altra parte si è fatto presente che, di fronte ad un ordinamento troppo rigoroso, come è l'attuale, si può essere tentati, il che del resto è già avvenuto in pratica, di creare materialmente l'impossibilità di sposare la donna, madre dei figli naturali, facendola sposare per danaro ad un altro, e riuscendo così ad avere la condizione per ottenere il decreto Reale di legittimazione. Si è deciso pertanto di lasciare immutato il testo ministeriale.

Sul n. 4 dello stesso articolo, che prevede la condizione del consenso del coniuge qualora il richiedente sia unito in matrimonio, un Commissario aveva proposto di tornare alla dizione del n. 3 dell'articolo 321 del progetto della Commissione Reale che prescindeva da tale condizione nell'ipotesi che l'altro coniuge fosse incapace, assente o legalmente separato pur prescrivendo in quest'ultima ipotesi che il coniuge fosse sentito. La Commissione però non ha creduto di accettare tale proposta tenendo presente che il coniuge può essere gravemente danneggiato da legittimazioni compiute a sua insaputa. Anche il coniuge separato legalmente (e lo può essere per colpa dell'altro coniuge) ha diritto di essere non solo sentito, ma di intervenire col suo consenso perchè non

entrino a far parte della sua famiglia persone non volute, per esempio, il figlio naturale della moglie.

R. R., n. 135. — In connessione con la proposta avanzata in tema di riconoscimento della prole adulterina, la Commissione, a proposito delle condizioni richieste per la legittimazione per decreto reale, ha espresso il voto di consentire la legittimazione anzidetta anche quando il genitore, che la chiede, abbia figli legittimi o legittimati per susseguente matrimonio o discendenti da essi. purchè questi, avendo raggiunto l'età maggiore, vi consentano per atto scritto in forma autentica. Ma l'esigenza inderogabile di salvaguardare la posizione preminente della famiglia legittima mi ha sconsigliato di introdurre una così grave innovazione nei principi fondamentali della legittimazione.

Art. 283.

Condizioni per la legittimazione dopo la morte del genitore.

Se uno dei genitori ha espresso in un testamento o in un atto pubblico la volontà di legittimare i figli naturali, questi possono, dopo la morte di lui, domandare la legittimazione, sempre che al tempo della morte concorrano le condizioni stabilite dai numeri 2 e 3 dell'articolo precedente.

In questo caso la domanda deve essere comunicata a due fra i prossimi parenti del genitore dentro il quarto grado.

P. L.: C. civ. 1865, art. 199.

L. P.: *Prog. Comm. Reale*, art. 322; *prog. def.*, art. 292.

R. C. P., pag. 797. — In relazione alla modificazione proposta nel n. 2 dell'art. 291 (*art. 282*), si è chiarito che essa trova la sua applicazione anche nell'ipotesi del successivo articolo 292, che disciplina la richiesta della legittimazione dopo la morte del genitore. Da un Commissario si sarebbe poi voluto eliminare in quest'articolo il richiamo al n. 3 dell'art. 291 (*art. 282*), considerando la morte come il gravissimo ostacolo che ha impedito la legittimazione. Si è però precisato che l'ostacolo gravissimo doveva sussistere prima della morte. Eliminando il richiamo del n. 3 avverrebbe che dopo la morte di uno dei genitori potrebbe domandarsi dai figli la legittimazione per decreto Reale anche nei casi in cui non sarebbe stata permessa se il genitore fosse vissuto. La Commissione ha perciò espresso l'avviso di mantenere il testo ministeriale, salvo a chiedere se anche in questo articolo convenga precisare che per i minori l'azione può essere promossa dal tutore, come per l'articolo 280 (*art. 271*).

Art. 284.

Legittimazione domandata dall'ascendente.

La domanda di legittimazione di un figlio naturale riconosciuto può in caso di morte del genitore essere fatta da uno degli ascendenti legittimi di lui, se il genitore non abbia comunque espressa una volontà in contrasto con quella di legittimare.

L. P.: *Prog. Comm. Reale*, art. 323; *prog. def.*, art. 293.

R. C. R., pag. 168. — Fu ritenuto equo ed umano disporre (nè mancarono gli esempi che consigliavano l'adozione di tale provvedimento) che in caso di morte del genitore, se il figlio era già stato riconosciuto, la domanda potesse essere fatta da uno degli ascendenti legittimi del defunto quando non fosse stata comunque dichiarata una volontà contraria di questo.

R. C. P., pag. 797. — In ordine alla legittimazione domandata dall'ascendente in caso di morte del genitore, qualcuno si è dichiarato contrario a questa innovazione del progetto, a meno che non risulti chiaramente che il defunto avesse espresso la volontà di legittimare e non già soltanto, come dice l'articolo, che egli non avesse espresso una volontà in contrasto con quella di legittimare. Altri poi tenendo presente che si deve essere più severi rispetto al riconoscimento che non alla legittimazione, hanno ritenuto che il *favor legitimitatis* giustifichi sufficientemente la facoltà riconosciuta dal progetto agli ascendenti, fondata del resto sulla convenienza di salvaguardare la continuità della famiglia, tanto più in quanto sembra giusto che il padre possa rendersi interprete e continuatore della volontà del figlio. La maggioranza della Commissione ha creduto attenersi a questa ultima tesi ed ha approvato nella sua integrità l'articolo 293 nel testo ministeriale, intendendo però che anche per la richiesta dell'ascendente devono concorrere le altre condizioni previste nell'articolo 292 (*art. 283*).

Art. 285.

Legittimazione in base alla procura per il matrimonio.

Nei casi in cui è consentito di celebrare il matrimonio per procura, se concorrono le condizioni per la legittimazione per susseguente matrimonio, la legittimazione dei figli naturali per decreto reale può essere domandata in base alla procura a contrarre il matrimonio, se questo non potè essere celebrato per la sopravvenuta morte del mandante.

Qualora i figli non siano stati riconosciuti, per domandarne la legittimazione è necessario che dalla procura risulti la volontà di riconoscerli o la volontà di legittimarli.

L. P.: Prog. Comm. Reale, art. 324; prog. def., art. 294.

R. G., n. 293. — Ho chiarito che la legittimazione in base alla procura può essere richiesta per i figli non riconosciuti in precedenza, quando dalla procura stessa risulti la sola volontà di riconoscerli. E' vero che normalmente la procura, che contiene la dichiarazione di volontà diretta a questo fine, costituirà di per sé un atto di riconoscimento; ma nella varietà dei casi pratici potrebbe talvolta dubitarsi che ricorrano i requisiti di forma richiesti dall'art. 261 (*art. 252*). Ad evitare, pertanto, ogni incertezza mi è parso opportuno consentire espressamente la legittimazione in tutti i casi in cui la procura rivelasse la volontà di riconoscere.

Art. 286.

Procedura.

La domanda di legittimazione, accompagnata dai documenti giustificativi, deve essere presentata alla corte di appello nel cui distretto il richiedente ha residenza.

La corte, sentito il pubblico ministero, dichiara in camera di consiglio se concorrono, secondo i casi, le condizioni stabilite dagli articoli 282, 283, 284 e 285, e conseguentemente se *si può o non si può concedere la legittimazione*.

Quando la corte di appello dichiara che non si può concedere la

legittimazione, il richiedente può proporre reclamo alla corte di cassazione. Questa, richiamati gli atti dalla corte di appello, delibera in camera di consiglio, sentito il pubblico ministero, e, se accoglie il ricorso, dichiara che *si può concedere la legittimazione*.

Quando è stato deliberato che si può concedere la legittimazione, il pubblico ministero presso la corte di appello o presso la corte di cassazione trasmette la deliberazione con i relativi documenti e con le informazioni assunte di ufficio, al Ministro di grazia e giustizia, il quale, udito il parere del consiglio di Stato sulla convenienza della legittimazione, ne fa relazione al Re.

Se il Re concede la legittimazione, il decreto reale è trasmesso alla corte di appello, trascritto in apposito registro e annotato in calce all'atto di nascita del figlio.

P. L.: C. civ. 1865, art. 200.

L. P.: Prog. Comm. Reale, art. 325; prog. def., art. 295.

R. C. R., pag. 168. — Quanto al procedimento della legittimazione per decreto, riguardo al quale sorsero vivaci discussioni, parve alla fine miglior consiglio mantenere quello stabilito dal codice, costituito dal previo giudizio della Corte d'appello relativo alla legalità della domanda e da quello del Consiglio di Stato relativo alla convenienza della legittimazione nel caso che la deliberazione della Corte sia affermativa.

Fu anche decisa la grave questione della impugnabilità del decreto, col-l'ammettere il ricorso per illegittimità innanzi al Consiglio di Stato in sede giurisdizionale.

R. C. P., pag. 798. — Nell'articolo 295 la Commissione, oltre ad alcune modificazioni di forma e alla sostituzione delle parole « la residenza » all'altra « domicilio », ha proposto la soppressione dell'intervento della Cassazione contro la deliberazione della Corte di appello che dichiara non potersi far luogo alla legittimazione, non sembrandole che la Corte di cassazione possa esser chiamata a fare simili indagini.

Quanto all'intervento del Consiglio di Stato, chiamato a dar parere al Ministro sulla convenienza della legittimazione (4° comma), alcuni hanno dubitato che il Consiglio di Stato venga così ad esercitare un controllo sugli atti compiuti dalla autorità giudiziaria; altri invece hanno osservato che si potrebbe prescindere dall'intervento dell'autorità giudiziaria e rimettere direttamente al Consiglio di Stato la questione perchè dia un parere, sulla base del quale verrà emesso il decreto Reale. Altri, infine, avrebbero voluto rinviare la questione al Codice di procedura civile. La maggioranza della Commissione, osservando che, mentre l'autorità giudiziaria deve esaminare se ricorrono le condizioni di legge, il Consiglio di Stato valuta invece le ragioni di convenienza, ha deciso di lasciare immutato il comma in discussione, salvo a coordinarlo con la soppressione approvata del precedente comma, eliminando le parole « o presso la Corte di cassazione ».

Nell'ultimo comma dell'articolo stesso la Commissione ha ritenuto opportuno affermare il principio dell'annotazione « d'ufficio » del decreto Reale in calce all'atto di nascita del figlio, proponendo la soppressione delle parole « per cura delle parti interessate ».

R. E., n. 136. — L'art. 286, concernente la procedura della legittimazione per decreto reale, riproduce integralmente l'art. 295 del progetto definitivo, salve lievi modificazioni nel primo e nell'ultimo comma intese a stabilire che la domanda deve essere presentata alla corte di appello nel cui distretto il ri-

chiedente ha la residenza, e non già il domicilio, e che il decreto reale di legittimazione è annotato in calce all'atto di nascita del figlio anche per impulso di ufficio.

Su altre osservazioni, riflettenti il medesimo articolo, sono andato in avviso diverso. Era stato proposto di sostituire all'indicazione specifica dei quattro articoli 282, 283, 284 e 285, contenuta nel comma secondo, il richiamo generico agli articoli precedenti. Il rilievo è stato determinato dall'omessa menzione dell'art. 279, fondamentale in materia di legittimazione. Ma ho considerato che sarebbe inopportuno richiamare tra le condizioni, la cui sussistenza deve essere dichiarata dalla corte di appello, anche la disposizione dell'art. 279, perchè l'interprete potrebbe essere autorizzato a dubitare che eccezionalmente, ai fini della procedura di legittimazione, siano consentite indagini sulla paternità o maternità nei casi in cui il riconoscimento è vietato. Invece, il principio fondamentale in materia è quello della rigida esclusione di qualsiasi indagine diretta alla dichiarazione della filiazione incestuosa o adulterina, in quanto l'adulterinità o l'incestuosità non può essere fatta valere se non nei casi dell'art. 277. Solamente quando l'accertamento risulti in uno dei modi previsti da quest'articolo, la corte dovrà prenderne atto per negare l'ammissibilità della procedura di legittimazione.

E' stato anche suggerito di sopprimere il ricorso per Cassazione previsto dall'art. 286 contro la decisione negativa della corte di appello. Ma tale impugnativa appare opportuna per assicurare una maggiore garanzia agli interessati nei riguardi di un provvedimento così importante dell'autorità giudiziaria. Nè mi sembra che inopportunamente si chiamerebbe la corte di cassazione a compiere accertamenti di fatto, sia per la considerazione che più volte la corte suprema è chiamata dalla legge a conoscere anche del fatto, sia perchè in ogni caso l'ambito del giudizio resterebbe pur sempre limitato all'accertamento della sussistenza delle condizioni richieste dalla legge per potersi far luogo alla legittimazione.

Art. 287.

Impugnazioni.

Contro il decreto reale che concede la legittimazione è ammesso ricorso di legittimità al consiglio di Stato in sede giurisdizionale, ma il giudizio di legittimità non può riguardare le condizioni stabilite dagli articoli 282, 283, 284 e 285. La deliberazione della corte di appello o della corte di cassazione che abbia dichiarato la esistenza di tali condizioni, non impedisce in giudizio ordinario davanti all'autorità giudiziaria la contestazione sullo stato di figlio legittimato per mancanza delle condizioni indicate nei numeri 1 e 2 dell'art. 282 o di quelle particolari indicate negli articoli 283, 284 e 285, ferma restando la disposizione dell'art. 261.

Se manca la condizione indicata nel n. 4 dell'art. 282, la contestazione può essere promossa soltanto dal coniuge del quale era richiesto l'assenso.

L. P.: Prog. Comm. Reale, art. 325; prog. def., art. 296.

R. G., n. 294. — Negli articoli 295 e 296 (*artt.* 286, 287) ho voluto compiutamente regolare la materia delle impugnative nella procedura di legittimazione per decreto Reale.

Tre problemi si presentavano in pratica a questo riguardo:

1) chiarire se contro la deliberazione della corte di appello vi sia luogo a reclami;

2) determinare l'ambito del ricorso al Consiglio di Stato contro il decreto Reale;

3) regolare la possibilità di contestazioni sullo stato del figlio dopo espletata la procedura di legittimazione.

Sul primo punto, seguendo gli insegnamenti più autorevoli della dottrina e della giurisprudenza, ho ammesso il reclamo alla Corte di Cassazione contro le deliberazioni negative della corte di appello. Con ciò si dà alla pronuncia della corte un netto carattere giurisdizionale, che spiega e rende necessaria la esclusione di ogni riesame, da parte del Consiglio di Stato, dei punti esaminati dalla corte. La terza questione è risolta nell'art. 296 in conformità alla tendenza oggi prevalente, nel senso di ammettere la proponibilità di azioni in contestazione dello stato del figlio legittimato da parte dei terzi che possono essere danneggiati dalla concessione di legittimazione e non hanno la possibilità di intervenire nella procedura. Ho chiarito, per altro, che la contestazione non potrebbe fondarsi sulla mancanza dell'ostacolo a contrarre matrimonio, da parte del genitore legittimante, perchè il riconoscimento di questo ostacolo forma oggetto di un apprezzamento discrezionale della corte di appello che sarebbe illogico ed inopportuno mettere poi in discussione. Ho aggiunto che la contestazione per mancato consenso del coniuge del genitore legittimante può essere promossa solo dal coniuge, perchè solo nel suo interesse è stabilita la norma del n. 4 dell'art. 291 (*art. 282*). Ho infine richiamata, per ragioni di coordinamento, la disposizione dell'art. 270 (*art. 261*) che consente l'impugnativa del riconoscimento non veritiero anche dopo la legittimazione.

R. R., n. 137. — L'art. 287, che tratta delle impugnative avverso il decreto reale che accorda la legittimazione, è stato ritenuto superfluo, perchè quanto ivi è stabilito si desumerebbe dai principi generali. E' però da ricordare al riguardo che gravi questioni si sono dibattute anche in tempi recenti sull'ammissibilità del ricorso di legittimità avverso il decreto di legittimazione e sulla delimitazione della sfera di competenza spettante al consiglio di Stato; queste considerazioni mi hanno indotto a mantenere la norma, dalla quale risulta in modo chiaro che l'organo giurisdizionale amministrativo non può esercitare il proprio sindacato su ciò che ha formato oggetto di accertamento da parte dell'autorità giudiziaria.

Art. 288.

Effetti e decorrenza della legittimazione per decreto reale.

La legittimazione per decreto reale produce gli stessi effetti della legittimazione per susseguente matrimonio, ma soltanto dalla data del decreto e nei confronti del genitore, riguardo al quale la legittimazione è stata concessa.

Se il decreto interviene dopo la morte del genitore, gli effetti della legittimazione risalgono alla data della morte, purchè la domanda di legittimazione non sia stata proposta dopo un anno da quella data.

P. L.: C. civ. 1865, art. 201.

L. P.: Prog. Comm. Reale, art. 326; prog. def., art. 297.

R. C. R., pag. 169. — Quanto agli effetti della legittimazione per decreto, nell'art. 326 del progetto è mantenuto sostanzialmente il principio dell'art. 201 c. civ., secondo il quale essa ha effetto *ex nunc* e riguardo al genitore che ha domandato la legittimazione o a cui si riferisce la domanda stessa.

R. G., n. 293. — Dall'art. 294 (art. 285) ho estromessa la regola circa la decorrenza degli effetti della legittimazione che trova sede più adatta nell'art. 297. La regola stessa ha dovuto, poi, essere sostanzialmente modificata, perchè era incongruo far risalire gli effetti al momento della procura, mentre, se non fosse sopravvenuta la morte, gli effetti stessi avrebbero dovuto necessariamente prodursi in un momento posteriore e cioè nel momento del matrimonio.

Ho pertanto stabilito come momento di decorrenza quello della morte, che è l'evento che rende impossibile il matrimonio.

Anche così ridotta, la regola ha indubbiamente carattere eccezionale di fronte al principio che la legittimazione per decreto Reale produce gli effetti dalla data del decreto, e può determinare perturbamenti gravi in situazioni familiari e patrimoniali ormai consolidate. Di questo mi sono preoccupato e ho disposto che la eccezionale decorrenza si abbia soltanto quando la legittimazione sia richiesta entro un anno dalla morte del mandante.

R. C. P., pag. 798. — E' stato deciso di modificare nell'ultimo comma dell'articolo 297 la disposizione per cui la legittimazione produce tutti gli effetti dalla data della morte del mandante solo se richiesta entro un anno da tale data, nel senso di eliminare questa ultima condizione, non essendosi la Commissione resa conto del perchè non dovrebbe aver valore una procura trovata dopo parecchio tempo.

R. R., n. 138. — Circa la decorrenza degli effetti della legittimazione per decreto reale è stato considerato inopportuno il criterio del progetto definitivo (art. 297), il quale, nel caso di legittimazione richiesta in base alla procura a contrarre matrimonio, non più seguito per la morte del mandante, riconosceva efficacia alla legittimazione dalla data della morte del mandante, purchè la legittimazione fosse richiesta entro un anno da tale data, e sono stati fatti voti per la soppressione di questo termine, onde riconoscere, senza limitazione, efficacia retroattiva al decreto. Mi è sembrato grave prescindere dall'osservanza di un congruo termine nella presentazione della domanda, poichè una legittimazione domandata e concessa a notevole distanza dalla morte del genitore potrebbe portare notevoli turbamenti nelle posizioni acquisite dai terzi. Mi sono pertanto attenuto al criterio di massima del progetto definitivo. Tuttavia, anche per seguire un benevolo indirizzo contenuto nei progetti di riforma del diritto successorio, ho esteso l'efficacia retroattiva della legittimazione a tutti i casi in cui il decreto intervenga dopo la morte del genitore (art. 288 capoverso).

TITOLO VIII.

DELL'ADOZIONE.

CAPO I.

DELL'ADOZIONE E DEI SUOI EFFETTI.

R. C. R., pag. 170. — Le innovazioni apportate dal progetto all'attuale regolamento dell'adozione sono piuttosto ampie e profonde. Com'è ben noto, tale regolamento, influenzato dalle prevenzioni e dai sospetti con cui l'istituto, dopo un iniziale tentativo di pura e semplice sua soppressione, venne accolto nel codice, risultò irretito in un numero piuttosto eccessivo di vincoli e restrizioni, causa non ultima questa dell'applicazione alquanto scarsa che esso doveva poi avere nella pratica.

Il progetto, conformandosi alla speciale natura dell'istituto, per cui l'adozione si presenta soprattutto come « una istituzione filantropica, la quale nutre ed avviva i più nobili sentimenti di generosità e di beneficenza », ha mirato a liberarla nella maggior misura possibile da quei vincoli e da quelle restrizioni ed informarne il regolamento a semplificazioni idonee a secondarne e promuoverne l'applicazione. In ciò fare la Commissione non ha mancato di mantenere fermi tuttavia i limiti imposti dall'osservanza di altri principi ritenuti di prevalente importanza. Perciò, pur avendo tenuto nel massimo conto le esperienze realizzate nelle legislazioni straniere, talune delle quali molto recenti e particolarmente importanti in materia, ha evitato quelle manifestazioni di forse soverchia osservanza della tendenza testè accennata, che è dato talora osservare in alcuna di queste.

Il progetto conosce e regola soltanto il tipo tradizionale di adozione, quello cioè dell'assunzione di altri in figlio. Ha ripudiato il tipo dell'adozione in fratello, del tutto estranea alle nostre costumanze, ed ha accolto nei soli casi previsti dall'art. 351 l'adozione in nepote, anch'essa apparsa non indispensabile come figura generale, potendo essere supplita congruamente, nei casi in cui si possa presentare l'opportunità di farvi ricorso, con la comune assunzione in figlio.

R. G., n. 295. — Nella disciplina dell'adozione la Commissione Reale si era soprattutto preoccupata di rendere più agevole l'applicazione pratica dell'istituto, che, mentre giova ad avvivare nobili sentimenti di generosità e di beneficenza, concorre anche ad attuare scopi di interesse sociale. Ho creduto, tuttavia, che il favore verso l'istituto non debba spingersi fino ad alterare quelle che ne sono le caratteristiche essenziali, ed ho dovuto, pertanto, in molti punti attenuare le regole di eccessiva larghezza, accolte dal progetto preliminare.

R. C. P., pag. 799. — L'istituto classico dell'adozione è apparso rispondere ad una ben precisa e viva funzione quale quella di assicurare la perpetuazione ideale della stirpe, la continuità della famiglia con la sostituzione di un elemento estraneo a quello della filiazione legittima naturale e questo istituto la Commissione ha ritenuto che dovesse conservare le sue linee caratteristiche.

Art. 289 Condizioni.

L'adozione è permessa alle persone che non hanno discendenti legittimi o legittimati, che hanno compiuto i cinquanta anni e che superano almeno di diciotto anni l'età di coloro che essi intendono adottare.

Quando eccezionali circostanze lo consigliano, la corte di appello può autorizzare l'adozione se l'adottante abbia raggiunto almeno l'età di anni quaranta e se la differenza di età tra l'adottante e l'adottato sia di almeno sedici anni.

P. L.: C. civ. 1865, art. 202.

L. P.: Prog. Comm. Reale, art. 327, 330; prog. def., art. 298.

R. C. R., pag. 172. — Circa i *requisiti dell'adozione* il progetto ha mantenuto fermo quello che l'adottante non deve avere discendenti legittimi o legittimati.

Ha tenuto fermo, inoltre, il requisito attualmente stabilito rispetto all'età dell'adottante, nonostante che l'esempio di non poche tra le più recenti legislazioni straniere e la stessa generale tendenza da esso seguita, di render cioè più agevole il costituirsi delle adozioni, sospingessero verso un sensibile abbassamento del limite dei cinquant'anni ed in specie alla sua riduzione a soli quarant'anni. Parve, al riguardo, decisiva la considerazione che, ad un'età come quest'ultima, la probabilità, specie per gli uomini, di avere della prole propria, dal matrimonio o fuori matrimonio, sia piuttosto intensa e siano quindi facili a verificarsi, a causa della sopravvenienza di tal prole, pericoli di perturbamenti più o meno gravi dei rapporti di paternità e filiazione fittizie già costituitisi con l'adozione. Il sopravvenire infatti di prole propria può menomare più o meno profondamente nell'adottante il sentimento generoso che inizialmente lo mosse e che aveva fino allora informato le relazioni fra lui e il figlio adottivo e render anzi tali relazioni meno buone e addirittura moleste ed intollerabili. Può inoltre dar luogo a quella situazione di più o meno intenso conflitto fra figli adottivi e figli legittimi o legittimati, ad evitar la quale è fra l'altro diretto il divieto dell'adozione nel caso di preesistenza di prole legittima o legittimata dell'adottante, e rivolta, in qualche legislazione, la pronunzia dello scioglimento dell'adozione in caso di sopravvenienza di prole legittima.

Tuttavia, la Commissione ha temperato il rigore del requisito in esame con la disposizione con cui è dato al giudice tutelare di autorizzare l'adozione anche nei casi in cui l'adottante non abbia l'età prescritta, « qualora speciali circostanze lo consiglino ». A questo riguardo essa fermò particolarmente la sua attenzione sui casi, in cui è da ritenere che l'adottante, anche prima di tale età, non possa aver prole propria (impotenza congenita o sopravvenuta; talamo rimasto sterile per un lungo periodo di anni, e simili). Casi ulteriori, meritevoli anch'essi dell'eccezionale favore della norma testè accennata, sono certamente immaginabili. Ma non risponderebbe al voto della Commissione ed al pensiero del progetto un'applicazione troppo lata della norma medesima e tale da attenuare oltre il necessario od addirittura annullare l'efficacia di quel requisito e far della norma in parola una porta aperta alle sue elusioni. Nel sistema del progetto tale requisito ha carattere essenziale, ed alla sua osservanza si deve ritenere fatta eccezione soltanto per i casi, in cui effettivamente non se ne riscontrino i presupposti e la ragion d'essere.

Con la fiducia in una prudente interpretazione della norma, la Commissione fu tanto più incline ad accogliere il sistema accennato, in quanto con esso, mentre si evitano gli inconvenienti ricollegabili all'abbassamento del li-

mite d'età ai quarant'anni, si assicura la possibilità di un'efficacia anche più lata dell'istituto, rendendone possibile l'applicazione anche nei casi di cui l'adottante non abbia raggiunto tale ultima età.

La Commissione non esitò invece a ridurre il divario di età fra adottante ed adottando da 18 a 16 anni. Tale riduzione, per vero, mentre risponde all'intento di liberare l'adozione dagli inutili ostacoli che si frappongono alla sua applicazione, non toglie quell'*imitatio naturae* alla cui osservanza il requisito in esame è informato e che certo non deve, nel limite del possibile, scompagnarsi da questo fittizio rapporto di paternità e filiazione. Essa per altro non presenta inconvenienti di certo rilievo, se si tiene conto degli altri requisiti stabiliti e di quello in specie relativo all'età dell'adottante.

Con le cautele di cui si dirà appresso, e per ragioni evidenti, si è ritenuto di poter togliere la limitazione posta dall'art. 206 del codice circa l'età minima dell'adottando.

Un'ulteriore innovazione è quella introdotta con il secondo comma dell'art. 330, per cui il *giudice tutelare può autorizzare l'adozione, anche quando l'adottante abbia figli legittimi o legittimati*, « se l'adottando sia stato da non meno di dieci anni tenuto come figlio dell'adottante, oppure si tratti di adozione di un figlio del proprio coniuge, o di adozione da parte di due coniugi, rispetto ad uno dei quali soltanto concorrano i requisiti stabiliti dall'art. 327 ».

La eccezione per questi due ultimi casi non è che una delle manifestazioni del favore con cui il progetto ha creduto di dover guardare alle adozioni dei figli del proprio coniuge ed alle adozioni in comune da parte dei coniugi.

L'altra eccezione rappresenta tutto quanto il progetto ha creduto di poter concedere alla proposta, lanciata in dottrina in maniera piuttosto vaga ed imprecisa e diretta a fare accogliere, accanto alla comune adozione, la così detta « *piccola adozione* », un'adozione cioè meno piena di effetti, ma in compenso più semplice e spedita e spoglia di tutti o della massima parte dei requisiti stabiliti per l'adozione di tipo tradizionale.

R. G., n. 297, 298, 299. — Il punto sul quale ho innanzi tutto fermata la mia attenzione, nell'esaminare il progetto della Commissione Reale, è quello della determinazione dell'organo competente a pronunciare sulla istanza di adozione. Il progetto preliminare affidava questo compito al giudice tutelare. Dopo attento esame della questione non ho esitato a ripristinare il sistema vigente che attribuisce la competenza alla corte di appello. Non occorre dilungarsi sull'importanza etica dell'atto di adozione, nè sottolineare gli effetti giuridici che ne scaturiscono: un organo eminente e di illuminata esperienza, qual'è appunto la corte di appello, è più idoneo a provvedere con la dovuta ponderazione in materia così delicata, e le parti possono essere portate a meglio considerare l'importanza del rapporto che desiderano costituire.

Per quanto riguarda la determinazione delle condizioni necessarie perchè possa farsi luogo all'adozione, il progetto preliminare aveva ridotto a sedici anni la differenza di età richiesta fra l'adottante e l'adottato. Ho creduto opportuno ristabilire il limite di diciotto anni, richiesto dal codice vigente, il quale risponde meglio a quel principio della *imitatio naturae*, che costituisce il fondamento dell'adozione.

Ho regolato la facoltà concessa alla corte d'appello di autorizzare l'adozione in deroga alle condizioni fissate. Il Progetto preliminare nell'art. 330 consentiva che si derogasse così alla condizione che richiede l'età di cinquant'anni nell'adottante, come a quella che stabilisce la differenza di diciotto anni fra l'età dell'adottante e quella dell'adottato; e dava anche facoltà di permettere l'adozione, in casi particolari, a chi avesse figli legittimi o legittimati. Pur approvando lo spirito informatore di tali innovazioni, dirette ad ampliare la sfera di applicazione dell'istituto, ho creduto di dover apportare notevoli modificazioni alla disposizione. Ho innanzi tutto fissato un limite minimo per

l'età dell'adottante, e ciò perchè, sotto vari aspetti, non escluso quello demografico, mi è sembrata poco conveniente la disposizione eccessivamente larga del Progetto. Ho, quindi, stabilito che la corte d'appello può autorizzare l'adozione se l'adottante ha raggiunto almeno quaranta anni; età, questa, che se normalmente non impedisce nè all'uomo nè alla donna di procurarsi col matrimonio una discendenza di sangue, consente, tuttavia, in determinati casi, di formulare, con quasi certezza, una previsione in senso contrario. Ma per ribadire, appunto, il concetto che l'adozione al di sotto del normale limite di età deve costituire rimedio a situazioni meritevoli di particolare considerazione, ho specificato che l'azione stessa può essere autorizzata solo quando *eccezionali* circostanze lo consiglino.

Ho, poi, soppressa la facoltà di autorizzare l'adozione da parte di chi già avesse figli legittimi o legittimati, che non mi è sembrata opportuna in quanto veniva a menomare quella doverosa, salda tutela di cui il nostro ordinamento deve circondare la famiglia legittima.

R. C. P., pag. 800. — La Commissione ha espresso l'avviso di mantenere, secondo la norma tradizionale, il limite di età dei 50 anni per l'adottante, ritenendo che la soppressione del limite sarebbe antidemografica, perchè si risolverebbe nel consentire a persone giovanissime di adottare dei bambini spingendole a non procrearne altri. La Commissione ha solo avvisato la opportunità di suggerire che la differenza di età tra l'adottante e l'adottato sia ridotta da 18 anni a 16 anni per l'ipotesi in cui si autorizza l'adozione, per eccezionali circostanze, se l'adottante abbia raggiunto l'età di 40 anni.

R. R., n. 139. — Ho ridotto da diciotto a sedici anni la differenza minima di età fra l'adottante e l'adottato nell'ipotesi prevista dal capoverso dell'art. 289, in cui, per eccezionali circostanze, si può far luogo all'adozione quando l'adottante abbia raggiunto l'età di quaranta anni. L'innovazione non può produrre inconvenienti, perchè è rimesso alla corte di appello il valutare le circostanze del caso e, comunque, la differenza minima di sedici anni salva sempre il tradizionale principio: *adoptio imitatur naturam*.

Art. 290.

Divieto per diversità di razza.

L'adozione non è permessa tra cittadini di razza ariana e persone di razza diversa.

Il Re o le autorità a ciò delegate possono accordare dispensa dall'osservanza di questa disposizione.

R. R., n. 139. — Ho creduto necessario inserire nel testo una precisa disposizione per impedire l'adozione fra persone che appartengono a razze non ariane e cittadini ariani, pur prevedendo espressamente la possibilità della dispensa per i casi in cui l'autorità competente ritenga l'adozione progettata compatibile con i principi razziali.

Art. 291.

Divieto di adozione dei figli nati fuori del matrimonio.

I figli nati fuori del matrimonio non possono essere adottati dai loro genitori.

L'adozione tuttavia non può impugnarsi se, al momento in cui avvenne, la qualità di figlio naturale dell'adottato non risultava da rico-

noscimento o da dichiarazione giudiziale, a meno che si tratti di un figlio naturale non riconoscibile, del quale la filiazione risulti in uno dei modi indicati nell'art. 277.

P. L.: C. civ. 1865, art. 205.

L. P.: Prog. def., art. 299.

R. O. R., pag. 174. — Quanto all'adozione dei figli naturali la Commissione non ha creduto di dover mantenere il divieto stabilito dall'articolo 205 del codice del 1865. Tale soluzione prevalse per le seguenti considerazioni. Innanzi tutto il divieto medesimo si è dimostrato nella pratica pressochè pienamente illusorio. E' conoscenza piuttosto diffusa che un numero cospicuo di adozioni è costituito da quelle dei figli naturali. La fiducia adunque manifestata durante l'elaborazione dell'attuale codice dalla Commissione Senatoria, che la paternità naturale, pur non attestata dal riconoscimento o dalla dichiarazione giudiziale, fosse di fatto conosciuta od anche soltanto sospettata nel pubblico e che di ciò potesse prevalersi senza difficoltà l'autorità giudiziaria per negare l'omologazione, non avendo essa obbligo di motivare le sue decisioni, non si è dimostrata in realtà molto fondata.

Il divieto, inoltre, là dove riesca ad esplicare la sua efficacia, mentre, per quanto pare, non sarebbe idoneo a raggiungere le altre finalità cui dovrebbe essere diretto, si risolve quasi sempre in un mero danno per la prole disgraziata. I casi in cui il genitore naturale si indurrà a far ricorso all'adozione anzichè al riconoscimento, saranno soprattutto quelli in cui dal riconoscimento esso sarà distolto a causa di forze operanti su di lui in maniera particolarmente energica ed irresistibile. Si pensi ad esempio alla madre che non voglia confessare, attraverso il riconoscimento, la propria colpa. In tali casi, il tener fermo il divieto significa praticamente togliere alla prole infelice ogni possibilità di essere tratta dalla sua attuale condizione.

Il progetto, senza esplicitamente affermare l'adottabilità dei figli naturali, si è limitato a non riprodurre l'art. 205 del codice. Esso inoltre parla in genere di adozione dei figli naturali *riconosciuti o dichiarati* (art. 328-329), ma esclusivamente perchè, prima del riconoscimento e della dichiarazione giudiziale, il rapporto di paternità e filiazione naturale è legalmente inesistente. Per i figli naturali non riconosciuti o dichiarati non era necessario dire esplicitamente che possono essere adottati. Lo possono, perchè fino al riconoscimento od alla dichiarazione giudiziale sono giuridicamente degli estranei per l'adottante. Per essi il valore della soppressione del divieto dell'art. 205 del codice si manifesta soprattutto in ciò che, se successivamente all'adozione si faccia luogo al riconoscimento o alla dichiarazione, ciò non potrà toccare la validità dell'adozione già compiuta.

Per i figli non riconoscibili rimane ferma la impossibilità dell'adozione da parte dei loro genitori.

R. G., n. 300. — Nel progetto preliminare non era stato riprodotto l'art. 205 del codice vigente, allo scopo di rendere giuridicamente ammissibile l'adozione dei figli naturali. Il nuovo principio era, del resto, chiaramente espresso dall'art. 328 che consentiva l'adozione, con atti successivi, di più figli naturali riconosciuti o dichiarati. Tale innovazione, per quanto suffragata dalle notevoli considerazioni esposte nella relazione della Commissione Reale, non mi è sembrata meritevole di essere conservata.

Non è, infatti, persuasiva, contro il principio ora vigente, la considerazione che un numero cospicuo delle adozioni che attualmente si compiono è costituito da quelle in favore di figli naturali, perchè queste adozioni sono possibili solo in quanto la paternità non consti in modo legale, sicchè, di fronte alla legge, esse si attuano fra persone del tutto estranee l'una all'altra. D'altra parte, il verificarsi di adozioni, le quali, pur rispettando la lettera della legge,

ne violano sostanzialmente lo spirito, non è motivo che logicamente giustifichi l'abolizione del divieto. All'abolizione predetta si oppongono, invece, serie ragioni. Anzitutto ammettere l'adozione dei figli naturali riconosciuti o dichiarati (giacchè, evidentemente, in mancanza di riconoscimento o dichiarazione giudiziale, l'adozione da parte del genitore naturale non può essere impedita) significa creare una confusione fra legittimazione e adozione. Mentre a chi ha figli naturali e vuol portarli nell'ambito della famiglia la legge appresta i rimedi del riconoscimento e della legittimazione, l'adozione, invece, mira a creare una discendenza spirituale a favore di chi non ha figli propri; e, se così è, un fittizio rapporto di parentela, qual'è quello che deriva dall'adozione, non potrebbe coesistere con un vincolo di sangue, senza porre in essere una situazione in sè stessa contraddittoria.

A meglio confermare la naturale incompatibilità del vincolo di adozione con quello di sangue, non è poi superfluo il rilievo che nella disciplina dell'adozione, quale è stata elaborata dalla Commissione Reale, figura l'istituto della revoca; ora, tale istituto, se è concepibile quando l'adottato è solo legalmente considerato come figlio dell'adottante, si risolve in una singolare stranezza quando l'adottato è realmente figlio del genitore adottivo.

Nè pare che dal divieto possa derivare un danno per la prole illegittima, in considerazione della minore riluttanza da parte del genitore naturale ad addivinare ad una adozione piuttosto che ad un atto di riconoscimento. E' chiaro che se il riconoscimento manca, è pur sempre possibile, in linea di fatto, al genitore adottare il proprio figlio naturale che, giuridicamente, è un estraneo rispetto a lui; se, invece, il riconoscimento è già avvenuto, il genitore può chiedere, nei congrui casi, la legittimazione, che rappresenta il logico e naturale sviluppo del riconoscimento stesso.

Nel ripristinare la disposizione contenuta nell'art. 205 del codice vigente, ho creduto, però, di dover apportare un equi temperamento al rigoroso divieto in essa contenuto; divieto che porterebbe alla grave conseguenza di far cadere l'adozione qualora, dopo il compimento di questa, venisse a risultare il rapporto di filiazione naturale. Tale conseguenza potrebbe arrecare al figlio un pregiudizio addirittura irreparabile se l'annullamento della adozione avvenisse dopo la morte dell'adottante. Ho ritenuto, perciò, opportuno nell'escludere l'impugnativa dell'adozione, quando il rapporto di filiazione naturale, accertato in epoca posteriore, non risultasse al momento in cui l'adozione fu fatta.

R. C. P., pag. 801. — La Commissione ha aderito al principio di vietare l'adozione dei figli nati fuori di matrimonio da parte dei loro genitori. E' sembrato giusto che non convenisse consentire una sovrapposizione di due rapporti incompatibili fra di loro per la loro diversa essenza ed efficacia. Opportuno peraltro si è ritenuto anche il temperamento che consente di tener ferma l'adozione qualora il rapporto di filiazione naturale venga a risultare dopo la costituzione di quel vincolo. Ma la Commissione ha ritenuto che si potesse estendere il temperamento del capoverso anche al figlio naturale non riconoscibile ed ha pertanto proposto che la disposizione sia così formulata: «L'adozione, tuttavia, non può impugnarsi se, al momento in cui ebbe luogo, la qualità di figlio dell'adottato non risultava da riconoscimento o da sentenza».

R. R., n. 141. — Ho mantenuto nell'art. 291 il divieto di adozione dei figli nati fuori del matrimonio e il temperamento di tener ferma l'adozione qualora il rapporto di filiazione naturale venga a risultare posteriormente alla costituzione di quel vincolo. Ma non ho accolto la proposta di ammettere tale temperamento a favore anche della prole naturale non riconoscibile, perchè non mi è sembrato giusto porre sullo stesso piano la prole naturale che può essere riconosciuta e la prole non riconoscibile. Se per motivi di equità si è stabilito di mantenere ferma l'adozione quando, al momento in cui essa ebbe luogo, la qualità di figlio naturale dell'adottato non risultava da riconoscimento o da

dichiarazione giudiziale, sarebbe eccessivo estendere il beneficio anche alla prole incestuosa e alla prole adulterina, quando quest'ultima non può essere riconosciuta. Ho voluto, peraltro, chiarire che la filiazione incestuosa o adulterina non può risultare se non da uno dei modi indicati nell'art. 277.

Art. 292.

Pluralità di adottati o di adottanti.

Nessuno può avere più figli adottivi se non sono adottati col medesimo atto.

Nessuno può essere adottato da più d'una persona, salvo che i due adottanti siano marito e moglie.

P. L.: C. civ. 1865, art. 203, 204.

L. P.: Prog. Comm. Reale, art. 328, 329; prog. def., art. 300, 301.

Il progetto preliminare faceva eccezione al principio sancito in questo articolo, nel caso di adozione da parte di uno dei coniugi dei figli dell'altro coniuge, o nel caso di adozione dei propri figli naturali riconosciuti o dichiarati, in considerazione dei criteri di maggior larghezza seguiti rispetto all'adozione dei figli naturali o dei figli dell'altro coniuge.

Il progetto definitivo, è ritornato al principio tradizionale in base alle seguenti considerazioni:

(R. G. n. 301): « Ho eliminato l'eccezione che il progetto preliminare apportava alla regola per cui nessuno può avere più figli adottivi se non siano adottati col medesimo atto. Di nessuna speciale considerazione mi è sembrato meritevole il caso del coniuge che voglia adottare successivamente i figli dell'altra coniuge, perchè in tale ipotesi gli inconvenienti che si sogliono riconnettere alle adozioni successive, per quanto attenuati, non restano del tutto eliminati. Sembra, anzi, opportuno, per motivi che è agevole comprendere, che il coniuge valuti preventivamente la convenienza di adottare uno solo oppure tutti i figli dell'altro coniuge ».

La eccezione per il caso di adozione dei figli naturali, non ha più ragione di sussistere, dopo il ripristino del divieto di adozione, fissato nell'art. 291.

Art. 293:

Adozione da parte del tutore.

Il tutore non può adottare la persona della quale ha avuto la tutela, se non dopo che ha reso il conto della sua amministrazione, ha fatto la consegna dei beni e ha estinto le obbligazioni risultanti a proprio carico o dato idonea garanzia per il loro adempimento.

P. L.: C. civ. 1865, art. 207.

L. P.: Prog. Comm. Reale, art. 331; prog. def., art. 302.

R. C. R., pag. 174. — Il progetto ha completato questa disposizione con l'aggiunta di limiti non contemplati dal codice 1865 (che il tutore, cioè, abbia fatta la consegna del patrimonio amministrato ed estinto le obbligazioni risultanti a suo carico o garantito congruamente il loro adempimento).

Art. 294.

Consenso per l'adozione.

Per l'adozione si richiede il consenso dell'adottante e dell'adottando. Se l'adottando non ha compiuto gli anni diciotto, il consenso è dato

dal suo legale rappresentante; se ha compiuti gli anni diciotto, ma non ancora gli anni ventuno, il rappresentante legale deve dare il suo assenso.

Se l'adottando ha compiuto gli anni dodici, deve essere personalmente sentito.

P. L.: C. civ. 1865, art. 208.

L. P.: Prog. Comm. Reale, art. 332, 333; prog. def., art. 303.

R. C. R., pag. 176. — Si riafferma, nel progetto, il principio già formulato esplicitamente dal codice del 1865, che uno degli elementi basilari dell'adozione è il *consenso personale dell'adottante e dell'adottando*.

Senonchè, nei riguardi dei minori il progetto, seguendo e più intensamente applicando un criterio non estraneo al codice del 1865, ha ritenuto sufficientemente maturi per la prestazione del proprio consenso i minori che abbiano compiuto il sedicesimo anno di età, non senza però richiedere per essi fino al compimento della maggiore età, come anche, nel caso di adozione di maggiori inabilitati, l'assenso di determinate persone. Prima del sedicesimo anno, come anche nei casi di adozione di, o da parte, di un interdetto giudiziale o di un infermo di mente, il consenso viene prestato dal legale rappresentante.

R. G., n. 302. — Ho migliorato anzitutto la formula del progetto — corrispondente a quella dell'art. 208 del codice 1865 — precisando che per l'adozione si *richiede* il consenso dell'adottante e dell'adottando. E' ovvio, infatti, che il consenso delle parti non è che un elemento dell'adozione, la quale può farsi solo in quanto concorra un atto positivo della pubblica autorità.

Ho portato da 16 a 18 anni l'età minima necessaria perchè l'adottando possa prestare personalmente il consenso alla adozione. In tal modo si ha maggiore garanzia che la partecipazione del minore a un atto così importante abbia luogo con sufficiente maturità di giudizio. In armonia con la modificazione predetta, ho portato da dieci a dodici anni l'età minima richiesta perchè il minore adottando debba essere personalmente sentito.

Il progetto preliminare aveva ammesso la possibilità di adozione di o da parte di interdetti, di inabilitati e di infermi di mente. Ma tale disposizione è stata soppressa perchè:

« Sebbene determinata da motivi altamente umanitari, è sembrata inopportuna. Essa, anzitutto, apportava una nuova, più notevole eccezione al principio della personalità del consenso e inoltre dava luogo a temere che la possibilità dell'adozione di un interdetto o da parte di un interdetto favorisse degli atti di speculazione piuttosto che degli atti di filantropia. Nè può avere soverchio peso la preoccupazione di assicurare all'interdetto, attraverso l'adozione, le cure di cui egli può aver bisogno, perchè questo fine si raggiunge adeguatamente con l'istituto della tutela ». (R. G., n. 303).

Art. 295.

Assenso del coniuge e dei genitori.

Se l'adottando o l'adottante hanno coniuge vivente, è sempre necessario il suo assenso.

E' necessario altresì l'assenso dei genitori dell'adottando.

P. L.: C. civ. 1865, art. 208.

L. P.: Prog. Comm. Reale, art. 333, 334; prog. def., art. 304.

R. C. R., pag. 177. — Il progetto ha riprodotto le disposizioni del codice del 1865 relative alle necessità dell'*assenso dei genitori dell'adottando*.

Degna di rilievo invece la trasformazione del requisito dell'*assenso dei genitori dell'adottante* in obbligo che essi siano soltanto sentiti, salvo che si ignori ove risiedono. E' apparsa infatti piuttosto eccessiva, per una persona, di cui si richiede che abbia compiuto almeno il cinquantesimo anno di età perchè possa adottare, la necessità dell'*assenso dei suoi genitori*. Questi invece possono fornire utili informazioni all'autorità omologante.

R. G., n. 302. — In considerazione della posizione che l'adottante deve assumere nella famiglia legittima, ho ritenuto opportuno ripristinare la disposizione rigorosa dell'art. 208, capoverso, del codice 1865, che esige, in ogni caso, sia rispetto all'adottante che rispetto all'adottando, l'*assenso dei genitori e quello del coniuge*.

R. R., n. 142. — Tenuto conto che l'adottante deve avere come minimo l'età di quaranta anni, mi è sembrata eccessivamente gravosa la disposizione dell'art. 304 del progetto definitivo, con la quale si richiedeva l'*assenso*, oltrechè del coniuge, anche dei genitori dell'adottante. Ho creduto perciò sufficiente disporre che i genitori dell'adottante siano sentiti dalla Corte di appello, allorchè questa provvede agli accertamenti necessari per la pronunzia di adozione. La relativa norma è stata perciò inserita nell'art. 310 del testo.

Art. 296.

Decorrenza degli effetti dell'adozione.

L'adozione produce i suoi effetti dalla data del decreto che la pronunzia.

Finchè il decreto non è emanato, tanto l'adottante quanto l'adottando possono revocare il loro consenso.

Se l'adottante muore dopo la prestazione del consenso e prima dell'emanazione del decreto, si può procedere al compimento degli atti necessari per l'adozione.

Gli eredi dell'adottante possono presentare alla corte memorie e osservazioni per opporsi all'adozione.

Se l'adozione è ammessa, essa produce i suoi effetti dal momento della morte dell'adottante.

P. L.: C. civ. 1865, art. 217.

L. P.: Prog. Comm. Reale, art. 338, 339; prog. def., art. 305.

R. C. R., pag. 178, e pag. 181. — Quanto agli *effetti dell'adozione*, le innovazioni più salienti introdotte dal progetto consistono nell'aver stabilito innanzi tutto che gli effetti medesimi si producono dal momento dell'omologazione.

Parve innanzi tutto che fosse da ripudiare senz'altro il sistema del codice del 1865, per cui l'adozione produce i suoi effetti *erga omnes* dal giorno dell'atto di consenso, sempre che, nei due mesi successivi all'omologazione, l'atto di adozione sia stato annotato in margine dell'atto di nascita dell'adottato nei registri dello stato civile (art. 219), non decorrendo altrimenti gli effetti rispetto ai terzi se non dal giorno dell'eseguita annotazione (art. 219, comma 3). In virtù di tali disposizioni infatti vien reso possibile da una parte che le medesime persone le quali hanno posto in essere un rapporto di adozione abbiano, nei loro mutui rapporti, lo *status* rispettivamente di padre e figlio adottivi e siano al tempo stesso estranee fra loro nei rapporti coi terzi, e dall'altra che una simile situazione si prolunghi indefinitamente. Piuttosto incongruo è sembrato, inoltre, presupporre che l'efficacia dell'adozione rispetto ai terzi sia condizionata all'osservanza di determinate forme di pubblicità ed ammettere al

tempo stesso che, quando tali forme siano state osservate entro certi limiti di tempo, la efficacia ne risalga, anche per i terzi, al momento anteriore del compimento di un atto (prestazione del consenso delle parti), che essi possono aver ignorato. La logica del sistema accolto dal progetto in tema di requisiti dell'adozione importava, infine, che gli effetti dell'adozione si producessero soltanto dall'omologazione. E per vero se, conformemente alla disposizione dell'art. 337 del progetto, la totalità dei requisiti medesimi, eccezion fatta per la capacità di consentire o di prestare il proprio assenso, è necessaria al tempo della pronuncia del decreto di homologazione, non è possibile ammettere che l'adozione operi i suoi effetti prima di tale momento, ossia prima di essersi perfezionata.

Le ulteriori disposizioni accolte dal codice del 1865 in materia di effetti dell'adozione, per le quali il consenso può essere revocato dall'adottante e dall'adottando fino alla homologazione e d'altra parte l'adozione si può perfezionare nonostante la morte dell'adottante avvenuta dopo la prestazione del consenso, sono state tenute ferme. Il progetto le ha integrate con la disposizione che, in questo secondo caso, l'adozione, nei riguardi dei diritti dell'adottato sull'eredità dell'adottante, si debba ritenere avvenuta durante la vita di quest'ultimo: ciò per evitare che, perfezionandosi appunto l'adozione dopo la morte dell'adottante e decorrendo gli effetti di essa dal momento della homologazione anzichè, come avviene secondo il codice del 1865 (art. 217, comma 1), dal giorno dell'atto di consenso, l'adottato venga a trovarsi escluso dalla successione.

305 *R. G., n. 365.* — Non ho mantenuto il principio accolto nell'art. 337 del progetto preliminare, perchè, logicamente, tutti i requisiti richiesti per l'adozione debbono esistere al momento della pronuncia da parte della corte di appello. Oltre a ciò la norma è inopportuna giacchè con essa si viene indirettamente a rendere possibile l'adozione di persone incapaci, mentre ciò ho voluto evitare sopprimendo l'art. 335 del progetto stesso. Si faccia il caso di una persona che, dopo aver dichiarato di voler adottare, venga interdetta. La corte di appello, verificando in un momento successivo la sussistenza dei requisiti necessari per l'adozione, dovrebbe decidere favorevolmente, pur sapendo che l'adottante è, in quel momento, in stato di interdizione.

La norma è, poi, in contrasto con il principio per cui il consenso è revocabile fino all'emanazione del decreto di adozione. Non sarebbe, invero, coerente tener fermo il consenso di chi, per sopravvenuta incapacità, non può esercitare il diritto di revoca. Alla regola per cui i requisiti per l'adozione devono sussistere al momento in cui questa viene pronunciata, si può fare eccezione solo nel caso di morte dell'adottante dopo la prestazione del consenso. Ovvì motivi di benignità consigliano di rispettare, in tale ipotesi, la volontà del defunto.

Ho rettificato la disposizione sulla decorrenza degli effetti della adozione, perchè è improprio designare con la parola «*omologazione*» il provvedimento della corte che ha carattere costitutivo. Conseguentemente ho stabilito (comma 1°) che l'adozione produce effetto dalla data del provvedimento che la pronuncia. Ho, poi, formulato in termini generici la disposizione dell'ultimo comma dell'art. 339 del progetto preliminare, omettendo l'accenno specifico ai diritti sulla eredità, dato che vi possono essere diritti non ereditari dai quali non sarebbe ragionevole escludere l'adottato: si pensi, ad es., ad una assicurazione sulla vita fatta dall'adottante a beneficio dei figli adottivi.

R. R., n. 143. — Non mi è sembrata giustificata la proposta di far pronunciare l'adozione mediante sentenza anzichè mediante decreto. Il carattere pubblicistico rimane ben chiaro qualunque sia la forma che assume il provvedimento dell'autorità giudiziaria.

Art. 297.**Cognome dell'adottato.**

L'adottato assume il cognome dell'adottante e lo aggiunge al proprio.

L'adottato che sia figlio naturale non riconosciuto dai propri genitori assume solo il cognome dell'adottante. Il riconoscimento successivo all'adozione non fa assumere all'adottato il cognome del genitore che lo ha riconosciuto, salvo che l'adozione sia successivamente revocata.

Se l'adozione è compiuta da entrambi i coniugi, l'adottato assume il cognome del marito.

Se l'adozione è compiuta da una donna maritata, l'adottato, che non sia figlio del marito, assume il cognome della famiglia di lei.

P. L.: C. civ. 1865, art. 210.

L. P.: Prog. Comm. Reale, art. 340; prog. def., art. 306.

R. R., n. 144. — Sono state contemplate nell'art. 297 del testo talune deroghe al principio generale che l'adottato assume il cognome dell'adottante e lo aggiunge al proprio. Ho voluto infatti disciplinare dettagliatamente l'ipotesi di adozione del figlio naturale non riconosciuto dai propri genitori, stabilendo che egli assuma il solo cognome dell'adottante, perdendo in tal modo il cognome che gli è stato imposto come figlio di ignoti, e che denunzierebbe la sua origine oscura. Per evitare poi il pericolo di abusi, cui si prestano i riconoscimenti tardivi da parte dei genitori naturali nei confronti dei figli adottati da persone facoltose o in alta posizione sociale, ho disposto che il riconoscimento posteriore all'adozione non fa assumere all'adottato il cognome del genitore naturale, finchè il vincolo di adozione non sia sciolto in uno dei casi contemplati dal codice.

Art. 298.**Diritti e doveri dell'adottato.**

L'adottato conserva tutti i diritti e i doveri verso la sua famiglia di origine, salve le eccezioni stabilite dalla legge.

L'adozione non induce alcun rapporto civile tra l'adottante e la famiglia dell'adottato nè tra l'adottato e i parenti dell'adottante, salve le eccezioni stabilite dalla legge.

P. L.: C. civ. 1865, art. 212.

L. P.: Prog. Comm. Reale, art. 341; prog. def., art. 307.

La disposizione riproduce sostanzialmente l'art. 212 del codice del 1865.

Nel primo comma è stata sostituita alla espressione « famiglia naturale » contenuta nel codice del 1865 l'altra « famiglia di origine », in quanto alla prima si annette un significato specifico che nella specie sarebbe improprio, dato che la disposizione si riferisce anche alla famiglia legittima. (R. G., n. 307).

Nello stesso comma il richiamo alle « eccezioni stabilite dalla legge » si riferisce particolarmente ai doveri inerenti alla patria potestà (v. art. 299).

Art. 299.**Patria potestà e amministrazione dei beni.**

La patria potestà sull'adottato spetta all'adottante.

Questi ha l'obbligo di mantenere l'adottato, di educarlo e di istruirlo conformemente a quanto è prescritto dall'art. 145.

Se la moglie adotta il figlio del proprio marito, l'esercizio della patria potestà spetta al marito.

Se l'adottato ha beni propri, l'amministrazione di essi, durante la minore età dell'adottato, spetta all'adottante, il quale non ne ha l'usufrutto legale, ma può impiegarne le rendite per le spese di mantenimento, educazione e istruzione del minore, con l'obbligo di investire l'ecceденza in modo fruttifero. Si applicano le disposizioni dell'art. 380.

L. P.: Prog. Comm. Reale, art. 342, 344, 345; prog. def., art. 308.

R. C. R., pag. 179. — Nessuna esitazione ha nemmeno avuto la Commissione nell'ammettere che, nel caso di *adozione di minorenni*, l'adottante dovesse essere investito della patria potestà sull'adottato e che, di conseguenza, dovesse prodursi la cessazione della *potestas*, se vi fosse, dei genitori di quest'ultimo. Abbandonata la concezione che il legislatore del 1865 si era fatta dell'istituto, quale modo di assunzione in figlio di maggiori d'età o di persone prossime ad uscire dalla minore età e dalla patria potestà, ed accolta quella per cui l'adozione si applica soprattutto ai minori ed ai minori di tenera età; tenuto conto che l'adozione opera di fatto il distacco dell'adottato dalla famiglia di origine e la sua assunzione in quella che l'adottante tende appunto a costituirsi con esso ed i suoi discendenti, era inevitabile la necessità di abbandonare il sistema accolto dal codice in questa materia.

Con la patria potestà, all'adottante viene in specie attribuita l'amministrazione del patrimonio dell'adottato. Gli è fatto tuttavia obbligo di redigere e trasmettere entro un mese dall'omologazione al giudice tutelare apposito inventario e di attenersi ad alcune altre norme stabilite per l'amministrazione del patrimonio del pupillo da parte del tutore. Tali cautele sono sembrate necessarie, poichè il rapporto di parentela sorgente dall'adozione fra le parti è meramente fittizio e non offre le medesime garanzie di disinteresse e di sollecitudine che sono connaturali alla parentela vera e propria.

R. G., n. 308. — Nel tener ferma la disposizione che attribuisce all'adottante la patria potestà sull'adottato, ho ritenuto opportuno affermare espressamente che l'adottante ha il dovere di mantenere, educare ed istruire l'adottato. Tale precisazione ha importanza particolarmente per il caso di adozione di persone in tenera età, le quali hanno, a più forte ragione, il diritto di attendersi dal genitore adottivo quelle stesse cure che avrebbero ricevute dal genitore naturale.

Alla disposizione esaminata si ricollegano quelle sull'amministrazione dei beni dell'adottato. L'estensione a tale amministrazione delle norme sull'amministrazione del tutore (art. 344 del progetto preliminare) non mi è sembrata appropriata alla situazione giuridica e morale che l'adozione crea fra adottante ed adottato. Dato che si attribuisca la patria potestà all'adottante, logica vuole che l'amministrazione dell'adottante sia regolata come quella del padre legittimo. Ne è da temere che possa derivarne pregiudizio agli interessi del minore, dal momento che le disposizioni contenute nel titolo IX assicurano l'integrità del patrimonio del figlio sia limitando i poteri del padre (art. 318), sia organizzando una efficace vigilanza da parte del giudice tutelare, al quale l'art. 342 (artt. 332, 335) conferisce ampi poteri. E' chiaro, peraltro, che un distacco dalla disciplina sull'amministrazione del padre legittimo è imposto dalla norma che esclude l'adottante dall'usufrutto legale sui beni dell'adottato. Pertanto, mentre ho creduto di dover ragionevolmente mitigare le conseguenze economiche di tale esclusione consentendo all'adottante di impiegare le rendite per le spese di

mantenimento, educazione ed istruzione dell'adottato, ho stabilito che le eccedenze del reddito debbano essere investite in modo fruttifero, ed a garanzia di tale obbligo ho precisato che — ferma la vigilanza sull'amministrazione, a norma dell'art. 342 — il genitore adottivo è soggetto alle responsabilità sancite per il tutore dagli articoli 390 e 391 (art. 380).

Le disposizioni sui punti sopra esaminati sono state coordinate e riunite nell'art. 308, nel quale sono stati, quindi, trasfusi gli articoli 344 e 345 del progetto preliminare.

R. C. P., pag. 801. — In ordine ai poteri e agli obblighi dell'adottante verso l'adottato, la Commissione ha anzitutto richiamato nell'articolo, a proposito dell'obbligo che l'adottante ha di educare l'adottato, la proposta già fatta perchè sia specificato anche in questa sede che l'educazione deve essere conforme ai principi della morale e del sentimento nazionale fascista.

La Commissione ha poi aderito all'affermazione del principio che la patria potestà sull'adottato spetti all'adottante, il quale, tenendo presso di sé l'adottato, più facilmente può esercitarla; ma, poichè la patria potestà non si perde affatto dal padre naturale e non si può ammettere che questi vi rinunci col consentire nell'adozione, dato che non si tratta di un diritto cui si può rinunciare, ha suggerito di sostituire alle parole: «La patria potestà sull'adottato spetta all'adottante» le altre: «L'esercizio della patria potestà etc.» e analogamente nell'articolo 310 (art. 301) alle parole «Nel caso di cessazione della patria potestà dell'adottante» le altre: «Nel caso di cessazione dell'esercizio della patria potestà da parte dell'adottante».

R. R., n. 145. — Uno dei principi innovatori dell'istituto, che ho voluto mantener fermo, è che l'adozione importa la cessazione della patria potestà sull'adottato in chi prima ne era investito; nè alcuna influenza ha al riguardo il successivo riconoscimento da parte dei genitori naturali del figlio da altri adottato. Conseguentemente, la patria potestà è attribuita all'adottante, che l'assume come potere autonomo al momento in cui il vincolo sorge. Dato questo principio, non ho potuto accogliere la proposta di stabilire che «l'esercizio» della patria potestà spetta all'adottante, poichè ciò avrebbe significato che il genitore continuava a conservare la patria potestà malgrado l'adozione, perdendone solo l'esercizio.

Conseguenza dei doveri inerenti alla patria potestà è l'obbligo dell'adottante di educare e di istruire l'adottato in conformità ai principi della morale e al sentimento nazionale fascista.

La norma dell'art. 311 del progetto definitivo, secondo la quale, se alcuno adotta il figlio del proprio coniuge, non acquista la patria potestà, è stata oggetto di critiche. Si è detto che tale eccezione al principio che l'esercizio della patria potestà spetta all'adottante verrebbe a rompere l'unità della famiglia, specialmente nelle ipotesi di adozione, da parte del marito, del figlio della propria moglie, perchè l'adottato rimarrebbe soggetto alla patria potestà della madre. In effetti, la formula dell'articolo non rispondeva al pensiero che si voleva esprimere, perchè il progetto intendeva provvedere solo alla ipotesi che la moglie adottasse il figlio del proprio marito. Mi è sembrato utile precisare la portata della norma, sopprimendo l'art. 311 del progetto e trasferendo il principio in esso enunciato nel terzo comma dell'art. 299, nel quale ho esplicitamente stabilito che se la moglie adotta il figlio del proprio marito, l'esercizio della patria potestà spetta al marito.

Ho soppresso nell'ultimo comma dell'art. 299 il richiamo all'art. 332 del testo (corrispondente all'art. 342 del progetto definitivo), perchè superfluo. Ho mantenuto però il richiamo all'art. 380 che contiene una norma propria dell'istituto della tutela, la cui applicazione non sarebbe possibile in mancanza di espresso richiamo.

Art. 300.**Inventario.**

L'adottante deve fare l'inventario dei beni dell'adottato minorenni e trasmetterlo al giudice tutelare entro un mese dalla data del decreto di adozione. Si osservano, in quanto applicabili, le disposizioni contenute nella sezione III del capo I del titolo X.

L'adottante che omette di fare l'inventario nel termine stabilito o fa un inventario infedele può essere privato dell'amministrazione dei beni dal giudice tutelare, salvo l'obbligo del risarcimento dei danni.

L. P.: Prog. Comm. Reale, art. 343; prog. def., art. 309.

R. G., n. 309. — Ho soppresso le parole « a proprie spese » perchè mi è sembrato ingiustificato porre a carico dell'adottante l'obbligo assoluto di fare l'inventario a proprie spese.

E' da considerare, infatti, che la consistenza patrimoniale del minore può risultare da un inventario già compilato per altri fini, per esempio quello della successione paterna, e che non vi sarebbe ragione, in simile ipotesi, di imporre la compilazione di un nuovo inventario.

Salva la modificazione predetta ed alcune variazioni di forma, la disposizione riproduce l'art. 343 del progetto preliminare.

Art. 301.**Cessazione della patria potestà dell'adottante.**

Se cessa la patria potestà dell'adottante, il giudice tutelare, su istanza dell'adottato, dei suoi parenti o affini o del pubblico ministero, o anche d'ufficio, dà i provvedimenti opportuni circa la cura della persona dell'adottato, la sua rappresentanza e l'amministrazione dei suoi beni, quando l'esercizio della patria potestà non possa essere ripreso dai genitori.

Quando l'adozione è fatta da entrambi i coniugi, l'esercizio della patria potestà passa alla moglie, se cessa la patria potestà del marito.

L. P.: Prog. Comm. Reale, art. 346; prog. def., art. 310.

R. C. R., pag. 180. — Posizione del tutto particolare rispetto alle odierne legislazioni ha assunto il progetto riguardo agli effetti della cessazione della patria potestà dell'adottante. Fra i vari sistemi possibili, della riviviscenza in ogni caso della potestà dei genitori legittimi, della esclusione assoluta di una tale riviviscenza, di una riviviscenza con effetti però limitati alla « cura della persona », e di altri sistemi più o meno affini ai precedenti, il progetto ha preferito di seguirne uno proprio, rimettendo al giudice tutelare di determinare, caso per caso, i provvedimenti opportuni. La varietà delle situazioni che si possono presentare in concreto è infatti tale, da sconsigliare l'accoglimento di una norma unica da applicare in tutte le possibili ipotesi. In alcuna di queste si avrà, per esempio, che l'ambiente familiare in cui l'adottato venne a trovarsi per effetto dell'adozione sia profondamente diverso da quello proprio della famiglia di origine e profondamente diversa dall'educazione che

probabilmente in questa egli avrebbe potuto ricevere sia quella cui venne avviato dall'adottante. Come consentire in tale ipotesi che esso ritorni senz'altro sotto la potestà dei suoi genitori legittimi? E per contro, potrà accadere che questi siano in condizione da poter riprendere adeguatamente l'esercizio dei poteri paterni in tutto od in parte. Come preferire ad essi degli estranei?

R. G., n. 310. — Nell'art. 310 non ho riprodotto la norma contenuta nell'ultimo comma dell'art. 346 del progetto preliminare, che faceva obbligo alla moglie — alla quale passi l'esercizio della patria potestà — di compilare l'inventario dei beni dell'adottato. Tale obbligo può essere eccessivo quando nessun mutamento sia intervenuto nel patrimonio dell'adottato, dopo la formazione dell'inventario a cura del padre adottivo.

E' chiaro che l'esercizio della patria potestà da parte della madre adottiva è soggetto alle stesse norme che regolano l'esercizio della patria potestà da parte del padre adottivo; comunque ho ritenuto opportuno far di ciò espressa menzione nel testo dell'articolo.

E' da avvertire, peraltro, per l'esatta intelligenza della norma, che il primo comma va inteso in armonia con tutta la disciplina sulla patria potestà, e, quindi, esso si applica anche nel caso di decadenza in seguito a pronunzia del tribunale, ai sensi dell'art. 338 (*art. 328*).

R. C. P., pag. 801. — La Commissione ha voluto evitare che nel caso di cessazione dell'esercizio della patria potestà da parte dell'adottante, l'esercizio stesso torni *de jure* al padre naturale. Si è considerato che non può trascurarsi il fatto che l'adozione porta un distacco fra il genitore naturale e il figlio e che vi possano essere dei giusti motivi (indegnità) i quali escludono la convenienza che l'esercizio sia ripreso dai genitori per essere loro poi ritolto con l'intervento del giudice; che quindi fosse opportuno mantenere la formula dell'articolo 310 «il giudice tutelare... dà i provvedimenti opportuni circa la cura della persona dell'adottato, la sua rappresentanza e la amministrazione dei suoi beni» aggiungendo per altro prima delle parole «il giudice tutelare» la seguente precisazione: «se per giusti motivi non convenga che l'esercizio stesso sia ripreso dai genitori dell'adottato».

R. R., n. 145. — Se viene a cessare il rapporto di adozione, o comunque nell'adottante vien meno la patria potestà, questa è senz'altro riacquisita dal genitore. Per ragioni particolari, peraltro, può essere non conveniente che il genitore eserciti tale diritto, e pertanto nell'art. 301 ho stabilito che il giudice tutelare può dare, in tal caso, i provvedimenti opportuni nell'interesse della persona e dei beni dell'adottato. Analogo potere ho concesso al tribunale nel caso di revoca dell'adozione per indegnità dell'adottante (*art. 305*).

Art. 302.

Diritti di successione.

L'adozione non attribuisce all'adottante alcun diritto di successione.

I diritti dell'adottato sull'eredità dell'adottante sono regolati dalle norme relative alle successioni.

P. L.: C. civ. 1865, art. 210.

L. P.: *Frog. Comm. Reale*, art. 349; *prog. def.*, art. 312.

R. C. R., pag. 180. — Per il carattere assolutamente disinteressato che deve avere l'adozione, è stato mantenuto fermo il principio dell'art. 210 del codice (*art. 349, comma 1°*), per cui l'adozione non attribuisce all'adottante alcun diritto di successione.

Art. 303.**Revoca dell'adozione.**

L'adozione si può revocare soltanto nei casi preveduti dagli articoli seguenti.

L. P.: Prog. Comm. Reale, art. 352; prog. def., art. 313.

R. C. R., pag. 182. — Il principio, cui tutta questa materia è informata, è che l'adozione non può revocarsi. Infatti, attenendo i rapporti sorgenti dall'adozione allo *status* delle persone ed avendo essi carattere di rapporti familiari, la sorte non ne può dipendere da un mero atto di volontà delle parti o, tanto meno, di una sola di esse.

Il principio è stato però temperato con varie eccezioni:

R. C. P., pag. 802. — Si è aderito senz'altro all'affermazione del carattere eccezionale della revocabilità, che viene a derogare al principio della immutabilità dello stato delle persone, e tale carattere si è tenuto ad accentuare proponendo di sostituire alla dizione: « L'adozione non può revocarsi se non nei casi determinati dalla legge » la formula più precisa corrispondente all'articolo 352 del progetto della Commissione Reale: « L'adozione non può revocarsi se non nei casi preveduti negli articoli seguenti ».

R. R., n. 146. — Circa la revoca dell'adozione, ho accentuato il principio generale della immutabilità dello stato da essa costituito, affermando nell'art. 303 il carattere eccezionale degli articoli che disciplinano le ipotesi in cui la revoca può aver luogo.

Art. 304.**Revoca per indegnità dell'adottato.**

La revoca dell'adozione può essere pronunciata dal tribunale su domanda dell'adottante, quando l'adottato abbia attentato alla vita di lui o del suo coniuge, dei suoi discendenti o ascendenti, ovvero si sia reso colpevole verso loro di delitto punibile con pena restrittiva della libertà personale non inferiore nel minimo a tre anni.

L. P.: Prog. Comm. Reale, art. 354; prog. def., art. 314.

R. C. R., pag. 182. — La revoca è stata ammessa su domanda dell'interessato, allorchè l'adottato o l'adottante siasi resi colpevoli verso l'altra parte di atti di eccezionale gravità, contrari all'essenza stessa dell'adozione e tali da importarne di fatto la distruzione. Si enunciano al riguardo i casi in cui una delle parti abbia attentato alla vita o all'integrità dell'altra o del suo coniuge o dei suoi discendenti od ascendenti, siasi reso verso di essi colpevole di delitto contro il buon costume o di altro delitto punibile con pena restrittiva della libertà personale non inferiore nel minimo ai tre anni.

R. G., n. 313. — Ho ritenuto opportuno eliminare l'ipotesi dell'attentato « contro l'integrità dell'adottante », perchè tale ipotesi non si riferisce ad alcuna figura delittuosa ben determinata. Ho pure soppresso le parole « di delitto contro il buon costume », sia perchè le più gravi forme di reato contemplate nel titolo IX Libro II del codice penale rientrano nella previsione dell'ultima parte dell'articolo (« delitto punibile con pena restrittiva non inferiore nel minimo a tre anni ») sia perchè una apposita disposizione (art. 306) assicura l'intervento del pubblico ministero ogni qualvolta la revoca è reclamata da ragioni attinenti al buon costume e alla morale.

R. C. P., pag. 802. — In ordine alla prima ipotesi considerata, di revoca per indegnità dell'adottato, circoscritta dal progetto al caso che l'adottato abbia attentato alla vita dell'adottante, del suo coniuge, dei suoi discendenti o ascendenti, ovvero siasi reso colpevole verso di essi di delitto punibile con pena restrittiva della libertà personale non inferiore nel minimo a tre anni, la Commissione ha ritenuto questo limite di punibilità troppo alto, tale, per esempio, da escludere la revoca nel caso del reato di maltrattamenti in famiglia punito col minimo di un anno di reclusione. E, senza giungere all'estremo avviso di ammettere la revoca per qualunque ipotesi delittuosa, per non aprire facilmente l'adito a turbamenti notevoli nei rapporti fra adottante e adottato anche in casi non gravi nei quali il giudice non accorderebbe la revoca, ha proposto di portare quel limite ad un anno.

R. R., n. 146. — Non ho creduto opportuno deflettere dal criterio restrittivo fissato nell'art. 314 del progetto, contemplando i delitti punibili con pena non inferiore a un anno, anziché a tre anni. La importanza e la stabilità del vincolo di adozione consigliano di limitare l'ipotesi della revoca ai casi di delitti di notevole gravità.

Art. 305.

Revoca per indegnità dell'adottante.

Quando i fatti previsti nell'articolo precedente sono stati compiuti dall'adottante contro l'adottato, oppure contro il coniuge o i discendenti o gli ascendenti di lui, la revoca può essere pronunziata su domanda dell'adottato, o, se questo è minore, su istanza del pubblico ministero. In questo caso il tribunale, sentito il giudice tutelare, delibera circa la cura della persona del minore, la sua rappresentanza e l'amministrazione dei beni, sempre che l'esercizio della patria potestà non possa essere ripreso dai genitori.

L. P.: Prog. Comm. Reale, art. 355; prog. def., art. 315.

R. G., n. 313. — Il pubblico ministero mi è sembrato l'organo meglio qualificato a promuovere l'istanza di revoca dell'adozione nell'interesse dei minori. Ben si intende che il giudice tutelare potrà sollecitare l'azione del pubblico ministero.

Art. 306.

Revoca promossa dal pubblico ministero.

La revoca dell'adozione può essere promossa dal pubblico ministero per ragioni di buon costume.

L. P.: Prog. Comm. Reale, art. 359; prog. def., art. 316.

R. C. R., pag. 182. — ...è dato al giudice tutelare di chiedere in ogni caso la revoca dell'adozione per ragioni attinenti al buon costume ed alla moralità. Purtroppo, infatti, i rapporti fra adottante ed adottato possono assumere delle forme di profonda degenerazione, in stridente contrasto con gli stessi presupposti dell'istituto e del tutto intollerabili (es.: concubinato fra adottante ed adottata).

R. G., n. 313 — ...la valutazione dei motivi di particolare gravità, dal punto di vista morale, è bene sia rimessa al pubblico ministero.

R. C. P., pag. 802. — In ordine poi alla facoltà del Pubblico Ministero di promuovere la revoca per ragioni attinenti al buon costume e alla morale, la Commissione ha considerato che quando l'adottato ha raggiunto la maggiore età, l'intervento del Pubblico Ministero non appare necessario, mentre nel periodo della minore età, opportunamente la protezione dell'adottato può essere riservata al giudice tutelare. La Commissione ha pertanto suggerito di sostituire al testo ministeriale l'articolo 359 del progetto della Commissione Reale così formulato: «La revoca dell'adozione può essere chiesta in ogni caso dal giudice tutelare per ragioni attinenti al buon costume e alla morale.

Un'ultima proposta in tema di revoca dell'adozione concerne l'ammissione della revoca stessa su richiesta dell'adottato qualora al tempo della adozione egli fosse minorenne.

Il progetto ministeriale non ha creduto di poter accogliere la disposizione dell'articolo 353 del progetto della Commissione Reale che tale revoca consentiva senza limitazioni e anche quando il minore di età fosse stato adottato nel periodo tra i diciotto e i ventun anni. Ha osservato la relazione del Ministro che la disposizione da una parte costituiva una troppo estesa deroga al principio dell'immutabilità dello stato delle persone, e dall'altra, poco si giustificava sia nei riguardi dei maggiore degli anni diciotto che aveva prestato personalmente il proprio consenso alla adozione, sia nei riguardi del minore di tale età, per il quale si era riconosciuta l'efficienza ai fini dell'adozione del consenso del legale rappresentante. Ma la Commissione non ha potuto aderire pienamente a tale ordine di considerazioni. Essa ha bensì avvisato l'opportunità che non sia da consentire la revoca su richiesta dell'adottato che, per avere compiuto diciotto anni al tempo dell'adozione, ha prestato personalmente il suo consenso alla adozione, ma non ha ritenuto che potessero giudicarsi sufficienti il principio della stabilità dei rapporti familiari e il consenso del legale rappresentante a vincolare l'adottato che al tempo della adozione non aveva raggiunto i diciotto anni.

La Commissione ha considerato i motivi sentimentali, morali e anche politici che possono indurre l'adottato, in piena coscienza, a rivendicare la sua personalità, senza essere costretto a vivere con persone che non stima. Se è possibile adottare, secondo il progetto, bambini appena nati, non appare che si possa privare l'adottato della facoltà di chiedere, quando esso sia divenuto capace, la revoca dell'adozione che non si sa su quale fondamento verrebbe a mantenersi. La Commissione ha peraltro considerato che la revoca non possa ammettersi se non per giusti motivi, al fine di evitare quegli atti di ingratitudine dei quali qualche Commissario ha avvertito il pericolo, ed ha altresì ritenuto, contro il parere di qualcuno, che fosse opportuno limitare la possibilità della richiesta di revoca all'anno del raggiungimento della maggiore età, come nel progetto della Commissione Reale.

La disposizione che a maggioranza la Commissione ha proposto di aggiungere come articolo 316-bis è stata pertanto così formulata:

«Colui che al tempo dell'adozione non aveva raggiunto i diciotto anni, entro l'anno dalla maggiore età può chiedere al tribunale la revoca della adozione. Ove sussistano giusti motivi, il tribunale può accordarla, sentito personalmente il richiedente».

La Commissione ha inoltre suggerito di aggiungere a quest'articolo l'ultimo comma del corrispondente articolo 353 del progetto della Commissione Reale che estende la predetta disposizione agl'interdetti e agli infermi di mente non ancora interdetti.

R. R., n. 146. — Ho mantenuto nell'art. 306 la iniziativa dell'azione, per la revoca dell'adozione, al pubblico ministero, poichè ho considerato che questo, per i suoi compiti istituzionali, sia l'organo più idoneo a promuovere l'azione.

La proposta di attribuire a colui, che al tempo dell'adozione non aveva

compiuto diciotto anni, la facoltà di chiederne la revoca entro un anno dalla maggiore età, non mi è sembrata accettabile. Essa avrebbe alterato l'istituto della adozione, che, costituendo un rapporto di filiazione, per quanto fittizia, non dovrebbe essere sciolto a istanza dei figli. D'altra parte, sarebbe sommamente ingiusto consentire che l'adottato, dopo essere stato mantenuto, educato e istruito dall'adottante, potesse, una volta raggiunta la maggiore età e conseguita una posizione sociale, sciogliere il vincolo che lo lega all'adottante. Ciò avrebbe avuto gravi ripercussioni anche sul funzionamento pratico dell'istituto, perchè molti sarebbero stati scoraggiati dall'adottare persone in tenera età, nel timore di una possibile successiva revoca.

Nè mi pare debba destare eccessiva preoccupazione il fatto che l'adottato, il quale non abbia personalmente prestato il suo consenso, possa essere costretto a mantenere contro la sua volontà un vincolo familiare. La convenienza dell'adozione è stata opportunamente vagliata al momento della costituzione del rapporto dal legittimo rappresentante del minore e dalla corte di appello, che deve al riguardo compiere un preciso accertamento. Se poi ragioni attinenti al buon costume rendono necessaria la revoca, l'adottato potrà sempre rivolgersi al pubblico ministero, il quale, se i fatti denunciati lo giustificano, non mancherà di promuovere la relativa azione.

Art. 307.

Decorrenza degli effetti della revoca.

Gli effetti dell'adozione cessano quando passa in giudicato la sentenza di revoca.

Se tuttavia la revoca è pronunziata dopo la morte dell'adottante per fatto imputabile all'adottato, l'adottato e i suoi discendenti sono esclusi dalla successione dell'adottante.

L. P.: Prog. Comm. Reale, art. 360, 361; prog. def., art. 317.

R. C. R., pag. 183. — Il regolamento legislativo della materia si chiude con le disposizioni degli articoli 360 e 361, diretti a stabilire e governare gli effetti della revoca. In via di principio, con la revoca, ed a partire da essa, cessano gli effetti dell'adozione (art. 360, comma 1°). Ove la revoca venga pronunziata dopo la morte dell'adottante e trovi la sua causa in un fatto imputabile all'adottato o ad alcuno dei suoi discendenti, ciò non impedisce che gli autori del fatto siano ugualmente esclusi dalla successione (art. 361).

Altro temperamento al principio accennato è quello stabilito dall'art. 361 circa gli effetti della revoca nei riguardi dei rapporti patrimoniali fra adottante ed adottato. In proposito, il progetto ha ripudiato la soluzione estrema della cessazione in pieno anche di tali rapporti. Potrebbe per vero l'adottante o l'adottato aver dato causa alla revoca, precisamente per sottrarsi all'ulteriore osservanza degli obblighi patrimoniali ricollegantisi all'adozione (corresponsione delle spese di educazione e mantenimento dell'adottato, prestazione degli alimenti all'adottante e simili). Ora un simile intento non deve essere favorito. Non ha creduto per contro il progetto di dover prevedere e governare in maniera precisa tutte le ipotesi in cui l'uno o l'altro dei predetti obblighi debba permanere ed ha stimato più conveniente rimettere all'autorità giudiziaria di determinare, in relazione alle circostanze proprie dei singoli casi, i provvedimenti da adottare (art. 360, comma 2°).

R. G., n. 315. — Le modificazioni apportate, nell'art. 317, al primo comma dell'art. 360 del progetto preliminare tendono a meglio chiarire il concetto che gli effetti della revoca decorrono dal passaggio in giudicato della sentenza

che la pronuncia. Alla regola predetta ho fatto seguire nello stesso articolo la disposizione dell'art. 361 del progetto preliminare, mentre ho soppresso il capoverso dell'art. 360 che non rispondeva ad alcuna esigenza logica nè pratica.

Art. 308.

Cessazione degli effetti dell'adozione per matrimonio.

Il matrimonio tra persone legate dal vincolo di adozione fa cessare gli effetti dell'adozione.

L. P.: Prog. def., art. 318.

R. G., n. 316. — Di seguito alle disposizioni che disciplinano la revoca dell'adozione, ho creduto opportuno, seguendo i suggerimenti da più parti pervenuti, porre la regola che stabilisce, per motivi di ovvia evidenza, che gli effetti dell'adozione cessano quando sia contratto matrimonio fra l'adottante e l'adottato.

CAPO II.

DELLE FORME DELL'ADOZIONE.

Art. 309.

Manifestazione del consenso.

Il consenso dell'adottante e dell'adottando o del legale rappresentante di questo deve essere manifestato personalmente al presidente della corte di appello nel cui distretto l'adottante ha residenza.

In caso di grave impedimento, il detto presidente può delegare il presidente del tribunale a ricevere il consenso delle persone indicate nel comma precedente o a sentire l'adottando nel caso previsto nell'ultimo comma dell'art. 294.

L'assenso delle persone indicate negli articoli 294 e 295 può essere dato da persona munita di procura speciale rilasciata per atto pubblico o per scrittura privata autenticata.

P. L.: C. civ. 1865, art. 213.

L. P.: Prog. Comm. Reale, art. 362; prog. def., art. 319.

R. C., n. 317. — Ho riassunto in una formula più semplice il contenuto dei primi due commi dell'art. 362 del progetto preliminare ed ho chiarito in altro comma separato che, in caso di grave impedimento, il presidente della corte di appello può delegare il pretore a ricevere il consenso della persona che deve prestarlo o a sentire l'adottando dodicenne.

Ho, infine, modificato l'ultimo comma, perchè non mi è sembrato necessario dare facoltà all'autorità giudiziaria di ordinare la presentazione personale delle persone che debbono dare l'assenso.

R. C. P., pag. 803. — La Commissione ha avvisato anzitutto la opportunità di mantenere, data l'importanza dell'atto, la competenza della Corte di appello, mentre qualche Commissario aveva suggerito di trasferirla al tribunale, ed ha anzi proposto di sopprimere, perchè superfluo, il secondo comma dell'articolo

319 del progetto ministeriale che prevede la delegabilità del ricevimento del consenso da parte del presidente della Corte di appello al pretore, dato che la facoltà di delega è nel sistema generale del diritto giudiziario.

E' stata altresì respinta la proposta di innovare al progetto col richiedere la motivazione del provvedimento di adozione, essendosi osservato che non appare superabile l'obbiezione della inopportunità di mettere in luce, con la motivazione, circostanze e fatti delicati riguardanti l'adozione, soprattutto quando non si faccia luogo ad essa.

Un ulteriore emendamento è stato, infine, suggerito nell'articolo 319 relativo alla manifestazione del consenso, per sostituire nel primo comma alle parole « il domicilio » le altre « la residenza », in conformità alla proposta di ripristino di questo concetto.

R. R., n. 147. — Poche innovazioni sono state apportate al progetto in ordine alla procedura relativa alle forme dell'adozione.

La Commissione parlamentare è stata favorevole a mantenere la competenza della corte di appello per la costituzione del rapporto, ma ha rilevato non esser necessario stabilire che possa essere delegato il pretore per ricevere il consenso delle persone interessate, in quanto la facoltà di delega sarebbe sempre possibile secondo i principi generali. Di fronte, tuttavia, alla regola posta nel comma 1° dell'articolo 309, per cui il consenso deve essere manifestato personalmente al presidente della corte, mi è sembrato opportuno prevedere espressamente che il presidente della corte possa delegare a ricevere il consenso altra autorità giudiziaria. Data la particolare importanza dell'atto, ho stabilito che, anziché al pretore, la delega venga fatta al presidente del tribunale.

Art. 310.

Accertamenti della corte di appello.

La corte, assunte le opportune informazioni e sentiti i genitori dell'adottante, verifica:

- 1° se tutte le condizioni della legge sono state adempiute;
- 2° se colui che vuole adottare ha buona fama;
- 3° se l'adozione conviene all'adottando.

P. L.: C. civ. 1865, art. 215.

L. P.: Prog. Comm. Reale, art. 363; prog. def., art. 320.

R. G., n. 318. — Ho ripristinato l'art. 215 del codice vigente, la cui formula mi è sembrata più esauriente di quella dell'art. 363 del progetto preliminare in quanto, ai fini degli accertamenti prescritti, non considera soltanto l'ipotesi che l'adottando sia minore ma anche quella che l'adottando sia maggiore di età.

Art. 311.

Provvedimenti della corte di appello.

La corte, in camera di consiglio, sentito il pubblico ministero e omessa ogni altra formalità di procedura, senza esprimere i motivi, pronunzia in questi termini: *si fa luogo o non si fa luogo all'adozione.*

P. L.: C. civ. 1865, art. 216.

L. P.: Prog. Comm. Reale, art. 364; prog. def., art. 321.

R. G., n. 319. — Ho ripristinato il testo dell'art. 216 del codice civile che è più completo di quello dell'art. 364 del progetto preliminare.

R. C. P., pag. 803. — La Commissione ha ritenuto che fosse giusto ammettere il ricorso in Cassazione contro il provvedimento della Corte di appello, proponendo di aggiungere all'articolo 321 il seguente comma: «E' ammesso il ricorso in Cassazione anche da parte del Pubblico Ministero». E si è espressa altresì favorevolmente alla proposta di accentuare il carattere pubblicistico dell'istituto nonostante la natura di atto consensuale dell'adozione, prescrivendo che si dia ad esso la forma solenne della sentenza, al che non osta la non motivazione del provvedimento, come non si oppone, ad esempio, per la sentenza dichiarativa di fallimento.

R. R., n. 147. — Non ho creduto di accogliere la proposta di ammettere il ricorso per cassazione contro il provvedimento della corte di appello che faccia luogo all'adozione, poichè ho considerato che, nel caso di violazione di legge, il rapporto di adozione potrà farsi dichiarar nullo da chi vi abbia interesse in giudizio ordinario.

Nell'ipotesi di un decreto negativo, potendo questo essere determinato da semplici apprezzamenti di fatto (articolo 310, n. 2 e n. 3), il ricorso alla corte di cassazione si presentava ancora meno opportuno; in ogni modo, le parti potranno pur provocare, ripetendo la procedura, un nuovo provvedimento.

Art. 312.

Pubblicità.

Il decreto che pronunzia l'adozione deve essere iscritto in apposito registro, a cura del cancelliere, il quale nei dieci giorni successivi deve comunicarne copia all'ufficiale dello stato civile per l'annotazione in margine all'atto di nascita dell'adottato e a quello dell'adottante.

Parimente deve essere iscritta e annotata la sentenza di revoca dell'adozione dentro un mese dal giorno in cui è passata in giudicato. A questo effetto la parte interessata deve presentare copia autentica della sentenza al cancelliere della corte di appello che ha pronunziato l'adozione e agli ufficiali dello stato civile competenti.

L'autorità giudiziaria può inoltre ordinare la pubblicazione del decreto che pronunzia l'adozione o della sentenza di revoca nei modi che ritiene opportuni.

P. L.: C. civ. 1865, art. 219.

L. P.: Prog. Comm. Reale, art. 366; prog. def., art. 322.

R. C. R., pag. 179. — Per rendere più agevole ai terzi la conoscenza dell'avvenuta adozione, il progetto non ha trascurato di imporre la osservanza di determinate forme di pubblicità (art. 366); ma queste non sono state concepite come condizione dell'operarsi degli effetti dell'adozione rispetto ad essi.

R. G., n. 320. — Ho regolato la pubblicità dell'atto di adozione separatamente da quella della sentenza di revoca. Quanto all'atto di adozione ho riprodotto la disposizione che fa obbligo al cancelliere di curarne l'iscrizione in apposito registro e di comunicare copia al competente ufficio di stato civile per la annotazione in margine all'atto di nascita dell'adottato e a quello dell'adottante.

Relativamente alla revoca, ho stabilito nel secondo comma che l'iscrizione e l'annotazione devono essere compiute entro un mese dal giorno del passaggio in giudicato della sentenza. L'adempimento delle predette formalità, prima di tale momento, sarebbe senza scopo pratico, perchè gli effetti dell'ado-

zione cessano solo dalla data del passaggio in giudicato della sentenza che pronuncia la revoca. E' da rilevare, poi, che non sarebbe opportuno rendere di pubblico dominio una sentenza, che può essere posta nel nulla da una sentenza successiva.

Dovendo avvenire la pubblicità in un momento posteriore al passaggio in giudicato, non si poteva affidare il compimento delle formalità ad essa inerenti al cancelliere, il quale ignora quando la sentenza passa in giudicato. Pertanto ho fatto obbligo agli interessati di presentare copia autentica della sentenza di revoca al cancelliere della corte che ha fatto luogo all'adozione ed agli ufficiali di stato civile competenti.

L'ultimo comma dell'articolo, riproducendo quanto già era disposto nel progetto preliminare, dà facoltà alla autorità giudiziaria di ordinare altre forme di pubblicità, come ad esempio, l'inserzione nei giornali, quando ne ravvisi l'opportunità.

R. R., n. 147. — Nell'art. 312 ho preferito far menzione del « decreto che pronunzia l'adozione » invece « dell'atto di adozione », in quanto sembra più esatto prendere in considerazione, ai fini della pubblicità, anzichè l'atto di consenso, il decreto emanato dall'autorità giudiziaria, poichè è questo che costituisce l'adozione.

TITOLO IX.

DELLA PATRIA POTESTÀ.

R. C. R., pag. 184. — La riforma della patria potestà si ispira al pensiero di rinforzare questo istituto e con esso la disciplina della famiglia e a un tempo stesso provvedere alla tutela della prole.

Sul primo punto diverse tendenze si sono manifestate nella commissione: l'una, alla quale si riallaccia il relatore, nel senso di un deciso rinvigorismento della patria potestà, la quale andrebbe distinta dalla cura e dall'ordinaria vigilanza e deferita come autorità soltanto al padre, almeno sinchè questi è in vita e in condizione di esercitarla, coordinando la riforma nell'interesse della famiglia e della società, con una maggiore autonomia concessa al capocasa in tema di successione e a un ripristino dell'istituto della diseredazione per gravi infrazioni morali; l'altra, che comprende la patria potestà non in un senso disciplinare, ma nel senso di affettuosa cura e debita vigilanza e la riconosce egualmente al padre e alla madre; finalmente la tendenza media, la quale distingue i due concetti, ma deferisce la stessa patria potestà ad entrambi i genitori, attribuendone soltanto l'esercizio al padre. Questa tendenza media, che è in ultima analisi quella rappresentata dal codice civile, ha prevalso.

Per accelerare i provvedimenti a tutela della prole e specialmente a favore dell'infanzia si è sostituita regolarmente la competenza del giudice tutelare a quella del tribunale civile o del presidente del tribunale. Ma a tutela della prole stessa (ed è questa forse la novità più importante del progetto, conforme al movimento odierno) è stato disposto in più casi quando il padre o la madre si rendono colpevoli di fronte alla prole, la decadenza della patria potestà, ovvero la sospensione in caso di impedimento nell'esercizio, da qualunque causa derivi. E' stato anche regolato indipendentemente dalla decadenza e dalla sospensione l'allontanamento del figlio dalla casa paterna.

R. G., n. 321. — Nella disciplina della patria potestà il progetto preliminare non conteneva innovazioni radicali di fronte alla legge vigente; ma l'opera della Commissione Reale è ugualmente commendevole per la rigorosa sistemazione scientifica della materia, per la precisa determinazione dei poteri del capo della famiglia, per il rafforzamento della vigilanza attribuita all'autorità giudiziaria onde assicurare che sia raggiunto il fine essenziale della educazione della prole.

Le modificazioni introdotte nel progetto definitivo non alterano le linee dell'istituto, quale era stato costruito dalla Commissione Reale, ma si propongono lo scopo di perfezionare e semplificare il testo delle singole disposizioni ed eliminare qualche norma superflua.

R. C. P., pag. 805. — Il Titolo della patria potestà non contiene innovazioni radicali di fronte al Codice vigente.

Nel progetto della Commissione Reale si era provveduto a dare una rigorosa sistemazione scientifica della materia, a stabilire una precisa determinazione dei poteri del capo della famiglia, a rafforzare la vigilanza attribuita all'autorità giudiziaria onde assicurare il raggiungimento del fine essenziale della educazione della prole. Il progetto ministeriale non ha del pari alterato le linee dell'istituto quale era stato costruito dalla Commissione Reale, ma vi ha introdotto alcune modificazioni dirette a perfezionare e semplificare il testo delle singole disposizioni e ad eliminare qualche norma superflua.

A tali criteri la Commissione parlamentare non ha avuto da muovere alcuna osservazione di carattere generale, riconoscendo quindi in complesso la bontà del Titolo, ma nel minuzioso esame dell'istituto ha formulato varie particolari proposte non solo formali e di coordinamento, ma anche di ordine sostanziale dirette ad accentuare sempre più la vigilanza dello Stato sull'esercizio dei poteri familiari. Particolarmente significativa la precisazione della decadenza della patria potestà nel caso di pregiudizio morale del figlio per una educazione non conforme al sentimento nazionale; il ripristino della misura della sospensione dall'esercizio della patria potestà, l'aumento della competenza del giudice tutelare nell'adozione di provvedimenti inerenti ai poteri dei genitori.

Data la maggiore considerazione che, come si dirà nel Titolo della tutela, la Commissione si è mostrata propensa ad attribuire alla figura del giudice tutelare, si è proposto nel Titolo della patria potestà di estendere i poteri del giudice tutelare ad alcuni dei provvedimenti che il progetto ministeriale domanda al tribunale. Così, mentre al giudice tutelare si è proposto di attribuire il potere di deliberare sulla sospensione dall'esercizio della patria potestà, eguale competenza si è suggerito di sostituire per i provvedimenti ad adottarsi nell'interesse del figlio quando la condotta del genitore sia pregiudizievole al figlio senza esser tale da dar luogo alla decadenza o alla sospensione. E così pure per la nomina del curatore del nascituro nel caso che la moglie si trovi incinta alla morte del marito, per la deliberazione sulla amministrazione dei beni nel caso che la madre voglia passare a nuove nozze, per la riammissione della madre nell'amministrazione dei beni o per ogni altra deliberazione opportuna nel caso che la madre che voglia passare a nuove nozze non ne dia notizia preventivamente al tribunale, come anche nel Titolo della filiazione per l'autorizzazione alla impugnazione del riconoscimento da parte del riconosciuto incapace durante lo stato di incapacità.

R. R., n. 148. — Ho lasciato inalterati i principi generali che governano la patria potestà, quali sono stati elaborati nel progetto, e solo vi ho apporato alcune modificazioni atte ad accentuare il carattere pubblicistico dell'istituto attraverso l'accresciuta vigilanza dello Stato nell'interno del nucleo familiare.

Art. 313.

Doveri del figlio verso i genitori.

Il figlio, di qualunque età sia, deve onorare e rispettare i genitori.

P. L.: C. civ. 1865, art. 220.

L. P.: Prog. Comm. Reale, art. 367; prog. def., art. 323.

Art. 314.

Esercizio della patria potestà.

Il figlio è soggetto alla potestà dei genitori sino all'età maggiore o all'emancipazione. Questa potestà è esercitata dal padre. Dopo la morte del padre e negli altri casi stabiliti dalla legge essa è esercitata dalla madre.

P. L.: C. civ. 1865, art. 220.

L. P.: Prog. Comm. Reale, art. 369; prog. def., art. 324.

R. G., n. 322. — Ho conservata l'affermazione del principio che il figlio deve onorare e rispettare i genitori: sebbene il precetto abbia un contenuto quasi esclusivamente etico, mi è parso opportuno lasciarlo, come epigrafe del

titolo, perchè esso è in realtà la base sulla quale il legislatore costruisce il regolamento giuridico dei rapporti tra genitori e figli, che trovano il più efficace presidio nelle regole della morale e del costume.

R. C. P., pag. 805. — Nell'articolo 323 che dichiara l'obbligo del figlio di onorare e rispettare i genitori, la Commissione ha tenuto a che sia conservato l'inciso « qualunque sia la sua età », per affermare chiaramente che quel rispetto deve sussistere anche quando il figlio non sia più soggetto alla patria potestà. Dubitando peraltro della opportunità di mantenere separata l'affermazione del principio etico della potestà contenuta nell'articolo 323, dal successivo articolo nel quale si stabilisce fino a quando il figlio è soggetto alla patria potestà e da chi essa è esercitata, la Commissione ha ritenuto di proporre che i due articoli siano fusi, come erano fuse le disposizioni nell'articolo 220 dell'attuale Codice.

R. R., n. 149. — Non ho creduto conveniente fondere l'art. 313 con l'art. 314, perchè ciò avrebbe potuto sembrare una diminuzione della portata del principio etico posto dal primo dei detti articoli, in cui si afferma l'obbligo del figlio di onorare e rispettare i genitori. Ebbi già ad osservare nella relazione al progetto definitivo (n. 322) che tale norma si pone come fondamento spirituale dei rapporti fra genitori e figli; aggiungo ora che non sarebbe stato legislativamente opportuno porre in un'unica disposizione l'enunciazione di un dovere prevalentemente morale che perdura per tutta la vita dell'uomo, anche quando i genitori siano morti, e l'affermazione del principio giuridico della sottoposizione dei figli al potere familiare dei genitori, che si concreta nell'istituto della patria potestà.

Art. 315.

Impedimento del padre.

Nel caso di lontananza o d'altro impedimento che renda impossibile al padre l'esercizio della patria potestà, questa è esercitata dalla madre.

L. P.: Prog. Comm. Reale, art. 370; prog. def., art. 325.

R. G., n. 324. — Ho voluto anche eliminare le limitazioni che il progetto preliminare aveva creduto di imporre all'esercizio della patria potestà da parte della madre. Non solo esse erano in contrasto col principio affermato nell'articolo precedente dell'appartenenza del potere ad entrambi i genitori, ma non corrispondevano neppure alla posizione di alto prestigio che la donna ha nella famiglia italiana e che il progetto ha in altri campi ampiamente riconosciuta. Mi sono invece preoccupato di rendere più chiaro nel testo dell'articolo il concetto che il passaggio della patria potestà alla madre si verifica soltanto quando la lontananza o l'impedimento del padre siano tali da renderne impossibile l'esercizio da parte di lui; non è infatti ammissibile che una breve assenza del capo di famiglia autorizzi la madre ad assumerne i poteri. E' poi ovvio che l'impedimento può derivare tanto da circostanze di fatto, come una prolungata lontananza o una infermità mentale, quanto da speciali posizioni giuridiche in cui il padre venga a trovarsi quando, ad esempio, ne sia dichiarata l'assenza o ne sia pronunziata l'interdizione.

R. C. P., pag. 805. — Nella formula dell'articolo, che affida alla madre l'esercizio della patria potestà « nel caso di lontananza o altro impedimento » che lo renda impossibile al padre, si è ritenuto opportuno proporre da una parte la soppressione del riferimento al caso specifico della « lontananza », che è apparso non necessario essendo tale caso incluso senz'altro nell'espressione « impedimento », e dall'altra l'aggiunta delle parole « anche temporaneo » al termine « impedimento ». Concetto questo che, mentre risponde meglio alle esi-

genze della tutela dei figliuoli, non lascia temere che possa essere ammesso anche un impedimento brevissimo, perchè deve pur sempre trattarsi di un impedimento che renda impossibile l'esercizio della patria potestà. Deve quindi essere sempre escluso per un periodo di tempo tale per cui possa derivare pregiudizio agli interessi della famiglia.

R. R., n. 150. — Per quanto concerne l'esercizio della patria potestà, ho mantenuto nell'art. 315 la formula dell'art. 325 del progetto, in cui si dispone che tale esercizio spetti alla madre «in caso di lontananza o altro impedimento» del padre. Mi era stato proposto anche qui di usare la formula «impedimento anche temporaneo» del padre, in base alla considerazione che il concetto di lontananza è giuridicamente impreciso e che d'altronde è incluso nel termine «impedimento», il quale comprenderebbe in sè ogni impossibilità di fatto o di diritto. Tale formula non mi è sembrata accettabile, in quanto renderebbe possibile che, per un allontanamento del tutto temporaneo o per un impedimento di trascurabile entità del padre, la madre assumesse la patria potestà e compisse quindi atti a questa inerenti.

Art. 316.

Abbandono della casa paterna.

Il figlio non può abbandonare la casa paterna o quella che il padre gli ha destinata. Qualora se ne allontani senza permesso, il padre può richiamarlo, ricorrendo, se è necessario, al giudice tutelare.

P. L.: C. Civ. 1865, art. 221.

L. P.: Prog. def., art. 326.

R. C. P., pag. 806. — Una lieve modificazione è stata proposta nel primo comma dell'articolo che vieta al figliuolo di abbandonare la casa del padre «senza permesso del medesimo». Si è considerato che quest'ultima frase era giustificata nell'articolo 221 del Codice vigente dal fatto che era seguita dalle parole «salvo per causa di volontario arruolamento nell'esercito nazionale», ma è superflua nella nuova formula della disposizione che ha eliminato l'eccezione. La Commissione pertanto ha suggerito la soppressione della frase predetta, pur ritenendo che la si debba conservare nel secondo comma, data la diversa formula.

Art. 317.

Cattiva condotta del figlio.

Il padre che non riesce a frenare la cattiva condotta del figlio, può, salva l'applicazione delle norme contenute nelle leggi speciali, collocarlo in un istituto di correzione, con l'autorizzazione del presidente del tribunale.

L'autorizzazione può essere chiesta anche verbalmente e il presidente del tribunale, assunte informazioni, provvede con decreto senza formalità di atti e senza dichiarare i motivi.

Contro il decreto del presidente del tribunale è ammesso il ricorso al presidente della corte di appello il quale provvede, sentito il pubblico ministero.

P. L.: C. civ. 1865, art. 222, 223.

L. P.: Prog. Comm. Reale, art. 371, 372; prog. def., art. 327.

R. G., n. 325. — Dell'art. 371 del progetto preliminare ho semplificato la formula eliminando la menzione dei normali poteri di educazione che costituiscono il contenuto ovvio della patria potestà, e regolando soltanto il più eccezionale potere di collocare il figlio in un istituto di correzione, che per la sua particolare gravità merita di essere controllato dal giudice. L'esclusione del termine «insubordinazione» è dipesa dalla considerazione che questa parola, all'infuori del particolare significato che ha assunto in materia di disciplina militare, non ha nel linguaggio comune un significato preciso; d'altra parte, dovendosi escludere che nella norma in esame essa possa assumere il significato di semplice disobbedienza, e dovendo invece intendersi nel senso più rigoroso di ribellione ai consigli paterni, il concetto che essa esprime è già compreso nel termine «traviamenti».

Nel secondo comma ho sostituito alle parole «sentita la madre» le altre «assunte le necessarie informazioni», per evitare ogni dubbio che l'articolo si riferisca soltanto al padre, mentre è ovvio che i poteri in esso regolati spettano anche alla madre quando esercita la patria potestà. Non si può del resto dubitare che nell'assumere le informazioni il giudice si rivolgerà in primo luogo alla madre, quando la domanda di ricovero nell'istituto di correzione sia fatta dal padre.

R. R., n. 150. — In ordine al potere disciplinare del genitore nei riguardi del figlio, venne fatta presente la opportunità di coordinare le disposizioni del progetto con la legge sul tribunale per i minorenni, demandando a quest'ultimo i provvedimenti in merito all'internamento del minore traviato in un istituto di correzione.

Attesa l'importanza e la gravità del provvedimento ho creduto opportuno seguire questo suggerimento, e perciò nell'articolo 317 ho ripristinato il sistema del vecchio codice, attribuendo al presidente del tribunale, anziché al giudice tutelare, la competenza di provvedere in caso di cattiva condotta del figlio e ammettendo il ricorso al presidente della corte di appello contro il decreto che autorizza l'internamento. Ho fatto inoltre salve le disposizioni della legge speciale per i casi di traviamiento del figlio.

Non ho ritenuto poi opportuno di indicare che il minore deve essere ricoverato in un riformatorio per corrigendi, o più esattamente casa di rieducazione per minorenni (art. 11 Regio decreto 20 settembre 1934, n. 1579), perchè con questa aggiunta vi sarebbe stato il pericolo di confondere il provvedimento che può essere adottato in virtù del citato art. 317, con quello del tutto distinto, che può essere preso ai sensi dell'art. 25 della legge sulla istituzione del tribunale dei minorenni.

Art. 318.

Rappresentanza e amministrazione.

Il padre rappresenta i figli nati e nascituri in tutti gli atti civili e ne amministra i beni.

Egli tuttavia non può alienare, ipotecare, dare in pegno i beni del figlio, cedere capitali, rinunciare a eredità, accettare donazioni o legati soggetti a pesi e condizioni, chiedere divisioni, contrarre in nome di lui mutui, locazioni oltre il novennio o altre obbligazioni eccedenti i limiti dell'ordinaria amministrazione, nè transigere o promuovere giudizi relativi a tali atti, se non per necessità o utilità evidente del figlio stesso e dopo autorizzazione del giudice tutelare, salvo quanto è disposto nel codice di commercio.

I capitali non possono essere riscossi senza autorizzazione del giudice tutelare, il quale ne determina l'impiego.

Se sorge conflitto d'interesse tra i figli soggetti alla stessa patria potestà o tra essi e il padre, è nominato ai figli un curatore speciale.

Il curatore è nominato dall'autorità giudiziaria, davanti alla quale verte il giudizio, e in ogni altro caso dal giudice tutelare.

P. L.: C. civ. 1865, art. 224, 225.

L. P.: Prog. Comm. Reale, art. 373; prog. def., art. 328.

R. G., n. 326. — Con le modificazioni introdotte nel testo dell'art. 328, corrispondente al 373 del progetto preliminare, ho voluto sottrarre alla necessità della autorizzazione del giudice le accettazioni di eredità che, essendo per legge soggette al beneficio d'inventario, non possono pregiudicare gli interessi del figlio; e ho voluto precisare che per le divisioni e per la rappresentanza in giudizio l'autorizzazione è richiesta solo quando il padre assuma l'iniziativa della divisione o voglia promuovere un giudizio e non invece quando la divisione sia chiesta o il giudizio promosso da altri. Della riscossione di capitali mi è sembrato opportuno trattare interamente nel terzo comma, perchè relativamente ad essa il giudice non è chiamato a valutare la necessità o utilità della riscossione, ma solo a stabilire il reimpiego delle somme.

Art. 319.

Accettazione di eredità e donazioni.

Se il padre non può o non vuole accettare le eredità devolute ai figli nati o nascituri e le donazioni ad essi fatte, le eredità e le donazioni possono essere accettate, previa l'autorizzazione del giudice tutelare, dalla madre o da qualunque ascendente.

Quando manca l'accettazione della madre o dell'ascendente, il tribunale, su richiesta del figlio stesso o di alcuno dei parenti o anche sull'istanza del pubblico ministero, può autorizzare l'accettazione, premessa la nomina di un curatore speciale e sentito il padre.

P. L.: C. civ. 1865, art. 226, 1059.

L. P.: Prog. Comm. Reale, art. 374; prog. def., art. 329.

R. G., n. 327. — Nell'art. 329 per l'ipotesi che l'accettazione dell'eredità o della donazione debba farsi a mezzo di un curatore speciale ho stabilito che l'autorizzazione sia data dal tribunale anzichè dal giudice tutelare. L'autorizzazione, infatti, acquista in tale caso carattere particolarmente delicato perchè è data in contrasto non solo con la volontà del padre ma anche con quella della madre e dei più stretti congiunti.

Art. 320.

Inosservanza delle disposizioni precedenti.

Gli atti compiuti senza osservare le norme dei precedenti articoli possono essere annullati su istanza del padre o del figlio o dei suoi eredi o aventi causa.

P. L.: C. civ. 1865, art. 227.

L. P.: Prog. Comm. Reale, art. 375; prog. def., art. 330.

R. G., n. 328. — Nell'art. 330 ho voluto affermare più nettamente il principio che la inosservanza delle cautele stabilite negli articoli precedenti è motivo di semplice annullabilità degli atti, ad iniziativa del genitore o del figlio e dei suoi eredi od aventi causa.

R. R., n. 151. — L'art. 320 del testo, che riproduce l'art. 330 del progetto, mantiene immutato il principio della impugnabilità degli atti compiuti dal genitore sui beni del figlio, senza le forme abilitative richieste dalla legge.

Art. 321.

Atti vietati al genitore.

Il genitore esercente la patria potestà non può, neppure all'asta pubblica, rendersi acquirente direttamente o per interposta persona dei beni e dei diritti del minore.

Gli atti compiuti in violazione di questo divieto possono essere annullati su istanza del figlio o dei suoi eredi o aventi causa.

Il genitore esercente la patria potestà non può neppure diventare cessionario di alcuna ragione o credito verso il minore.

P. L.: C. civ. 1865, art. 1457.

R. R., n. 151. — Ho creduto opportuno fissare nell'art. 321 la disciplina degli atti vietati al genitore, per le considerazioni che saranno illustrate in materia di tutela a proposito degli atti vietati al tutore e al protutore (art. 376).

Art. 322.

Usufrutto legale.

Il padre ha l'usufrutto dei beni del figlio finchè esercita la patria potestà, salvo quanto è disposto nell'art. 326.

Non sono soggetti ad usufrutto legale:

1° i beni acquistati dal figlio in occasione o per esercizio di milizia, ufficio, impiego, professione o arte o in altro modo separatamente col proprio lavoro o con la propria industria;

2° i beni lasciati o donati al figlio per intraprendere una carriera, un'arte o una professione;

3° i beni lasciati o donati con la condizione che il padre non ne abbia l'usufrutto: la condizione però non è valida pei beni spettanti al figlio a titolo di legittima;

4° i beni pervenuti al figlio per eredità, legato o donazione e accettati nell'interesse del figlio contro la volontà del padre.

P. L.: C. civ. 1865, art. 228, 229.

L. P.: Prog. Comm. Reale, art. 377, 378; prog. def., art. 331, 332.

R. G., n. 330. — Mantenuto, con lievi modificazioni di forma, l'art. 377 (ora 331) ho corretto nel n. 1 dell'art. 378 un difetto di espressione riprodotto dalla corrispondente disposizione del codice del 1865, dove l'aggettivo « separata » si riferisce grammaticalmente alla sola industria, mentre va logicamente connesso tanto all'industria che al lavoro. La formula adottata nell'art. 332 chiarisce che i proventi dell'industria e del lavoro del figlio sono sot-

tratti all'usufrutto legale solo se l'industria o il lavoro si esercitano fuori della sfera d'attività del padre.

Eccessiva mi è sembrata, poi, la disposizione dell'ultimo comma, essendo sufficiente, ad assicurare l'autonomia economica del figlio nei congrui casi, l'istituto della emancipazione.

R. C. P., pag. 806. — Nell'articolo 331 del progetto nel quale si stabilisce che « il padre ha l'usufrutto dei beni del figlio finchè esercita la patria potestà, salvo quanto è disposto nell'articolo 336 » (che prevede la cessazione dell'usufrutto col passaggio del genitore ad altre nozze), la Commissione ha suggerito di far salvo anche quanto è disposto nell'articolo 332 che stabilisce quali beni sono esclusi dall'usufrutto legale, anche in questo articolo trattandosi di limitazioni all'usufrutto se pure di diverso genere.

R. R., n. 152. — Per quanto concerne il diritto di godimento sui beni del figlio da parte del genitore, è stato suggerito di richiamare nell'articolo 331 del progetto, che fissa questo principio, oltre che la eccezione disposta nell'art. 336 (cessazione dell'usufrutto in caso di nuove nozze) anche l'art. 322 (che elenca i beni esclusi dall'usufrutto). Il richiamo non mi è sembrato opportuno, perchè si porrebbero sullo stesso piano due norme che hanno contenuto diverso, in quanto l'una non esclude il diritto ma lo limita nella durata, l'altra esclude la esistenza del diritto stesso. Piuttosto, mi è sembrato conveniente fondere in unico articolo le disposizioni degli articoli 331 e 332 del progetto. L'art. 322, che ne risulta, ha così il pregio di determinare con precisione quali siano i limiti di applicazione dell'istituto dell'usufrutto legale.

Art. 323.

Obblighi inerenti all'usufrutto legale.

Gravano sull'usufrutto legale, oltre gli obblighi propri dell'usufruttuario, le spese di mantenimento, istruzione ed educazione del figlio.

P. L.: C. civ. 1865, art. 230.

L. P.: Prog. Comm. Reale, art. 379; prog. def., art. 333.

R. G., n. 331. — La formula accolta tende a mettere in più netto rilievo quello che costituisce l'onere caratteristico dell'usufrutto legale, cioè il mantenimento, l'educazione e l'istruzione del figlio.

Art. 324.

Inalienabilità dell'usufrutto legale. Esecuzione sui frutti.

L'usufrutto legale non può essere oggetto di alienazione, di pegno, di ipoteca o di esecuzione da parte dei creditori.

L'esecuzione sui frutti dei beni del figlio da parte dei creditori del padre non può aver luogo per debiti che il creditore conosceva essere contratti per scopi estranei ai bisogni della famiglia.

L. P.: Prog. Comm. Reale, art. 380; prog. def., art. 334.

R. G., n. 332. — Importanti sono le modificazioni che l'art. 334 apporta all'art. 380 del progetto preliminare. Mi è parso innanzi tutto conveniente affermare nettamente il principio della inalienabilità dell'usufrutto legale, che già nel codice vigente si desume dalla disposizione dell'art. 1967, n. 2. Per

quanto riguarda poi la esecuzione sui frutti, pur convenendo nel principio che si debba in qualche modo limitarla per non pregiudicare il raggiungimento delle finalità proprie dell'usufrutto legale, ho ritenuto che per la sicurezza del credito fosse necessario fissare un limite obbiettivo e non lasciare all'arbitrio del giudice di consentire di volta in volta la esecuzione e determinarne la misura. Ho pertanto adottato lo stesso criterio seguito in materia di dote, riconoscendo il diritto dei creditori del padre ad apprendere i frutti, salvo nel caso che il credito sia stato concesso per ragioni conosciute estranee ai bisogni della famiglia.

R. C. P., pag. 806. — Alcuni emendamenti sono stati suggeriti in ordine alle disposizioni relative all'usufrutto legale. Nell'articolo riguardante la inalienabilità di tale usufrutto, non è sembrato alla Commissione che si giustificasse la modificazione apportata alla formula del corrispondente articolo 380 del progetto della Commissione Reale che escludeva l'alienazione e gli altri negozi per «l'esercizio del diritto di usufrutto». La nuova dizione del progetto ministeriale «l'usufrutto non può essere ceduto, nè può formare oggetto di alienazione, di pegno, d'ipoteca o di esecuzione da parte dei creditori» non è apparsa formalmente esatta di fronte al carattere dell'istituto. E si è proposto un perfezionamento della disposizione sopprimendo in essa le parole «non può essere ceduto» e aggiungendo alla fine del comma le altre: «nè può esserne ceduto l'esercizio».

R. R., n. 153. — In merito all'inalienabilità dell'usufrutto legale è stato proposto di usare nell'art. 324 la dizione «non può esserne ceduto l'esercizio» per seguire la formula del codice del 1865 che, nell'art. 492, contemplando la cessione del diritto di usufrutto, si riferisce all'esercizio di esso e non al diritto. Al riguardo è da considerare che l'anzidetto art. 492 non esclude la cessione del diritto, ma intende soltanto mettere in rilievo che l'usufrutto passa nel cessionario con quelle limitazioni che sono inerenti alla sua durata. Ho tuttavia migliorato il testo della norma, tralasciando di fare espresso cenno della cessione, che è già compresa nel termine «alienazione». Ho anche modificato il comma 2° dello stesso articolo 324, usando, anche per uniformità legislativa, una formula analoga a quella seguita negli articoli 168 e 186.

Art. 325.

Usufrutto legale della madre.

I precedenti articoli sono applicabili alla madre che esercita la patria potestà.

L'usufrutto legale passa alla madre anche quando la patria potestà è esercitata dal padre, se questi è escluso dall'usufrutto per cause a lui personali.

P. L.: C. civ. 1865, art. 231.

L. P.: Prog. Comm. Reale, art. 381, 382; prog. def., art. 335.

Art. 326.

Nuove nozze.

L'usufrutto legale cessa col passaggio del genitore a nuove nozze.

P. L.: C. civ. 1865, art. 232.

L. P.: Prog. Comm. Reale, art. 382; prog. def., art. 336.

Art. 327.**Godimento dei beni dopo la cessazione dell'usufrutto legale.**

Cessato l'usufrutto legale, se il genitore ha continuato a godere i beni del figlio convivente con esso senza procura ma senza opposizione, o anche con procura ma senza l'obbligo di rendere conto dei frutti, egli o i suoi eredi non sono tenuti che a consegnare i frutti sussistenti al tempo della domanda.

P. L. : C. civ. 1865, art. 234.

L. P. : Prog. Comm. Reale, art. 383; prog. def., art. 337.

Le disposizioni degli articoli 325, 326 e 327 riproducono, con lievi mutamenti formali, le corrispondenti norme degli articoli 231, 232 e 234 del codice civile 1865.

Art. 328.**Decadenza dalla patria potestà.**

Il tribunale può pronunziare la decadenza dalla patria potestà quando il genitore viola o trascura con grave pregiudizio del figlio i doveri ad essa inerenti.

P. L. : C. civ. 1865, art. 233.

L. P. : Prog. Comm. Reale, art. 385; prog. def., art. 338.

R. G., nn. 334-335. — Negli art. 385-394 il progetto preliminare aveva sistematicamente ordinato una serie di cautele e sanzioni intese a reprimere gli abusi e le colpe del genitore nell'esercizio della patria potestà. La sistemazione di queste norme, solo in parte e confusamente contenute nel codice vigente, costituisce un importante progresso, così dal punto di vista della tecnica legislativa, come da quello della opportunità pratica, perchè, delimitandosi esattamente i poteri conferiti all'autorità giudiziaria e le ipotesi in cui possono farsi valere, si rende efficace e pronto l'esercizio di quella vigilanza che la pubblica autorità deve assumersi per la energica tutela delle alte ragioni di interesse sociale che vogliono garantita l'educazione morale delle giovani generazioni e la retta amministrazione dei loro interessi patrimoniali. Molto opportunamente, pertanto, il progetto preliminare dettava sanzioni distinte per l'inosservanza così dei doveri morali di educazione come di quelli di amministrazione che costituiscono il complesso contenuto della patria potestà. Tale ordinamento e tale distinzione ho conservato nel progetto definitivo, nel quale peraltro la materia è stata notevolmente semplificata. Per quanto riguarda la tutela del fine essenziale della educazione della prole, la Commissione Reale aveva introdotto due istituti fondamentali: la decadenza e la sospensione della patria potestà, oltre una serie di minori provvedimenti intesi a correggere meno gravi deviazioni, senza escludere la patria potestà. Ho soppresso l'istituto della sospensione perchè i casi ai quali esso si riferiva sono tutte ipotesi di impedimento che rendono impossibile l'esercizio della patria potestà, e pertanto determinano, a norma dell'art. 325 (*art. 315*), il passaggio di essa alla madre, o, se questa non vi sia o sia essa stessa colpita, l'apertura della tutela a norma dell'art. 351 (*art. 441*), che prevede tutti i casi in cui i genitori non possano, per qualsiasi causa, esercitare la patria potestà. E' vero che il progetto per i casi di sospensione conservava di regola al genitore sospeso l'usufrutto legale (art. 388), ma questa disposizione non è sembrata giustificata perchè l'usufrutto è strettamente connesso con l'esercizio della patria potestà e sarebbe stato particolarmente

ingiusto conservarlo al padre quando la patria potestà fosse passata alla madre. La giusta considerazione degli interessi economici del genitore trova, in ogni caso, adeguata tutela nel diritto agli alimenti, e non giustifica deviazioni, sempre pericolose, nella costruzione logica degli istituti giuridici.

Quanto alla disciplina della decadenza l'articolo 385 del Progetto preliminare, premesso un richiamo, del tutto superfluo, alle disposizioni del codice penale o di leggi speciali, prevedeva distintamente quattro gruppi di casi nei quali la grave sanzione doveva trovare applicazione. Un attento esame ha messo, peraltro, in rilievo che le ipotesi previste nei numeri 1, 3 e 4 non sono che particolari aspetti della cattiva condotta del genitore presa in considerazione nel numero 2. Ho ritenuto pertanto di semplificare il testo dell'articolo, adottando una formula sintetica che mettesse in chiara evidenza i due presupposti che devono concorrere perchè si possa togliere al genitore quel potere che è la più alta espressione della paternità, e cioè: 1° la violazione dei doveri della patria potestà, che si ha tutte le volte che il padre o per immorale consuetudine di vita, come nel caso di ubbriachezza, vagabondaggio ecc., o per vituperevole condotta nei riguardi del figlio, come nel caso di cattivi trattamenti, trascurata educazione ecc., non adempia l'obbligo essenziale di curare la elevazione fisica e morale della prole; 2° il grave pregiudizio che al figlio deriva dall'abuso della patria potestà.

La pronuncia della decadenza, come l'adozione di tutti gli altri provvedimenti a carico del genitore, è devoluta al tribunale, anzichè al giudice tutelare, essendomi sembrato opportuno circondare delle maggiori garanzie provvedimenti di estrema delicatezza e gravità, che incidono profondamente sull'ordinamento della famiglia.

R. C. P., pag. 806. — La Commissione ha dedicato particolare attenzione al tema della cessazione della patria potestà.

In ordine alla decadenza, ad evitare ogni dubbio che essa debba applicarsi al caso di violazione dell'obbligo dei genitori di educare i figli in modo conforme ai sentimenti nazionali, secondo la precisazione proposta nel Titolo del matrimonio, la Commissione ha ritenuto di far voti che ove si stabilisce che il tribunale può pronunciare la decadenza dalla patria potestà quando il genitore viola i doveri ad essa inerenti «con grave pregiudizio del figlio», si dica: «con grave pregiudizio materiale o morale del figlio».

Alla Commissione non è parso giustificato che il progetto ministeriale abbia soppresso la misura della sospensione temporanea dall'esercizio della patria potestà, che il progetto della Commissione Reale aveva regolato negli articoli 387 e 388 eliminando i dubbi cui aveva dato luogo l'articolo 233 del Codice vigente. Si è considerato che si possono presentare dei casi nei quali, data la natura o la minore gravità della violazione o della trascuranza dei doveri, la semplice sospensione temporanea dall'esercizio della patria potestà può apparire come provvedimento più adeguato della decadenza assoluta e definitiva, che è connessa invece ad una violazione tale dei doveri del genitore da rendere impossibile l'esercizio della patria potestà. Nella relazione del Ministro si dice che fu soppresso l'istituto della sospensione perchè i casi cui esso si riferisce sono tutte ipotesi di impedimento, che rendono impossibile l'esercizio della patria potestà e pertanto determinano, a norma dell'art. 325 (art. 315), il passaggio di essa alla madre e, se questa non vi sia o sia essa stessa colpita, l'apertura della tutela a norma dell'art. 351 (art. 341). Ma questo motivo non è sembrato esatto, nè conclusivo, perchè a prescindere dalla possibilità di prospettare anche altre ipotesi giustificanti la semplice sospensione, basta scorrere l'elenco dei casi previsti dall'articolo 387 del progetto della Commissione Reale per riconoscere che per lo meno in parecchi di essi (assenza presunta, vizio di mente che non abbia dato luogo all'interdizione, infermità abituale) non ricorre un impedimento di tal guisa materiale e assoluto, da permettere che *ipso jure et facto*

sottentri la moglie nell'esercizio della patria potestà, senza l'intervento di una decisione, la quale accerti le ragioni di questo cambiamento nella rappresentanza e tutela del minore e costituisca il necessario documento pubblico del cambiamento stesso nei rapporti coi terzi. Non si può infine dimenticare che nell'articolo 34 del Codice penale sono contemplate sia la misura della decadenza che quella della sospensione della patria potestà e sarebbe strano che nel nuovo Codice civile si parlasse della prima e non della seconda. Ispirandosi a siffatte considerazioni, la Commissione ha proposto che, in aggiunta alla misura della decadenza, sia ripristinata quella della sospensione dall'esercizio della patria potestà, introducendo un articolo 338 *bis* corrispondente al 387 del progetto della Commissione Reale, così formalmente modificato:

«La sospensione dall'esercizio della patria potestà ha luogo di diritto quando il genitore che l'esercita sia interdetto o ne sia dichiarata l'assenza o sia condannato a pena restrittiva della libertà personale per la durata non inferiore ad un anno.

«Lo stesso provvedimento può adottarsi dal giudice tutelare nei casi di assenza presunta o vizio di mente, che non abbia dato luogo ad interdizione, e infermità abituale».

Non ha creduto, invece, la Commissione, contrariamente a quanto era stato proposto nella discussione, di stabilire la necessità di un atto di reintegrazione per la cessazione dello stato di sospensione. Si è considerato che nel caso di un traviamiento temporaneo, il genitore, superato il momento di crisi, riprende l'esercizio della patria potestà; la sospensione viene a cessare appena vengano meno le cause che l'hanno determinata.

La Commissione ha inoltre prospettato la opportunità di esaminare se convenga stabilire la misura della sospensione dalla patria potestà in caso di condanna, prescindendo dal limite dell'anno, qualora si tratti di reati di cui agli articoli 388, comma 2º, 570, 571 e 572 del Codice penale, in considerazione della loro natura e a chiarimento delle ipotesi di sospensione genericamente previste nell'articolo 34 del Codice penale medesimo.

R. R., n. 153. — In ordine ai provvedimenti che l'autorità può prendere, per la tutela del figlio, nei riguardi dell'esercente la patria potestà, mi è sembrato superfluo specificare nell'art. 328 che il tribunale può pronunciare la decadenza dalla patria potestà quando l'esercizio di questa abbia luogo con «pregiudizio morale o patrimoniale del figlio». La preoccupazione che possa sorgere il dubbio che si tratti di pregiudizio soltanto materiale non mi è sembrata fondata, in quanto è ovvio che i doveri inerenti alla patria potestà hanno, in gran parte, contenuto di ordine morale, e perciò rispetto ad essi il pregiudizio del figlio non può essere che morale.

E' stato anche proposto di ristabilire la sospensione dall'esercizio della patria potestà, contemplato nell'art. 387 del progetto della Commissione Reale e che venne soppresso nel progetto definitivo, per la considerazione che i casi, in cui si poteva far luogo alla sospensione, costituivano in effetti anche casi di impedimento all'esercizio della patria potestà. E' stato in contrario osservato che possono prospettarsi molte ipotesi, in cui non ricorre un vero e proprio impedimento materiale e assoluto, che permetta il passaggio dell'esercizio della patria potestà alla madre, ai sensi dell'art. 315, e in queste ipotesi sarebbe pertanto giustificato l'istituto della sospensione.

La questione, a mio avviso, sta nella determinazione del concetto di impedimento fissato dall'art. 315. Se esso si concepisce come una circostanza estrinseca alla persona dell'esercente la patria potestà, evidentemente non vi rientrano il vizio di mente e l'infermità, che sono le ipotesi in cui si vorrebbe applicare la sospensione. Ma, se al termine «impedimento», si mantiene, come a me pare si debba fare, il significato che esso ha nella sua comune

accezione, in esso deve farsi rientrare qualsiasi causa, estrinseca o intrinseca alla persona, che le impedisca l'esercizio della patria potestà.

Nè mi pare che si possa invocare, per introdurre la sospensione dell'esercizio della patria potestà nel codice civile, la norma dell'art. 34 del codice penale, che contempla tale sospensione. Basta al riguardo tenere presente che la sospensione del citato art. 34 costituisce una pena accessoria, conseguente alla condanna per determinati reati, per mettere in evidenza che nessun rapporto vi è tra il provvedimento che è stato invocato nel campo civile e quello regolato dalla legge penale.

Art. 329.

Passaggio della patria potestà alla madre.

Quando, pronunziata la decadenza, l'esercizio della patria potestà passa alla madre, il tribunale può in speciali circostanze, impartire disposizioni alle quali la madre deve attenersi. Il tribunale può anche ordinare che il figlio venga allontanato dalla casa paterna.

L. P.: Prog. Comm. Reale, art. 390; prog. def., art. 339.

R. G., n. 337. — Nell'art. 390 (ora 339) ho eliminato l'ultimo periodo che mi è sembrato o superfluo o eccessivo, quando si consideri che il padre da un lato è privato dell'usufrutto legale e dall'altro è già obbligato dall'articolo 167 (*art. 146*) alle spese di mantenimento, educazione e istruzione.

R. C. P., pag. 807. — Il regolamento del passaggio della patria potestà alla madre nel caso di decadenza del padre non ha dato luogo ad osservazioni per quanto concerne l'intervento del tribunale per impartire disposizioni alla madre. Ma in ordine all'intervento stesso per ordinare in particolare il collocamento del figlio presso una famiglia onorata o in un Istituto di istruzione o di beneficenza, la Commissione, rilevando la gravità della disposizione, pur senza giungere ad una proposta di modificazione per riservare alla madre una siffatta iniziativa, ha suggerito di accentuare l'eccezionalità dell'intervento del tribunale, sostituendo alle parole «ordinare in particolare» le altre: «ordinare in casi di eccezionale gravità». Si è, poi, ad un tempo proposta una modificazione di forma dell'ultima parte, sostituendosi alle parole «venga collocato presso una famiglia onorata o in un Istituto di istruzione o di beneficenza» le altre: «venga collocato fuori della casa paterna».

R. R., n. 153. — Non mi è sembrato necessario di stabilire nell'art. 329 che in seguito alla dichiarazione di decadenza dalla patria potestà del padre, i casi, in cui il tribunale può ordinare il collocamento del figlio presso terzi o in un istituto di istruzione, devono presentare una eccezionale gravità. Infatti, il concorso di straordinarie circostanze, tali da giustificare l'intervento del tribunale, risulta già dall'inciso «in speciali circostanze».

Ho però modificato la dizione dell'articolo per seguire la proposta di sostituire alla specificazione delle varie modalità, nelle quali può consistere il collocamento del figlio fuori della casa paterna, una formulazione generica, facendo cenno dell'allontanamento dalla casa paterna, in conformità alla formula usata dal codice del 1865.

L'ultimo periodo dell'art. 390 del progetto preliminare disponeva che può essere posto in tutto o in parte a carico del padre decaduto o sospeso dall'esercizio della patria potestà l'obbligo della pensione verso la persona o l'istituto, cui è affidata la custodia del figlio.

Art. 330.**Reintegrazione nella patria potestà.**

Il tribunale può reintegrare nella patria potestà il genitore che ne è decaduto, quando, cessate le ragioni per le quali la decadenza fu pronunciata, è escluso ogni pericolo di pregiudizio per il figlio.

L. P.: Prog. Comm. Reale, art. 391; prog. def., art. 340.

R. G., n. 338. — Ho semplificato la formula dell'art. 391 del progetto preliminare in guisa da rendere evidente il concetto che il tribunale può reintegrare il padre nella patria potestà solo quando accerti che sono cessate le ragioni per le quali la decadenza fu pronunciata ed è venuto meno ogni pericolo di pregiudizio per il figlio.

Art. 331.**Condotta del genitore pregiudizievole al figlio.**

Quando la condotta del genitore non è tale da dar luogo alla pronunzia di decadenza prevista dall'art. 328, ma appare comunque pregiudizievole al figlio, il tribunale può, secondo le circostanze, adottare i provvedimenti convenienti all'interesse del figlio e può anche disporre l'allontanamento di lui dalla casa paterna.

P. L.: C. civ. 1865, art. 221.

L. P.: Prog. Comm. Reale, art. 389; prog. def., art. 341.

R. G., n. 339. — Completano la difesa degli interessi morali del minore le disposizioni dell'art. 341 che danno al tribunale la possibilità di intervenire in tutti i casi in cui la condotta del genitore, pur non essendo così riprovevole da determinare la privazione della patria potestà, sia nondimeno tale da pregiudicare l'educazione morale del figlio. Al tribunale è attribuita non solo la facoltà di disporre l'allontanamento del figlio dalla casa paterna (come disponeva l'art. 389 del progetto preliminare), ma anche quella di emanare qualsiasi altro provvedimento in ordine all'esercizio della patria potestà e all'educazione del figlio che possa, nei singoli casi pratici, apparire opportuno.

R. C. P., pag. 808. — Data la maggior considerazione che la Commissione si è mostrata propensa ad attribuire al giudice tutelare, si è proposto di estenderne i poteri ad alcuni dei provvedimenti che il progetto ministeriale demanda al tribunale. Così si è suggerito per i provvedimenti da adottarsi nell'interesse del figlio quando la condotta del genitore sia pregiudizievole al figlio pur senza esser tale da dar luogo alla pronunzia della decadenza. La Commissione, avendo espresso l'avviso di ripristinare la misura della sospensione, ha inoltre proposto, per ragioni di coordinamento, che anche a questo istituto si faccia riferimento.

R. R., n. 153. — Nel caso di condotta del genitore pregiudizievole al figlio (art. 331) ho mantenuta ferma la competenza del tribunale per adottare i provvedimenti che si rendessero necessari nell'interesse della prole. L'intervento, in generale, dell'autorità giudiziaria per vigilare sulla vita morale e materiale della famiglia nell'interesse dei figli minori è funzione così delicata che ho preferito affidarla senz'altro al tribunale. Il giudice tutelare può tuttavia sempre intervenire nei casi di urgente necessità a norma dell'art. 334, ed egualmente può intervenire l'autorità pubblica in favore del minore, in base alla norma generale del successivo art. 401.

Art. 332.**Rimozione dall'amministrazione.**

Se il patrimonio del minore è male amministrato, il tribunale può stabilire le condizioni a cui il genitore deve attenersi nell'amministrazione o può rimuoverlo dall'amministrazione stessa e privarlo anche, in tutto o in parte, dell'usufrutto legale.

Disposta la rimozione, l'amministrazione è affidata all'altro genitore e, se questo manca o non può esercitarla, a un curatore.

P. L.: C. civ. 1865, art. 233.

L. P.: Prog. Comm. Reale, art. 393; prog. def., art. 342.

R. G., n. 340. — Per quanto riguarda la vigilanza sull'amministrazione dei beni del figlio, ho introdotto qualche modificazione nel testo del primo comma dell'art. 393 del progetto preliminare allo scopo di rendere più chiaro il concetto che il tribunale può, secondo la gravità del caso, o imporre al padre condizioni per l'amministrazione o escluderlo da essa e privarlo anche, se appaia in maggior grado colpevole, dell'usufrutto legale. Eccessiva mi è sembrata la disposizione che stabiliva la rimozione di diritto dall'amministrazione per il padre fallito; il fallimento, infatti, non è sempre determinato da colpa del commerciante, nè sempre rivela una incapacità amministrativa, potendo essere l'effetto di crisi generali o di altre imprevedibili circostanze. E' pertanto più opportuno lasciare all'autorità giudiziaria di valutare nei singoli casi se il fallimento sia indice di cattiva amministrazione e giustifichi l'adozione di alcuno dei provvedimenti indicati nel primo comma dell'articolo.

Ho ritenuto, invece, conveniente, ad evitare dubbi ed incertezze, precisare come debba provvedersi all'amministrazione dei beni del figlio quando il padre ne sia rimosso; e ho disposto, in conformità delle direttive già seguite dall'autorità giudiziaria, che l'amministrazione debba essere affidata all'altro genitore, o, se questo manchi o non possa esercitarla, a un curatore.

R. C. P., pag. 808. — Data la loro entità, non si è ritenuto che fosse il caso di sottrarre al tribunale i provvedimenti indicati negli articoli 342 (rimozione dall'amministrazione e privazione dell'usufrutto legale), 343 (riammissione successiva) e 346 (dispensa dalle condizioni imposte alla madre), come pure in un primo tempo la Commissione aveva proposto di suggerire.

Art. 333.**Riammissione nell'esercizio dell'amministrazione.**

Il genitore rimosso dall'amministrazione ed eventualmente privato dell'usufrutto legale può essere riammesso dal tribunale nell'esercizio dell'una e nel godimento dell'altro, quando sono cessati i motivi che hanno provocato il provvedimento.

L. P.: Prog. Comm. Reale, art. 394; prog. def., art. 343.

R. C. P., pag. 807. — La Commissione si è preoccupata di assicurare la tutela dei terzi nei casi di provvedimenti di decadenza o sospensione dalla patria potestà, rimozione dall'amministrazione o privazione dell'usufrutto legale e, in occasione della discussione dell'articolo 343, ha proposto che presso l'autorità giudiziaria sia istituito uno speciale registro per annotarvi i detti provvedimenti, in modo che sia data ai terzi la possibilità di conoscerli.

Art. 334.

Procedimento.

I provvedimenti indicati negli articoli precedenti sono adottati su ricorso della madre o dei parenti o del pubblico ministero e, quando si tratta di revocare deliberazioni anteriori, anche del genitore interessato.

Il tribunale provvede in camera di consiglio, assunte informazioni e sentito il pubblico ministero. Nei casi in cui il provvedimento è richiesto contro il genitore, questi deve essere sentito.

In caso di urgente necessità il giudice tutelare può adottare, anche d'ufficio, provvedimenti temporanei nell'interesse del figlio, riferendone al pubblico ministero.

L. P.: Prog. def., art. 344.

R. G., n. 341. — Nell'art. 344 ho poste le norme essenziali circa la legittimazione ad agire e la procedura da seguire per l'adozione di provvedimenti a carico del genitore. Ho escluso, per evidenti ragioni di convenienza, che il ricorso possa essere presentato dal figlio, il quale peraltro potrà rivolgere le sue doglianze al pubblico ministero. Neppure ho fatto menzione dei comitati per la protezione dei minori perchè i loro poteri sono stabiliti nelle leggi speciali che ne regolano la istituzione e in ogni caso essi possono sollecitare l'iniziativa del pubblico ministero. Il procedimento si svolge celermente e senza rigore di forme, ma è adeguatamente tutelato l'interesse del genitore, perchè il tribunale deve sentirlo prima di adottare provvedimenti a suo carico. Ho preveduto, infine, l'ipotesi che prima della presentazione del ricorso al tribunale, o mentre si svolge la procedura, si ravvisi la necessità di un qualche provvedimento per evitare danni agli interessi morali o materiali del figlio; e ho data facoltà al giudice tutelare di adottare, anche d'ufficio, i provvedimenti temporanei opportuni, che potranno consistere o in disposizioni circa l'educazione del minore e l'amministrazione dei suoi beni o nella nomina di un curatore o amministratore provvisorio e così via.

R. C. P., pag. 808. — L'ampliamento di competenza del giudice tutelare (*vedi le osservazioni all'art. 331*) non è stato dalla Commissione suggerito senza le opportune cautele. Così nell'articolo 344, che regola in genere la procedura relativa ai vari provvedimenti che si richiedono in tema di patria potestà, oltre alle necessarie modificazioni formali per adattare la disposizione anche ai casi in cui a provvedere è chiamato il giudice tutelare (e così pure nell'articolo 345), si è proposto di ammettere sempre l'impugnativa contro i provvedimenti del giudice tutelare.

La Commissione ha anche osservato all'articolo 344 che il genitore deve essere sempre citato e ne ha fatto analoga proposta con la soppressione delle parole: « Quando occorra » nello stesso secondo comma.

R. R., n. 155. — In connessione con la proposta di accordare più ampi poteri al giudice tutelare in tema di patria potestà, la Commissione parlamentare aveva apportato alcune modificazioni all'art. 344 del progetto definitivo (art. 334 del testo), nell'intento di rendere le norme in esso contenute riferibili tanto al giudice tutelare quanto al tribunale. Poichè ho mantenuta ferma la competenza del tribunale per i provvedimenti in materia, le accennate modificazioni non si rendono necessarie.

Ho preso in attento esame la proposta, con cui si vorrebbe affermare, nel secondo comma dell'articolo predetto, la necessità della previa citazione del genitore nei cui riguardi il provvedimento dovrebbe essere adottato. In

effetti, il progetto non ha inteso prescindere dalla necessità del contraddittorio, perchè l'inciso « quando occorra » serviva soltanto a chiarire che la previa chiamata del genitore non doveva aver luogo quando l'istante fosse lo stesso genitore, per il caso di revoca di deliberazioni precedenti. Nel dubbio peraltro che la formula del progetto potesse essere interpretata nel senso che fosse rimessa alla discrezione del magistrato la preventiva audizione del genitore, ho chiarito la portata della norma, evitando di parlare di « citazione » del genitore, che potrebbe lasciar credere a un vero e proprio atto formale di citazione, mentre il procedimento deve conservare, conformemente alle sue finalità, caratteristiche di celerità e snellezza.

Art. 335.

Vigilanza del giudice tutelare.

Il giudice tutelare deve vigilare sull'osservanza delle condizioni stabilite per l'esercizio della patria potestà e per l'amministrazione dei beni.

L. P. : Prog. def., art. 345.

R. G., n. 342. — Al giudice tutelare è affidata, nell'art. 345, la vigilanza circa l'osservanza dei provvedimenti emanati dal tribunale in ordine all'esercizio della patria potestà e all'amministrazione dei beni; per questo compito così delicato e importante egli è particolarmente indicato, sia perchè è più vicino al minore, sia perchè il compito stesso rientra nel vasto campo di attività che il progetto gli attribuisce in materia di tutela.

Mentre il progetto definitivo specificava che la vigilanza del giudice tutelare si riferiva alle « condizioni imposte dal tribunale » al genitore esercente la patria potestà, la modificazione portata nel testo fa assumere alla disposizione una portata di carattere generale, in quanto l'articolo si riferisce in genere alle « condizioni stabilite per l'esercizio della patria potestà ».

Art. 336.

Condizioni imposte alla madre superstite.

Il padre può per testamento, per atto pubblico o per scrittura privata autenticata stabilire condizioni alla madre superstite per l'educazione dei figli e per l'amministrazione dei beni.

La madre, che non voglia accettare le condizioni, può domandare di essere dispensata dall'osservanza di esse; e il tribunale provvede in camera di consiglio, assunte informazioni e sentito il pubblico ministero e, ove sia possibile, i parenti sino al terzo grado.

P. L. : C. civ. 1865, art. 235.

L. P. : Prog. Comm. Reale, art. 395; prog. def. art. 346.

R. G., n. 343. — Ho sostituito all'espressione « atto autentico » quella tecnicamente più esatta « atto pubblico o scrittura privata autenticata ».

Art. 337.

Curatore del nascituro.

Se alla morte del marito la moglie si trova incinta, il tribunale, su istanza di persona interessata o del pubblico ministero, può nominare

un curatore per la protezione del nascituro e, occorrendo, per l'amministrazione dei beni di lui.

P. L. : C. civ. 1865, art. 236.

L. P. : Prog. Comm. Reale, art. 396; prog. def., art. 347.

R. G., n. 343. — Ho voluto evitare l'accenno, poco riguardoso, alla vigilanza sulla persona della donna incinta, mettendo invece in evidenza che l'opera del curatore deve indirizzarsi a proteggere il nascituro nel periodo dello sviluppo uterino e nel momento della nascita e a curare l'amministrazione dei suoi interessi patrimoniali.

R. C. P., pag. 809. — La formazione della disposizione dell'articolo 347, relativa alla nomina del « curatore per la protezione del nascituro e l'amministrazione dei suoi beni », è sembrata alla Commissione meritevole di perfezionamento. Oltre alle considerazioni già ricordate sulla competenza del giudice tutelare e sull'istanza del Pubblico Ministero, si è osservato che l'espressione « protezione del nascituro » è troppo generica e si è preferito proporre la dizione della Commissione Reale « per la necessaria vigilanza personale della donna ».

Si è discusso poi se fosse opportuno conservare la frase « e l'amministrazione dei suoi beni », cui il Codice vigente non fa accenno; e da una parte si è sostenuto non essere concepibile che la madre possa amministrare dopo la nascita del figlio e non anche prima, da altri si è osservato che non si può restringere la istituzione del curatore al ventre al solo controllo della gestazione, mentre esso mira anche alla protezione degli interessi patrimoniali del nascituro che possono essere pregiudicati prima della nascita. In questo senso si è anche ricordato che il Codice vigente prevede la nomina dell'amministratore in occasione della istituzione di erede a favore dei nascituri di persona vivente (art. 860 Cod. 1865). La Commissione ha concluso in definitiva di proporre che per la sorveglianza sull'amministrazione dei beni bastasse richiamare le norme dell'art. 342 (*art. 332*) sulle condizioni che possono essere stabilite nel caso che il patrimonio sia male amministrato. E ha suggerito pertanto di aggiungere il seguente capoverso: « Per l'amministrazione dei beni si applica l'articolo 342 » sopprimendo nel comma precedente le parole « e l'amministrazione dei suoi beni ».

R. R., n. 156. — Ho accolto nell'art. 337, che tratta del curatore del nascituro, la proposta di autorizzare anche il pubblico ministero a chiederne la nomina, mantenendo però la competenza del tribunale, in conformità alle direttive seguite per tutti i provvedimenti di questa specie.

Riguardo alla formula, mi è sembrato opportuno mantenere la dizione del progetto definitivo (art. 347), la quale ben determina la funzione del curatore, rivolta alla tutela del nascituro. Tale tutela non potrebbe non riguardare anche gli interessi patrimoniali, qualora questi sussistessero. Su questo punto ho però lievemente modificato il testo del progetto, aggiungendo l'inciso « occorrendo », per mettere in chiaro che la funzione principale del curatore rimane pur sempre quella della protezione del nascituro.

Art. 338.

Nuove nozze della madre.

La madre, che vuole passare a nuove nozze, deve darne notizia al tribunale prima che sia celebrato il matrimonio. Il tribunale, assunto le informazioni del caso e sentito il pubblico ministero, delibera se l'amministrazione dei beni possa esserle conservata, oppure stabilisce

condizioni riguardo all'amministrazione stessa e alla educazione dei figli.

In caso di inosservanza della precedente disposizione, la madre perde di diritto l'amministrazione e il marito è responsabile in solido dell'amministrazione esercitata in passato e di quella in seguito indebitamente conservata.

Il tribunale, sull'istanza del pubblico ministero o dei parenti o anche d'ufficio, qualora non creda di riammettere la madre nell'amministrazione dei beni, delibera sulle condizioni da stabilire per l'educazione dei figli e sulla nomina di un curatore ai loro beni.

L'ufficiale dello stato civile, che celebra o trascrive il matrimonio della vedova, deve informarne il procuratore del Re dentro dieci giorni dalla celebrazione o dalla trascrizione.

P. L.: C. civ. 1865, art. 237, 238.

L. P.: Prog. Comm. Reale, art. 397, 398, 399; prog. def., art. 348, 349.

R. C. R., pag. 185. — Quanto alle seconde nozze, si è creduto opportuno di parificare in ordine alla tutela dei figli le seconde nozze del padre a quelle della madre e regolare anche il caso frequente della convivenza quasi maritale non consacrata dal vincolo del matrimonio civile, la quale nei riguardi della prole nata dalle nozze precedenti può aver le stesse conseguenze, se non eventualmente più gravi, delle nuove nozze.

R. G., n. 344. — Per quanto riguarda i poteri di vigilanza attribuiti all'autorità giudiziaria nel caso di nuove nozze del genitore superstite, ho creduto conveniente limitarne l'applicazione alla sola ipotesi di nuove nozze della madre. Ho considerato che uno degli scopi essenziali che queste norme si propongono è quello di rendere il nuovo coniuge solidalmente responsabile dell'amministrazione dei beni dei minori; ma questa responsabilità trova razionale giustificazione soltanto per l'uomo, il quale, per la posizione preminente che la legge e il costume gli assegnano nella famiglia, esplica normalmente poteri di amministrazione su tutto il complesso dei beni familiari. La donna, invece, nella generalità dei casi resta estranea all'amministrazione patrimoniale e quindi non la si può ritenere ad essa associata, come dispone l'articolo 350 (*art. 340*), e renderla, di conseguenza, responsabile degli errori e delle colpe dell'amministratore. Del resto, nel sistema del progetto non mancano i rimedi per evitare che, in caso di nuove nozze del padre, vengano pregiudicati gli interessi patrimoniali dei figli; perchè se l'intromissione del nuovo coniuge pregiudica la retta amministrazione dei beni dei figli, l'autorità giudiziaria potrà adottare i provvedimenti preveduti nell'art. 342 (*art. 332*).

Le disposizioni di questo articolo e tutte le altre sanzioni che il progetto adotta per reprimere gli abusi della patria potestà e la violazione dei doveri morali e materiali ad essa connessi, rendono superflua la norma che il progetto preliminare dettava nell'art. 400 per l'ipotesi che il genitore superstite viva in concubinato. Se questa condotta di vita sia pregiudizievole per la educazione del figlio o determini un pericolo per la retta amministrazione del suo patrimonio, l'autorità giudiziaria ha, nei poteri che le sono conferiti dagli artt. 338 a 342 (*artt. 328 a 332*) il mezzo di intervenire efficacemente.

R. R., n. 157. — Sono state riunite nell'art. 338 le disposizioni degli articoli 348 e 349 del progetto che contemplavano l'ipotesi delle nuove nozze della madre ed i provvedimenti del tribunale in merito alla amministrazione dei beni e alla educazione dei figli.

In conformità ai criteri direttivi seguiti in materia, ho conservato la competenza del tribunale per i provvedimenti di autorizzazione sopra contemplati.

Art. 339.

Responsabilità del nuovo marito.

Quando la madre è mantenuta nell'amministrazione dei beni o vi è riammessa, il marito si intende sempre ad essa associato in quell'amministrazione e ne diviene responsabile in solido.

P. L.: C. civ. 1865, art. 239.

L. P.: Prog. Comm. Reale, art. 401; prog. def., art. 350.

Art. 340.

Nuove nozze del genitore non ariano.

Il genitore di razza non ariana, che abbia figli considerati di razza ariana, se passa a nuove nozze con persona di razza pure non ariana, perde la patria potestà sui figli stessi, e la tutela sui medesimi è affidata di preferenza ad uno degli avi di razza ariana.

R. R., n. 158. — La necessità di tutelare i cittadini ariani che siano nati da matrimonio fra un cittadino ariano e persona di altra razza, nel caso in cui quest'ultimo genitore passi a nuove nozze con persona non ariana, mi ha convinto dell'opportunità di inserire nell'art. 340, una norma che, in tale ipotesi, stabilisce la perdita della patria potestà del genitore stesso sui figli considerati di razza ariana. Si evita in tal modo il pericolo che il genitore, nella nuova famiglia, non educi i figli secondo i principi etici e nazionali di cui all'art. 145, e si evita, d'altra parte, che minori appartenenti a razze diverse siano allevati promiscuamente nello stesso nucleo familiare.

Ho stabilito poi che il tutore dei minori, il quale, per il principio generale dell'art. 346, dovrà essere di razza ariana, sia scelto possibilmente nella persona di uno degli avi.

E' da ricordare un altro caso di perdita della patria potestà previsto dall'art. 11 del R.D.L. 17 novembre 1938-XVII, n. 1728, recante provvedimenti per la difesa della razza italiana.

La disposizione è del seguente tenore: « Il genitore di razza ebraica può essere privato della patria potestà sui figli che appartengono a religione diversa da quella ebraica, qualora risulti che egli impartisca ad essi un'educazione non corrispondente ai loro principi religiosi o ai fini nazionali ».

TITOLO X.

DELLA TUTELA E DELLA EMANCIPAZIONE:

R. R., n. 158. — Con opportune integrazioni e temperamenti, ho accennato il carattere pubblicistico che nel progetto definitivo avevo dato alla disciplina della tutela, mentre i principi fondamentali dell'istituto, avendo incontrato l'approvazione della Commissione parlamentare, sono rimasti immutati. Pertanto la maggior parte delle norme del progetto è stata trasfusa nel testo del codice senza modificazioni o solo con lievi miglioramenti di carattere soprattutto formale.

CAPO I.

DELLA TUTELA DEI MINORI.

R. C. R., pag. 185. — Nell'accingersi alla revisione dell'istituto della tutela dei minori al fine di introdurvi quelle riforme che valgano ad assicurare una più efficace protezione degli interessi materiali e morali degli incapaci privi del naturale presidio dei genitori, la Commissione ha espresso un voto rispondente ad un criterio di elementare giustizia, oltrechè ad una condizione indispensabile per il buon funzionamento dell'istituto nella grandissima maggioranza delle tutele, costituite da patrimoni di scarsa entità. Essa pone come principio assiomatico che il *servizio della tutela deve essere gratuito* prima ancora che da parte del tutore e del protutore, da parte dello Stato, «per il quale la cura degli incapaci, che è uno dei più sacri doveri della società, non dovrebbe costituire una sorgente di reddito». Il principio si trova espresso in questi termini nel processo verbale del 3 maggio 1865 della Commissione per il coordinamento delle disposizioni del codice civile; la quale ne traeva la troppo modesta conseguenza di chiedere il rigetto della proposta per la soppressione nell'art. 317 del progetto (art. 303 del codice del 1865), delle parole «in carta non bollata» riferentisi agli stati annuali dell'amministrazione del tutore. Meglio avrebbe fatto quella Commissione se, coerentemente al principio da essa proclamato, avesse senz'altro introdotto nel testo del codice una norma generale esonerante da ogni tributo gli atti della tutela, precludendo così le iniziative in propria sede del Ministero delle finanze per comprendere questi atti fra quelli soggetti alle tasse di bollo e di registro. Ognuno si rende conto che per i modesti patrimoni l'assoggettamento di ciascun atto della tutela alla tassa di bollo si risolve in una vera iniquità, che non può non reagire in senso deprimente sull'attività degli organi tutelari, preoccupati dell'onere fiscale inerente ai provvedimenti che sono chiamati a provocare nell'interesse della persona e dei beni del minore.

R. G., n. 345. — Nel procedere alla revisione dell'istituto della tutela la Commissione Reale si è ispirata al criterio di assicurare la massima efficacia al funzionamento dell'istituto, ai fini di una valida protezione degli interessi morali e materiali degli incapaci. Per eliminare gli inconvenienti, abbastanza noti e deplorati, nel pratico funzionamento delle tutele, il progetto

ha introdotto innovazioni molteplici e profonde, intese a dare all'istituto un regolamento a carattere pubblicistico, giustificato dalle sue finalità altamente sociali. La progettata riforma può così compendiarsi: abolizione del consiglio di famiglia, rivelatosi inutile ed ingombrante; istituzione del giudice tutelare presso ciascuna pretura del Regno, nel quale vengono accentrati tutti i poteri di direzione e vigilanza in ordine all'esercizio della tutela; devoluzione al giudice tutelare della nomina del tutore con la corrispondente abolizione della tutela testamentaria e legittima.

Le linee direttive della riforma, tracciate dal progetto preliminare, sono rimaste immutate malgrado alcune modificazioni, di cui vengo a dar ragione, apportate alle singole disposizioni in sede di revisione o per semplificarne la forma o per chiarire dubbi e risolvere questioni.

R. C. P., pag. 810 seg. — Degni della maggiore considerazione sono apparsi alla Commissione i lineamenti che il progetto ha dato all'istituto della tutela per assicurare la massima efficacia del suo funzionamento ai fini di una valida protezione degli interessi morali e materiali degli incapaci. La Commissione ha pertanto aderito in via di massima alle molteplici innovazioni intese a dare all'istituto un regolamento a carattere pubblicistico in relazione alle sue finalità altamente sociali, innovazioni che si possono riassumere nell'abolizione dei Consigli di famiglia, che in pratica sono apparsi organi inadeguati; nella istituzione del giudice tutelare, nel quale vengono accentrati tutti i poteri di direzione e di vigilanza in ordine all'esercizio della tutela; nella devoluzione, infine, al giudice tutelare della nomina del tutore con la corrispondente abolizione della tutela testamentaria e legittima.

La Commissione ha anche particolarmente apprezzato la importanza data al carattere pubblicistico dell'ufficio del tutore e in specie la prescrizione del giuramento col quale il tutore assume maggiori impegni e responsabilità.

La Commissione peraltro ha ritenuto che si potesse ancora perfezionare la protezione dei vari interessi degli incapaci suggerendo particolari modificazioni e temperamenti diretti a dare una configurazione più adeguata all'istituto del giudice tutelare, ad assicurargli più opportunamente la cooperazione degli elementi familiari, a rendere più rigorosi i requisiti per la scelta del tutore e affermare più precisamente il senso della sua responsabilità e della cura che egli deve avere della persona del minore e particolarmente della di lui educazione conforme ai sentimenti nazionali, oltrechè del suo patrimonio.

Art. 341.

Apertura della tutela.

Se entrambi i genitori sono morti o per altre cause non possono esercitare la patria potestà, si apre la tutela presso la pretura del mandamento dove è la sede principale degli affari del minore.

P. L.: C. civ. 1865, art. 241.

L. P.: Prog. Comm. Reale, art. 402; prog. def., art. 351.

R. G., n. 346. — Lievi modificazioni ha subito l'articolo 402 del progetto preliminare, corrispondente all'articolo 351 del progetto definitivo, in quanto si è sostituita la menzione del domicilio alla sede principale degli affari del minore che non è più rispondente alla nuova nozione del domicilio.

R. C. P., pag. 812. — Anche in questo Titolo, per due articoli, il 351 circa l'apertura della tutela e il 362 (art. 352) circa la tutela affidata ad enti di beneficenza, in relazione al ripristino del concetto di residenza a fianco a quello di domicilio, si è suggerito di sostituire alla parola « domicilio » l'altra « residenza ».

come era nelle corrispondenti disposizioni del progetto della Commissione Reale.

R. R., n. 160. — Nell'art. 341, che disciplina l'apertura della tutela, non mi è sembrato preciso far riferimento alla residenza dell'incapace, dovendosi invece prendere in considerazione, come fa anche il codice del 1865, il luogo del domicilio, in cui si accentrano gli interessi del minore.

Sezione I — DEL GIUDICE TUTELARE.

Art. 342.

Funzioni del giudice tutelare.

Presso ogni pretura il giudice tutelare soprintende alle tutele e alle curatele ed esercita le altre funzioni affidategli dalla legge.

Il giudice tutelare può chiedere l'assistenza degli organi della pubblica amministrazione e di tutti gli enti i cui scopi corrispondono alle sue funzioni.

L. P.: Prog. Comm. Reale, art. 403; prog. def., art. 352.

R. O. R., pag. 186. — La principale innovazione del progetto consiste nell'accentramento nel giudice tutelare, istituito presso ciascuna pretura del regno, di tutti i poteri di direzione e vigilanza, di deliberazione e autorizzazione per la costituzione e l'esercizio della tutela, che il codice vigente ripartisce fra il pretore, il consiglio di famiglia, il tribunale ed il procuratore del Re.

La proposta dell'abolizione del consiglio di famiglia è stata oggetto di lungo e maturo esame. Introdotto nel codice Napoleone più per l'influenza dei principii politici della rivoluzione in favore del sistema elettivo mettendo capo alla formazione di assemblee con poteri deliberativi, che ad imitazione delle disposizioni di taluna fra le antiche *coutumes*, le quali, per vero dire, attribuivano all'assemblea dei parenti non più della proposta per la nomina del tutore e del parere sopra gli atti più importanti relativi al patrimonio del minore, il consiglio di famiglia fu accolto da tutte le legislazioni che presero a modello il codice Napoleone, mentre esso non aveva precedenti nella legislazione italiana anteriore alla codificazione. Bensì da qualche statuto i prossimi parenti erano chiamati ad assistere alla formazione dell'inventario e al rendimento dei conti della tutela o a dare il loro consenso al matrimonio del pupillo.

Il codice austriaco, completato dalla patente imperiale 9 agosto 1854, n. 208, sulla procedura in affari non contenziosi, e dalla novella 19 ottobre 1914, n. 276, ha dato alla tutela sulla base dei principii del diritto romano e della pratica del diritto comune un regolamento fin troppo rigoroso. L'attività del tutore è ad ogni passo guidata e controllata dal giudice pupillare. Il concorso, nell'esercizio della tutela, dei prossimi parenti è limitato dal paragrafo 209 della patente all'esame dei conti annuali. Non si esagera nella lode quando si afferma che il servizio delle tutele nella cessata monarchia austro-ungarica era disimpegnato in modo da garantire un'adeguata protezione degli interessi morali e materiali dei minorenni.

Il codice germanico, sulle tracce della legge prussiana del 1875, ha riprodotto l'ordinamento della tutela austriaca, non senza notevoli miglioramenti. Il consiglio di famiglia con funzioni deliberative sul tipo francese vi fu accolto in via di eccezione, per il caso che la sua istituzione sia stata ordinata dal padre o dalla madre o venga richiesta da un prossimo parente od affine; ma in questa seconda ipotesi purché il giudice lo reputi utile agli interessi

del minore. Però così i motivi della legge prussiana come quelli del codice pongono in evidenza i gravi inconvenienti dell'istituto, che avrebbero sconsigliato dal proporre l'introduzione sia pure in proporzioni molto limitate. La sua ammissione appare giustificata come una concessione di carattere politico alle insistenti richieste delle provincie renane, ove era rimasta in vigore la legislazione napoleonica; sebbene nei motivi del codice si avesse avuto cura di segnalare l'esiguo numero dei consigli di famiglia istituiti in Prussia sotto l'impero della legge del 1875, traendone argomento per concludere che l'istituto non risponde affatto ai reali bisogni della famiglia.

A prescindere dagli ostacoli che notoriamente il pretore suole incontrare nella costituzione e nelle successive convocazioni del consiglio di famiglia, e agli inconvenienti che ne derivano al funzionamento delle tutele, l'istituto ha il difetto essenziale di attribuire funzioni deliberative in tutti gli affari che riguardano i maggiori interessi del pupillo, nei quali gli elementi d'ordine morale ed economico sono spesso subordinati ad elementi di carattere prevalentemente giuridico, a persone spesso digiune di cultura giuridica. A parte il pericolo, non certo chimerico per chi abbia una discreta esperienza della vita e in particolare del modo come funzionano i consigli di famiglia (allorchè si possono costituire e far funzionare), che qualcuno dei suoi componenti ispiri il suo voto al proprio interesse in vista di future eventualità, è certamente anormale la situazione creata in queste deliberazioni al magistrato — dal quale l'oratore del Governo nella discussione del progetto del codice francese si riprometteva un'opera quasi paterna di conciliazione nel cozzo delle passioni e degli interessi opposti (!) — che il suo voto di giurista illuminato ed imparziale debba cedere al voto, eventualmente non del tutto disinteressato, di un profano.

In base a queste considerazioni è prevalso il concetto che il consiglio di famiglia debba essere totalmente eliminato. I vantaggi che in talune particolari contingenze esso potrebbe presentare, vengono assicurati mercè la limitata cooperazione dei prossimi parenti ed affini nel funzionamento della tutela, che il progetto ammette, facendo obbligo al giudice tutelare di richiedere il loro avviso prima di far luogo alla nomina del tutore e agli atti più importanti che riflettono lo stato e la cura della persona del minore, e il loro intervento nella formazione dell'inventario e nel rendiconto dell'amministrazione del tutore.

Dall'abolizione del consiglio di famiglia e dall'accentramento dei poteri di vigilanza e autorizzazione nel giudice tutelare la Commissione si ripromette i seguenti vantaggi d'ordine pratico:

a) unità d'indirizzo nella direzione e vigilanza dell'amministrazione della tutela, ed accentuazione di responsabilità da parte così del giudice come del tutore;

b) economia di tempo e di spese, perchè viene meno la necessità di frequenti accessi del tutore, oltre che alla sede più vicina della pretura, a quella più lontana del tribunale, dell'intervento dell'avvocato o del notaio nelle domande di omologazione, e del successivo passaggio degli atti della tutela dalla pretura al tribunale e alla procura del Re con relative soste più o meno prolungate;

c) risparmio delle spese di trasferta e soggiorno alla sede della pretura, dei componenti il consiglio di famiglia; senza contare il disagio che suole arrecare alla maggior parte dei consulenti, l'adempimento del loro ufficio.

Sull'esempio di altre legislazioni il progetto stabilisce che si dovrà far luogo alla costituzione della tutela anche quando per qualsiasi causa, quale potrebbe essere lo stato d'infermità fisica permanente del genitore, questi si trova nell'impossibilità di adempiere in modo proficuo per il minore le funzioni inerenti alla patria potestà.

R. C. P., pag. 810. — La Commissione, nel riconoscere tutta l'impor-

tanza della riforma ai fini di una più valida protezione degli interessi morali e materiali degli incapaci, ha sottoposto a minuzioso esame la particolare configurazione dell'istituto del giudice tutelare dalla quale dipende in sostanza il pratico raggiungimento degli scopi propostisi con la riforma.

Il progetto ministeriale, come del resto il progetto della Commissione Reale, prevede il giudice tutelare come un magistrato esistente presso ogni pretura e nel quale siano accentrati tutti i poteri di direzione e di vigilanza in ordine alla tutela, salvo che nel progetto ministeriale alcuni poteri fra i più gravi affidati al giudice tutelare dal progetto preliminare, come già si è detto nel Titolo precedente, sono trasferiti alla competenza del tribunale ordinario.

In ordine a questa particolare configurazione dell'istituto, varie correnti si sono manifestate in seno alla Commissione.

Non è mancato chi sarebbe stato propenso, sull'esempio di altre legislazioni, ad affidare i poteri del giudice tutelare ad un funzionario amministrativo con le necessarie facoltà discrezionali, ma si è in contrario osservato che non sarebbe ciò consigliabile, dato il carattere squisitamente giurisdizionale delle funzioni del giudice tutelare, cui d'altra parte bene possono affidarsi le facoltà discrezionali che si attribuirebbero ad un funzionario amministrativo.

Qualcuno avrebbe voluto che il progetto si limitasse a stabilire che il giudice tutelare deve essere un magistrato, salvo a precisare in disposizioni speciali l'estensione territoriale della sua giurisdizione, ma si è fatta presente la decisa influenza che la qualità del nuovo giudice ha nella determinazione delle sue facoltà.

Contro il sistema del progetto si sono rappresentate da alcuni le estreme difficoltà di aggregare un giudice tutelare presso ogni pretura, dato il grandissimo numero di magistrati che occorrerebbero e la spesa notevolissima che non può non preoccupare, anche se sono stati dati affidamenti che si provvederebbe ai mezzi finanziari necessari per l'attuazione del sistema. Se poi la figura del giudice tutelare dovesse identificarsi col pretore, nella maggior parte dei casi l'istituto non funzionerebbe, data la mole di attribuzioni dei pretori, o andrebbe di fatto affidato ad altre persone che non sarebbero in grado di esercitare adeguatamente una funzione così delicata per la quale occorrono giudici *ad hoc*, scelti tra i più degni per esperienza e capacità.

In considerazione di queste difficoltà si è sostenuto che il giudice tutelare dovrebbe risiedere presso i tribunali. Ma contro tale proposta, richiamandosi lo spirito della riforma, si è osservato che condizione fondamentale perchè il nuovo istituto risponda alla sua finalità è che il giudice tutelare abbia la possibilità di vigilare assiduamente non solo sull'amministrazione dei beni, ma anche sulla vita morale del minore, che possa rendersi direttamente conto di situazioni che non troverebbero altrimenti interpreti presso l'autorità giudiziaria e che possa prendere egli stesso l'iniziativa dei provvedimenti necessari. Ora tale opera sarebbe impedita con l'aggregazione del giudice tutelare presso i tribunali ordinari che sono lontani dalla vita reale dei minori; e così pure avverrebbe se, nell'idea di avere un concetto unitario nella tutela, si stabilisse, come è stato anche proposto, un collegamento tra i giudici tutelari e il tribunale dei minorenni.

Ad ovviare a queste obiezioni, si è considerata la opportunità di una soluzione intermedia, nel senso di stabilire che il giudice tutelare risieda presso ogni tribunale, ma ammettendo che le funzioni di esecuzione possano essere affidate presso ogni pretura a magistrati onorari, i quali risponderebbero, per effetto di questa delega, di fronte agli organi circondariali e aggiungendo che il giudice tutelare possa richiedere anche l'assistenza delle autorità amministrative e di tutti gli enti le cui finalità oltre a consentire un vantaggio economico, darebbe modo al giudice tutelare di scegliere a collaboratori persone che per età, esperienza, capacità e dirittura morale diano pieno affidamento; si

avrebbe presso la sede circondariale un magistrato capace e scelto e la possibilità, d'altra parte, di avere sul luogo elementi degni e più adatti a rendersi conto dei singoli bisogni.

Alla Commissione non è parso tuttavia che questa soluzione intermedia potesse essere sufficiente ad assicurare che il giudice tutelare sia in grado di sorvegliare personalmente l'educazione degli orfani, cui tanto giustamente tiene il Regime, e non si sa, d'altra parte, se sia sempre possibile trovare nei piccoli centri delegati onorari che abbiano la necessaria autorità nei confronti dei tutori.

La Commissione ha pertanto espresso l'avviso che il giudice tutelare stia presso le singole preture, ammettendo soltanto che vi possa essere un giudice tutelare presso gruppi di preture, ove si tratti di uffici vicinissimi fra di loro, e, per tale eventualità, utilizzando opportunamente la seconda parte della precedente proposta, che consente al giudice tutelare di valersi presso le singole preture raggruppate dell'opera di delegati onorari e di enti locali con finalità analoghe. Non ha ritenuto invece di seguire la proposta che nelle preture con popolazione inferiore a 10 mila abitanti, il giudice tutelare possa essere scelto anche tra persone estranee all'ordine giudiziario.

Nel proporre di modificare in base a questi concetti l'articolo 352 del progetto ministeriale, la Commissione ha anche suggerito di precisare che il giudice tutelare non solo soprintende alle tutele e alle curatele, ma vi provvede, considerato che in primo luogo è a lui demandata in ogni caso la nomina stessa dei tutori e dei curatori.

Il testo suggerito dell'articolo 352 sarebbe adunque così formulato:

« Il giudice tutelare presso ogni pretura o presso un gruppo di preture provvede e soprintende alle tutele e alle curatele; esercita inoltre le altre funzioni affidategli dalla legge.

« Il giudice tutelare cui è affidato un gruppo di preture può valersi dell'opera di delegati onorari presso le singole preture, nonchè richiedere l'assistenza degli organi della pubblica amministrazione e di tutti gli enti le cui finalità corrispondano alle sue funzioni ».

Con questa particolare configurazione dell'istituto la Commissione, nel rilevare la più estesa competenza che il progetto della Commissione Reale attribuisce al giudice tutelare rispetto al progetto ministeriale, pur senza suggerire il ritorno in pieno al sistema della Commissione Reale, che del giudice tutelare faceva il fulcro dell'intervento giudiziario nella protezione dei minori di età e degli incapaci, non ha esitato a proporre, come si è già avuto occasione di accennare nel Titolo della patria potestà, una estensione dei poteri del giudice tutelare, che può rendersi maggiore conto della cattiva condotta del genitore e provvedere più sollecitamente del tribunale, come spesso occorrerà.

D'altronde la Commissione, a rassicurare circa il buon funzionamento dell'istituto del giudice tutelare e a garantire gli interessi in genere della giustizia tutelare, come già si è accennato nello stesso Titolo della patria potestà, ha suggerito che nei provvedimenti del giudice tutelare ricorra sempre la doppia garanzia del parere del Pubblico Ministero e della impugnabilità dei provvedimenti stessi dinanzi al tribunale.

R. R., n. 160. — Riguardo al giudice tutelare, la Commissione parlamentare ha espresso l'avviso di istituire un giudice per gruppi di preture e di utilizzare l'opera di delegati onorari o di enti locali presso le singole preture. Riguardo al primo punto non mi è sembrato opportuno estendere l'ambito territoriale del giudice tutelare, poichè nell'interesse del buon funzionamento dell'organo, è necessario che esso segua da vicino la vita dei minori, espletando con ogni sollecitudine i complessi e delicati compiti che gli sono affidati. Il secondo punto potrà formare oggetto di particolare esame quando saranno dettate le norme sull'organizzazione dell'ufficio del giudice tutelare: materia, questa, che meno opportunamente potrebbe essere disciplinata nel codice.

Sezione II — DEL TUTORE E DEL PROTUTORE.

Art. 343.

Denunzie al giudice tutelare.

L'ufficiale dello stato civile, che riceve la dichiarazione di morte di una persona la quale ha lasciato figli in età minore ovvero la dichiarazione di nascita di un figlio di genitori ignoti, e il notaio che procede alla pubblicazione di un testamento contenente la designazione di un tutore o di un protutore, devono darne notizia al giudice tutelare dentro giorni dieci.

Il cancelliere che procede alla pubblicazione o al deposito in cancelleria di decisioni dalle quali derivi l'apertura di una tutela, deve darne notizia al giudice tutelare dentro giorni quindici.

I parenti entro il terzo grado devono denunziare al giudice tutelare il fatto da cui deriva l'apertura della tutela dentro dieci giorni da quello in cui ne hanno avuto notizia. La denunzia deve essere fatta anche dalla persona designata quale tutore o protutore dentro dieci giorni da quello in cui ha avuto notizia della designazione.

P. L.: C. civ. 1865, art. 250.

E. P.: Prog. Comm. Reale, art. 405; prog. def., art. 353.

R. G., n. 347. — Sensibili modificazioni sono state introdotte nell'art. 353 corrispondente all'art. 405 del progetto preliminare. Ai fini di una sollecita organizzazione della tutela, si è ritenuto opportuno includere tra le persone obbligate alla denuncia anche i notai che procedono alla pubblicazione di testamenti contenenti designazioni di tutori o protutori. In vista poi della molteplicità delle persone tenute alla denuncia, si è creduto sufficiente limitare l'obbligo della stessa ai parenti entro il terzo grado. E' stata anche migliorata la formulazione dell'articolo, poichè, considerandosi distintamente i vari soggetti tenuti alla denuncia, si è ottenuta una maggiore precisione nella decorrenza del termine.

R. C. P., pag. 813. — Nell'articolo 353, che disciplina le denunzie da farsi al giudice tutelare, la Commissione, in ordine alla denuncia dell'ufficiale di stato civile «che riceve la dichiarazione di morte di una persona la quale ha lasciato figli in età minore», ha suggerito di aggiungere le parole: «per i quali si deve aprire la tutela», per evitare il dubbio che alla morte del padre l'ufficiale dello stato civile debba fare la denuncia anche quando vi è l'altro coniuge cui passa la patria potestà.

Si è poi discusso se fosse opportuno mantenere nel progetto la prima parte del capoverso che, innovando sul testo della Commissione Reale, pone l'obbligo dei parenti entro il terzo grado di denunziare al giudice tutelare il fatto che dà luogo all'apertura della tutela entro dieci giorni da quello in cui ne hanno avuto notizia; ma, osservandosi soprattutto che una norma cui non corrisponda una sanzione si presenta di dubbia efficacia e manifestatasi perplessità per l'aggiunta della sanzione, la Commissione ha chiesto che la disposizione sia soppressa.

R. R., n. 161. — In ordine all'art. 343, che riguarda l'obbligo delle denunzie al giudice tutelare, non ho ritenuto opportuno seguire la proposta intesa a chiarire che l'obbligo della denuncia imposto all'ufficiale dello stato

civile sussiste soltanto nei casi in cui si deve aprire la tutela. Ciò lascerebbe all'apprezzamento dell'ufficiale dello stato civile il giudizio sulla sussistenza di tale obbligo, mentre spesso l'ufficiale potrebbe non avere tutti gli elementi necessari di giudizio. Mi è sembrato perciò più conveniente stabilire l'obbligo della denuncia per tutti i casi di morte di persona che lasci figli minorenni, salva restando al giudice tutelare l'indagine se ricorrano le condizioni per farsi luogo alla costituzione degli organi tutelari. Non mi è sembrata poi giustificata l'altra proposta di sostituire alle parole « figlio di genitori ignoti » le altre « figlio di genitori ignoti o di cui uno sia ignoto ». Infatti, se uno solo dei genitori è ignoto, non si potrà far luogo alla tutela, poichè l'esercizio della patria potestà non potrebbe che spettare all'altro genitore, che è noto.

La Commissione parlamentare ha ritenuto, infine, che la norma, che impone ai parenti entro il terzo grado l'obbligo di denunziare il fatto che dà luogo all'apertura della tutela, sarebbe priva di sanzione. Ho tuttavia ritenuto opportuno di mantenerla, anche se per l'inosservanza di essa manchi una sanzione diretta, perchè essa potrà indubbiamente contribuire a rafforzare le garanzie predisposte dalla legge per una sollecita costituzione degli organi tutelari.

Art. 344.

Nomina del tutore e del protutore.

Il giudice tutelare, appena avuta notizia del fatto da cui deriva la apertura della tutela, procede alla nomina del tutore e del protutore.

L. P.: Prog. Comm. Reale, art. 404; prog. def., art. 354.

R. R., n. 162. — Ho soppresso nell'art. 344 la menzione del provvedimento, col quale il giudice nomina il tutore e il protutore, perchè mi è sembrato preferibile stabilire in via generale, nelle disposizioni di attuazione del codice, la forma dei provvedimenti che il giudice tutelare può adottare. Analogamente ho fatto in tutti gli altri casi in cui era indicato che il giudice tutelare provvedeva con decreto.

Art. 345.

Tutela di più fratelli.

E' nominato un solo tutore a più fratelli e sorelle, salvo che particolari circostanze consiglino la nomina di più tutori. Se v'è conflitto d'interessi tra minori soggetti alla stessa tutela, si provvede nel modo indicato nell'art. 318.

P. L.: C. civ. 1865, art. 246.

L. P.: Prog. Comm. Reale, art. 408; prog. def., art. 355.

Art. 346.

Scelta del tutore.

Il giudice tutelare nomina tutore la persona designata dal genitore che ha esercitato per ultimo la patria potestà. La designazione può essere fatta per testamento o per atto pubblico o per scrittura autenticata.

Se manca la designazione ovvero se gravi motivi si oppongono alla nomina della persona designata, la scelta del tutore avviene preferi-

bilmente tra gli ascendenti o tra gli altri prossimi parenti o affini del minore, i quali, in quanto sia opportuno, devono essere sentiti.

Il giudice, prima di procedere alla nomina del tutore, deve anche sentire il minore che abbia raggiunto l'età di anni sedici.

In ogni caso la scelta deve cadere su persona idonea all'ufficio, di ineccepibile condotta, la quale dia affidamento di educare e istruire il minore conformemente a quanto è prescritto nell'art. 145.

La tutela di cittadini di razza ariana non può essere affidata a persone appartenenti a razza diversa.

P. L.: C. civ. 1865, art. 242, 243, 244.

L. P.: Prog. Comm. Reale, art. 406, 407; prog. def., art. 356.

R. C. R., pag. 189. — Secondo il progetto *la tutela è sempre dativa*, nel senso che la nomina del tutore spetta esclusivamente al giudice tutelare. La protezione dell'incapace mira ad impedire che egli per la sua imperizia dilapidi i suoi beni, ma non si preoccupa di conservarli alla famiglia. Non vi è quindi diritto alla nomina del tutore da parte dei prossimi parenti del minore. Bensì è riconosciuta al genitore che ha esercitato la patria potestà, la facoltà di designare la persona da destinarsi in tutore; designazione alla quale il giudice è tenuto a conformarsi, qualora ritenga che la persona designata sia idonea all'ufficio che dovrebbe esercitare. Ove manchi qualsiasi designazione da parte del genitore o la persona designata non sia idonea, al giudice è fatto obbligo di verificare se fra i prossimi parenti od affini del minore esistano persone idonee all'ufficio di tutore; in caso affermativo egli dovrà far cadere la scelta sopra una di queste persone.

R. G., n. 348 e n. 349. — Fermo il principio che la tutela è sempre dativa, è tuttavia fatto obbligo al giudice tutelare di nominare tutore la persona designata dal genitore che ha esercitato per ultimo la patria potestà. Nel progetto preliminare era stata prevista anche la ipotesi che dal genitore fossero state designate più persone, ma si è ritenuto opportuno sopprimere tale accenno perchè superfluo in caso di designazioni alternative, inopportuno in caso di designazioni successive. La designazione vincola il giudice, salvo che gravi motivi si oppongano alla nomina della persona designata. E' opportuno mettere in rilievo che il provvedimento di nomina in difformità dalla designazione non può essere adottato senza che siano sentiti i parenti o affini del minore. Non s'intende con ciò affermare che il giudice debba, prima di emettere il provvedimento, sentirli tutti. In proposito il progetto dispone che l'obbligo di sentire tali persone deve essere osservato in quanto sia opportuno, intendendo con tale formulazione esprimere il concetto che il giudice, pur dovendo sentire i parenti, possa per motivi di opportunità sentirne solo alcuni, quando siano in numero rilevante.

Non è stata accettata la proposta di conservare la tutela legittima degli avi, anche perchè spesso gli ascendenti, per età o per altre ragioni, sono inidonei ad assumere la tutela. Tuttavia, si è stabilito che il giudice debba far cadere la scelta del tutore preferibilmente sugli ascendenti. In tal modo si è potuto conciliare il riguardo dovuto al vincolo familiare col principio informatore del progetto che l'ufficio tutelare può essere conferito solo dal giudice.

Con una opportuna modificazione di forma si è meglio chiarito l'obbligo del giudice di sentire il minore che abbia raggiunto l'età di anni sedici, prima di procedere alla nomina del tutore.

R. C. P., pag. 813. — In ordine alle persone fra cui deve essere scelto il tutore, la Commissione ha anzitutto suggerito nel primo comma dell'articolo 356 di sostituire alle parole: « Il giudice tutelare deve nominare tutore » le altre:

« Il giudice tutelare nomina tutore », ritenendo opportuno che non si affermi il concetto di un obbligo se si vuole dare la responsabilità della scelta al magistrato.

In armonia poi al principio affermato in ordine agli obblighi dei genitori di educare i figli in modo conforme ai sentimenti nazionali, la Commissione ha tenuto a suggerire che anche per la tutela le persone designate dal genitore possono essere escluse dalla nomina se sono di sentimenti tutt'altro che conformi all'etica nazionale. Si è proposto così di aggiungere alla disposizione dell'ultimo comma dello stesso articolo, che richiede che la scelta cada « su persona di ineccepibile condotta e particolarmente idonea all'ufficio », la seguente formula: « la quale affidi di potere educare e istruire il minore secondo i principi indicati nell'art. 153 (*art. 145*) ». E si è suggerito poi di spostare tutto il comma al principio dell'art. 358 (*art. 348*) in cui si sono stabilite le incapacità di amministrare, riunendosi quindi in un unico articolo quanto concerne sia la detta incapacità, sia la moralità del tutore.

R. R., n. 163. — Ho accolto nell'art. 346 la modificazione proposta riguardo al primo comma dell'art. 356 del progetto, e ho poi disposto, nel quarto comma dello stesso art. 346, che la persona, scelta come tutore, deve dare affidamento di potere educare e istruire il minore secondo i principi della morale e il sentimento nazionale fascista. Non ho ritenuto, invece, conveniente spostare detto comma nell'art. 348, che tratta delle incapacità all'ufficio di tutore: è, infatti, preferibile mantenere distinto il criterio direttivo dato al giudice per l'esercizio del potere discrezionale di scelta del tutore dalla norma che prevede l'incapacità all'ufficio tutelare.

Non poteva mancare poi, in questa sede, una norma, che proteggesse i minori di razza ariana, fissando il principio che la tutela di costoro debba essere affidata esclusivamente ad un cittadino della stessa razza. A ciò ho provveduto, inserendo, a chiusura dell'art. 346, la disposizione che contiene il principio suaccennato, il quale potrà provvidamente essere applicato specialmente nel caso di minori nati da matrimonio misto, per evitare che la tutela di costoro sia affidata a parenti del genitore defunto, che fosse di razza diversa da quella a cui il minore stesso appartiene.

L'ultimo comma di questo articolo sancisce un divieto d'ordine generale di affidare la tutela dei cittadini italiani di razza ariana a persone di razza diversa.

Il R.D.L. 17 novembre 1938-XVII, n. 1728, recante provvedimenti per la difesa della razza italiana, in applicazione di detto principio, stabilisce all'articolo 10 che « I cittadini italiani di razza ebraica non possono: ... esercitare l'ufficio di tutore o di curatore di minori o di incapaci non appartenenti alla razza ebraica ».

Art. 347.

Giuramento del tutore.

Il tutore, prima di assumere l'ufficio, presta davanti al giudice tutelare giuramento di esercitarlo con fedeltà e diligenza.

L. P.: Prog. Comm. Reale, art. 408; prog. def., art. 357.

R. C. R., pag. 189. — Si è data espressione al carattere eminentemente pubblicistico dell'ufficio del tutore con l'obbligo impostogli di prestare avanti il giudice tutelare, prima di assumere le funzioni, il giuramento di esercitarle con fedeltà e diligenza.

R. G., n. 350. — L'obbligo del giuramento, imposto dal progetto come espressione del carattere pubblicistico dell'istituto, è stato sancito in un arti-

colo separato in vista della portata generale della disposizione; ma, mentre il progetto preliminare dichiarava tenuti al giuramento tanto il tutore quanto l'eventuale curatore nominato per conflitto di interessi, il progetto definitivo limita tale obbligo al solo tutore per la maggiore importanza dell'ufficio che gli è attribuito.

Art. 348.

Incapacità all'ufficio tutelare.

Non possono essere nominati tutori e, se sono stati nominati, devono cessare dall'ufficio:

- 1) coloro che non hanno la libera amministrazione del proprio patrimonio;
- 2) coloro che sono stati esclusi dalla tutela per disposizione scritta del genitore, il quale per ultimo ha esercitato la patria potestà;
- 3) coloro che hanno o sono per avere o dei quali gli ascendenti, i discendenti o il coniuge hanno o sono per avere col minore una lite, per effetto della quale può essere pregiudicato lo stato del minore o una parte notevole del patrimonio di lui;
- 4) coloro che sono incorsi nella perdita della patria potestà o sono stati rimossi da altra tutela;
- 5) il fallito che non è stato cancellato dall'albo dei falliti.

P. L.: C. civ. 1865, art. 268, 269.

L. P.: Prog. Comm. Reale, art. 409, 410; prog. def., art. 358.

R. C. R., pag. 189. — Si sono portati alcuni ritocchi alle disposizioni relative ai casi di incapacità, incompatibilità ed indegnità all'esercizio della tutela, e di dispensa dall'ufficio di tutore, per renderle più consone all'attuale momento storico e ai nuovi ordinamenti politici e amministrativi.

R. G., n. 351. — Una diversa sistemazione è stata data alle disposizioni concernenti le cause di incapacità ad assumere l'ufficio tutelare. Il progetto preliminare, sulle orme del codice vigente, distingueva implicitamente negli art. 409 e 410 fra cause di incapacità e cause di indegnità. Senonchè tale distinzione non è sembrata giustificata, perchè, in questa materia, dall'indegnità non derivano conseguenze diverse da quelle che derivano dall'incapacità e in effetti la indegnità viene riguardata come motivo di incapacità. Per tali ragioni i due articoli sono stati fusi. Dalle cause di esclusione dall'ufficio tutelare sono state eliminate quelle previste nei numeri 1, 2 e 3 dell'art. 410 del prog. prel. (art. 269 n. 1 e 3 del Cod. 1865), trattandosi di escludere dalla tutela persone che per legge vi hanno diritto, mentre nel sistema del progetto, ispirato al principio della tutela dativa, è sufficiente prescrivere che il giudice dovrà far cadere la sua scelta su persona di ineccepibile condotta. In ordine all'esclusione per disposizione del genitore ho creduto eccessivo dar rilevanza alla volontà del genitore premorto quando sopravvive l'altro genitore. La facoltà di escludere dalla tutela non può attribuirsi che al genitore che ha facoltà di designare il tutore, e quindi non al genitore premorto, ma soltanto a quello che per ultimo ha esercitato la patria potestà. E' peraltro ovvio che il giudice tutelare nel procedere alla nomina del tutore valuterà anche i motivi che hanno potuto indurre il genitore premorto a manifestare una volontà di esclusione, che in ogni caso dovrà risultare da uno scritto.

Avendo il progetto soppresso la sospensione della patria potestà è stato per

logica conseguenza eliminato dalle cause di esclusione l'accenno alla detta sospensione.

R. U. P., pag. 813. — Nel n. 5, che si riferisce all'incapacità del « commerciante fallito che non sia stato riabilitato », si è proposto di sopprimere la parola « commerciante », secondo la formula del Codice vigente, affinché la disposizione possa applicarsi anche ai non commercianti.

R. R., n. 164. — Per quanto concerne le incapacità all'ufficio tutelare, ho soppresso nel n. 5 dell'art. 348 la specificazione che il fallito non riabilitato debba essere commerciante, poichè è possibile il fallimento di persona non commerciante, come nel caso di socio di società commerciale a responsabilità illimitata in seguito al fallimento della società.

Il progetto nell'art. 358, riproducendo l'espressione del vecchio codice civile, parlava di « fallito non riabilitato », in conformità del sistema del codice di commercio del 1865. Senonchè il vigente codice di commercio non prevede più la riabilitazione, ma bensì la cancellazione dall'albo dei falliti. Pertanto per coordinare la norma in esame con il codice di commercio del 1882, ho emendato la formula dell'art. 348, facendo riferimento al « fallito non cancellato dall'albo dei falliti ».

Art. 349.

Dispensa dall'ufficio tutelare.

Sono dispensati dall'ufficio di tutore:

- 1) i Principi della Famiglia Reale, salve le disposizioni che regolano la tutela dei Principi della stessa Famiglia;
- 2) il Primo Ministro, Capo del Governo;
- 3) i membri del Sacro Collegio;
- 4) i Presidenti delle Camere legislative;
- 5) i Ministri Segretari di Stato.

Le persone indicate nei numeri 2, 3, 4, e 5 possono far noto al giudice tutelare che non intendono valersi della dispensa.

P. L.: C. civ. 1865, art. 272.

L. P.: Preg. Comm. Reale, art. 411; prog. def., art. 359.

Art. 350.

Dispensa su domanda.

Hanno diritto di essere dispensati su loro domanda dall'assumere o dal continuare l'esercizio della tutela:

- 1) i grandi ufficiali dello Stato non compresi nell'articolo precedente;
- 2) gli arcivescovi, i vescovi e i ministri del culto aventi cura d'anime;
- 3) le donne;
- 4) i militari in attività di servizio;
- 5) chi ha compiuto gli anni sessantacinque;
- 6) chi ha più di tre figli minori;
- 7) chi esercita altra tutela;
- 8) chi per la distanza del suo domicilio da quello del minore non può esercitare la tutela senza notevole pregiudizio dei propri interessi;

9) chi è impedito di esercitare la tutela da infermità permanente;

10) chi ha missione dal Governo fuori del Regno o per ragioni di pubblico servizio risiede fuori della circoscrizione del tribunale, dove è costituita la tutela.

P. L.: C. civ. 1865, art. 273.

L. P.: Prog. Comm. Reale, art. 412; prog. def., art. 360.

R. G., n. 352. — Innovazioni di lieve entità sono state apportate alle disposizioni concernenti la dispensa. Ho creduto opportuno di estendere a tutti i grandi ufficiali dello Stato il diritto alla stessa.

Art. 351.

Domanda di dispensa.

La domanda di dispensa per le cause indicate nell'articolo precedente deve essere presentata al giudice tutelare prima della prestazione del giuramento, salvo che la causa di dispensa sopravvenga più tardi.

Il tutore è tenuto ad assumere e a mantenere l'ufficio fino a quando la tutela non è stata conferita ad altra persona.

P. L.: C. civ. 1865, art. 275.

L. P.: Prog. Comm. Reale, art. 413; prog. def., art. 361.

Il progetto definitivo (art. 361) disponeva: « Contro il provvedimento del giudice tutelare che rigetta la domanda (di dispensa) è ammesso reclamo al tribunale che provvede in camera di consiglio ».

Questa disposizione è stata soppressa in conformità al criterio di massima di cui è cenno nella R. R. all'art. 342, per cui la procedura dei provvedimenti in sede di volontaria giurisdizione e le impugnative contro di essi, saranno disciplinati nelle norme di attuazione.

Art. 352.

Tutela affidata a enti di assistenza.

La tutela dei minori, che non hanno nel luogo del loro domicilio parenti conosciuti o capaci di esercitare l'ufficio di tutore, può essere deferita dal giudice tutelare a un ente di assistenza nel comune dove ha domicilio il minore o all'ospizio in cui questi è ricoverato. L'amministrazione dell'ente o dell'ospizio delega uno dei propri membri a esercitare le funzioni di tutela.

E' tuttavia in facoltà del giudice tutelare di nominare un tutore al minore quando la natura o l'entità dei beni o altre circostanze lo richiedano.

P. L.: C. civ. 1865, art. 262.

L. P.: Prog. Comm. Reale, art. 414, 415; prog. def., art. 362.

R. C. R., pag. 389. — Si è riconosciuta la necessità di coordinare le disposizioni sulla tutela per tutto ciò che riguarda la cura della persona del minore, specialmente se povero e figlio di genitori ignoti, con la legge e il regolamento sulla protezione e assistenza della maternità e della infanzia. Si è così provveduto ad una grave lacuna nel funzionamento dell'istituto della tutela con riguardo ai minori privi di mezzi di fortuna... rispetto ai quali troppo spesso

si trascurava persino di provvedere alla nomina del tutore e alla costituzione dei consigli di famiglia o di tutela. L'art. 415 tende a semplificare in questo caso l'adempimento delle formalità richieste per la nomina del tutore, determinando che la tutela dei minori poveri può essere dal giudice demandata al *comitato comunale di patronato dei minorenni* o in difetto di tale comitato, alla Congregazione di carità del comune di loro residenza o ad altro ente o associazione di pubblica assistenza.

R. G., n. 353 e n. 371. — Per i minori ricoverati in un ospizio il progetto preliminare stabiliva che la tutela venisse affidata all'amministrazione dell'istituto; ma in contrario è stato osservato che la circostanza che il minore trovasi ricoverato in un ospizio non esclude che egli possa avere dei parenti interessati alla sua educazione e alla amministrazione dei suoi beni, onde l'opportunità che anche in tal caso il giudice tutelare provveda alla nomina del tutore secondo le regole generali. Ravvisando giustificato il rilievo ho fuso i due articoli del progetto preliminare (414-415) in un articolo di contenuto più generale che abbracci tutti i casi di minori che non hanno parenti idonei ad assumere la tutela, in guisa da far risultare chiaramente che soltanto nel caso che parenti non vi siano o non siano capaci di esercitare le funzioni di tutore, la tutela può essere affidata all'ospizio in cui trovasi ricoverato il minore, salva restando la facoltà del giudice tutelare di nominare un tutore quando particolari circostanze lo richiedano.

Le disposizioni riflettenti i comitati di patronato sono state soppresse poichè la determinazione dei poteri spettanti a speciali organi per la protezione dei minori e la determinazione stessa di tali organi vanno opportunamente riservate alle leggi speciali.

R. C. P., pag. 813. — Il progetto ministeriale consente che la tutela dei minori che non hanno nel luogo del loro domicilio parenti conosciuti o capaci di esercitare l'ufficio di tutore, sia deferita « a un ente di beneficenza o assistenza del Comune di domicilio del minore o all'ospizio in cui questi sia ricoverato ». Non si spiega perchè si voglia limitare il deferimento della tutela ai soli enti di beneficenza del Comune e non allargarlo anche agli enti di importanza superiore, come la stessa Opera nazionale per la protezione della maternità e infanzia, che con la dizione del progetto resterebbe esclusa, avendo nel Comune solo un organo di patronato. Per includere anche tali enti si è quindi proposto di sostituire alla espressione: « può essere dal giudice tutelare deferita ad un ente di beneficenza od assistenza del Comune di domicilio del minore » l'altra: « può essere dal giudice tutelare deferita ad un ente di beneficenza od assistenza che abbia organi o uffici idonei nel mandamento o nel Comune di residenza », facendosi così riferimento al mandamento che il progetto ha scelto come centro della tutela, e al Comune per il caso dei Comuni più vasti dei mandamenti, come nelle città. Si è infine proposta una modificazione di forma per sostituire nell'ultima parte del primo comma alle parole: « Gli organi preposti alla amministrazione » le altre: « L'amministrazione ».

R. R., n. 164. — Per quanto riflette la tutela affidata a enti di assistenza, ho modificato la dizione dell'art. 352 per chiarire che la norma è riferibile non soltanto all'ente di assistenza con circoscrizione territoriale limitata al comune del domicilio del minore, ma anche a qualsiasi altro ente con circoscrizione più ampia che abbia nel comune stesso o nel mandamento organi o uffici idonei.

Per quanto concerne il mantenimento del termine « domicilio » in luogo di quello « residenza » proposto dalla Commissione Parlamentare, vedasi sub. art. 341.

E' stata sostituita, in conformità alle recenti riforme legislative, al termine « enti di beneficenza » la dizione più esatta di « enti di assistenza ».

Art. 353.
Protutore.

Sono applicabili al protutore le disposizioni stabilite per il tutore in questa sezione.

Non si nomina il protutore nei casi contemplati nel primo comma dell'art. 352.

L. P. : Prog. Comm. Reale, art. 419 ; prog. def., art. 363.

Art. 354.
Donazione o disposizione testamentaria a favore del minore.

Chi fa una donazione o dispone con testamento a favore di un minore, anche se questi è soggetto alla patria potestà, può nominargli un curatore speciale per l'amministrazione dei beni donati o lasciati.

Se il donante o il testatore non hanno disposto altrimenti, il curatore speciale deve osservare le forme stabilite dagli articoli 372 e 373 per il compimento di atti eccedenti la semplice amministrazione.

P. L. : C. civ. 1865, art. 247.

L. P. : Prog. Comm. Reale, art. 376 ; prog. def., art. 364.

R. O. P., pag. 814. — La Commissione ha riconosciuto l'opportunità della norma dell'articolo 364, che consente la nomina di un curatore speciale per l'amministrazione dei beni donati o lasciati ad un minore anche se soggetto alla patria potestà; ma non ha ritenuto di aderire al concetto tradizionale che, considerando l'attività del curatore fuori della tutela, lo lascia libero dalle limitazioni che sono poste all'attività del tutore, sia pure col temperamento introdotto dal progetto ministeriale nell'art. 374 (*art. 364*) che impone l'obbligo del curatore di comunicare al tutore copia dei conti periodici della sua amministrazione, temperamento in ogni caso apparso inadeguato, tanto più che il curatore può essere dispensato dal disponente.

La Commissione non ha neppure ritenuto sufficiente il ripristino della disposizione del progetto della Commissione Reale, soppressa nel progetto ministeriale, che poneva l'obbligo del curatore di dar pronta notizia al tutore degli atti da lui compiuti eccedenti l'ordinaria amministrazione, ma ha fatto senz'altro voti che il curatore speciale sia sottoposto alle norme comuni disciplinatrici della tutela e sia aggiunto all'articolo 364 il seguente comma: « Si applicano a questo curatore le disposizioni degli articoli 383 (*art. 373*) e 391 ».

R. R., n. 165. — Nel caso di curatore speciale, nominato per l'amministrazione dei beni donati o lasciati con testamento, è stato proposto di aggiungere una disposizione per richiamare l'applicazione delle norme sulla tutela, relativamente alle forme abilitative richieste per il compimento di atti eccedenti l'ordinaria amministrazione, nonché le norme sulla contabilità dell'amministrazione, sulla prestazione della cauzione e sulla responsabilità del tutore. Poichè sotto il vecchio codice si discuteva sui poteri di questo curatore speciale e sull'applicabilità ad esso delle norme che regolano il funzionamento degli organi tutelari, un chiarimento in proposito mi è sembrato opportuno e, a tal fine, nell'art. 354 ho enunciato l'obbligo del curatore di osservare le forme stabilite negli articoli 372 e 373 per il « compimento di atti eccedenti la semplice amministrazione ». Con questo inciso viene anche affermato chiaramente che il curatore speciale può compiere con le debite autorizzazioni atti di disposizione.

*Sezione III — DELL'ESERCIZIO DELLA TUTELA.***Art. 355.****Funzioni del tutore.**

Il tutore ha la cura della persona del minore, lo rappresenta in tutti gli atti civili e ne amministra i beni.

P. L.: C. civ. 1865, art. 277.

L. P.: Prog. Comm. Reale, art. 420; prog. def., art. 366.

Art. 356.**Doveri del minore.**

Il minore deve rispetto e obbedienza al tutore. Egli non può abbandonare la casa o l'istituto in cui è stato destinato, senza il permesso del tutore.

Qualora se ne allontani senza permesso, il tutore ha diritto di richiamarlo, ricorrendo, se è necessario, al giudice tutelare.

P. L.: C. civ. 1865, art. 280.

L. P.: Prog. Comm. Reale, art. 421; prog. def., art. 366.

R. G., n. 356. — Immutate sono rimaste le disposizioni concernenti le funzioni del tutore e del protutore e i doveri del minore, salvo qualche perfezionamento di forma.

Art. 357.**Cattiva condotta del minore.**

Il tutore che non riesce a frenare la cattiva condotta del minore, salva l'applicazione delle norme contenute nelle leggi speciali, ne riferisce al presidente del tribunale. Questo, sentito il minore e, potendo, il protutore e qualche prossimo parente o affine e assunte informazioni, può ordinare il collocamento del minore in un istituto di correzione.

Contro il provvedimento del presidente del tribunale è ammesso il ricorso al presidente della corte di appello che provvede, sentito il pubblico ministero.

P. L.: C. civ. 1865, art. 279.

L. P.: Prog. Comm. Reale, art. 422; prog. def., art. 367.

R. G., n. 356. — Analogamente a quanto si è stabilito in tema di patria potestà, nell'art. 422 del progetto preliminare, corrispondente all'art. 367 del progetto definitivo, ho eliminato l'accenno al collocamento in un istituto di educazione, che deve considerarsi esplicazione del potere normale del tutore.

R. C. P., pag. 508. — La Commissione, data la delicatezza dell'ipotesi, ha suggerito di esaminare la convenienza di sostituire al sistema dell'autorizzazione del giudice tutelare quello del ricorso al tribunale nel caso del tutore che non riesca a frenare i travimenti del minore, come per l'analogia ipotesi del padre rispetto al figliuolo, perchè sia il tribunale a provvedere al suo internamento in un riformatorio per corrigendi.

Art. 358.**Funzioni del protutore.**

Il protutore rappresenta il minore nei casi in cui l'interesse di questo è in opposizione con l'interesse del tutore.

Se anche il protutore si trova in opposizione d'interessi col minore, il giudice tutelare nomina un curatore speciale.

Il protutore è tenuto a promuovere la nomina di un nuovo tutore nel caso in cui il tutore è venuto a mancare o ha abbandonato l'ufficio. Frattanto egli ha cura della persona del minore, lo rappresenta e può fare tutti gli atti conservativi e gli atti urgenti di amministrazione.

P. L.: C. civ. 1865, art. 266.

L. P.: Prog. Comm. Reale, art. 423; prog. def., art. 368.

Art. 359.**Provvedimenti urgenti.**

Prima che il tutore o il protutore abbiano assunto le rispettive funzioni, spetta al giudice tutelare di dare, sia d'ufficio sia su richiesta del pubblico ministero o di un parente o di un affine del minore, i provvedimenti urgenti che possono occorrere per la cura della persona del minore o per conservare e amministrare il patrimonio. Il giudice può procedere, occorrendo, all'apposizione dei sigilli, nonostante qualsiasi dispensa.

L. P.: Prog. Comm. Reale, art. 424; prog. def., art. 369.

R. G., n. 356. — Inopportuna è sembrata la facoltà del giudice tutelare di nominare un tutore provvisorio, in caso di urgenza, prima dell'assunzione delle funzioni da parte del tutore, poichè ai bisogni immediati il giudice potrà provvedere con la nomina di un curatore in forza dei poteri che gli vengono attribuiti.

Art. 360.**Inventario.**

Il tutore nei dieci giorni successivi a quello in cui ha avuto legalmente notizia della sua nomina, deve formare l'inventario dei beni del minore, nonostante qualsiasi dispensa.

L'inventario deve essere terminato nello spazio di un mese, salva al giudice tutelare la facoltà di prorogare il termine se le circostanze lo esigano.

P. L.: C. civ. 1865, art. 281.

L. P.: Prog. Comm. Reale, art. 425; prog. def., art. 370.

R. G., n. 357. — La formazione dell'inventario dei beni minorili costituisce un obbligo fondamentale nell'esercizio della tutela e il progetto vi dedica parecchie disposizioni, intese ad assicurarne il sollecito ed esatto adempimento ai fini di una ben ordinata amministrazione. Per precisare la decorrenza del termine fissato per la formazione dell'inventario si è fatto riferimento al

giorno in cui il tutore ha avuto legalmente notizia della nomina anzichè a quello dell'assunzione dell'ufficio, che, non essendo accompagnata da determinate formalità, potrebbe dar luogo ad incertezze. Ho ripristinato il termine di dieci giorni, fissato dal codice vigente, dando al giudice la generica facoltà di prorogarlo. L'obbligo di compilare inventari suppletivi per i beni che pervengono al minore durante l'esercizio della tutela è stato ritenuto eccessivo, considerando che, in qualsiasi modo tali beni pervengano, gli stessi restano identificati o nell'atto di acquisto tra vivi o nell'inventario che segue l'apertura della successione.

Art. 361.

Formazione dell'inventario.

L'inventario si fa col ministero del cancelliere della pretura o di un notaio a ciò delegato dal giudice tutelare, con l'intervento del protutore e, se è possibile, anche del minore che abbia compiuto gli anni sedici, e con l'assistenza di due testimoni scelti preferibilmente fra i parenti o gli amici della famiglia.

Il giudice può consentire che l'inventario sia fatto senza ministero di cancelliere o di notaio, se il valore presumibile del patrimonio non eccede quindicimila lire.

L'inventario è depositato presso la pretura.

Nel verbale di deposito il tutore e il protutore ne dichiarano con giuramento la sincerità.

P. L.: C. civ. 1865, art. 282.

L. P.: Prog. Comm. Reale, art. 426; prog. def., art. 371.

R. G., n. 357. — Opportunamente è stato specificato che i testimoni che assistono alla compilazione dell'inventario debbono essere scelti preferibilmente fra i parenti o gli amici della famiglia, perchè essi potranno dare un maggior contributo di utili notizie. Ho poi ridotto sensibilmente il limite di valore che il progetto preliminare aveva fissato per la compilazione dell'inventario senza ministero di cancelliere o di notaio, sembrando eccessivo il valore di lire venticinquemila.

Art. 362.

Contenuto dell'inventario.

Nell'inventario si indicano gli immobili, i mobili, i crediti e i debiti e si descrivono le carte, note e scritture relative allo stato attivo e passivo del patrimonio, osservando le formalità stabilite nel codice di procedura civile.

P. L.: C. civ. 1865, art. 283.

L. P.: Prog. Comm. Reale, art. 427; prog. def., art. 372.

Art. 363.

Inventario di aziende.

Se nel patrimonio del minore esistono aziende industriali, commerciali o agrarie, si procede con le forme usate nel commercio o nella economia agraria alla formazione dell'inventario dello stabilimento o della

azienda, con l'assistenza e l'intervento delle persone indicate nell'art. 361. Questi particolari inventari sono pure depositati presso la pretura e il loro riepilogo è riportato nell'inventario generale.

P. L.: C. civ. 1865, art. 284.

L. P.: Prog. Comm. Reale, art. 428; prog. def., art. 373.

R. O. P., pag. 814. — Una modificazione è stata suggerita al progetto ministeriale nell'articolo relativo all'inventario « degli stabilimenti industriali o commerciali o importanti aziende agrarie » che si trovino nel patrimonio del minore, per sostituire alla parola « stabilimenti » l'altra « aziende », molto più consona alle esigenze odierne della vita pratica, e per sopprimere l'aggettivo « importanti » premesso alle « aziende agrarie », dato che nel termine « azienda » è già insito il concetto che debba trattarsi di entità di un certo rilievo. Si dovrebbe cioè sostituire la formula: « aziende industriali, commerciali o agrarie ».

Art. 364.

Beni amministrati da curatore speciale.

Il tutore deve comprendere nell'inventario generale del patrimonio del minore anche i beni, la cui amministrazione è stata deferita a un curatore speciale. Se questi ha formato un inventario particolare di tali beni, deve rimetterne copia al tutore il quale lo unirà all'inventario generale.

Il curatore deve anche comunicare al tutore copia dei conti periodici della sua amministrazione, salvo che il disponente lo abbia esonerato.

L. P.: Prog. Comm. Reale, art. 429; prog. def., art. 374.

R. C. R., pag. 190. — Il progetto stabilisce che nell'inventario del patrimonio del minore sieno compresi anche quei beni che per volontà del disponente (donante o testatore) sono sottratti all'amministrazione del tutore; e ciò con lo scopo che questi sia posto in grado di avere esatta notizia della consistenza di tali beni e possa trarne norma per il migliore adempimento del proprio ufficio nell'interesse del minore.

R. G., n. 358. — Nel capoverso dell'art. 429 del progetto preliminare, corrispondente all'art. 374 del progetto definitivo, ho ravvisato inutile imporre al curatore speciale l'obbligo di una particolare comunicazione al tutore degli atti eccedenti l'ordinaria amministrazione, poichè di tali atti deve evidentemente farsi menzione nei conti periodici.

Art. 365.

Dichiarazione di debiti o crediti del tutore.

Il tutore, che ha debiti, crediti o altre ragioni verso il minore, deve esattamente dichiararli prima della chiusura dell'inventario. Il cancelliere o il notaio hanno l'obbligo di interpellarlo al riguardo.

Nel caso di inventario senza opera di cancelliere o di notaio, il tutore è interpellato dal giudice tutelare all'atto del deposito.

In ogni caso si fa menzione della interpellazione e della dichiarazione del tutore nell'inventario o nel verbale di deposito.

P. L. : C. civ. 1865, art. 285.

L. P. : Prog. Comm. Reale, art. 431; prog. def., art. 375.

R. G., n. 360. — L'obbligo, che ha il tutore di fare esatta dichiarazione dei debiti e dei crediti prima della chiusura dell'inventario, non ha subito modificazioni sostanziali, salvo un perfezionamento di forma inteso a chiarire che dell'interpellazione e della dichiarazione va fatta menzione nel verbale d'inventario quando a questo procede il cancelliere o il notaio, e nel verbale di deposito quando l'inventario è opera del tutore.

Art. 366.

Omissione della dichiarazione.

Se il tutore, conoscendo il suo credito o le sue ragioni, espressamente interpellato non li ha dichiarati, decade da ogni suo diritto.

Qualora, sapendo di essere debitore, non ha dichiarato fedelmente il proprio debito, può essere rimosso dalla tutela.

P. L. : C. civ. 1865, art. 286.

L. P. : Prog. Comm. Reale, art. 432; prog. def., art. 376.

Art. 367.

Deposito di titoli e valori.

Il tutore deve depositare il denaro, i titoli di credito al portatore e gli oggetti preziosi esistenti nel patrimonio del minore presso un istituto di credito designato dal giudice tutelare, salvo che questi disponga diversamente per la loro custodia.

Non è tenuto a depositare le somme occorrenti per le spese urgenti di mantenimento e di educazione del minore e per le spese di amministrazione.

P. L. : C. civ. 1865, art. 287.

L. P. : Prog. Comm. Reale, art. 434; prog. def., art. 377.

R. C. R., pag. 190. — La sempre crescente importanza che ha assunto nella società moderna la ricchezza mobiliare, e il carattere peculiare dei titoli di credito reclamano un'organizzazione più rigorosa della protezione di questa categoria di beni sia per meglio assicurarne la conservazione, sia per evitare il pericolo derivante da investimenti eccessivamente aleatorii. A tutto ciò si è provveduto con una serie di disposizioni che riguardano la formazione dell'inventario e le cautele da osservarsi per la intestazione dei titoli al portatore e per l'impiego in modo fruttifero dei capitali.

Art. 368.

Amministrazione prima dell'inventario.

Prima che sia compiuto l'inventario, l'amministrazione del tutore deve limitarsi agli affari che non ammettono dilazione.

P. L. : C. civ. 1865, art. 289.

L. P. : Prog. Comm. Reale, art. 435; prog. def., art. 378.

R. G., n. 363. — Circa i poteri del tutore prima che l'inventario sia compiuto è sembrato migliore di quella dell'art. 435 del progetto preliminarmente la

formula dell'art. 289 del codice vigente. Nè va omissa la considerazione che mentre il termine «affari» di cui si serve la legge vigente è tale da potersi riferire a qualsiasi attività giuridica, il termine «atti» usato dal progetto preliminare potrebbe dare adito a interpretazioni restrittive.

Art. 369.

Provvedimenti circa l'educazione e l'amministrazione.

Compiuto l'inventario, il giudice tutelare, su proposta del tutore e sentito il protutore, delibera:

1) sul luogo dove il minore deve essere allevato e sul suo avviamento agli studi o all'esercizio di un'arte, mestiere o professione, sentito lo stesso minore se ha compiuto gli anni dieci, e richiesto, quando è opportuno, l'avviso dei parenti prossimi e del comitato di patronato dei minorenni;

2) sulla spesa annua occorrente per il mantenimento e l'istruzione del minore e per l'amministrazione del patrimonio, fissando i modi di impiego del reddito eccedente;

3) sulla convenienza di continuare ovvero alienare o liquidare le aziende commerciali o industriali, che si trovano nel patrimonio del minore, e sulle relative modalità e cautele.

Nel caso in cui il giudice stimi evidentemente utile per il minore la continuazione dell'esercizio, il tutore deve domandare l'autorizzazione del tribunale.

P. L.: C. civ. 1865, art. 291, 299.

L. P.: Prog. Comm. Reale, art. 436, 437; prog. def., art. 379, 382.

R. G., nn. 364-365. — Circa l'educazione e l'istruzione del minore il progetto preliminare stabiliva che le deliberazioni relative dovessero emanare dal giudice tutelare; senonchè è stato osservato che tali deliberazioni rientrano fra i compiti di carattere familiare di spettanza del tutore. Accogliendo il rilievo ho precisato (art. 379) che il giudice tutelare ha facoltà di impartire disposizioni al riguardo, in quanto lo ravvisi necessario, e ciò in armonia con i poteri di vigilanza che la legge gli affida.

Ho soppresso l'accenno al soddisfacimento dei debiti liquidi ed esigibili (art. 436, n. 5; 440 n. 4 progetto preliminare) poichè il pagamento eseguito con i normali mezzi è un atto obbligatorio che non abbisogna di alcuna autorizzazione. Ho eliminato inoltre altri casi in cui era richiesta dal progetto l'autorizzazione del giudice tutelare (art. 440, n. 1-7) essendosi rivelati o superflui o inopportuni. Così, per quanto riguarda la prestazione del consenso al matrimonio e alle relative convenzioni, all'adozione, all'emancipazione del minore, all'esercizio delle azioni di stato, ho considerato che nel disciplinare gli istituti anzidetti si è già provveduto ad assicurare, con opportune cautele, che i singoli atti nell'interesse del minore siano compiuti con la debita ponderazione. Inopportuna era altresì l'autorizzazione prevista in materia di rapporti di lavoro poichè la capacità del minore al riguardo è regolata da leggi speciali.

Relativamente alla continuazione o cessazione degli stabilimenti commerciali o industriali che si trovino nel patrimonio del minore mi è sembrato esorbitante il potere di deliberazione che il progetto preliminare (art. 436, n. 4) conferiva al giudice tutelare, onde in conformità al sistema del codice vigente ho introdotto nel progetto una disposizione (art. 282) con la quale si

prescrive che gli stabilimenti industriali o commerciali debbono essere liquidati, salva restando al tutore la facoltà di chiedere al tribunale l'autorizzazione a continuare l'esercizio per evidente utilità del minore.

R. C. P., pag. 814. — In ordine ai provvedimenti da adottarsi dal giudice tutelare circa l'educazione del minore e l'amministrazione del patrimonio appena compiuto l'inventario, la Commissione ha ritenuto anzitutto che nel relativo articolo 379, in armonia al concetto che la principale cura del giudice tutelare è quella della persona del minore, fosse opportuno invertire l'ordine della indicazione dei provvedimenti stessi, considerando in primo luogo quelli attinenti alla persona del minore e successivamente quelli riguardanti le spese e l'amministrazione del patrimonio.

In ordine poi alla sorte degli stabilimenti di commercio e industria che si trovino nel patrimonio del minore, la Commissione non ha ritenuto che fosse opportuno seguire il sistema del progetto ministeriale, che nell'articolo 382 pone come regola la liquidazione e come eccezione l'autorizzazione a continuare l'azienda, mentre, nelle condizioni odierne nella vita sociale, per l'interesse stesso della Nazione, è bene che siano evitati, per quanto possibile, i danni derivanti dalla liquidazione.

La Commissione ha pertanto espresso l'avviso che in luogo dei predetti articoli 379 e 382 si inserisca il corrispondente articolo 436 del progetto della Commissione Reale, che si ispira ai concetti espressi, salvo ad aggiungere nel n. 1 di detto articolo, che devono essere sentiti, oltre al Comitato di patronato dei minorenni, anche i parenti più prossimi secondo una proposta già in precedenza formulata e salvo ancora nel n. 4 a sostituire alla espressione: « stabilimenti commerciali o industriali » l'altra « aziende commerciali o industriali » con l'aggiunta di quelle « agrarie », come nell'art. 373 (*art. 363*) e all'accentuazione del carattere subordinato del provvedimento di cessazione della azienda, premettendo a questa parola la frase « ove questa (la continuazione) non sia possibile o conveniente ».

R. R., n. 166. — Una diversa sistemazione ha proposto la Commissione parlamentare per l'art. 379 del progetto definitivo — articolo 369 del testo — concernente i provvedimenti circa l'educazione del minore e l'amministrazione dei beni. Movendo dal concetto che principale cura del giudice tutelare deve essere quella della persona del minore, la Commissione ha richiesto di considerare i provvedimenti relativi alla persona del minore prima di quelli riguardanti l'amministrazione del patrimonio.

Ho trovato giusto il rilievo e ho mutato la formulazione dell'articolo, in guisa da mettere in evidenza che il giudice deve deliberare in ogni caso sulla educazione e istruzione, determinando la spesa annua a tal fine. Non ho, invece, fatto menzione delle ipotesi relative all'alienazione dei beni mobili deperibili e al soddisfacimento dei debiti del minore, perchè ho considerato che sarebbe ineccepante e dannoso attendere l'autorizzazione del giudice per la vendita dei beni mobili deperibili, data la urgenza con cui vi si deve provvedere. Per quanto concerne i debiti, ho già chiarito nella relazione al progetto definitivo (n. 365) che il pagamento dei debiti liquidi ed esigibili, eseguito con normali mezzi, costituisce un dovere giuridico che non ha bisogno di autorizzazione.

Per quanto concerne, infine, la ipotesi riguardante la continuazione o la cessazione dell'esercizio dell'azienda, prevista nell'art. 382 del progetto definitivo, va rilevato che su questo punto esiste una differenza sostanziale fra la norma del progetto e quella suggerita dalla Commissione parlamentare.

Il progetto, conformemente al vecchio codice, stabiliva come regola l'alienazione o la liquidazione dell'azienda, senza escludere la possibilità, in casi eccezionali, di ottenere l'autorizzazione a continuare l'esercizio. Viceversa, secondo la formula elaborata dalla Commissione parlamentare, il giudice do-

vrebbe in ogni caso adottare una deliberazione in proposito, disponendo, di regola, la continuazione dell'azienda e permettendone la liquidazione solo se sia impossibile o non conveniente proseguire la gestione.

Da un punto di vista politico economico, nell'interesse generale della produzione, mi sono trovato senz'altro consenziente con la Commissione parlamentare nel ritenere necessario di evitare rovinose e affrettate liquidazioni, e ho disposto che l'autorità giudiziaria, trovandosi di fronte all'esercizio di una azienda, deliberi sulla convenienza della continuazione o della liquidazione. Ma non ho aderito pienamente al concetto che la continuazione dell'esercizio debba essere la regola e la liquidazione l'eccezione, in quanto ciò sarebbe, fra l'altro, contrario al nostro sistema legislativo, secondo cui l'esercizio del commercio nell'interesse del minore ha carattere del tutto straordinario (art. 12 cod. comm.). L'organo tutelare potrà contemperare, in base all'esame concreto delle circostanze, la tutela spettante agli interessi patrimoniali del minore col principio che l'attività produttiva, essendo funzione di interesse nazionale, deve essere conservata e agevolata.

Ho trasfuso, perciò, la disposizione dell'art. 382 del progetto definitivo nel n. 3 dell'art. 369 del testo, adottando una formula che risponde alle direttive su indicate. Non ho però menzionato, accanto alle aziende industriali e commerciali, quelle agrarie, perchè, mentre si giustifica la necessità dell'autorizzazione all'esercizio delle prime, in quanto si conferisce al minore la qualità di commerciante coi rischi e le conseguenze che ne derivano, per le aziende agrarie, il cui esercizio costituisce, allo stato della nostra legislazione, una normale gestione patrimoniale regolata dalle norme generali, sarebbe fuori di luogo l'intervento abilitativo dell'autorità.

Art. 370.

Investimento di capitali.

I capitali del minore devono, previa autorizzazione del giudice tutelare, essere dal tutore investiti:

- 1) in titoli di credito dello Stato o garantiti dallo Stato;
- 2) nell'acquisto di beni immobili posti nel Regno;
- 3) in mutui garantiti da idonea ipoteca sopra beni posti nel Regno, o in obbligazioni emesse da pubblici istituti autorizzati a esercitare il credito fondiario;
- 4) in depositi fruttiferi presso le casse postali o presso altre casse di risparmio o monti di credito su pegno. Il giudice, sentito il tutore e il protutore, può autorizzare per motivi particolari un investimento diverso da quelli sopra indicati.

L. P.: Prog. Comm. Reale, art. 438; prog. def., art. 380.

R. G., n. 368. — Sostanzialmente immutate sono rimaste le norme riflettenti l'impiego dei capitali, che devono essere investiti, previa autorizzazione del giudice tutelare, in modo fruttifero e con idonee garanzie.

R. C. P., pag. 815. — L'articolo 380, dopo avere stabilito come debbano dal tutore, previa autorizzazione del giudice tutelare, essere investiti i capitali del minore, dispone che il giudice, sentito il protutore, può, per motivi particolari, autorizzare anche un diverso investimento. Non si dice adunque che deve essere sentito anche il tutore, in quanto si suppone, forse, che sia il tutore che faccia sempre la proposta. Ora, poichè ben si può verificare la diversa ipotesi, la Commissione ha ritenuto opportuno proporre che si stabilisca l'obbligo di sentire anche il tutore.

Art. 371.**Titoli al portatore.**

Se nel patrimonio del minore si trovano titoli al portatore, il tutore deve farli iscrivere al nome del minore, salvo che il giudice tutelare disponga che siano depositati in cauta custodia.

P. L. : C. civ. 1865, art. 298.

L. P. : Prog. Comm. Reale, art. 439; prog. def., art. 381.

R. G., n. 366. — In ordine ai titoli al portatore si prevede nel progetto preliminare (art. 439) la possibilità che il giudice tutelare ne disponesse la conversione in altro impiego. Ma per essa è indispensabile l'alienazione dei titoli, e perciò ho soppresso l'inciso nel corrispondente articolo 381 del progetto definitivo, restando l'ipotesi regolata dalla norma relativa alla alienazione dei beni.

Art. 372.**Autorizzazione del giudice tutelare.**

Il tutore non può senza l'autorizzazione del giudice tutelare:

1) acquistare beni, eccettuati i mobili necessari per l'uso del minore, per l'economia domestica e per l'amministrazione del patrimonio;

2) riscuotere capitali, consentire alla cancellazione di ipoteche e allo svincolo di pegni, assumere obbligazioni, salvo che queste riguardino le spese necessarie per il mantenimento del minore e per l'ordinaria amministrazione del suo patrimonio;

3) accettare eredità o rinunciarvi, accettare legati o donazioni soggetti a pesi o a condizioni;

4) fare contratti di locazione di immobili oltre il novennio o che in ogni caso si prolunghino oltre un anno dopo il raggiungimento della maggiore età;

5) promuovere azioni giudiziarie, salvo che si tratti di denunce di nuova opera o di danno temuto, di azioni possessorie o di sfratto e di azioni per riscuotere frutti o per ottenere provvedimenti conservativi.

P. L. : C. civ. 1865, art. 296.

L. P. : Prog. Comm. Reale, art. 440; prog. def., art. 383.

Art. 373.**Autorizzazione del tribunale.**

Il tutore non può senza l'autorizzazione del tribunale:

1° alienare beni, eccettuati i frutti e i mobili soggetti a facile deterioramento;

2° costituire pegni o ipoteche;

3° provvedere a divisioni o promuovere i relativi giudizi;

4° fare compromessi e transazioni o accettare concordati.

L'autorizzazione è data su parere del giudice tutelare.

P. L. : C. civ. 1865, art. 301.

L. P. : Prog. Comm. Reale, art. 440; prog. def., art. 384.

R. C. R., pag. 190. — A scopo di chiarezza e di precisione si è avuto cura di istituire con opportune enunciazioni una distinzione particolareggiata fra gli atti di ordinaria amministrazione che il tutore è abilitato a compiere senza speciale autorizzazione del giudice, e gli atti di straordinaria amministrazione che il tutore non può compiere senza autorizzazione, facendo in questa seconda categoria una parte riservata a quegli atti che riguardano lo stato del minore o di terzi.

R. G., n. 364. — Qualche più sostanziale modificazione ho introdotta nelle regole date dal progetto preliminare in ordine ai poteri del giudice tutelare. Il detto progetto aveva accentrato nel giudice tutelare tutti i poteri di direzione e vigilanza, di deliberazione e autorizzazione che la legge vigente ripartisce fra il pretore, il consiglio di famiglia e il tribunale. Pur rispettando il criterio ispiratore della riforma, ho creduto opportuno di devolvere al tribunale il potere di autorizzazione in ordine agli atti più gravi che possono compromettere la consistenza patrimoniale del minore e all'uopo ho tenuto presente l'art. 301 del vigente codice civile aggiungendo ai casi ivi previsti l'accettazione dei concordati (art. 384).

Per assicurare poi l'unità di indirizzo nell'amministrazione, che il progetto vuol raggiungere mediante l'istituzione del giudice tutelare, si è stabilito che il tribunale, nei casi in cui è prescritto il suo intervento, provveda su parere del giudice tutelare. Nell'autorizzazione vendite di beni il tribunale non ha l'obbligo di stabilire il modo di erogazione o di reimpiego del prezzo, che normalmente è compito del giudice tutelare. Il tribunale provvederà se avrà gli elementi necessari, altrimenti provvederà il giudice tutelare (art. 385).

Fuori dei casi testè illustrati, tutti i poteri di direzione, vigilanza ed autorizzazione restano accentrati nel giudice tutelare.

Nell'indicare le azioni giudiziarie che il tutore può promuovere senza alcuna autorizzazione ho fatto menzione dell'azione di sfratto in genere anzichè di sfratto per finita locazione, come stabiliva il progetto preliminare, e ciò allo scopo di comprendere anche l'azione di risoluzione del contratto per morosità.

R. C. P., pag. 815. — Oggetto di particolare attenzione da parte della Commissione sono state le disposizioni degli articoli 383 e 384 relative alle autorizzazioni cui sono sottoposti gli atti più importanti che il tutore deve compiere nell'esercizio del suo ufficio.

La Commissione ha accolto il sistema del progetto ministeriale che per alcuni atti richiede l'autorizzazione del giudice tutelare (articolo 383) e per altri di maggiore rilievo demanda l'autorizzazione al tribunale (articolo 384), mentre il progetto della Commissione Reale riassumeva nel giudice tutelare ogni potere. Ha ritenuto peraltro che dovesse meglio essere graduata la competenza dei due organi giudiziari in relazione alla importanza degli atti. Il progetto ministeriale riserva fra l'altro alla autorizzazione del giudice tutelare gli atti di acquisto dei beni, eccettuati i mobili necessari per l'uso del minore, per l'economia domestica o per l'amministrazione del patrimonio (articolo 383, n. 1), e all'autorizzazione del tribunale gli atti di alienazione dei beni stessi, eccettuati i frutti e i mobili soggetti a facile deterioramento (articolo 384, n. 1).

La Commissione, invece, ha proposto che per i beni mobili sia sempre competente a dare l'autorizzazione il giudice tutelare, sia che si tratti di alienazioni che di acquisti e qualunque sia il valore; per i beni immobili, invece, tanto per le alienazioni che per gli acquisti o per le accensioni di ipoteca, sia competente il giudice tutelare fino al valore di lire ventimila e il tribunale nel caso che i beni abbiano valore superiore.

Alla Commissione è anche sembrato ingiustificato che nell'articolo 383 sia stato soppresso il n. 1 del corrispondente articolo 440 della Commissione Reale, in cui si prevedevano alcune disposizioni concernenti la persona del minore (prestazione di consenso al matrimonio, all'adozione ecc.) e ne ha pro-

posto il ripristino in considerazione del risalto che appare opportuno dare a quanto attiene alla cura personale del minore.

Ulteriori lievi emendamenti sono stati suggeriti nell'articolo 383 al n. 1 per sostituire alla espressione « amministrazione del patrimonio » l'altra « gestione del patrimonio », che meglio comprende tutti gli atti necessari per disciplinare la vita di una azienda, e al n. 2 per dire « o per l'ordinaria amministrazione » invece di « e per l'ordinaria amministrazione ».

Nell'articolo 384, poi, in aggiunta alle predette modificazioni, considerandosi che nell'art. 403 (*art. 392*) per il minore emancipato è stabilito che egli può con la assistenza del curatore stare sempre in giudizio sia come attore che come convenuto, si è proposta la soppressione del n. 3 che richiede l'autorizzazione del tribunale anche per « procedere a divisioni o promuovere i relativi giudizi ».

R. R., n. 167. — La Commissione parlamentare, pur accogliendo il sistema del progetto definitivo, che richiede, per il compimento di alcuni atti, l'autorizzazione del giudice tutelare (articolo 383) e per altri atti di maggiore importanza l'autorizzazione del tribunale (art. 384), ha proposto alcune modificazioni a tale disciplina, fondando sul valore dei beni il criterio discriminativo della competenza del giudice tutelare e del tribunale. Tale criterio non mi è sembrato pratico, perchè costringe ad accertamenti peritali preventivi per la determinazione della competenza. D'altra parte, appare non privo di inconvenienti far riferimento al valore, anzichè alla natura dell'atto da compiere, perchè nei patrimoni di tenue entità, il limite di ventimila lire proposto dalla Commissione parlamentare potrebbe corrispondere all'intero compendio patrimoniale con la conseguenza che i minori provvisti di modeste sostanze sarebbero circondati da minori garanzie. D'altronde, adottando il criterio del valore, sarebbe facile eludere la competenza del tribunale mediante il compimento, in tempi diversi, di atti dispositivi di valore limitato, anzichè di un atto unico eccedente il limite di ventimila lire. Per tali considerazioni ho preferito mantenere immutate le disposizioni dei corrispondenti articoli 372 e 373 del testo.

Fra gli atti soggetti all'autorizzazione del giudice tutelare non ho compreso, come era stato proposto, la prestazione del consenso al matrimonio e gli altri negozi di diritto familiare, nonchè l'esercizio delle azioni di stato, perchè, come fu chiarito nella relazione al progetto definitivo (n. 365), si è già provveduto a disciplinare, con le necessarie garanzie, che gli atti anzidetti siano compiuti con la debita ponderazione.

Neppure mi è sembrato giustificata la proposta di sopprimere l'autorizzazione del tribunale per procedere a divisioni o per promuovere i relativi giudizi, perchè sarebbe in contrasto con la norma del secondo comma dell'art. 403 del progetto definitivo — art. 392 del testo —, che autorizza il minore emancipato a compiere tali atti col semplice consenso del curatore. A prescindere dal fatto che diversa è la situazione giuridica del minore emancipato rispetto al minore non emancipato, occorre rilevare che il terzo comma dell'art. 392 sottopone parimenti all'autorizzazione del tribunale il compimento della divisione e il relativo giudizio.

Art. 374.

Vendita di beni.

Nell'autorizzare la vendita di beni, il tribunale determina se debba farsi ai pubblici incanti o per offerte private, fissandone in ogni caso il prezzo minimo.

Quando nel dare l'autorizzazione il tribunale non ha stabilito il modo di erogazione o di reimpiego del prezzo, lo stabilisce il giudice tutelare.

P. L. : C. civ. 1865, art. 297.

L. P. : Prog. Comm. Reale, art. 441; prog. def., art. 385.

Art. 375.

Atti compiuti senza l'osservanza delle norme dei precedenti articoli.

Gli atti compiuti senza osservare le norme dei precedenti articoli possono essere annullati su istanza del tutore o del minore o dei suoi eredi o aventi causa.

P. L. : C. civ. 1865, art. 322.

L. P. : Prog. def., art. 386.

R. G., n. 367. — In analogia a quanto è disposto in materia di patria potestà, con apposita norma ho affermato l'annullabilità degli atti compiuti senza l'osservanza delle prescrizioni dettate a protezione del minore.

R. C. P., pag. 815. — Una lieve modificazione di forma è stata suggerita all'articolo 386 relativo agli atti compiuti « senza l'osservanza delle norme dei precedenti articoli » proponendosi di dire sia nell'articolo che nel suo titolo « atti compiuti contro il divieto o l'osservanza ».

Art. 376.

Atti vietati al tutore e al protutore.

Il tutore e il protutore non possono, neppure all'asta pubblica, rendersi acquirenti direttamente o per interposta persona dei beni e dei diritti del minore.

Non possono prendere in affitto i beni del minore senza l'autorizzazione e le cautele fissate dal giudice tutelare.

Gli atti compiuti in violazione di questi divieti possono essere annullati su istanza delle persone indicate nell'articolo precedente, ad eccezione del tutore e del protutore che li hanno compiuti.

Il tutore e il protutore nemmeno possono diventare cessionari di alcuna ragione o credito verso il minore.

P. L. : C. civ. 1865, art. 300, 1457.

L. P. : Prog. Comm. Reale, art. 448; prog. def., art. 391.

R. C. P., pag. 816. — Il progetto ministeriale, come del resto il progetto della Commissione Reale, non ha riprodotto le disposizioni dell'articolo 300 del Codice vigente rispondenti al principio generale che il tutore non può compiere atti in cui egli sia controparte del minore e che di conseguenza essi sono nulli anche se compiuti a mezzo del protutore.

Ora, per quanto tale soppressione sia stata forse suggerita dalla considerazione che, essendo connesso alla tutela il concetto di rappresentanza, è un principio generale che il rappresentante non può contemporaneamente manifestare due volontà, una per sè e una per il rappresentato, la Commissione è stata di avviso che non fosse inopportuno mantenere le disposizioni del detto articolo che fa divieto al tutore e al protutore di comprare i beni del minore, di accettare la cessione di alcuna ragione o credito verso il medesimo o compiere operazioni nelle quali si riscontra opposizione di interesse. E' bene che si affermi particolarmente il divieto al tutore di prendere un interesse personale ai beni del minore e tale divieto importerà non soltanto la responsabilità del tutore o del protutore per gli eventuali danni, ma la nullità dell'atto.

La Commissione, ha anche avvisato però l'opportunità di lasciare che con l'autorizzazione del giudice tutelare possano essere compiuti alcuni dei predetti atti nel caso in cui giovino al minore più che danneggiarlo, come ben può accadere, e sarebbe allora eccessivo vietarli, ricorrendo la garanzia dell'intervento del giudice. Tale autorizzazione si è proposta limitatamente alle ipotesi dell'affitto dei beni e degli altri atti in cui vi sia conflitto di interesse, escludendola invece per l'acquisto dei beni del minore e per le cessioni di ragioni o crediti verso lo stesso.

In attuazione dei concetti espressi, la Commissione ha suggerito di aggiungere dopo l'articolo 385, relativo alla vendita dei beni, il seguente articolo 385 bis:

« Il tutore e il protutore non possono comprare i beni del minore, nè rendersi cessionari di alcuna ragione o credito verso il medesimo.

« Non possono neppure prenderne in affitto i beni o compiere altri atti in cui il loro interesse sia in conflitto con quello del minore.

« Per gli atti, tuttavia, contemplati nel capoverso precedente il giudice tutelare, ove sussistano evidenti ragioni di necessità o di utilità, può autorizzarne la conclusione, fissando le opportune garanzie ».

La collocazione proposta per l'articolo chiarisce che la invalidità degli atti cui esso si riferisce rientra nel concetto di annullabilità e non di nullità. Così dice infatti l'articolo successivo nel riferirsi agli atti compiuti contro il divieto o la osservanza delle norme dei precedenti articoli.

In relazione, infine, alla proposta di aggiungere nel progetto l'articolo 385-bis, la Commissione ha suggerito di sopprimere, in quanto sembra inutile, la disposizione dell'articolo 391 del progetto ministeriale che afferma la responsabilità del tutore per l'omesso impiego dei capitali del minore.

R. R., n. 168. — E' stato osservato dalla Commissione parlamentare che il progetto non contemplava i casi previsti dall'articolo 300 del codice del 1865, concernente il divieto al tutore e al protutore di comprare i beni del minore, di accettare la cessione di crediti verso il medesimo e di prenderne in affitto i beni senza una speciale autorizzazione. La Commissione ha perciò proposto di ripristinare le norme dell'art. 300 del codice del 1865 estendendo inoltre il divieto a tutti gli atti in cui si riscontri un contrasto di interesse col minore e, allo scopo di dichiarare che la invalidità degli atti compiuti dal tutore rientra nel concetto di annullabilità e non in quello di nullità, ha proposto di collocare la norma stessa prima dell'art. 386 del progetto, che dispone l'annullabilità degli atti compiuti nell'interesse del minore senza l'osservanza delle norme di legge.

Ho accolto nell'art. 376 la sostanza della proposta. Ma nel determinare la sfera degli atti vietati al tutore e al protutore mi sono attenuto al criterio seguito dal codice del 1865, poichè la più ampia formula propostami per includere nel divieto qualsiasi atto, nel quale si riscontri conflitto d'interessi, mi è sembrata esorbitante oltre che generica.

Quanto alla sanzione del divieto ho stabilito il principio dell'annullabilità ed ho legittimato ad agire il tutore, il minore, i suoi eredi o aventi causa, escludendo per ovvie ragioni il tutore o il protutore che abbia compiuto l'atto vietato. Nel disciplinare il regime dell'impugnativa ho tenuto distinta dalle ipotesi dell'acquisto e dell'affitto dei beni del minore l'altra ipotesi che il tutore si sia reso cessionario di crediti verso l'incapace, poichè in quest'ultima l'invalidità del negozio normalmente sarà proposta in via di eccezione. Per non creare poi al curatore dell'emancipato e al genitore esercente la patria potestà una posizione diversa nei confronti del tutore relativamente a questi atti vietati, in quanto i primi due, in mancanza di una contraria disposizione, sarebbero rimasti soggetti alla più grave sanzione della nullità prevista nell'art. 1457 del codice del 1865, ho avuto cura di dichiarare applicabili al curatore (art. 394)

le disposizioni dell'art. 376 ed inoltre nell'art. 321, per il genitore esercente la patria potestà, ho voluto dettare, con opportuni adattamenti, norme analoghe a quelle dello stesso art. 376.

Avendo regolato espressamente l'annullamento degli atti vietati al tutore, sarebbe stato superfluo l'emendamento proposto dalla Commissione parlamentare, all'art. 375 del testo, per far risultare che il compimento di questi atti dà luogo a semplice annullabilità.

Art. 377.

Gratuità della tutela.

L'ufficio tutelare è gratuito.

Il giudice tutelare tuttavia, considerando l'entità del patrimonio e le difficoltà dell'amministrazione, può assegnare al tutore una equa indennità. Può altresì, se particolari circostanze lo richiedano, sentito il protutore, autorizzare il tutore a farsi coadiuvare nell'amministrazione, sotto la sua personale responsabilità, da una o più persone stipendiate.

P. L.: C. civ. 1865, art. 295.

L. P.: Prog. Comm. Reale, art. 443, 445; prog. def., art. 387.

R. G., n. 369. — L'ufficio tutelare, come sacro dovere sociale in favore degli incapaci, deve essere gratuito. Il progetto non soltanto proclama tale principio, ma ne trae una conseguenza veramente notevole dichiarando esenti da tasse di bollo e registro tutti gli atti della procedura tutelare. E' facile perciò rendersi conto dei giudizi sfavorevoli suscitati dalla disposizione del progetto preliminare (art. 445) con cui si autorizzava il giudice tutelare a concedere al tutore un'equa remunerazione avuto riguardo all'entità del patrimonio e alle difficoltà dell'amministrazione. Ho ritenuto tuttavia opportuno, nell'interesse stesso del minore, un temperamento del rigido principio della gratuità dell'ufficio, ma nel tempo stesso ho voluto accentuare il concetto che la retribuzione non deve essere considerata come un prezzo dell'opera prestata dal tutore, sostituendo al termine « remunerazione » il termine « indennità ».

R. C. P., pag. 816. — Nell'aderire all'affermazione che l'ufficio tutelare debba essere gratuito la Commissione ha anche tenuto ad esprimere l'avviso che per la concessione che il giudice tutelare può fare, avuto riguardo all'entità del patrimonio e alle difficoltà dell'amministrazione, invece di « compensi », come era stato suggerito, si conservi il termine del progetto « indennità », che mentre non significa solo rimborso di spese, ma include anche quello della rivalsa delle perdite patrimoniali derivabili dal non potere attendere alle normali occupazioni nel tempo dedicato all'ufficio tutelare, evita il dubbio dell'attribuzione alla tutela del carattere di un impiego retribuito.

La Commissione ha invece proposto una modificazione dell'articolo 387 nel senso che la concessione possa essere fatta anche al protutore, come era ammesso nel corrispondente articolo 445 del progetto della Commissione Reale, dato che ci sono amministrazioni che importano gravi responsabilità.

R. R., n. 169. — Non mi è sembrato che fosse il caso di inserire nell'art. 377 la previsione dell'eventuale corresponsione dell'indennità anche al protutore, perchè o costui ha sostituito il tutore nell'esercizio della tutela, e in tal caso è evidente che la retribuzione fissata dal giudice a favore del tutore spetta al protutore, o il protutore non ha compiuto atti di gestione e sembra allora ingiustificato ammettere la possibilità di una autonoma retribuzione.

Art. 378.**Contabilità dell'amministrazione.**

Il tutore deve tenere regolare contabilità della sua amministrazione e renderne conto ogni anno al giudice tutelare.

Il giudice può sottoporre il conto annuale all'esame del protutore e di qualche prossimo parente o affine del minore.

P. L.: C. civ. 1865, art. 303.

L. P.: Prog. Comm. Reale, art. 444; prog. def., art. 388.

Art. 379.**Prestazione di cauzione.**

Il giudice tutelare, tenuto conto della particolare natura ed entità del patrimonio, può imporre al tutore di prestare una cauzione, determinandone l'ammontare e le modalità.

Egli può, anche nel corso della tutela, liberare il tutore in tutto o in parte dalla cauzione che avesse prestata.

P. L.: C. civ. 1865, art. 292.

L. P.: Prog. Comm. Reale, art. 446; prog. def., art. 389.

R. O. P., pag. 816. — In relazione al carattere onorario dell'ufficio tutelare e all'obbligo dell'accettazione della nomina da parte della persona incaricata, che non può rifiutare l'ufficio, salvo per gravi motivi che possono anche essere respinti dal giudice, la Commissione, pur osservando che non si possa sempre escludere l'obbligo della prestazione di una cauzione da parte del tutore a garanzia della buona amministrazione del patrimonio del minore, ha però proposto, nell'articolo 389, di affermare che nella imposizione della cauzione il giudice tutelare debba, anzichè « della natura e dell'entità del patrimonio », tener conto « della particolare natura ed entità del patrimonio ».

Essendosi poi chiesto di porre in chiaro che le spese relative alla prestazione della cauzione sono a carico del patrimonio del minore, la Commissione, pur aderendo al concetto, ha ritenuto che non sia da aggiungere una particolare disposizione in tal senso, perchè l'articolo 389 demanda già al giudice tutelare di fissare le modalità della cauzione e fra le modalità egli regolerà anche la questione delle spese.

Art. 380.**Responsabilità del tutore e del protutore.**

Il tutore deve amministrare il patrimonio del minore con la diligenza di un buon padre di famiglia. Egli risponde verso il minore di ogni danno a lui cagionato violando i propri doveri.

Nella stessa responsabilità incorre il protutore per ciò che riguarda i doveri del proprio ufficio.

L. P.: Prog. Comm. Reale, art. 447; prog. def., art. 390.

Sezione IV — DELLA CESSAZIONE DEL TUTORE DALL'UFFICIO.

R. G., n. 372. — L'ufficio tutelare può cessare, oltre che nei casi di incapacità o di dispensa (*artt. 348-350*), anche per esonero o per rimozione. L'esonero può essere in ogni tempo concesso dal giudice se l'esercizio sia soverchiamente gravoso al tutore e vi sia altra persona atta a sostituirlo. L'esonerato deve continuare l'esercizio della tutela sino a che il nuovo tutore non abbia assunto le funzioni. Tale principio si desume chiaramente dall'*art. 265 (art. 351)* del progetto definitivo che rende superflua la disposizione dell'*art. 451* del progetto preliminare.

Art. 381.**Esonero dall'ufficio.**

Il giudice tutelare può sempre esonerare il tutore dall'ufficio se l'esercizio di esso sia al tutore soverchiamente gravoso e vi sia altra persona atta a sostituirlo.

L. P.: Prog. Comm. Reale, art. 452; prog. def., art. 392.

R. C. P., pag. 817. — In ordine alla cessazione dall'ufficio tutelare la Commissione ha suggerito di ripristinare dopo l'articolo 392, quale articolo 392-bis, la disposizione dell'articolo 451 del progetto della Commissione Reale, che impone al tutore il quale chieda di essere esonerato di continuare l'esercizio della tutela fino a che il nuovo tutore non abbia assunto le funzioni. Per quanto sembri la disposizione ovvia, è parso opportuno includerla per evitare qualsiasi dubbio che potesse portare ad una discontinuità nell'ufficio tutelare.

R. R., n. 170. — Non ho creduto necessario di chiarire con una apposita disposizione, come era stato proposto, che il tutore, il quale chiede di essere esonerato, deve continuare l'esercizio della tutela finchè il nuovo tutore non abbia assunto le funzioni. Tale concetto discende logicamente dalla natura dell'ufficio tutelare che costituisce un *munus publicum*, ed è del resto già affermato nell'*art. 351* a proposito della domanda di dispensa.

Art. 382.**Rimozione e sospensione del tutore.**

Il giudice tutelare può rimuovere dall'ufficio il tutore che si sia reso colpevole di negligenza o abbia abusato dei suoi poteri, o si sia dimostrato inetto nell'adempimento di essi, o sia divenuto immeritevole dell'ufficio per atti anche estranei alla tutela, ovvero sia divenuto insolvente.

Il giudice non può rimuovere il tutore se non dopo averlo sentito o citato; può tuttavia sospenderlo dall'esercizio della tutela nei casi che non ammettono dilazione.

L. P.: Prog. Comm. Reale, art. 453; prog. def., art. 393.

R. G., n. 372. — Contro il tutore che si sia reso colpevole di negligenza o di abuso dei suoi poteri o sia divenuto insolvente o si sia dimostrato inetto o immeritevole della fiducia richiesta per l'ufficio, il giudice può disporre la rimozione dopo aver sentito o citato l'interessato. E' stato soppresso l'avverbio

«regolarmente» per evitare che la disposizione venisse interpretata nel senso che occorressero speciali formalità. Nei casi però che non ammettono dilazione il giudice può interinalmente sospendere il tutore dall'esercizio della tutela. Superfluo era l'accenno alla possibilità di rivolgere un richiamo al tutore (art. 458 progetto preliminare).

R. C. P., pag. 817. — La Commissione ha suggerito di completare la formula dell'articolo, relativo alla rimozione e alla sospensione del tutore, proponendo di sostituire alla indicazione del caso del tutore che «abbia commesso un'azione anche estranea alla tutela la quale menomi la fiducia richiesta per l'ufficio» l'altra del tutore che «sia per atti anche estranei alla tutela divenuto immeritevole dell'ufficio», in guisa da comprendere anche il caso di una omissione dei doveri del tutore che lo renda indegno dell'ufficio.

Sezione V — DEL RENDIMENTO DEL CONTO FINALE.

Art. 383.

Conto finale.

Il tutore che cessa dalle funzioni deve fare subito la consegna dei beni e deve presentare nel termine di due mesi il conto finale dell'amministrazione al giudice tutelare. Questi può concedere una proroga.

P. L.: C. civ. 1865, art. 302.

L. P.: Prog. Comm. Reale, art. 454; prog. def., art. 394.

R. C. R., pag. 191. — Si sono dettate nuove norme intorno al conto che il tutore quando cessa dalle sue funzioni e in caso di morte i suoi eredi sono tenuti a rendere. Senza attribuire al giudice tutelare la potestà di pronunciarsi sulle regolarità del conto, il cui esame potrebbe involgere questioni di fatto e di diritto che vanno riservate al giudizio contenzioso, si è creduto utile l'intervento del giudice tutelare per dirigere la procedura amministrativa della presentazione del conto, con prefissione di termini e con formalità per le quali tutti gl'interessati sono posti in grado di pronunciarsi sul conto e di formulare le eventuali contestazioni. La procedura si chiude con un decreto del giudice, che, o dà atto della seguita approvazione del conto, o, rinviando gl'interessati alla sede contenziosa, segna la decorrenza del termine per l'esercizio dell'azione di rendiconto o di responsabilità, stabilito in un triennio. Queste disposizioni sono destinate ad impedire che le responsabilità derivanti dall'esercizio della tutela rimangano in sospeso per troppo lungo tempo, e a far sì che se ne affretti, per quanto è possibile, la definizione.

R. G., n. 373. — Il tutore che cessa dall'ufficio è tenuto a presentare il conto al giudice tutelare. Anzichè prefiggere un termine fisso con facoltà di proroga, come statuiva il progetto preliminare (art. 454), è sembrato più conveniente prescrivere che, ove le circostanze lo richiedano, il giudice possa accordare un termine per il rendimento del conto. E' poi un principio abbastanza ovvio che il tutore cessato dall'ufficio debba fare la consegna del patrimonio. Per tale considerazione mi sono limitato a disporre che il giudice possa dare provvedimenti per la restituzione dei beni qualora la stessa non sia avvenuta. Ho trovato inoltre eccessivo il potere che il progetto preliminare conferiva al giudice di infliggere una multa per il ritardo nella presentazione del conto.

R. C. P., pag. 817. — Varie proposte la Commissione ha ritenuto di fare in

ordine alla materia del rendimento del conto del tutore, della quale ha avvertito tutta la delicatezza, ciò che rende necessario garantire il più efficacemente possibile il minore.

Circa gli obblighi del tutore alla fine della sua amministrazione, il progetto ministeriale nell'articolo 394 si limita a stabilire un obbligo generico di presentazione del conto, ammettendo peraltro una proroga, mentre il progetto della Commissione Reale nel corrispondente articolo 454 stabiliva in primo luogo l'obbligo del tutore di fare subito la consegna del patrimonio, poneva poi un termine preciso di due mesi per la presentazione del conto, salvo la proroga che anch'esso ammetteva, e aggiungeva in fine una sanzione per i casi di ritardo o inadempienza. La relazione ministeriale ha osservato che non è apparso necessario menzionare l'obbligo della consegna del patrimonio, rispondente ad un ovvio principio, e si è considerata eccessiva una sanzione. Senonchè la Commissione ha ritenuto che non sia inopportuno affermare un obbligo che risponde ad un dovere fondamentale, mentre la comminatoria di una sanzione costituisce un'efficace spinta a non ritardare la presentazione del conto e un termine preciso per questa evita ogni dubbio, se pure la formula del progetto ministeriale debba intendersi nel senso che l'obbligo si deve eseguire subito.

R. R., n. 171. — In tema di rendimento di conto da parte del tutore è stata fatta presente la opportunità di prefiggere un termine di due mesi per la presentazione del conto e di affermare l'obbligo dell'immediata consegna del patrimonio. Mi sono convinto della giustezza della proposta; ma ho ritenuto di dover modificare la formula suggerita escludendo dall'art. 383 del testo la ipotesi della morte del tutore, perchè è ovvio che in tal caso l'obbligo del rendiconto spetta agli eredi. Non mi è sembrato poi necessario comminare una pena a carico del tutore che ritarda la presentazione del conto, perchè è sufficiente garanzia degli interessi del minore la responsabilità civile per danni, che al tutore incombe in base ai principi generali.

Art. 384.

Approvazione del conto e decorrenza degli interessi sul residuo.

Il giudice tutelare invita il protutore, il minore divenuto maggiore o emancipato, ovvero, secondo le circostanze, il nuovo rappresentante legale a esaminare il conto e a presentare le loro osservazioni.

Se non vi sono osservazioni, il giudice che non trova nel conto irregolarità o lacune lo approva.

In caso contrario nega l'approvazione.

Qualora il conto non sia stato presentato o sia impugnata la decisione del giudice tutelare, provvede l'autorità giudiziaria nel contraddittorio degli interessati.

Sul residuo dovuto dal tutore decorrono di diritto gli interessi legali dal giorno dell'approvazione del conto.

P. L.: C. civ. 1865, art. 308.

L. P.: Prog. Comm. Reale, art. 456; prog. def., art. 395.

R. G., n. 374. — Avvenuta la presentazione del conto, il cui contenuto ho creduto superfluo specificare, il giudice tutelare invita il protutore, il minore emancipato o divenuto maggiore o il legale rappresentante ad esaminarlo e a presentare le loro osservazioni. Se non vi siano osservazioni, il giudice, che non

riscontri irregolarità o lacune, dichiara con decreto approvato il conto. In caso contrario emette decreto di non approvazione. Se il conto non sia stato presentato o non sia approvato, gli interessati possono promuovere azione innanzi l'autorità giudiziaria. Con questa ultima formulazione generica si è voluto evitare la specificazione delle azioni, di cui era cenno nel progetto preliminare, poichè, oltre le azioni di rendiconto e di responsabilità, sono possibili azioni di diversa natura, come quella del tutore diretta all'approvazione giudiziale del conto non approvato dal giudice tutelare.

R. C. P., pag. 818. — Si è osservato che l'ultimo capoverso dell'articolo ammette l'azione degli interessati avanti l'autorità giudiziaria solo nel caso che il conto non sia stato mai presentato o non sia stato approvato, escludendosi così l'impugnativa nel caso che il conto sia stato approvato dal giudice tutelare competente. Ora tale esclusione non appare opportuna, potendo ben accadere che i conti sembrano ad un primo esame esatti, perchè artificiosamente contraffatti, e solo in un tempo posteriore all'amministrazione dei beni il tutelato si accorga che vi sono delle gravi inesattezze e irregolarità non apparse dal conto.

Si è inoltre osservato che la formula del capoverso medesimo: «gli interessati possono promuovere azione innanzi l'autorità giudiziaria» non chiarisce nè il carattere della giurisdizione che si eccita, se volontaria o contenziosa, nè la natura della azione che il progetto della Commissione Reale opportunamente precisava nell'articolo 456 quale azione di rendiconto o di responsabilità, da sperimentarsi in sede contenziosa dopo esaurita la fase della volontaria giurisdizione dinanzi al giudice tutelare per la presentazione del conto. Tale precisazione la Commissione ha ritenuto di suggerire sia affermando che gli interessati possono promuovere azione avanti il tribunale per ottenere il rendiconto o messo ed eventualmente per impugnarlo e far dichiarare la responsabilità del tutore, sia premettendo a tale affermazione che gli interessati possono in primo luogo fare istanza al giudice tutelare per la presentazione del conto. Ciò che può giovare ad evitare l'azione innanzi al tribunale quando, come può accadere, il giudice tutelare non sappia che il minore è uscito di tutela e il tutore abbia o messo di presentare il conto perchè impedito e senza un deliberato proposito di sottrarsi ai suoi obblighi.

La Commissione si è anche particolarmente soffermata sul significato da attribuire alla parola «interessati» e ha tenuto a far risultare che tra essi è da considerarsi compreso senz'altro il tutore.

Ha poi discusso se dovesse riconoscersi l'azione anche al Pubblico Ministero, per quanto fosse stato rilevato da qualche Commissario che anche il Pubblico Ministero possa ritenersi compreso nell'espressione «interessati», dato l'interesse pubblico della disposizione.

Si è opinato che l'azione dovesse ammettersi solo nel caso che il tutelato fosse ancora incapace sostenendo che, divenuto maggiorenne, egli potrà perfettamente tutelare da sé i suoi interessi e che d'altra parte, quando il tutelato è divenuto maggiorenne, come può disporre di tutto il suo patrimonio a favore del tutore, così può egualmente esonerarlo dal rendiconto finale. Si è fatto invece richiamo al carattere delle funzioni del tutore e all'interesse pubblico in giuoco nella tutela, per sostenere la opportunità di lasciare in questo campo al Pubblico Ministero la maggiore ingerenza possibile, e si è ricordato altresì il sistema del Codice vigente per il quale, se la tutela cessa per la maggiore età del pupillo, il tutore non è liberato se l'amministrato non sia stato assistito nell'esame del conto dal protutore o, in mancanza, da altra persona designata dal protutore, e inoltre non si ammette che prima della definitiva approvazione del rendiconto si facciano convenzioni tra il minore e il tutore (articolo 307 cod. 1865).

La Commissione si pronunciava favorevolmente all'ammissione in ogni caso

della predetta azione e, proposto di fare particolare riferimento all'azione di rendiconto e all'azione di responsabilità, suggeriva poi di ammettere il Pubblico Ministero ad esercitare solo l'azione di rendiconto, riconoscendosi che potesse per l'azione di responsabilità apparire improprio l'intervento del medesimo.

In definitiva la Commissione proponeva di sostituire all'ultimo comma dell'articolo 395 le seguenti disposizioni:

« Gli interessati possono fare istanza al giudice tutelare per la presentazione del conto, impugnare avanti il tribunale il decreto del giudice tutelare, promuovere azione per ottenere il rendiconto omesso, e eventualmente per impugnarlo e far dichiarare la responsabilità del tutore.

« Le stesse facoltà spettano al pubblico ministero, salvo per quanto concerne l'azione di responsabilità ».

R. R., n. 171. — Nell'art. 384 ho accolto il suggerimento della Commissione parlamentare, la quale si è preoccupata giustamente di prevedere l'azione degli interessati dinanzi all'autorità giudiziaria, oltre che nei casi in cui il conto non sia stato presentato o non sia stato approvato, anche nel caso in cui sia stato approvato dal giudice tutelare. Può darsi, infatti, che i conti appaiano in un primo tempo esatti e risultino poi affetti di falsità o comunque erronei. Non ho creduto, tuttavia, opportuno procedere alla enumerazione delle azioni concesse agli interessati, essendo preferibile evitare tale specificazione, poichè, oltre le azioni di rendiconto o di responsabilità, sono possibili azioni di diversa natura, come quella del tutore diretta alla approvazione giudiziale del conto non approvato dal giudice tutelare. E' inutile, infine, riconoscere l'azione anche al pubblico ministero, perchè o il minore ha raggiunto la maggiore età, e in questo caso egli stesso, divenuto pienamente capace, sarà in grado di provvedere ai propri interessi, o altrimenti vi sarà un nuovo tutore: in ambedue i casi c'è sempre un interessato per provocare il regolare rendimento del conto.

Con apposita disposizione ho ripristinato la norma del primo comma dell'art. 308 del codice 1865, stabilendo che sul residuo dovuto dal tutore decorrono di diritto, dal giorno in cui il conto è stato approvato, gli interessi nella misura di legge.

Art. 385.

Prescrizione delle azioni relative alla tutela.

Le azioni del minore contro il tutore e quelle del tutore contro il minore relative alla tutela si prescrivono in cinque anni dal compimento della maggiore età o dalla morte del minore. Quando è presentato il conto, il termine decorre dalla data del provvedimento del giudice tutelare.

Le disposizioni di quest'articolo non si applicano all'azione per il pagamento del residuo che risulta dal conto definitivo.

P. L.: C. civ. 1865, art. 309.

L. P.: Prog. Comm. Reale, art. 457; prog. def., art. 396.

R. G., n. 375. — In tema di prescrizione delle azioni nascenti dall'esercizio della tutela, ho abbandonato il criterio seguito dal progetto preliminare, e cioè quello di distinguere fra le azioni di rendiconto e di responsabilità da un lato e l'azione di impugnativa di singole partite del conto dall'altro con termini di prescrizione piuttosto brevi, il primo di tre anni con decorrenza dalla notificazione del decreto emesso dal giudice in esito all'esame del conto, il secondo di un anno a decorrere dalla scoperta di errori o falsità delle partite del conto

stesso. Tale sistema, oltre che poco opportuno per l'eccessiva brevità dei termini, mi è sembrato anche difettoso, perchè non prevede l'ipotesi che il conto non sia stato presentato. Ho creduto pertanto di stabilire genericamente che le azioni del minore contro il tutore e quelle del tutore contro il minore relative alla tutela si prescrivono in cinque anni dal compimento dell'età maggiore o dalla morte del minore. La prescrizione però resta interrotta dalla presentazione del conto, iniziandosene ex novo il corso dalla data del decreto del giudice tutelare. Tale speciale termine di prescrizione non si applica, in conformità alla legge vigente, all'azione per il pagamento del residuo risultante dal conto definitivo.

Art. 386.

Divieto di convenzioni prima dell'approvazione del conto.

Nessuna convenzione fra il tutore e il minore divenuto maggiore può aver luogo prima dell'approvazione del conto della tutela.

La convenzione può essere annullata su istanza del minore o dei suoi eredi o aventi causa.

P. L.: C. civ. 1865, art. 307.

R. C. P., pag. 818. — I concetti esposti (*vedi art. 384*) suggerivano alla Commissione, per un ragionevole sistema di protezione del minore, di proporre il ripristino dell'ultimo capoverso dell'art. 307 del Codice vigente relativo al divieto di convenzioni tra minore e tutore prima dell'approvazione del conto.

Si proponeva di aggiungere il seguente articolo 395 *bis*:

« Nessuna convenzione tra il tutore e il minore fatto maggiore può aver luogo prima della definitiva approvazione del conto della tutela ».

R. R., n. 172. — Conformemente alla proposta della Commissione parlamentare ho ripristinato con l'art. 386 la norma dell'ultimo capoverso dell'art. 307 del codice del 1865 relativo al divieto di convenzione fra minore e tutore, prima del rendimento del conto. Essa tende ad assicurare una maggiore protezione degli interessi del minore, che, anche quando sia divenuto maggiorenne, si trova sempre in uno stato di soggezione morale verso il tutore. Ho però eliminato dalla formula suggeritami la parola « definitiva » riferita all'approvazione del conto per evitare che, ritenendo il conto definitivamente approvato solo quando sia intervenuta la pronunzia dell'autorità giudiziaria in sede contenziosa, ovvero sia decorso il termine prescrizione, il divieto posto dall'art. 386 sia ritenuto sussistente anche quando è intervenuto il decreto di approvazione da parte del giudice tutelare, il che sarebbe stato evidentemente eccessivo. Nel secondo comma dell'articolo ho, infine, indicato quali siano le persone abilitate a esercitare l'impugnativa per l'annullamento delle convenzioni fatte in ispreto alla legge.

Conformemente poi alla proposta della Commissione parlamentare, ho considerato che la disposizione dell'art. 398 del progetto definitivo potrà trovare più opportuna sede nelle norme di attuazione.

Art. 387.

Registro delle tutele.

Nel registro delle tutele, istituito presso ogni giudice tutelare, sono iscritti a cura del cancelliere l'apertura e la chiusura della tutela, la nomina, l'esonero e la rimozione del tutore e del protutore, le risultanze

degli inventari e dei rendiconti e tutti i provvedimenti che portano modificazione nello stato personale o patrimoniale del minore.

Dell'apertura e della chiusura della tutela il cancelliere dà comunicazione entro dieci giorni all'ufficiale dello stato civile per l'annotazione in margine all'atto di nascita del minore.

L. P.: Prog. Comm. Reale, art. 458; prog. def., art. 397.

CAPO II.

DELL'EMANCIPAZIONE.

Art. 388.

Emancipazione di diritto.

Il minore è di diritto emancipato col matrimonio.

P. L.: C. civ. 1865, art. 310.

L. P.: Prog. Comm. Reale, art. 462; prog. def., art. 399.

Art. 389.

Emancipazione con provvedimento del giudice tutelare.

Il minore che ha compiuto gli anni diciotto può essere emancipato dal giudice tutelare sull'istanza dei genitori, del tutore o anche dello stesso minore, sentiti in quest'ultimo caso i genitori o il tutore.

Il giudice tutelare non può accordare l'emancipazione senza il consenso dei genitori, salvo che concorrano gravissime ragioni.

P. L.: C. civ. 1865, art. 311.

L. P.: Prog. Comm. Reale, art. 460; prog. def., art. 400.

R. O. R., pag. 192. — E' stata conservata la distinzione fra l'emancipazione di diritto, dipendente dal matrimonio, e l'emancipazione mediante apposita dichiarazione. Questa dichiarazione però è stata devoluta al giudice tutelare, cui è stato dato di procedervi sull'istanza dei genitori o del tutore dell'emancipando, od anche di quest'ultimo. E' stato pure stabilito che, sull'istanza dell'emancipando, l'emancipazione può esser pronunziata anche senza il consenso dei suoi genitori, ove però concorrano gravissime ragioni.

R. G., n. 376. — L'istituto della emancipazione viene disciplinato secondo le linee generali fissate dalla legge vigente, ma con opportune innovazioni di carattere particolare giustificate in gran parte dall'istituzione del giudice tutelare. L'emancipazione si verifica o di diritto per effetto del matrimonio o per provvedimento del giudice tutelare. Il giudice può dichiarare l'emancipazione del minore che abbia compiuto diciotto anni su istanza del genitore che esercita la patria potestà o del tutore o del minore soggetto a tutela. Ho creduto opportuno escludere l'istanza del genitore non esercente la patria potestà, sembrandomi sufficiente quella del genitore che ne ha l'esercizio. Non mi è sembrato conveniente accordare al minore soggetto alla patria potestà la facoltà di chiedere l'emancipazione poichè una tale facoltà sarebbe stata fonte di gravi contrasti familiari. L'inconveniente non si verifica invece per il minore soggetto a tutela, ma in tale caso per ragioni di prudenza si dispone che il giudice tutelare debba sentire il protutore e i parenti più prossimi del minore.

R. O. P., pag. 821. — All'articolo 400, che concerne l'emancipazione con provvedimento del giudice tutelare, la Commissione ha suggerito di sostituire il testo del corrispondente articolo 460 del progetto della Commissione Reale, diverso nel primo comma solo per la redazione, ma contenente anche un capoverso nel quale si ammette il giudice tutelare ad accordare l'emancipazione anche senza il consenso dei genitori se concorrono gravissime ragioni.

R. R., n. 174. — Un'innovazione di particolare rilievo la Commissione parlamentare ha proposto, chiedendo che fosse data al giudice tutelare la possibilità di accordare l'emancipazione eventualmente anche contro la volontà dei genitori. Ho nuovamente preso in esame questa proposta già contenuta nell'art. 460 del progetto preliminare ed ho considerato che in taluni casi essa può riuscire provvida. D'altra parte, la garanzia del prudente arbitrio del giudice e la esplicita indicazione che debbano ricorrere circostanze gravissime, manterranno entro giusti confini il campo di applicazione di questa norma.

Art. 390.

Curatore dell'emancipato.

Il giudice tutelare nomina un curatore al minore emancipato.

Se il minore ha genitori, è curatore il genitore al quale spetterebbe l'esercizio della patria potestà se il minore non fosse emancipato.

Se minore è la donna maritata, essa ha per curatore il marito ovvero il curatore o il tutore del marito.

Se è vedova ovvero legalmente separata, ha per curatore il padre o la madre; in loro mancanza, il giudice tutelare le nomina un curatore. La stessa disposizione si applica nel caso della separazione di beni.

P. L.: C. civ. 1865, art. 314, 315.

L. P.: Prog. Comm. Reale, art. 461, 462; prog. def., art. 401.

R. C. R., pag. 193. — Al giudice tutelare è stata devoluta altresì la nomina del curatore, anche se si tratti di emancipazione di diritto e sebbene in alcuni casi tale nomina sia vincolata alla designazione di determinate persone (articoli 461 e 462).

R. G., n. 377. — Il curatore dell'emancipato è nominato dal giudice tutelare. Se il minore ha il padre o la madre, sarà curatore quello dei genitori al quale spetterebbe l'esercizio della patria potestà se il minore non fosse emancipato. La donna maritata, che non sia legalmente separata dal marito, ha per curatore il marito o il curatore o il tutore del marito.

Ho creduto inutile prescrivere, come faceva il progetto preliminare, la nomina del curatore da parte del giudice anche nei casi in cui la curatela spetta di diritto a determinate persone. Stabilendo inoltre la regola che la curatela spetta al genitore che eserciterebbe la patria potestà ove l'emancipazione non fosse avvenuta, si prevede anche l'ipotesi, che il progetto preliminare considerava a parte, della donna maritata minore, rimasta vedova o separata legalmente dal marito. E' chiaro infatti che in tale ipotesi, cessata con la morte o con la separazione la curatela del marito, questa passerà senz'altro al genitore, al quale spetterebbe l'esercizio della patria potestà, mente in mancanza di genitori si farà luogo alla nomina da parte del giudice.

R. O. P., pag. 821. — In ordine al curatore dell'emancipato si è osservato anzitutto che nell'articolo 401 non è stata inclusa la norma contenuta nell'ultimo capoverso dell'articolo 315 del Codice vigente e riprodotta nell'ultimo comma dell'articolo 462 del progetto della Commissione Reale, per cui alla donna minore vedova o separata legalmente dal marito è nominato curatore il padre

o la madre. La relazione ministeriale dice che la norma è apparsa superflua, ma la Commissione parlamentare ha espresso l'avviso che essa debba trovar posto nel nuovo Codice ad evitare ogni possibile dubbio e ad integrare la considerazione dei vari casi possibili. Ha proposto quindi di aggiungere alla fine dell'articolo 401 un analogo comma.

R. R., n. 175. — Per assecondare il voto espresso dalla Commissione parlamentare ho aggiunto all'art. 390 un comma, corrispondente all'ultimo comma dell'art. 315 del codice del 1865, relativo alla nomina del curatore per la donna emancipata che sia vedova o legalmente separata dal marito. Sebbene la norma non sia necessaria, perchè discendente dalla regola del secondo comma dell'articolo stesso, tuttavia, per maggiore chiarezza, ho ritenuto opportuno dettare un'espressa disposizione al riguardo.

Art. 391.

Incapacità o rimozione del curatore.

Sono applicabili al curatore le disposizioni degli articoli 346, ultimo comma, 348 e 382.

P. L.: C. civ. 1865, art. 268, 269.

L. P.: Prog. def., art. 402.

R. G., n. 378. — Colmando una lacuna del progetto preliminare si sono dichiarate applicabili ai curatori le disposizioni circa le cause di incapacità e rimozione previste per i tutori.

R. R., n. 175. — Nell'art. 391 ho chiarito che anche per il curatore è necessaria l'appartenenza alla razza ariana, se l'emancipato sia di tale razza.

Art. 392.

Capacità dell'emancipato.

L'emancipazione conferisce al minore la capacità di compiere gli atti che non eccedono la semplice amministrazione.

Il minore emancipato può con l'assistenza del curatore riscuotere i capitali sotto la condizione di un idoneo impiego e può stare in giudizio sia come attore sia come convenuto.

Per gli altri atti eccedenti la semplice amministrazione, oltre il consenso del curatore, è necessaria l'autorizzazione del giudice tutelare. L'autorizzazione deve essere data dal tribunale su parere del giudice tutelare, per gli atti indicati nell'art. 373.

Qualora nasca conflitto di interessi fra il minore e il curatore, è nominato un curatore speciale a norma dell'ultimo comma dell'art. 318.

P. L.: C. civ. 1865, art. 317, 318, 319.

L. P.: Prog. Comm. Reale, art. 463; prog. def., art. 403.

R. G., n. 379. — Le disposizioni del progetto preliminare in tema di capacità dell'emancipato costituivano una sensibile deviazione dai principi della legge vigente, in quanto si consentiva al minore emancipato di stare in giudizio e di compiere gli atti eccedenti la semplice amministrazione senza l'assistenza del curatore, previa autorizzazione del giudice tutelare, al quale si faceva obbligo di sentire il curatore prima di concederla. La funzione caratteristica della curatela, integratrice della capacità di agire dell'emancipato, veniva in tal modo ristretta in limiti tanto angusti da far dubitare dell'opportu-

nità di conservare un organo siffatto. Ho creduto pertanto di accogliere il sistema seguito dal codice vigente con le debite innovazioni, rese necessarie dall'istituzione del giudice tutelare e dall'abolizione del consiglio di famiglia; in tal modo l'emancipato è pienamente capace per tutti gli atti che non eccedano la semplice amministrazione, può con l'assistenza del curatore stare in giudizio e riscuotere i capitali sotto condizione di idoneo impiego. Per tutti gli altri atti eccedenti la semplice amministrazione, oltre il consenso del curatore, è necessaria l'autorizzazione del giudice tutelare o, per atti di maggiore importanza, quella del tribunale.

R. C. P., pag. 821. — Nell'articolo 403, relativo alla capacità dell'emancipato, la Commissione ha ritenuto opportuno, per maggiore chiarezza, di far salvi i casi in cui la capacità è diversa da quella relativa agli atti non eccedenti la semplice amministrazione, come per il minore autorizzato all'esercizio del commercio e per il minore in relazione alla attività professionale. Ha pertanto suggerito che alla fine del primo comma siano aggiunte le seguenti parole: « salvo quanto è disposto dagli articoli 406 (*art. 395*) e 406 *bis* (*art. 3*) ».

Non ha creduto peraltro che fosse il caso di sostituire nel secondo comma alla formula « può con l'assistenza del curatore riscuotere i capitali ecc. » la dizione: « può col consenso e l'assistenza del curatore ecc. », come è stato proposto, temendo che ciò potesse pregiudicare il concetto giuridico dell'assistenza, mentre poi i due termini del progetto sono indubbiamente considerati equivalenti, come si rileva dal terzo comma, che, riferendosi all'assistenza del curatore prevista nel comma precedente, usa il termine « consenso ».

R. R., n. 175. — In ordine alla capacità del minore emancipato era stato proposto di aggiungere un inciso nell'art. 403 del progetto definitivo per coordinarlo con la norma che disciplina la capacità del minore autorizzato al commercio e con la norma che tratta della capacità professionale. Tale coordinamento mi è sembrato superfluo, perchè tutte queste disposizioni si collegano agevolmente fra loro senza bisogno di un esplicito richiamo.

Art. 393.

Rifiuto del consenso da parte del curatore.

Nel caso in cui il curatore rifiuta il suo consenso, il minore può ricorrere al giudice tutelare il quale, se stima ingiustificato il rifiuto, nomina un curatore speciale per assistere il minore nel compimento dell'atto, salva, ove occorra, l'autorizzazione del tribunale.

P. L.: C. civ. 1865, art. 320.

L. P.: Prog. def., art. 404.

R. G., n. 380. — Riaffermata la necessità dell'assistenza del curatore per il compimento degli atti eccedenti la semplice amministrazione, è stato necessario prendere in considerazione l'ipotesi che il curatore rifiuti ingiustamente di dare il suo consenso. L'ipotesi è regolata nel codice del 1865 dall'art. 320, il quale peraltro non determina quali provvedimenti possano adottarsi per eliminare l'ostacolo del rifiuto di consenso. La norma è stata pertanto completata nel testo dell'art. 404, il quale dispone che il giudice tutelare nomina un curatore speciale per assistere il minore nel compimento dell'atto. Il minore e il curatore speciale potranno poi compiere, senz'altro, l'atto, se questo non è soggetto ad autorizzazioni o è soggetto soltanto all'autorizzazione del giudice tutelare: questa è infatti implicita nel provvedimento di nomina del curatore speciale, che presuppone la valutazione della convenienza dell'atto. Se invece si tratti di atto per il quale è prescritta l'autorizzazione del tribunale, il minore e il curatore speciale dovranno richiederla, prima di compiere l'atto.

Art. 394.**Inosservanza delle precedenti norme.**

Gli atti compiuti senza osservare le norme stabilite nell'art. 392 possono essere annullati su istanza del minore o dei suoi eredi o aventi causa.

Sono applicabili al curatore le disposizioni dell'art. 376.

P. L.: C. civ. 1865, art. 322.

L. P.: Prog. def., art. 405.

R. G., n. 382. — In analogia a quanto è disposto in materia di patria potestà e di tutela, ho enunciato il principio che l'inosservanza delle norme stabilite circa la capacità dell'emancipato dà luogo ad annullabilità, che può essere fatta valere solamente dal minore e dai suoi eredi o aventi causa.

Art. 395.**Emancipato autorizzato al commercio.**

Il minore emancipato, che è autorizzato all'esercizio del commercio secondo la legge commerciale, può compiere da solo anche gli atti che eccedono l'ordinaria amministrazione.

L. P.: Prog. def., art. 406.

R. G., n. 383. — La strana situazione in cui, secondo la legge vigente, viene a trovarsi il minore emancipato, autorizzato ad esercitare il commercio, ha richiamato la mia attenzione e ha formato oggetto di attento esame. Ho ritenuto illogico che il minore in tale caso possa compiere tutti gli atti inerenti al commercio anche se eccedano l'ordinaria amministrazione e che, invece, in materia civile la sua capacità sia limitata agli atti di ordinaria amministrazione. Chi è pienamente capace di esercitare il commercio, che importa rischi gravissimi e richiede prudenza e avvedutezza, non può che essere considerato parimente capace anche per gli atti di natura civile. Pertanto accogliendo i voti da tempo formulati dalla dottrina ho riconosciuto la piena capacità dell'emancipato autorizzato all'esercizio del commercio (articolo 406).

R. C. P., pag. 822. — In ordine alla capacità del minore emancipato autorizzato all'esercizio del commercio, la Commissione, mentre è stata favorevole alla inclusione della relativa norma dell'articolo 406 nel Codice civile anzichè nel Codice di commercio dove tuttora trovassi, non ha ritenuto di potere aderire al sistema innovatore del progetto ministeriale che accorda a quel minore piena capacità di compiere da solo anche gli atti che eccedono l'ordinaria amministrazione, equiparandolo in sostanza ad un maggiorenne, salvo unicamente la possibilità della revoca dell'emancipazione. In favore della innovazione è ricordato che l'articolo 406 si ispira ai voti formulati dalla dottrina e dai precedenti progetti di Codice. Si è riferito inoltre quanto spiega la relazione ministeriale nell'osservare che è illogico che il minore autorizzato al commercio possa compiere tutti gli atti inerenti al commercio medesimo, anche se eccedano l'ordinaria amministrazione, e invece in materia civile sia capace solo degli atti di ordinaria amministrazione. E si è espresso poi il timore che con una limitazione in tale campo non venga sufficientemente tutelata la sicurezza del terzo che compra dal minore beni facenti parte del suo patrimonio civile appagandosi della dichiarazione che le somme ricavate dalla vendita servono all'emancipato per l'esercizio del commercio, quando invece sono da lui destinate ad altri scopi. Ma si è osservato, in senso opposto, che sembra eccessiva la concessione della piena capacità, e contrastante con la realtà, perchè può un padre ritenere capace il figlio di esercitare una data modesta attività commerciale, a cui è stato

da tempo addestrato, e non di fare qualunque atto di natura civile. Si è ancora osservato che con la formula del progetto ministeriale rimane sempre la questione se quando si autorizza un minore emancipato al commercio secondo la legge commerciale, lo si debba ritenere autorizzato illimitatamente ovvero solo per un determinato commercio, limitato nella specie o nel tempo o nello spazio e, una volta che nell'atto di autorizzazione si è posta una limitazione, sarà necessario interpretare tale documento per vedere quali atti questo minore emancipato è capace di compiere. La Commissione ha acconsentito, in definitiva, all'avviso che si affermi la capacità in relazione al commercio per cui il minore è stato autorizzato e che una capacità più estesa sia ammessa solo quando risulti dall'atto di autorizzazione.

Ha pertanto proposto di aggiungere in fine dell'articolo la seguente frase: «relativamente al commercio per cui è stato autorizzato, salvo che dall'atto di autorizzazione risulti una capacità maggiore».

Inoltre la Commissione, dal momento che si è prevista la continuazione dell'esercizio della azienda agraria insieme a quella industriale e commerciale che venga a trovarsi nel patrimonio del minore, ha proposto di aggiungere nell'articolo in esame che «la stessa norma si applica al minore autorizzato ad esercitare una azienda agraria».

R. R., n. 175. — Non ho modificato la disposizione dell'art. 395 nel senso di stabilire che l'autorizzazione all'esercizio del commercio abilita il minore a compiere gli atti eccedenti l'ordinaria amministrazione in materia civile solo quando ciò risulti dall'atto di autorizzazione. Mi è sembrato inutile porre restrizioni alla portata della norma perchè, come è stato chiarito nella relazione al progetto definitivo (n. 383), il minore emancipato abilitato all'esercizio del commercio deve ritenersi capace di compiere atti dispositivi anche in materia civile. Neppure mi è sembrato opportuno accogliere la proposta di estendere la norma dell'art. 395 alla ipotesi di azienda agraria, *del minore emancipato*.

Ho considerato al riguardo che per poter seguire il suggerimento della Commissione si sarebbe dovuto costruire, in analogia alla legge commerciale, un nuovo istituto per abilitare, con una speciale autorizzazione, il minore emancipato, posto a capo di un'azienda agraria, a compiere gli atti eccedenti l'ordinaria amministrazione. Ma ciò non mi è sembrato necessario, perchè la normale gestione di un'azienda agraria, a differenza di quanto si verifica nell'azienda commerciale, si estrinseca quasi sempre nel compimento di atti di semplice amministrazione, ai quali l'emancipato può liberamente provvedere, mentre in quei pochi casi, in cui occorra procedere al compimento di atti eccedenti la semplice amministrazione, soccorreranno le norme generali. Senza dire poi che la concessione di una illimitata capacità all'emancipato che gestisce un'azienda agraria potrebbe rivelarsi dannosa perchè sarebbe data al minore la possibilità di alienare il patrimonio immobiliare per fini diversi da quelli che sono inerenti alla buona gestione dell'azienda agraria.

Art. 396.

Revoca dell'emancipazione.

Quando gli atti del minore ne dimostrano la incapacità ad amministrare, l'emancipazione accordata per l'art. 389 può essere revocata dal giudice tutelare su istanza di chi richiese l'emancipazione o anche d'ufficio, sentito il minore.

Dal giorno della revoca dell'emancipazione il minore rientra sotto la patria potestà o la tutela e vi rimane sino all'età maggiore.

P. L.: C. civ. 1865, art. 321.

L. P.: Prog. Comm. Reale, art. 464; prog. def., art. 407.

R. C. R., pag. 193. — Al giudice tutelare è stato dato di deliberare, anche su istanza dello stesso minore, la revoca dell'emancipazione.

R. G., n. 384. — L'emancipazione può essere revocata dal giudice tutelare anche d'ufficio quando gli atti del minore ne dimostrino la incapacità ad amministrare. Con opportuna modificazione della corrispondente disposizione del progetto preliminarizzare oltre a chiarire che la revoca può disporsi solamente per l'emancipazione concessa dal giudice, ho voluto negare la facoltà di chiederla al minore. Mi è sembrato inopportuno che lo stesso emancipato possa richiedere di essere privato della conseguita capacità, in quanto potrebbe esservi spinto, con pregiudizio dei terzi, da una finalità diversa da quella voluta dalla legge.

Ho accordato poi la facoltà di chiedere la revoca al solo genitore che ebbe a domandarne la concessione.

R. C. P., pag. 822. — Chiarito che nella revoca dell'emancipazione di cui all'articolo 407 sfuggono le emancipazioni di diritto, salvo il principio di diritto naturale del ricorso al tribunale per promuovere l'interdizione, la Commissione ha proposto di aggiungere all'articolo il seguente comma, tratto dal progetto del Codice di commercio elaborato dalla Commissione Reale: « La revoca non pregiudica i diritti acquistati dai terzi, neppure per le operazioni in corso ».

R. R., n. 176. — L'art. 396, concernente la revoca della emancipazione, non è stato modificato, essendo superflua l'aggiunta dell'inciso che la revoca non pregiudica i diritti dei terzi neppure per le operazioni in corso. La salvezza dei diritti dei terzi risulta chiaramente dal secondo comma dell'articolo, il quale, stabilendo che il minore rientra sotto la patria potestà o la tutela dal giorno della revoca, esclude implicitamente qualsiasi effetto retroattivo della stessa. Per quanto riguarda le operazioni in corso, la norma è inutile, perchè, o le operazioni in corso hanno dato luogo a veri e propri diritti e questi restano salvi, o hanno dato luogo a semplici aspettative e queste non possono ottenere protezione.

Art. 397.

Pubblicità.

I provvedimenti con i quali è concessa o revocata l'emancipazione devono essere iscritti, a cura del cancelliere, in apposito registro e comunicati dentro dieci giorni all'ufficiale dello stato civile perchè li annoti in margine all'atto di nascita dell'emancipato.

L. P.: Prog. Comm. Reale, art. 465; prog. def., art. 408.

R. C. R., pag. 193. — Congruue forme di pubblicità, da ultimo, tanto rispetto alla pronuncia quanto per la revoca dell'emancipazione, sono state preordinate nell'art. 465, affidandosene l'osservanza al cancelliere addetto all'ufficio del giudice tutelare procedente.

R. C. P., pag. 823. — Un articolo, 408-bis, la Commissione ha, infine, suggerito, per chiudere il Capo della emancipazione con una disposizione contenente il riferimento alle forme della concessione e della revoca dell'emancipazione, al che per l'emancipazione in genere e per quanto attiene all'esercizio delle aziende agrarie provvede il Codice di procedura civile e per l'autorizzazione al commercio il Codice di commercio.

R. R., n. 176. — Ho creduto inutile enunciare in apposito articolo un rinvio alle leggi di procedura per quanto concerne le forme di concessione dell'emancipazione, perchè è ovvio che ogni istituto di diritto sostanziale deve trovare il suo svolgimento nelle norme di rito.

TITOLO XI.

DEI MINORI AFFIDATI ALLA PUBBLICA O ALLA PRIVATA ASSISTENZA E DELL'AFFILIAZIONE.

R. O. P., pag. 799 e pag. 824 seg. — Nel Titolo relativo all'adozione la Commissione ha notato le non lievi differenze esistenti fra il progetto della Commissione Reale e quello ministeriale.

La Commissione Reale aveva conservato da una parte all'istituto dell'adozione le sue linee classiche, tradizionali, ad eccezione peraltro del limite minimo di età dell'adottando e preoccupandosi poi soprattutto di rendere più agevole l'applicazione pratica dell'istituto. Osservando però che l'adozione, così com'è oggi regolata, lascia fuori della sua efficacia normativa rapporti che dovrebbero rientrare nello spirito di essa, la Commissione Reale aveva anche creduto di dare una certa soddisfazione alla proposta di introdurre l'istituto della « piccola adozione » stabilendo all'articolo 330 che il giudice tutelare potesse autorizzare l'adozione anche quando l'adottante non avesse raggiunto l'età stabilita e non sussistesse la prescritta differenza di età con l'adottando.

Il progetto ministeriale, mentre non ha creduto di accogliere i voti formulati da varie parti per l'introduzione nel nuovo Codice della cosiddetta piccola adozione, non ha neanche ritenuto di mantenere la disposizione dell'articolo 330 della Commissione Reale, osservando nella relazione che l'istituto della piccola adozione si presenta ancora con contorni incerti, che è, di più, completamente estraneo alle nostre tradizioni giuridiche e che d'altra parte le finalità che esso si propone per la cura e l'assistenza dell'infanzia sono già nell'ordinamento giuridico italiano efficacemente e compiutamente tutelate dalle istituzioni che il Regime fascista ha create e potenziate per l'educazione fisica delle nuove generazioni e che trovano la più alta espressione nell'Opera nazionale per la protezione della maternità e dell'infanzia. Il progetto ministeriale si è quindi limitato a conservare l'istituto classico dell'adozione, attenuando quella larghezza di norme che aveva ispirato la Commissione Reale, là dove a suo avviso restassero alterate le caratteristiche essenziali dell'istituto, mantenendo per altro la novità della soppressione di qualche rigoroso requisito come quello del limite minimo di età per l'adottando.

La Commissione parlamentare ha considerato le argomentazioni della relazione ministeriale ma non ha potuto non considerare tutta la gravità del problema di dare una situazione giuridica familiare ai fanciulli abbandonati dai loro genitori, problema che supera anche, per la sua grande portata politica e sociale, quello della « piccola adozione ».

Il fatto che il numero delle adozioni annualmente omologate dalle Corti di appello va dalle 350 alle 400, mentre l'Opera maternità e infanzia annualmente colloca presso famiglie o Istituti circa 50 mila fanciulli inferiori agli anni 7 e circa 30 mila fanciulli di età superiore, è apparso di estrema importanza, per mostrare il bisogno urgente di assicurare una piena protezione giuridica familiare a quanti dei predetti fanciulli ne sono privi per essere illegittimi o perchè abbandonati dai genitori. E ciò è cosa ben diversa da quella cura e da quell'assistenza cui provvedono le istituzioni del Regime. Il bisogno di un intervento legislativo in tal senso è affermato del resto da queste stesse istituzioni e la Commissione ha ritenuto che, pur dovendo il problema consi-

derarsi separatamente da quello della classica adozione per la sua speciale configurazione, esso non potesse non trovare la sua soluzione nel Codice se questo deve contenere tutti i principi fondamentali del nuovo ordine civile. La Commissione pertanto affidava ad una speciale Sottocommissione, costituita nel suo seno, l'incarico di formulare delle proposte che si concretavano in un apposito Titolo da aggiungersi nel progetto dopo quello della tutela e dell'emancipazione.

Il nuovo Titolo ha per scopo principale di formulare il regolamento giuridico di quell'istituto che fu propugnato sotto il nome di «piccola adozione», ma non a questo si limita, in quanto riannoda principalmente il nuovo istituto all'attività delle Opere assistenziali del Regime, inquadrando nel Codice detta attività in quanto è attività *tutelare*.

Tale inquadramento risponde allo spirito del Regime, perchè il ricovero, l'allevamento, la protezione e la educazione della infanzia abbandonata, che la legge affida alle Opere assistenziali, non possono più venire oggi concepite come la espressione di una semplice funzione amministrativa di beneficenza, ma costituiscono forme normali di intervento dell'autorità statale nella disciplina della filiazione. Quindi gli uffici tutelari delle Opere assistenziali hanno oggi giusto diritto di cittadinanza nel diritto civile fascista.

La nuova istituzione riallacciata a questo nuovo inquadramento, mentre facilita, completa e rafforza quella forma di allevamento del fanciullo, curata dalle Opere assistenziali, che viene chiamata «allevamento esterno» e che è ritenuta, sotto i riguardi così igienici che morali e sociali, preferibile all'allevamento nell'interno degli Istituti di pubblica assistenza, armonizza, d'altro lato, tale forma assistenziali con la soddisfazione di un doppio bisogno giuridico individuale, il bisogno, anzi il diritto, degli illegittimi perchè lo Stato intervenga a cancellare la inferiorità familiare e sociale che loro infligge la colpa dei genitori, ed il bisogno spirituale, morale e talora economico, specie nel campo agricolo, delle famiglie sterili o fornite di poca prole, di avere il focolare allietato dal sorriso del fanciullo o di reclutare nuove forze di aiuto e di completamento della comunità economica familiare. Si può, infine, ottenere con questo sistema giuridico, che la nuova istituzione assuma caratteri precisi e determinati, possibilità di largo sviluppo, e garanzia di controllo, affinchè non si verifichi quanto avviene nell'adozione regolata dal Codice, di essere spesso diretta alla soddisfazione di fini obliqui e contrari alla legge ed alla morale.

Il rapporto del Presidente dell'Opera nazionale per la protezione della maternità e dell'infanzia, e i dati statistici forniti dal servizio statistico del Ministero della giustizia, chiariscono del resto più di ogni altra dimostrazione l'importanza della questione e giustificano le attuali proposte.

Da tali documenti risulta che esiste una massa *costante* di fanciulli, abbandonati materialmente o moralmente dai loro genitori, non inferiore ai *duecento mila*. Essa ha bisogno di protezioni e di conforti materiali e morali, ma ha bisogno, altresì, di quella assistenza giuridica tutelare che non solo valga a facilitare coteste protezioni e conforti, ma possa assicurare così l'esercizio dei diritti dei minori verso i genitori, come la loro difesa contro gli abusi della patria potestà.

Ora, in questo campo di protezione giuridica, la deficienza di azione delle istituzioni ufficiali del Codice vigente è impressionante. Invero di fronte ai predetti duecentomila fanciulli abbandonati, vi sono meno di tremila tutele ufficialmente aperte per la protezione di questa massa di infelici; e cifre ancora più misere si hanno di adunanze di Consigli di famiglia o di tutela, e di ordinanze di decadenza dalla patria potestà. La Commissione è stata pertanto d'accordo nel riconoscere che il Codice civile, nella sua struttura attuale, resta, si può dire, quasi estraneo alla disciplina familiare delle masse popolari e il

rimediare a questo grave difetto si presenta quale problema assolutamente necessario e di particolare urgenza. La gravità di esso ha altresì persuaso la Commissione che in ogni modo si debba incoraggiare la protezione dell'infanzia abbandonata. Il progetto del nuovo Titolo pertanto non esclude che intervenga anche la diretta attività assistenziale privatistica. Mentre la Sottocommissione si era riferita solo alla pubblica assistenza dei minori partendo dal concetto che gli appositi Istituti dovrebbero intervenire sempre a favore dei minori sfortunati di adeguata assistenza familiare, salvo poi a collocarli presso i privati, se possibile e opportuno, la Commissione, considerando che ciò non sempre accade in pratica, ha ritenuto che il Titolo dovesse riferirsi a giovare quindi anche ai minori affidati direttamente alla privata assistenza.

In base ai concetti esposti, il nuovo Titolo che la Commissione ha proposto è stato composto di tredici articoli: il primo, 408 *a*, che enuncia il principio che la pubblica assistenza ai minori è regolata dalle leggi speciali e da quelle del presente Titolo; gli articoli 408 *b*, 408 *c*, 408 *d*, 408 *e*, che fissano i caposaldi di quei poteri tutelari delle Opere assistenziali oggi imperfettamente preveduti nel Codice civile vigente (articolo 262) e in talune disposizioni speciali e gli articoli 408 *f* a 408 *o*, che in relazione con i detti poteri tutelari sanzionano e regolano il nuovo istituto sotto il controllo delle Opere assistenziali.

Al nuovo Titolo è stata data la denominazione « Dei minori affidati alla pubblica o alla privata assistenza ». La Sottocommissione aveva proposto la formula « Disposizioni speciali sui minori affidati alla pubblica assistenza », ma la Commissione, come si è accennato, ha preferito il riferimento anche ai vincoli che in concreto si stabiliscono all'infuori dell'intervento della pubblica assistenza e ha soppresso poi le parole « Disposizioni speciali » che ha ritenuto non necessarie. Nè ha creduto di accogliere l'altro titolo suggerito nella discussione « Della assistenza dei minori » considerando che, regolatasi nel progetto soltanto quella parte della funzione degli organi di assistenza che ha veramente un carattere giuridico tutelare, era più opportuno riferirsi all'oggetto dell'assistenza, cioè ai minori, anziché all'assistenza.

R. R., n. 177. — La necessità di contemplare nel nuovo codice il problema dell'assistenza all'infanzia moralmente o materialmente abbandonata, che finora era demandato alle leggi speciali, è stata avvertita dalla Commissione parlamentare, che, con fine sensibilità politica e con profonda dottrina, ha formulato un complesso di disposizioni, atte a disciplinare la materia in modo altamente encomiabile. Tali norme sono state in gran parte accolte nel testo, nel nuovo titolo XI, con opportuni miglioramenti, ispirati soprattutto alla finalità di porre in particolare rilievo l'istituto che ho denominato « affiliazione » e di dargli più precisa regolamentazione.

L'originalità e l'importanza dell'istituto stesso mi hanno convinto poi dell'opportunità di farne espressa menzione nella denominazione del titolo, onde porre bene in chiaro la importanza che esso viene ad assumere nell'assistenza a favore dell'infanzia.

Il titolo ha poi trovato collocazione immediatamente dopo il titolo X, concernente la tutela, per una considerazione di carattere sistematico posta in rilievo dalla Commissione parlamentare, in quanto appariva conveniente avvicinare gli istituti che in varia guisa provvedono all'assistenza dei minori.

Per la stessa ragione, non ho creduto opportuno distaccare dalla disciplina dell'affiliazione le norme che regolano gli altri aspetti dell'assistenza ai minori, in quanto anch'esse sono necessarie per una omogenea e organica regolamentazione giuridica del problema dell'infanzia abbandonata. Costituiscono, infatti, una logica premessa al nuovo istituto sia le disposizioni che fanno riferimento o riproducono le norme oggi contenute in leggi speciali, sia le disposizioni che attribuiscono speciali poteri tutelari agli istituti di assistenza.

Art. 398.**Norme regolatrici dell'assistenza dei minori.**

L'assistenza dei minori è regolata, oltre che dalle leggi speciali, dalle norme del presente titolo.

L. P.: Prop. Commiss. Parlam., art. 408 a).

R. C. P., pag. 825. — Gli articoli 408 a e 408 b del progetto tendono ad individuare le categorie di minori cui il nuovo Titolo si riferisce, allo scopo di rendere sicura e precisa la portata delle singole disposizioni. Queste categorie corrispondono a quelle contemplate dalle principali leggi assistenziali, cioè la legge sulla protezione della maternità e dell'infanzia (Testo Unico approvato con Regio decreto 24 dicembre 1934-XIII, n. 2316, articolo 4), la legge sull'ordinamento del servizio di assistenza dei fanciulli illegittimi, abbandonati o esposti all'abbandono (Regio decreto-legge 8 maggio 1927-V, n. 798, articolo 4), la legge per la istituzione e il funzionamento del tribunale per i minorenni (Regio decreto-legge 20 luglio 1934-XII, n. 1404, convertito con modificazioni nella legge 27 maggio 1935-XIII, n. 835, articoli 1, 8, 25, 26 e 32).

R. R., n. 178. — Nell'art. 398 ho riprodotto, senza innovazioni sostanziali, la corrispondente disposizione formulata dalla Commissione parlamentare. Ho solo soppresso il termine « pubblica » riferito all'assistenza, poichè tale assistenza è quella che risulta dalla intestazione del titolo.

Art. 399.**Limiti di applicazione delle norme.**

Le disposizioni del presente titolo si applicano ai minori degli anni diciotto i quali si trovano in una delle condizioni seguenti:

- a) essere figli dei quali non si conoscono i genitori;
- b) essere figli naturali riconosciuti dalla sola madre che si trova nell'impossibilità di provvedere al loro allevamento;
- c) essere comunque ricoverati in un istituto di pubblica assistenza o assistiti da questo pel mantenimento, l'educazione o la rieducazione;
- d) essere in istato di abbandono materiale o morale.

L. P.: Prop. Commiss. Parlam., art. 408 b).

R. C. P., pag. 825. — La Sottocommissione aveva proposto nell'articolo 408 b la indicazione delle seguenti categorie di minori degli anni 18:

- a) figli di genitori ignoti o figli naturali non riconosciuti;
- b) figli naturali riconosciuti dalla sola madre quando questa si trovi nell'impossibilità di provvedere al loro allevamento;
- c) ricoverati comunque in un Istituto di pubblica assistenza od assistiti da questo ai fini del mantenimento, educazione o rieducazione.

Ma nella discussione dell'articolo in seno alla Commissione, in armonia ai concetti già accennati circa la considerazione nel Titolo dei minori affidati non solo alla pubblica ma anche alla privata assistenza, si è aggiunto il riferimento anche ai fanciulli in stato di abbandono materiale o morale, secondo la formula della legge assistenziale. Non si è invece consentito nella proposta di sopprimere nella lettera a) la categoria dei « figli naturali non riconosciuti » come rientrante in quella di « figli di genitori ignoti », sia perchè quest'ultima espressione vuole esattamente riferirsi ai figli anche legittimi dei quali non è possibile accertare con esattezza lo stato civile, come in caso di calamità, sia perchè la distinzione è usata in tutte le leggi assistenziali.

R. R., n. 179. — In ordine alle categorie dei minori, nei cui confronti possono trovare applicazione le norme del titolo, ho creduto conveniente usare nell'art. 399 lett. *a*) una locuzione generica che comprenda le due ipotesi, che il testo proposto dalla Commissione parlamentare intendeva distinguere, dei « figli di genitori ignoti » e dei « figli naturali non riconosciuti ». Con la prima locuzione la Commissione intendeva riferirsi non già al caso di figli denunciati all'ufficiale di stato civile come nati da genitori ignoti (ipotesi questa che evidentemente si identifica con quella di figli naturali non riconosciuti), bensì al caso di minori trovati in istato di abbandono a causa di pubbliche calamità e per i quali, in mancanza di registri dello stato civile, non possa nemmeno stabilirsi se siano figli legittimi o figli naturali. Ma tale specificazione mi è sembrata superflua: ho preferito, invece, parlare di « figli dei quali non si conoscano i genitori », perchè così vengono a comprendersi in questa espressione tanto il caso che la non conoscenza derivi dal fatto che il figlio risulti nato da genitori ignoti, quanto l'altro in cui, del minore trovato in istato di abbandono, non si sappia se e quali genitori egli abbia.

Art. 400.

Poteri tutelari spettanti agli istituti di assistenza.

Salva la facoltà del giudice tutelare di deferire per l'art. 352 all'Istituto di pubblica assistenza la tutela del minore ivi ricoverato, sino a quando non sia stato provveduto alla nomina di un tutore e in tutti i casi nei quali l'esercizio della patria potestà o della tutela sia impedito, l'Istituto di pubblica assistenza esercita sul minore ricoverato o assistito i poteri tutelari secondo le norme del titolo X, capo I, di questo libro.

Nel caso in cui il genitore riprenda l'esercizio della patria potestà, l'Istituto deve chiedere al giudice tutelare di fissare eventualmente limiti o condizioni a tale esercizio.

L. P.: Prop. Comm. Parl., art. 408 *c*) e 408 *e*).

R. C. P., pag. 826 e pag. 827. — L'articolo 408 *c* fissa il principio fondamentale del potere tutelare degli Istituti di pubblica assistenza. E' un potere di diritto che viene ad essi riconosciuto sui fanciulli ricoverati o assistiti dai medesimi, fino a che non sia stato provveduto dal giudice tutelare alla nomina di un tutore e in ogni caso in cui l'esercizio della patria potestà o della tutela sia impedito o sospeso. La Commissione è partita dal presupposto che non debba esservi fanciullo che non abbia chi lo assista, lo protegga, lo rappresenti in tutti gli atti della sua vita civile.

Una forma embrionale ed imperfetta del concetto di una potestà tutelare di diritto dell'Opera assistenziale si è accennato già trovarsi nell'articolo 262 del Codice civile del 1805 in quanto dispone: « I fanciulli ammessi negli ospizi a qualunque titolo e sotto qualsivoglia denominazione, che non abbiano parenti conosciuti e capaci dell'ufficio di tutore, sono affidati all'amministrazione dell'ospizio in cui si trovano, la quale forma per essi il Consiglio di tutela senza intervento di pretore, e può, ove le circostanze lo esigano, eleggere uno degli amministratori per esercitare le funzioni di tutore »; ma aboliti i Consigli di famiglia e di tutela, e trasferite le loro attribuzioni al giudice tutelare, giustamente è stato osservato che non si potrebbe pensare a poteri esercitati direttamente dal giudice tutelare, perchè bisognerebbe a questo scopo svolgere centinaia di migliaia di procedure e l'intervento del giudice arriverebbe quasi

sempre tardivo. Occorre, invece, che l'ospizio abbia una potestà tutelare di diritto, salvo a ricorrere al giudice tutelare in tutti i casi in cui il Codice impone l'intervento di questo magistrato.

Di massima importanza è la regola contenuta nel capoverso di questo articolo 408 c e per la quale si dispone che in ogni caso in cui il genitore del minore abbandonato riprenda l'esercizio della patria potestà, l'Istituto di pubblica assistenza deve richiedere che il giudice tutelare intervenga. Si è considerato infatti che purtroppo avviene spesso che i genitori legittimi o naturali, dopo avere abbandonato l'infante o il fanciullo o avere provocato il suo internamento in un riformatorio, ricompariscano per pretendere di ritirarlo in famiglia quando è divenuto un giovinetto educato ed abile al lavoro, procedendo, ove necessario, ad atti di riconoscimento o di legittimazione. Nello stato attuale della legislazione, l'Istituto non può opporsi alle loro richieste, anche se dubiti che il genitore reclaims il figlio a solo scopo di sfruttamento e che si tratti di ambienti familiari di corruzione o di mala vita. La disposizione proposta mira invece a proteggere il minore ed il pubblico interesse, stabilendo che la restituzione del minore non possa avvenire se non attraverso una procedura che si svolgerà davanti al giudice tutelare, il quale potrà fissare eventualmente dei limiti e delle condizioni atte a proteggere l'avvenire del minore.

Segue nell'articolo 408 e la norma di carattere generale, per la quale, indipendentemente dai poteri tutelari provvisoriamente esercitati di diritto dall'Istituto di pubblica assistenza a norma dell'articolo precedente, la tutela dei fanciulli ricoverati od assistiti può sempre essere deferita all'Istituto in modo permanente e formale, e quindi, anche all'infuori del caso particolare preveduto dall'articolo 362 del progetto definitivo (art. 352).

R. R., n. 180. — In conformità alle considerazioni di ordine sistematico sopracennate, ho regolato nell'art. 400 i poteri tutelari spettanti in via provvisoria agli istituti di assistenza quando il tutore non sia ancora nominato e in ogni caso quando l'esercizio della patria potestà o della tutela sia impedito, salva la facoltà del giudice tutelare di deferire, a termini dell'art. 352, la tutela del minore all'Istituto in cui il minore stesso si trova ricoverato. Queste norme costituiscono speciali adattamenti dell'Istituto tutelare, ma assumono in pari tempo una portata di carattere generale e una importanza rilevante, perchè sono la enunciazione di un principio fondamentale in materia di assistenza ai minori, che, cioè, la tutela di ogni minore, che venga raccolto od allevato in un istituto assistenziale, spetta senz'altro all'Istituto stesso fino a quando non sia definitivamente provveduto. Tale potere tutelare costituisce una spiccata manifestazione della funzione pubblica assistenziale svolta dagli appositi istituti del Regime.

Art. 401.

Intervento della pubblica autorità a favore del minori.

Quando il minore è moralmente o materialmente abbandonato o è allevato in locali insalubri o pericolosi, oppure da persone per negligenza, immoralità, ignoranza o per altri motivi incapaci di provvedere alla educazione di lui, la pubblica autorità, a mezzo degli organi di protezione dell'infanzia, lo collocherà in luogo sicuro, sino a quando si possa provvedere in modo definitivo alla sua protezione.

L. P.: Prop. Comm. Parl., art. 408 d).

R. C. P., pag. 826. — La disposizione dell'articolo 408 d corrisponde a quella contenuta nell'articolo 21 del Testo Unico delle leggi sulla protezione della maternità e dell'infanzia (Regio decreto 24 dicembre 1934, n. 2316). Ha

lo scopo preciso di stabilire la raccolta dei fanciulli privi di adeguata assistenza, salvo poi, in un secondo tempo, a provvedere al modo come essi possano essere protetti in via permanente. La sua applicazione forma il caposaldo della istituzione dei cosiddetti « Centri di osservazione », i quali costituiscono a loro volta uno dei fulcri principali dell'attività dell'O. N. M. I., in quanto è diretta alla protezione dei fanciulli materialmente o moralmente abbandonati.

In seno alla Commissione si sono sollevati dubbi sulla opportunità di inserire nel Codice questa disposizione che fissa i doveri degli enti di pubblica assistenza e nella primitiva formulazione si riferiva particolarmente all'O. N. M. I. Si è sostenuto in proposito che questa determinazione debba essere lasciata alla legge speciale, anche per non cristallizzare nel Codice civile istituti della Rivoluzione che sono in continuo perfezionamento, ma si è opposto che la disposizione si giustifica nel Codice in quanto costituisce una deroga alle norme comuni della patria potestà e della tutela ed ha una portata notevolissima essendo l'espressione del movimento rivoluzionario che si è determinato nel campo della assistenza; nè d'altra parte è da sorprendere che nel Codice di diritto privato penetri sempre più il diritto pubblico, soprattutto in questo campo. Il principio generale, infatti, che lo Stato possa intervenire e prendere a suo carico i figli di genitori incapaci, per ragioni materiali o morali, di provvedere alla loro educazione — nel progetto si regola anche la protezione dei figli legittimi quando si trovino in istato di abbandono — è di così alto interesse sociale che deve essere consacrato nel codice civile dove sono disciplinati i rapporti di famiglia. Si tratta di una limitazione del diritto di famiglia, di una sostituzione dello Stato ai doveri che i genitori non possono o non sanno compiere. E la Commissione ha aderito a questi concetti addivenendo però nella formula definitiva ad alcune modificazioni del testo originario.

Si è considerata, infatti, la opportunità di riservare al codice l'affermazione di un principio generale senza un riferimento preciso all'intervento dell'Opera nazionale per la protezione della maternità e dell'infanzia, Istituto che potrebbe anche cambiare di nome, e si è pertanto proposto di sostituire una formula che si riferisca genericamente ad un intervento della « pubblica autorità a mezzo dei suoi organi destinati alla protezione della maternità e dell'infanzia ». Nel testo definitivo si è anche ritenuto opportuno aggiungere la parola « materialmente » all'altra « moralmente » e sopprimere, perchè superflue, le parole « o cattiva condotta » dopo l'altra « ignoranza » e le parole « o istruzione » dopo l'altra « educazione ».

Il testo dell'articolo approvato dalla Commissione è risultato adunque così formulato:

« Quando il minore sia moralmente o materialmente abbandonato o allevato in locali insalubri o pericolosi, oppure da persone che per negligenza, immoralità, ignoranza o per altri motivi siano incapaci di provvedere alla sua educazione, la pubblica autorità, a mezzo dei suoi organi destinati alla protezione della maternità e dell'infanzia, lo collocherà in luogo sicuro, sino a che si possa provvedere in modo definitivo alla sua protezione ».

R. R., n. 181. — Nell'art. 401 ho riportato, nella sua sostanza, la disposizione dell'art. 21 del Testo Unico delle leggi sulla protezione e l'assistenza della maternità e dell'infanzia, approvato con R. decreto 24 dicembre 1934-XIII, n. 2136, che stabilisce l'intervento della pubblica autorità a favore dei minori abbandonati. E' vero che nel richiamo generale, fatto nell'articolo 398, alle leggi speciali per quanto concerne l'assistenza ai minori, è compresa anche l'accennata disposizione, ma ho pensato che fosse sommamente opportuno riaffermare in questa materia un principio direttivo della legislazione fascista, e cioè l'intervento diretto della pubblica autorità a favore dei minori abbandonati. L'assunzione di questa norma nel codice civile vuol significare che l'intervento dell'autorità a favore dell'infanzia abbandonata o allevata in modo non conve-

niente, costituisce nel nuovo diritto non tanto una funzione amministrativa di carattere eccezionale, quanto una normale pubblica attività nell'interesse della sanità fisica e morale della stirpe. La nuova sistemazione presenta inoltre il vantaggio di sottrarre la norma alla frequente mutabilità della legislazione speciale, e fissa un criterio informatore, di importanza fondamentale, del diritto civile fascista. Considerata sotto questo profilo, la disposizione dell'art. 401 ha una portata assai vasta, perchè l'attività dell'autorità amministrativa viene a incontrarsi con quella che è la competenza speciale del tribunale e del giudice tutelare in materia di patria potestà e di tutela. Sono evidenti i molteplici vantaggi che la collaborazione fra i detti organi apporterà in tutti i casi in cui sia urgente provvedere per la tutela di minorenni abbandonati o allevati con pericolo per la loro sanità fisica o morale.

La R. R. mette in evidenza la vastissima portata della norma, la quale attribuisce importanti poteri, per quanto concerne l'allevamento e l'educazione dei minori, non solo all'autorità giudiziaria, ma anche all'autorità amministrativa. Il provvedimento, che questa può adottare, di sottrazione del minore a colui che male lo alleva ed educa, ha natura cautelare e temporanea, in attesa della definitiva sistemazione del minore stesso. Il provvedimento può essere adottato in tutti i casi di violazione dei doveri inerenti alla patria potestà, alla tutela ecc., quando per essi non sia prevista una sanzione espressa o, se prevista, non sia stata ancora applicata dall'autorità giudiziaria.

Art. 402.

Affidamento dei minori - Istanza di affiliazione - Divieto per diversità di razza.

L'istituto di pubblica assistenza può affidare, a norma delle disposizioni speciali, il minore ricoverato a persona di fiducia. Questa, decorsi tre anni dall'affidamento, può chiedere al giudice tutelare del luogo di sua residenza di affidarsi il minore.

Eguale facoltà spetta alla persona che ha provveduto all'allevamento del minore senza che le sia stato affidato dall'istituto.

Se il richiedente è coniugato occorre l'assenso dell'altro coniuge.

L'affiliazione non può essere domandata da persona di razza non ariana, salvo che il minore appartenga pure a razza non ariana.

L. P.: Prop. Comm. Parl., art. 408 f).

R. O. P., pag. 827. — L'articolo 408 f) contiene il regolamento del nuovo istituto. Nella formula proposta dalla Sottocommissione l'articolo cominciava col disporre che tra l'allevatore esterno o il capo della famiglia presso cui un minore sia stato collocato da un Istituto di pubblica assistenza e il minore medesimo può essere costituito un vincolo parentale in virtù di pubblica autorità. La costituzione di tale vincolo, si aggiungeva, è dichiarata con decreto del giudice tutelare del mandamento dove risiede l'allevatore o il capo della famiglia, su domanda di questo, decorsi non meno di tre anni dal collocamento e il vincolo può essere esteso al coniuge dell'allevatore o capo di famiglia sopra sua domanda. La Commissione ha ritenuto anzitutto di premettere all'articolo un comma di collegamento con le precedenti disposizioni così formulato: «L'Istituto di pubblica assistenza può affidare, a norma delle disposizioni speciali, a persona di fiducia il minore ricoverato» e di semplificare la dizione del comma successivi dove si parla dell'«allevatore esterno o capo della famiglia presso cui il minore sia stato collocato». Ha ritenuto opportuno il termine di

tre anni posto al periodo preventivo del collocamento, in luogo di quello decennale proposto dalla Commissione Reale, concordando nell'avviso della Sottocommissione che esso sia sufficiente per creare e consolidare quel rapporto di affetto e disciplina domestica che dovrà diventare permanente e duraturo e perchè esso non sia assunto se non dopo ponderata considerazione, mentre un periodo più lungo potrebbe notevolmente ridurre il beneficio di questa istituzione.

La Commissione ha anche aggiunto, in conformità ai concetti già accennati, un ultimo comma per precisare che lo stesso vincolo, con le stesse forme, può essere costituito tra il minore e la persona che direttamente ha provveduto all'allevamento di lui.

Ma dove la Commissione più a lungo si è soffermata è sulla disposizione relativa alla costituzione del vincolo parentale tra il minore e la persona cui esso è affidato. La Sottocommissione ha precisato nella sua relazione che ha evitato di dare un nome specifico al nuovo istituto per la difficoltà di trovare una denominazione adatta che non richiamasse quella dell'adozione da cui quest'istituto differisce sia dal punto di vista concettuale che da quello del suo regolamento. Ma si sono anzitutto sollevati dubbi sulla stessa opportunità di ammettere la costituzione di un vincolo parentale, osservandosi essere sufficiente affermare che il minore può essere posto sotto la patria potestà della persona cui è affidato, tanto più che si tratta di un vincolo che si può facilmente revocare, mentre l'ammissione di uno speciale vincolo attenua ancor più la differenza tra il nuovo istituto e l'adozione.

Senonchè si è chiarito che vi sono notevoli differenze tra l'adozione e il nuovo vincolo; che con la prima si crea un rapporto di parentela civile, e col nuovo istituto un rapporto che imita la famiglia naturale e ha una speciale giustificazione assistenziale, senza essere un mero vincolo assistenziale. L'adozione non sostituisce al vincolo naturale della filiazione un vincolo nuovo, ma ne crea un secondo accanto al primo (art. 307 del progetto) (art. 298); il nuovo istituto invece mira a sostituire al vincolo naturale della filiazione, impedito o interrotto nei suoi naturali effetti a cagione del non riconoscimento o dell'abbandono dei genitori, un vincolo nuovo, fondato sull'allevamento, sulla coabitazione, sull'affetto e sulla riconoscenza. Diverse sono poi le condizioni e gli effetti dei due istituti. L'adozione è vietata quando ci sono figli, mentre il vincolo del quale si discute si può costituire anche se esistono figli. Diverse del pari, e profondamente, sono le conseguenze patrimoniali dei due istituti, perchè mentre l'adozione conferisce all'adottato un diritto di successione sui beni dell'adottante e stabilisce altresì per l'uno e per l'altro un diritto alimentare oltre al mantenimento del minore adottato da parte dell'adottante, nel caso in esame non si verifica che solo quest'ultimo effetto. Poi, mentre l'adozione ha un carattere più duraturo, il presente vincolo può essere revocato dal giudice tutelare quando riesca troppo gravoso alla persona cui il minore è stato affidato. Si è inoltre ricordato che l'ammissione di questo rapporto è universalmente sostenuta per rafforzare viepiù quel vincolo di affetto che nasce dall'allevamento, per aiutare e completare l'opera degli Istituti assistenziali e per dare a coloro che hanno raccolto il fanciullo la necessaria sicurezza contro una tarda richiesta dei genitori tendente il più delle volte a sfruttare il valore economico raggiunto dal minore come strumento di lavoro o a ricattare i nuovi genitori in ragione diretta dell'affetto in essi sorto verso il bambino allevato. E' solo favorendo il sorgere di questo più forte vincolo che il Codice potrà, con benefici effetti, agire sopra la già ricordata moltitudine di fanciulli rimasti fino ad oggi estranei ai benefici di assistenza e di tutela che il Codice stesso prescrive.

In definitiva la maggioranza della Commissione si è espressa favorevolmente alla conservazione della formula «vincolo parentale», escludendo così

anche le altre denominazioni, che erano state suggerite, di «vincolo assistenziale» e di «vincolo familiare».

R. R., n. 182 e 183. — Segue nell'art. 402 la disciplina della cosiddetta «piccola adozione». In ordine a questo istituto non ho trovato esatta la denominazione «vincolo parentale» usata dalla Commissione parlamentare, perchè tale non può qualificarsi un vincolo che intercorre fra il minore affidato e la persona dell'affidatario, che non porta alla costituzione di uno stato familiare e non attribuisce diritti successori. Ho d'altronde escluso il termine «piccola adozione», perchè tale locuzione avrebbe l'inconveniente di avvicinare concettualmente il nuovo istituto a quello dell'adozione, dal quale invece nettamente si differenzia. E' vero che i due istituti hanno in comune il fatto materiale dell'assunzione di un estraneo nell'ambito di una famiglia, ma tale assunzione ha luogo con finalità, modalità ed effetti diversissimi. Mentre precipua finalità dell'adozione è quella di assicurare la continuità della famiglia, inserendo in essa e nella posizione di figlio, una persona estranea, il nuovo istituto ha per scopo precipuo di dare ai fanciulli privi o abbandonati dai genitori l'assistenza di cui hanno bisogno e quindi ha finalità essenzialmente benefica e assistenziale. Pertanto, mentre l'istituto dell'adozione è disciplinato dalla legge in funzione soprattutto dell'interesse della famiglia che si costituisce con l'atto di adozione, l'istituto dell'affiliazione è regolato in funzione dell'interesse pubblico dell'assistenza ai minori e si ricollega all'istituto della tutela. Dalla diversa finalità dei due istituti discendono conseguenze rilevanti: così, non si richiede che l'affiliante sia privo di figli, mentre per la adozione ciò è condizione essenziale; non si sono posti i limiti e le condizioni di età che si esigono per l'adozione; l'affiliazione per la sua stessa natura, a differenza di quel che avviene per l'adozione, può trovare applicazione solo nei confronti dei minorenni; l'adozione fa sorgere un vincolo duraturo e diritti successori a favore dell'adottato, il che non fa l'affiliazione.

Pertanto il termine «affiliazione» mi è sembrato il più idoneo a caratterizzare il nuovo istituto.

Vero è che questo termine indicava nel diritto intermedio un istituto che aveva la funzione di creare un successore alla persona dell'affiliante, mentre il termine «affiliazione» usato per indicare l'attuale istituto, che non crea diritti successori, anzi si estingue con la morte dell'affiliante, verrebbe ad avere un significato del tutto diverso dal significato storico ad esso inerente. Ma ciò non deve destare preoccupazioni, per il fatto che l'antico istituto dell'affiliazione, che fiorì fino al tredicesimo secolo in Italia, è ormai estraneo alla coscienza giuridica contemporanea ed è perciò da escludere la possibilità di equivoci sul significato del termine. Viceversa questo termine, rispetto ad altri che sono stati proposti, offre l'indiscutibile vantaggio di esprimere dal punto di vista lessicologico, il concetto che la persona, a cui viene affidato il minore, attribuisce a questi una posizione quasi analoga a quella di figlio e ha il dovere morale di trattarlo ed educarlo come tale. Questo sentimento è così profondamente radicato nella coscienza della nostra popolazione che i minori affidati dai brefotrofi ai privati sono da questi considerati quasi come figli propri. Tale vivo sentimento è opportuno rispecchiare in termine appropriato.

L'art. 408 f) proposto dalla Commissione parlamentare è stato modificato. Nel corrispondente art. 402 mi sono limitato a contemplare la possibilità dell'affidamento a privati di minorenni ricoverati in istituti di assistenza e la facoltà della persona, a cui il minore è stato affidato, di chiedere al giudice tutelare, dopo tre anni dall'affidamento, di affidarsi il minore e ho concesso la medesima facoltà a chi abbia provveduto all'allevamento del minore senza che gli sia stato affidato da un istituto. Ho escluso da questo articolo, per ragioni sistematiche, ogni accenno alle forme con cui il vincolo è dichiarato, mentre ho espressamente disposto che, se l'affiliante è coniugato, deve esservi

l'adesione del coniuge per evitare di pregiudicare l'armonia e la pace domestica, immettendo nella famiglia un minore estraneo.

Ad evitare poi il pericolo che minori di razza ariana possano essere affiliati da persone di razza diversa, ho disposto che coloro che non appartengono alla razza ariana possono chiedere l'affiliazione solo di minori che non siano di razza ariana.

Art. 403.

Procedimento per la dichiarazione di affiliazione.

Il giudice tutelare prima di provvedere alla domanda indicata nell'articolo precedente raccoglie accurate informazioni sulle condizioni economiche, morali e familiari del richiedente, sul trattamento da esso fatto al minore, sulle condizioni fisiche, morali e intellettuali di questo. Deve inoltre sentire l'istituto presso il quale il minore fu ricoverato o dal quale fu assistito, i prossimi parenti del medesimo e il minore stesso, se è in grado di esprimere il suo avviso.

Non può essere accolta l'istanza di chi si trova nelle condizioni di incapacità tutelare previste dall'art. 348.

Il provvedimento che accoglie la domanda attribuisce al minore il cognome dell'affiliante, qualora questi ne abbia fatta richiesta. Se si tratta di un figlio legittimo o di un figlio naturale riconosciuto, il cognome dell'affiliante può soltanto essere aggiunto a quello del minore.

Il giudice tutelare può prescrivere norme per l'allevamento e l'educazione del minore.

Il provvedimento che accoglie la domanda di affiliazione deve essere omologato dal tribunale, sentito il pubblico ministero, e deve essere annotato in margine all'atto di nascita del minore.

Il coniuge dell'affiliante può ottenere, nelle forme già indicate, che la qualità di affiliante sia attribuita anche a lui.

L. P.: Prop. Comm. Parl., art. 408 g).

R. C. P., pag. 829. — Nell'articolo 408 g si sono regolate con particolare cura e cautela le forme del decreto di costituzione del vincolo parentale. Si è stabilito che il giudice tutelare, prima di emanare il cennato decreto, deve raccogliere accurate informazioni sulle condizioni economiche, morali e familiari delle persone con le quali viene costituito il vincolo parentale, sul trattamento da esse usato al minore, sulle condizioni fisiche, intellettuali e morali di questo, assumendo, ove occorra, testimonianze sotto vincolo di giuramento. Deve sentire l'istituto presso cui il minore fu ricoverato o da cui fu assistito, i prossimi parenti del medesimo ed anche il minore se sia in condizioni di esprimere utilmente il suo avviso. Deve constatare inoltre che la persona cui spetterà la patria potestà sul minore non si trova nelle condizioni di incapacità tutelare previste dall'articolo 358 (art. 348). Il decreto può prescrivere norme per l'allevamento e l'educazione del minore. Esso non è esecutivo se non dopo che è stato omologato dal tribunale su richiesta conforme del Pubblico Ministero. Deve essere trascritto nei registri di stato civile del Comune di residenza del fanciullo ed annotato sui registri di stato civile del Comune di origine in margine dell'atto di nascita.

In ordine a questo articolo merita di essere ricordato che la Sottocommissione aveva proposto che il decreto fosse omologato dal tribunale dei minorenni, ma si è osservato dalla Commissione che, pur essendo opportuno che il decreto del giudice tutelare, nonostante l'aumento di competenza proposto per questo magistrato, fosse, in considerazione dell'entità del provvedimento, sottoposto ad una omologazione, era preferibile demandare tale omologazione al tribunale ordinario, dato che i tribunali dei minorenni, pure affidati ad ottimi magistrati, hanno limitata dalla scarsità dei mezzi la loro azione e sono inoltre istituiti soltanto presso le sedi di Corti di appello.

R. R., n. 183. — Le forme per la costituzione del rapporto di affiliazione sono regolate nell'art. 403, che traccia la procedura relativa. Non ho creduto necessario stabilire che il giudice possa assumere testimonianze sotto il vincolo del giuramento, e ho preferito lasciare ad esso la libertà di raccogliere qualsiasi testimonianza, senza intralci procedurali, a titolo informativo.

In conformità della natura del vincolo mi è sembrato opportuno stabilire una vera e propria condizione ostativa alla ammissibilità del vincolo stesso nei riguardi di persone che siano incapaci di uffici tutelari.

Apposita norma stabilisce che l'affiliato assume il cognome dell'affiliante, solo se vi sia esplicita istanza dell'affiliante stesso, all'atto della costituzione del vincolo. La Commissione parlamentare avrebbe desiderato che fra gli effetti del vincolo fosse compresa anche l'assunzione del cognome. Senonchè ho considerato che, accogliendosi la proposta, si sarebbe dovuta ammettere la revoca del cognome con la revoca dell'affiliazione, mentre, il cognome, come attinente alla personalità, deve essere attribuito in via definitiva e restare fermo malgrado la revoca. Pertanto ho creduto opportuno che l'attribuzione del cognome sia fatta con carattere definitivo ma sia subordinata ad un'esplicita richiesta dell'affiliante.

Non ho stabilito che l'omologazione del provvedimento del giudice tutelare, che dichiara l'affiliazione, abbia luogo dietro richiesta conforme del pubblico ministero, perchè ho ritenuto preferibile concedere al tribunale ampia libertà di apprezzamento. Ho semplificato, poi, per ragioni di utilità pratica, la procedura, stabilendo che il decreto costitutivo del vincolo sia annotato a margine dell'atto di nascita del minore, sembrandomi superflua la ulteriore trascrizione sui registri di stato civile del comune di residenza del minore stesso.

Quanto alla possibilità della estensione del vincolo al coniuge dell'affiliante, di essa ho fatta menzione dopo aver trattato del provvedimento del giudice, costitutivo del vincolo, perchè logicamente l'estensione non può che susseguire alla costituzione del vincolo, a meno che la richiesta di affiliazione non sia fatta contemporaneamente da entrambi i coniugi.

Art. 404.

Effetti dell'affiliazione.

L'affiliazione attribuisce all'affiliante i poteri inerenti alla patria potestà.

L'affiliante deve mantenere l'affiliato; deve educarlo e istruirlo conformemente a quanto è prescritto nell'art. 145. Sono applicabili le disposizioni dell'art. 299, quarto comma, e dell'art. 300.

Se il minore è stato affiliato da due coniugi, l'esercizio dei poteri inerenti alla patria potestà spetta al marito.

L. P.: Prop. Comm. Parl., art. 408 h).

R. C. P., pag. 829. — Nell'articolo 408 h sono stati disciplinati gli effetti

della costituzione del vincolo parentale. Per quanto riguarda gli eventuali diritti patrimoniali del minore si è ritenuto opportuno applicare le disposizioni del Titolo dell'adozione facendo riferimento al contenuto degli articoli 308 e 309 del progetto (artt. 299, 300), intendendo naturalmente escludere le disposizioni non richiamate relative agli alimenti e ai rapporti successori; ma per ciò che concerne la persona del minore non è apparso che tale assimilazione fosse conciliabile con la differenza fondamentale che, come si è detto, corre tra il vincolo dell'adozione e il nuovo istituto. Si è quindi in proposito suggerito che si costituissero rapporti analoghi a quelli tra padre e figlio, dichiarandosi che il vincolo parentale pone il minore sotto la patria potestà della persona cui è affidato e sono applicabili le disposizioni degli articoli 153 (artt. 145, 146) del Titolo VI e 323 a 327 (artt. 313 a 317) del Titolo IX.

Segue quindi, quale massimo beneficio di questo vincolo parentale, la concessione all'illegittimo di un cognome che indichi l'appartenenza ad una famiglia. Se si tratta di figlio di genitori ignoti o di figlio naturale non riconosciuto, egli assume il cognome della persona che esercita su di lui la patria potestà; se si tratta di figlio legittimo o riconosciuto, il cognome di detta persona sarà aggiunto al suo cognome familiare. Nella formulazione originaria dell'articolo si era detto per il primo caso che il minore veniva designato ufficialmente come figlio delle persone con le quali viene ad essere congiunto dal vincolo parentale, ma successivamente si è osservato che per l'attribuzione al minore del cognome della persona cui è affidato non era necessaria quella designazione ufficiale, non conciliabile col contenuto dell'istituto che verrebbe ad assumere una portata più notevole dell'altro relativo all'adozione, mentre appare più facilmente revocabile. Il testo approvato dalla Commissione si limita pertanto alla dichiarazione relativa all'assunzione del cognome, rimettendo all'uso la scelta di una particolare denominazione delle persone fra cui si costituisce il vincolo.

R. R., n. 184. — Gli effetti dell'affiliazione sono regolati dall'art. 404. Non ho ritenuto opportuno affermare che l'affiliato è posto sotto la patria potestà dell'affiliante, perchè questa soggezione è propria della filiazione legittima; ma ho stimato preferibile, conformemente a quanto è stato disposto per i rapporti fra il genitore naturale e il figlio riconosciuto, far menzione genericamente di attribuzione dei poteri inerenti alla patria potestà. In ogni caso è superfluo il richiamo alle norme del Titolo IX, poichè appare ovvia l'applicazione di tali disposizioni. Sono stato invece d'avviso di enunciare esplicitamente, anche qui, con formula analoga a quella usata per la filiazione naturale, l'obbligo del mantenimento, dell'educazione e istruzione dell'affiliato, in quanto esso costituisce l'effetto più rilevante del vincolo. Ho fatto poi espresso richiamo al quarto comma dell'art. 299 e all'art. 300 per escludere l'usufrutto legale, nell'eventualità che l'affiliato abbia beni o li acquisti successivamente, e per stabilire l'obbligo dell'inventario relativo. Essendo poi prevista la possibilità che il minore venga affiliato da due coniugi, si è resa necessaria una norma per stabilire a quale di essi spetti l'esercizio dei poteri derivanti dalla patria potestà. Naturalmente, l'esercizio deve essere attribuito al marito per la sua qualità di capo della famiglia.

Art. 405.

Cessazione degli effetti dell'affiliazione per matrimonio.

Il matrimonio tra persone legate da vincolo di affiliazione fa cessare gli effetti dell'affiliazione.

L. P.: Prop. Comm. Parl., art. 408 4).

R. R., n. 185. — Nell'art. 405 ho specificato, con formula analoga a quella dell'art. 308, in tema di adozione, che gli effetti dell'affiliazione vengono meno, quando le persone, tra cui corre questo vincolo, contraggono matrimonio tra loro.

Art. 406.

Revoca dell'affiliazione.

L'affiliazione può essere revocata dal giudice tutelare:

- a) su richiesta dell'affiliante per traviamiento del minore;
- b) su richiesta dell'affiliante per sopravvenuta impossibilità di continuare a provvedere all'allevamento di lui;
- c) su richiesta dell'Istituto di pubblica assistenza che ha ricoverato o assistito il minore, per gravi motivi.

L'affiliazione può essere altresì revocata su richiesta dell'affiliato divenuto maggiore, quando ricorrono gravi motivi.

L. P.: Prop. Comm. Parl., art. 408 l).

R. C. P., pag. 830. — Gli articoli 408 l, 408 m e 408 n regolano la durata del vincolo parentale. Evidentemente tale vincolo può continuare per tutta la vita delle persone, fra le quali è costituito, quando dia luogo fra di esse a sentimenti profondi e duraturi di affetto e di riconoscenza. Ma non si può prescindere, anzitutto, dalla considerazione delle condizioni nelle quali questo vincolo è sorto. Non si può negare, cioè, al minore diventato maggiore, il diritto di ripudiare un rapporto alla cui costituzione la sua volontà è rimasta estranea, allorchè egli abbia raggiunto il pieno possesso del conoscere e del volere. Nè si può nemmeno rifiutare, d'altra parte, in modo assoluto ai genitori civili la facoltà di sciogliersi, in taluni casi particolarmente gravi, da questo vincolo che essi hanno accettato, non per dovere di natura, ma per un atto di volontà formatosi in condizioni che lo giustificavano. Infine sembra opportuno e prudente che l'Istituto che ha ricoverato e assistito il minore e che ha assunto la responsabilità del suo collocamento esterno possa richiedere al giudice la revoca del provvedimento quando gravi motivi lo inducano a ritenere che questo collocamento non risponde agli interessi del minore.

In base a questi concetti l'articolo 408 l *dispone* che « il decreto che costituisce il vincolo parentale potrà essere revocato dal giudice tutelare:

- a) su richiesta del minore diventato maggiore;
- b) su richiesta delle persone con le quali è stato costituito il vincolo parentale, per traviamiento del minore;
- c) su richiesta delle stesse per sopravvenuta impossibilità di dette persone di continuare a provvedere all'allevamento;
- d) su richiesta dell'Istituto di pubblica assistenza che ha ricoverato o assistito il minore, per gravi motivi ».

Nel testo originario, fra l'altro, per il primo caso era stato prescritto che la richiesta fosse presentata entro l'anno dalla maggiore età, ma si è ritenuto opportuno poi di togliere questo limite, essendo stato osservato che la causa del dissenso può ben manifestarsi anche dopo.

R. R., n. 186. — Benchè l'affiliazione sia un vincolo assistenziale a vantaggio dell'affiliato minorenni, tuttavia mi è sembrato opportuno disciplinare con maggior rigore la possibilità di far cessare l'affiliazione da parte dell'affiliato divenuto maggiorenne, disponendo che la cessazione possa essere chiesta solo quando ricorrano gravi motivi. Questa limitazione è dettata in base alla giusta preoccupazione di evitare che l'affiliato possa commettere, senza giustificato motivo, un atto di ingratitudine verso chi lo ha educato e allevato.

Art. 407.

Estinzione dell'affiliazione.

Il giudice tutelare, su richiesta degli interessati o anche d'ufficio, dichiara estinta l'affiliazione quando il genitore, decaduto dalla patria potestà o impedito di esercitarla, è reintegrato nell'esercizio della potestà medesima.

Nel caso di legittimazione o di riconoscimento del minore, il giudice tutelare delibera se sia nell'interesse del minore continuare l'affiliazione ovvero se sia da conferire al genitore l'esercizio della patria potestà. In quest'ultimo caso dichiara estinta l'affiliazione. Se l'affiliazione continua, l'affiliato, a cui è stato attribuito il cognome dell'affiliante, non assume il cognome del genitore.

Il giudice tutelare può prescrivere in ogni caso regole o condizioni per l'ulteriore educazione del minore.

L. P.: Prop. Comm. Parl., art. 408 m).

R. C. P., pag. 831. — L'articolo 408 m regola i rapporti tra la parentela naturale e quella costituita col presente istituto. In proposito si è considerato che se si tratta di figlio legittimo e di patria potestà che fu tolta o sospesa per colpe che hanno potuto essere non gravi, o per impedimenti che hanno potuto essere temporanei, non si può negare che il nuovo vincolo debba rimanere estinto se il genitore è reintegrato dal magistrato nell'esercizio della potestà medesima. Lo stesso nel caso che il genitore naturale abbia riconosciuto o legittimato il figlio, tranne che egli medesimo consenta che il vincolo parentale perduri, o che il genitore sia indegno di assumere l'esercizio della patria potestà, nella quale ipotesi si deve attribuire al giudice tutelare la facoltà di vietare che il fanciullo cada nel suo potere.

In base a questi concetti l'articolo 408 m dispone: « Il giudice tutelare dichiara estinto il vincolo parentale quando il genitore naturale, decaduto dalla patria potestà o impedito di esercitarla, è reintegrato nell'esercizio della potestà medesima.

« Dichiarata ugualmente estinto il vincolo nei casi di legittimazione o di riconoscimento, salvo che il genitore, che avrebbe diritto di esercitare la patria potestà in seguito alla legittimazione o al riconoscimento, consenta che il vincolo perduri, oppure che il giudice tutelare constati che detto genitore è indegno dell'esercizio della patria potestà.

« La estinzione sarà dichiarata con decreto, emesso sulla richiesta degli interessati o anche d'ufficio. Nel decreto il giudice tutelare può, in ogni caso, prescrivere regole o condizioni per la ulteriore educazione del minore ».

R. R., n. 187. — Per quanto si riferisce all'estinzione del vincolo di affiliazione, ho soppresso nell'art. 407 la parola « naturale » riferita al genitore dell'affiliato, per evitare che l'espressione « genitore naturale » si interpreti in contrapposizione a genitore legittimo, mentre essa intende contemplare il genitore del sangue, sia legittimo che naturale.

Non mi è sembrato conveniente affermare il principio che l'affiliazione si estingue quando abbia luogo la legittimazione o il riconoscimento dell'affiliato da parte del genitore, a meno che il genitore sia riconosciuto indegno dell'esercizio della patria potestà. Mi è sembrato preferibile lasciare al giudice tutelare la facoltà di valutare, avuto riguardo a tutte le circostanze, l'opportunità di far perdurare il vincolo di affiliazione, oppure di conferire l'esercizio della

patria potestà al genitore dell'affiliato che riconosca o legittimi il figlio. E' in tal modo demandato al prudente arbitrio del magistrato di adottare il provvedimento che meglio risponda agli interessi del minore.

Nell'ipotesi in cui il giudice tutelare riconosca conveniente il perdurare dell'affiliazione, ho voluto vietare che l'affiliato, a cui l'affiliante abbia attribuito il proprio cognome, debba assumere anche il cognome del genitore, che lo abbia riconosciuto o legittimato successivamente all'affiliazione. Tale disposizione, naturalmente, ha valore, finchè il vincolo di affiliazione non sia, in epoca posteriore, sciolto o estinto, perchè da tale momento non vi è più ragione di escludere l'assunzione del cognome del genitore del sangue.

Art. 408.

Procedimento per la revoca e l'estinzione.

Il giudice tutelare, prima di emettere il provvedimento di revoca o di estinzione, deve sentire le persone tra cui il vincolo di affiliazione è stato costituito e il rappresentante dell'istituto che ha prestato ricovero o assistenza al minore.

Il provvedimento di revoca o di estinzione è soggetto all'omologazione e all'annotazione previste nel quinto comma dell'art. 403.

L. P.: Prop. Comm. Parl., artt. 408 n) e 408 o).

R. C. P., pag. 931. — Forme particolari si è poi ritenuto di prevedere negli articoli 408 n e 408 o affinché la revoca o la cessazione del vincolo avvenga sotto l'osservanza di prudenti cautele. Così nell'articolo 408 n si è prescritto che in tutti i casi di revoca o di estinzione, il giudice tutelare, prima di provvedere, senta il Pubblico Ministero, le persone fra cui fu costituito il vincolo, compreso quindi il minore, e l'Istituto che ha prestato ricovero o assistenza al minore.

Inoltre si è richiesto nell'articolo 408 o che tutti questi decreti, prima di diventare esecutivi, vengano in ogni caso, come i decreti che costituiscono il vincolo, omologati dal tribunale su richiesta conforme del Pubblico Ministero e annotati nei registri di stato civile in margine della trascrizione o a seguito dell'annotazione del decreto di creazione del vincolo parentale.

R. R., n. 188. — Sono state fuse nell'art. 408 le disposizioni riflettenti il procedimento per la revoca o la estinzione del vincolo di affiliazione. Ho soppresso l'obbligo del giudice tutelare di sentire il parere del pubblico ministero, perchè questo già interviene ai fini dell'omologazione del provvedimento. Per quanto concerne la esenzione degli atti, contemplati nel presente titolo, dalle tasse di bollo e di registro, potrà provvedersi in sede di norme di attuazione, conformemente alla proposta della Commissione parlamentare.

TITOLO XII.

DELL'INFERMITA' DI MENTE. DELL'INTERDIZIONE E DELL'INABILITAZIONE.

R. C. R., pag. 193. — Il titolo in esame è uno di quelli in cui, pur essendo state conservate inalterate le linee essenziali del regolamento predisposto dal codice per gli istituti che ne sono l'oggetto, più ampie e profonde sono state le innovazioni di sostanza e di forma che il progetto ha in questi introdotte. Ciò si deve soprattutto alla insufficienza ed ai vizi ben noti dell'accennato loro regolamento attuale, causa precipua delle numerose e gravi controversie che in materia dividono la dottrina e la giurisprudenza.

Il progetto ha voluto eliminare almeno la parte più rilevante di tali controversie e predisporre una disciplina più unitaria e completa della materia e al tempo stesso maggiormente idonea ad assicurare una più intensa protezione non solo delle persone contro cui l'interdizione o l'inabilitazione siano state promosse, ma anche dei terzi che entrino in rapporto con loro. Esso perciò, fra l'altro, tratta insieme in un unico capitolo, dell'interdizione e dell'inabilitazione — eliminando così le attuali questioni circa i limiti di estensibilità delle disposizioni dettate dal codice per l'interdizione alla inabilitazione — e tende a trasportare nel codice civile alcune disposizioni contenute nel codice di rito o in qualche legge speciale, che per la loro natura sembrano trovare in quello una sede più adeguata. Esso dedica inoltre un apposito capitolo alla infermità di mente non accompagnata da interdizione od inabilitazione, come anche ai casi di perturbamento mentale anche non abituale e del tutto passeggero.

R. G., n. 385. — La Commissione Reale aveva diviso questo titolo in due capi: uno per la disciplina degli istituti della interdizione e della inabilitazione, l'altro contenente un gruppo di disposizioni riguardanti l'infermità di mente in generale. In questo secondo capo erano state riprodotte alcune norme ora comprese nella legge sui manicomi e sugli alienati. Mi è sembrato che tale riproduzione non rispondesse ad alcuna esigenza di utilità pratica e che, d'altra parte, nel codice civile la posizione dell'infermo di mente dovesse essere presa in considerazione soltanto allo scopo di determinare la sua capacità giuridica, lasciando alla legge speciale la cura dei fini di assistenza e di sicurezza pubblica che si connettono allo stato di infermità mentale. E poichè le norme sulla capacità dell'infermo di mente sono strettamente collegate con quelle che regolano la capacità dell'interdetto e dell'inabilitato, veniva meno l'opportunità di raccoglierle in una sezione speciale. Pertanto il titolo ha ripreso la denominazione che ha nel codice vigente.

R. C. P., pag. 832. — La Commissione ha riconosciuto l'importanza delle innovazioni che il progetto ministeriale ha apportato in questo Titolo alle attuali insufficienti disposizioni del Codice, al fine di predisporre una disciplina più unitaria della materia e nel tempo stesso meglio adatta ad assicurare una più intensa protezione non solo delle persone contro cui l'interdizione e l'inabilitazione siano state promosse, ma anche dei terzi che entrino in rapporto con loro. Il sistema pertanto del progetto ministeriale di trattare insieme i due istituti dell'interdizione e dell'inabilitazione ha trovato il consenso della Commissione come quello che vale ad eliminare le attuali questioni circa i limiti di applicabilità delle disposizioni riguardanti il primo istituto al secondo. La

Commissione ha anche ritenuto opportuna la determinazione del progetto ministeriale di eliminare dal Titolo dell'interdizione alcune norme pertinenti ad altre leggi che la Commissione Reale aveva creduto di riservare a questa sede. La Commissione Reale aveva infatti diviso questo Titolo in due Capi, uno per la disciplina degli istituti dell'interdizione e dell'inabilitazione, l'altro contenente un gruppo di disposizioni sull'infermità di mente in genere, riproducendo in questo alcune norme attualmente comprese nella legge sui manicomi e sugli alienati e in quello varie norme di diritto processuale. Alla Commissione ministeriale è sembrato invece che tale riproduzione non rispondesse ad alcuna esigenza di utilità pratica e mentre fu del parere che norme puramente processuali in materia di interdizione e inabilitazione non dovessero essere avulse dalla loro sede naturale, d'altra parte ritenne che nel Codice civile la posizione dell'infermo di mente dovesse essere presa in considerazione soltanto allo scopo di determinare la sua capacità giuridica lasciando alla legge speciale la cura dei fini di assistenza e di sicurezza pubblica che si connettono allo stato di infermità mentale.

La Commissione parlamentare ha quindi riconosciuto che veniva meno l'opportunità di raccogliere in una Sezione speciale le norme sulla capacità dell'infermo di mente, dato il loro stretto collegamento con quelle che regolano la capacità dello interdetto e dell'inabilitato, ma non ha ritenuto che potessero restare comprese nel Titolo se non sostituendo alla intestazione data dal progetto ministeriale «Della interdizione e dell'inabilitazione» altra che facesse anche a quella infermità riferimento, come la seguente: «Della interdizione, dell'inabilitazione e dell'infermità di mente in generale».

R. R., n. 189. — La Commissione parlamentare ha pienamente approvato il sistema del progetto definitivo di trattare insieme i due istituti dell'interdizione e dell'inabilitazione e di non raccogliere in una sezione speciale, come aveva fatto il progetto preliminare, le norme sull'infermo di mente non interdetto, che sono strettamente collegate con quelle che regolano la capacità dell'interdetto e dell'inabilitato. Ha peraltro proposto di sostituire all'intestazione «Della interdizione e della inabilitazione» un'altra che facesse riferimento anche all'infermità di mente.

Ho aderito al suggerimento ed ho, anzi, premesso nella rubrica del titolo l'infermità di mente, che costituisce uno stato generale, rispetto al quale l'interdizione e l'inabilitazione non sono che situazioni particolari.

Art. 409.

Persone che devono essere interdette.

Il maggiore di età e il minore emancipato, i quali si trovano in condizioni di abituale infermità di mente che li rende incapaci di provvedere ai propri interessi, devono essere interdetti.

P. L.: C. civ. 1865, art. 324.

L. P.: Prog. Comm. Reale, art. 466; prog. def., art. 409.

R. C. R., pag. 194. — I presupposti ritenuti dal progetto necessari e sufficienti perchè si possa, ed anzi, trattandosi di provvedimento sostanzialmente imposto dalla tutela degli interessi dell'infermo di mente, si debba procedere alla pronuncia dell'interdizione, sono quelli stessi che stabilisce il codice attuale: abituale infermità di mente, da cui sia affetto un maggiore di età o un minore emancipato, ed avente tale gravità da rendere l'infermo incapace di provvedere ai propri interessi (art. 466).

Art. 410.

Persone che possono essere inabilite.

Il maggiore di età infermo di mente, lo stato del quale non è talmente grave da far luogo all'interdizione, può essere inabilitato.

Possono anche essere inabilitati coloro che, per prodigalità o per abuso abituale di bevande alcoliche o di stupefacenti, espongono sè o la loro famiglia a gravi pregiudizi economici.

Possono infine essere inabilitati il sordomuto e il cieco dalla nascita o dalla prima infanzia, i quali non hanno ricevuto una educazione sufficiente, salva l'applicazione dell'art. 409, quando risulta che essi sono del tutto incapaci di provvedere ai propri interessi.

P. L.: C. civ. 1865, art. 339, 340.

L. P.: Prog. Comm. Reale, art. 467; prog. def., art. 410.

R. C. R., pag. 194. — Alla enunciazione meramente negativa ed evidentemente insufficiente dell'art. 339 del codice («l'infermo di mente, il cui stato non sia talmente grave da far luogo all'interdizione... potrà esser dichiarato inabile...») il progetto ha sostituito, innanzi tutto, la indicazione dei caratteri che deve avere la infermità richiesta (questa deve cioè esser tale che, pur non rendendo il maggiore di età incapace di provvedere ai propri interessi, lo metta in condizione di aver bisogno di assistenza per provvedervi convenientemente). Esso inoltre ha aumentato il numero delle cause, per cui si può far luogo all'inabilitazione. Alla prodigalità, infatti, sono stati aggiunti espressamente l'abuso abituale di bevande alcoliche o di stupefacenti e la vita dissoluta: cause queste, che, mentre non importano necessariamente la presenza della infermità di mente testè descritta nè sempre coincidono con la prodigalità, impongono tuttavia anch'esse una congrua difesa della persona che ne sia colpita e della sua famiglia contro i pericoli cui possono dar luogo.

Infine, sempre in tema di inabilitazione, il progetto ha abbandonato la figura dell'inabilitazione legale per sordomutismo o cecità dalla nascita. Esso anzi ha invertito i termini della relativa disposizione dell'art. 340 del codice. Non già infatti la possibilità stabilita da tale articolo, che il tribunale, constatata la idoneità del sordomuto o del cieco a provvedere alle cose proprie, revochi, al sopraggiungere della maggiore età, l'inabilitazione operatasi intanto di diritto; ma possibilità che essi, dopo la maggiore età, vengano inabilitati per non aver ricevuto una educazione sufficiente (art. 467). E, per vero, prescindendo dalla circostanza che, se la cecità o il sordomutismo siano tali nel caso concreto da importare una infermità mentale sufficiente per una dichiarazione giudiziale di inabilitazione, a simile dichiarazione si potrebbe far luogo anche durante l'ultimo anno della minore età (art. 468), dal tempo della elaborazione del codice ad oggi si sono realizzati e largamente diffusi tali progressi nei metodi di educazione delle persone colpite da quelle infermità, che non è possibile rimaner fermi allo stato attuale del diritto in questa materia. Nei casi, per altro, in cui non si sia raggiunta una educazione sufficiente, il progetto mantiene fermo il concetto che quelle infermità, se congenite, sono causa per sè stante, accanto alla infermità mentale, di inabilitazione.

R. G., n. 386. — Nell'art. 467 il progetto preliminare aveva inteso definire il grado di infermità mentale che è richiesto per la pronunzia d'inabilitazione. Si è però osservato che la formula era in sè stessa contraddittoria, perchè, mentre presupponeva l'esistenza di una persona non incapace di provvedere

ai propri interessi, richiedeva poi che la persona stessa avesse bisogno di assistenza per provvedervi convenientemente. Inoltre la formula era imprecisa perchè ai fini dell'inabilitazione non occorre accertare una assoluta necessità di assistenza, ma solo la necessità di assistenza per atti eccedenti l'ordinaria amministrazione. Mi è sembrato, pertanto, che in questa disposizione occorresse soltanto chiarire che per l'inabilitazione si richiede una infermità mentale che non sia di tale gravità da far luogo alla interdizione, e che non fosse invece necessario determinare positivamente il grado di intermità, perchè esso risulta senza possibilità di equivoci dalle disposizioni che regolano la capacità dell'inabilitato. Dicendosi, infatti, che l'inabilitato può compiere gli atti di ordinaria amministrazione e deve essere assistito dal curatore per gli atti eccedenti la ordinaria amministrazione, si pone chiaramente il principio che deve essere inabilitato soltanto colui che non sia in grado di provvedere da solo a quest'ultima categoria di atti. In questi sensi ho formulato il primo comma dell'art. 410.

Nel secondo comma non ho previsto, come ipotesi per sè stante, la vita dissoluta, perchè questa o si risolve in un caso di prodigalità o non è di per sè indice di menomata capacità ad amministrare; e d'altra parte la sua previsione legislativa potrebbe aprir l'adito a giudizi inopportuni.

Nel riguardi, infine, dei sordomuti e dei ciechi, ho voluto nel nuovo testo chiarire che la previsione della inabilitazione non esclude la possibilità della pronunzia di interdizione quando il loro stato mentale sia tale da richiedere questa maggiore tutela.

R. C. P., pag. 832. — Circa le persone che possono essere inabilite la Commissione si è mostrata concorde nell'innovazione apportata al Codice vigente con l'ammettere l'inabilitazione non solo nei casi di meno grave infermità mentale e di prodigalità, ma anche per chi abusi abitualmente di bevande alcoliche o di stupefacenti. Solo si è dubitato della opportunità che la condizione prescritta nell'articolo 410 di esporre « sè o la sua famiglia a grave pregiudizio economico » non si debba riferire al prodigo, ma limitarsi soltanto a chi abusa abitualmente di bevande alcoliche o di stupefacenti. E, mentre qualche Commissario avrebbe voluto sopprimere in tutti i casi il riferimento al concetto del pregiudizio, ritenendolo insito nelle varie ipotesi previste dal comma, la Commissione ha proposto che esso sia invece esteso anche all'ipotesi della prodigalità, considerando che si può essere prodighi senza essere pericolosi per la propria famiglia e d'altra parte che chi si spoglia delle proprie sostanze per un fine nobile non può essere sottoposto a minorazione di capacità. Ha suggerito pertanto di ripristinare al secondo comma dell'articolo 410 la dizione del corrispondente capoverso dell'articolo 467 della Commissione Reale, che allo stesso sistema si ispira, eliminando però le parole « o per vita dissoluta », il cui concetto, secondo quanto giustamente osserva la relazione ministeriale, può già considerarsi compreso nell'ipotesi della prodigalità o dell'abuso di alcool o stupefacenti. Il nuovo comma dovrebbe essere così formulato:

« Possono anche essere inabilitati coloro che per prodigalità o per abuso abituale di bevande alcoliche o di stupefacenti espongono sè o la loro famiglia a gravi pregiudizi economici ».

Quanto ai sordomuti ed ai ciechi dalla nascita, che il Codice vigente considera inabilitati di diritto allorchè siano giunti alla maggiore età, salvo che il tribunale li dichiari capaci, nel progetto ministeriale si è creduto di accogliere il loro desiderio, ripetutamente espresso, stabilendo, come principio generale, che non sono inabilitati, salvo quando risultino che sieno del tutto incapaci di provvedere ai propri interessi. Malgrado la contraria opinione di qualche Commissario, la Commissione si è mostrata favorevole all'innovazione apportata che si ricollega ai notevoli progressi della tecnica che hanno messo sordomuti e ciechi in grado di comunicare col mondo esterno. Nella relazione

al progetto ministeriale si dice che non fu adottata nel terzo comma del detto articolo la formula « cieco dall'infanzia » sia perchè il concetto di infanzia non è giuridicamente definito, sia perchè già di fronte al Codice vigente la espressione « nascita » è correttamente intesa come comprensiva dei primi anni della vita. Per maggiore chiarezza però la Commissione ha creduto che non sarebbe inopportuno fare una specificazione, aggiungendo alle parole « cieco dalla nascita » le altre « o dalla prima infanzia ».

In merito agli atti dei quali l'inabilitato è incapace, è stato osservato che il progetto non contiene la specifica indicazione prevista nell'articolo 339 del Codice vigente e si è fatta presente l'opportunità di ripristinarla aggiungendo un apposito comma o articolo.

R. R., n. 190. — Per quanto riguarda le persone che possono essere inabilite ho riferito nell'art. 410 anche al prodigo, in conformità della proposta fattami, l'estremo del pericolo di pregiudizio economico: con questo rimane chiarito e meglio precisato il concetto stesso di prodigalità, la quale è presa in considerazione dalla norma in esame in rapporto a chi con lo sperpero e la dilapidazione minacci di rovinare la famiglia.

Secondo i desideri della Commissione parlamentare, nel terzo comma dello stesso articolo, ho parlato, anzichè di « cieco dalla nascita », di « cieco dalla nascita o dalla prima infanzia », consacrando così nel testo legislativo l'interpretazione estensiva che è stata data dalla giurisprudenza all'art. 340 del codice civile del 1865.

Ho ritenuto superfluo aggiungere una disposizione per precisare, come fa l'art. 339 del codice predetto, di quali atti sia incapace l'inabilitato. Ciò risulta già chiaramente dal combinato disposto dell'art. 419, che rende applicabile alla curatela degli inabilitati le norme riguardanti la curatela dei minori emancipati, e dell'art. 392 sulla capacità dell'emancipato.

Art. 411.

Interdizione e inabilitazione nell'ultimo anno di minore età.

Il minore non emancipato può essere interdetto o inabilitato nell'ultimo anno della sua minore età. L'interdizione o l'inabilitazione avrà effetto dal giorno in cui il minore raggiungerà l'età maggiore.

P. L.: Cod. civ. 1865, art. 325.

L. P.: Prog. Comm. Reale, art. 468; Prog. def., art. 411.

R. C. P., pag. 833. — La disposizione sulla speciale decorrenza degli effetti della interdizione ed inabilitazione nell'ultimo anno della minore età, decorrenza fissata dalla data del raggiungimento della maggiore età anzichè da quella della pubblicazione della sentenza, non ha trovato consenziente la Commissione. Essa ha considerato i pericoli derivanti dal permettere che il minore, nell'intervallo di tempo tra la pubblicazione della sentenza e la maggiore età, abbia libertà di compiere quegli atti dei quali egli è già capace, come, ad esempio, il matrimonio. Si è pertanto proposto di tornare alla formula dell'articolo 325 del Codice vigente sopprimendo nell'articolo 411 l'aggiunta che era stata introdotta: « con effetto dal raggiungimento dell'età maggiore » e conseguentemente, per ragioni di coordinamento, sopprimendo nell'articolo 417, che regola in generale la decorrenza degli effetti, l'espressione « salvo il caso previsto dall'articolo 411 ».

R. R., n. 191. — La Commissione parlamentare ha fatto rilievi sulla disposizione che fa decorrere gli effetti dell'interdizione e dell'inabilitazione, pronunciate nell'ultimo anno della minore età, dalla data del raggiungimento della maggiore età, anzichè da quella della sentenza (art. 411), ritenendo che con

questa norma il minore, nell'intervallo tra la pubblicazione della sentenza e la maggiore età, potrebbe compiere quegli atti, dei quali egli sarebbe capace secondo le regole generali, come il matrimonio e il testamento.

Ho considerato che la proposta di sopprimere la norma anzidetta non raggiungerebbe completamente lo scopo, poichè, potendosi far luogo all'interdizione del minore non emancipato soltanto nell'ultimo anno della sua maggiore età, resterebbe pur sempre al minore, che non fosse ancora nel ventesimo anno di età, la possibilità di compiere gli atti di cui si è fatto cenno. D'altra parte, non sarebbe armonico sovrapporre all'incapacità nascente dall'età l'altra incapacità derivante dall'interdizione; onde la necessità di far susseguire quest'ultima alla prima.

Art. 412.

Istanza d'interdizione o d'inabilitazione.

L'interdizione e l'inabilitazione possono essere promosse dal coniuge, dai parenti entro il quarto grado, dagli affini entro il secondo grado, dal tutore o curatore ovvero dal pubblico ministero.

Se l'interdicendo o l'inabilitando si trova sotto la patria potestà o ha per curatore uno dei genitori, l'interdizione o l'inabilitazione non può essere promossa che su istanza del genitore medesimo o del pubblico ministero.

P. L.: C. civ. 1865, art. 326, 339.

L. P.: Prog. Comm. Reale, art. 469; prog. def., art. 412.

R. C. R., pag. 195. — Il progetto ha precisamente circoscritto l'ambito delle persone cui è consentito di fare la relativa domanda giudiziale. A parte le presenti questioni sulla portata della espressione « congiunti » dell'art. 326 del codice e sul punto se in essa si comprendano anche gli affini, è sembrato che, per giudizi di così grave entità quali quelli in parola, la facoltà di promuoverli non potesse essere affidata che a parenti od affini piuttosto prossimi all'interdicendo od inabilitando e per ciò stesso tali da dare affidamento di un suo uso informato soltanto alla preoccupazione della tutela della persona e degli interessi di questi. Del resto parenti ed affini di grado più remoto e gli stessi estranei, ove stimassero necessario promuovere l'uno o l'altro di quei due giudizi, avrebbero sempre la possibilità di interessare il giudice tutelare e metterlo in grado di prendere le relative iniziative. Di qui la disposizione del primo comma dell'art. 469. La quale, prevedendo altresì l'ipotesi che il giudizio venga promosso durante la minore età dell'interdicendo od inabilitando, estende quella facoltà al tutore o curatore di essi, negandola tuttavia ad ogni altro congiunto quando essi si trovino sotto patria potestà od abbiano per curatore uno dei genitori, giacchè in tali casi, salvo sempre il potere d'iniziativa del giudice tutelare, nessun altro più dei genitori sembra sia giudice migliore della necessità di promuovere il giudizio.

R. G., n. 388. — Nell'art. 412 ho sostituito al giudice tutelare il pubblico ministero, in armonia col sistema accolto in tutto il progetto di affidare a questo organo la iniziativa processuale.

Art. 413.

Poteri dell'autorità giudiziaria.

Promosso il giudizio d'interdizione, può essere dichiarata anche di ufficio la inabilitazione per infermità di mente.

Se nel corso del giudizio d'inabilitazione si rivela l'esistenza delle

condizioni richieste per l'interdizione, il pubblico ministero fa istanza al tribunale di pronunciare l'interdizione e il tribunale provvede nello stesso giudizio, premessa l'istruttoria necessaria.

L. P.: Prog. Comm. Reale, art. 470; prog. def., art. 413.

R. G., n. 389. — Il progetto preliminare (art. 470) dava facoltà al tribunale tanto di pronunciare l'inabilitazione quando fosse richiesta l'interdizione, quanto di pronunciare l'interdizione in caso di domanda d'inabilitazione. Senonchè, mentre nella prima ipotesi non si pregiudica la difesa del convenuto, un pregiudizio spesso assai grave può aversi quando, su una istanza circoscritta alla inabilitazione, si giunga a una pronunzia di interdizione. D'altra parte questa facoltà contrasta con la configurazione data al processo, che anche nel progetto mantiene il carattere di procedimento ad istanza di parte: si può ritenere che nella domanda di interdizione sia compresa quella di inabilitazione, ma non sarebbe logico ritenere il contrario. Ho ritenuto pertanto necessario tener fermo il principio che il tribunale non possa pronunciare la interdizione, se non gliene sia fatta istanza; ma, per evitare che la trascuranza delle parti private impedisca al tribunale di provvedere alla piena tutela del soggetto che risulti in condizioni di dover essere interdetto, ho stabilito che l'istanza può essere fatta, anche nel corso del giudizio di inabilitazione, dal pubblico ministero.

R. C. P., pag. 833. — Un perfezionamento formale è stato suggerito dalla Commissione, chiedendosi che alle parole « Promossa istanza » siano sostituite le altre « Promosso il giudizio ».

Art. 414.

Mezzi istruttori e provvedimenti provvisori.

Non si può pronunciare l'interdizione o l'inabilitazione senza che si sia proceduto all'esame dell'interdicendo o dell'inabilitando.

Il magistrato può in questo esame farsi assistere da un perito. Può anche d'ufficio disporre i mezzi istruttori utili ai fini del giudizio, interrogare i parenti prossimi dell'interdicendo o inabilitando e assumere le necessarie informazioni.

Dopo l'esame, il tribunale, se lo crede opportuno, può nominare un tutore provvisorio all'interdicendo o un curatore provvisorio all'inabilitando.

L. P.: Prog. Comm. Reale, art. 472, 474, 476; prog. def., art. 414, 415.

R. C. R., pag. 197. — Particolarmente notevoli le disposizioni dell'articolo 474 relative ai provvedimenti che, in attesa della pronuncia definitiva, l'autorità giudiziaria può disporre. In tale articolo, mentre per un verso si dichiara espressamente che anche all'inabilitando si può nominare un « curatore provvisorio » perchè lo assista negli atti eccedenti la semplice amministrazione, si aggiunge che, in caso di interdizione, può nominarsi all'interdicendo un « tutore provvisorio », affinchè prenda cura della persona e dei beni di lui. La sostituzione della espressione « tutore provvisorio » a quella di « amministratore provvisorio » usata dall'art. 327 ultimo comma del codice non rappresenta una innovazione di carattere meramente linguistico. Essa è stata invece determinata dal pensiero di attribuire alla persona incaricata, nella pendenza del giudizio, della cura della persona e dei beni dell'interdicendo, una qualifica più corrispondente alle funzioni che il progetto le attribuisce

e che, allo scopo altresì di eliminare incertezze attualmente esistenti in materia, esplicitamente precisa. L'art. 481 (*art. 419*) infatti stabilisce che, nei casi di nomina di un tutore provvisorio dell'interdicendo, come in quelli di nomina di un curatore provvisorio dell'inabilitando, si applicano rispettivamente le disposizioni che si applicherebbero se la interdizione o l'inabilitazione fossero state pronunziate (senza per altro farsi luogo, per l'interdicendo, alla nomina di protutore provvisorio).

R. G., n. 392. — Il codice vigente nell'art. 327 fissa la regola che la interdizione non può essere pronunziata se non si sia proceduto all'interrogatorio dell'interdicendo. La Commissione Reale ha opportunamente sostituito al termine « interrogatorio » quello di « esame », il quale, oltre ad essere tecnicamente più preciso, scolpisce con maggiore precisione il contenuto dell'atto, che ha lo scopo di mettere il giudice in diretto contatto con la persona da interdire, per dargli la possibilità di formarsi un concetto personale del suo stato di mente osservandone l'aspetto e il comportamento e saggiandone, con opportune interrogazioni, le facoltà intellettive. Senonchè, chiarito in questo modo il contenuto dell'atto che il giudice deve compiere, non vi era ragione di renderne meno rigoroso l'adempimento, subordinandolo a valutazioni di possibilità e di assenza di pregiudizio, come faceva il progetto preliminare nell'art. 474. Infatti un esame, magari limitato a rilevazioni obbiettive, è sempre possibile e non pregiudizievole; ed anche la constatazione che il giudice faccia della impossibilità di rivolgere domande all'interdicendo può fornire utili elementi per il giudizio del tribunale.

Queste considerazioni hanno determinato la formulazione dell'art. 415. In esso, a differenza di quanto faceva il progetto preliminare, non si specificano i poteri spettanti al tutore e al curatore provvisorio, perchè sono quelli normali dei tutori e dei curatori. Si è anche soppresso l'accenno ad altri provvedimenti, sembrando che con la nomina del tutore o del curatore provvisorio sia adeguatamente provveduto alla tutela dell'incapace. Si è infine ommesso, come superfluo, l'avvertimento che la nomina del tutore o del curatore provvisorio può essere fatta in qualsiasi stadio della causa.

R. C. P., pag. 833. — La Commissione ha ritenuto di proporre il raggruppamento in un unico articolo delle disposizioni relative ai vari elementi dell'istruttoria chiedendo che nell'articolo 414, relativo agli atti che l'autorità può disporre, sia incluso in principio il primo comma dell'articolo 415 che si riferisce all'esame dell'interdicendo e dell'inabilitando su cui si fonda sostanzialmente l'istruttoria. Si era anche suggerito da qualche Commissario che, data la gravità del provvedimento, fosse sempre richiesta, oltre all'esame dell'incapace, la garanzia di una perizia, ma si è fatto presente da altri che non sempre questa può ritenersi necessaria o utile e la Commissione ha solo deliberato di proporre che si faccia particolare menzione della perizia tra i mezzi istruttori che già il tribunale ha facoltà di disporre. Ha pertanto suggerito che si aggiunga al nuovo primo comma dell'articolo 414 la seguente frase: « Al detto esame (dell'interdicendo o inabilitando) il magistrato può, ove lo ritenga necessario, farsi assistere da un perito », e che, per ragione di coordinamento, nel capoverso seguente dello stesso articolo 414, si sopprimano le parole « l'autorità giudiziaria », che diventerebbero superflue.

R. R., n. 192. — Mentre ho accolto gli emendamenti formali suggeriti per gli articoli 412 e 413, ho fuso in un solo articolo (414) le disposizioni degli articoli 414 e 415 del progetto definitivo, dando una diversa sistemazione alla materia, in modo da porre in rilievo l'importanza dell'esame dell'interdicendo o dell'inabilitando nel procedimento relativo.

Come risulta dalle relazioni sopra riportate il tutore e il curatore provvisorio hanno gli stessi poteri del tutore e del curatore definitivo. Ciò è

confermato dal secondo comma dell'art. 419, che dichiara applicabili le disposizioni relative alla tutela dei minori e alla curatela dei minori emancipati rispettivamente ai casi di nomina di tutore e curatore provvisorio. Di conseguenza al tutore provvisorio deve riconoscersi il potere di rappresentare l'interdicendo nei negozi giuridici e al curatore provvisorio quello di assistere l'inabilitando; e gli atti compiuti dal tutore provvisorio o con l'assistenza del curatore provvisorio sono inattaccabili e restano tali qualunque sia l'esito del giudizio. Una particolare disciplina è stabilita, invece, nell'art. 421 per gli atti compiuti personalmente dall'interdicendo dopo la nomina del tutore provvisorio e per gli atti eccedenti l'ordinaria amministrazione compiuti dall'inabilitando senza l'assistenza del curatore provvisorio; questi atti, cioè, non possono essere impugnati per incapacità se non quando il giudizio sia chiuso con una sentenza che pronunzi la interdizione o la inabilitazione.

Art. 415.

Internamento definitivo in manicomio.

La nomina del tutore provvisorio può essere altresì disposta dal tribunale con lo stesso provvedimento col quale autorizza in via definitiva la custodia di una persona inferma di mente in un manicomio o in un altro istituto di cura o in una casa privata. In tal caso, se l'istanza di interdizione non è stata proposta dalle altre persone indicate nell'art. 412, il giudizio prosegue sull'istanza del pubblico ministero.

L. P.: Prog. Comm. Reale, art. 493; prog. def., art. 416.

R. G., n. 393. — All'art. 415 ho ricollegato le disposizioni sulla nomina del tutore provvisorio in caso di ricovero nel manicomio, che il progetto preliminare conteneva nell'art. 493.

Queste disposizioni sono opportune soprattutto per determinare la figura dell'amministratore provvisorio di cui parla la legge sui manicomi. E ho voluto completarle con la norma che affida all'iniziativa del pubblico ministero il conseguente giudizio di interdizione; questa norma esiste già nella legge speciale, ma l'art. 416 chiarisce che, quando il pubblico ministero agisce dopo il ricovero nel manicomio, non si fa luogo alla fase preliminare sulla ammissibilità della istanza, che trova un sicuro fondamento nel fatto stesso del ricovero, mentre con l'avvenuta nomina del tutore provvisorio è già attuata quella tutela preventiva che è una delle finalità proprie della prima fase del giudizio.

R. C. P., pag. 834. — Nell'articolo 416, la Commissione, mentre ha proposto che siano soppresse, in quanto superflue, le parole «quando ne ravvisi l'opportunità», ha riaffermato tutta la importanza di provvedere non solo all'amministrazione degli eventuali beni del ricoverati, ma anche alla loro assistenza morale. E per agevolare tale provvedimento, in coerenza a quanto è stabilito nell'art. 362 (art. 352) per cui la tutela dei minori può essere affidata ad un ente di beneficenza o assistenza, la Commissione ha creduto utile suggerire l'aggiunta, in fine dell'articolo, del seguente comma: «La persona del tutore può essere scelta fra gli stessi dirigenti dell'Istituto o della Casa di cura».

R. R., n. 193. — Nell'art. 415, nel quale è data facoltà al tribunale di nominare il tutore provvisorio con lo stesso provvedimento con il quale si autorizza l'internamento definitivo in un manicomio, ho soppresso l'inciso «quando ne ravvisi la opportunità», ritenendolo superfluo, come aveva rilevato la Commissione parlamentare.

Non ho creduto necessario, come pure era stato proposto, d'introdurre

un'apposita norma per stabilire espressamente che la persona del tutore provvisorio può essere scelta tra le persone degli stessi dirigenti dell'istituto o della casa di cura. Al riguardo il giudice ha ogni più ampia facoltà, per modo che ben potrà far cadere la nomina, anche senza una speciale autorizzazione, su alcuna delle persone anzidette, qualora le circostanze consiglino di adottare simile provvedimento.

Art. 416.

Decorrenza degli effetti dell'interdizione e dell'inabilitazione.

L'interdizione e l'inabilitazione producono i loro effetti dal giorno della pubblicazione della sentenza, salvo il caso previsto dall'art. 411.

P. L.: C. civ. 1865, art. 328.

L. P.: Prog. Comm. Reale, art. 478; prog. def., art. 417.

R. G., n. 394. — Oggetto di attento esame è stato l'art. 478 del progetto preliminare che determina il momento in cui acquistano efficacia le sentenze di interdizione e di inabilitazione. Nell'intento di assicurare maggiori garanzie ai terzi, il progetto preliminare dava valore essenziale all'annotazione che della sentenza fosse fatta nell'apposito registro istituito presso la cancelleria del tribunale. Ho considerato che la protezione, che in questo modo si voleva dare ai terzi, era in realtà effimera: in pratica è assai difficile che i terzi possano identificare il tribunale davanti al quale si è svolto il giudizio e, quando lo identifichino, è agevole venir a conoscenza della sentenza indipendentemente dalla sua annotazione. D'altra parte è evidente l'opportunità di non subordinare l'attuazione della tutela dell'incapace, che risponde ad esigenze di pubblico interesse, all'adempimento di formalità estrinseche. Sono pertanto ritornato al sistema accolto nell'art. 328 del codice vigente, risolvendo con la formula dell'art. 417 i dubbi che oggi tormentano la dottrina e la giurisprudenza, nel senso che l'effetto dell'interdizione o della inabilitazione si produce nel giorno della pubblicazione della sentenza. Riconoscendo tuttavia la importanza di una pronta pubblicità specialmente mediante l'annotazione nei registri dello stato civile, ho, nell'art. 419 (art. 418), fatto obbligo al cancelliere di provvedere immediatamente all'annotazione nel registro e subito dopo alla comunicazione della decisione all'ufficiale dello stato civile. La pubblicità è limitata alle sole sentenze che dichiarino la interdizione o la inabilitazione, non anche a quelle che non vi fanno luogo, giacchè non sembra che per queste la pubblicità stessa abbia ragione di essere.

La regola accolta circa il momento in cui producono effetto le sentenze di interdizione e di inabilitazione, rendeva inutile ogni disposizione sui provvedimenti di nomina del tutore e del curatore provvisorio, derivando dalla loro stessa natura che essi hanno efficacia dal momento in cui sono emessi, ed essendo poi regolata a parte la condizione degli atti compiuti dopo la nomina.

Art. 417.

Cessazione del tutore e del curatore provvisorio.

Nella sentenza che rigetta l'istanza d'interdizione o d'inabilitazione, può disporsi che il tutore o il curatore provvisorio rimanga in ufficio fino a che la sentenza non sia passata in giudicato.

L. P.: Prog. Comm. Reale, art. 478; prog. def., art. 418.

R. C. R., pag. 197. — Sempre in ossequio alle esigenze dell'accennata tutela dei terzi, allo scopo di assicurare che dall'inizio del processo sino al passaggio

in giudicato della sentenza la posizione giuridica dell'interdicendo od inabilitando, dal punto di vista della capacità, non vada, per quanto è possibile, soggetta a troppi mutamenti, questo articolo aggiunge che, nel caso di pronunzia di una sentenza definitiva che dichiara non farsi luogo all'interdizione od all'inabilitazione, si può disporre nella sentenza medesima che, fino al passaggio in giudicato, continuino ad aver vigore i decreti di nomina del tutore o del curatore provvisorio.

Art. 418.

Pubblicità.

Il decreto di nomina del tutore o del curatore provvisorio e la sentenza d'interdizione o d'inabilitazione devono essere immediatamente annotati a cura del cancelliere nell'apposito registro e comunicati dentro dieci giorni all'ufficiale dello stato civile per le annotazioni in margine all'atto di nascita.

L. P.: Prog. Comm. Reale, art. 478; prog. def., art. 419.

R. C. R., pag. 197. — Ad ulteriore tutela degli interessi dei terzi, il decreto di nomina del tutore o del curatore provvisorio è stato assoggettato dal progetto alle stesse forme di pubblicità che sono stabilite per le sentenze di interdizione o di inabilitazione. Esso deve cioè essere, a cura del cancelliere, immediatamente annotato nell'apposito registro e comunicato entro dieci giorni all'ufficiale dello stato civile per l'annotazione in calce all'atto di nascita.

Art. 419.

Tutela dell'interdetto e curatela dell'inabilitato.

Le disposizioni sulla tutela dei minori e quelle sulla curatela dei minori emancipati si applicano rispettivamente alla tutela degli interdetti e alla curatela degli inabilitati.

Le stesse disposizioni si applicano rispettivamente anche nei casi di nomina del tutore provvisorio dell'interdicendo e del curatore provvisorio dell'inabilitando a norma dell'art. 414. Per l'interdicendo non si nomina il protutore provvisorio.

Nella scelta del tutore dell'interdetto e del curatore dell'inabilitato il giudice tutelare deve preferire il coniuge maggiore di età che non sia separato legalmente, il padre, la madre, un figlio maggiore di età o la persona eventualmente designata dal genitore superstite con testamento, atto pubblico o scrittura privata autenticata.

P. L.: C. civ. 1865, art. 329, 330, 339.

L. P.: Prog. Comm. Reale, art. 481, 482; prog. def., art. 420.

R. C. R., pag. 199. — Quanto agli effetti dell'interdizione, il progetto mantiene innanzi tutto fermo il principio che l'interdetto è in istato di tutela. Riguardo all'inabilitazione, esso precisa che l'inabilitato è in istato di curatela e che alla curatela degli inabilitati sono comuni le disposizioni relative alla curatela dei minori emancipati.

R. G., n. 398. — Nell'art. 420 ho evitato l'accenno allo stato di curatela di cui parlava l'art. 481 del progetto preliminare, perchè improprio. Non ho ri-

prodotta la disposizione contenuta nell'ultimo comma dello stesso articolo 481, perchè la facoltà di limitare la capacità dell'inabilitato anche per atti non eccedenti l'ordinaria amministrazione avrebbe determinato uno stato di incertezza nei rapporti coi terzi. Nell'art. 420 ho raccolte anche le disposizioni, che il progetto preliminare dettava nell'art. 482, circa la scelta del tutore, che peraltro ho demandata al giudice tutelare, sia per non discostarmi dal sistema accolto per la tutela dei minori, sia per la convenienza di affidare la nomina allo stesso giudice che deve vigilare sull'opera della persona nominata. Superflua mi è sembrata, poi, la disposizione dell'ultimo comma dell'art. 482, che ripeteva una regola di generale applicazione in materia di tutela.

R. O. P., p. 834. — Varie proposte la Commissione ha formulato in ordine all'articolo 420, relativo alla tutela dell'interdetto e alla curatela dell'inabilitato, nel quale sono state incorporate le disposizioni contenute negli articoli 481 e 482 del progetto della Commissione Reale con alcune modificazioni nella forma e nella sostanza. Alla Commissione parlamentare non è sembrata anzitutto opportuna la soppressione fatta dal progetto ministeriale del primo comma dell'articolo 481, contenente la dichiarazione esplicita che con l'interdizione si apre lo stato di tutela e con l'inabilitazione quello di curatela; e ne ha proposto il ripristino.

La Commissione, inoltre, non ha ritenuto di poter aderire al sistema del progetto ministeriale che, a differenza della Commissione Reale che nell'articolo 482 stabilisce la competenza del tribunale, demanda al giudice tutelare la nomina del tutore dell'interdetto e del curatore dell'inabilitato, come indirettamente fa sapere nell'ultimo comma dell'articolo in esame quando stabilisce quali persone deve il *giudice tutelare* preferire nella scelta del tutore e del curatore.

Nonostante che si sia da qualche Commissario osservato che l'articolo 420 del progetto ministeriale conserva l'unità del sistema nella detta nomina e l'affida ad un magistrato meglio adatto a fare un'indagine sulla persona da nominare, la Commissione ha considerato che, non essendo fatta la nomina dal tribunale nel pronunciare l'interdizione, viene a mancare la contemporaneità delle deliberazioni e si crea un'altra procedura da farsi dinanzi al giudice tutelare per ottenere la nomina del tutore o del curatore, il che crea il pericolo che l'incapace resti qualche tempo senza la necessaria assistenza e importa anche una perdita di tempo che non ha giustificazione, essendo da presumere che il tribunale abbia già gli elementi per poter provvedere all'anzidetta nomina. Si è proposto, pertanto, di mantenere il sistema più semplice della Commissione Reale e cioè che il tribunale, già investito della cognizione della causa di interdizione o di inabilitazione, proceda, come complemento della sentenza, alla nomina del tutore o del curatore; occorre premettere quindi all'ultimo comma dell'articolo 420 la prima parte dell'articolo 482 del progetto della Commissione Reale: « Il tutore dell'interdetto e il curatore dell'inabilitato, sono nominati nella sentenza che pronunzia l'interdizione o l'inabilitazione » e apportare le conseguenti modificazioni nel predetto ultimo comma.

La Commissione ha anche considerato la opportunità di lasciare al tribunale, nella nomina del tutore e del curatore, una libertà di scelta maggiore di quella che ammette il progetto ministeriale, il quale stabilisce nel medesimo ultimo comma dell'articolo 420 che il magistrato « deve preferire il coniuge maggiore di età che non sia separato legalmente, il padre, la madre, un figlio maggiore di età o la persona eventualmente designata dal genitore superstite con testamento, atto pubblico o scrittura privata autenticata ». Tale libertà di scelta nel progetto della Commissione Reale era espressa con la frase « sempre che non sia ritenuta più corrispondente all'interesse dell'interdetto o dell'inabilitato la nomina di altra persona »; la Commissione parlamentare ha invece proposto di far seguire nell'ultimo comma dell'articolo 420, alla parola « deve »

le altre « di regola ». Ha anche suggerito di sostituire alle parole « dal genitore superstite » le altre « da uno dei genitori ».

La Commissione ha inoltre ravvisato l'opportunità di sdoppiare l'articolo 420, come nel progetto della Commissione Reale, formando un articolo delle disposizioni attinenti alla condizione giuridica dell'interdetto e dell'inabilitato e un altro delle disposizioni relative alla nomina del tutore e del curatore ed in tal senso ha fatto particolare proposta.

R. R., II, 194. — Mi è sembrato superfluo sancire legislativamente, come ha suggerito la Commissione parlamentare, che l'interdetto è in stato di tutela e l'inabilitato in stato di curatela: ciò discende inequivocabilmente dalla disciplina data ai due istituti.

Quanto all'altra proposta di deferire la nomina del tutore o del curatore al tribunale stesso nella sentenza che pronuncia l'interdizione o l'inabilitazione, ho considerato che essa romperebbe l'unità del sistema della nuova legge, che attribuisce in ogni caso alla competenza del giudice tutelare, cioè all'organo che meglio possiede tutti i necessari elementi di giudizio, tali provvedimenti. Nè è il caso di temere che nell'intervallo tra la pronunzia di interdizione e la nomina da parte del giudice tutelare, l'incapace resti senza la necessaria assistenza, poichè normalmente avviene la nomina del tutore o del curatore provvisorio dopo i primi atti della procedura di interdizione o di inabilitazione.

Non mi è sembrato il caso, infine, di accogliere sia la proposta di dare al magistrato il potere di scostarsi, nella scelta del tutore, dalle persone indicate nell'ultimo comma dell'articolo 419, sia la proposta di estendere la facoltà di designazione a entrambi i genitori dell'incapace.

Sul primo punto ho considerato che la cerchia delle persone, su cui deve cadere la scelta, è sufficientemente estesa, in guisa da rendere inutile la previsione che nessuna di esse sia idonea all'ufficio. Sul secondo punto ho ritenuto che la designazione fatta dal genitore superstite sia quella che merita maggiore considerazione, in quanto più vicina cronologicamente alla dichiarazione di incapacità.

Art. 420.

Durata dell'ufficio.

Nessuno è tenuto a continuare nella tutela dell'interdetto o nella curatela dell'inabilitato oltre dieci anni, ad eccezione del coniuge, degli ascendenti o dei discendenti.

P. L.: C. civ. 1865, art. 333.

L. P.: Prog. Comm. Reale, art. 484; prog. def., art. 421.

Art. 421.

Atti compiuti dall'interdetto e dall'inabilitato.

Gli atti compiuti dall'interdetto dopo la sentenza di interdizione possono essere annullati sull'istanza del tutore dell'interdetto o dei suoi eredi o aventi causa. Sono del pari annullabili gli atti compiuti dall'interdetto dopo la nomina del tutore provvisorio, qualora alla nomina segua la sentenza di interdizione.

Possono essere annullati sull'istanza dell'inabilitato e dei suoi eredi o aventi causa gli atti eccedenti la semplice amministrazione fatti dall'inabilitato senza l'osservanza delle prescritte formalità dopo la sen-

tenza d'inabilitazione o dopo la nomina del curatore provvisorio, qualora alla nomina sia seguita l'inabilitazione.

Per gli atti compiuti dall'interdetto prima della sentenza d'interdizione o prima della nomina del tutore provvisorio, si applicano le disposizioni dell'articolo seguente.

P. L.: C. civ. 1865, art. 335, 341.

L. P.: Prog. Comm. Reale, art. 479, 486; prog. def., art. 422.

R. C. R., pag. 198. — La rigida applicazione del principio che le sentenze d'interdizione o d'inabilitazione, anche non definitive, come pure i decreti di nomina dei tutori o curatori provvisori pongono, fin dal momento della loro annotazione nell'apposito registro, l'interdicendo o l'inabilitando sostanzialmente nella condizione rispettiva di interdetto o di inabilitato, avrebbe portato alla conseguenza che, nell'ipotesi in cui il processo si fosse chiuso con una sentenza passata in giudicato dichiarante non farsi luogo all'interdizione od alla inabilitazione, si dovessero tener per invalidi gli atti compiuti, senza l'osservanza delle prescritte formalità, dall'interdicendo od inabilitando dopo l'entrata in vigore di quelle sentenze e di quei decreti. Ora una tale conseguenza è stata espressamente ripudiata dal progetto. Essa, per vero, mentre non sembra affatto imposta dalle esigenze della protezione delle persone contro cui il giudizio sia stato promosso, sarebbe, per contro, in grave contrasto con quelle della tutela dei terzi che fossero entrati in rapporti con le persone medesime. A queste perciò non può essere data la facoltà di chiedere l'annullamento dei rapporti da esse posti in essere, anche senza l'osservanza delle prescritte formalità, durante il periodo testè accennato.

Ciò ha affermato il progetto nel primo comma dell'art. 479. I principi informatori di questo sono stati poi estesi, nel comma successivo, all'ipotesi in cui, sopra un'istanza d'interdizione, sia stata pronunziata con sentenza passata in cosa giudicata l'inabilitazione e alla persona contro cui l'istanza venne promossa sia stata, nel corso del giudizio, nominato un tutore provvisorio od essa sia stata addirittura interdetta.

Il progetto ha cercato inoltre di eliminare le incertezze ricollegantisi al silenzio che il codice serba rispetto all'ipotesi in cui, nelle more del processo, siano venute a cessare le cause d'interdizione o d'inabilitazione denunziate. E stabilisce che in tale ipotesi, come in quella in cui, essendo stata impugnata la sentenza d'interdizione o d'inabilitazione, le cause di queste siano venute a cessare dopo la pronunzia della sentenza impugnata, la dichiarazione d'interdizione o di inabilitazione può venir limitata al periodo pel quale sia stata accertata l'esistenza delle cause rispettive.

Una profonda innovazione reca il progetto circa la validità degli atti compiuti dopo la sentenza d'interdizione o d'inabilitazione o dopo la nomina del tutore o curatore provvisori, senza l'osservanza delle prescritte formalità, dall'interdetto (o dal suo rappresentante) o dall'inabilitato. L'annullabilità di tali atti è stata, infatti, esclusa nei casi in cui l'altro contraente dimostri che non sia derivato e non possa derivare alcun pregiudizio patrimoniale o morale all'interdetto od all'inabilitato e che egli agì in buona fede (art. 486, comma 1). Ed anzi, persino nei casi in cui risulti che l'atto sia o possa essere pregiudizievole all'interdetto od all'inabilitato, l'autorità giudiziaria può, anziché pronunziare l'annullamento, limitarsi ad imporre un'equa indennità all'altro contraente, se, oltre a risultar provata la buona fede di questo, concorrano speciali circostanze (art. 487).

L'innovazione, aderendo alle più recenti elaborazioni della nostra dottrina in tema di tutela del contraente di buona fede, ha trovato il pieno favore della Commissione. Parve a questa che il sistema del codice attuale, pel quale la

sorte di quegli atti è sempre rimessa alla mercè dell'interdetto o dell'inabilitato, anche nell'ipotesi in cui questi non ne abbiano avuto e non siano per risentirne alcuna danno e l'altro contraente abbia agito in buona fede, sia per un verso sproporzionato alle esigenze della protezione che la legge deve certamente concedere agli incapaci e trascuri per altro in maniera eccessiva gli interessi dell'altro contraente. Anche questi interessi infatti deve il legislatore tenere nel debito conto. E nella ipotesi configurata sembra che essi debbano prevalere al mero arbitrio dell'altra parte.

R. G., n. 401. — L'art. 422 disciplina l'annullamento degli atti compiuti dall'interdetto o dall'inabilitato dopo la sentenza di interdizione o di inabilitazione, o dopo la nomina del tutore o del curatore provvisorio. Questa ultima ipotesi è presa in considerazione solo per il caso che alla nomina provvisoria segua la sentenza di interdizione o di inabilitazione. E' la sentenza, infatti, che determina lo stato di incapacità, e finchè essa non sia intervenuta, non è possibile impugnare gli atti compiuti da chi non è ancora incapace.

Il progetto preliminare, nell'art. 486, poneva come motivo di esclusione dell'annullamento la mancanza di pregiudizio e la buona fede dell'altro contraente.

Ho considerato che l'accertamento del pregiudizio costituisce una valutazione quasi sempre incerta e spesso arbitraria, sicchè la norma aprirebbe l'adito a controversie complicate, che potrebbero danneggiare seriamente gli interessi dell'incapace. D'altra parte, non si vede la opportunità di dare eccessivo rilievo alla buona fede del terzo, quando il sistema di pubblicità adottato rende agevole la conoscenza dello stato di incapacità attraverso la consultazione dei registri dello stato civile. Pertanto non ho riprodotta la eccezione ed ho soppresso l'art. 487 che ad essa si ricollegava.

R. C. P. p. 835. — Superflua è apparsa la disposizione dell'ultimo comma dell'art. 422, nella quale si stabilisce che per gli atti compiuti dall'interdetto prima che sia pronunziata l'interdizione si applicano le disposizioni dell'art. 423. E' sembrato infatti ovvio che la predetta ipotesi fosse assorbita da quella dell'articolo successivo, che prevede con maggiore ampiezza tutti i casi di infermità di mente anche transitoria; e la Commissione ha proposto, pertanto, la soppressione del detto ultimo comma.

R. R., n. 195. — L'ultimo comma dell'art. 421, che la Commissione parlamentare avrebbe voluto sopprimere, prevede l'ipotesi generica degli atti compiuti da persona non sana di mente, prescindendo dall'eventualità che contro di essa sia stato promosso giudizio di interdizione. Poichè si tratta di atti compiuti prima della sentenza di interdizione e prima della nomina del curatore provvisorio, è necessario richiamare la disciplina giuridica dettata nell'articolo successivo per gli atti compiuti da persona non sana di mente, per escludere il dubbio che essi possano essere sottoposti a una disciplina diversa.

Art. 422.

Atti compiuti da persona non sana di mente.

Gli atti compiuti da persona che, sebbene non interdetta, si provi essere stata non sana di mente per qualsiasi causa, anche transitoria, al momento in cui gli atti sono stati compiuti, possono essere annullati su istanza della persona medesima o dei suoi eredi o aventi causa, se ne risulta un grave pregiudizio all'autore.

L'annullamento dei contratti non può essere pronunziato se non quando, per il pregiudizio che sia derivato o possa derivare alla persona

non sana di mente o per la qualità del contratto o altrimenti, risulta la malafede dell'altro contraente.

L'azione si prescrive nel termine di cinque anni dal giorno in cui l'atto o il contratto è stato compiuto.

Resta salva ogni diversa disposizione di legge.

P. L.: C. civ. 1865, art. 336.

L. P.: Prog. Comm. Reale, art. 497; prog. def., art. 423.

R. C. R., p. 202. — Quanto agli altri infermi di mente, gli atti da essi compiuti come quelli compiuti in uno stato di perturbamento mentale dipendente da qualsiasi causa ed anche del tutto passeggero, sono governati dalle norme degli articoli 497, 498 e 499. Simili atti cioè sono dichiarati puramente annullabili, a condizione però che il loro autore dimostri che furono compiuti in istato di incoscienza e che l'altro contraente ha profittato di tale stato (art. 497, comma 1). Una tale disposizione è dunque informata, in quest'ultima sua parte, a quegli stessi principi relativi alla tutela del contraente di buona fede, in ossequio ai quali vennero stabilite le disposizioni degli articoli 486, primo comma, e 487 in tema di atti compiuti dall'interdetto.

A tutela ulteriore dell'altro contraente è anzi stabilito che l'azione di annullamento non si possa far valere che in un termine relativamente breve, ossia entro cinque anni dalla cessazione dello stato di incoscienza.

R. G., n. 402. — Nell'art. 423 è disciplinata l'annullabilità degli atti compiuti da persona non sana di mente, sebbene non interdetta.

L'espressione « non sana di mente », che è già usata nell'art. 763 del codice vigente senza che dia luogo ad incertezze sul suo significato, mi è sembrata più precisa della formula adottata nell'art. 497 del progetto preliminare che parla di « perturbamento mentale » che determini « uno stato di incoscienza ». Queste espressioni potevano far ritenere che la protezione della legge fosse limitata alle sole ipotesi, in pratica assai improbabili, di negozi compiuti da persone assolutamente incapaci di volere; mentre, se la norma deve adempiere una funzione efficace, deve trovare applicazione nei casi più frequenti di atti compiuti da persone gravemente menomate nella capacità di intendere e di volere. Alla formula accolta taluno potrebbe forse obiettare che, parlandosi di non sanità di mente si ha più specialmente riguardo ai casi di vera e propria infermità mentale e non a quelli nei quali l'obnubilamento della volontà dipende da circostanze che non costituiscono infermità in senso tecnico, come l'ubriachezza, il sonnambulismo, ecc.; ma non mi sembra che l'obbiezione avrebbe seria consistenza, perchè non si può negare che l'espressione « non sano di mente » esprime un concetto più ampio dell'altra « infermo di mente », e comprende tutte le ipotesi in cui, per qualsiasi causa, si determini uno stato anormale nella sfera intellettuale.

Quanto alla disciplina dell'azione di annullamento non mi è sembrato conveniente far decorrere il termine della prescrizione dalla cessazione dello stato di incoscienza, come disponeva il progetto preliminare. Per la sicurezza delle contrattazioni ho creduto opportuno fissare un termine preciso, e cioè il giorno in cui l'atto fu compiuto; non sembra che questa regola possa pregiudicare la tutela dell'incapace, specialmente se si consideri che i casi più frequenti, ai quali la disposizione ha riguardo, sono quelli di incoscienza momentanea o di breve durata.

Ho soppresso, poi, gli ultimi due commi dell'art. 497 del progetto preliminare: il primo, perchè non può consentirsi un'azione in proprio al curatore che non ha funzioni di rappresentanza, ma solo di integrazione della capacità; il secondo perchè superfluo, in quanto dal potere di rappresentanza conferito

al tutore discende ovvia la conseguenza che egli possa agire in luogo dell'interdetto.

403. — Ho anche soppresso la disposizione dell'art. 498, che riproduceva quella dell'art. 337 del codice vigente. Invero nel sistema del codice, che di regola subordina l'impugnabilità alla successiva pronuncia di interdizione, si comprende la regolamentazione speciale per il caso che la interdizione non possa seguire per la morte dell'infermo di mente; ma la norma non ha ragione d'essere nel sistema del progetto, che ammette la impugnabilità indipendentemente da ogni procedimento di interdizione.

R. C. P., p. 835. — Ad ampio dibattito ha dato luogo la disposizione dell'articolo 423 che, ampliando i casi previsti dai tormentati articoli 336 e 337 dell'attuale Codice, stabilisce l'annullabilità degli atti compiuti da persona che quantunque non interdetta si provi essere stata non sana di mente, per qualsiasi causa anche transitoria, al momento in cui gli atti furono compiuti, sempre che o per la qualità del contratto o per il pregiudizio che le sia derivato o possa derivare o, altrimenti, risulti la mala fede di chi contrattò con la persona medesima.

A prescindere dal merito, si era anzitutto suggerito da alcuni Commissari di fermarsi a considerare in questa sede solo le ipotesi degli articoli 336 e 337 del Codice vigente rinviando il regolamento della invalidità dei negozi giuridici per vizio di mente alla teoria generale sulla capacità di stipulare e sui vizi del consenso nel IV Libro relativo alle obbligazioni; ed anzi la Commissione in un primo tempo si era in questo senso pronunziata per il ripristino dei predetti articoli 336 e 337. Ma si è fatta presente da altri la opportunità di non rinviare la questione di carattere generale, mentre sia in dottrina che in giurisprudenza se ne attende il regolamento e, d'altra parte, se per quanto si riferisce ai contratti il rinvio della norma al Libro relativo alle obbligazioni può considerarsi giusto, non egualmente può ritenersi per quanto si riferisce agli atti in genere, ad un problema cioè che investe la capacità dell'individuo, mentre ogni difficoltà per la soluzione di esso in questa sede scompare con la modificazione già ricordata dell'intestazione del Titolo.

Nel merito, inoltre, della disposizione dell'articolo 423, si è anzitutto osservata da taluni la formulazione poco chiara dell'articolo che, riferendosi unitamente agli atti e ai contratti, unitamente fissa le condizioni della loro invalidità nel pregiudizio derivato all'insano di mente e nella mala fede di chi contrattò col predetto, mentre questa seconda condizione non può essere che particolare all'ipotesi dei contratti.

Si sono sollevate inoltre da alcuni Commissari obiezioni sulla specie di invalidità prevista e sulle accennate condizioni di essa. Hanno osservato alcuni che gli atti compiuti da un insano di mente non dovrebbero avere alcun valore, indipendentemente dal fatto che sia o meno derivato un pregiudizio o che ricorra la buona fede o la mala fede dell'altro contraente, perchè l'insania di mente non implica un vizio del consenso, ma l'inesistenza di esso che è solo apparente: mancando, pertanto, un requisito essenziale del negozio giuridico, questo è affetto da nullità assoluta e insanabile e non da annullabilità. Ma si è richiamato da altri, in proposito, il pericolo di eliminare l'elemento della mala fede dalle condizioni di invalidità dei contratti in quanto si esporrebbe ogn attività degli individui alla più grande incertezza. Si è fatto presente che, se pure gli atti compiuti dall'insano di mente sono affetti da nullità assoluta, per ragioni di ordine sociale non si può fare a meno di contemperare tale principio con quello della tutela della buona fede dei terzi, la quale appare come una esigenza fondamentale della vita pratica, mentre se non vi è alcun pregiudizio per l'insano di mente, nè vi sia stata la mala fede dell'altro contraente, non si vede quale inconveniente possa sorgere dall'ammettere la possibilità che l'atto sia valido.

Si è prospettato, d'altra parte, anche il concetto che l'ipotesi considerata nell'articolo 423 non dovrebbe riferirsi al caso in cui il consenso sia inesistente, perchè in tale ipotesi, anche senza una determinata norma, deriva dai principi generali del diritto che l'atto sia nullo in via assoluta. L'articolo in questione riguarderebbe invece il consenso dato da una persona che nel momento in cui l'ha prestato non era in condizioni tali da valutare la portata effettiva delle sue azioni, così appare tanto più naturale che non possa parlarsi che di annullabilità e non di inesistenza del negozio giuridico e che l'annullamento sia subordinato al concorso di determinate circostanze che devono essere provate.

Ad accrescere le garanzie si è chiesto da altri che nella soluzione della questione generale la invalidità dell'atto sia limitata alle cause non transitorie di infermità mentale, ma tali da dar luogo all'interdizione, considerando la causa transitoria solo in via particolare per i contratti e per gli altri istituti speciali in cui già si è ammessa, come per il matrimonio, il testamento e la donazione.

Si è fatta ancora da altri presente l'opportunità di considerare non solo le cause che possono portare all'interdizione, ma anche quelle relative all'inabilitazione, potendo anche per l'inabilitato presentarsi la stessa contingenza. In definitiva la Commissione ha ritenuto che le obiezioni suscitate dall'articolo 423 del progetto potessero essere superate col proporre due disposizioni distinte: l'una per gli atti, da collocare nel presente Titolo con la ricordata modificazione della relativa intestazione e che considera la non sanità tale da dar luogo all'interdizione o all'inabilitazione prescindendo dal requisito della mala fede per limitarsi solo a quello del grave pregiudizio all'infermo; la seconda disposizione, per i contratti, da rinviare nella sua sede propria del Libro « delle obbligazioni », e che ammette l'ipotesi dell'infermità di mente anche transitoria con la formula già approvata nell'articolo 126 relativo al matrimonio, e considerando il requisito della mala fede di chi contrattò con l'infermo.

R. R., n. 195. — A particolare discussione ha dato luogo, in seno alla Commissione parlamentare, l'art. 423 del progetto, che regola la così detta incapacità naturale. E' stato riconosciuto che tale norma costituisce un notevole miglioramento nella disciplina degli atti compiuti da persona non sana di mente, quantunque non interdetta, di fronte agli imprecisi articoli 336 e 337 del vecchio codice, che tanta difficoltà hanno presentato nella loro interpretazione. La Commissione ha però segnalato la opportunità di prevedere distintamente i negozi giuridici bilaterali e quelli unilaterali, compiuti dalla persona non sana di mente, esigendo per l'annullabilità dei primi la mala fede dell'altro contraente e per quella dei secondi il grave pregiudizio per l'autore.

Per verità, l'articolo 423 del progetto definitivo comprendeva implicitamente due distinte norme, e cioè l'una che affermava l'annullabilità degli atti compiuti in genere dalla persona non sana di mente e l'altra che richiedeva per l'annullamento dei contratti la mala fede dell'altro contraente. Ho aderito peraltro alla proposta della Commissione parlamentare, prevedendo separatamente per maggior chiarezza di dettato, nell'art. 422, le due ipotesi, e richiedendo, per l'annullamento degli atti unilaterali, il grave pregiudizio per l'autore, per non scuotere, senza un serio motivo, posizioni giuridiche già consolidate.

Ho ritenuto necessario tuttavia far salva ogni diversa disposizione di legge, per evitare che i principi posti in questo articolo si debbano ritenere applicabili ai testamenti e alle donazioni.

E' ovvio che per tali materie devono avere vigore le norme degli articoli 763 e 1052 del codice del 1865, secondo le quali chi non è sano di mente è senz'altro incapace di testare e di donare.

Per quanto riguarda il grado di intensità del vizio di mente, non mi è sembrato conveniente qualificare l'infermità mentale con una formula diversa.

in relazione alle due categorie di negozi, parlando, come era stato proposto, per gli atti unilaterali di « cause che avrebbero potuto dar luogo all'interdizione o all'inabilitazione » e per i contratti di « infermità, anche transitoria, che rende incapace di consentire ».

Il criterio deve essere unico per le due specie di negozi e mi pare bene espresso nella formula « persona non sana di mente », che riproduce quella del vecchio codice a proposito dei testamenti e delle donazioni, costantemente interpretata nel senso che il vizio mentale deve essere di tale gravità da togliere la capacità intellettuale.

Art. 423.

Revoca dell'interdizione e dell'inabilitazione.

Quando cessa la causa dell'interdizione o dell'inabilitazione, queste possono essere revocate sull'istanza del coniuge, dei parenti entro il quarto grado o degli affini entro il secondo grado, del tutore dell'interdetto, del curatore dell'inabilitato o sull'istanza del pubblico ministero.

Il giudice tutelare deve vigilare per riconoscere se la causa dell'interdizione o dell'inabilitazione continua. Se ritiene che sia venuta meno, deve informarne il pubblico ministero.

P. L.: C. civ. 1865, art. 338, 342.

L. P.: Prog. Comm. Reale, art. 488; prog. def., art. 424.

R. G., n. 404. — Circa la revoca della interdizione o della inabilitazione, non ho riprodotto nell'art. 424 la disposizione dell'art. 488 del progetto preliminare, che dava facoltà al giudice tutelare di autorizzare l'incapace ad esercitare personalmente l'azione, non sembrandomi giustificata la deroga al principio che le persone incapaci non possono agire in giudizio. Ho considerato, del resto, che l'interdetto e l'inabilitato sono sufficientemente tutelati dalla facoltà data al pubblico ministero di promuovere il giudizio. E, perchè di questa facoltà il pubblico ministero sia messo in grado di avvalersi, ho fatto obbligo al giudice tutelare di informarlo non appena accerti che la causa dell'interdizione o della inabilitazione è cessata.

Art. 424.

Pubblicità.

Alla sentenza di revoca dell'interdizione o dell'inabilitazione si applica l'art. 418.

L. P.: Prog. Comm. Reale, art. 489; prog. def., art. 425.

Art. 425.

Decorrenza degli effetti della sentenza di revoca.

La sentenza che revoca l'interdizione o l'inabilitazione produce i suoi effetti appena passata in cosa giudicata.

Tuttavia gli atti compiuti dopo la pubblicazione della sentenza di revoca non possono essere impugnati se non quando la revoca è esclusa con sentenza passata in giudicato.

L. P.: Prog. Comm. Reale, art. 491; prog. def., art. 426.

R. C. R., p. 200. — A differenza di quanto è stabilito dal progetto circa la decorrenza degli effetti delle sentenze che pronunziano la interdizione o l'inabi-

litazione, la sentenza che dispone la revoca di queste produce i suoi effetti soltanto dal passaggio in cosa giudicata. Non è sembrato infatti che ricorressero qui ragioni per discostarsi dalla tendenza generalmente seguita dal progetto e diretta ad evitare, nel limite del possibile, che, nelle more del giudizio, a causa della contraddittorietà delle sentenze via via emanate, si faccia luogo a ripetuti mutamenti nella capacità dell'interdetto, quali appunto si potrebbero verificare nel caso di accoglimento del principio della operatività immediata delle sentenze di revoca anche non definitive. Il rigore di una simile norma è stato tuttavia sensibilmente attenuato essendosi al tempo stesso stabilito che, quali che possano essere state le vicende processuali della domanda di revoca, una volta questa accolta con provvedimento passato in cosa giudicata, si debbano aver per validi gli atti compiuti dopo di essa dall'interdetto o dal suo tutore o dall'inabilitato, senza l'osservanza delle prescritte formalità.

Nel capoverso dell'art. 426 e nell'ultimo comma dell'art. 427 (corrispondenti agli articoli 491 e 492 del progetto preliminare) ho chiarito che la non impugnabilità degli atti compiuti dopo la pubblicazione della sentenza di revoca viene meno quando la sentenza stessa sia in seguito modificata.

R. C. P., p. 836. — In ordine alla decorrenza degli effetti della sentenza con la quale si revoca l'interdizione o l'inabilitazione, la Commissione, mentre ha aderito al primo comma dell'articolo 426 che stabilisce la decorrenza stessa dal passaggio della sentenza in cosa giudicata, ha dubitato della opportunità della disposizione del capoverso, che non ammette l'impugnazione degli atti compiuti dopo la pubblicazione della sentenza stessa se non quando la revoca sia esclusa con sentenza passata in cosa giudicata. E ha proposto che sia sostituita dalla disposizione del secondo comma dell'articolo 491 del progetto della Commissione Reale che più esattamente fa retroagire gli effetti della sentenza al giorno della domanda di revoca dell'interdizione o dell'inabilitazione. Il capoverso dovrebbe essere così formulato: «Gli atti compiuti dopo la domanda di revoca dall'interdetto o inabilitato, senza l'osservanza delle prescritte formalità, si considerano validi».

R. R., n. 196. — In ordine all'art. 425 non ho seguito il suggerimento di far retroagire al momento della domanda gli effetti della sentenza di revoca dell'interdizione o dell'inabilitazione. Nella specie, in vero, non si tratta di applicare i comuni principi che regolano i rapporti tra la domanda e la sentenza che l'accoglie e che tendono, in sostanza, a impedire che la durata del processo arrechi pregiudizio all'attore vincitore. Si tratta, invece, di una sentenza tipicamente costitutiva, produttiva di un nuovo stato giuridico, la quale non può essere operativa che dal momento del suo passaggio in giudicato. L'unico temperamento in favore della retroattività non può essere che quello accolto dal progetto definitivo, che faceva retroagire gli effetti al momento della pubblicazione della sentenza. Il che è stato stabilito, entro giusti limiti, dal comma 2 dello stesso art. 425.

Art. 426.

Inabilitazione nel giudizio di revoca dell'interdizione.

L'autorità giudiziaria che, pur riconoscendo fondata la istanza di revoca dell'interdizione, non crede che l'infermo ha riacquisito la piena capacità, può revocare l'interdizione e dichiarare inabilitato l'infermo medesimo.

Si applica anche in questo caso il primo comma dell'articolo precedente.

Gli atti non eccedenti la semplice amministrazione compiuti dall'inabilitato dopo la pubblicazione della sentenza che revoca l'interdizione, possono essere impugnati solo quando la revoca è esclusa con sentenza passata in giudicato.

L. P.: Prog. Comm. Reale, art. 492; prog. def., art. 427.

R. C. R., p. 201. — L'art. 492 ammette la possibilità che su domanda di revoca d'interdizione, quest'ultima venga bensì fatta cessare, ma al posto di essa sia pronunciata l'inabilitazione. E, corrispondentemente a quanto si è disposto per la sentenza di revoca pura e semplice, aggiunge che anche le sentenze di conversione dell'interdizione in inabilitazione producono i loro effetti soltanto dal passaggio in cosa giudicata, ma che gli atti compiuti dopo la domanda dalla persona già interdetta ed ora inabilitata devono esser trattati alla stessa stregua degli atti compiuti da un inabilitato e quindi debbono aversi per validi quelli non eccedenti la semplice amministrazione.

R. C. P., p. 837. — Analoga modificazione (a quella proposta per l'art. 425) è stata suggerita al capoverso dell'articolo 427, che ammette la pronunzia dell'inabilitazione nel giudizio di revoca dell'interdizione, con la sostituzione del seguente ultimo comma dell'articolo 492 del progetto della Commissione Reale così formulato: « Gli atti non eccedenti la semplice amministrazione compiuti dall'inabilitato dopo la domanda di revoca dell'interdizione si considerano validi ».

TITOLO XIII.

DEGLI ALIMENTI.

R. C. R., p. 203. — La materia delle obbligazioni alimentari è, nel codice attuale, regolata con disposizioni collocate in luoghi diversi. La sede principale è la Sez. II del Tit. V del libro I (art. 138 a 147), che ha per epigrafe: «*Dei diritti e dei doveri dei coniugi riguardo alla prole, e del diritto agli alimenti fra i parenti*»: ma come l'epigrafe stessa rivela, sono qui raccolte insieme disposizioni eterogenee, poichè l'obbligo alimentare tra congiunti va bene al di là della cerchia dei rapporti dei genitori coi figli. Altre disposizioni singole si trovano poi disseminate qua e là, enunciate ad occasione di particolari rapporti familiari e talora anche non familiari: così negli art. 132 e 133 per l'obbligo alimentare tra i coniugi, negli art. 186 e 187 per quello tra genitore e figlio naturale, nell'art. 211 per quello tra genitore e figlio adottivo. Vi ha poi nell'art. 846 la determinazione del contenuto dell'obbligazione alimentare, quando essa sia disposta mediante legato, e nell'art. 1081 un accenno all'obbligo alimentare del donatario verso il donante, fatto a proposito della revoca della donazione per ingratitudine.

E' da notare altresì che in alcune delle predette disposizioni l'obbligo alimentare è menzionato insieme e addirittura mescolato con un altro dovere familiare, che è ben diverso da quello di soccorrere il congiunto bisognoso: così agli articoli 132, 138, 186, 211, sono messi accanto l'obbligo che hanno il marito, i genitori legittimi, i genitori naturali, i genitori adottivi di mantenere rispettivamente la moglie o il figlio, e l'obbligazione alimentare propriamente detta che non sorge se non quando siavi il bisogno e ricorre in condizioni e in base a presupposti del tutto speciali o diversi da quelli riguardanti quel primo e più largo dovere familiare.

Questa dispersione della materia alimentare in luoghi diversi e questo accomunamento di obblighi familiari essenzialmente differenti fanno sorgere il pensiero se non sia, dal punto di vista sistematico, desiderabile di *raggruppare in un unico titolo tutte le varie disposizioni*, trattando insieme di ogni specie d'obbligazione alimentare, quale che sia la sua fonte, e quindi oltre quelle che hanno radice in un rapporto familiare anche le altre aventi causa da testamento, da convenzione, o dalla stessa legge, come potrebbe essere quella del donatario verso il donante, che non nasce dalla donazione come sua propria fonte sebbene presupponga tra obbligato e avente diritto un atto di donazione.

Ma, mentre in una trattazione scientifica la riunione di tutti i possibili casi di obbligazione alimentare può giovare ed esser dogmaticamente possibile, sul terreno legislativo questa unità non è consigliabile e forse nuocerebbe anzichè giovare. Sono troppo diversi gli atteggiamenti e i caratteri che assume l'obbligazione degli alimenti costituita con contratto o testamento o derivante da una sentenza per effetto di un atto illecito, perchè essa si possa facilmente inquadrare in un unico titolo con *l'obbligazione alimentare familiare*.

E d'altro canto non sarebbe praticamente opportuno espungere dalla loro attuale sede quelle disposizioni relative all'obbligo del marito verso la moglie, dei genitori verso i figli, poichè è bene che in ciascuno dei titoli relativi a questi rapporti familiari siano incluse anche le norme che disciplinano, completando l'intero regolamento del rapporto, l'obbligo degli alimenti. Conviene adunque lasciare nella loro originaria sede le disposizioni nuove che corrispondono agli

attuali art. 132, 138, 186, 211, e basterà nel titolo *degli alimenti* far semplicemente richiamo di quelle persone (soprattutto per la necessità di fissare l'ordine nella graduatoria dei vari obbligati), rimandando a queste speciali disposizioni per la più particolare disciplina del rapporto.

Ma ciò non esclude la possibilità di creare un titolo *autonomo* degli obblighi alimentari, che accolga insieme (come il progetto fa) tutti i casi di obbligazioni alimentari *legali*, e quindi aggiungendo a quelli di natura familiare anche il caso del donatario. E perchè tale titolo sia *veramente autonomo*, esso deve distaccarsi dalla materia dei diritti e doveri dei coniugi verso la prole, e collocarsi *in fine* del I libro del codice, dove appunto meglio può assumere questo carattere di autonomia ed organicità, designato dalla nuova epigrafe «*Dell'obbligo degli alimenti*».

R. G., n. 407. — Nel primo articolo di questo titolo il progetto preliminare aveva creduto opportuno fissare il principio, già implicito nell'ordinamento vigente, che il diritto agli alimenti presuppone lo stato di bisogno e l'impossibilità di provvedere al proprio mantenimento. Mi è sembrato conveniente fondere questa regola con le norme che disciplinano la determinazione della misura degli alimenti, sia perchè lo stato di bisogno è nello stesso tempo la base dell'obbligo e il criterio determinante del suo contenuto, sia perchè, ravvicinata alla disposizione che pone come elemento di misura la posizione sociale dell'alimentando, la regola stessa acquista un contenuto più umano e più preciso ed ammonisce che, anche nell'accertamento dell'impossibilità di provvedere al proprio mantenimento, deve tenersi conto della posizione sociale della persona, in quanto questa, ad esempio, sia incompatibile col ricorso a forme di lavoro eccessivamente umili o degradanti.

R. C. P., pag. 838. — A nessuna obiezione di carattere sistematico ha dato luogo il Titolo XII Degli alimenti. La Commissione ha in sostanza riconosciuto la opportunità della raccolta in questo nuovo Titolo delle varie disposizioni relative agli obblighi alimentari legali che nel Codice attuale sono sparse in luoghi diversi (articoli 132 e 133, 138 a 147, 186 e 187, 211, 846 e 1081) e alcune volte mescolate con disposizioni riguardanti altri doveri familiari ben differenti da quello di soccorrere i congiunti bisognosi, gli obblighi cioè che hanno il marito e i genitori di mantenere rispettivamente la moglie o i figli. Ha solo ritenuto nell'articolo 428, per ragioni di coordinamento, di richiamare per il coniuge la disposizione dell'articolo 161 sugli effetti della separazione personale.

La Commissione ha in genere approvato i principi direttivi cui questo nuovo Titolo è stato ispirato: l'affermazione fra l'altro di una maggiore solidarietà familiare con l'ammissione dei fratelli al diritto alimentare anche quando lo stato di bisogno non dipenda da un difetto di corpo o di mente o da altra causa non imputabile a loro colpa; la subordinazione del diritto nei riguardi dell'alimentando non solo al suo stato di bisogno, ma anche alla condizione di non essere in grado di provvedere al suo mantenimento; una più equa ripartizione dell'onere con la disciplina del concorso tra più obbligati e fra più titolari; il rafforzamento della tutela dell'alimentando in relazione alla natura del suo diritto con una più sollecita procedura per la realizzazione di questo e con la subordinazione della liberazione di un obbligato all'assegnazione contestuale dell'obbligo a carico di un altro; la definizione inoltre di vari punti controversi.

La Commissione ha per altro ritenuto che si potessero fare ancora dei passi avanti per adeguare il nuovo Titolo alle esigenze dei tempi odierni e ha suggerito alcune modificazioni alle varie disposizioni, delle quali qui appresso si dà conto. Esse sono dirette fra l'altro ad accentuare il principio della solidarietà familiare sia col migliorare ancora la condizione dei fratelli, sia col far rientrare nella determinazione dello stato di bisogno dell'ali-

mentando i suoi oneri familiari; a dare anche in questa sede maggiore rilievo al dovere del lavoro col precisare il concetto della subordinazione del diritto alimentare alla impossibilità dell'alimentando di trovare un'occupazione; a rendere ancora più eque le disposizioni sul concorso di più obbligati di grado diverso; a dare un giusto rilievo alla natura del diritto alimentare sia in ordine al caso che la prestazione non conseguì il suo effetto, sia per quanto attiene alla decorrenza degli alimenti.

Art. 427.

Persone obbligate.

All'obbligo di prestare gli alimenti sono tenuti, nell'ordine seguente:

- 1) il coniuge;
- 2) i figli legittimi o legittimati e in loro mancanza i discendenti prossimi;
- 3) i genitori e in loro mancanza gli ascendenti prossimi;
- 4) i generi e le nuore;
- 5) il suocero e la suocera;
- 6) i fratelli e le sorelle germani o unilaterali, con precedenza dei germani sugli unilaterali.

P. L.: C. civ. 1865, art. 142.

L. P.: Prog. Comm. Reale, art. 501, 502; prog. def., art. 428.

R. C. R., pag. 205. — L'elenco delle *persone obbligate a fornir gli alimenti* e rispettivamente *aventi diritto ad essi* è contenuto ora negli articoli 138, 139, 140, 141; l'ordine con cui vengono gli obbligati è dichiarato nell'art. 142. Un dubbio si è affacciato alla Commissione circa l'estensione personale di quest'obbligo e del diritto correlativo. Esso, secondo la legge vigente, corre nella parentela legittima senza limiti nella linea retta, giunge sino al 2° grado (fratelli e sorelle) nella collaterale. Si è avanzata da qualcuno l'idea se non fosse il caso di restringerlo, eliminandolo tra fratelli e sorelle, ad imitazione di ciò che fa la legge germanica; ma per contro si è da altri ventilata l'idea se non fosse da allargarlo, estendendolo ai rapporti tra zii e nipoti. Ma nè ampliamenti nè restrizioni sono sembrati consigliabili alla Commissione, non rispondendo nè al sentimento etico nè alla lunga tradizione giuridica che un fratello lasci nell'indigenza più assoluta il proprio fratello o peggio la sorella, nè conveniente d'altra parte che il nipote faccia assegnamento sulle sostanze dello zio per darsi bel tempo e non sforzarsi a procurarsi col proprio lavoro i mezzi di sussistenza. Un allargamento anzi sarebbe contrario allo spirito da cui tutto il progetto è animato, ch'è quello (come si dirà più innanzi) di eccitare il senso della personale responsabilità d'ogni uomo e di sospingerlo a lavorare non solo per utile proprio e dei suoi familiari, ma anche e soprattutto per il bene generale della Nazione; questo indirizzo potrebbe, se mai, condurre ad una restrizione, ma è da tener presente che l'obbligo alimentare tra fratelli e sorelle è già, nel codice vigente, sottoposto ad una più rigorosa condizione (cfr. art. 141) ed è inoltre limitato allo stretto necessario, cioè meno largo che nei rapporti di tutti gli altri (cfr. articolo cit.).

Dovendo pertanto restar fermo l'ambito personale, l'articolo 501 del progetto enuncia, più sinteticamente, l'elenco delle persone obbligate e l'ordine con cui esse vengono chiamate a quest'obbligo, fondendo così insieme articoli distinti del codice vigente; ma ad un tempo completandoli. E' superfluo aggiungere che tanto nei rapporti tra genitori e figli, quanto in quelli tra marito e moglie, il presente titolo considera l'obbligazione alimentare

nel suo senso strettamente tecnico, di soccorso dovuto a chi sia in bisogno, indipendentemente da quel più ampio dovere che i genitori hanno di mantenere allevare ed educare i figliuoli, o che il marito ha di mantenere la moglie: restano ferme, nelle rispettive sedi loro proprie, le disposizioni di legge che riguardano questo più ampio dovere familiare. — Bisogna inoltre chiarire che in presenza di più generi o di più nuore, o in presenza di entrambi i suoceri l'obbligo incombe a tutti, dovendo tutti concorrere al mantenimento del suocero e rispettivamente del genero o della nuora poveri. E infine quanto ai fratelli e sorelle vale la stessa regola nel caso di pluralità; ma si è pur risolto il dubbio nell'ipotesi in cui con un fratello o sorella germana coesistesse un fratello o sorella consanguinea od uterina. La risoluzione non poteva essere nel senso d'un concorso puro e semplice, poichè il vincolo parentale che unisce i germani agli unilaterali è minore di quello tra germani e già oggi produce la dimidiazione della quota successoria (art. 740); avrebbe potuto essere quello di un concorso disuguale, ossia con la riduzione a metà per gli unilaterali; ma la Commissione ha ritenuto preferibile la soluzione più radicale, e cioè che nell'obbligazione i germani vengano chiamati prima degli unilaterali, considerando che in tal guisa la norma è più semplice e il diritto dell'alimentando riceve più rapidamente attuazione.

R. G., n. 408. — Nell'art. 428, corrispondente all'art. 501 del progetto preliminare, ho creduto opportuno fissare la graduazione dell'obbligo nei soli confronti della famiglia legittima, regolando in una disposizione separata l'obbligo dei genitori e dei figli adottivi. In questo modo risultano più chiari i rapporti fra le tre categorie dei parenti legittimi, adottivi e naturali. Limitale le norme dell'art. 428 alla sola famiglia legittima, è stato agevole fissare nello stesso articolo l'ordine fra gli obbligati dei singoli gradi e si è perciò soppresso l'art. 502 del progetto preliminare.

R. C. P., pag. 838. — A particolare discussione ha dato anzitutto luogo l'ordine delle persone obbligate agli alimenti, per quanto attiene alle ultime categorie considerate dall'articolo 428, degli affini (n. 4 e 5) e dei fratelli (n. 6). E' sembrato in proposito a taluni Commissari non giusto che l'obbligo dei fratelli con i quali si è legati da un vincolo di sangue fosse posto dopo quello degli affini. Ma si è osservato in contrario che nella prestazione degli alimenti non bisogna solo considerare il vincolo di sangue, bensì anche quello che dà origine alla famiglia, cioè il vincolo matrimoniale; e l'obbligo verso gli affini in linea retta può essere di maggiore rilievo di quello verso un fratello o una sorella, tanto più quando i fratelli siansi costituita ognuno una propria famiglia. E l'analoga proposta formulata di portare nell'articolo 428 il n. 6 al 4° posto non ha raccolto la maggioranza dei voti della Commissione, confermandosi quindi l'ordine stabilito dal progetto ministeriale.

R. R., n. 197. — A nessuna obiezione di carattere sistematico ha dato luogo questo titolo, ai cui principi direttivi la Commissione parlamentare ha pienamente aderito.

L'art. 427 ha subito un emendamento di natura formale suggerito dalla Commissione.

Questa avrebbe voluto poi che nel n. 1 si richiamasse per il coniuge, per ragioni di coordinamento, la disposizione dell'art. 154 sugli effetti della separazione personale. Senonchè ho considerato che la formula del progetto, che impone l'obbligo alimentare al coniuge, « ancorchè legalmente separato », è imprecisa. Essa presupporrebbe infatti che il coniuge debba corrispondere gli alimenti anche quando non è separato, mentre nello svolgimento normale dei rapporti matrimoniali il marito è tenuto al mantenimento della moglie, e la moglie a contribuire al mantenimento del marito, quando questi non abbia mezzi sufficienti, a norma dell'art. 143.

Ho preferito quindi nell'art. 427 sopprimere il detto inciso e parlare soltanto del coniuge. E' ovvio che la norma non troverà applicazione quando non vi sia separazione ovvero nei riguardi del coniuge, che non ha colpa nella separazione, giacchè questi conserva tutti i suoi diritti, secondo quanto dispone l'art. 154.

Anzi, queste considerazioni inducono a rilevare che l'obbligazione alimentare anche per altre categorie di obbligati, come, ad esempio, i genitori verso i figli, non deroga al più ampio dovere del mantenimento tutte le volte che la legge lo prescrive.

Art. 428.

Cessazione dell'obbligo tra affini.

L'obbligazione alimentare del suocero e della suocera e quella del genero e della nuora cessano:

1) quando la persona che ha diritto agli alimenti è passata a nuove nozze;

2) quando il coniuge, da cui deriva l'affinità, e i figli nati dalla sua unione con l'altro coniuge e i loro discendenti sono morti.

P. L.: C. civ. 1865, art. 140.

L. P.: Prog. Comm. Reale, art. 503; prog. def., art. 429.

R. C. R., pag. 208. — Quanto alla *obbligazione tra suocero o suocera e genero o nuora*, il progetto non introduce alcuna novità: è mantenuto fermo, per l'esistenza dell'obbligo, il duplice requisito: che l'affine avente diritto agli alimenti abbia in vita il coniuge da cui derivava l'affinità o figli nati da quel matrimonio; e, se è una donna, che non sia passata a seconde nozze (art. 140).

R. G., n. 409. — Per quanto riguarda l'obbligo tra suoceri, generi e nuore, il progetto della Commissione Reale, nel n. 1 dell'art. 503, riproduceva la disposizione dell'art. 140 del codice vigente per cui l'obbligo stesso cessa quando la suocera o la nuora passi a nuove nozze. Mi è sembrato che non sia giustificata la distinzione fra le nuove nozze della suocera o della nuora e quelle del suocero o del genero. La ragione di solito addotta, che la donna contraendo matrimonio trova nel nuovo marito la persona che provvede ai suoi bisogni, non sembra decisiva, perchè l'obbligo alimentare dei suoceri e dei generi sorge soltanto quando i precedenti obbligati (e in prima linea il coniuge) non sono in grado di provvedere ai bisogni dell'alimentazione. E' invece da riflettere che i legami fra suoceri e generi vengono sempre praticamente spezzati o grandemente attenuati quando un nuovo matrimonio sia contratto tanto dalla nuora o dalla suocera quanto dal genero o dal suocero. Ho pertanto formulato il numero 1 dell'art. 429 nel senso di escludere l'obbligo alimentare in tutti i casi di nuove nozze dell'avente diritto.

Art. 429.

Obbligo dei genitori e dei figli naturali.

Il figlio naturale deve gli alimenti al genitore. Il suo obbligo ha grado dopo quello dei genitori e degli ascendenti legittimi dell'alimentando.

Il genitore deve gli alimenti al figlio naturale e ai discendenti legittimi di questo. Il suo obbligo ha grado dopo quello dei figli naturali dell'alimentando.

Il genitore deve altresì gli alimenti strettamente necessari ai figli naturali del proprio figlio legittimo o naturale. Il suo obbligo ha grado dopo quello del suocero e della suocera dell'alimentando.

P. L.: C. civ. 1865, art. 186, 187.

L. P.: Prog. Comm. Reale, art. 289, 290, 291; prog. def., art. 430.

R. C. R., n. 157. — Quanto all'obbligo alimentare nei rapporti coi figli naturali e loro discendenti, le norme proposte con gli articoli 289, 290, 291 divergono anche sostanzialmente in più di un punto dal diritto attuale (art. 186, 187). Il primo comma dell'articolo 289 corrisponde all'art. 186, I comma, salvo in quanto è detto espressamente che l'obbligo del genitore verso il figlio naturale viene dopo quello del figlio naturale di questo, correlativamente a quanto è disposto nell'art. 290 che risponde all'art. 187, ma lo corregge col ristabilire l'ordine fissato dalla legge (coniuge, discendenti legittimi, ascendenti legittimi) capovolto nell'art. 187.

Il secondo comma dell'art. 289, regola il caso, riguardo al quale è muta la nostra legge, circa gli obblighi della cura del figlio e della ripartizione del contributo per le spese in caso di riconoscimento da parte di entrambi i genitori; anche qui solo in parte il progetto potè giovare degli elementi forniti da qualche legge anteriore nostra (per esempio: codice estense articoli 121, 125, 126, 127) e straniera (per es., cod. austriaco §§ 166, 169, 170; cod. arg. art. 364, cod. civ. svizzero articoli 325, 326). L'art. 291, 1° comma, estende la disposizione dell'art. 186 capov. quanto all'obbligo alimentare del genitore verso i discendenti legittimi del figlio naturale, non limitandosi all'ipotesi della premorienza del figlio, e la completa e la corregge, in quanto l'art. 186 capov. dimenticando che il genitore premorto può anche essere in ipotesi, non il padre, ma la madre naturale, ha escluso per errore dal carico degli alimenti il padre superstite e i suoi ascendenti. Inoltre, poichè può trattarsi di un discendente legittimo in terzo grado, non può escludersi l'ipotesi che ci siano entrambi i genitori legittimi gravati degli alimenti ed altresì più ascendenti legittimi ed anche di entrambe le linee.

D'altro canto è conforme alle regole generali e corrispondente alla sussidiarietà del suo obbligo verso il figlio, che il genitore naturale sia tenuto verso i discendenti legittimi di questo dopo le persone indicate successivamente nell'articolo 291, 1° comma.

Si è creduto che non ci dovessero essere troppi scrupoli ad ammettere altresì un limitato obbligo alimentare dopo quello del coniuge, dei discendenti legittimi o figli naturali dei genitori naturali, a carico degli ascendenti nei limiti dello stretto bisogno, verso i discendenti naturali del figlio legittimo o naturale. Gli ascendenti non possono, infatti, senza offesa dei più elementari doveri dipendenti dal vincolo del sangue, abbandonare la prole, anche se naturale, di un figlio o di una figlia, siano essi legittimi o naturali, i quali poi, all'occorrenza, sono tenuti per gli alimenti verso il loro genitore legittimo o naturale. Si tratta insomma di un *officium pietatis*, rispondente ai vincoli naturali e del sangue. Il legislatore non può soltanto fondarsi sullo spontaneo impulso degli ascendenti a soccorrere il figlio naturale di un loro figlio. Inoltre le istituzioni che provvedono alla assistenza della maternità e della prole legittima e illegittima potranno esercitare tanto più intensamente e largamente la loro attività benefica quanto più i mezzi ingenti che occorrono all'uopo potranno essere impiegati dove veramente il bisogno lo richiede e nella misura di questo, anzichè esserne distratti per sovvenire al difetto del doveroso soccorso dei privati.

R. G., n. 410. — L'art. 430 disciplina l'obbligo alimentare nella famiglia naturale riproducendo nella sostanza le norme date dal progetto preliminare

negli articoli 289, 290 e 291, salvo la diversa graduazione dell'obbligo del padre nei confronti dei figli naturali del proprio figlio. Quest'obbligo nel progetto preliminare precedeva quello del genero e della nuora; ma questa collocazione aveva l'inconveniente di restringere il diritto dell'alimentando ai soli alimenti strettamente necessari, prima di esaurire la serie degli obbligati nella misura normale. Infatti il figlio naturale, esistendo il genitore del proprio padre naturale, avrebbe dovuto contentarsi di chiedere a questo gli alimenti strettamente necessari, senza poter rivolgersi al genero e alla nuora o al suocero e alla suocera che sarebbero invece tenuti a corrisponderli nella misura normale. Ad evitare questo inconveniente ho posposto l'obbligo dell'ascendente a quello del suocero e della suocera, il che del resto è logico anche perchè il minore contenuto della obbligazione risponde alla mancanza del vincolo di parentela e alla normale tenuità del vincolo di affetto tra figli naturali e genitori del padre naturale.

Art. 430.

Obbligo tra adottante e adottato.

L'adottante deve gli alimenti al figlio adottivo con precedenza sui genitori legittimi o naturali di lui.

Il figlio adottivo deve gli alimenti all'adottante in concorso con i figli legittimi.

P. L.: C. civ. 1865, art. 211.

L. P.: Prog. Comm. Reale, art. 348, 501; prog. def., art. 431.

R. G., n. 411. — L'obbligo alimentare nella famiglia adottiva è disciplinato dall'art. 431. Era stata rilevata nel progetto preliminare una discordanza tra le disposizioni dell'art. 348 e quelle dell'art. 501. Mentre, infatti, quest'ultimo comprende fra gli obbligati soltanto i figli e i genitori, il primo estende il rapporto alimentare anche ai discendenti dell'adottato « ai quali si estendono gli effetti dell'adozione ». Sopprese nel nuovo testo le norme che regolavano questa estensione di effetti, anche l'obbligazione alimentare è rimasta contenuta nei rapporti tra padre e figlio. Non può al riguardo obiettarsi che i discendenti dell'adottato hanno diritti ereditari di fronte all'adottante, perchè — come è noto — l'obbligo alimentare non è sempre e necessariamente correlativo al diritto ereditario. E del resto neppure la norma dell'art. 398 del progetto preliminare attuava una rigida connessione tra i due istituti, in quanto che mentre il diritto ereditario spetta a tutti i discendenti dell'adottato, l'obbligo alimentare ricadeva solo su alcuni di essi, e per giunta ricadeva anche sul padre adottivo che non ha mai diritti ereditari. Nel formulare l'art. 431 si è anche evitata l'erronea affermazione penetrata nell'articolo 348 del progetto preliminare dall'art. 211 del codice vigente, che l'obbligo dell'adottato concorre con quello dei figli naturali: questi, invero, prendono grado dopo gli ascendenti, mentre i figli adottivi, come quelli legittimi, sono obbligati con precedenza sugli ascendenti.

Art. 431.

Obbligo del donatario.

Il donatario è tenuto, con precedenza su ogni altro obbligato, a prestare gli alimenti al donante, a meno che si tratti di donazione fatta in contemplazione di un matrimonio o di una donazione remuneratoria.

P. L.: C. civ. 1865, art. 1081.

L. P.: Prog. Comm. Reale, art. 504; prog. def., art. 432.

R. C. R., pag. 209. — Una novità del progetto è quella che riguarda un ulteriore caso di obbligazione alimentare legale, quella cioè che fa carico al donatario verso il donante e in cui, naturalmente, non vige il principio della reciprocità. E' molto disputato, se, nel diritto vigente, quest'obbligo sussista. L'art. 1081 fa menzione del rifiuto di alimenti fatto dal donatario al donante e lo annovera tra le cause di revoca della donazione per ingratitudine. Alcuni intendono le parole «gli neghi indebitamente gli alimenti» nel senso che per altra causa, diversa dalla donazione, il donatario fosse già obbligato a prestarli, adunque per vincolo familiare o per testamento o per convenzione (ad es. Chironi, *Ist. dir. civ.* § 348; Ascoli, *Donazioni*, § 30; Venzi, in pacifici, *Ist. dir. civ.* IV, p. 691, n. i; Gianturco, *Contr. speciali*, p. 123). Ma altri opinano al contrario che sia proprio la donazione quella la quale ha generato l'obbligazione alimentare e perciò appunto la legge commini la revoca in caso di rifiuto (Pacifici-Mazzoni, *Dir. civ.*, IV, n. 168; *Ist. dir. civ.*, IV, p. 642; Borsari, *Dir. civ.*, § 2248; Bellavite, *Note dir. civ.*, p. 409; Ricci, *Dir. civ.* IV, n. 365).

La Commissione, eliminando la controversia, ha creduto di accogliere questa seconda risoluzione, sia perchè l'obbligo del donatario di sostenere il donante caduto in bisogno meglio risponde al sentimento etico, sia perchè fu già riconosciuto ed affermato nel diritto comune e rappresenta perciò un antecedente storico delle moderne legislazioni, sia perchè varie di queste lo hanno appunto accolto nei loro codici (cfr. codice austriaco, § 947; codice portoghese, art. 1488; codice chileno, art. 321; codice messicano, art. 2646). Ed anzi la Commissione non solo ha dato, così disponendo, una sanzione legale a quell'obbligo, ma ha ritenuto (in difformità di altri codici che pur ammettendolo, pongono il donatario nella serie degli obbligati, in un grado posteriore ai parenti) di dover affermare il principio che l'obbligo del donatario precede quello dei parenti e del coniuge, non essendo ragionevole ch'egli trattenga l'emolumento e si arricchisca, mentre la famiglia del donante, che pur ha risentito gli effetti sfavorevoli della donazione, debba provvedere al suo mantenimento.

R. G., n. 412. — Opportunamente la Commissione Reale ha disciplinato in questo titolo l'obbligazione alimentare del donatario, che è oggetto di vive controversie di fronte al codice vigente. Ho ritenuto, peraltro, inutile nel testo della disposizione l'accenno allo stato di bisogno del donante, che è il presupposto comune a tutte le obbligazioni alimentari e che, ripetuto in questo articolo, poteva ingenerare il dubbio che qui si richiedesse uno stato di bisogno diverso che negli altri casi.

R. C. P., pag. 839. — La Commissione ha aderito pienamente al sistema del progetto che ha disciplinato in questo Titolo l'obbligazione alimentare del donatario, oggetto di vive controversie di fronte al Codice vigente; ma per quanto attiene alla disciplina del concorso fra più donatari, mentre il progetto tiene conto della data delle donazioni per la determinazione dell'obbligo, la Commissione si è mostrata propensa a stabilire un concorso tra i vari donatari indipendentemente dal criterio della data della donazione e ha proposto di modificare il secondo comma dell'articolo 432 nel modo seguente: «Fra più donatari tenuti secondo quanto prescrive il primo comma, l'obbligo si divide in proporzione del valore della donazione».

R. R., n. 198. — Non ho creduto di accogliere nell'art. 431 la proposta di ripartire l'obbligo degli alimenti tra più donatari in proporzione del valore delle diverse donazioni. Questo criterio, per quanto possa apparire equitativo, sarebbe in realtà pericoloso, poichè darebbe la possibilità al donante di revocare praticamente le donazioni già fatte, facendone altre che lo pongano in istato di indigenza. Mi è sembrato preferibile il criterio del progetto, il quale ha soltanto riguardo alle donazioni che hanno determinato nel donante lo stato di bisogno.

Art. 432.

Misura degli alimenti.

Gli alimenti possono essere chiesti solo da chi versa in stato di bisogno e non è in grado di provvedere al proprio mantenimento.

Essi devono essere assegnati in proporzione del bisogno di chi li domanda e delle condizioni economiche di chi deve somministrarli. Non devono tuttavia superare quanto sia necessario per la vita dell'alimentando, avuto però riguardo alla sua posizione sociale.

Il donatario non è tenuto oltre il valore della donazione tuttora esistente nel suo patrimonio.

P. L.: Cod. civ. 1865, art. 143.

L. P.: Prog. Comm. Reale, art. 500, 506; prog. def., art. 433.

R. C. R., pag. 212. — Sebbene implicitamente già contenuta nel codice vigente, la distinzione e contrapposizione tra alimenti *congrui* ed alimenti *strettamente necessari* è stata messa meglio in luce nel progetto. L'art. 506 si riferisce ai primi: questi devono essere assegnati in proporzione del bisogno di chi li domanda e della potenzialità economica di chi deve prestarli; e possono perciò variare profondamente nei singoli casi concreti, poichè la loro determinazione è necessariamente relativa e decisamente influenzata da quei due estremi. Ma (e questa è una innovazione importante) il progetto introduce un limite, che deve valer soprattutto nei casi in cui l'opulenta sostanza dell'obligato potrebbe indurre l'avente diritto a domandare, il giudice a concedere assegni alimentari vistosi, tali che pur essendo proporzionati al patrimonio dell'obligato appariscano eccessivi rispetto al bisogno dell'alimentando. La misura dovrà sempre esser tale da impedire che l'alimentando pretenda di condurre una vita di lusso a spese altrui, adagiandosi sull'altrui ricchezza per darsi i medesimi agi di chi possiede e forse molto possiede per il proprio lavoro e per le proprie virtù di risparmio e di saggia amministrazione. La formula adottata nel progetto «in misura da consentire soltanto che l'alimentando viva modestamente in condizioni corrispondenti alla sua posizione sociale», mentre consente che a persona appartenente a famiglia cospicua per censo o per nobiltà si diano assegni che le permettano di vivere col decoro richiesto dalla sua condizione sociale, sarà di remora al giudice nel fare assegni che possano invitare all'ozio o alla imprevidenza.

Pag. 209. — Quanto al donatario, naturalmente, è condizione pel sorgere dell'obligazione che sussista ancora nel patrimonio del gratificato o il cespite donato o l'effetto utile, cioè l'arricchimento; e quanto alla misura, essa non potrà essere fissata che in relazione a tale arricchimento, alla natura ed entità della elargizione e ad ogni altra circostanza influente. Ma non si è ritenuto necessario stabilire (come fa qualche codice, ad es. il chileno art. 321) che debba trattarsi di una donazione considerevole: ogni donazione è idonea a far sorgere l'obbligo, e spetterà al giudice — in virtù della formula abbastanza duttile dell'articolo 504 — di accertare caso per caso se e in qual misura l'obbligo sussista. S'intende poi che nel caso di più donazioni successive, deve primo rispondere l'ultimo donatario e non si possa risalire all'antecedente se non quando il successivo non possa adempiere in tutto o in parte al mantenimento, in analogia con quanto accade in materia di riduzione. Infine, è di ragione comune che a quest'obbligo si sottrae chi ha ricevuto donazioni o per causa di matrimonio o in via di remunerazione di servizi resi, perchè nelle prime si ha una specifica destinazione dell'emolu-

mento, che non permette più di sottrarlo al suo fine, e nelle seconde si attenua sì grandemente il carattere di pura liberalità, da non potersi giustificare più l'onere degli alimenti.

R. G., n. 414. — Le modificazioni apportate nella formula del secondo comma tendono a mettere in più chiaro rilievo il concetto, al quale la Commissione Reale si era opportunamente ispirata, che l'assegno alimentare, qualunque sia la posizione economica dell'obligato, non deve eccedere la misura necessaria per consentire all'alimentando di vivere modestamente in modo corrispondente alla sua posizione sociale.

Quanto al donatario, il progetto preliminare fissava la regola « che gli alimenti sono somministrati tenuto conto della natura e della entità della donazione, dell'arricchimento del donatario e di ogni altra circostanza ». Ho considerato che questa regola, staccata da quella che determina il contenuto normale delle obbligazioni alimentari, non metteva in evidenza la posizione precisa del donatario. L'obligazione del donatario, infatti, ha lo stesso contenuto delle altre obbligazioni alimentari, e quindi va determinata secondo il bisogno dell'alimentando e le sostanze dell'alimentante; a questa disciplina comune si aggiunge solo la limitazione che in nessun caso il donatario può essere tenuto a corrispondere più di quanto abbia ricavato dalla donazione. Ad evitare, pertanto, dubbi e incertezze ho enunciata questa limitazione nello stesso art. 433 che regola il contenuto dell'obbligo alimentare. Quanto alla formula, in cui la limitazione è espressa, ho considerato che meno esattamente il progetto preliminare parlava della natura della donazione, la quale, una volta escluse espressamente le donazioni remuneratorie e quelle fatte in contemplazione di matrimonio, non può influire nella determinazione dell'obbligo alimentare. Inoltre la formula del progetto preliminare, parlando distintamente di entità della donazione e di arricchimento del donatario, ingenerava il dubbio che ciascuno di questi elementi dovesse esser preso in considerazione indipendentemente dall'altro, sicchè, ad esempio, il donatario fosse obbligato agli alimenti in relazione alla entità della donazione anche se nessun effetto utile fosse da questa derivato al suo patrimonio. E' noto, invece, che, secondo l'opinione generalmente accolta dalla dottrina e dalle legislazioni che hanno codificato l'obbligo del donatario, questi è tenuto solo nei limiti dell'utilità effettivamente conseguita per la donazione e tuttora esistente nel suo patrimonio. E questo era il concetto che la Commissione Reale voleva esprimere, come risulta dalla Relazione in cui si dice: « è condizione pel sorgere dell'obligazione che sussista ancora nel patrimonio del gratificato o il cespite donato o l'effetto utile ». Ad evitare ogni dubbio ho nell'art. 433 fissato come limite « il valore della donazione tuttora esistente nel patrimonio del donatario ». Questa formula mi è sembrata preferibile ad altre che parlassero di arricchimento, perchè questo termine potrebbe dar luogo ad incertezze e essere riferito anche alle utilità prodotte dall'attività del donatario.

R. C. P., pag. 839. — Al terzo comma dell'articolo 433, dove si dice che il donatario non è tenuto oltre il valore della donazione tuttora esistente nel suo patrimonio, si è osservato che la dizione proposta dal progetto ministeriale potrebbe essere interpretata nel senso che, se la cosa donata è stata venduta, il donatario è esente dall'obbligo alimentare. D'altra parte si è fatto anche presente che il donatario non dovrebbe essere tenuto agli alimenti quando il dono consiste in cose che non hanno alcuna utilità economica, anche se tuttora esistenti nel patrimonio. La Commissione ha creduto perciò di dovere integrare la predetta disposizione con il concetto del primo comma dell'articolo 504 della Commissione Reale, ristabilendo il principio che si debba avere riguardo alla natura e all'entità della donazione, all'arricchimento del donatario e ad ogni altra circostanza.

Oggetto di minuzioso esame da parte della Commissione sono stati sia il principio che il diritto agli alimenti presuppone lo stato di bisogno e l'impossibilità dell'alimento di provvedere al proprio mantenimento, sia il principio che gli alimenti debbano essere assegnati in proporzione del bisogno di chi li domanda e delle sostanze di chi deve somministrarli, ma non eccedere quanto occorre all'alimentando per vivere modestamente avuto riguardo alla sua posizione sociale (primo e secondo comma articolo 433).

In via preliminare si è esaminata una proposta diretta a considerare adempiuto l'obbligo alimentare qualora l'obbligato offrisse in luogo del denaro una occupazione remunerata all'alimentando e non incompatibile con la di lui condizione sociale. Tale concetto è sembrato conforme anche allo spirito del Regime quale risulta concretato nella Carta del Lavoro, ma si è poi considerato che esso è già compreso nel primo comma dell'articolo 433 dove si dice: « non sia in grado di provvedere al proprio mantenimento ». Infatti, se l'obbligato pone l'alimentando nella condizione di poter provvedere al proprio mantenimento, è naturale che debba considerarsi liberato da ogni ulteriore obbligo.

Da altri si era in proposito chiesto di sopprimere il primo comma dell'articolo 433 o di ripristinare l'articolo 143 del Codice vigente, che si limita a proporzionare gli alimenti al bisogno di chi li domanda ed alle sostanze di chi deve somministrarli, facendo per il resto assegnamento sull'opera del magistrato. Si è osservato, a conforto di tale proposta, che in base al Codice vigente il giudice ha potuto evitare il verificarsi di inconvenienti e non concederà quindi gli alimenti se la persona che li chiede può avere un impiego, mentre, in base alla rigida disposizione del primo comma, un genitore anche milionario potrebbe negare il mantenimento alla figlia solo perchè è in grado di lavorare. Ma la maggioranza della Commissione si è dichiarata del pari contraria alla proposta, essendosi giustamente considerato che essa contrasterebbe al principio che il diritto e il dovere del lavoro sono sacrosanti e che nessuno deve considerarsene esente e che d'altra parte la norma del primo comma dell'articolo 433 trova un equo temperamento nel concetto espresso nel secondo comma in cui si proporzionano gli alimenti al bisogno di chi li domanda e alla condizione economica di chi deve somministrarli: l'obbligo del lavoro deve quindi essere valutato alla stregua di questo concetto.

Nello stesso senso si è altresì dichiarata la maggioranza della Commissione in ordine ad un'altra proposta tendente a stabilire non solo l'impossibilità fisica o morale di trovare una occupazione, ma anche l'impossibilità di trovarla secondo le condizioni sociali proprie o familiari, considerandosi che la condizione sociale, in Regime fascista, non si eredita, ma si deve acquistare col proprio lavoro.

La Commissione, invece, ha ritenuto anzitutto che nella frase dell'articolo 433 « non sia in grado di provvedere al proprio mantenimento » si intenda fare riferimento contemporaneamente ad una impossibilità intrinseca, in quanto l'alimentando non sia capace per malattia o altro impedimento, ed estrinseca in quanto non trovi un'occupazione. Ha stimato perciò sia utile precisare maggiormente tale concetto proponendo di aggiungere le parole « per qualsiasi causa » dopo le parole « in grado di provvedere ».

In relazione poi alla considerazione che la persona la quale versa in istato di bisogno può avere, a sua volta, delle persone a suo carico, si è proposto il quesito se gli alimenti debbano essere corrisposti, tenendo presenti non solo le necessità personali dell'alimentando, ma anche quelle dei familiari, a meno che per questi altra persona non sia tenuta a provvedervi. Sembrerebbe naturale che il giudice nell'assegnare gli alimenti tenesse anche conto delle persone che sono a carico dell'alimentando, ma si è fatto notare che una interpretazione in senso contrario potrebbe trovare appiglio nell'articolo 438 del progetto ministeriale in cui si dice « o col ricevere e mantenere nella propria

casa colui che vi ha diritto», il che potrebbe far credere che gli alimenti siano dovuti al singolo e non al gruppo familiare. Anche in omaggio alle direttive del Regime nei riguardi delle famiglie numerose, la maggioranza della Commissione ha proposto di adottare per il primo comma dell'articolo 433 la seguente formula: «Gli alimenti possono essere richiesti solo da chi versi in stato di bisogno e non sia in grado di provvedere per qualsiasi causa al proprio mantenimento ed a quello delle persone che sono necessariamente a suo carico, salvo che per queste ultime debba provvedere altra delle persone indicate nell'articolo 428». (Verb. 54, pag. 459; e 55, pag. 466).

Passando al secondo comma dell'articolo 433 la Commissione ha poi creduto giusto sostituire anzitutto alla parola «sostanze» le parole «condizioni economiche», che implicano un concetto completamente diverso da quello dell'entità patrimoniale di chi deve somministrare gli alimenti. Anche il Codice vigente usa in questo Titolo la parola «sostanza», perchè al tempo in cui fu redatto era dalla sostanza, cioè dal patrimonio di un individuo, che si potevano generalmente desumere le sue possibilità economiche. Attualmente invece, anche senza possedere una sostanza, si può avere un'attività professionale o industriale tale da consentire una vita agiata. Quindi l'espressione «delle proprie condizioni economiche» appare più appropriata, perchè abbraccia sia il concetto della sostanza, sia quello dell'attività professionale o industriale.

Inoltre la Commissione ha proposto di sostituire alla frase «non devono eccedere quanto occorre all'alimentando per vivere *modestamente* avuto riguardo alla sua posizione sociale» la formula «non devono eccedere quanto occorre all'alimentando per vivere *conformemente* alla sua posizione sociale». Si è in sostanza proposto di sopprimere la parola «modestamente», che poteva far dubitare portasse alla massima limitazione degli alimenti, cioè allo stretto necessario, mentre più largo è il concetto della disposizione sia di fronte al correttivo della frase che segue «avuto riguardo alla sua posizione sociale» e sia perchè la formula «nella misura dello stretto necessario» è invece usata nel seguente articolo 434.

R. R., n. 199. — Ho ritenuto superfluo specificare nell'art. 432 che l'impossibilità di provvedere al proprio mantenimento può dipendere da qualsiasi causa. E' ovvio infatti che, non facendosi distinzione fra le varie cause, l'interprete non può essere autorizzato a limitare la portata della norma, la quale intende riferirsi tanto all'impossibilità dovuta a incapacità fisiche, quanto all'impossibilità estrinseca desunta dal fatto che l'alimentando non riesca a trovare un'occupazione.

Non ho creduto opportuno stabilire che il bisogno dell'alimentando deve essere valutato alla stregua, non soltanto dei suoi bisogni personali, ma anche di quelli della sua famiglia. Infatti, se nella valutazione del bisogno si dovesse tener conto delle persone che sono a carico di colui che deve essere alimentato, si verrebbe a estender l'obbligo degli alimenti a favore di persone verso le quali non si è tenuti. Se, invece, si intende riferirsi soltanto ai componenti del nucleo familiare in senso stretto, e cioè alla moglie e ai figli, non occorre una espressa precisazione, poichè non si è mai dubitato che il bisogno della moglie e dei figli a carico sia inscindibile da quello della persona dell'alimentando.

Nel capoverso dello stesso articolo ho sostituito alla locuzione «sostanze» l'altra «condizioni economiche», poichè la capacità contributiva può risultare dai proventi dell'attività lavorativa in genere e non soltanto da compensi patrimoniali.

Riguardo alla disposizione, secondo la quale la misura degli alimenti deve essere tale da assicurare all'alimentando una vita modesta, è stato osservato che essa potrebbe autorizzare il giudice a determinare gli alimenti nella misura dello stretto necessario con un criterio restrittivo che non è nel codice del 1865. La preoccupazione è infondata poichè il progetto connetteva il concetto di vita

modesta con la posizione sociale dell'alimentando. Comunque per eliminare ogni dubbio in proposito ho emendato la formula, che fa ora menzione di ciò che è necessario alla vita dell'alimentando, avuto riguardo alla sua posizione sociale. In tal modo è posta in risalto la differenza tra la misura normale degli alimenti (il necessario) e quella speciale per determinati casi, come tra fratelli e sorelle (stretto necessario - art. 433).

Art. 433.

Misura degli alimenti tra fratelli e sorelle.

Tra fratelli e sorelle gli alimenti sono dovuti nella misura dello stretto necessario.

Possono comprendere anche le spese per l'educazione e l'istruzione, se si tratta di persona minore dei diciotto anni.

P. L.: C. civ. 1865, art. 141, 846.

L. P.: Prog. Comm. Reale, art. 507; prog. def., art. 434.

R. G., n. 415. — Fermato, nell'art. 434, il principio che l'obbligazione alimentare tra fratelli è limitata allo stretto necessario, ho evitato la specificazione che essa comprende solo le spese per il vitto, le vesti, l'abitazione e quant'altro può occorrere al sostentamento. Questa specificazione infatti portava a un eccessivo irrigidimento della norma, che non deve impedire il soddisfacimento di bisogni, altrettanto urgenti ed indispensabili quanto quelli del vitto e dell'abitazione, come, ad esempio, i bisogni di cure mediche o chirurgiche.

R. C. P., pag. 840. — La Commissione non ha ritenuto di poter aderire alla limitazione della misura degli alimenti allo stretto necessario neppure nei rapporti tra fratelli e sorelle (art. 434), limitazione che non viene posta per gli altri aventi diritto. La restrizione che è stata suggerita nei riguardi del coniuge in colpa nella separazione legale, non trova una analoga giustificazione nei confronti dei rapporti tra fratelli tra i quali deve ricorrere un maggior senso di solidarietà come tra persone che hanno avuto una lunga consuetudine di vita fino dai primi anni della propria esistenza. La Commissione pertanto, mentre, come già si è accennato, ha approvato la innovazione del progetto ministeriale che non subordina più il diritto alimentare dei fratelli alle condizioni dell'articolo 141 del Codice vigente, ha proposto la soppressione dell'articolo 434 circa la più ristretta misura degli alimenti loro spettanti.

R. R., n. 200. — Ho mantenuto la formula dell'art. 433, che limita allo stretto necessario la misura degli alimenti tra fratelli e sorelle, nonostante la proposta di soppressione, che è stata fatta. Mi è sembrato infatti che sia stata realizzata una benigna innovazione a favore dei fratelli e delle sorelle, sopprimendo la condizione richiesta dal codice del 1865 che essi, per aver diritto agli alimenti, devono trovarsi in condizioni fisiche tali da essere impossibilitati a provvedere al proprio mantenimento per cause non imputabili a loro colpa. Ora, non sarebbe stato conveniente andare oltre, poichè è indubbio che i fratelli e le sorelle, quando, come normalmente avviene, si sono costituiti una nuova famiglia, non si trovano negli stessi rapporti di intimità e di familiarità delle altre categorie degli aventi diritto agli alimenti. Del resto, l'art. 433, pur affermando il principio della misura dello stretto necessario, con criteri di sufficiente larghezza stabilisce che gli alimenti possono comprendere anche le spese per l'educazione e l'istruzione di persona minore degli anni diciotto.

Il primo comma dell'art. 507 del progetto premillinare era così formulato:
«Nei rapporti tra fratelli e sorelle gli alimenti sono dovuti nella misura

dello stretto necessario pel vitto, le vesti, l'abitazione e quant'altro può occorrere al sostentamento». Come è chiarito nella R. G. questa specificazione è stata omessa per dare alla norma una maggiore elasticità e permettere al giudice di tener conto di altri bisogni che nel caso concreto appaiano egualmente urgenti e indispensabili.

Art. 434.

Cessazione, riduzione e aumento.

Se dopo l'assegnazione degli alimenti mutano le condizioni economiche di chi li somministra o di chi li riceve, l'autorità giudiziaria provvede per la cessazione, la riduzione o l'aumento, secondo le circostanze. Gli alimenti possono pure essere ridotti per la condotta disordinata o riprovevole dell'alimentato.

Se, dopo assegnati gli alimenti, consti che uno degli obbligati di grado anteriore è in condizione di poterli somministrare, l'autorità giudiziaria non può liberare l'obbligato di grado posteriore se non quando abbia imposto all'obbligato di grado anteriore di somministrare gli alimenti.

P. L.: C. civ. 1865, art. 144.

L. P.: Prog. Comm. Reale, art. 508, 509; prog. def., art. 435.

R. C. R., pag. 213. — Il carattere della *mutabilità nella misura*, che è proprio delle obbligazioni alimentari legali, è già enunciato nella legge vigente (art. 144), che permette appunto di chiedere l'aumento o la riduzione o la cessazione tutte le volte in cui sia intervenuto un mutamento nelle condizioni economiche del debitore o del creditore. Il corrispondente articolo del progetto (508) chiarisce, che non il solo mutamento dell'obbligato o del creditore può importare variazione nella misura o cessazione dell'obbligo, ma anche il mutamento delle condizioni economiche di uno degli obbligati in grado anteriore, che fosse stato esentato appunto per la incapacità patrimoniale di somministrare gli alimenti (e a maggior ragione s'egli sia sfuggito a tale obbligo, mentre era in condizioni di sopportarlo) sicchè l'onere sia passato ad un obbligato in sussidio. Questi può in tutti i casi predetti domandare di essere esonerato ed il giudice dovrà esonerarlo. Ma occorre pur proteggere l'alimentando ed evitare che, pronunciata la liberazione dell'attuale obbligato, non incominciasse simultaneamente l'obbligazione del chiamato in ordine anteriore: l'aggiunta introdotta nell'art. 508 mira ad evitare questo danno, e sarà perciò cura dell'obbligato che chiede la liberazione il chiamare in giudizio l'obbligato di grado anteriore perchè con la stessa sentenza si sciogla l'uno e si vincoli l'altro.

Pag. 212. — Nella misura dello stretto necessario — e in ciò sta un'altra novità rilevante del progetto — possono essere ridotti dal giudice, su istanza dell'obbligato, gli alimenti *congrui* quando l'alimentando conduca vita sregolata o per sua colpa aggravi il proprio bisogno (art. 509). Non occorrono parole a dimostrare l'importanza di questa nuova norma, ispirata ad un principio altamente morale e di grande utilità sociale; non può nella società moderna, che apre vie infinite alla attività umana, ed esige la cooperazione di tutti pel benessere comune, esser consentito ad alcuno di venir meno a questo elementare dovere e di riposare inerte approfittando della ricchezza altrui. Che se la giurisprudenza ha spesso volte, col senno che sempre ispira i giudici, applicato un tal criterio, non è inopportuno che esso sia esplicitamente enunciato nella legge

come monito solenne per coloro che non hanno troppo sviluppato il senso della responsabilità personale.

R. G., n. 416. — Ho fuso nell'art. 435 le disposizioni degli articoli 508 e 509 del progetto preliminare, in modo da raccogliere in unica disposizione tutti i casi in cui si fa luogo a cessazione o modificazione dell'assegno alimentare. Nel riprodurre la regola dell'art. 509 non ho previsto l'ipotesi dell'alimentato che « per sua colpa aggrava il proprio bisogno » perchè, se è giusto che l'aggravamento non sia preso in considerazione per aumentare la misura degli alimenti, sarebbe invece esorbitante farne conseguire una riduzione nella misura che è stata fissata prima dell'aggravamento. Ho poi sostituito all'espressione « vita sregolata » l'altra « condotta disordinata e riprovevole » che chiarisce meglio le finalità di ordine morale che la norma si propone; e non ho precisato la misura della riduzione, sembrandomi più conveniente affidarsi al prudente arbitrio del giudice che di caso in caso valuterà se la condotta dell'alimentato giustifichi la restrizione allo stretto necessario o restrizioni minori. Per quanto riguarda, infine, il caso di trasferimento dell'obbligo alimentare a carico di un obbligato di grado anteriore che ne fosse rimasto originariamente esente o per impossibilità o per occultamento della sua possibilità economica, ho soppresso l'accenno alle cautele, che era contenuto nell'art. 508 del progetto preliminare, non ravvisando l'opportunità di rendere obbligatoria in tutti i casi la imposizione di garanzie, che, ove siano necessarie, saranno richieste dall'alimentando.

R. C. P., pag. 841. — In ordine alla riduzione degli alimenti assegnati, da un Commissario si era avanzata la proposta di sopprimere l'ultima parte del primo comma dell'articolo 435 in cui si dispone che gli alimenti « possono essere ridotti per la condotta disordinata e riprovevole dell'alimentato », sembrando tale disposizione insita nel concetto stesso della somministrazione degli alimenti: chi fa una vita sregolata, si è detto, ha mezzi a sua disposizione e quindi non ha bisogno degli alimenti. Si era inoltre fatto rilevare che tale disposizione implica una valutazione d'ordine morale, che non si può facilmente compiere in tutti i casi. Tale proposta, peraltro, non ha raccolto la maggioranza dei voti della Commissione, essendosi considerato che senza quella disposizione il magistrato, se non si verificasse alcun mutamento nelle condizioni economiche, non avrebbe facoltà di modificare l'assegnazione fatta.

Per precisare i limiti di tale restrizione la Commissione ha invece proposto di aggiungere, dopo la parola « ridotti » le altre « fino allo stretto necessario », che mentre lascia libero il giudice di far corrispondere nel caso concreto la riduzione alla gravità della condotta dell'alimentato, chiarisce che la misura degli alimenti non può essere portata al di sotto dei limiti dello stretto necessario, secondo la funzione cui risponde il diritto alimentare.

La Commissione ha anche proposto nella frase medesima la soppressione della parola « parimenti » che non ha ragione di essere, data la differente ipotesi formulata nella prima parte, sostituendola con la parola « altresì », da aggiungere alla parola « ridotti ».

R. R., n. 201. — Non ho creduto necessario specificare nell'art. 434 che gli alimenti possono essere ridotti, per la condotta disordinata o riprovevole dell'alimentando, fino allo stretto necessario.

Art. 435.

Concorso di obblighi.

Se più persone sono obbligate nello stesso grado alla prestazione degli alimenti, tutte devono concorrere alla prestazione stessa, ciascuna in proporzione delle proprie condizioni economiche.

Se le persone chiamate in grado anteriore alla prestazione non sono in condizioni di sopportare l'onere in tutto o in parte, l'obbligazione stessa è posta in tutto o in parte a carico delle persone chiamate in grado posteriore.

Se gli obbligati non sono concordi sulla misura, sulla distribuzione e sul modo di somministrazione degli alimenti, provvede l'autorità giudiziaria secondo le circostanze.

L. P. : Prog. Comm. Reale, art. 510; prog. def., art. 436.

R. C. R., pag. 213. — Il codice non prevede il caso di concorso tra più obbligati, nè quello di concorso tra più aventi diritto: il progetto (articolo 510) colma la lacuna e detta la disciplina per l'uno e per l'altro caso.

Quando più persone appartenenti al medesimo ordine sieno tenute verso uno stesso alimentando, è di ragione naturale che ciascuna contribuisca al mantenimento in proporzione delle proprie sostanze: l'onere si ripartisce tra i più, ma disugualmente. Che se il primo chiamato non abbia mezzi sufficienti a soddisfare l'intera prestazione, potrà venire in concorso il chiamato in sussidio, per la parte in cui non può l'anteriormente obbligato: ed anche ciò discende dai principî. Ma ciò che aveva bisogno di una disciplina è l'ipotesi in cui i vari chiamati non siano concordi circa il modo di somministrare gli alimenti, potendo accadere che l'uno preferisca la somministrazione in natura, l'altro l'assegno in danaro o tutti e due la somministrazione in natura, ma in guisa da crearsi una incompatibilità o rendersi più penosa la posizione dell'avente diritto. Il progetto demanda al giudice di provvedere secondo le circostanze, additandogli come soluzione normale la determinazione di un modo unico per tutti, sempre che ciò sia possibile senza danno dall'alimentando e senza eccessivo aggravio degli obbligati: il provvedimento sarà adottato attenendosi ai criteri dell'equità.

R. G., n. 417. — L'art. 436 disciplina il concorso fra più obbligati, completando le disposizioni che al riguardo erano contenute nel primo comma dell'art. 510 del progetto preliminare. Nel primo comma, accanto alla regola che gli obbligati di grado posteriore sono chiamati solo quando quelli di grado anteriore non possano prestare gli alimenti, è prevista l'ipotesi che l'obbligato di un determinato grado non sia in condizione di soddisfare interamente l'obbligo alimentare: si dispone, in tal caso, che le persone chiamate in grado posteriore devono corrispondere il residuo. Per il concorso, invece, di obbligati nello stesso grado, il secondo comma riproduce la disposizione del progetto preliminare che ripartisce l'onere in proporzione delle sostanze di ciascuno. A entrambe le ipotesi si riferisce la norma del terzo comma, che affida all'autorità giudiziaria la determinazione del modo di somministrazione, in mancanza di accordo degli obbligati.

R. C. P., pag. 841. — In materia di concorso di obbligati si è ritenuto opportuno di precisare, con più efficacia di quello che non faccia l'articolo 436, le condizioni del concorso di più obbligati di diverso grado nella prestazione degli alimenti, in modo che non solo quando l'onere sia ineseguibile in tutto o in parte, ma anche quando sia eccessivamente gravoso per uno degli ordini chiamati rispetto ai successivi, il magistrato possa far concorrere uno o più ordini successivi.

La Commissione ha considerato che se la persona obbligata a prestare gli alimenti si trovi in condizioni economiche disagiate, mentre quelle chiamate in grado posteriore hanno larga possibilità, è giusto che l'autorità giudiziaria abbia la facoltà di addossare l'obbligo ai successivi chiamati o, quanto meno,

di imporre ad essi di concorrere all'onere. In base a tali concetti la Commissione ha così proposto di modificare l'articolo 436:

« Se gli obbligati nello stesso grado alla prestazione degli alimenti siano più, tutti devono concorrere alla prestazione stessa, ciascuno in proporzione delle proprie condizioni economiche.

« Se le persone chiamate in grado anteriore alla prestazione non siano in condizioni di sopportare l'onere in tutto o in parte o l'obbligazione per tutti o per alcuni riesca estremamente gravosa, la obbligazione stessa può essere posta in tutto o in parte a carico delle persone chiamate in grado posteriore.

« Qualora gli obbligati non siano concordi sulla misura, sulla distribuzione e sul modo di somministrazione degli alimenti, l'autorità giudiziaria provvede secondo le circostanze ».

R. R., n. 202. — Nell'art. 435 ho accolta la formulazione proposta dalla Commissione parlamentare, sopprimendo peraltro l'accento all'ipotesi che l'obbligazione alimentare per tutti o per alcuni dei chiamati in grado anteriore riesca estremamente gravosa. Mi è sembrato che tale dizione si sarebbe potuta prestare in pratica ad alterare l'ordine di graduazione che la legge stabilisce per le diverse categorie di persone tenute agli alimenti. Mi sono limitato pertanto a prevedere l'ipotesi abbastanza precisa dell'impossibilità di sopportare in tutto o in parte l'onere.

Art. 436.

Concorso di aventi diritto.

Quando più persone hanno diritto agli alimenti nei confronti di un medesimo obbligato e questo non è in grado di provvedere ai bisogni di ciascuna di esse, l'autorità giudiziaria darà i provvedimenti opportuni, tenendo conto della prossimità della parentela e dei rispettivi bisogni, e anche della possibilità che taluno degli aventi diritto abbia di conseguire gli alimenti da obbligati di grado ulteriore.

L. P.: Prog. Comm. Reale, art. 510; prog. def., art. 437.

R. C. R., p. 214. — Quando vi sia concorso tra più creditori degli alimenti e l'obbligato sia uno solo, ma questi non possa soddisfarli a tutti, discende pur qui dai principi generali che i chiamati in sussidio debbono venire a sostenere l'onere per la parte in cui l'anteriore non può, fermo restando l'ordine dei gradi.

R. G., n. 418. — Nell'art. 510 il progetto preliminare disciplinava il caso di concorso di più aventi diritto nel medesimo grado.

Questa espressione non era tecnicamente precisa, perchè la legge stabilisce una graduazione solo fra gli obbligati e non anche fra gli aventi diritto. Ma, a prescindere da ciò, la norma era incompleta, perchè non prevedeva il caso di alimenti dovuti dalla stessa persona a più aventi diritto per rapporti di parentela o di affinità di ordine diverso. E' noto che, di fronte al silenzio del codice vigente, si discute se debba riconoscersi un diritto di preferenza a favore di chi ha priorità di obbligo o se debba, almeno in certi limiti di parentela, farsi luogo ad un concorso fra aventi diritti. Ho ritenuto opportuno nell'art. 437 non stabilire un criterio rigido, che potrebbe nella varietà dei casi pratici determinare situazioni gravi e dolorose, ma affidarmi piuttosto alla prudente valutazione del giudice, che trova tuttavia nella legge le norme direttive della sua condotta. In primo luogo egli dovrà naturalmente tener conto della prossimità della parentela; ma potrà anche preferire un parente più lontano, quando per ragioni di età o di salute o di altra na-

tura il suo bisogno appaia più grave e più urgente, e dovrà anche tener conto della possibilità che alcuno degli aventi diritto abbia di rivolgersi ad obbligati di un diverso grado. Queste regole valgono a soddisfare le esigenze etiche e umane che hanno particolare rilevanza in materia di obbligazione alimentare e, come è ovvio, trovano applicazione anche nel caso che i più aventi diritto siano legati all'obbligato da identico vincolo di parentela.

Come risulta dalla R. G. quest'articolo prevede l'ipotesi che una persona sia obbligata a corrispondere gli alimenti a più aventi diritto, siano essi compresi nello stesso grado di parentela (es. più figli, più fratelli, ecc.) o appartengano a gradi diversi (es. figli e genitori). La norma si riferisce più specificatamente alla seconda ipotesi e dispone che, ove l'obbligato non sia in grado di soddisfare ai bisogni di tutti, il giudice provvederà secondo criteri di equità e potrà pertanto o attribuire gli alimenti soltanto ad alcuno degli aventi diritto o ripartire la somma di cui si può disporre fra più di essi. Nell'adottare il provvedimento egli dovrà tener conto della prossimità della parentela e della gravità dello stato di bisogno in cui versa ciascuno dei richiedenti, nonchè della possibilità che alcuno di questi abbia di rivolgersi ad obbligati di grado ulteriore.

Così ad esempio potrà preferire nell'attribuzione i genitori al coniuge se quest'ultimo ha figli o ascendenti in grado di somministrarli agevolmente.

Nell'ipotesi che i più aventi diritto siano legati da egual vincolo di parentela con l'obbligato, il criterio della prossimità della parentela è naturalmente inapplicabile; ma il giudice si limiterà a valutare l'entità dei bisogni rispettivi e la possibilità per alcuno di rivolgersi ad altri obbligati (potrà ad es. escludere uno dei figli che abbia i suoceri in floride condizioni economiche).

Art. 437.

Modo di somministrazione degli alimenti.

Chi deve somministrare gli alimenti ha la scelta di soddisfare a questa obbligazione o mediante un assegno alimentare corrisposto in periodi anticipati, o accogliendo e mantenendo nella propria casa colui che vi ha diritto.

L'autorità giudiziaria può però, secondo le circostanze, determinare il modo di somministrazione.

In caso di urgente necessità l'autorità giudiziaria può altresì porre temporaneamente l'obbligazione degli alimenti a carico di uno solo fra quelli che vi sono obbligati, salvo il regresso verso gli altri.

P. L.: C. civ. 1865, art. 145; prog. Comm. Reale, art. 511 e 512; prog. def., art. 438.

R. C. R., pag. 214. — Poche modificazioni sono state necessarie circa il modo con cui gli alimenti debbono essere prestati. L'obbligazione alimentare si soddisfa o mediante una pensione alimentare o col mantenere nella casa propria del debitore l'alimentando; l'obbligazione è tipicamente alternativa, con facoltà di scelta nel debitore, che può eleggere secondo le sue convenienze l'uno o l'altro modo. Al pericolo che il debitore scelga in parte l'uno e in parte l'altro modo rendendo così più penosa la situazione del creditore, provvede già una regola che risale al diritto romano (cfr. fr. 26 § 13 D. 12, 6; fr. 9 § 1 D. 46, 3; fr. 2 § 1 D. 45, 1), secondo la quale il debitore di una obbligazione alternativa non può pagare prestando parte dell'uno e parte dell'altro oggetto. Ma non si doveva togliere da un canto la possibilità di soddisfare al sostentamento della persona, senza renderne peggiore la condizione, col

mantenerla in parte nella propria casa e darle in parte un'assegnazione; e non si poteva dall'altra lasciar senza protezione la persona in bisogno, ove il debitore nell'esercizio dell'*ius eligendi* compromettesse la dignità o il decoro o altre giuste esigenze del creditore. Si è perciò conferita al giudice (articolo 511) la potestà di determinare esso il modo di somministrazione conciliando le giuste esigenze delle parti; e un modo potrà essere quello di ordinare il deposito in una pubblica cassa di un capitale idoneo a produrre frutti bastevoli, sia per liberare il debitore da una ripetuta esecuzione periodica, sia per assicurare il creditore contro i rischi di una successiva insolvenza.

Quando il modo prescelto dal debitore o imposto dal giudice sia un'assegnazione periodica, la pensione deve di regola essere prestata anticipatamente e mese per mese; ma al giudice spetta di precisare periodi anche diversi, quando circostanze particolari ciò consiglino od impongano. Ciò è sancito con l'art. 512.

R. G., n. 419. — Nell'art. 438 sono riprodotte le regole che il progetto preliminare dettava nell'art. 511 e quella dell'art. 512 sull'obbligo della prestazione anticipata che completa la disciplina del modo di somministrare gli alimenti. Non si è detto che la prestazione va fatta mese per mese, perchè la determinazione dei periodi è devoluta al giudice, al quale, nel secondo comma dell'articolo 438, si danno ampie facoltà circa la determinazione del modo di somministrazione. Il progetto al riguardo prevedeva il deposito in una pubblica cassa di un capitale i cui interessi costituiscano la pensione fissata; ma la norma aveva giustamente dato luogo a gravi preoccupazioni se intesa, come la relazione lasciava credere, nel senso che il giudice potesse imporre il deposito all'obbligato: una simile imposizione, infatti, oltre che aggravare eccessivamente l'onere del debitore, condurrebbe a immobilizzazioni antieconomiche di capitali. Più opportuno è, invece, lasciare al giudice di valutare nei singoli casi, tenendo presenti le richieste delle parti, la convenienza di adottare l'uno o l'altro dei molti sistemi che possono essere proposti, anche sotto forma di polizze d'assicurazione.

R. C. P., pag. 842. — La procedura per cui nel caso di concorso di più obbligati l'assegno può essere posto a carico anche di uno solo di essi, salvo il regresso verso gli altri, non è apparsa giusta alla Commissione. E' infatti ingiusto — si è detto — che colui cui si addossa tutto l'onere della prestazione debba poi sperimentare un'azione contro il fratello o contro il suocero per essere rimborsato di quanto abbia per essi anticipato. Dovrebbe, invece, il giudice nella stessa sentenza definitiva, deliberando la misura degli alimenti e le quote dovute dai singoli obbligati, stabilire quanto ciascuno di essi deve all'obbligato che li ha anticipati, per modo che dallo stesso titolo risulti anche la condanna dei coobbligati. In base a questo criterio si è proposta la soppressione, nel terzo comma dell'articolo 438, delle parole « salvo il regresso verso gli altri » e l'aggiunta del seguente capoverso: « La sentenza definitiva deve disporre anche circa la ripartizione fra i vari obbligati dell'assegno corrisposto in via provvisoria in conformità del comma precedente ».

R. R., n. 203. — Nell'art. 437 ho sostituito al termine « pensione » l'altro « assegno », secondo il suggerimento della Commissione parlamentare e in conformità alla dizione usata nel successivo art. 440.

Mi è sembrato però di incerto significato la norma proposta, con la quale si sarebbe voluto stabilire che la sentenza definitiva disponesse anche circa la ripartizione tra i vari obbligati dell'assegno corrisposto in via provvisoria. Essa, infatti, potrebbe essere interpretata nel senso che il giudice nella sentenza definitiva sia autorizzato a seguire, circa la ripartizione dell'assegno già corrisposto, un criterio diverso da quello che viene fissato per l'avvenire; e potrebbe anche essere intesa come un obbligo imposto al giudice di pronunciare al riguardo di ufficio.

Ho quindi mantenuto immutato l'articolo, considerando che l'interessato, il quale abbia già corrisposto l'assegno in via provvisoria, senza bisogno di ricorrere a un nuovo autonomo giudizio contro gli altri obbligati, avrà modo di chiedere nel giudizio in corso la condanna di questi ultimi al rimborso dell'assegno pagato in via provvisoria, secondo i criteri fissati dal giudice in sentenza.

Art. 438.

Adempimento della prestazione alimentare.

L'assegno alimentare prestato secondo le modalità stabilite non può essere nuovamente richiesto, qualunque uso l'alimentando ne abbia fatto.

L. P.: Prog. Comm. Reale, art. 512; prog. def., art. 439.

R. C. R., pag. 215. — L'art. 512 introduce una innovazione di grande rilievo rispetto al diritto vigente. E' insegnamento comune che l'obbligazione alimentare non si estingue fin quando lo scopo finale cui essa tende, il mantenimento della persona, non sia stato effettivamente conseguito; di qui la illazione che l'obbligato può essere tenuto a rinnovare la prestazione tutte le volte in cui, anche per colpa dell'alimentando, questa non sia stata rivolta all'effettivo mantenimento e la persona versi tuttora in bisogno. Il progetto, riaffermando ancor qui quel concetto della responsabilità personale e del dovere della previdenza e del lavoro che s'impone ad ogni uomo, sanziona il principio che, eseguita la prestazione e ricevuta la pensione dal creditore, il debitore non possa essere costretto ad eseguirla una seconda volta.

La formula è recisa («in qualsiasi caso»), ma diretta com'è a combattere il mal costume, l'impreviggenza, la leggerezza dell'alimentando, mentre pone il debitore al coperto contro la colpa di quello, non esclude che possa il giudice esaminare se in dati casi la prestazione si abbia a rinnovare quando essa non conseguì il suo effetto per cause in cui non entri punto la colpa del creditore.

R. G., n. 420. — Nell'art. 439 è espresso, con formula più precisa, il concetto che la Commissione Reale intendeva affermare nell'art. 512. In realtà il testo dell'articolo si prestava a interpretazioni eccessivamente rigorose; ma la relazione chiariva che esso «non esclude che possa il giudice esaminare se in dati casi la prestazione si debba rinnovare quando essa non conseguì il suo effetto per causa in cui non entri punto la colpa del creditore». Si voleva in sostanza «combattere il malcostume, l'impreviggenza, la leggerezza dell'alimentando» e questo intento mi sembra chiaramente espresso nella formula dell'art. 439 che esclude la rinnovazione della prestazione, qualunque sia l'uso che l'alimentando ne abbia fatto.

R. C. P., pag. 842. — In materia di adempimento della prestazione alimentare (articolo 439), la Commissione, rilevando che l'obbligo alimentare riveste carattere di interesse pubblico e non può essere considerato alla stregua di qualsiasi altra obbligazione, ha ritenuto che l'assegno potrebbe essere di nuovo concesso in casi di forza maggiore, quando la prestazione non conseguì cioè il suo effetto per cause in cui non entri la colpa del debitore. Ha proposto, pertanto, di sopprimere l'articolo 439, che vieta in ogni caso la rinnovazione della concessione, con l'intesa di lasciare al giudice di esaminare le ipotesi in cui per ragioni equeitative si debba concedere di nuovo l'assegno, quando la prestazione non conseguì il suo effetto.

R. R., n. 204. — Mi è sembrato pericolosa la soppressione dell'art. 439 del progetto definitivo (art. 438 del testo), perchè si sarebbe esposto l'alimentante all'obbligo di rinnovare il pagamento dell'assegno, quando questo per causa di

forza maggiore non abbia conseguito il suo effetto. Tale regola avrebbe reso troppo gravosa la condizione dell'alimentante, il quale non sarebbe stato mai sicuro di aver pagato con pieno effetto liberatorio, non ostante che si fosse attenuto nella prestazione alle modalità stabilite.

Art. 439.

Decorrenza degli alimenti.

Gli alimenti sono dovuti dal giorno della domanda giudiziale o dal giorno della costituzione in mora dell'obbligato, quando questa costituzione sia dentro sei mesi seguita dalla domanda giudiziale.

L. P.: Prog. Comm. Reale, art. 513; prog. def., art. 440.

R. C. R., pag. 215. — Quanto alla *decorrenza dell'obbligazione alimentare*, il principio tradizionale « in praeteritum non vivitur », secondo il quale finché l'alimentando non chieda, la persona chiamata dalla legge secondo l'ordine dei gradi non è tenuta a prestar gli alimenti, ha ricevuto esplicito riconoscimento nell'art. 513. La prestazione alimentare non decorre che dal giorno della domanda giudiziale, poichè pel tempo anteriore il fatto che l'alimentando ha vissuto costituisce la prova che egli ha potuto sostenersi senza il concorso dell'obbligato.

R. G., n. 421. — A evitare le questioni che finora si dibattono, l'art. 440 fissa il principio che gli alimenti decorrono dalla domanda giudiziale. Il progetto preliminare, nell'art. 513, faceva eccezione a questa regola per il caso che l'alimentando avesse contratto debiti per il proprio sostentamento e avesse tardato a proporre la domanda per fatto dell'obbligato. Ma questa disposizione, mentre non risponde a vere esigenze di tutela dell'alimentando, poteva costituire incentivo allo sviluppo di perniciosi sistemi creditizi, diretti a sfruttare, attraverso il bisogno dell'alimentando, le capacità economiche degli obbligati agli alimenti.

R. C. P., pag. 842. — A notevole discussione ha dato luogo la disposizione dell'articolo 440 che, risolvendo una vecchia questione che risale alla glossa, stabilisce la decorrenza della concessione degli alimenti dal giorno della domanda giudiziale, senza peraltro riprodurre l'eccezione posta dall'articolo 513 del progetto della Commissione Reale per il caso che l'alimentando avesse contratto debiti per il proprio sostentamento e avesse tardato a proporre la domanda per fatto dell'obbligato. La relazione ministeriale spiega tale modificazione al progetto preliminare in quanto l'eccezione potrebbe costituire un incentivo allo sviluppo di perniciosi sistemi creditizi diretti a sfruttare, attraverso il bisogno dell'alimentando, le capacità economiche degli obbligati agli alimenti. Non è sembrato peraltro alla Commissione che si potessero lasciare senza tutela i bisogni dell'alimentando anteriori alla domanda giudiziale.

Si è osservato anzitutto da taluni Commissari che, se teoricamente tra il concetto del reclamo degli alimenti e quello della domanda giudiziale non esiste divario, nella realtà della vita notevole è la differenza. Nella pratica, infatti, non sarà dal giorno della domanda giudiziale che sarà sorto il bisogno degli alimenti, perchè prima si cercherà di persuadere gli obbligati a prestarli volontariamente, poi si solleciterà l'opera dell'avvocato, che a sua volta cercherà in via preliminare di venire ad una transazione: infine, quando tutti gli espedienti saranno falliti, si presenterà la domanda giudiziale. Non sembra pertanto giusto escludere che la sentenza che concede gli alimenti stabilisca una decorrenza anteriore alla domanda giudiziale, tanto più che l'obbligato può anche dolosamente, con mille tergiversazioni, ritardare per lungo tempo la presenta-

zione della domanda proprio per rinviare, più che sia possibile, la fissazione dell'obbligo della prestazione.

In ordine alla particolare questione del rimborso dei debiti contratti dall'alimentando si è fatto poi anche riferimento nella discussione alla speciale situazione in cui si trovano a questo riguardo gli Istituti di assistenza. Essendosi nella vita odierna maggiormente sviluppato il sentimento assistenziale e essendosi lo Stato stesso assunto l'obbligo assistenziale di tutti coloro che non sono in grado di provvedere al loro mantenimento, i crediti alimentari dei numerosi ricoverati nei vari Istituti sono indirettamente i crediti degli Istituti stessi, e le leggi sulle opere assistenziali fanno appunto obbligo alle Direzioni dei predetti enti di cercare in tutti i modi di far valere i diritti alimentari che spettano ai ricoverati. Ora sembra giusto che questi enti possano avere il rimborso delle spese sostenute per il ricovero anche prima di presentare la domanda giudiziale degli alimenti, e tanto più che si tratta di crediti che singolarmente presi sono di limitata entità, ma nel loro complesso possono costituire un peso estremamente gravoso per l'Istituto, che torna a pregiudizio degli altri poveri che si sarebbero potuti ricoverare se quelle somme fossero state regolarmente incassate.

La Commissione è stata in sostanza concorde nel riconoscere che fosse giusto ammettere che la sentenza di concessione degli alimenti può avere effetto retroattivo, ma varie proposte sono state poi formulate nella discussione in ordine alla precisa decorrenza. Alcuni Commissari hanno chiesto di stabilirla dal momento in cui effettivamente è sorto il bisogno; altri dalla « messa in mora » dell'obligato; altri ancora, preoccupandosi della possibilità che con la formula « messa in mora » si potesse considerare efficace solo una intimazione giudiziaria, ha proposto qualsiasi forma di richiesta che sia documentata o dimostrabile con mezzi sicuri; altri, infine, ha chiesto che la determinazione della decorrenza sia lasciata al criterio discrezionale del giudice.

La Commissione non ha ritenuto che si potesse accogliere il criterio di rimettere al magistrato la facoltà di decidere sulla decorrenza nei vari casi, perchè ciò darebbe luogo a troppe incertezze. Nè ha ritenuto che si potesse considerare il momento in cui è sorto il bisogno indipendentemente dall'averne dato notizia all'obligato, perchè, pur avendo riguardo alla tutela dei diritti dell'alimentando, occorre anche non aggravare la condizione dell'obligato ed evitargli la sorpresa di venire a sapere che l'alimentando si trovava in condizioni di bisogno già da lungo tempo e che è quindi condannato a pagare una somma rilevante per il passato oltre all'assegno per il futuro. Occorre cioè che la necessità dell'alimentando trovi la sua concreta espressione in una manifestazione apprezzabile, che rappresenti un atto di messa in mora dell'obligato.

La Commissione ha in definitiva accolto questo concetto e, quanto alla sua formulazione, non ha avuto la preoccupazione che l'espressione « messa in mora » potesse intendersi riferita solo alla intimazione giudiziaria, non ritenendo neppure necessaria l'aggiunta proposta da qualche Commissario « qualunque sia la forma ». Ha pertanto proposto di sostituire al testo ministeriale dell'articolo 440 il seguente: « Gli alimenti sono dovuti dal giorno della domanda giudiziale o da quando ne è sorto il bisogno e in ogni caso per il tempo posteriore alla messa in mora dell'obligato ». Tale dizione assorbirebbe anche la formulazione dell'articolo 513 della Commissione Reale, perchè una delle prime dimostrazioni del bisogno è proprio quella di contrarre debiti per vivere.

R. R., n. 205. — La Commissione parlamentare, considerando che di solito la persona avente diritto agli alimenti non agisce in giudizio se non dopo avere tentato di ottenerne la corresponsione in via stragiudiziale, ha proposto di far decorrere l'assegno da quando sia sorto il bisogno, purchè vi sia stata una qualsiasi messa in mora dell'obligato. Non ho ritenuto di accogliere questa proposta, perchè potrebbe esporre la persona tenuta agli alimenti a tenta-

tivi di speculazione, come nel caso di chi, dopo avere con lettere e con insistenze di vario genere richiesto gli alimenti, lasci trascorrere degli anni prima di proporre la domanda giudiziale, e poi pretenda la corresponsione dell'assegno fin dal tempo delle precedenti richieste. Tuttavia, per non lasciare insoddisfatti i bisogni dell'alimentando per il tempo che ragionevolmente deve intercedere tra la costituzione in mora e la domanda giudiziale, ho stabilito nell'art. 439 che l'assegno può decorrere dalla costituzione in mora, solo se questa sia seguita dalla domanda giudiziale entro il termine di sei mesi.

Art. 440.

Assegno provvisorio.

Finchè non sono determinati con sentenza definitiva il modo e la misura degli alimenti, il pretore o il presidente del tribunale può, sentita l'altra parte, ordinare un assegno in via provvisoria ponendolo, nel caso di concorso di più obbligati, a carico anche di uno solo di essi, salvo il regresso verso gli altri.

P. L.: C. civ. 1865, art. 145.

L. P.: Prog. Comm. Reale, art. 514; prog. def., art. 441.

R. G., n. 422. — Ho semplificato nell'art. 441 il testo dell'art. 514 del progetto preliminare nel quale era superfluo sia l'accenno al presumibile buon fondamento dell'azione sia l'accenno all'obbligo di restituire l'assegno provvisorio in caso di definitivo rigetto dell'istanza.

Riproduciamo il testo dell'art. 514 del progetto preliminare, che è stato semplificato, come chiarisce la R. G., soltanto perchè le enunciazioni soppresse sono sembrate superflue: « Finchè non siano determinati con sentenza definitiva il modo e la misura degli alimenti, il pretore o il presidente del tribunale può, sentita l'altra parte, ordinare con decreto un assegno in via provvisoria, se la istanza si presenti presumibilmente fondata, salvo l'obbligo della restituzione da parte di chi lo ha ricevuto, se la sentenza definitiva sia a lui contraria ».

Art. 441.

Inammissibilità di cessione e di compensazione.

Il credito alimentare non può essere ceduto.

L'obbligato agli alimenti non può opporre all'altra parte la compensazione, neppure quando si tratta di prestazioni arretrate.

P. L.: C. civ. 1865, art. 1289.

L. P.: Prog. Comm. Reale, art. 517; prog. def., art. 442.

R. C. R., pag. 216. — Nell'art. 517 è dichiarato il divieto della compensazione, anche quando si tratti di prestazioni arretrate, per impedire che attraverso la via della compensazione la persona obbligata non riesca, mercè sottili espedienti, a distruggere la propria obbligazione e a frustrare del tutto le disposizioni della legge. Dubbi gravi si affacciarono alla Commissione se si dovesse del pari vietare ogni convenzione che subordinasse a condizioni o sottoponesse a termini le prestazioni future; ma pur riconoscendosi che in genere nè termini, nè condizioni si possano apporre quando si tratti di alimenti futuri, parve più prudente non esprimere ciò in un divieto assoluto, potendosi presentare ipotesi varie in cui l'aggiunta di quelle modalità non compromette il diritto dell'alimentando e non viene in contrasto coi principi della legge.

Quanto al divieto di cessioni e di pignoramenti, espresso nello stesso articolo 517, la Commissione esaminò il problema dei ritocchi che converrebbe fare alle leggi di procedura civile e ad altre leggi speciali, al doppio fine di rendere più rapido e più sicuro il procedimento quando esso è rivolto a far conseguire gli alimenti sui beni dell'obbligato, e di accentuare meglio il carattere privilegiato del credito alimentare, sia quanto ai beni su cui il privilegio incide, sia quanto all'ordine dei vari privilegi tra loro.

Ma il conseguire il primo fine non era nella competenza della Commissione chiamata alla riforma del codice civile, e quanto al secondo esso rientrando nei compiti di questa Commissione dovrà essere preso in considerazione quando sarà riveduta la intera materia dei privilegi.

R. G., n. 425. — Ho eliminato nell'art. 442 l'accenno alla impignorabilità degli assegni alimentari, trattandosi di materia che dovrà essere regolata nel codice di procedura civile.

R. C. P., pag. 843. — In ordine all'articolo 442, che fra l'altro vieta la cessione del credito alimentare, si era fatta in seno alla Commissione la proposta di ripristinare il concetto della impignorabilità, come era nell'articolo 517 della Commissione Reale. Si è osservato però in contrario che potrebbero sorgere dubbi nel caso si tratti di crediti alimentari pignorabili per causa di altri crediti alimentari, oppure quando si tratti di quella parte di alimenti che ecceda manifestamente lo stretto necessario.

Il ripristinare l'accenno alla impignorabilità darebbe luogo ad una formula troppo assoluta ed in contrasto con quanto si è precedentemente stabilito. La Commissione pertanto si è uniformata al concetto della disposizione ministeriale, esprimendo l'avviso di lasciare al Codice di procedura civile ogni disciplina in materia di pignoramento sia per questo che per ogni altro caso.

Il progetto della Commissione Reale, oltre la norma sulla impignorabilità degli assegni alimentari, che è stata rimandata al codice di procedura civile, come spiega la R. G., conteneva anche il seguente articolo (516): «E' nullo ogni patto con cui sia fatta preventiva rinunzia, totale o parziale, al diritto agli alimenti». Questa disposizione è stata soppressa per le seguenti considerazioni, che si leggono nella R. G. n. 424: «Ho soppresso l'art. 516 del progetto preliminare, considerando che la nullità delle rinunzie preventive al diritto alimentare è conseguenza necessaria della natura del diritto e non ha bisogno di essere affermata. D'altra parte la formulazione del principio avrebbe potuto far dubitare che siano illimitatamente valide le rinunzie posteriori al giudizio, il che non è ammissibile».

Art. 442.

Cessazione per morte dell'obbligato.

L'obbligo degli alimenti cessa con la morte dell'obbligato, anche se questo li ha somministrati in esecuzione di sentenza.

P. L.: C. civ. 1865, art. 146.

L. P.: Prog. Comm. Reale, art. 518; prog. def., art. 443.

R. G., n. 426. — Nell'art. 443 ho riprodotto la disposizione contenuta nel secondo comma dell'art. 518 del progetto preliminare. Superflua mi è sembrata la regola del primo comma, perchè è di ovvia evidenza che, perdurando lo stato di bisogno, l'alimentando abbia durante tutta la sua vita diritto agli alimenti. Dopo attento esame ho anche creduto di dover sopprimere la norma del terzo comma che considerava come causa di cessazione dell'obbligo alimentare l'azione delittuosa commessa dall'alimentato contro la vita e l'incolumità indi-

viduale o contro l'onore e la libertà individuale dell'obligato. A parte la eccessiva latitudine della norma, che comprendeva casi assai più numerosi di quelli che danno luogo a indegnità di succedere, che pure è sotto diversi aspetti conseguenza meno grave della perdita del diritto alimentare, ho considerato che la norma stessa avrebbe condotto a conseguenze esorbitanti. Se, infatti, le si fosse data l'interpretazione accennata nella relazione della Commissione Reale, per cui l'obbligo si trasferirebbe sugli obligati di grado posteriore, si sarebbero fatte ricadere su questi, contro ogni ragione di logica e di giustizia, le conseguenze del reato commesso dall'alimentando. D'altra parte, se dal reato si facesse derivare la cessazione del diritto di fronte a tutti gli obligati, si offenderebbero le esigenze che sono a base del diritto alimentare, inteso a garantire il soddisfacimento delle imprescindibili necessità della vita. La soppressione della regola, del resto, non lascia senza sanzioni i più gravi fatti delittuosi di cui l'alimentato possa rendersi colpevole, perchè essi costituiscono in ogni modo manifestazioni di condotta riprovevole che danno luogo alla riduzione degli alimenti a norma dell'art. 435 (art. 434).

Riproduciamo, a chiarimento del brano sopra riportato della R. G., il testo dell'art. 518 del progetto preliminare: « L'obbligo alimentare dura tutta la vita dell'avente diritto, sempre che perdurino le condizioni per la sua continuazione.

Esso cessa con la morte dell'obligato, quantunque il medesimo li somministrasse in esecuzione di sentenza.

Cessa altresì se l'alimentato si renda responsabile di un delitto contro la vita e l'incolumità individuale, contro l'onore o la libertà individuale dell'obligato ».

Ricordiamo, poi, che il progetto preliminare chiudeva il titolo con il seguente art. 519: « Le disposizioni di questo titolo non si applicano alle obbligazioni alimentari nascenti da testamento, da convenzione o da altro titolo, rispetto alle quali dovrà aversi riguardo alla volontà del testatore o dei contraenti o alle disposizioni del titolo costitutivo.

Tuttavia il giudice deve farvi ricorso, se esse si presentino per analogia applicabili ».

La soppressione di quest'ultimo articolo è così spiegata dalla R. G. n. 427: « Ho ritenuto inutile fissare in apposito articolo il principio di ovvia evidenza che le disposizioni di questo titolo si applicano alla sola obbligazione alimentare legale, e l'accenno poco preciso, contenuto nel secondo comma dell'art. 519 del progetto preliminare, a possibili applicazioni analogiche. In realtà le regole di questo titolo saranno applicabili alle obbligazioni alimentari convenzionali più che per ragioni di analogia, in forza di riferimenti espliciti o impliciti delle parti. Ho pertanto soppresso l'art. 519 ».

TITOLO XIV.

DEGLI ATTI DELLO STATO CIVILE.

R. G., n. 428. — Seguendo i suggerimenti da più parti pervenuti, ho ritenuto di conservare in questo titolo solo poche disposizioni fondamentali, che regolino il valore probatorio degli atti dello stato civile, i casi in cui sono ammesse le prove suppletive, e le ipotesi in cui può farsi luogo a rettificazioni e annotazioni. Tutte le altre disposizioni riguardanti la tenuta dei registri, la formazione degli atti, e così via, saranno contenute nella nuova legge organica sull'ordinamento dello stato civile, che sarà rapidamente approntata. Questa sistemazione risponde a criteri di utilità pratica, essendo sempre vantaggioso trovare raccolte in unica legge tutte le disposizioni che attengono a un determinato istituto, ed evita le interferenze che possono determinare incertezze.

In base a questa direttiva ho nell'art. 444 rinviato alla legge speciale la determinazione delle norme sulla tenuta dei registri.

R. C. P., pag. 845. — In ordine a questo Titolo, nonostante i dubbi di qualche Commissario, la Commissione ha aderito al sistema del progetto che, innovando su quello del Codice vigente e tanto più su quello della Commissione Reale che aveva apprestato una disciplina minuziosa della materia, si è invece, fra gli opposti pareri, limitato a includere solo pochi articoli relativi ai principii generali normativi (valore probatorio degli atti, casi in cui sono ammesse le prove suppletive e ipotesi in cui si può far luogo a rettifiche e annotazioni), perchè non si potesse dire che il nuovo Codice aveva ignorato questa parte essenziale. E' parso invero giusto alla Commissione parlamentare che tutte le altre disposizioni riguardanti la tenuta dei registri, la formazione degli atti e altre materie di natura prevalentemente regolamentare, finora facenti parte del Codice civile, fossero riservate alla nuova legge organica sull'ordinamento dello stato civile, che la relazione ministeriale annunzia di prossima emanazione. Ma la Commissione ha ritenuto opportuno formulare ad un tempo il voto che questa legge organica sia emanata contemporaneamente al nuovo Codice.

Art. 443.

Registri dello stato civile.

I registri dello stato civile sono tenuti in ogni comune in conformità delle norme contenute nella legge sull'ordinamento dello stato civile.

L. P.: Prog. def., art. 444.

Art. 444.

Pubblicità dei registri dello stato civile.

I registri dello stato civile sono pubblici.

Gli ufficiali dello stato civile debbono rilasciare gli estratti e i certificati che vengono loro domandati con le indicazioni dalla legge prescritte.

Essi debbono altresì compiere negli atti affidati alla loro custodia le indagini domandate dai privati.

P. L. : C. civ. 1865, art. 362.

L. P. : Prog. Comm. Reale, art. 523 ; prog. def., art. 445.

R. G., n. 429. — L'art. 445 corrisponde all'art. 523 del progetto preliminare. Si parla di certificati in genere e non solo di certificati negativi, perchè la pratica, avvalorata da disposizioni di leggi recenti, ha introdotto accanto agli estratti la forma più snella dei certificati positivi, che attestano il contenuto essenziale degli atti. Si è modificata la regola circa il contenuto degli estratti, perchè i Regi decreti 11 novembre 1926 n. 1945, 25 agosto 1932 n. 1101, e 22 dicembre 1932 n. 1696, hanno specificatamente stabilito quali indicazioni devono essere riportate negli estratti e quali invece devono essere omesse.

Art. 445.

Forza probatoria degli atti.

Gli atti dello stato civile fanno prova, fino a querela di falso, di ciò che l'ufficiale pubblico attesta essere avvenuto alla sua presenza.

Le dichiarazioni dei comparenti fanno fede fino a prova contraria.

Le indicazioni estranee all'atto non hanno alcun valore.

P. L. : C. civ. 1865, art. 363.

L. P. : Prog. Comm. Reale, art. 532 ; prog. def., art. 446.

Art. 446.

Mancanza, distruzione o smarrimento di registri.

Se non si sono tenuti i registri o sono andati distrutti o smarriti o se, per qualunque altra causa, manca in tutto o in parte la registrazione dell'atto, la prova della nascita o della morte può essere data con ogni mezzo.

In caso di mancanza, di distruzione totale o parziale, di alterazione o di occultamento accaduti per dolo del richiedente, questo non è ammesso alla prova consentita nel comma precedente.

P. L. : C. civ. 1865, art. 364.

L. P. : Prog. Comm. Reale, art. 521 ; prog. def., art. 447.

R. C. R., pag. 220. — L'art. 521 del progetto riproduce sostanzialmente l'articolo 364 del codice civile. Ma poichè è stata fatta questione, se l'enumerazione dei mezzi di prova suppletiva sia tassativa o semplicemente dimostrativa, si è ritenuto opportuno — in quanto si conviene nella seconda tesi per la quale è ormai pacifica la dottrina e la giurisprudenza — di sopprimere l'enumerazione stessa e di dichiarare esplicitamente che la prova suppletiva può essere data con qualunque dei mezzi consentiti dalla legge. [Cfr. nello stesso senso i codici: portoghese (art. 2442); spagnolo (art. 327); argentino (art. 85); colombiano (art. 395); costarichese (art. 233)].

Sarà così, ad esempio, ammessa anche la presunzione; ma quando la legge prescrive che alcuni fatti (si tengano presenti i casi di filiazione legittima e di filiazione naturale) debbono essere provati con determinati mezzi, è evidente che potranno essere ammessi soltanto quelli anche per la prova suppletiva di cui si tratta.

Resta ferma l'esclusione dalla prova suppletiva di chi dolosamente ha provocato la mancanza dell'atto perchè *malitiis non est indulgendum*.

Con disposizioni regolamentari saranno disciplinati i modi con cui si potrà dimostrare la *mancanza, la distruzione, o lo smarrimento, o l'incompletezza dell'atto*, ad esempio con certificati dell'ufficiale dello stato civile e del cancelliere del tribunale (cfr. art. 362 codice civile e 8 R. decreto 15 novembre 1865, n. 2602). Del pari, con altre simili disposizioni si potrà provvedere perchè, in caso di ritrovamento di registri smarriti, siano riprese le registrazioni nel registro originale chiudendosi quello provvisorio se il ritrovamento avvenga nel corso dell'anno. Se invece i registri si rinvenissero in anno successivo allo smarrimento, non resterà che provvedere alla loro chiusura e deposito.

Quid, però, se le risultanze del registro ritrovato saranno diverse da quelle emergenti dalla prova suppletiva? E' necessario distinguere il caso in cui la diversità riguardi l'attestazione di fatti che l'ufficiale pubblico dichiara avvenuti in sua presenza, dall'altro in cui la divergenza tocchi soltanto le dichiarazioni che l'ufficiale si è limitato a registrare.

Nel primo caso sembra ovvio che la prova suppletiva non valga a porre nel nulla l'attestazione del pubblico ufficiale che fa fede fino a querela di falso (Cfr. art. 532 primo comma del progetto e art. 363 primo comma del codice civile).

Nel secondo invece le contrarie risultanze della prova suppletiva hanno piena efficacia, come l'avrebbero se fossero state ottenute anche quando lo smarrimento dell'atto non fosse avvenuto (Cfr. art. 363 secondo e terzo comma codice civile e art. 532 secondo e terzo comma del progetto).

R. G., n. 431. — Nell'art. 447 è riprodotta la regola, che il progetto preliminare conteneva nell'art. 523, circa la prova di fatti, normalmente risultanti dai registri dello stato civile, nei casi in cui questi manchino o non contengano singoli atti. Ho però ristretta la regola ai soli fatti della nascita e della morte, perchè per quanto riguarda il matrimonio la materia è disciplinata nell'art. 138 (art. 130). Non ho creduto di dover richiamare, come taluno suggeriva, le limitazioni che alla prova della nascita sono in qualche caso stabilite nel titolo della filiazione, perchè, come giustamente avverte la relazione della Commissione Reale, il coordinamento fra le parti del codice costituisce una esigenza ovvia che non ha bisogno di formali richiami.

R. C. P., pag. 845. — Nell'articolo 447, che prevede il caso della mancanza, distruzione o smarrimento dei registri di stato civile, si è osservato che l'ammissione di ogni mezzo di prova appare limitata solo alla «nascita» o alla «morte», mentre vi sono altri atti, come quello relativo all'adozione, che dovrebbero essere menzionati. Si è pertanto proposto nel primo comma di sostituire alla dizione: «Se... manchi in tutto o in parte la registrazione dell'atto, la prova della nascita o della morte può essere data con ogni mezzo» una formulazione generale come la seguente: «Se... manchi in tutto o in parte la registrazione degli atti, la prova del loro contenuto può ecc.». Per quanto poi qualche Commissario avesse sollevato dei dubbi sulla opportunità del capoverso, la Commissione ha ritenuto che sia il caso di mantenerlo, suggerendone però una formula più appropriata, come la seguente: «In caso di mancanza, distruzione totale o parziale, alterazione o occultamento accaduti per dolo del richiedente, questi non è ammesso alla prova autorizzata da quest'articolo».

R. R., n. 206. — La Commissione parlamentare avrebbe voluto estendere la previsione del primo comma dell'art. 446, relativo alla mancanza, distruzione o smarrimento dei registri dello stato civile, sostituendo alla menzione della prova della nascita o della morte quella della prova del contenuto degli atti in generale, poichè il contenuto degli stessi potrebbe essere costituito da un fatto diverso dalla nascita o dalla morte, come ad esempio il rapporto di adozione.

Ho considerato che per l'adozione non può presentarsi la necessità, in caso di smarrimento o di distruzione dei registri, di dover ricorrere alla prova suppletoria eccezionale, poichè il vincolo di adozione è semplicemente annotato a margine dell'atto di nascita, mentre il titolo costitutivo è rappresentato dal decreto della corte di appello, che resta conservato in quell'ufficio giudiziario. Ho invece accolto nel secondo comma dello stesso articolo la formula della Commissione parlamentare, che ho riconosciuta più precisa nella dizione.

Art. 447.

Annotazioni.

Nessuna annotazione può essere fatta sopra un atto già iscritto nei registri se non è disposta per legge ovvero non è ordinata dall'autorità giudiziaria.

P. L. : C. civ. 1865, art. 359.

L. P. : Prog. Comm. Reale, art. 529 ; prog. def., art. 448.

R. G., n. 432. — Per quanto riguarda le modificazioni o annotazioni sugli atti dello stato civile, ho nell'art. 448 soppresso l'accenno ai regolamenti e alle convenzioni internazionali, che si legge nel corrispondente art. 529 del progetto preliminare, perchè la parola « legge » è nel codice usata in senso sostanziale e quindi comprende anche i regolamenti ; le convenzioni internazionali poi acquistano efficacia nel nostro ordinamento giuridico attraverso la legge che vi dà esecuzione.

R. R., n. 207. — Nell'art. 447 ho soppresso la menzione della modificazione degli atti iscritti nei registri, in quanto questa è già prevista nel successivo articolo, che, parlando in genere della rettificazione, comprende in sè anche la modificazione. Per tale considerazione ho lasciato immutato l'art. 448, senza fare espressa menzione della modificazione.

Art. 448.

Rettificazioni.

La rettificazione degli atti dello stato civile si fa in forza di una sentenza del tribunale passata in giudicato, con la quale si ordina all'ufficiale dello stato civile di rettificare un atto esistente nei registri o di ricevere un atto omesso o di rinnovare un atto smarrito o distrutto.

Le sentenze devono essere trascritte nei registri.

L. P. : Prog. Comm. Reale, art. 574 ; prog. def., art. 449.

R. C. R., pag. 237. — Negli articoli dal 574 al 579 sono state riprodotte con opportuni adattamenti le disposizioni vigenti del codice civile e dell'ordinamento dello stato civile circa la rettificazione degli atti dello stato civile.

Resta fermo peraltro che nel procedimento di rettificazione, che ha finalità e caratteristiche sue proprie, non si possano impugnare le dichiarazioni dei comparenti, non si possa cioè, attraverso un procedimento speciale, togliere alle dichiarazioni contenute nell'atto quella forza probante che può essere scossa soltanto da una prova contraria fornita in un regolare procedimento contenzioso.

Con le annotazioni e le rettificazioni si può e si deve soltanto provvedere al completamento di atti rimasti inizialmente incompleti o divenuti incompleti per cause sopravvenute ; alla correzione di errori materiali od omissioni ; alle

dichiarazioni tardive; alla compilazione o ricostruzione di atti mancanti o perchè non mai compilati o perchè distrutti o smarriti.

In tutti gli altri casi occorrerà rivolgersi al magistrato con la procedura ordinaria.

R. C. P., pag. 845. — Un'ultima proposta concerne gli articoli 448, relativo alle «modificazioni e annotazioni», e 449, riguardante le «rettificazioni». Essendo stato osservato che il contenuto del secondo articolo è compreso nel precedente, essendo la «rettificazione» una forma di «modificazione», la Commissione ha proposto che nell'articolo 448 si sopprima il riferimento alla modificazione, aggiungendolo a quello della rettificazione nell'articolo 449.

Art. 449.

Efficacia della sentenza di rettificazione.

La sentenza di rettificazione non può essere opposta a quelli che non concorsero a domandare la rettificazione, ovvero non furono parti in giudizio o non vi furono regolarmente chiamati.

P. L.: C. civ. 1865, art. 402.

L. P.: Prog. Comm. Reale, art. 578; prog. def., art. 450.

TAVOLA DI RAFFRONTO

Artt. del
nuovo cod.

Artt. del
cod. 1865

Artt. del
nuovo cod.

Artt. del
cod. 1865

TITOLO PRELIMINARE

1	tit. prel.	1
2	» »	2
3	» »	3
4	» »	4
5	» »	5
6	cod. civ.	3
7	tit. prel.	6
8		—
9		—
10		—
11		—
12	tit. prel.	7
13	» »	8
14	» »	9
15	» »	9
16	» »	9
17	» »	10
18	» »	11
19		—
20		—
21	tit. prel.	12

LIBRO I.

1		—
2		323
3		—
4		924
5		—
6		—
7		—
8		—
9		—
10		—
11		2
12		—
13		—
14		—
15		—
16		—

17		1060
18		—
19		—
20		—
21		—
22		—
23		—
24		—
25		—
26		—
27		—
28		—
29		—
30		—
31		—
32		—
33		—
34		—
35		—
36		—
37		—
38		—
39		—
40		—
41		16
42		18
43		—
44		19
45		20, 21
46		22
47		26, 27
48		26
49		28, 29
50		30
51		29
52		32
53		33
54		34
55		—
56		—
57		—
58		—
59		—

Artt. del nuovo cod.	Artt. del cod. 1865	Artt. del nuovo cod.	Artt. del cod. 1865
60	—	114	102, 103
61	—	115	104, 113 cpv.
62	—	116	110
63	—	117	112
64	—	118	—
65	—	119	108, 109
66	—	120	105, 106
67	42	121	107
68	43	122	113
69	44, 45	123	114
70	—	124	115
71	—	125	—
72	48	126	116
73	50	127	—
74	51	128	117, 118
75	48	129	119
76	52	130	121, 364
77	53	131	122
78	—	132	123
79	54	133	125
80	—	134	124
81	—	135	124 cpv.
82	55, 68	136	126
83	61	137	127
84	56	138	128
85	58, 59, 60, 68	139	129
86	62	140	—
87	57	141	130
88	63, 64, 65, 66, 67, 81	142	131
89	—	143	132
90	69	144	133
91	70	145	138
92	71	146	138
93	72	147	148
94	73	148	148, 149
95	74, 79	149	150
96	75	150	151
97	76, 77	151	152
98	78	152	153
99	—	153	154, 155
100	82, 83, 84, 85, 86, 87	154	156
101	88, 89	155	157
102	90, 91	156	158
103	92	157	1378
104	93	158	1379
105	94	159	1381
106	95	160	1382, 1385
107	96	161	1383, 1384
108	97	162	1383
109	—	163	1386
110	98	164	1387
111	—	165	—
112	99	166	—
113	100	167	—

Artt. del nuovo cod.	Artt. del cod. 1865	Artt. del nuovo cod.	Artt. del cod. 1865
168	—	222	—
169	—	223	1441
170	—	224	1442
171	—	225	1444
172	—	226	1446
173	—	227	1445 ult. comma
174	—	228	1446
175	1388	229	159
176	1391	230	160
177	1389	231	161
178	1396	232	169
179	1397	233	162, 163, 164, 165
180	1401, 1402	234	170, 171
181	1403	235	172
182	1399	236	173
183	—	237	174
184	1400	238	120
185	1404, 1405	239	174
186	—	240	175
187	1406	241	176
188	1407	242	166
189	1407	243	—
190	1408	244	167
191	1409	245	168
192	1410	246	169
193	1411	247	177, 178
194	1411 cpv.	248	179
195	1414	249	180
196	1415	250	180
197	1416	251	—
198	1417	252	181
199	—	253	—
200	1418	254	—
201	1419	255	—
202	1420	256	182
203	1421	257	183
204	1422	258	184
205	1423	259	186
206	1424	260	185
207	—	261	188
208	1425	262	—
209	1426	263	—
210	1427, 1428, 1429	264	—
211	1431	265	—
212	1432	266	—
213	1433	267	189
214	1434	268	—
215	1435, 1436	269	—
216	—	270	190
217	1440	271	—
218	1438	272	—
219	1439	273	—
220	—	274	191
221	—	275	192

Artt. del nuovo cod.	Artt. del cod. 1865	Artt. del nuovo cod.	Artt. del cod. 1865
276	193	330	—
277	193	331	221
278	194	332	233
279	195	333	—
280	196	334	—
281	197	335	—
282	198	336	235
283	199	337	236
284	—	338	237, 238
285	—	339	239
286	200	340	—
287	—	341	241
288	201	342	—
289	202	343	250
290	—	344	—
291	205	345	246
292	203, 204	346	242, 243, 244
293	207	347	—
294	208	348	268, 269
295	208	349	272
296	217	350	273
297	210	351	275
298	212	352	262
299	—	353	—
300	—	354	247
301	—	355	277
302	210	356	280
303	—	357	279
304	—	358	266
305	—	359	—
306	—	360	281
307	—	361	282
308	—	362	283
309	213	363	284
310	215	364	—
311	216	365	285
312	219	366	286
313	220	367	287
314	220	368	289
315	—	369	291, 299
316	221	370	—
317	222, 223	371	298
318	224, 225	372	296
319	226, 1059	373	301
320	227	374	297
321	1457	375	322
322	228, 229	376	300, 1457
323	230	377	295
324	—	378	303
325	231	379	292
326	232	380	—
327	234	381	—
328	233	382	—
329	—	383	302

Artt. del nuovo cod.	Artt. del cod. 1865	Artt. del nuovo cod.	Artt. del cod. 1565
384	308	417	—
385	309	418	—
386	307	419	329, 330, 339
387	—	420	333
388	310	421	335, 341
389	311	422	336
390	314, 315	423	338, 342
391	268, 269	424	—
392	317, 318, 319	425	—
393	320	426	—
394	322	427	142
395	—	428	140
396	321	429	186, 187
397	—	430	211
398	—	431	1081
399	—	432	143
400	—	433	141
401	—	434	144
402	—	435	—
403	—	436	—
404	—	437	145
405	—	438	—
406	—	439	—
407	—	440	145
408	—	441	1289
409	324	442	146
410	339, 340	443	—
411	325	444	362
412	326, 339	445	363
413	—	446	364
414	327	447	359
415	—	448	—
416	328	449	402



INDICE ALFABETICO

(I numeri richiamano gli articoli)

A

- Abbandono** del coniuge, 149; della casa paterna, 316; della casa assegnata dal tutore, 356; del domicilio coniugale, 144. (V. anche *Patria potestà* e *Tutela*).
- Abrogazione** delle leggi, disp. prel. 5.
- Abuso** dell'immagine altrui, 10.
- Accertamenti** della corte d'appello nell'adozione, 310; del giudice tutelare per concedere l'affiliazione, 403. (V. anche *Adozione* e *Affiliazione*).
- Accettazione** di eredità o donazioni da parte del genitore esercente la patria potestà, 319; da parte del tutore, 372; da parte delle persone giuridiche, 17. (V. anche *Patria potestà*, *Tutore*, *Autorità governativa*).
- Adozione**: condizioni per l'adozione, 289; divieto di adozione per diversità di razza, 290; divieto di adozione dei figli nati fuori del matrimonio, 291; pluralità di adottati o di adottanti, 292; adozione da parte del tutore, 293; consenso all'adozione, 294; assenso del coniuge e dei genitori, 295; effetti dell'adozione, loro decorrenza dalla data del decreto, 296; assunzione del cognome dell'adottante da parte dell'adottato, 297; diritti e doveri dell'adottato, 298; la patria potestà sull'adottato spetta all'adottante, 299; amministrazione dei beni dell'adottato, 299; inventario dei beni, 300; diritti di successione, 302; cessazione della patria potestà dell'adottante, 301; — **Forme dell'adozione**: manifestazione del consenso e dell'assenso, 309; accertamenti della corte di appello, 310; la corte di appello pronunzia l'adozione con decreto, 311; pubblicità del provvedimento, 312.
- **Revoca dell'adozione**: limiti alla revoca, 303; indegnità dell'adottato, 304; indegnità dell'adottante, 305; revoca promossa dal P. M., 306; effetti della revoca, 307.
- **Impedimento al matrimonio**, 85; cessazione degli effetti dell'adozione per matrimonio, 308.
- **Obbligo degli alimenti** fra adottante e adottato, 430.
- Adulterini**: riconoscimento di figli adulterini, 250; divieto d'indagini sulla paternità o maternità, 276.
- Adulterio**, 149.
- Affiliazione**: affidamento di minori a privati, 402; istanza di affiliazione, 402; divieto per diversità di razza, 402; procedimento per l'affiliazione, 403; effetti dell'affiliazione, 404; impedimento al matrimonio, 85; cessazione degli effetti dell'affiliazione per matrimonio, 405; revoca dell'affiliazione, 406; estinzione, 407; procedimento per la revoca e per l'estinzione, 408. (V. anche *Assistenza*, *Giudice tutelare*).
- Affinità**, 76; impedimento al matrimonio, 85; obbligo agli alimenti fra affini, 427, 428.
- Alienazione** dei beni costituenti il patrimonio familiare, 168; della dote 185, 188; dei beni in comunione tra coniugi, 218; dei beni dei minori (V. *Patria potestà* e *Tutela*); dei beni dell'assente (V. *Assenza*).
- Alimenti**: 427 e segg.; adottante e adottato, 430; assegno provvisorio, 440;

cessazione, 442; cessazione dell'obbligo tra affini, 428; concorso di aventi diritto, 436; concorso di obbligati, 435, 437, 440; decorrenza, 439; donatario, 431; genitori e figli naturali, 429; misura, 432, 433; modo di somministrarli, 437; inammissibilità di cessione e di compensazione, 441; persone obbligate, 427; variabilità, 434.

— alla prole naturale non riconoscibile, 277; alla vedova, 196.

Allontanamento del figlio dalla casa paterna, 331. (V. anche *Patria potestà*).

Amministratore delle persone giuridiche. Responsabilità verso l'ente, 18; esenzione dalla responsabilità, 18; nomina e surroga degli amministratori delle fondazioni, 23; loro sostituzione con commissario straordinario, 23; divieto di nuove operazioni dopo l'estinzione dell'ente, 27; loro responsabilità, 27; indicazione nel registro delle persone giuridiche del nome degli amministratori, 31; della sostituzione degli amministratori, 32; degli amministratori con rappresentanza, 31 e 32; penalità agli amministratori per mancata o irregolare registrazione dell'ente, 33; loro responsabilità in caso di mancata registrazione, 31. (V. anche *Persona giuridica*).

Amministrazione del patrimonio familiare, 171, 172, 174; della dote, 182, 183, 206; dei beni parafernali, 210; dei beni del marito, 212; della comunione tra coniugi, 218, 220; per le persone giuridiche, le norme sull'amministrazione debbono essere contenute nell'atto costitutivo e nello statuto, 16; provvedimenti dell'autorità governativa, 23; scioglimento dell'amministrazione della fondazione, 23; unificazione delle amministrazioni di più fondazioni, 24; amministrazione delle associazioni non riconosciute, 34. (V. anche *Persona giuridica* e *Fondazione*).

Apolidi, 19 disp. prel.

Applicazione delle leggi eccezionali, 4 disp. prel.

Ascendenti: quali siano, 73; divieto di matrimonio, 85.

Assegno alimentare a favore del coniuge dell'assente, 48. (V. anche *Alimenti*).

Assemblea delle associazioni: Validità delle deliberazioni, 20; annullamento delle deliberazioni, 21; sospensione della loro esecuzione, 21; deliberazione sull'esecuzione degli associati, 22; sui mutamenti dell'atto costitutivo e dello statuto, 20; sullo scioglimento dell'associazione, 20; sulla devoluzione dei beni, 29. (V. anche *Associazione* e *Associato*).

Assenso per il contratto di matrimonio del minore, 88, 163; per il matrimonio dei Principi Reali, 90; impugnativa del matrimonio per mancanza di assenso, 119; assenso del coniuge alla domanda di legittimazione del figlio naturale dell'altro coniuge, 282; alla domanda di adozione, 295; alla domanda di affiliazione, 402; dei genitori dell'adottando all'adozione, 295. (V. anche *Curatore*).

Assenza: dichiarazione, 46; immissione in possesso temporaneo dei beni, 47, 52; effetti dell'immissione, 49; godimento dei beni, 50; limiti alla disponibilità dei beni, 51; prova della morte dell'assente, 54; ritorno dell'assente, 53; successione a favore dell'assente e altri eventuali diritti spettanti all'assente, 67, 68, 69.

Assistenza dei minori, 398; limiti di applicazione delle norme sull'assistenza, 399; intervento dell'Autorità a favore dei minori, 401; poteri tutelari spettanti agli istituti di assistenza, 400; affidamento dei minori a privati, 402. (V. anche *Affiliazione*).

Associato: determinazione statutaria dei diritti ed obblighi, 16; numero legale per le deliberazioni dell'assemblea, 20; può chiedere annullamento delle deliberazioni illegittime, 21; o la loro sospensione, 21; la qualità di associato non è trasmissibile, 22; facoltà di recesso, 22; l'esclusione dell'associato può aver luogo solo per gravi motivi,

22; l'associato escluso può ricorrere all'autorità giudiziaria, 22; l'associato che cessa di appartenere alla associazione non può chiedere il rimborso delle quote, 22; il venir meno degli associati è causa di estinzione dell'associazione, 25. (V. anche *Associazione, Assemblea*).

Associazione: atto costitutivo, 14; contenuto, 16; modificazione, 16; deliberazioni dell'assemblea, 20; loro annullamento o sospensione, 21; recesso ed esclusione degli associati, 22; riconoscimento, 12; estinzione, 25; scioglimento, 27; divieto di operazioni dopo l'estinzione o lo scioglimento, 27; liquidazione, 28; devoluzione dei beni, 29. (V. anche *Persona giuridica*).

Associazione non riconosciuta: ordinamento interno e amministrazione, 34; fondo comune e contributi degli associati, 35; obbligazioni dell'associazione, 36; devoluzione dei beni, 40. (V. anche *Comitati*).

Atti dello stato civile: 443 segg.; annotazioni, 447; di provvedimenti di interdizione e inabilitazione, 418, 424; estratti e certificati, 444; forza probatoria, 445; mancanza, distruzione e smarrimento, 446; rettificazione, 448; sentenza di rettificazione, 449.

Atto costitutivo delle associazioni e delle fondazioni, 14; revoca dell'atto di fondazione, 15. (V. anche *Persona giuridica*).

Atto pubblico, per le convenzioni matrimoniali, 160, 161; per il patrimonio familiare, 165; per la comunione dei beni tra coniugi, 213.

Autorità governativa: concede il riconoscimento alle persone giuridiche private, 12; approva l'atto costitutivo e lo statuto e le loro modificazioni, 16; autorizza l'acquisto di beni immobili e l'accettazione di eredità e legati, 17; sospende l'esecuzione di deliberazioni dell'ente contrarie all'ordine pubblico o al buon costume, 21; provvede sull'amministrazione delle fondazioni, 23; può sciogliere amministrazioni nominando un commissario straordi-

nario, 23; può unificare le amministrazioni, 24; può coordinare le attività delle fondazioni, 24; dichiara l'estinzione delle persone giuridiche, 25; può trasformare le fondazioni, 26; può ordinare lo scioglimento di associazioni, 27; provvede alla devoluzione dei beni delle persone giuridiche estinte, 29; devolve i beni con destinazione particolare ad enti con fini analoghi, 30; stabilisce la devoluzione dei beni degli enti di fatto, 40. (V. anche *Persone giuridiche*).

Autorizzazione: dell'autorità giudiziaria. (V. *Giudice tutelare, Tribunale*); dell'autorità governativa (V. *Autorità governativa*).

Azienda: inventario delle aziende che sono nel patrimonio del minore sotto tutela, 363; deliberazione del giudice tutelare sulla continuazione o liquidazione dell'azienda, 369.

Azioni di stato: Contestazione della legittimità, 232, 237, 238, 246; disconoscimento di paternità, 231, 233, 242, 243, 244, 245; reclamo di legittimità, 237, 239, 240, 241, 247; limiti all'ammissibilità della prova testimoniale, 237, 239, 240; dichiarazione giudiziale di paternità, 267, 268, 269, 271, 272, 273, 274, 275, 276, 277; dichiarazione giudiziale di maternità, 270, 271, 272, 273, 274, 275, 276, 277.

B

Beni della persona giuridica: dopo la liquidazione debbono essere devoluti in conformità degli scopi fissati, 29; o devoluti a scopi determinati, 30; devoluzione dei beni degli enti di fatto, 40.

— **dell'adottato:** sono amministrati dall'adottante, 299; deve farsene l'inventario, 300.

— **del minore sotto la patria potestà:** sono amministrati dal padre, 318; è nullo l'acquisto dei beni del figlio da parte del padre, 321; spetta al padre l'usufrutto legale sui beni del figlio, 322; beni esclusi, 322; l'usufrutto legale sui beni cessa per nuove nozze, 326; godimento dei beni

- dopo la cessazione dell'usufrutto, 327; rimozione del padre dall'amministrazione dei beni, 332; riammissione, 333; condizioni all'amministrazione dei beni imposte alla madre superstite, 336; curatore per l'amministrazione dei beni del nascituro, 337; condizioni per l'amministrazione dei beni da parte della madre passata a nuove nozze, 338.
- *del minore sotto tutela*: sono amministrati dal tutore, 355; inventario, 360; modalità, 361, 362, 363, 364; investimento dei capitali del minore, 370; e dei titoli al portatore, 371; acquisto dei beni nell'interesse del minore, 372; alienazione, 373; modalità della vendita e prezzo minimo, 374; il tutore non può acquistare beni del minore, 376; può prenderli in affitto, 376; consegna dei beni alla fine della tutela, 383.
- *dell'affiliato*: sono amministrati dall'affiliante, 404.
(V. anche *Persona giuridica*, *Patria potestà*, *Adozione*, *Tutela*, *Affiliazione*).
- Beni dotati*, V. *Dote*.
- Beni parafernali*, 208-212; concetto, 208; obblighi della moglie, 209; diritti della moglie, 210; obblighi del marito, 211; amministrazione dei beni del marito, 212.

Buon costume: 21 disp. prel.

C

- Capacità*: legge regolatrice, 7 disp. prel.; di agire, 2; del concepito, 1; giuridica, 1; per il contratto di lavoro, 3; dell'emancipato, 392; processuale delle associazioni di fatto, 34; dei comitati, 39.
Limiti alla capacità: V. *Razza*.
- Cauzione del marito per la dote*, 184.
- Celebrazione del matrimonio*, 104-112.
(V. *Matrimonio*).
- Certificati di stato civile*, 444.
- Ciechi*: dalla nascita o dall'infanzia, inabilitazione e interdizione, 410.
- Cognome*: acquisto del cognome dell'adottante da parte dell'adottato, 297; nel caso che adottanti siano due

coniugi, 297; nel caso che adottante sia la donna maritata, 297; acquisto del cognome dell'affiliante da parte dell'affiliato, 403; del figlio naturale riconosciuto, 260; limitazione all'acquisto del cognome del genitore che riconosca il figlio successivamente all'adozione, 297; che riconosca o legittimi il figlio successivamente all'affiliazione, 407; acquisto del cognome del marito da parte della moglie, 142; tutela, 7; idem per ragioni familiari, 8. (V. anche *Adozione*, *Affiliazione*, *Nome*).

Comitato: disciplina giuridica, 37; responsabilità degli organizzatori, 38; dei componenti, 39; dei sottoscrittori, 39; capacità processuale, 39; devoluzione dei beni, 40.

Commorienza, 4.

Comunione di beni tra coniugi, 213-228; ammissibilità, forma, 213; regolamento, 214; oggetto, 215; effetti, 216; partecipazione agli utili, 217; amministrazione, 218, 220; locazioni, 219; obblighi gravanti sui beni della comunione, 221, 222; scioglimento, 223; separazione dei beni, 224; divisione, 225-228.

Condanna penale, (causa di separazione), 150.

Condizioni, inappponibilità al matrimonio, 106.

Condotta cattiva: del figlio, 317; del minore sotto tutela, 357.

Conflitto di interessi: V. *Curatore speciale*.

Coniuge: rapporti personali tra coniugi, legge regolatrice, 8 disp. prel.; rapporti patrimoniali, 9 disp. prel.

Consenso: del coniuge all'introduzione nella casa coniugale del figlio naturale dell'altro coniuge, 257; all'adozione (V. *Adozione*).

Controdiichiarazioni nelle convenzioni matrimoniali, 162.

Corpo: atti di disposizione sul proprio corpo, 5.

Curatore: per l'emancipato: nomina, 390; applicabilità delle norme concernenti i tutori, 391; per l'inabilitato, 419, 420; provvisorio per

l'inabilitando, 414; dello scomparso, 45; per l'amministrazione dei beni del figlio minore se il genitore ne sia stato rimosso, 332; se la madre è passata a nuove nozze, 338; per il nascituro, 337.

Curatore speciale: per l'assistenza del minore nel contratto di matrimonio, 88, 163; nel caso di conflitto di interessi fra genitori e figlio minore, 318; per l'accettazione di eredità, 319; nel caso di conflitto di interessi fra minori sottoposti alla stessa tutela, 345; per l'amministrazione dei beni lasciati in eredità o donati a un minore soggetto alla patria potestà o alla tutela, 354; suoi obblighi, 354; per assistere l'emancipato in determinati atti, 393; in caso di conflitto fra emancipato e curatore, 392.

D

Decreto: di legittimazione (V. *Legittimazione*); di riconoscimento di figli naturali adulterini, 250; di riconoscimento delle persone giuridiche, 12; di adozione, 310, 311, 312.

Dichiarazione giudiziale di paternità e maternità (V. *Ricerca*).

Diritti reali: legge regolatrice, 12 disp. prel.

Dispensa da impedimenti al matrimonio: età, 82; parentela, affinità, adozione, 85; lutto vedovile, 87.

Disposizioni penali, per contravvenzioni alle disposizioni sul matrimonio, 132-140. (V. *Matrimonio*).

Divieto d'indagini sulla paternità o maternità, 276; divieto di riconoscimento di figli incestuosi, 249; di figli adulterini, 250; di legittimazione, 279.

Domicilio: concetto di domicilio e residenza, 41; della moglie non separata legalmente, 42; della moglie che abbia il marito interdetto o all'estero, 42; del minore non emancipato, 42; dell'interdetto, 42; della persona giuridica, 43; speciale per determinati atti, 44; forma della elezione di domicilio, 44.

Domicilio coniugale, 142; (abbandono), 144.

Donazione: legge regolatrice, 14 disp. prel.; obbligo degli alimenti da parte del donatario, 431; alle persone giuridiche (V. *Persone giuridiche*); ai minori (V. *Patria potestà, Tutela*).

Dote, 175-207; concetto, 175; costituzione durante il matrimonio, 176; beni futuri, 177; garanzia, 178; interessi e frutti, 179; danaro, mobili, immobili stimati, 180; acquisto di immobile, 181; amministrazione e azioni, 182, 183; cauzione, 184; alienazione, 185; esecuzione sui frutti, 186; permuta e vendita, 187; nullità dell'alienazione, 188; esecuzione sui beni dotati, 189; obbligazioni del marito, 190.

— **Restituzione della dote:** 191-199; beni della moglie, 191; beni divenuti del marito, 192; mobili consumati, 193; mobili che può ritenere la moglie, 194; responsabilità del marito, 195; frutti, 196, 197; alimenti alla vedova, 196; locazione, 198; spese e miglioramenti, 199.

— **Separazione della dote:** 200-207; casi, 200; inefficacia, 201; retroattività della sentenza, 202; spese, 202; creditori del marito, 204; obblighi della moglie, 205; diritti della moglie, 206; cessazione degli effetti, 207.

E

Emancipazione: di diritto per matrimonio, 388; con provvedimento del giudice tutelare dietro istanza, 389; curatore per l'emancipato, 390; incapacità o rimozione del curatore, 391; capacità dell'emancipato, 392; rifiuto di consenso del curatore, 393; inosservanza delle forme abilitative per gli atti eccedenti l'amministrazione, 394; autorizzazione dell'emancipato al commercio, 395; revoca dell'emancipazione, 396; pubblicità dei provvedimenti di emancipazione, 397.

Enti commerciali, 13.

Errore: causa di nullità del matrimonio, 120.

Esecuzione: sui frutti dei beni costituenti il patrimonio familiare, 168;

sui frutti della dote, 186; sui beni dotali, 182; sui beni del figlio minore, 324.

Estratti degli atti di stato civile, 444.

Età per contrarre matrimonio, 82; impugnativa del matrimonio per difetto di età, 116.

F

Filiazione legittima: paternità del marito, 229; disconoscimento di paternità, 233; legittimazione passiva per l'azione di disconoscimento, 245; termine per l'azione di disconoscimento, 242; sospensione del termine, 243; trasmissibilità dell'azione di disconoscimento, 244; presunzione di concepimento durante il matrimonio, 230; nascita del figlio prima dei 180 giorni, 231; nascita del figlio dopo i 300 giorni, 232.

Prove della filiazione legittima: Atto di nascita e possesso di stato, 234; atto di nascita conforme al possesso di stato, 236; fatti costitutivi del possesso di stato, 235.

Filiazione naturale: casi di dichiarazione giudiziale di paternità, 267; possesso di stato di figlio naturale, 268; legittimazione attiva e termine, 269; legittimazione passiva, 274; ammissibilità dell'azione, 272; pena in caso di inammissibilità dell'azione, 273; effetti della sentenza, 275; dichiarazione giudiziale di maternità, 270; azione nell'interesse del minore o interdetto, 271; ammissibilità dell'azione, 272; pena in caso d'inammissibilità, 273; legittimazione passiva, 274; effetti della sentenza, 275; riconoscimento dei figli naturali, 248; clausole limitatrici, 255; forme del riconoscimento, 252; riconoscimento di adulterini, 250; di incestuosi, 249; di figlio premorto, 253; inammissibilità di riconoscimento in contrasto con lo stato di figlio legittimo, 251; irrevocabilità del riconoscimento, 254; effetti del riconoscimento, 256; introduzione del figlio naturale nella casa coniugale, 257; impugnazione del riconoscimento per difetto di veridicità, 261; im-

pugnazione da parte del riconosciuto, 262; impugnazione per violenza, 263; nullità del riconoscimento per effetto d'interdizione giudiziale, 264; trasmissibilità dell'azione, 265; provvedimenti in pendenza del giudizio, 266.

Figli: (mantenimento, educazione, istruzione), 145, 146, 205; alimenti, 427.

Figli naturali: obbligo degli alimenti, 429.

Fondazione: atto costitutivo, 14; revoca dell'atto di fondazione, 15; amministrazione, 23; scioglimento, 23; unificazione di amministrazioni, 24; coordinamento dell'attività di più fondazioni, 24; trasformazione, 26; inammissibilità e limiti, 26; estinzione, 25; divieto di operazioni dopo l'estinzione, 27. (V. anche *Persona giuridica*).

Forma degli atti: legge regolatrice, 16 disp. prel.; del riconoscimento del figlio naturale, 252; dell'adozione, 309, 310, 311, 312.

Fratelli: divieto di matrimonio tra fratelli, 85; obbligo reciproco degli alimenti, 427, 433; conflitto di interessi (V. *Curatore speciale*).

Frutti: dei beni costituenti il patrimonio familiare (esecuzione), 168; della dote, 182, 183, 196, 197; esecuzione sui frutti della dote, 186; dei beni parafernali, 210, 211.

Garanzia: del patrimonio familiare, 166; della dote, 178.

Genitori: rapporti tra genitori e figli: legge regolatrice, 10 disp. prel.; esercitano la patria potestà sui figli minori, 314. (V. anche *Patria potestà*, *Alimenti*, *Filiazione*).

G

Genitori naturali: obbligo degli alimenti, 429.

Giudice tutelare: sue funzioni, 342.

— *in materia di adozione*: può privare dall'amministrazione l'adottante che non abbia fatto l'inventario dei beni dell'adottato, 300; provvede alla persona dell'adottato in caso di cessazione della patria potestà dell'adottante, 301; deve essere sentito

dal tribunale in caso di revoca di adozione per indegnità dell'adottante, 305;

- *in materia di affiliazione*: revoca l'affiliazione, 406; dichiara estinta l'affiliazione e fissa le condizioni per l'ulteriore educazione del minore, 407;
- *in materia di assistenza ai minori*: fissa le condizioni per l'esercizio della patria potestà su un minore assistito dall'istituto di pubblica assistenza, 400;
- *in materia di patria potestà*: provvede a richiamare nella casa paterna il minore che l'abbia abbandonata, 316; autorizza il genitore a compiere atti eccedenti l'ordinaria amministrazione sui beni del minore, 318; nomina un curatore speciale ai figli se vi è conflitto di interessi col genitore, 318; autorizza l'accettazione di eredità devolute ai figli, 319; può prendere provvedimenti temporanei ed urgenti nell'interesse del figlio, 334; vigila sull'osservanza delle condizioni stabilite per l'esercizio della patria potestà, 335;
- *in materia di emancipazione*: dispone l'emancipazione con suo provvedimento, 389; nomina un curatore all'emancipato, 390; autorizza il compimento degli atti eccedenti l'ordinaria amministrazione, 392; nomina un curatore speciale all'emancipato per il compimento di atti per i quali il curatore ha rifiutato il consenso, 393; revoca l'emancipazione, 396.
- *in materia di ricerca della paternità o maternità*: autorizza l'azione nell'interesse del minore sottoposto a tutela o dell'interdetto, 271;
- *in materia di tutela*: sovrintende alle tutele in generale, 342; riceve le denunce su fatti da cui consegue l'apertura della tutela, 343; nomina il tutore, 344; criteri da seguire nella scelta, 346; riceve il giuramento del tutore, 347; provvede sulla domanda di dispensa dall'ufficio tutelare, 351; può affidare la tutela ad un ente di assistenza, 352; provvede a richiamare il minore nel luogo che il tutore

gli ha destinato, 356; dà i provvedimenti urgenti per la cura del minore e dei suoi beni quando non sia ancora nominato il tutore, 359; può concedere proroga al tutore per la formazione dell'inventario, 360; autorizza la compilazione dell'inventario senza ministero di cancelliere o notaro, 361; deve interpellare il tutore se abbia debiti o crediti verso il minore, 365; delibera i provvedimenti per l'educazione del minore e l'amministrazione dei suoi beni, 369; autorizza l'investimento dei capitali, 370, e il deposito dei titoli, 371; stabilisce i limiti e le modalità per la erogazione e il reimpiego dei beni venduti, 374; fissa le cautele nel caso che i beni del minore siano presi in affitto dal tutore, 376; può assegnare al tutore un'indennità, 377; esamina la contabilità della tutela, 378; può imporre una cauzione al tutore, 379; può concedere al tutore l'esonero dall'ufficio, 381; può rimuoverlo o sospenderlo, 382; riceve il conto finale della tutela, 383; può approvarlo se regolare, 384. (V. anche *Patria potestà, Tutela, Affiliazione*).

I

Impedimenti al matrimonio, 82-90; impedimenti conosciuti dall'ufficiale dello stato civile, 134; impedimenti noti a uno dei coniugi, 137.

Impotenza: 121.

Impugnazione: del decreto reale di legittimazione, 287; del riconoscimento del figlio naturale per difetto di veridicità, 261; per violenza, 263; per effetto d'interdizione giudiziale, 264; trasmissibilità dell'azione, 265; provvedimenti in pendenza del giudizio, 266.

Inabilitato: capacità per le convenzioni matrimoniali, 164.

Inabilitazione: 410-426; annullabilità di atti dell'inabilitato, 421; curatore (nomina), 419; curatore provvisorio (nomina), 414; pubblicità, 418; cessazione, 417; decorrenza, 416; dichiarazione di ufficio, 413; esame

dell'inabilitando, 414; istruttoria, 414; minore non emancipato, 411; persone che possono promuoverla, 412; pubblicità della sentenza, 418; revoca, 423, 424, 425; sordomuti e ciechi, 410.

Incestuosi: riconoscimento di figli incestuosi, 249; divieto d'indagini sulla paternità o maternità, 276.

Infermi di mente: annullabilità degli atti compiuti dall'infermo di mente, 422; internamento in un manicomio, 415.

Infermità di mente: (impugnativa del matrimonio per), 118.

Interdetto: azione per la dichiarazione giudiziale di paternità o maternità naturale nell'interesse dell'interdetto, 271; nullità del riconoscimento del figlio naturale per interdizione giudiziale dell'autore del riconoscimento, 264; trasmissibilità dell'azione, 265.

Interdizione: 409-426; annullabilità di atti dell'interdetto, 421; decorrenza, 416; dichiarazione nel giudizio di inabilitazione, 413; id. dopo l'internamento in manicomio, 415; esame dell'interdicendo, 414; istruttoria, 414; minore non emancipato, 411; persone che possono promuoverla, 412; pubblicità della sentenza, 418; revoca, 423, 424, 425, 426; sordomuti e ciechi, 410; tutore (nomina), 419; tutore provvisorio (nomina), 414, 415; pubblicità, 418; cessazione, 417; impedimento al matrimonio, 83; impugnativa del matrimonio per interdizione, 117.

Irretroattività della legge: 2 disp. prel.

Interpretazione della legge: 3, § disp. prel.

L

Legge: abrogazione, 5 disp. prel.; applicazione, 3 disp. prel.; applicazione delle leggi eccezionali, 4 disp. prel.; efficacia della legge nel tempo, 2 disp. prel.; efficacia delle leggi penali e di polizia, 18 disp. prel.; inizio della obbligatorietà della legge, 1 disp. prel.; legge regolatrice delle donazioni, 14 disp. prel.; leg-

ge regolatrice della forma degli atti, 16 disp. prel.; legge regolatrice delle obbligazioni, 15 disp. prel.; legge regolatrice del possesso, della proprietà e degli altri diritti sulle cose, 12 disp. prel.; legge regolatrice del processo, 17 disp. prel.; legge regolatrice dei rapporti patrimoniali fra coniugi, 9 disp. prel.; legge regolatrice dei rapporti personali fra coniugi, 8 disp. prel.; legge regolatrice dei rapporti fra genitori e figli, 10 disp. prel.; legge regolatrice delle successioni per causa di morte, 13 disp. prel.; legge regolatrice della tutela, 11 disp. prel.

Legittimazione, 278; legittimazione di figli premorti, 280; divieto di legittimazione 279; condizioni per la legittimazione per decreto reale, 282; legittimazione dopo la morte del genitore, 283; legittimazione domandata dall'ascendente, 284; legittimazione in base alla procura per il matrimonio, 285; procedura per la legittimazione per decreto reale, 286; impugnativa avverso il decreto di legittimazione, 287; effetti e decorrenza della legittimazione per decreto reale, 288; legittimazione per susseguente matrimonio: effetti e decorrenza, 281.

Locazione di beni dotati: 198; di beni costituiti in comunione tra coniugi, 219; dei beni del minore al tutore, 376.

Lutto vedovile: 87; inosservanza, 138.

M

Manicomio: internamento, 415.

Matrimonio (celebrato davanti all'Ufficiale dello stato civile): condizioni per contrarre matrimonio, 82-90; età, 82; libertà di stato, 84; divieti: parentela, affinità, adozione, affiliazione, 85; delitto, 86; lutto vedovile, 87; assenso per il minore, 88; diversità di razza o di nazionalità, 89; matrimonio del Re Imperatore e dei Principi Reali, 90.

- *Formalità preliminari*: 91-99; pubblicazione, 91; luogo, 92; durata, 93; richiesta, 94; documenti, 95; rifiuto, 96; dispensa, 98; termine per la celebrazione del matrimonio, 97; riduzione del termine, 98; matrimonio in extremis, 99.
- *Opposizione al matrimonio*: 100-103; persone autorizzate a proporla, 100; atto di opposizione, 101; effetti, 102; Re Imperatore e Principi Reali, 103.
- *Celebrazione del matrimonio*, 104-112; luogo, 104, forma, 105; in comune diverso, 107; fuori della casa comunale, 108; per procura, 109; rifiuto, 110; apparente ufficiale dello stato civile, 111; Re Imperatore e Principi Reali, 112; inappponibilità di termini e condizioni, 106.
- *Matrimonio del coniuge della persona dichiarata presunta morta*, 63; sua nullità, 66, 115.
- *Matrimonio di cittadini all'estero*: 113; di stranieri nel Regno, 114.
- *Nullità del matrimonio*: 115-127; impugnativa, 115; difetto di età, 116; interdizione, 117; infermità di mente, 118; mancanza di assenso, 119; violenza ed errore, 120; impotenza, 121; precedente matrimonio, 122; separazione in pendenza di giudizio, 124; azione del pubblico ministero, 123; intrasmissibilità dell'azione, 125; matrimonio putativo, 126; matrimonio annullato per violenza, 127.
- *Prove della celebrazione del matrimonio*, 128-131; atto di celebrazione, 128; possesso di stato, 129; mancanza dell'atto di celebrazione, 130; sentenza penale, 131; mancanza dell'atto di matrimonio ai fini della legittimità dei figli, 238.
- *Disposizioni penali*: 132-140; omissione di pubblicazione, 132; mancanza di richiesta o di documenti, 133; impedimenti conosciuti dall'ufficiale dello stato civile, 134; incompetenza, mancanza di testimoni, 135; altre infrazioni, 136; cause di nullità note a uno dei coniugi, 137; inosservanza del lutto vedovile, 138; competenza per i reati, 139; limiti di applicazione delle disposizioni, 140.
- *Diritti e doveri che nascono dal matrimonio*: 141-146; doveri reciproci, 141; potestà maritale, 142; doveri del marito, 143; abbandono del domicilio coniugale, 144; doveri verso i figli, 145; concorso negli oneri, 146; alimenti, 427.
- *Scioglimento del matrimonio*, 147.
- *Separazione dei coniugi*: 148-156; cause, 149-151; effetti, 155; riconciliazione, 152; provvedimenti per i figli, 153.
- Matrimonio (celebrato davanti a Ministri dei culti)*: culto cattolico, 80; culti ammessi nello Stato, 81.
- Matrimonio (promessa di)*: gli sponsali non obbligano, 77; restituzione dei doni, 78; risarcimento dei danni, 79.
- Miglioramenti sui beni dotali*, 199.
- Ministero pubblico: in materia di assenza*: chiede la nomina di un curatore allo scomparso, 45; chiede la dichiarazione di morte presunta, 55, 59; chiede la dichiarazione di esistenza del presunto morto o l'accertamento della morte, 65;
- *in materia di matrimonio*: richiede la sospensione della celebrazione di matrimonio, 83; autorizza il matrimonio del minore, 88; propone l'opposizione al matrimonio, 100; propone l'azione di nullità del matrimonio, 123; conclude nel ricorso contro il rifiuto della pubblicazione di matrimonio, 96; idem contro il rifiuto della celebrazione, 110; dà il parere sull'opportunità della legittimazione, 286 e sull'opportunità della adozione, 311; promuove l'istanza di revoca dell'adozione per ragioni di buon costume, 306; fa istanza per i procedimenti in materia di patria potestà, 334 (V. anche *Patria potestà*); dà il parere sui provvedimenti in materia di affiliazione, 403, 408; fa istanza di interdizione e di inabilitazione, 412, 413.
- Minore*: assenso per il matrimonio, 88; capacità per le convenzioni matrimoniali, 163; azione per la dichiarazione giudiziale di paternità o maternità naturale nell'interesse del minore, 271; minore non emancipato (interdizione e inabilitazione),

411. (V. anche *Adozione, Affiliazione, Patria potestà, Tutela*).

Morte presunta: dell'assente, 55; altri casi di dichiarazione di morte presunta, 57; condizioni e forme della dichiarazione, 59; data della morte presunta, 58; dichiarazione di esistenza o accertamento della morte, 65; immissione nel possesso e inventario, 62; nuovo matrimonio del coniuge, 63; nullità del nuovo matrimonio, 66, 115; prova dell'esistenza del presunto morto, 64; rigetto dell'istanza di dichiarazione di morte, 60; rinnovazione, 56; successione a favore della persona dichiarata presunta morta, 70, 71.

N

Nome: diritto al nome, 6; il nome comprende cognome e prenome, 6; tutela del nome, 7; per ragioni familiari, 8; tutela dello pseudonimo, 9.

O

Obbligazioni: legge regolatrice, 15 disp. prel.

Obblighi del genitore naturale verso il figlio: 259.

Omicidio: impedimento al matrimonio, 86.

Opposizioni al matrimonio: 100-103. (V. *Matrimonio*).

Ordine pubblico: 21 disp. prel.

P

Parentela, 72; linee, 73; gradi, 74; limite, 75; impedimento al matrimonio, 85.

Patria potestà: Doveri dei figli verso i genitori, 313; la patria potestà spetta ad entrambi i genitori, 314; è esercitata dalla madre per impedimento del padre, 315.

— **Potere del genitore nei confronti del figlio** che abbandona la casa paterna, 316; del figlio che tiene cattiva condotta, 317.

— **Potere di rappresentanza e di amministrazione** del genitore, 318; limiti, 318; accettazione di eredità o donazioni, 319; annullamento degli atti compiuti senza le forme abili-

tative, 320; atti vietati al genitore, 321; usufrutto legale del genitore, 322; beni esclusi da tale usufrutto, 322; obblighi inerenti all'usufrutto legale, 323; inalienabilità, 324; limiti all'esecuzione sui frutti, 324; usufrutto legale a favore della madre, 325; cessazione dell'usufrutto legale a favore della madre, 325; cessazione dell'usufrutto legale per passaggio a nuove nozze, 326; godimento dei beni dopo la cessazione dell'usufrutto, 327;

— **decadenza dalla patria potestà**, 328; passaggio dell'esercizio alla madre, 329; reintegrazione nella patria potestà, 330; condotta del genitore pregiudizievole al figlio, 331; rimozione del genitore dall'amministrazione dei beni, 332; riammissione nell'amministrazione, 333;

— **procedimento per i provvedimenti** in materia di patria potestà, 334; potere di vigilanza del giudice tutelare, 335;

— **condizioni imposte alla madre superstite:** per l'educazione dei figli, 336; dispensa da tale obbligo, 336; curatore del nascituro, 337; nuove nozze della madre, 338; responsabilità del nuovo marito, 339; nuove nozze del genitore non ariano, 340.

Patrimonio familiare: 165-174; costituzione, 165; costituzione da parte di un terzo, 166; trascrizione, 167; alienazione, esecuzione sui frutti, 168; accettazione, 169; riduzione, 170; amministrazione, 171, 172, 174; cessazione, 173.

Pericolo di vita: (matrimonio in imminente), 99.

Permuta dei beni dotali: 187.

Persone giuridiche: pubbliche, 11; private, 12; loro riconoscimento, 12; autorizzazione dell'autorità governativa per l'acquisto di immobili o accettazione di lasciti e donazioni, 17; responsabilità degli amministratori, 18; vizi della rappresentanza, 19; estinzione, 25; liquidazione, 28; devoluzione dei beni, 29; devoluzione con destinazione particolare, 30; registrazione delle persone giuridiche, 31; degli atti dell'ente, 32; pe-

nalità per la mancata registrazione, 33; sede della persona giuridica, 43; sua registrazione, 31; registrazione del trasferimento di sede, 32; sedi secondarie, 32. (V. anche *Associazioni e fondazioni*).

Possesso di stato: di coniuge, 129; di figlio legittimo, 234, 235, 236; di figlio naturale, 267, 268.

Potere del genitore sul figlio naturale: 258.

Potestà maritale: 142.

Procura: (celebrazione del matrimonio per), 109, 112; procura speciale per l'assenso all'adozione, 309.

Processo: legge regolatrice, 17 disp. prel.

Prodigalità: causa di inabilitazione, 410.

Protutore: è nominato insieme al tutore, 344; sono a lui applicabili le disposizioni concernenti le norme del tutore, 353; sue funzioni, 358; ha le responsabilità del tutore, 380. (V. anche *Tutela*).

Pseudonimo: sua tutela, 9.

Pubblicazione di matrimonio: 91 e segg.; per il cittadino all'estero, 113; per lo straniero nel Regno, 114; omissione, 132; mancanza di richiesta o di documenti, 133.

R

Rapporti patrimoniali tra coniugi, 157-228; legge regolatrice, 9 disp. prel. — *disposizioni generali*: 157-164; sono regolate dalle convenzioni e dalla legge, 157; deroghe inammissibili, 158; riferimento a leggi o consuetudini, 159; forma e immutabilità delle convenzioni, 160; mutazioni prima del matrimonio, 161; controdiichiarazioni, 162; capacità del minore, 163; capacità dell'inabilitato, 164.

(V. *Patrimonio familiare, Dote, Beni parafernali, Comunione di beni fra coniugi*).

Rapporti personali tra coniugi: legge regolatrice, 8 disp. prel.

Ratto: ricerca della paternità, 267.

Razza: la appartenenza a determinate razze limita la capacità giuridica, 1; la diversità di razza è impedimento al matrimonio, 89; nella separazione fra coniugi i figli di razza ariana debbono essere affidati al genitore ariano, 153; divieto di adozione fra cittadini ariani e persone non ariane, 290; dispensa, 290; il genitore non ariano perde la patria potestà sui figli considerati di razza ariana in caso di nuove nozze con persona non ariana, 340; la tutela di un cittadino ariano non può essere affidata a persona di razza diversa, 346; l'affiliazione non può essere chiesta da persona di razza non ariana, 402; eccezione al divieto, 402.

Registro: delle persone giuridiche, 31; quali atti debbono esservi registrati, 31, 32; delle adozioni, 312; delle tutele, 387; delle emancipazioni, 397.

Registri dello stato civile: 443; mancanza, distruzione o smarrimento, 446; pubblicità, 444.

Re Imperatore e Principi Reali: condizioni per contrarre matrimonio, 90; pubblicazione e opposizioni al matrimonio, 103; celebrazione del matrimonio, 112.

Responsabilità: degli amministratori delle persone giuridiche verso l'ente, 18; essi assumono responsabilità personale e solidale se contravvengono al divieto di nuove operazioni dopo l'estinzione dell'ente, 27; o se contravvengono all'obbligo di registrare l'ente, 31; assumono in tal caso anche responsabilità penale, 33; coloro che agiscono per conto dell'associazione di fatto assumono responsabilità solidale e personale, 36; tale responsabilità assumono gli organizzatori dei comitati, 38; e i gestori di fondi, 38; e i componenti dei comitati privi di personalità, 39; responsabilità dell'adottante per omissione dell'inventario sui beni dell'adottato, 300; responsabilità del secondo marito della madre che abbia indebitamente conservato l'amministrazione dei beni dei figli minori, 338; della ma-

dre che sia autorizzata dal tribunale ad amministrare, 339; del tutore e del protutore per mancanza di diligenza, 380.

Restituzione della dote: 191-199; (V. *Dote*).

Ricerca della paternità naturale: casi in cui è ammessa, 267; azione nell'interesse di minore o interdetto, 271; legittimazione attiva e termine, 269; legittimazione passiva, 274; giudizio sull'ammissibilità dell'azione, 272; pena in caso di inammissibilità, 273; effetti della sentenza, 275; ricerca della maternità naturale, 270; legittimazione attiva, 270; azione nell'interesse di minore o interdetto, 271; legittimazione passiva, 274; giudizio sull'ammissibilità dell'azione, 272; pena in caso di inammissibilità, 273; effetti della sentenza, 275; divieto di indagini sulla paternità o maternità, 276.

Riconoscimento dei figli naturali: 248; clausole limitatrici, 255; forma del riconoscimento, 252; riconoscimento di adulterini, 250; di incestuosi, 249; di figlio premorto, 253; inammissibilità di riconoscimento in contrasto con lo stato di figlio legittimo, 251; irrevocabilità del riconoscimento, 254; introduzione del figlio naturale nella casa coniugale, 257; impugnazione del riconoscimento per difetto di veridicità, 261; impugnazione da parte del riconosciuto, 262; impugnazione per violenza, 263; nullità del riconoscimento per effetto dell'interdizione giudiziale, 264; trasmissibilità dell'azione, 265; provvedimenti in pendenza del giudizio, 266.

Riduzione: della costituzione di beni in patrimonio familiare, 170.

Rinvio ad altra legge: 20 disp. prel.

S

Scioglimento del matrimonio, 147: amministrazione del patrimonio familiare dopo lo scioglimento del matrimonio, 174.

Scopo della persona giuridica: sua indicazione nell'atto costitutivo e nel-

lo statuto, 16; raggiungimento o impossibilità dello scopo come causa di estinzione della persona, 25; di trasformazione della fondazione, 26; destinazione di beni a scopi determinati, 30; destinazione dei fondi dei comitati allo scopo annunziato, 38; destinazione dei fondi delle associazioni di fatto e dei comitati a scopi diversi da quello iniziale, 40 (V. anche *Persona giuridica*).

Sentenza che dichiara la filiazione naturale: effetti, 275.

Separazione dei coniugi: 148 e segg.; in pendenza del giudizio di nullità del matrimonio, 124.

Separazione della dote: 200-207 (V. *Dote*).

Sevizie: eccessi, minacce, ingiurie (causa di separazione tra coniugi), 149.

Sordomuto: inabilitazione e interdizione, 410.

Sostituzione: di neonato, 237, 246; limiti all'ammissibilità della prova testimoniale, 237, 239, 240.

Spese: sui beni dotali, 199; della restituzione della dote, 202.

Stato delle persone: legge regolatrice, 7 disp. prel.

Stato (libertà di): 84.

Straniero: trattamento, 6 disp. prel.

Successione: legge regolatrice, 13 disp. prel.

Supposizione: di parto, 237, 246; limiti all'ammissibilità della prova testimoniale, 237, 239, 240.

T

Termine: per la celebrazione del matrimonio, 97; riduzione di tale termine, 98; inapponibilità di termini e condizioni al matrimonio, 106.

Testamento: riconoscimento di figlio naturale contenuto in un testamento, 254; condizioni alla moglie superstite per l'educazione dei figli, 336.

Testimoni: al matrimonio, 105; mancanza di testimoni al matrimonio, 135.

Trascrizione: dell'atto di costituzione del patrimonio familiare, 167.

Tribunale: sue funzioni in materia di assenza: nomina il curatore dello scomparso, 45; dichiara l'assenza, 46; ordina l'apertura degli atti di ultima volontà e concede l'immissione nel possesso temporaneo, 47; dispone un assegno a favore del coniuge dell'assente, 48; autorizza atti di disposizione sui beni dell'assente, 51; dichiara la morte presunta, 55, 57;

— *sue funzioni in materia di matrimonio*: ha competenza a decidere sul ricorso contro il rifiuto della pubblicazione di matrimonio, 96; idem contro il rifiuto della celebrazione, 110; separazione dei coniugi in pendenza del giudizio di nullità del matrimonio, 124; competenza per i reati in materia matrimoniale, 139; separazione tra i coniugi, 153, 154, 156; alienazione del patrimonio familiare, 168; sostituzione del coniuge amministratore del patrimonio familiare, 172; autorizzazione della moglie ad amministrare la dote, 183; cauzione per la dote, 184; alienazione della dote, 185, 206; rimpiego del prezzo di beni dotali venduti, 187; cessazione della separazione della dote, 207;

— *sue funzioni in materia di filiazione*: è competente per le azioni di stato (V. *Azioni di stato*).

— *sue funzioni in materia di adozione, patria potestà, tutela e affiliazione*: pronunzia la revoca dell'adozione per indegnità dell'adottato, 304; o dell'adottante, 305; o per ragioni di buon costume, 306; autorizza la accettazione di eredità o donazioni in favore di un minore se i genitori vi si rifiutano, 319; pronunzia la decadenza della patria potestà, 328; pronunzia la reintegrazione nella patria potestà, 330; provvede nell'interesse del figlio in caso di condotta pregiudizievole del genitore, 331; può rimuovere il padre dall'amministrazione, 332; può riammetterlo, 333; dispensa la moglie dalle condizioni imposte dal marito nel testamento per

l'educazione dei figli, 336; nomina il curatore del nascituro, 337; delibera sulla conservazione dell'amministrazione dei beni dei figli alla madre passata a nuove nozze, 338; delibera sulla nomina di un curatore a detti beni, 338; autorizza il tutore a compiere taluni atti, 373; dispone circa la vendita dei beni, 374; autorizza l'emancipato per taluni atti, 392; omologa il provvedimento di affiliazione, 403; i provvedimenti di revoca o estinzione del vincolo stesso, 408;

— *sue funzioni in materia di inabilitazione e interdizione*: nomina un curatore o un tutore provvisorio, 414, 415 (V. *Interdizione*).

Tutela: Legge regolatrice, 11 disp. prel.; apertura della tutela, 341; poteri di sovrintendenza del giudice tutelare, 342; denuncia al giudice tutelare dei fatti che danno luogo all'apertura della tutela, 343; nomina del tutore da parte del giudice tutelare, 344; nel caso di più fratelli, 345; criteri per la scelta del tutore, 346; giuramento del tutore, 347; incapacità all'ufficio tutelare, 348; casi di dispensa di diritto dall'ufficio tutelare, 349; dispensa su domanda, 350; domanda di dispensa, 351; tutela affidata ad enti di assistenza, 352; protutore, 353; curatore speciale per i beni donati o lasciati in eredità al minore, 354; funzioni del tutore, 355; doveri del minore verso il tutore, 356; cattiva condotta del minore, 357; funzioni del protutore, 358; provvedimenti urgenti del giudice tutelare prima della nomina del tutore, 359; inventario da parte del tutore, 360; formazione dell'inventario, 361; suo contenuto, 362; inventario di aziende, 363; inventario di beni amministrati dal curatore speciale, 364; dichiarazione di debiti o crediti del tutore verso il minore, 365; omissione di tale dichiarazione, 366; deposito dei titoli e dei valori del minore, 367; amministrazione prima dell'inventario, 368; provvedimenti per l'educazione del minore e per i beni, 369; investimento di capitali,

370; provvedimenti per i titoli al portatore, 371; autorizzazione del giudice tutelare per taluni atti, 372; autorizzazione del tribunale, 373; vendita dei beni, 374; annullamento degli atti compiuti senza le forme prescritte, 375; atti vietati al tutore e protutore, 376; gratuità della tutela, 377; contabilità, 378; cauzione del tutore, 379; responsabilità del tutore, 380; esonero del tutore dall'ufficio, 381; conto finale della tutela, 383; approvazione, 384; prescrizione delle azioni relative alla tutela, 385; divieto di convenzioni fra tutore e minore prima dell'approvazione del conto, 386; registro delle tutele, 387.

Tutore: è nominato dal giudice tutelare, 344; unico tutore per più fratelli, 345; criteri per la sua scelta, 346; obbligo del giuramento, 347; incapacità all'ufficio, 348; casi di dispensa di diritto dall'ufficio, 349; su domanda, 350; obbligo di mantenere l'ufficio fino a che non siasi provveduto sulla dispensa, 351; può essere tutore un ente di assistenza, 352; funzioni del tutore, 355; doveri del minore, 356; il tutore può chiedere al giudice tutelare di richiamare il minore nel luogo a questo destinato, 356; può chiedere al tribunale l'autorizzazione a collocare il minore in un istituto di correzione, 357; ha l'obbligo di fare l'inventario, 360; deve giurare che l'inventario è sincero, 361; deve fare inventario a parte delle aziende, 363; e dei beni amministrati dal curatore speciale, 364; deve dichiarare i debiti e i crediti suoi verso il minore, 365; sanzione per l'omessa dichiarazione, 366; deve depositare i titoli e i valori, 367; li-

miti all'amministrazione prima dell'inventario, 368; propone al giudice tutelare i provvedimenti per la educazione del minore e la amministrazione dei beni, 369; investe i capitali del minore, 370; provvede a rendere nominativi i titoli al portatore, 371; può compiere taluni atti con l'autorizzazione del giudice tutelare, 372; altri atti con l'autorizzazione del tribunale, 373; mancanza delle forme abilitative, 375; atti vietati al tutore, 376; l'ufficio tutelare è gratuito, ma il tutore può avere una indennità, 377; il tutore deve tenere la contabilità, 378; può essere obbligato a prestare cauzione, 379; risponde verso il minore della sua negligenza, 380; può chiedere l'esonero, 381; può essere sospeso o rimosso dall'ufficio, 382; deve rendere il conto finale della tutela, 383; sul residuo da lui dovuto decorrono gli interessi legali 384; le sue azioni contro il minore per la tutela si prescrivono in cinque anni, 385; non può concludere convenzioni col minore prima dell'approvazione del conto, 386; tutore provvisorio dell'interdicendo, 414; tutore dell'interdetto, 419, 420.

V

Vacatio legis: 1 disp. prel.

Vendita: dei beni dotati, 187.

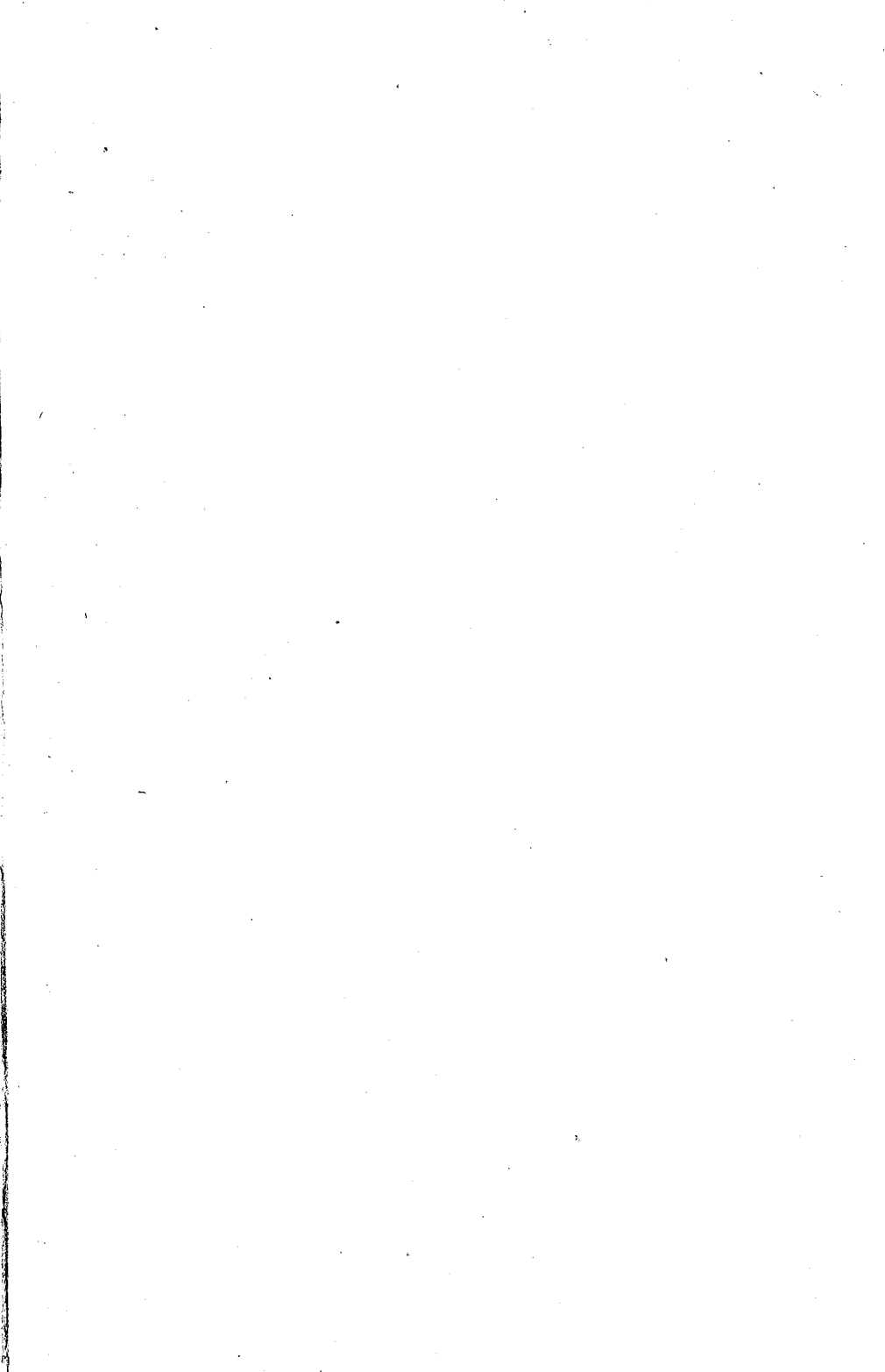
Violenza (carnale): ricerca della paternità, 267;

— *violenza* (impugnativa del matrimonio per), 120; (effetti del matrimonio annullato per), 127.

Z

Zio, zia: divieto di matrimonio con i nipoti, 85.

MINISTERO DI GRAZIA E GIUSTIZIA
BIBLIOTECA CENTRALE GIURIDICA



Tu

4

0

1

0

0

1

0

1

8

t

0

1

1

d

62

